CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE PIEMONTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

VOLUME I

Torino, 18 luglio 2024

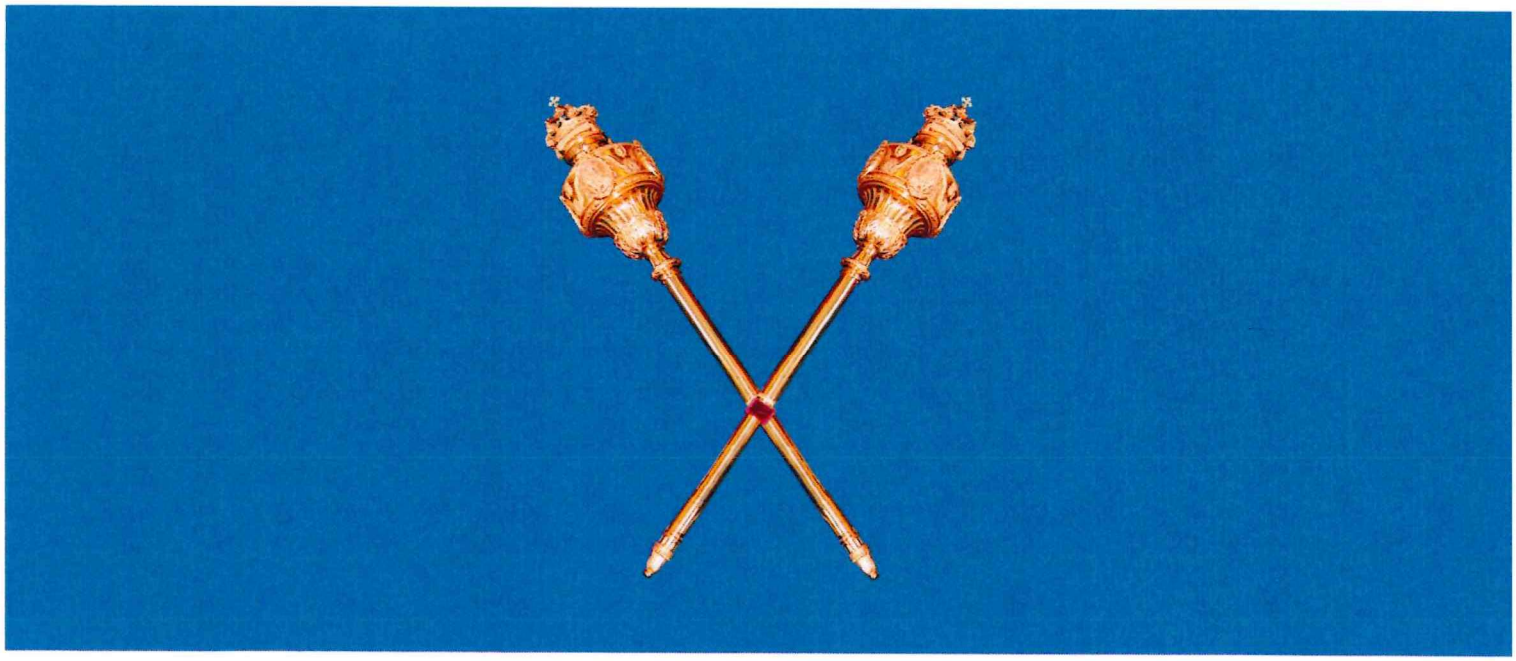

CORTE DEI CONTI

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Piemonte per l'esercizio finanziario 2023

Volume I

CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Decisione n. 136/2024/SRCPIE/PARI

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Antonio ATTANASIO	Presidente
Dott.ssa	Acheropita MONDERA	Presidente Aggiunto
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Primo Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario

nell'udienza pubblica del 18 luglio 2024

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Piemonte per l'esercizio finanziario 2023.

VISTI gli articoli 81, 97, 100, comma 2, e 103, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e relativi allegati;

VISTO il Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 243;

VISTO l'articolo 1, commi da 452 a 458, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTO l'articolo 1, comma 603, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234;

VISTE le sentenze della Corte costituzionale n. 181/2015 in data 23 luglio 2015 e n. 87/2024 in data 14 maggio 2024;

VISTO il Disegno di legge approvato dalla Giunta Regionale e presentato in data 2 maggio 2024 (D.D.L. n. 314 - "Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023"), con il quale è stata adottata la proposta di rendiconto generale (conto del bilancio e conto del patrimonio) per l'esercizio finanziario 2023, e successivi emendamenti presentati in Consiglio Regionale;

VISTE le Leggi Regionali: n. 28 del 27 dicembre 2022, avente ad oggetto "*Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno* 2023 *e disposizioni finanziarie*"; n. 6 del 24 aprile 2023 di approvazione del bilancio 2023-2025, avente ad oggetto "*Bilancio di previsione finanziario 2023-2025*"; n. 14 del 31 luglio 2023, avente ad oggetto "*Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2023-2025*"; n. 16 dell'8 agosto 2023, avente ad oggetto "*Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022*"; n. 35 del 19 dicembre 2023, avente ad oggetto "*Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2024 e disposizioni finanziarie*";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 297-23156 del 24 ottobre 2023 di approvazione del Bilancio Consolidato del gruppo Regione Piemonte per l'anno 2022;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 6-3724 del 27 luglio 2016, avente ad oggetto "*Modifica della D.G.R. n. 1 - 2498 del 24 novembre 2015 "Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011" in attuazione della Delibera n. 92/2016/SRCPIE/PARI del 12 luglio 2016 la Corte dei Conti - Sezione di Controllo per il Piemonte - e adempimenti conseguenti*", e n. 1-3859 del 1° settembre 2016, avente ad oggetto "*Proposta di modifica delle deliberazioni del Consiglio regionale 118-45411, 119-45412 del 22 dicembre 2015 e della deliberazione del Consiglio regionale n. 121-46075 del 29.12.2015 inerenti i piani di rientro dal disavanzo finanziario al 31 dicembre 2014 e dal maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015*", nonché la D.G.R. n. 21-8381 del 29 marzo 2024, inerente il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio regionale n. 260-10863 del 13 marzo 2018, n. 317-36198 del 2 ottobre 2018 e n. 120-3140 del 18 febbraio 2021, inerenti ai piani di rientro dal disavanzo al 31 dicembre 2014 e dal maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, nonché n. 255-25285 del 20 dicembre 2022 di approvazione del Documento Economia e Finanza Regionale (D.E.F.R.) per gli anni 2023/2025 e la deliberazione n. 256-25286 del 20 dicembre 2022 riguardante la Nota di aggiornamento del D.E.F.R.;

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 202-8317 del 20 aprile 2022, che ha approvato la modifica del piano di rientro di cui alla precedente Deliberazione del Consiglio regionale n. 120-3140 del 18 febbraio 2021, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 603, della Legge n. 234/2021 in merito alla chiusura della gestione commissariale;

VISTA la deliberazione n. 91/2024 del 17 aprile 2024 con la quale l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ha approvato la *"Proposta al Consiglio Regionale del Piemonte del Rendiconto di gestione del Consiglio per l'esercizio finanziario 2023"*, comprensiva del conto del bilancio e relativi allegati, del conto economico e dello stato patrimoniale e della relazione illustrativa sulla gestione esercizio 2023;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 6132 del 15 luglio 2024, a firma congiunta del Direttore della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio della Regione e del Direttore della Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi informativi e Organismi di garanzia del Consiglio regionale, con la quale è stato comunicato che, a seguito del rinnovo del Consiglio Regionale, la prima seduta del medesimo è convocata per il 22 luglio, ossia, come previsto dallo Statuto, il terzo lunedì successivo alla conclusione delle operazioni elettorali, e che soltanto successivamente a questa data sarà possibile calendarizzare una seduta per l'approvazione sia del rendiconto del Consiglio Regionale, sia del rendiconto complessivo della Regione Piemonte, nonché dell'emendamento relativo al rendiconto consolidato, che verrà presentato in aula;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori della Regione Piemonte sulla proposta di legge relativa al rendiconto generale per l'anno finanziario 2023, rilasciato in data 17 giugno 2024, *ex* art. 40-*quater*, comma 3, della L.R. n. 7/2001 e art. 68, punto 1, dello Statuto della Regione Piemonte, nel quale, fermi i rilievi, le considerazioni e le proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione formulati nel corpo del parere medesimo, nonché i suggerimenti in esso riportati, i Revisori attestano "*la corrispondenza del rendiconto dell'esercizio finanziario 2023 alle risultanze della gestione* […]";

VISTA l'ordinanza n. 38 del 27 giugno 2024, con la quale il Presidente di questa Sezione regionale di controllo ha fissato l'odierna udienza pubblica per la decisione sulla

parificazione del rendiconto generale della Regione Piemonte relativo all'esercizio finanziario 2023;

CONSIDERATI gli esiti del contraddittorio con l'Amministrazione regionale, intervenuto nel corso dell'istruttoria e, in particolare, nell'udienza camerale del 11 luglio 2024 in ordine alle risultanze del controllo propedeutico al giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2023;

UDITE, nell'odierna udienza pubblica, le relazioni del Presidente e dei Magistrati relatori, la requisitoria del Procuratore regionale, l'intervento del Presidente della Giunta regionale, nonché le conclusioni del Procuratore regionale con cui ha chiesto di emettere la pronunzia di regolarità del Rendiconto generale della Regione Piemonte per il 2023, ferme le precisazioni e considerazioni contenute nella propria relazione.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con note del 10 e del 15 maggio 2024 la Regione Piemonte ha trasmesso a questa Sezione, ai fini del giudizio di parificazione, il progetto di rendiconto generale della Regione Piemonte per l'esercizio 2023, completo del conto del bilancio, dello stato patrimoniale e del conto economico, unitamente alla relazione di accompagnamento e al Disegno di legge, approvato dalla Giunta Regionale e presentato in data 2 maggio 2024 (D.D.L. n. 314/2024 - "*Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023*"), e successivi emendamenti.

Per quanto riguarda, invece, l'approvazione del rendiconto del Consiglio regionale, si precisa che, in data 17 aprile 2024, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha approvato la *"Proposta al Consiglio Regionale del Piemonte del Rendiconto di gestione del Consiglio per l'esercizio finanziario 2023"*, comprensiva del conto del bilancio e relativi allegati, del conto economico e dello stato patrimoniale e della relazione illustrativa sulla gestione esercizio 2023 (deliberazione n. 91/2024 del 17 aprile 2024), trasmessa agli uffici della Sezione in data 22 aprile 2024; con successiva nota acquisita al prot. n. 6132 del 15 luglio 2024, a firma congiunta del Direttore della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio della Regione e del Direttore della Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi informativi e Organismi di garanzia del Consiglio regionale, è stato comunicato che, a seguito del rinnovo del Consiglio Regionale, la prima seduta del medesimo è convocata per il 22 luglio, ossia, come previsto dallo Statuto, il terzo lunedì successivo alla conclusione delle operazioni elettorali, e che soltanto successivamente a questa data sarà possibile calendarizzare una seduta per l'approvazione sia del rendiconto del Consiglio Regionale, sia del rendiconto complessivo della Regione Piemonte, nonché dell'emendamento relativo al rendiconto consolidato, che verrà presentato in aula.

Questa Sezione regionale di controllo, terminate l'istruttoria e le verifiche di competenza, peraltro già iniziate sulla base dei dati di preconsuntivo – istruttoria riepilogata nelle diverse e articolate fasi all'interno del Paragrafo denominato "Premessa" della relazione annessa

alla presente decisione a cui si rinvia -, con deliberazione n. 127/2024/PARI del 27 giugno 2024 ha approvato la proposta di relazione prevista dall'articolo 1, comma 5, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 74, sopra richiamato e dall'art. 41 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e ha trasmesso la stessa all'Amministrazione e al Procuratore regionale.
Con ordinanza n. 37/2024 del 27 giugno 2024 il Presidente ha fissato per il successivo 11 luglio 2024 apposita udienza camerale al fine di garantire il contraddittorio sulla proposta di relazione.
L'Amministrazione ha depositato le proprie osservazioni in data 9 luglio 2024, che sono state illustrate nell'udienza camerale di contraddittorio dell'11 luglio 2024, alla quale hanno partecipato la Procura regionale e i Rappresentanti dell'Amministrazione.
All'esito del contraddittorio, su sollecitazione della Sezione, sono state depositate dall'Amministrazione ulteriori osservazioni a precisazione di quanto emerso durante l'udienza camerale.
All'odierna udienza, alla quale hanno partecipato il Presidente della Giunta regionale, l'Assessore alla Sanità e l'Assessore al Bilancio, e il Procuratore regionale, dopo l'esposizione delle relazioni, le parti, come in epigrafe rappresentate, hanno precisato le proprie tesi.
Il Procuratore regionale ha concluso chiedendo di emettere la pronunzia di regolarità del Rendiconto generale della Regione Piemonte per il 2023, ferme le precisazioni e considerazioni contenute nella propria relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Le risultanze del conto del bilancio del rendiconto generale della Regione Piemonte per l'esercizio 2023 sono le seguenti:

A - COMPETENZA

La Regione ha previsto il pareggio finanziario, stanziando entrate e spese per l'importo complessivo di euro **23.678.904.930,28** di cui euro 3.807.203.329,65 a titolo di entrate e uscite per conto terzi e partite di giro. Al termine dell'esercizio, sono state accertate entrate per euro **16.128.751.138,99**, oltre ai fondi pluriennali vincolati di entrata per euro **391.741.096,71** di parte corrente ed euro **411.057.880,31** in conto capitale (per complessivi euro 802.798.977,02), ed impegnate spese per euro **15.999.753.853,52**, oltre ai fondi pluriennali vincolati di spesa per euro **360.195.849,19** di parte corrente ed euro **453.821.205,50** in conto capitale (per complessivi euro 814.017.054,69). Le entrate e le uscite per conto terzi e partite di giro sono state accertate ed impegnate per euro **2.377.557.738,77.**

Gestione di competenza

ENTRATE		
Titolo	**Previsioni definitive 2023**	**Accertamenti di competenza 2023**
Utilizzo avanzo di amministrazione	3.524.044.170,83	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	391.741.096,71	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	411.057.880,31	
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00	
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10.583.540.138,45	10.439.286.770,46
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2.198.053.631,62	1.623.678.146,90
Titolo 3: Entrate extra-tributarie	676.144.753,60	696.170.725,50
Titolo 4: Entrate in conto capitale	1.383.315.889,72	603.911.089,29
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	405.845.039,39	90.300.884,87
Titolo 6: Accensione prestiti	297.959.000,00	297.845.783,20
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	3.807.203.329,65	2.377.557.738,77
Totale	**23.678.904.930,28**	**16.128.751.138,99**

SPESE		
Titolo	**Previsioni definitive 2023**	**Impegni di competenza 2023**

Disavanzo di amministrazione	232.360.215,49	
Titolo 1: Spese correnti	13.234.715.280,61	12.122.748.589,73
Titolo 2: Spese in conto capitale	2.383.787.781,77	1.087.293.226,17
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	400.457.200,00	84.768.799,04
Titolo 4: Rimborso prestiti	3.620.381.122,76	327.385.499,81
Titolo 5: Chiusura anticipazione ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	3.807.203.329,65	2.377.557.738,77
Totale	**23.678.904.930,28**	**15.999.753.853,52**
Fondo pluriennale vincolato spese	77.846.757,31	814.017.054,69

La Regione Piemonte ha chiuso l'esercizio finanziario 2023 con un risultato di competenza positivo, pari ad euro **117.779.207,80** (al netto dell'Avanzo applicato, consentito dalla vigente normativa, pari ad euro 103.942.108,09).

B - RESIDUI

I residui al 31 dicembre 2023 sono stati oggetto di Riaccertamento Ordinario con Deliberazione di Giunta regionale n. 21-8381 del 29 marzo 2024.

Al termine dell'esercizio 2023 i residui attivi ammontano ad euro **5.242.015.044,78**, dei quali euro **2.157.156.344,35** derivanti dalla competenza 2023 ed euro **3.084.858.700,43** relativi ad esercizi precedenti.

I residui passivi ammontano ad euro **5.853.148.910,40** dei quali euro **2.699.203.174,73** derivanti dalla competenza 2023 ed euro **3.153.945.735,67** relativi ad esercizi precedenti.

Gestione residui

Residui attivi	
Originati dalla competenza	**2.157.156.344,35**
Originati da esercizi precedenti	**3.084.858.700,43**
Totale dei residui attivi al 31.12.2023	**5.242.015.044,78**

Residui passivi	
Originati dalla competenza	**2.699.203.174,73**
Originati da esercizi precedenti	**3.153.945.735,67**
Totale dei residui passivi al 31.12.2023	**5.853.148.910,40**

Dall'analisi effettuata dalla Sezione è emerso che in sede di riaccertamento ordinario, la Regione, a seguito di detta ricognizione, ha provveduto alle seguenti operazioni:

RESIDUI ATTIVI	Contabilizzazione	RESIDUI PASSIVI	Contabilizzazione
189.916.510,09	Eliminati	270.862.196,02	Eliminati
843.232.776,05	re-imputati e.f. 2024	1.573.018.407,81	re-imputati e.f. 2024
10.972.602,96	re-imputati e.f. 2025	17.357.268,58	re-imputati e.f. 2025

C – CASSA

Il saldo finale di cassa è pari ad euro **223.962.147,33**, coincidente con quello esposto nel conto del Tesoriere e con i prospetti della gestione di cassa estratti dal sistema informativo SIOPE, la cui verifica conferma la coincidenza tra i dati complessivi contenuti nei due documenti ed i dati risultanti dal rendiconto.

Gestione di cassa

ENTRATE		
Titolo	**Previsioni definitive 2023**	**Riscossioni**
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	13.172.285.730,52	10.631.611.079,03
Titolo 2: Trasferimenti correnti	3.183.171.003,27	1.726.181.600,74
Titolo 3: Entrate extra-tributarie	1.036.271.712,27	611.252.574,60
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2.460.685.486,25	256.181.475,59
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	415.399.120,36	89.229.764,92
Titolo 6: Accensione prestiti	315.306.898,23	255.845.783,20
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00

Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	3.849.236.859,08	2.125.652.844,66
Totale	**24.432.356.809,98**	**15.695.955.122,74**

SPESE		
Titolo	**Previsioni definitive 2023**	**Pagamenti**
Titolo 1: Spese correnti	16.057.831.114,62	12.276.476.841,37
Titolo 2: Spese in conto capitale	3.078.493.928,62	702.789.166,09
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	406.757.200,00	84.768.799,04
Titolo 4: Rimborso prestiti	335.949.550,94	323.119.510,03
Titolo 5: Chiusura anticipazione ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	4.648.797.622,90	2.180.311.265,98
Totale	**24.527.829.417,08**	**15.567.465.582,51**

D - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Il **risultato di amministrazione disponibile dell'esercizio 2023**, nel progetto di rendiconto allegato al D.D.L. approvato dalla Giunta Regionale, è di euro **- 5.110.609.368,71** (art. 7) come di seguito definito:

		GESTIONE		
		RESIDUI	**COMPETENZA**	**TOTALE**
Fondo cassa al 1° gennaio 2023				95.472.607,10
RISCOSSIONI	(+)	1.724.360.328,10	13.971.594.794,64	15.695.955.122,74
PAGAMENTI	(-)	2.266.914.903,72	13.300.550.678,79	15.567.465.582,51
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			223.962.147,33
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	(=)			
RESIDUI ATTIVI	(+)	3.084.858.700,43	2.157.156.344,35	5.242.015.044,78
di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale				*2.456.181,40* (*) *0,00*

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.153.945.735,67	2.699.203.174,73	5.853.148.910,40
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			360.195.849,19
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			453.821.205,50
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA'	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A)			**(=)**	**-1.201.188.772,98**

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023

Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023	360.366.003,79
Accantonamento residui perenti al 31/12/2023 (solo per le regioni)	9.218.839,33
Fondo anticipazioni liquidità	3.291.683.955,34
Fondo perdite società partecipate	1.980.194,65
Fondo contenzioso	44.138.703,00
Altri accantonamenti	38.539.578,00
Totale parte accantonata (B)	**3.745.927.274,11**
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	6.455.522,60
Vincoli derivanti da trasferimenti	154.818.910,44
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	267.795,31
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	**161.542.228,35**
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	**1.951.093,27**
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**-5.110.609.368,71**
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

(*) importo inserito a seguito di presentazione dell'emendamento n. 8 del 27/05/2024 che testualmente cita:

"All'allegato 11) BILR150_prosp_dimos_ris_amm del DDL 314 "Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023" sono apportate le seguenti modifiche:

- "di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale" è pari ad € 2.456.181,40.

Con il presente emendamento si pone correzione ai dati esposti nel seguente allegato come previsto nell'allegato 10 al D.lgs. 118/2011:

- Allegato11) BILR150_prosp_dimos_ris_amm, come previsto nell'allegato 10 al D.lgs. 118/2011.

Il presente emendamento non apporta modifiche al risultato di amministrazione del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023".

Al comma 5 dell'articolo 7 del D.D.L. viene precisato che:

"*Sono sottratti al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023, quale disavanzo da assorbire negli esercizi successivi, i seguenti importi il cui valore complessivo è pari a euro 5.110.609.368,71:*

a) *quota residua del disavanzo al 31 dicembre 2014: euro 727.717.712,60;*

b) *quota residua del disavanzo da ricognizione straordinaria dei residui, ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 118/2011: euro 1.091.207.700,77;*

c) *quota residua del disavanzo da costituzione del fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ai sensi del decreto-legge 35/2013 e dell'articolo 1, comma 701, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016): euro 3.291.683.955,34*".

Il comma 6 dell'articolo 7 del D.D.L. prevede, poi, che le somme da recuperare nei successivi esercizi sono quelle del comma 5) del medesimo articolo; infatti, viene indicato che*: "Il recupero degli importi di cui al comma 5) è rinviato ai futuri esercizi, in applicazione delle vigenti normative".*

La Sezione rileva, nell'esercizio 2023, il completo recupero della rata annuale del disavanzo ordinario al 31/12/2014 (euro 51.979.836,62) e della rata annuale del disavanzo da riaccertamento straordinario (euro 51.962.271,47) in coerenza con il piano di rientro.

Risultano correttamente contabilizzate le partite contabili afferenti alle anticipazioni di liquidità - *ex* D.L. n. 35/2013 - per quanto riguarda sia la rata stanziata nella voce del disavanzo sia per quanto attiene alla costituzione del fondo accantonato nel risultato di amministrazione. Sul punto si precisa che il Fondo anticipazioni liquidità *ex* D.L. n. 35/2013 e s.m.i. è valorizzato per euro 3.291.683.955,34 (art. 1, comma 701, Legge n. 208/2015 a seguito di quanto previsto dall'art. 1, comma 603, della Legge n. 234/2021), derivante dalle anticipazioni per contratti stipulati dalla Regione Piemonte e in relazione ai successivi contratti stipulati dal Commissario Straordinario *ex* Legge n. 190/2014.

In merito la Sezione rileva che la partita contabile in parola è stata correttamente valorizzata al netto della quota capitale rimborsata nell'esercizio 2022 in conformità ai nuovi dettami normativi, recepiti dalla Regione con la modifica, sul punto, del piano di rientro attraverso la Deliberazione del Consiglio regionale n. 202-8317 del 20 aprile 2022, che ha apportato modifiche al precedente piano di rientro approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 120-3140 del 18 febbraio 2021, a seguito delle novità normative introdotte dall'art. 1, comma 603, della Legge n. 234/2021 con riguardo alla chiusura della gestione commissariale.

E - STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

Dall'esame dei dati riportati nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico la Sezione rileva che il Patrimonio Netto, negativo per euro **8.937.351.895,32** risulta, in valore assoluto, inferiore alla dotazione complessiva dell'attivo dello Stato Patrimoniale (euro **7.256.107.240,46**).

Inoltre, i debiti complessivi valorizzati nello Stato Patrimoniale (euro **14.933.702.334,86**) risultano essere decisamente superiori al valore complessivo dell'attivo patrimoniale (euro **7.256.107.240,46**), denotando ciò una grave situazione finanziaria complessiva come di seguito rappresentata:

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	**31 dicembre 2023**
A) Crediti vs. lo Stato ed altre Amministrazioni Pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione	**0,00**
B) Immobilizzazioni	**2.150.495.939,34**
Immobilizzazioni immateriali	21.901.918,78
Immobilizzazioni materiali	1.511.546.853,63
Immobilizzazioni Finanziarie	617.047.166,93
C) Attivo circolante	**5.104.822.662,50**
D) Ratei e risconti	**788.638,62**
Totale dell'attivo (A+B+C+D)	**7.256.107.240,46**
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	**31 dicembre 2023**
A) Patrimonio Netto	-8.937.351.895,32
B) Fondi per rischi e oneri	257.370.636,60
C) Trattamento di fine rapporto	0,00
D) Debiti	14.933.702.334,86
E) Ratei e risconti e contributi agli investimenti	1.002.386.164,32
Totale del passivo (A+B+C+D+E)	**7.256.107.240,46**
Conti d'Ordine	**1.063.976.054,69**

CONTO ECONOMICO	**31 dicembre 2023**
A) Componenti positivi della gestione	13.054.470.958,43
B) Componenti negativi della gestione	12.557.316.188,71
Differenza fra componenti positivi e negativi della gestione (A-B)	497.154.769,72
C) Proventi ed oneri finanziari	-205.856.880,69
D) Rettifiche di valore attività finanziarie	-278.126,53
E) Proventi ed oneri straordinari	157.764.698,44
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	**448.784.460,94**
Imposte	11.948.984,20
Risultato dell'esercizio	**436.835.476,74**

Si osserva che l'esposizione dei dati patrimoniali rappresentati con l'applicazione dei nuovi principi contabili, dettati dal D.M. 01/09/2021, consente di dare maggiore trasparenza e chiarezza alla grave situazione finanziaria in cui versa l'Ente. Già a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, infatti, la nuova contabilizzazione aveva fatto emergere un notevole peggioramento complessivo nel passaggio tra 2020 e 2021, di oltre 3,6 miliardi di euro;

tale variazione trova spiegazione nella contabilizzazione nel patrimonio netto 2021 dell'anticipazione *ex* D.L. n. 35/2013 (3,9 miliardi), che è confluita all'interno della voce di dettaglio "Risultati economici di esercizi precedenti".
La valorizzazione ancora fortemente negativa del patrimonio netto al 31/12/2023 (euro -8,9 miliardi di euro), anche se in miglioramento rispetto al patrimonio netto dell'esercizio 2022 (euro -9.378.402.421,21), risulta, inoltre, coerente con la situazione finanziaria in cui versa l'Ente, a fronte di un disavanzo finanziario ancora da recuperare alla fine dell'esercizio 2023 che si attesta a 5,1 miliardi di euro, e in relazione all'anticipazione *ex* D.L. n. 35/2013 (3,2 miliardi) ancora da restituire.

2. Ai fini del presente giudizio, la Corte ha esaminato il progetto di rendiconto generale della Regione Piemonte per l'esercizio finanziario 2023 nelle sue componenti del conto del bilancio, dello stato patrimoniale e del conto economico.
In base ai dati di rendiconto, così come verificati dalla Sezione, risultano rispettati i limiti autorizzatori delle previsioni di spesa definitive di competenza e di cassa.
La Regione Piemonte ha previsto nel proprio bilancio l'applicazione di una quota di "avanzo di amministrazione" (dettagliatamente analizzata nel Capitolo II del Volume I della relazione annessa alla presente decisione inerente alla programmazione finanziaria, al quale si rinvia per maggiori approfondimenti), derivante da **fondi accantonati e vincolati** risultanti dal rendiconto 2022, per un importo complessivo di euro **3.524.044.170,83.**
Tale importo, al netto dello stanziamento di euro **3.420.102.062,74** relativo al fondo **accantonato** per anticipazioni di liquidità, si riduce ad euro **103.942.108,09**, e risulta pertanto coerente con quanto stabilito dall'art. 1, commi 897 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021).
Nell'ambito dell'attività istruttoria propedeutica al giudizio di parificazione sono emerse alcune criticità e alcune circostanze meritevoli di specifiche osservazioni, che sono state oggetto di analitico esame all'interno della relazione annessa alla presente decisione, a cui si rinvia, di seguito sintetizzate.

2.1 La programmazione finanziaria

L'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 è intervenuta prima della scadenza dell'autorizzazione dell'esercizio provvisorio.
Tuttavia, dall'esame della sequenza dell'attività legislativa in materia di finanza regionale è emerso il permanere di ritardi nell'approvazione della Legge di bilancio di previsione finanziaria 2023-2025, avvenuta in data 24 aprile 2023.

La Sezione osserva, pertanto, che sussistono ancora profili di criticità nell'impostazione della programmazione regionale resa ancora più necessariamente puntuale sulla scorta dei nuovi principi contabili legati all'armonizzazione.
Il ciclo del bilancio riformulato dal D.Lgs. n. 118/2011, infatti, definisce la sequenza degli strumenti decisionali intestati al Legislatore regionale corrispondente ad un'ineludibile logica di programmazione, la cui attuazione da parte della Regione non può essere ulteriormente procrastinata.
Pertanto, ancora una volta, come nei precedenti giudizi di parificazione, la Sezione evidenzia come l'approvazione tardiva dei documenti di programmazione comporti non solo la violazione dei principi di contabilità, ma si ripercuota negativamente anche sull'efficacia dell'attività programmatoria e sulla gestione operativa dell'Ente.
In fase di programmazione tutte le partite contabili riguardanti la competenza e la cassa devono necessariamente soggiacere a valutazioni coerenti ed attendibili in conformità ai nuovi principi contabili e in applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata che avvicina le fasi dell'accertamento e dell'impegno con quelle delle rispettive esigibilità seguite dalle fasi di riscossione e pagamento.
Il Collegio, pertanto, in argomento, raccomanda ancora una volta alla Regione, per il futuro, una maggiore attenzione nell'attività di programmazione finanziaria, e ribadisce, altresì, l'esigenza, ormai imprescindibile per le regole della contabilità armonizzata di procedere nell'approvazione del bilancio di previsione in termini maggiormente coerenti con una corretta programmazione finanziaria che, in primo luogo, considera l'anno ma con orizzonte temporale triennale; in tal senso, infatti, l'approvazione della Legge di bilancio di previsione finanziaria 2023-2025, avvenuta in data 24 aprile 2023, cioè quasi a metà del primo esercizio preso in considerazione dal ciclo di bilancio 2023-2025, non è certo di ausilio ad una efficace programmazione finanziaria, né ad una efficace applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata, che, se correttamente applicato, come si è sopra ricordato, "avvicina" la competenza alla cassa; sul punto, si auspica, quindi, che la Regione, come da rassicurazioni a suo tempo fornite dagli organi di governo dell'Ente, possa mettere in campo tutti i necessari strumenti organizzativi per operare senza più ritardi e in termini maggiormente efficaci.
In argomento, infatti, si ritiene che i reiterati ritardi nella programmazione finanziaria, come sopra evidenziati ed emersi anche negli anni precedenti, al netto delle difficoltà connesse agli eventi pandemici da Covid-19, configurino una importante violazione delle regole delle contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. n. 118/2011, che costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica, con conseguente possibile lesione dei principi costituzionali tutelati dall'art. 81 della Costituzione in materia di bilanci delle pubbliche

amministrazioni; violazione reiterata negli anni, che, pertanto, per il futuro, non dovrà più ripetersi.

Peraltro, sul tema, comunque, si dà atto in questa sede che, a seguito delle raccomandazioni fornite dalla Sezione nel senso di una più efficace programmazione finanziaria nell'ambito dello scorso giudizio di parificazione relativo al rendiconto dell'esercizio 2022, che si è tenuto nel luglio 2023, in relazione alla programmazione finanziaria del ciclo di bilancio 2024-2026 la Regione ha anticipato l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 al mese di marzo 2024 (laddove, come si è visto, negli ultimi anni tale approvazione avveniva sempre nel mese di aprile).

In merito la Sezione ha valutato positivamente lo sforzo, anche organizzativo, posto in essere dalla Regione al fine dell'anticipazione dell'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 per una più efficace programmazione finanziaria; tuttavia, si ribadisce che questo non può che essere l'inizio di un percorso virtuoso che riconduca a conformità il ciclo di bilancio, riportando l'avvio di tale ciclo a quello che, fisiologicamente, deve considerarsi il momento maggiormente coerente alla normativa di riferimento, cioè entro la fine dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. In tal senso, pertanto, si auspica che la Regione possa già procedere in questi termini per il prossimo ciclo di bilancio 2025-2027.

In fase di udienza di contraddittorio, si è invitata la Regione ad offrire ulteriori elementi di conoscenza.

L'Ente ha precisato che proseguirà nel processo di riduzione dei tempi di approvazione del bilancio di previsione; anche in sede di contraddittorio orale, i Rappresentanti della Regione hanno, in primo luogo, evidenziato che i ritardi in questione sono in parte dovuti anche all'*iter* di approvazione della legge di bilancio e ai tempi ad esso connessi; in questo senso sarebbe opportuno, per superare tali difficoltà, modificare l'attuale Regolamento d'Aula del Consiglio Regionale – modifica che si auspica possa avvenire entro l'esercizio 2025. In ogni caso, i Rappresentanti della Regione hanno, altresì, ribadito che, anche per l'esercizio in corso, si impegnano a continuare il processo di riduzione dei ritardi nella programmazione finanziaria, anticipando entro febbraio l'approvazione del prossimo bilancio di previsione, attraverso l'inserimento nella legge regionale relativa all'esercizio provvisorio come termine ultimo proprio tale mese.

La Sezione prende atto di quanto argomentato dai Rappresentanti dell'Ente, nonché della proposta rispetto alla durata dell'esercizio provvisorio nella legge di autorizzazione, che condivide proprio ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di una maggiore tempestività della programmazione finanziaria.

In questo senso il Collegio precisa, altresì, che la norma dell'art. 81 Cost., riferita alla possibilità di usufruire di un periodo di esercizio provvisorio, ha carattere eccezionale e non può essere utilizzata in maniera ordinaria e ripetuta nel tempo.
Si raccomanda, pertanto, per il futuro di attenersi a tali principi in materia di programmazione finanziaria (in argomento, cfr. Cap. II del Vol. I della relazione annessa alla presente decisione).
Con riguardo, infine, al tema della programmazione finanziaria rispetto alla spesa di personale, con specifico riferimento al Macroaggregato 101 della spesa, l'attività istruttoria propedeutica al giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio in esame ha evidenziato la presenza di numerosi capitoli non strettamente attinenti alla spesa per il personale, che rendono complessa la verifica del rispetto di alcuni dei relativi vincoli, come meglio illustrato nell'allegata relazione (v. Cap. IV, parr. 5 e ss., del Vol. I della relazione annessa alla presente decisione).

2.2 L'indebitamento al 31 dicembre 2023

Con riguardo alla situazione dell'indebitamento complessivo al 31/12/2023, lo stesso è pari ad euro 4.779.617.836,59 e presenta un *trend* in aumento rispetto all'esercizio precedente, in cui si attestava ad euro 4.674.699.399,13; come rilevabile dai piani di ammortamento, anche l'esborso per interessi e restituzione del capitale è in aumento nel 2023 (circa euro 350 milioni) rispetto all'esercizio 2022 (circa euro 333 milioni).
Con riferimento al rispetto del limite di indebitamento, mentre nell'esercizio 2022 la rata complessiva corrispondeva al 18,14% delle entrate tributarie libere, nel 2023 la rata complessiva aumenta al 19,99% delle entrate tributarie libere; l'ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento, pari ad euro 136.920,76, risulta in deciso peggioramento rispetto a quello dell'esercizio precedente (euro 36.118.244,82), tanto da non consentire alla Regione di contrarre nuovi mutui.
La Sezione, pertanto, raccomanda di effettuare una attenta verifica del margine disponibile per le nuove rate di ammortamento prima di effettuare i c.d. "tiraggi" riferiti al nuovo debito autorizzato nel corso dell'esercizio 2023 (euro 47.886.783,20 di cui euro 5.886.783,20 con l'Istituto per il Credito Sportivo ed euro 42.000.000,00 con Cassa Depositi e Prestiti).
In particolare, inoltre, per quanto concerne il prestito ad erogazione multipla di 42 milioni sopra indicato (in relazione al contributo agli investimenti sanitari con specifico riguardo alla fase della progettazione), nell'ambito delle attività istruttorie propedeutiche al giudizio di parificazione è stato richiesto alla Regione di meglio dettagliare tale operazione evidenziando, al contempo, la natura di investimento delle finalità per le quali si è sottoscritto il finanziamento; e ciò allo scopo della verifica del rispetto dell'art. 119, comma

7, della Costituzione, quale limite "qualitativo" alla contrazione di mutui per gli enti territoriali.
In fase di udienza di contraddittorio, si sono richiesti alla Regione ulteriori aggiornamenti sulla questione in parola; l'Ente ha precisato che la Direzione Sanità e la Direzione Risorse finanziarie stanno procedendo alla predisposizione di un atto deliberativo da sottoporre alla Giunta, al fine di individuare nuove modalità di finanziamento della progettazione delle strutture sanitarie, che escludano il ricorso all'indebitamento.
In particolare, i Rappresentati dell'Ente hanno confermato tale indicazione dichiarando di impegnarsi ad estinguere il prestito in questione; anche nell'odierna adunanza pubblica, il Presidente della Giunta Regionale ha dichiarato che, ad oggi, non ci sarà più necessità del "tiraggio" del prestito ad erogazione multipla in questione, in quanto tutti gli investimenti sanitari sono stati coperti da altri finanziamenti.
La Sezione si riserva fin da ora la verifica e il monitoraggio, in fase dei controlli finanziari dell'esercizio 2024, dell'evoluzione della situazione dell'indebitamento della Regione Piemonte (sul punto, v. Cap. VI del Vol. I della relazione annessa alla presente decisione).

2.3 Poste di entrata e di spesa aventi carattere non ripetitivo

Con riguardo al tema della riclassificazione delle entrate/spese non ripetitive, la Sezione osserva che, a seguito dell'implementazione dell'attività di riclassificazione dei capitoli avviata in sede di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, la Regione ha comunicato che l'ammontare delle "spese non ripetitive" risultanti dal rendiconto al 31/12/2023 è pari a euro 1.335.373.977,53 a fronte di "entrate non ripetitive" pari ad euro 1.239.407.132,84. Non sussistono quindi eccedenze di entrate non ripetitive, rispetto alle spese aventi la medesima natura, che rischino di finanziare spesa ricorrente.
In fase istruttoria, facendo seguito a quanto già oggetto di approfondimento nei precedenti giudizi di parificazione, è stata richiesta una breve relazione sull'attività posta in essere dalla Regione, nel corso dell'esercizio 2023, per continuare nelle operazioni finalizzate a identificare correttamente e riclassificare le entrate e le spese non ricorrenti, a cui l'Ente ha fornito riscontro fornendo gli opportuni aggiornamenti.
Anche in sede di contraddittorio orale, i Rappresentanti dell'Ente hanno confermato l'impegno a proseguire nell'attività di riclassificazione delle entrate e spese non ricorrenti, secondo quanto comunicato.
La Sezione, fermo quanto oggetto di ulteriore approfondimento, sul tema, nel Capitolo relativo alla verifica di affidabilità delle scritture contabili e di legittimità e regolarità delle relative operazioni per quanto concerne l'esame del campione di entrate/spese non ricorrenti già individuato nello scorso giudizio di parificazione (v. Cap. X del Vol. I della

relazione annessa alla presente decisione), prende atto delle attività svolte dalla Regione e dell'impostazione adottata nel classificare tali entrate e spese.
La Sezione invita, quindi, la Regione a proseguire nelle operazioni di verifica ed eventuale riclassificazione delle partite in parola, in attuazione dei principi di veridicità e di trasparenza del bilancio, riservandosi ulteriori verifiche nei successivi giudizi di parificazione (in merito, v. Cap. II e Cap. IX, par. n. 1.2, del Vol. I della relazione annessa alla presente decisione).

2.4 Gli equilibri di bilancio

Per quanto concerne gli equilibri di bilancio, dai dati rappresentati nel progetto di rendiconto, in particolare nel prospetto "*Equilibri di bilancio*", è emerso un equilibrio finale di competenza di euro **117.779.207,80** pari alla somma delle voci A/1) *Risultato di competenza di parte corrente* positivo per euro 183.248.640,83 e B/1) *Risultato di competenza in c/capitale* negativo per euro 65.649.433,03; lo stesso importo viene considerato quale "avanzo di competenza" nel prospetto "*Quadro generale riassuntivo*"(entrambi i prospetti sono stati oggetto di appositi emendamenti al D.D.L.).
Lo schema previsto per la rappresentazione degli "Equilibri di Bilancio" (allegato 10) ha consentito, sulla scorta delle impostazioni contabili assunte dalla Regione, dopo gli emendamenti, di osservare che:

- il risultato di competenza (voce D/1) è positivo per euro 117.779.207,80 (di cui euro +183.248.640,83 di parte corrente ed euro -65.469.433,03 di parte capitale);
- l'equilibrio di bilancio (voce D/2) **è positivo per euro 15.372.503,68** (di cui euro 104.721.077,51 di parte corrente ed euro -89.348.573,83 di parte capitale);
- l'equilibrio complessivo (voce D/3) **è negativo per euro 15.450.251,97** (di cui euro 69.108.872,86 di parte corrente ed euro -84.559.124,83 di parte capitale).

L'equilibrio di bilancio, quindi, è risultato positivo mentre l'equilibrio complessivo ha fatto registrare un totale negativo anche influenzato dalle partite in conto capitale che riportano consistenti valori con segno meno.
In merito si osserva che l'Ente, se da un lato è tenuto a conseguire un risultato non negativo di competenza, per altro verso deve comunque perseguire, altresì, un equilibrio di bilancio ed un equilibrio complessivo positivi, che rappresentano in linea generale rispettivamente il raccordo e la copertura degli accantonamenti e dei vincoli stanziati nel bilancio, nonché la copertura delle variazioni afferenti agli accantonamenti effettuati nel rendiconto.
Nel precedente esercizio 2022 erano stati registrati un equilibrio di bilancio e un equilibrio complessivo entrambi positivi (D/2 euro 80.418.863,81 e D/3 euro 53.878.004,84).
La Sezione, pur rilevando il rispetto del risultato di competenza, osserva un consistente peggioramento dell'equilibrio di bilancio e ancor più di quello complessivo, che diventa

negativo, e raccomanda, pertanto, alla Regione di monitorare le partite di bilancio, prestando particolare attenzione all'esigenza che tutti gli equilibri, come previsti nel nuovo prospetto, siano positivi. Infatti, con particolare riferimento all'equilibrio di bilancio e all'equilibrio complessivo, essi sono rappresentativi della effettiva copertura delle risorse accantonate e vincolate, nonché delle variazioni effettuate in sede di rendiconto; e ciò anche in considerazione della particolare situazione che caratterizza l'Ente regionale, che, come noto, si trova a dover ripianare ancora un significativo disavanzo di amministrazione. Sul punto, pur prendendo atto delle difficoltà rappresentate dall'Ente regionale nei riscontri istruttori, connesse all'esigenza di maggiori accantonamenti in materia di IRBA e di FCDE, si invita la Regione a porre in essere tutte le azioni necessarie al fine di riportare a conformità anche il valore dell'equilibrio complessivo.

In argomento i Rappresentanti della Regione in sede di contraddittorio orale e il Presidente della Giunta Regionale in sede di adunanza pubblica hanno, altresì, precisato che presteranno maggiore attenzione ai c.d. "fenomeni esogeni" (esterni al bilancio dell'Ente), che possono intervenire in corso d'anno (ad esempio l'accantonamento effettuato in materia di IRBA non era prevedibile), anche attraverso lo sforzo di elaborare nella sua stesura iniziale un bilancio di previsione maggiormente in linea per ottenere tutti i parametri positivi anche a seguito di eventuali variazioni.

La Sezione prende atto e ribadisce l'invito all'Ente a porre in essere tutte le azioni necessarie al fine di riportare e mantenere a conformità tutti gli equilibri di bilancio, raccomandando un continuo monitoraggio dell'andamento degli stessi anche attraverso tutti gli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento contabile per la salvaguardia degli equilibri (in argomento, v. Cap. V e Cap. IX, par. n. 1.2, del Vol. II della relazione annessa alla presente decisione).

2.5 La gestione della cassa

La gestione della cassa dell'esercizio 2023 ha fatto registrare importi complessivi di riscossioni e di pagamenti decisamente inferiori rispetto all'esercizio precedente.

Si sono registrati, peraltro, riscossioni superiori rispetto ai pagamenti, con un ammontare finale del fondo cassa 2023 di euro **223.962.147,33** (euro 95.472.607,10 nel 2022).

Relativamente al Fondo di cassa finale si ricorda che la Corte costituzionale si è pronunciata con sentenza n. 87/2024, depositata in data 14 maggio 2024, ritenendo costituzionalmente illegittimo l'art. 8 della Legge Regionale n. 6 del 2023, nella parte in cui ha modificato unilateralmente il termine per il trasferimento di cassa, con una diversa modulazione annuale dei relativi importi, da destinare alla riduzione dei residui passivi al 31 dicembre 2015 verso le Aziende Sanitarie regionali, in violazione degli accordi derivanti dall'attuazione del piano di rientro.

In sostanza, la Regione aveva stabilito di portare al 2032 il completamento del fondo riducendo così a circa 93 milioni di euro la cifra destinata per questo scopo ogni anno, senza diminuire il budget totale destinato alle Aziende Sanitarie.
Si evidenzia che la pronuncia costituzionale che dichiari costituzionalmente illegittima una disposizione che ne modificava una precedente, come nel caso in questione, comporta quale effetto la riviviscenza di quella originariamente modificata (e, nel caso in questione, si tratterebbe del piano di rientro previsto dall'art. 14, comma 2, della L.R. n. 24/2016); a meno che la Regione, in accordo con il MEF e il Ministero della salute, non approvi un nuovo piano di rientro: possibilità che, del resto, sembra considerata dalla stessa Corte costituzionale, la quale, nella pronuncia n. 87/2024 predetta ha così affermato: "*Resta salva, ovviamente, la possibilità che la Regione Piemonte e lo Stato addivengano a un nuovo accordo sul complessivo programma di restituzione delle somme*".
In sede di udienza di contraddittorio, la Sezione ha richiesto alla Regione aggiornamenti circa le modalità con cui intende dare immediata attuazione alla sentenza costituzionale n. 87/2024 già a partire dall'esercizio 2024.
L'ente ha precisato che in data 16/07/2024 si sarebbe tenuto un incontro tecnico con il MEF e con il Ministero della Salute volto a ridefinire tempi e contenuti del testo originario dell'art. 14, comma 2, della Legge Regionale n. 24/2016, nel rispetto del principio di leale collaborazione, impegnandosi a riformulare il piano, in accordo con i Ministeri competenti, entro la fine dell'esercizio 2024.
In particolare, è stato comunicato che, durante l'esercizio in corso, sarebbero già stati versati al SSR 180 milioni di euro relativi all'originario piano di rientro (e, pertanto, rispetto all'esercizio 2024, ne mancherebbero ancora 40); entro fine anno con l'auspicata approvazione della nuova legge e, quindi, di un nuovo piano di rientro, in accordo con i Ministeri competenti, si dovrebbe prevedere anche con quali modalità e tempi procedere al versamento di quanto ancora rimane da trasferire al conto Sanità con riguardo all'esercizio 2023 rispetto all'originario piano (107 milioni di euro).
Con successiva nota acquisita al prot. n. 6168 del 17/07/2024, a firma congiunta del Direttore della Direzione Sanità e del Direttore della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, è stato comunicato che in data 16 luglio 2024 si è svolto a Roma l'incontro al Ministero dell'Economia e delle Finanze per condividere un nuovo testo in sostituzione dell'art. 14 delle L.R. n. 24/2016; sono state formulate diverse proposte che, tuttavia, non potranno che essere formalmente approvate al primo incontro del 31 luglio c.a. del "*Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali*"; in sostanza in tale incontro verrà formalizzato un accordo in merito alla nuova scansione temporale di restituzione della liquidità regionale dovuta nei confronti del SSR, nel rispetto del principio di leale collaborazione.

Anche nell'odierna adunanza pubblica, il Presidente della Giunta Regionale ha dichiarato che, a seguito dell'incontro in parola, si procederà, già a settembre, con l'approvazione di una nuova legge contenente un nuovo piano di rientro, secondo quanto concordato con i Ministeri competenti.

La Sezione ribadisce la necessità di procedere quanto prima, e, in ogni caso, già a partire dall'esercizio 2024, all'attuazione della sentenza costituzionale n. 87/2024; in tal senso invita la Regione a trasmettere il nuovo accordo non appena formalizzato, che dovrà essere oggetto di approvazione con apposita legge regionale

Inoltre, sono emersi anche altri indici sintomatici che denotano le difficoltà di liquidità della Regione, come sotto brevemente sintetizzato:

- sebbene la cassa finale al 31/12/2023 sia risultata decisamente più consistente rispetto a quella che era stata registrata al 31/12/2022, occorre considerare che tale risultato non tiene conto dell'agevolazione che la Regione aveva previsto rispetto ai trasferimenti alla Sanità attraverso l'adozione di un piano di rientro unilateralmente modificato e dettato con l'art. 8 della Legge Regionale n. 6 del 2023, ad oggi dichiarato incostituzionale (che, per l'esercizio 2023, prevedeva il trasferimento di 93 milioni di euro invece degli originari 200 milioni di euro). Inoltre, con riguardo all'importo di 93 milioni di euro, che avrebbe dovuto essere trasferito nell'arco dell'esercizio 2023 secondo il piano di rientro modificato, soltanto 50 milioni di euro sono stati effettivamente trasferiti entro il 31/12/2023, mentre i restanti 43 milioni di euro sono stati trasferiti solo nel successivo esercizio 2024;
- in materia di contributo alla finanza pubblica da parte delle Regioni (art. 1, commi 850 e ss., della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, come attuati dal D.P.C.M. 4 ottobre 2023), il D.P.C.M. di attuazione ha individuato con riguardo alla Regione Piemonte l'importo di euro 14.393.957,31. Tale importo è stato interamente impegnato nel 2023, e pagato per euro 5.647.496,07, con un residuo finale di competenza di euro 8.746.461,64. È quindi emerso che il contributo alla finanza pubblica in parola sia stato, almeno in parte, non versato dalla Regione entro il termine previsto (ottobre 2023), ma oggetto di recupero da parte del MEF-RGS mediante corrispondente riduzione delle risorse spettanti alla Regione Piemonte a titolo di compartecipazione IVA sanitaria. La circostanza illustrata sembra mettere in luce una difficoltà di liquidità della Regione, che, nell'ambito del contributo alla finanza pubblica, sceglie la via, almeno in parte, di farsi decurtare, dallo Stato, una parte delle risorse spettanti piuttosto che procedere entro il termine al versamento del *quantum* dovuto;
- le difficoltà di liquidità sembrano essere confermate da quanto, poi, emerso nell'ambito dell'attività di indagine svolta dalla Sezione relativa al controllo sulla

gestione di enti museali di interesse regionale (v. la deliberazione di questa Sezione n. 131/2014/SRCPIE/VSG del 12 luglio 2024). In particolare, dall'esame delle diverse annualità della gestione finanziaria dell'Associazione culturale «Castello di Rivoli – Museo d'Arte Contemporanea», è emerso che l'*iter* procedimentale per liquidare il contributo al Museo risulta particolarmente articolato generando diversi ritardi fra il momento nel quale il contributo è deliberato e quello in cui l'Ente può fruirne con la riscossione delle relative somme. Con riferimento all'annualità 2023, la Regione ha riconosciuto a favore dell'Associazione un contributo complessivo di euro 2.489.000,00, a fronte del quale l'Associazione, in data 26 ottobre 2023, ha proceduto a cedere ad apposita società di *factoring* il credito vantato nei confronti della Regione Piemonte, pagando un corrispettivo complessivo di euro 125.441,86 (di cui euro 110.016,86 a titolo di interessi). Al riguardo, la Sezione evidenzia che il ritardo nel versamento dei contributi in questione ha indotto l'Ente museale Castello di Rivoli a procedere in un'operazione di *factoring*, con tutta una serie di costi che hanno inciso sugli equilibri finanziari del medesimo; ritardo nel versamento che sembra, presumibilmente, potersi addebitare alle difficoltà di liquidità della Regione Piemonte.

In tema, in fase di udienza di contraddittorio finalizzata al giudizio di parificazione, si è richiesto alla Regione di volere indicare le azioni già realizzate e/o programmate al fine del superamento di tale criticità.

L'Ente, nelle controdeduzioni inviate, ha precisato che si sta attivando con azioni a breve, medio e lungo termine al fine di portare avanti una gestione attiva della cassa attraverso l'aumento della capacità di autofinanziamento delle entrate correnti non vincolate, in particolare di quelle tributarie a gestione diretta, e la riduzione delle spese correnti ripetibili allo scopo di giungere ad un minor esborso (a titolo esemplificativo: ricorso all'utilizzo massivo dell'avviso bonario, utilizzo di sistemi digitali di comunicazione, riduzione progressiva delle agevolazioni concesse su auto a doppia alimentazione).

Anche all'udienza di contraddittorio finalizzata al giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio in esame, i Rappresentati della Regione hanno riconosciuto l'esistenza di un problema di liquidità, soprattutto della cassa non sanitaria; in tal senso, le priorità dell'Ente sono state il regolare pagamento delle fatture commerciali, degli stipendi e dei mutui.

La Sezione prende atto e invita l'Ente a procedere nelle azioni programmate al fine del superamento di tali difficoltà, raccomandando di monitorare attentamente questa partita, anche in considerazione della situazione finanziaria in cui si trova l'Ente, e al fine di prevenire eventuali ulteriori difficoltà, attuando politiche di gestione che consentano di affrontare in anticipo problematiche importanti (in tema v. Cap. IX, par. n. 2, del Vol. I della relazione annessa alla presente decisione).

2.6 La gestione dei residui

Per quanto concerne la gestione dei residui, la Sezione condivide le raccomandazioni del Collegio dei Revisori in relazione all'esigenza che le operazioni di mantenimento, cancellazione o re-imputazione dei residui siano accompagnate da adeguate motivazioni, nonché per quanto concerne la necessità di un continuo monitoraggio di questa partita, direttamente collegata ad una efficiente riscossione.

In tema, in sede di udienza di contraddittorio, si è richiesto alla Regione di fornire ulteriori chiarimenti, anche indicando le azioni realizzate e/o programmate a tali fini.

L'Ente ha precisato di aver concordato con Soris S.p.A. una reportistica standard resa disponibile sul portale Sorinet a partire da novembre 2023.

Le Direzioni regionali stanno procedendo al controllo e al campionamento delle posizioni oggetto di comunicazione di inesigibilità; l'esito delle verifiche permetterà in fase di ROR di disporre delle informazioni in ordine alla cancellazione dei residui o al loro mantenimento.

Sul punto la Sezione invita l'Ente a continuare in un attento monitoraggio della partita delle riscossioni, anche al fine di implementare le azioni da programmare per superare le difficoltà di riscossione riscontrate (v. Cap. IX, par. n. 3, del Vol. I della relazione annessa alla presente decisione).

2.7 "Parte accantonata" del risultato di amministrazione 2023

Per quanto concerne la "parte accantonata" del risultato di amministrazione 2023 si evidenziano le seguenti osservazioni.

2.7.1 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità è esposto per l'importo di euro **360.366.003,79** (in aumento rispetto al rendiconto dell'esercizio 2022).

Su detto fondo la Sezione, nei precedenti esercizi, aveva chiesto specifici chiarimenti in merito alla partita dei crediti deteriorati di Finpiemonte S.p.A.

In sede di parificazione dell'esercizio 2021, la Sezione prendeva atto, in particolare, della circostanza che, anche a seguito di quanto sollecitato nel corso del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2019, la Regione avesse proceduto (anche se solo nel 2021) ad accertare i crediti in parola nel proprio bilancio con parallelo stanziamento di FCDE.

Nell'esame del rendiconto 2022, la Sezione aveva rilevato che al 31/12/2022 i crediti c.d. "deteriorati" risultavano pari ad euro 91.346.110,24 e su di essi la Regione aveva calcolato un FCDE pari all'84%; per completezza si rilevava che risultavano, inoltre, ulteriori residui da incassare, per euro 5.036.922,35 relativi a 77 posizioni non rientranti del perimetro di cessione e supportati da garanzie.

Da approfondimenti istruttori effettuati sul 2023, è emerso che tale partita al 31 dicembre 2023 risulta pari ad euro 83.781.086,02, con una copertura di FCDE di oltre l'88%.
La Sezione ribadisce, ancora una volta, le raccomandazioni già rappresentate nella relazione di parifica dell'esercizio precedente, invitando la Regione ad un continuo ed attento monitoraggio, su questa partita finanziaria, dei crediti insoluti e degli incassi effettuati nell'esercizio 2024 da Finpiemonte S.p.A. valutando le azioni più appropriate nel caso di sofferenza dei crediti di che trattasi (v. Cap. IX, par. 5, del Vol. II della relazione annessa alla presente decisione).

2.7.2 Fondo perdite società partecipate

Con riguardo al Fondo perdite società partecipate, l'Ente ha accantonato l'importo di euro **1.980.194,65** in applicazione di quanto previsto dai dettami normativi riferiti alla determinazione della composizione del risultato di amministrazione laddove si prevede che, nei casi in cui società partecipate versino in perdita, le stesse necessitino potenzialmente di ricapitalizzazione, fermo il divieto di soccorso finanziario ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016.
La Sezione prende atto positivamente dell'accantonamento nel Fondo in parola anche delle perdite delle partecipazioni indirette in capo alla Regione in adesione ad un prudente orientamento della giurisprudenza contabile e a seguito di una attenta valutazione sul possibile riflesso della perdita della società a partecipazione indiretta sulla società a partecipazione diretta, sempre fatto salvo il rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016 in tema di divieto di soccorso finanziario.
La Sezione invita la Regione a proseguire nel monitoraggio delle eventuali perdite delle proprie società partecipate sia dirette che indirette (v. Cap. IX, par. 5, del Vol. II della relazione annessa alla presente decisione).

2.7.3 Fondo Contenzioso

Con riguardo al Fondo contenzioso, l'importo accantonato è di euro **44.138.703,00**.
Nell'esercizio 2022 il medesimo fondo era valorizzato per euro 39.291.054,40; sul punto è stata fornita nota di dettaglio nella relazione della Giunta al rendiconto.
La Sezione prende positivamente atto della circostanza che la Regione, come nell'esercizio precedente, ha riunificato in un unico accantonamento all'interno del bilancio regionale i rischi relativi al contenzioso sanitario e non sanitario in capo all'Ente medesimo.
Tale operazione permette una maggiore chiarezza e trasparenza nella gestione di tale partita finanziaria.
Si evidenzia, ancora, che il Regolamento di contabilità, come modificato a fine 2023, prevede l'indicazione che il fondo rischi venga costituito, come da principi, tramite

individuazione di cause a rischio probabile, possibile e remoto e con percentuali conseguenti, nonché l'ulteriore ipotesi secondo cui l'Avvocatura, qualora non disponga di elementi di valutazione del *petitum*, possa determinare un accantonamento cautelativo quantificato in misura pari al valore medio degli oneri legali sostenuti nell'anno precedente per cause della medesima tipologia; si prende positivamente atto della circostanza che, in questo modo, la Regione ha recepito la raccomandazione formulata dalla Sezione nello scorso giudizio di parificazione rispetto alle cause c.d. di valore indeterminato, con riguardo alle quali si era richiesto, per il futuro, un maggior sforzo interpretativo nella individuazione di un criterio di predeterminazione di un *quantum* eventualmente da iscrivere nell'accantonamento nel fondo rischi anche per questi casi.
Infine, in tema, la Sezione invita l'Ente ad un continuo ed attento monitoraggio delle cause in essere, quale oggetto di ricognizione da parte dell'Avvocatura dell'Ente, in relazione al loro evolversi e al loro eventuale riflettersi sulla esatta quantificazione del fondo contenzioso, nonché raccomanda, anche per il futuro, ad una particolare prudenza rispetto alla qualificazione del contenzioso di volta in volta emergente ai fini dell'esatta quantificazione del relativo fondo, nonché per quanto concerne la copertura dello stesso, che dovrà avvenire in conformità ai principi contabili di riferimento (v. Cap. IX, par. 5, del Vol. II della relazione annessa alla presente decisione).

2.8 I controlli sull'utilizzo dei Bonus Piemonte

Per quanto concerne lo stato di avanzamento dei controlli sull'utilizzo dei Bonus Piemonte, è stato richiesto alla Regione di comunicare gli aggiornamenti più recenti.
La Regione, in tal senso, ha fornito la nota aggiornata della Società Finpiemonte S.p.A., incaricata di procedere a tali controlli.
In argomento, in fase di udienza di contraddittorio ai fini del giudizio di parificazione, con specifico riguardo a quanto suggerito dalla stessa Società Finpiemonte, nell'ambito delle proprie valutazioni sull'esito dei controlli, rispetto alla possibilità di incrementare il campione sulla base del tasso di irregolarità registrato sulle posizioni finora verificate (altre ulteriori 700 posizioni), al fine di avere un quadro più completo e dare maggiore profondità al controllo, si è richiesto alla Regione una propria valutazione, indicando, eventualmente, la disponibilità a procedere in tal senso.
L'Ente ha valutato la necessità di ripartire i già menzionati 700 controlli supplementari tra artigianato e commercio nella misura 40%-60%, proseguendo l'attività nel corso del 2024; le attività residuali di gestione e supplementari di controllo saranno oggetto di affidamento a Finpiemonte S.p.A., tramite modifica ed integrazione del contratto già in essere.
Tali intenzioni sono state confermate in sede di contraddittorio orale nell'ambito del giudizio di parificazione.

La Sezione prende atto e, conseguentemente, sospende il proprio giudizio rispetto al controllo contabile circa il corretto utilizzo dei fondi trasferiti a Finpiemonte S.p.A. per l'erogazione dei Bonus Piemonte, riservandosi, tuttavia, di ritornare sul tema nell'ambito del giudizio di parificazione dell'esercizio 2024, quando saranno completate anche le operazioni di controllo relative all'ulteriore campione supplementare (v. Cap. IX, par. n. 8, del Vol. della relazione annessa alla presente decisione).

2.9 Le partite contabili finanziate dal risultato di amministrazione 2022 accantonato e vincolato

Con riferimento alle partite contabili finanziate dal risultato di amministrazione 2022 accantonato e vincolato, si sono analizzate le somme effettivamente impegnate e quelle destinate al finanziamento dei fondi pluriennali vincolati, finanziate dai fondi accantonati e vincolati del risultato 2022.

La Regione ha provveduto correttamente ad applicare le parti del risultato di amministrazione accantonato/vincolato 2022 per euro **103.942.108,09**.

Tuttavia, si fa presente che dalla documentazione ricevuta non è possibile una compiuta, corretta e puntuale valutazione sull'avanzo impegnato, quello rimasto a residuo, quello valorizzato nei Fondi Pluriennali Vincolati e quello, per differenza, confluito nuovamente nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio 2023.

La Sezione, pertanto, invita l'Ente, per il futuro, a fornire una più comprensibile e intellegibile dimostrazione dell'utilizzo dettagliato dell'applicazione delle quote accantonate o vincolate, seppur presenti negli allegati a1) e a2) (v., in tema, Cap. IX, par. n. 9, del Vol. I, della relazione annessa alla presente decisione).

2.10 Conciliazione debiti/crediti Regione Piemonte ed Enti locali, enti strumentali, società partecipate

Specifica criticità riguarda la conciliazione debiti/crediti fra Regione ed Enti locali, enti strumentali, società partecipate.

Sul punto, la Sezione condivide nuovamente le raccomandazioni del Collegio dei Revisori alla Regione in merito all'esigenza di procedere quanto prima alla circolarizzazione dei crediti/debiti con gli Enti locali del territorio, e invita la Regione a completare le operazioni di riconciliazione dei rapporti debito/credito con tali Enti, anche avvalendosi dell'apposito portale appositamente sviluppato, in modo da riuscire a smaltire residui anche molto risalenti, come è emerso dall'approfondimento effettuato nel Capitolo IV del Volume I della relazione annessa alla presente decisione, a cui si rinvia.

Anche con riferimento alla verifica crediti/debiti tra la Regione e i propri enti strumentali e società partecipate, prevista dall'art. 11, comma 6, lettera j), del D.Lgs. n. 118 del 2011,

continuano a evidenziarsi criticità, sebbene si rilevi, rispetto allo scorso anno un incremento delle posizioni per cui la doppia asseverazione è stata acquisita (91 su 113 enti assoggettati alla verifica crediti e debiti).

Nell'udienza di contraddittorio gli esponenti della Regione si sono impegnati ad attivarsi per una revisione delle prassi finora seguite che possa portare nel prossimo anno ad acquisire la doppia asseverazione per tutti i soggetti inclusi nella verifica. In particolare, è stato assunto l'impegno ad anticipare i tempi per l'avvio dell'attività di verifica e di riconciliazione reciproca e a sensibilizzare maggiormente gli organi di revisione degli enti partecipati sull'importanza di tale adempimento.

Ciò posto, con l'allegata relazione (v. Vol. II, Capitolo II, paragrafo 5) la Regione e il Collegio dei Revisori sono stati invitati a trasmettere entro il 31 ottobre p.v. riferimenti sulle ulteriori attività di verifica che saranno svolte, anche ai fini dell'approvazione del bilancio consolidato, su ciascuna delle posizioni che non sono corredate della doppia asseverazione alla data della presente delibera, e su quelle per cui il Collegio dei revisori ha formulato specifiche richieste di approfondimento con il verbale n. 19 del 29 giugno 2024.

2.11 Rendiconto consolidato

In tema, poi, di rendiconto consolidato, come per i precedenti giudizi di parificazione, ad oggi il rendiconto consolidato riguarderebbe esclusivamente i rendiconti della Giunta e del Consiglio regionali; è stata ribadita la necessità, già emersa, che l'Ente per il futuro provveda al consolidamento anche con gli organismi strumentali.

In fase istruttoria la Regione ha precisato l'inesistenza di "organismi strumentali" in senso stretto ad essa collegati, che sarebbero interessati dall'adempimento medesimo (a parte la particolare situazione del Consiglio Regionale).

La Sezione ha preso atto di quanto rappresentato dall'Ente, che, tuttavia, si discosta da quanto rappresentato nei precedenti giudizi di parificazione sul punto; infatti, in precedenza, le difficoltà espresse erano connesse alla tempistica dell'approvazione dei documenti contabili dei vari soggetti eventualmente interessati dall'adempimento in parola, mentre con l'ultimo riscontro istruttorio la motivazione offerta appare differente.

Pertanto, in fase di udienza di contraddittorio, si è richiesto alla Regione di fornire ulteriori chiarimenti, e, in ogni caso, si ritiene che una conclusione di tal genere dovrebbe essere suffragata da una ricognizione, interna all'Ente, che dia dimostrazione dell'effettiva inesistenza di soggetti interessati dall'adempimento del rendiconto consolidato, e ciò anche per maggiore consapevolezza della stessa Regione rispetto ad enti quali gli organismi strumentali.

L'Ente ha precisato, altresì, che non ha istituito alcun organismo strumentale per gli interventi europei, e che pertanto non pare tenuto ad integrare il rendiconto consolidato. Si è impegnato, anche in sede di coordinamento degli affari finanziari delle Regioni, ad effettuare sia un confronto con il MEF e con le altre Regioni, sia una ricognizione interna che dia dimostrazione dell'effettiva inesistenza di partite contabili eventualmente assimilabili alla gestione di un "organismo strumentale".
Infine, come già precisato, con successiva nota acquisita al protocollo n. 6132 del 15/07/2024, a firma congiunta del Direttore della Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi Informativi e Organismi di garanzia e del Direttore della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, è stato comunicato che a seguito del rinnovo del Consiglio Regionale per elezioni, la prima seduta del medesimo è convocata per il 22 luglio, ossia, come previsto dallo Statuto, il terzo lunedì successivo alla conclusione delle operazioni elettorali, e che soltanto successivamente a questa data sarà possibile calendarizzare una seduta per l'approvazione sia del rendiconto del Consiglio Regionale, sia del rendiconto complessivo della Regione Piemonte, nonché dell'emendamento relativo al rendiconto consolidato, che verrà presentato in aula (v. Cap. IX, par. n. 10, del Vol. I della relazione annessa alla presente decisione)

2.12 Esiti della verifica di affidabilità delle scritture contabili e di legittimità e regolarità delle relative operazioni

La verifica dell'attendibilità e dell'affidabilità dei dati contabili rappresentati nel rendiconto approvato dalla Giunta regionale in relazione all'esercizio 2023 ha riguardato, come per gli esercizi precedenti, un campione di atti individuati con criteri oggettivi, attraverso il metodo del campionamento statistico, ai quali è stata aggiunta una verifica riguardante la classificazione di alcuni capitoli di entrata e di spesa che nell'esercizio 2022 erano stati individuati dalla Regione come "Entrate e spese non ripetitive" e sui quali erano stati svolti gli opportuni approfondimenti.
In particolare, si è proceduto alla individuazione dei 46 capitoli da sottoporre a controllo mediante l'estrazione di un capitolo ogni 149, partendo dal quarto capitolo del rendiconto dal lato delle entrate, considerando il primo capitolo valorizzato qualora l'estrazione avesse individuato un capitolo a zero; successivamente, all'interno di ogni capitolo selezionato, sono state verificate le operazioni contabili di importo superiore alla soglia monetaria determinata secondo il metodo statistico.
Il valore complessivo dei capitoli di entrata, così individuati, sottoposti a campionamento ammonta ad euro 1.497.603.379,96, mentre quello dei capitoli di spesa è pari ad euro 112.108.424,23.

Le operazioni di verifica hanno riguardato l'esistenza di un titolo giuridico e degli altri presupposti richiesti dalla normativa, la corretta allocazione in bilancio, la corretta attribuzione dei codici di bilancio e di classificazione economica, il rispetto di eventuali vincoli di destinazione, nonché le registrazioni delle riscossioni e dei pagamenti.
Nel complesso, le operazioni di verifica non hanno evidenziato criticità in relazione alla regolarità delle procedure contabili seguite, alla classificazione economica delle entrate e delle spese, al rispetto delle norme di contabilità e dei principi contabili e alla completezza della documentazione amministrativa, salvo quanto oggetto di approfondimento come di seguito indicato.
Per quanto riguarda i capitoli 127648, 176024, 132752, 211972, 235889, 331633 è stato rilevato che, relativamente ad alcuni impegni, la data di quietanza risulta successiva alla data di scadenza dell'atto contabile. In sede di udienza di contraddittorio ai fini del giudizio di parificazione, si è invitata la Regione a fornire chiarimenti riguardo alla discrasia individuata. La Regione ha precisato che nel corso del 2023, ai fini del miglioramento dell'indice di tempestività dei pagamenti, si è dotata di un sistema di monitoraggio dell'avanzamento dell'*iter* di liquidazione che permetta il pagamento dei documenti commerciali nei termini.
In relazione al capitolo 116047, con particolare riferimento alla spesa per l'affidamento diretto di un incarico di assistenza giuridico legale specialistica finalizzata all'"estinzione" anticipata di contratti di derivati stipulati dall'Ente, nell'ambito del contraddittorio finalizzato al giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2023, è stato richiesto alla Regione di fornire dimostrazione dell'inserimento della stessa nel limite del plafond relativo alle spese per studi ed incarichi di consulenza, *ex* art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010; limite che è stato superato solo a partire dal 2020 con l'art. 57, comma 2, del D.L. n. 124/2019. In merito la Regione ha inviato un prospetto a dimostrazione del rispetto di tale limite.
In relazione al capitolo 262762 circa l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. della gestione della misura di cui all'art. 2 del D.L. n. 41/21, convertito con modificazioni dalla Legge n. 69 del 21/05/2021, si è richiesto alla Regione di fornire la documentazione afferente alla Determinazione dirigenziale con cui è stata approvata l'integrazione dell'affidamento medesimo, nonché quella relativa alla successiva sottoscrizione del contratto, a cui, nella DD. n. 196/2022, era stata subordinata l'erogazione delle somme in parola. Nell'ambito del contraddittorio orale propedeutico al giudizio di parificazione dell'esercizio 2023, la Regione ha fornito la documentazione richiesta, da cui si evince la correttezza della procedura.
In relazione al capitolo 140546 è stata segnalata, come peraltro già riscontrato anche in sede di parifica per l'esercizio 2018, una anomalia circa il funzionamento dell'applicativo

contabile regionale dovuta al fatto che al momento della creazione della nuova gestione l'applicativo sposta le liquidazioni e i documenti associati ai vari impegni di spesa, totalmente da pagare, dall'esercizio in chiusura al nuovo esercizio e di tali impegni non vi è riscontro nel riaccertamento dei residui attivi e passivi.
In argomento la Regione precisa di essersi dotata di meccanismi di controllo all'interno del sistema contabile al fine di ridurre/azzerare il rischio di errori nel ribaltamento dei dati contabili tra la fase di chiusura e di riapertura dell'esercizio contabile.
In relazione al capitolo 801016 sono stati richiesti alla Regione ulteriori elementi di conoscenza in relazione alla mancata liquidazione entro l'esercizio di riferimento delle poste esaminate, con riferimento a somme destinate al pagamento delle imposte sulle attività produttive da parte della Regione quale soggetto passivo. Sul punto la Regione ha precisato che trattasi di ritenute IRAP del mese di dicembre che sono state versate entro il 16/01/2024.
Infine, per quanto riguarda i capitoli di entrata e di spesa classificati come "Entrate e spese non ripetitive" per i quali, a seguito dell'approfondimento istruttorio nell'ambito del giudizio di parificazione dell'esercizio 2022, la Regione si era riservata di operare le opportune modifiche relative alle codifiche oggetto di rilievo, si osserva che per la maggior parte dei casi l'Ente ha accolto il rilievo e provvederà all'adeguamento della riclassificazione, mentre per i restanti casi la Regione ha fornito le relative motivazioni (v. Cap. X del Vol. I della relazione annessa alla presente decisione).

2.13 Tecnica di stesura dei documenti e degli allegati relativi al D.D.L. n. 314/2024

Infine, in merito alla tecnica di stesura dei documenti e degli allegati che compongono il Disegno di legge relativo al progetto di rendiconto dell'esercizio 2023, si invita l'Ente, per il futuro, a prestare maggiore attenzione nella predisposizione degli stessi, al fine di evitare di procedere poi con successivi emendamenti correttivi (come si è verificato con riguardo all'esercizio in esame), che hanno aggravato l'attività degli Uffici della Giunta e del Consiglio e del controllo di questa Sezione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte,

PARIFICA il Rendiconto generale della Regione Piemonte per l'esercizio 2023, di cui al Disegno di legge n. 314 approvato dalla Giunta Regionale e presentato in data 2 maggio 2024 e successivi emendamenti presentati, dalle cui risultanze emerge un "risultato di

amministrazione disponibile" negativo per l'importo di euro 5.110.609.368,71, nelle sue componenti del conto del bilancio, dello stato patrimoniale e del conto economico.

APPROVA, con le specifiche osservazioni in essa contenute, l'annessa relazione (Volumi I e II), elaborata ai sensi dell'art. 41 del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, di cui al Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e dell'art. 1, comma 5, del Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213.

DISPONE che copia della presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale della Regione Piemonte, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle Finanze per le determinazioni di competenza.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del giorno 18 luglio 2024.

Gli Estensori **Il Presidente**

f.to Laura ALESIANI f.to Antonio ATTANASIO

f.to Massimo BELLIN

f.to Maria DI VITA

f.to Andrea CARAPELLUCCI

Depositato in Segreteria il **24 luglio 2024**

Il Funzionario preposto

f.to Margherita RAGONESE

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Piemonte per l'esercizio finanziario 2023

Volume I

Presidente

Antonio Attanasio

Magistrati istruttori

Gestione finanziaria: **Laura Alesiani**

Le entrate regionali: **Laura Alesiani**

La spesa regionale: **Laura Alesiani**

La spesa di personale: **Andrea Carapellucci**

Verifica di affidabilità delle scritture contabili: **Laura Alesiani**

Analisi finanziaria

Gestione finanziaria: **Andrea Cardarelli, Clara Cerruti, Mauro Croce**

Le entrate regionali: **Fabio Coccia**

La spesa regionale: **Santa Agosto**

La spesa di personale: **Fabio Coccia**

Verifica di affidabilità delle scritture contabili: **Patrizia Benvenuti**

Editing

Fabio Coccia

RELAZIONE INTRODUTTIVA DEL PRESIDENTE **5**

PREMESSA **13**

I. IL RISULTATO FINANZIARIO 2022 E IL GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO (DECISIONE N. 74/2023) **19**

1. La parificazione del risultato di amministrazione e della gestione 2022 19
2. Il disavanzo al 31 dicembre 2022 - D.D.L. n. 249-2023 37
3. Piano di rientro dal disavanzo finanziario al 31 dicembre 2014 e dal maggior disavanzo al primo gennaio 2015 40
4. La chiusura della Gestione Commissariale e il nuovo piano di rientro del disavanzo 46
5. Il disavanzo al 31 dicembre 2022 - L.R. n. 16/2023 51
6. Analisi riepilogativa delle modalità di recupero del disavanzo nel corso degli esercizi 2022 e seguenti 54

II. LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E IL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2023 ..... **60**

1. La manovra di bilancio dell'esercizio 2023 60
2. Il bilancio di previsione per gli anni 2023-2025 68
   - 2.1 L'esercizio provvisorio 2023 68
   - 2.2 Il bilancio di previsione 69
   - 2.3 Gli equilibri di competenza del bilancio di previsione 2023 77
3. La Legge di assestamento del bilancio 2023 87
4. Le previsioni finali di bilancio 101
   - 4.1 Un confronto d'insieme delle entrate e delle spese 101
   - 4.2 L'andamento delle entrate 104
   - 4.3 L'andamento delle spese 105
5. Confronto riscossioni/pagamenti con le previsioni finali di cassa 107

III. LE ENTRATE REGIONALI **113**

1. Le entrate tributarie 116
   - 1.1 Imposta regionale sulle attività produttive 116
   - 1.2 Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 120
   - 1.3 Compartecipazione regionale all'IVA 124
   - 1.4 Imposta Regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) 129
   - 1.5 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 130
   - 1.6 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi 134
   - 1.7 Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale 137

1.8 Tasse sulle concessioni regionali....139
1.9 Tasse sulla concessione per la caccia e per la pesca....141
2. Trasferimenti correnti....142
3. Le entrate extra tributarie....148
4. Entrate in conto capitale....153
5. Entrate da riduzione di attività finanziarie....162
6. Accensione di prestiti....163
7. Anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere....164
8. Entrate per conto terzi e partite di giro....165

IV. LA SPESA REGIONALE....167
Premessa....167
1. La spesa regionale....170
1.1 I Macroaggregati....183
1.2 Le Missioni....188
2. I servizi per conto terzi e le partite di giro....195
3. L' Indicatore di tempestività dei pagamenti....196
4. Le azioni di contenimento della spesa derivanti da disposizioni di leggi nazionali. 197
5. La spesa per il personale....200
5.1 La disciplina vincolistica e la sua evoluzione....204
5.2 Il rispetto del vincolo relativo alla sostenibilità finanziaria....211
5.3 Il rispetto del vincolo lineare (art. 1 comma 557-quater L. n. 296/2006)....219
5.4 Il rispetto dei vincoli relativi al lavoro flessibile....220
5.5 Il rispetto dei vincoli relativi al salario accessorio....222

V. IL PAREGGIO DI BILANCIO....227
1. Premessa....227
1.1 Normativa di riferimento relativa all'equilibrio dei bilanci delle Regioni....235
2. Verifica degli equilibri di bilancio 2023....246
3. Il "pareggio di bilancio" sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della Legge n. 243 del 2012....256

VI. LA SITUAZIONE DELL'INDEBITAMENTO....260
1. L'andamento dell'indebitamento nell'esercizio 2023....260
2. La gestione dei contratti di finanza derivata ed indebitamento complessivo della Regione....291
3. Anticipazioni di liquidità: ricognizione al 31 dicembre 2023....295

VII. IL CONTO DEL PATRIMONIO 2023 - Esame economico-finanziario....297
1. Le attività legate all'elaborazione dello Stato Patrimoniale a partire dall'esercizio finanziario 2016....297

2. Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico della Regione Piemonte al 31 dicembre 2023 303

VIII. IL RENDICONTO DEL CONSIGLIO REGIONALE 327

1. Il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 329
2. Esame della Proposta di Rendiconto 2023 334
3. Il personale dei Gruppi consiliari 366
   - 3.1 Le risorse finanziarie e i vincoli alla spesa 367
   - 3.2 La gestione del personale: il ruolo dei Gruppi e quello del Consiglio regionale 369
   - 3.3 La spesa per il personale dei Gruppi consiliari nell'esercizio 2023 e il rispetto dei relativi limiti 373
   - 3.4 Osservazioni conclusive 375

IX. IL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2023: I RISULTATI FINANZIARI 377

1. Il risultato di competenza 377
   - 1.1 Evoluzione del risultato di competenza 377
   - 1.2 Verifica degli equilibri di parte corrente e di parte capitale 379
2. Il risultato di cassa 387
3. La gestione dei residui 400
4. Il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 dell'esercizio finanziario 2023 401
5. Il risultato finanziario. Il disavanzo di amministrazione 422
6. Il monitoraggio del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, in attuazione dell'art. 3, comma 15, del Decreto Legislativo n. 118/2011 450
7. Utilizzo dei fondi statali e regionali destinati a fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-2019 nei precedenti esercizi finanziari 452
8. Monitoraggio e controlli sul corretto utilizzo del Bonus Piemonte 461
9. Partite contabili finanziate dal risultato di amministrazione 2022 accantonato e vincolato 472
10. Riscontro debiti della Regione nei confronti degli Enti del comparto della Pubblica Amministrazione 495
11. Valutazioni e criticità relative alla gestione finanziaria e patrimoniale 2023 della Regione Piemonte 502

X. VERIFICA DI AFFIDABILITÀ DELLE SCRITTURE CONTABILI E DI LEGITTIMITÀ E REGOLARITÀ DELLE RELATIVE OPERAZIONI 525

1. Premessa 525
2. Metodologia di campionamento 526
3. Modalità dell'istruttoria 533

4. Applicazione del metodo del campionamento statistico ai capitoli del rendiconto 2023 della Regione Piemonte 535
5. Capitoli di entrate e uscite "non ripetitive" 539
6. Esito del controllo 540
Conclusioni 735

RELAZIONE INTRODUTTIVA DEL PRESIDENTE

L'udienza pubblica per il giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Piemonte per l'esercizio finanziario 2023 è aperta.

Desidero, innanzitutto, rivolgere un cordiale benvenuto a tutte le Autorità civili, militari e religiose ed ai gentili ospiti che, con la loro presenza, onorano l'occasione in cui si manifesta l'esercizio di una delle funzioni di controllo che maggiormente esprime la connessione della Corte dei conti con lo Stato - comunità.

L'odierna udienza si celebra per la prima volta nella nuova prestigiosa sede dell'Istituto in piazza Castello, in un contesto architettonico ed urbanistico più volte modificato nel corso di epoche differenti, ma tuttora suggestivo ed evocativo della lunga storia della città di Torino.

1. L'istituto della parificazione del Rendiconto generale delle Regioni a statuto ordinario è stato introdotto nell'ordinamento dall'articolo 1 del decreto-legge n. 174 del 2012.

Come espressamente riconosciuto dallo stesso legislatore, nel periodo storico in cui era stato adottato tale atto normativo d'urgenza, erano particolarmente avvertite, da un lato, l'esigenza *"di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale"* e dall'altro, il bisogno *"di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea"*.

A tal fine, erano state adottate specifiche disposizioni *"volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni"*.

2. Il ricorso alla decretazione d'urgenza, tuttavia, non ha consentito di elaborare una completa ed esaustiva disciplina del nuovo istituto.

Soprattutto, è risultata molto carente la disciplina del relativo procedimento, atteso che l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 174 del 2012 si limita a disporre che *"Il rendiconto generale della regione è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei*

conti ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214".

Tale rinvio alla disciplina dell'istituto della parifica del Rendiconto generale dello Stato, in effetti, non ha permesso di risolvere tutte le questioni teorico-pratiche che sono progressivamente emerse.

3. L'azione di configurazione dell'istituto della parifica dei rendiconti delle regioni è ascrivibile, nella fase di immediata applicazione della nuova disciplina, alla stessa Corte dei conti, la quale, nelle sue diverse articolazioni, ne ha individuato alcuni elementi costitutivi.

In proposito, un primo tentativo di raccordo con la pregressa disciplina è stato compiuto dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 9/SEZAUT/2013/INPR, adottata nell'Adunanza del 20 marzo 2013, con la quale sono stati sinteticamente rilevati:

a) il profilo contenutistico dell'attività di parifica, ai sensi dell'art. 39, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, sotto il duplice profilo del raffronto del rendiconto con la documentazione di bilancio e con le scritture contabili dell'ente, tenute o controllate dalla Corte;

b) la contestualizzazione dell'attività di parifica con una relazione sul rendiconto, ai sensi dell'art. 41, r.d. n. 1214/1934;

c) le procedure del giudizio di parificazione della Corte dei conti che, a mente dell'art. 40, r.d. n. 1214/1934, si svolge con "le formalità della sua giurisdizione contenziosa".

Inoltre, con la medesima deliberazione sono state svolte alcune considerazioni che hanno concorso a definire i tratti essenziali del nuovo istituto.

In primo luogo, è stato osservato che la disposizione secondo cui "*La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al presidente della giunta regionale e al consiglio regionale*" (art. 1, comma 5, terzo periodo, DL n. 174/2012) comporta che " *la pronuncia della Corte dei conti interviene prima dell'approvazione, da parte dell'organo legislativo, della legge sul rendiconto (artt. 38 e 43, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214; art. 149, r.d. 23 maggio 1924, n. 827; art. 38, l. 31 dicembre 2009, n. 196), sicché l'attività di parificazione svolta dalla Corte si pone in rapporto di ausiliarietà nei confronti delle assemblee legislative essendo teleologicamente collegata alla legge di approvazione del rendiconto stesso".*

In secondo luogo, è stato rilevato che *"Per esigenze di semplificazione e di ottimizzazione delle attività di controllo, il giudizio di parificazione (art. 1, comma 5, DL n. 174/2012) costituisce la base per le ulteriori verifiche aventi ad oggetto il rendiconto approvato, da svolgere anche sulla base delle relazioni prodotte dai Collegi dei revisori, ai sensi dell'art. 1, comma 3, DL n. 174/2012"*.
In seguito, sono intervenute le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti, con deliberazione n. 7/SSRRCO/QMIG/13, adottata nell'Adunanza del 14 giugno 2013, con la quale sono state affrontate due questioni di particolare importanza, concernenti rispettivamente *"la disciplina del contraddittorio con la Regione nelle diverse fasi della procedura"* e *"le modalità dell'attività istruttoria, che si riflettono anche sull'operatività delle Procure regionali"*.
Dopo ampia disamina degli aspetti peculiari della nuova disciplina, le Sezioni Riunite hanno ritenuto che:

a) gli elementi e le informazioni utili alla decisione di parificazione devono essere acquisiti direttamente dalle Sezioni regionali di controllo, che sono le dirette destinatarie del flusso documentale proveniente dalle Amministrazioni;

b) per consentire l'esercizio della funzione di garanzia dell'ordinamento intestata alla Procura regionale nella requisitoria del giudizio di parificazione, le Sezioni di controllo mettono a disposizione delle Procure regionali i dati e i documenti contabili acquisiti;

c) il contraddittorio con gli enti controllati deve essere assicurato durante tutto l'iter procedurale a partire dall'istruttoria e su tutti i temi sottoposti a verifica per essere definito, attraverso successivi affinamenti, prima dell'udienza pubblica, l'oggetto della quale va circoscritto ai soli temi e alle questioni contenuti nelle conclusioni dell'istruttoria. In tali limiti devono essere svolti gli interventi dei soggetti che partecipano all'udienza.

Nondimeno, le Sezioni Riunite hanno anche osservato che *"la parificazione dei rendiconti nelle Regioni a statuto ordinario coinvolge rilevanti profili problematici di ordine giuridico e istituzionale, che la Corte auspica possano trovare soluzione nell'ambito di un'organica e profonda rivisitazione del r.d. n. 1214/1934"*.

In seguito, è nuovamente intervenuta la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 14/SEZAUT/2014/INPR, adottata nell'Adunanza del 14 maggio 2014, con la quale ha ulteriormente precisato alcuni aspetti del procedimento di parificazione.

In primo luogo, ha posto in evidenza che l'essenza dell'attività di parificazione è costituita dalla funzione di ausiliarietà.

In particolare, ha sottolineato che *"Il collegamento teleologico con la legge di approvazione del bilancio regionale fa sì che la parifica occupi un ruolo centrale nel sistema coordinato degli strumenti di controllo della finanza pubblica ridisegnato dal d.l. n. 174/2012. Infatti, la cadenza temporale della verifica e il suo inserimento nel processo legislativo regionale si prestano anche ad un'analisi, anno per anno, delle misure e delle iniziative adottate dalle Regioni in merito ai rilievi formulati dalla Corte nell'esercizio precedente"*.

Inoltre, ha evidenziato che *"la previsione del giudizio di parificazione nel contesto del rafforzamento delle verifiche sulle amministrazioni regionali e sugli organismi partecipati rende l'istituto complementare alle altre funzioni assegnate alle Sezioni di controllo, le cui competenze risultano razionalizzate"*.

4. Nel successivo decennio, l'istituto della parificazione è stato oggetto di un ampio processo di ridefinizione della sua configurazione giuridica da parte della Corte costituzionale.

In primo luogo, occorre osservare che alcune pronunce della Corte costituzionale hanno affermato che *"l'attribuzione alla Corte dei conti, in specie alle Sezioni regionali di controllo, in sede di parifica dei rendiconti regionali, del compito di verificare il rispetto di parametri normativi, anche costituzionali, in vista della tutela della stabilità finanziaria e degli stessi enti controllati, ha coinciso con il rafforzamento di quei caratteri del procedimento che lo hanno reso ascrivibile al novero dei "controlli di legittimità-regolarità"* (sentenze n. 101 del 2018 e n. 189 del 2020).

Inoltre, è stato precisato che "*le sfere di competenza della Regione e della Corte dei conti si presentano distinte e non confliggenti" (sentenza n. 72 del 2012). Infatti, l'una consiste nel controllo politico da parte dell'assemblea legislativa delle scelte finanziarie dell'esecutivo, illustrate nel rendiconto, l'altra nel controllo di legittimità/regolarità (la "validazione") del risultato di amministrazione e cioè delle "risultanze contabili della gestione finanziaria e patrimoniale dell'ente*" (sentenze n. 247 del 2021 e n. 235 del 2015).

Nel quadro di una ricostruzione della funzione dell'istituto è stato ricordato che *"la rendicontazione costituisce, (…), un presupposto fondamentale del circuito democratico rappresentativo, in quanto assicura ai membri della collettività la cognizione delle modalità di*

impiego delle risorse e dei risultati conseguiti da chi è titolare del mandato elettorale" (Corte costituzionale, sent. n. 184 del 2022).

Peraltro, è stato sottolineato che *"L'accertamento della irregolarità/illegittimità dei dati contabili oggetto della decisione di parifica, (…), ha l'effetto di mettere a disposizione anche dell'ente controllato dati contabili corretti che riflettono le condizioni del bilancio a una certa data e incidono sul suo ciclo, in modo tale che il medesimo ente possa decidere di intervenire in sede di assestamento ovvero nei successivi bilanci di previsione e rendicontazioni, in linea con il principio di continuità del bilancio, tanto più in considerazione della sua natura di «bene pubblico»* (Corte costituzionale, sent. n. 184 del 2022).

5. Di recente, il Procuratore generale della Corte dei conti, nell'interesse della legge e ai sensi dell'art. 114, co. 3, del c.g.c., ha deferito alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale la questione di massima avente ad oggetto il seguente quesito: *"se è impugnabile ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. e), c.g.c., la deliberazione assunta dalla Sezione regionale di controllo all'esito delle attività di parificazione del rendiconto generale della regione, come disciplinata dall'art. 40, r.d. n. 1214/1934"*.

La risoluzione di tale questione potrebbe determinare un diverso assetto dell'istituto della parifica dei rendiconti delle regioni rispetto all'attuale configurazione.

Nondimeno, deve essere rilevato che, qualunque potrà essere la soluzione adottata, ormai è consolidato il riferimento a principi generali dell'ordinamento, come quello del contraddittorio tra le parti, ed a valori costituzionali, come quello del principio di leale collaborazione.

La diversità dei ruoli che sussiste tra organi di amministrazione attiva ed organi di controllo non determina una situazione di incomunicabilità tra le parti, ma deve costituire un *plusvalore*, perché consente che la medesima fattispecie sia presa in considerazione ed esaminata da prospettive differenti.

Infatti, il confronto costruttivo non toglie prerogative ad alcun protagonista del contraddittorio, né si traduce in una limitazione della propria sfera di competenze, ma fornisce a ciascuno nuovi elementi di conoscenza e di giudizio per esercitare con maggiore efficacia le rispettive funzioni.

Infatti, il giudizio di parificazione si conclude con una decisione ed una relazione che sono trasmessi alle Autorità regionali.
In tal modo, si realizza il circuito virtuoso previsto dal legislatore che colloca l'Istituto di controllo nel ciclo dell'approvazione del Rendiconto, quale espressione delle scelte politiche assunte nei confronti della comunità.

6. In ossequio al principio del contraddittorio, l'attività della parificazione del Rendiconto della Regione Piemonte per l'esercizio finanziario 2023 si è articolata in una serie di richieste istruttorie da parte della Sezione regionale di controllo, alle quali la Regione ha risposto con le proprie controdeduzioni.
Anche la Procura regionale è stata coinvolta nel descritto processo istruttorio ed ha formulato proprie richieste.
La Sezione ha esaminato collegialmente tutte le questioni evidenziate dai magistrati istruttori ed ha approvato le conseguenti relazioni.
Di tale complessa attività verrà dato sinteticamente conto nelle relazioni che seguiranno.
Senza interferire con le stesse, ritengo opportuno evidenziare le principali questioni emerse in sede di contraddittorio.

6.1. La prima parte della relazione concerne la gestione finanziaria della Regione nell'esercizio finanziario 2023.
Dalla complessa istruttoria svolta sono emerse alcune criticità, che meglio saranno approfondite nel seguito, tra le quali mi preme richiamare la mancata tempestività nell'approvazione del bilancio che, anche per il triennio 2023-2025, è avvenuta a fine aprile 2023. In proposito è necessario che i vari Organi coinvolti, tecnici e politici, attuino le più opportune iniziative al fine di rispettare i termini ordinari di approvazione del bilancio, evitando ritardi nel ciclo della programmazione finanziaria.
Altro tema d'indagine è costituito dalla verifica degli equilibri di bilancio i cui risultati a consuntivo dovrebbero risultare tutti positivi. Tuttavia, mentre tale condizione risulta rispettata per il risultato di competenza e per l'equilibrio di bilancio, non altrettanto avviene per l'equilibrio complessivo.
Altro profilo meritevole di attenzione è l'indebitamento complessivo della Regione che ha evidenziato, da un lato, l'esistenza di un prestito con possibili profili di criticità in

relazione alla compatibilità con il principio di cui all'art. 119, comma 7, Cost., e, dall'altro, un'esposizione debitoria dell'Ente, la cui verifica a rendiconto, ha evidenziato che resterebbe un margine molto contenuto per futuro indebitamento.

Infine, gli approfondimenti sulla gestione dei flussi di cassa hanno evidenziato alcuni aspetti da monitore con attenzione; in particolare, quelli conseguenti alla dichiarata incostituzionalità dell'art. 8 della Legge Regionale n. 6 del 2023 nella parte in cui dispone che il già previsto trasferimento di cassa in favore della gestione sanitaria è prorogato fino al 2032 e sono diversamente modulati gli importi da trasferire e da destinare alla riduzione dei residui passivi verso le Aziende Sanitarie Regionali risultanti al 31 dicembre 2015.

La questione non ha immediata evidenza sul Rendiconto per l'esercizio 2023, ma non mancherà di produrre effetti sul nuovo esercizio.

6.2. La seconda parte della relazione concerne il tema della sanità.

Preliminarmente, occorre rilevare che dal Rendiconto emergono con maggiore chiarezza le spese relative al perimetro sanitario, mentre le entrate sono riportate in diversi capitoli. Tale circostanza assume particolare rilievo - ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 118 del 2011 - ai fini della trasparenza delle scelte politiche di allocazione delle risorse.

In proposito, la Corte costituzionale ha rappresentato che *"il citato art. 20 "stabilisce condizioni indefettibili nella individuazione e allocazione delle risorse inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni" (sentenza n. 197 del 2019)*, con "*l'impossibilità di destinare risorse correnti, specificamente allocate in bilancio per il finanziamento dei LEA, a spese, pur sempre di natura sanitaria, ma diverse da quelle quantificate per la copertura di questi ultimi*" (sentenza n. 132 del 2021).

Quanto alle criticità emerse, richiamo sinteticamente, la rilevata circostanza che le risorse disponibili per la sanità sono in diminuzione, seppure in misura contenuta. Tale situazione - ad avviso della Sezione - impone alla Regione l'obbligo di adottare misure opportune per una migliore combinazione dei fattori produttivi, al fine di assicurare un adeguato livello di prestazioni sanitarie e garantire, in ultima analisi, il diritto costituzionale alla salute.

Inoltre, altro tema di rilievo, è costituito dalla circostanza, verificatesi anche nel corso del 2023, dell'ampio ricorso alle esternalizzazioni, mediante i cc.dd. "gettonisti", al fine di sopperire alla carenza di personale sanitario.

Per tale aspetto la Regione ha indicato l'adozione di misure atte a mitigare tale fenomeno.

6.3. La terza parte della relazione concerne il tema della revisione periodica delle società partecipate, ai sensi dell'art. 20 del "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

In proposito, l'analisi si è incentrata sull'esame del Piano di ricognizione delle partecipazioni regionali e sull'attuazione delle misure di razionalizzazione previste ed evidenzia che, nel complesso, prosegue il processo di riduzione delle partecipazioni regionali (passate da 66 nel 2014 a 39 nel 2023) sebbene, per la complessità di alcune procedure, i tempi di chiusura delle liquidazioni risultino disattesi.

6.4. Un ultimo aspetto meritevole di considerazione è la parte relativa alla spesa per il personale, in cui l'argomento più rilevante è quello della programmazione.

In proposito, pur avendo la Sezione verificato il rispetto di tutti i limiti e i vincoli alla spesa per il personale nel 2023, sono stati formulati rilievi sul contenuto degli strumenti di programmazione con particolare riferimento alla necessaria coerenza fra il fabbisogno teorico rilevato dagli Uffici e il fabbisogno effettivo, determinato sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

7. Prima di cedere la parola ai Relatori, sento il dovere di ringraziare i magistrati ed il personale amministrativo della Sezione regionale di controllo per l'impegno e la dedizione profusi nell'intero procedimento di verifica istruttoria propedeutica alla definizione del giudizio di parifica.

Ciascuno di essi, infatti, con le proprie qualità professionali, ha consentito di ottenere un ragguardevole risultato complessivo.

Analogo ringraziamento rivolgo al Procuratore regionale ed ai magistrati del suo Ufficio.

Ringrazio, infine, l'Amministrazione regionale per la disponibilità e l'indubbia competenza professionale nel fornire dati e risposte tempestive alle molteplici richieste istruttorie.

PREMESSA

Anche per l'esercizio finanziario 2023, come per i precedenti, l'istruttoria ai fini del giudizio di parificazione ha preso le mosse dall'esame del bilancio di previsione ed assestamento di tale esercizio della Regione Piemonte e si è sviluppata con l'analisi del progetto di rendiconto, mediante una serie di acquisizioni, presso l'Amministrazione regionale, di dati ed informazioni di natura finanziaria e gestionale.

Per quanto concerne il rendiconto dell'esercizio 2023, la Giunta Regionale ha presentato in data 2 maggio 2024 il Disegno di legge relativo al progetto di rendiconto (D.D.L. n. 314 - "*Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023*"), modificato con successivi emendamenti presentati direttamente in Consiglio regionale.

Con riguardo, poi, all'approvazione del rendiconto del Consiglio regionale, si precisa che, in data 17 aprile 2024, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha approvato la "*Proposta al Consiglio Regionale del Piemonte del Rendiconto di gestione del Consiglio per l'esercizio finanziario 2023*", comprensiva del conto del bilancio e relativi allegati, del conto economico e dello stato patrimoniale e della relazione illustrativa sulla gestione esercizio 2023 (deliberazione n. 91/2024 del 17 aprile 2024), trasmessa agli uffici della Sezione in data 22 aprile 2024; con successiva nota acquisita al prot. n. 6132 del 15 luglio 2024, a firma congiunta del Direttore della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio della Regione e del Direttore della Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi informativi e Organismi di garanzia del Consiglio regionale, è stato comunicato che, a seguito del rinnovo del Consiglio Regionale, la prima seduta del medesimo è convocata per il 22 luglio, ossia, come previsto dallo Statuto, il terzo lunedì successivo alla conclusione delle operazioni elettorali, e che soltanto successivamente a questa data sarà possibile calendarizzare una seduta per l'approvazione sia del rendiconto del Consiglio Regionale, sia del rendiconto complessivo della Regione Piemonte, nonché dell'emendamento relativo al rendiconto consolidato, che verrà presentato in aula.
Di seguito è riportata una sintesi cronologica dell'attività istruttoria in cui sono indicati gli atti con i quali la medesima è stata svolta dalla Sezione:

GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2023			
ATTIVITÀ ISTRUTTORIA			
Richieste istruttorie inviate alla Regione			
	N. protocollo	**Data Protocollo**	**Oggetto della richiesta istruttoria**
1.	16394	06/12/2023	BILANCIO DI PREVISIONE
2.	1451	28/02/2024	GESTIONE FINANZIARIA GIUNTA REGIONALE – RENDICONTO 2023 RIACCERTAMENTO RESIDUI
3.	1465	29/02/2024	RENDICONTO del CONSIGLIO REGIONALE
4.	1570	07/03/2024	GESTIONE FINANZIARIA POR FSE - FESR
5.	1773	14/03/2024	SANITÀ
6.	1913	18/03/2024	GIUNTA REGIONALE - SPESA PERSONALE
7.	1914	18/03/2024	CONSIGLIO REGIONALE – SPESA PERSONALE
8.	3354	11/04/2024	SOCIETA' PARTECIPATE E BILANCIO CONSOLIDATO
9.	4848	20/05/2024	CONSIGLIO REGIONALE – SPESA PERSONALE
10.	4849	20/05/2024	GIUNTA REGIONALE – SPESA PERSONALE
11.	4874	20/05/2024	GESTIONE FINANZIARIA GIUNTA REGIONALE – RENDICONTO 2023
12.	4939	22/05/2024	SANITÀ
13.	5006	24/05/2024	FONDI EUROPEI POR – FESR
14.	5007	24/05/2024	FONDI EUROPEI POR – FSE
15.	5073	28/05/2024	PROCURA REGIONALE – SANITÀ
16.	5122	30/05/2024	GIUNTA REGIONALE – SPESA REGIONALE
17.	5310	05/06/2024	GESTIONE FINANZIARIA -GIUNTA REGIONALE MONITORAGGIO ANALITICO FLUSSI di SPESA (DAS)
18.	5538	12/06/2024	GESTIONE FINANZIARIA –SANITÀ INDEBITAMENTO
19.	5884	28/06/2024	GIUNTA REGIONALE – TRASMISSIONE PROPOSTA di RELAZIONE RELATIVA AL GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE
20.	5885	28/06/2024	CONSIGLIO REGIONALE – TRASMISSIONE PROPOSTA di RELAZIONE RELATIVA AL GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE
21.	5886	28/06/2024	PROCURA REGIONALE - TRASMISSIONE PROPOSTA di RELAZIONE RELATIVA AL GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE

22.	5887	28/06/2024	COLLEGIO DEI REVISORI - TRASMISSIONE PROPOSTA di RELAZIONE RELATIVA AL GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE
23.	5888	28/06/2024	GIUNTA REGIONALE – TRASMISSIONE ORD. 38/2024 FISSAZIONE ADUNANZA GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE
24.	5889	28/06/2024	CONSIGLIO REGIONALE - TRASMISSIONE ORD. 38/2024 FISSAZIONE ADUNANZA GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE
25.	5890	28/06/2024	PROCURA REGIONALE -TRASMISSIONE ORD. 38/2024 FISSAZIONE ADUNANZA GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE
26.	5891	28/06/2024	COLLEGIO DEI REVISORI - COMUNICAZIONE FISSAZIONE ADUNANZA GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE

Si riporta, altresì, di seguito una sintesi cronologica dei riscontri pervenuti dalla Regione Piemonte con riguardo ai vari argomenti oggetto di esame:

GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2023			
ATTIVITÀ ISTRUTTORIA			
Riscontri pervenuti dalla Regione			
	N. protocollo	**Data Protocollo**	**Oggetto della richiesta istruttoria**
1.	105	08/01/2024	BILANCIO DI PREVISIONE E ASSESTAMENTO
2.	1094	14/02/2024	BILANCIO DI PREVISIONE E ASSESTAMENTO
3.	1221	14/02/2024	ALLEGATI BILANCIO DI PREVISIONE
4.	2627	29/03/2024	GESTIONE FINANZIARIA RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI
5.	3088	05/04/2024	FONDI EUROPEI
6.	3295	10/04/2024	CONSIGLIO REGIONALE – SPESA PERSONALE
7.	3311	10/04/2024	FONDI EUROPEI
8.	3358	11/04/2024	RENDICONTO 2023
9.	3398	11/04/2024	GESTIONE FINANZIARIA TABELLE GESTIONALE
10.	3481	12/04/2024	GIUNTA REGIONALE – SPESA PERSONALE
11.	3501	15/04/2024	FONDI EUROPEI FSE
12.	3648	18/04/2024	CONSIGLIO REGIONALE - GESTIONE FINANZIARIA TABELLE
13.	3756	22/04/2024	CONSIGLIO REGIONALE - PROPOSTA RENDICONTO 2023
14.	3757	22/04/2024	FONDI EUROPEI FESR

15.	4438	09/05/2024	SANITÀ
16.	4514	10/05/2024	RENDICONTO 2023
17.	4641	13/05/2024	PARTECIPATE E BILANCIO CONSOLIDATO
18.	4726	15/05/2024	RENDICONTO GENERALE DDL 314 del 2-05-2024
19.	4729	15/05/2024	DDL RENDICONTO ANTE EMENDAMENTI
20.	4793	16/05/2024	GESTIONE FINANZIARIA – TABELLE RIACCERTAMENTO RESIDUI
21.	4800	17/05/2024	CONSIGLIO REGIONALE - PROPOSTA DELIBERAZIONE ROR 2023
22.	4862	20/05/2024	RENDICONTO 2023
23.	5055	27/05/2024	CONSIGLIO REGIONALE – NUOVA APPROVAZIONE RIACCERTAMENTO RESIDUI
24.	5094	29/05/2024	GIUNTA REGIONALE – SPESE PERSONALE
25.	5098	29/05/2024	CONSIGLIO REGIONALE – SPESE PERSONALE
26.	5196	31/05/2024	RENDICONTO 2023
27.	5238	03/06/2024	FONDI EUROPEI POR - FESR
28.	5241	03/06/2024	CONSIGLIO REGIONALE – SPESE PERSONALE
29.	5278	04/06/2024	FONDI EUROPEI POR - FESR
30.	5338	06/06/2024	FONDI EUROPEI POR -FSE
31.	5339	06/06/2024	GESTIONE FINANZIARIA – RESIDUI PASSIVI
32.	5618	14/06/2024	RISCONTRO RICHIESTE PROCURA REGIONALE
33.	5649	14/06/2024	SANITÀ
34.	5694	18/06/2024	GESTIONE FINANZIARIA FLUSSI DI SPESA (DAS)
35.	5703	18/06/2024	SANITÀ
36.	5765	21/06/2024	PARTECIPATE - VERIFICA CREDITI-DEBITI
37.	5768	21/06/2024	PARTECIPATE – VERIFICA CREDITI-DEBITI
38.	5786	21/06/2024	SANITÀ
39.	5811	25/06/2024	PARTECIPATE – SINTESI ASSEVERAZIONI
40.	6015	09/07/2024	PARTECIPATE - CONTRODEDUZIONI
41.	6019	09/07/2024	SANITÀ - CONTRODEDUZIONI
42.	6024	09/07/2024	GESTIONE FINANZIARIA - CONTRODEDUZIONI
43.	6032	09/07/2024	POR – FSE - PROSPETTI DATI E CONTRODEDUZIONI
44.	6034	10/07/2024	FONDO SOCIALE EUROPEO – CONTRODEDUZIONI
45.	6052	11/07/2024	CONSIGLIO REGIONALE – PERSONALE CONTRODEDUZIONI

46.	6078	12/07/2024	CONTRODEDUZIONI DAS
47.	6132	15/07/2024	GIUNTA E CONSIGLIO REGIONALE – TEMPISTICA APPROVAZIONE RENDICONTI
48.	6139	16/07/2024	DAS - CONTRODEDUZIONI
49.	6141	16/07/2024	SANITÀ – CONTRODEDUZIONI
50.	6153	16/07/2024	DAS - CONTRODEDUZIONI
51.	6168	17/07/2024	INCONTRO con MEF ACCORDO RESTITUZIONE SOMME AL SSR

Nel corso dell'istruttoria tutte le richieste formulate dalla Sezione all'Ente e tutte le relative risposte sono state inviate al Procuratore regionale.

Si osserva che, con particolare riferimento a quanto concerne l'istruttoria sulla gestione finanziaria, ma in generale per tutta l'attività propedeutica al giudizio di parificazione relativo all'esercizio in esame, come si evince dalla tabella sopra riportata, i riscontri alla Sezione, compresi gli invii della documentazione necessaria a procedere con i controlli richiesti, sono stati, talvolta, anche per quanto concerne il giudizio di parificazione dell'esercizio 2023, non del tutto esaustivi e, in alcuni casi, hanno richiesto ulteriori integrazioni e approfondimenti istruttori, sebbene, per l'esercizio in esame, si è potuto osservare complessivamente un buon livello dell'interlocuzione.

In particolare, con riguardo alla tecnica di stesura dei documenti e degli allegati relativi al D.D.L. n. 314/2024 che compongono il Disegno di legge relativo al progetto di rendiconto dell'esercizio 2023 si è osservato il necessario ricorso a successivi emendamenti al fine di ovviare ad errate contabilizzazioni o indicazioni, che hanno aggravato l'attività degli Uffici della Giunta e del Consiglio e del controllo di questa Sezione.

Cionondimeno, occorre dare atto, nel complesso, della disponibilità e attenzione, nonché indubbia competenza professionale, dimostrate dall'Amministrazione regionale nel fornire dati e risposte, anche tempestivi, alle molteplici richieste istruttorie, come sopra elencate.

In data 21 giugno 2024, poi, è stato trasmesso agli uffici della Sezione il parere del Collegio dei Revisori della Regione Piemonte sulla proposta di legge relativa al rendiconto

generale per l'anno finanziario 2023, rilasciato in data 17 giugno 2024, *ex* art. 40-*quater* della L.R. n. 7/2001 e art. 68, punto n. 1, dello Statuto regionale, nel quale, fermi i rilievi, le considerazioni e le proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione formulati nel corpo del parere medesimo, nonché i suggerimenti in esso riportati, i Revisori attestano "*la corrispondenza del rendiconto dell'esercizio finanziario 2023 alle risultanze della gestione* […]".

Al termine della complessa attività istruttoria propedeutica allo svolgimento del giudizio di parificazione, lo schema di relazione da annettere al giudizio di parificazione, approvato in via preliminare dalla Sezione, è stato trasmesso alla Regione Piemonte e al Procuratore regionale ed è stato fissato un incontro conclusivo al fine del contraddittorio orale consentendo alla stessa di presentare eventuali controdeduzioni; controdeduzioni che sono poi pervenute in data 9 luglio 2024.

Come di consueto, alle richieste documentali e di chiarimenti scritti è seguita, nella data dell'11 luglio 2024, l'udienza di contraddittorio con i Rappresentanti dell'Amministrazione e con la Procura regionale per la presentazione di eventuali controdeduzioni ed osservazioni finali; osservazioni finali che sono pervenute, da parte della Regione, anche successivamente a tale udienza – ma, in ogni caso, prima dell'udienza pubblica per il giudizio di parificazione-, a riscontro di quanto sollecitato dalla Sezione durante il contraddittorio orale.

I. IL RISULTATO FINANZIARIO 2022 E IL GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO (DECISIONE N. 74/2023)

1. La parificazione del risultato di amministrazione e della gestione 2022

Con la Decisione n. 74/2023 del 27 luglio 2023 è stato parificato il rendiconto generale della Regione Piemonte per l'esercizio 2022, di cui al Disegno di Legge regionale approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 27 aprile 2023 e presentato in data 3 maggio 2023 (D.D.L. n. 249 –XI Legislatura), e successivi emendamenti presentati in Consiglio regionale, comprensivo del risultato di amministrazione di euro **- 5.342.969.584,20**.

In merito all'avvenuto ripiano nell'esercizio 2022 del **disavanzo ordinario,** il recupero della quota annuale è risultato corretto (euro 51.979.836,62) e quindi coerente rispetto al piano di rientro (quota residua al 31/12/2022 euro 779.697.549,22).

La Regione ha fornito documentazione attestante il rispetto di quanto previsto dall'art. 1, commi 779-780, della Legge n. 205/2017 (incremento dei pagamenti complessivi per investimenti), quale condizione per la rideterminazione del disavanzo ordinario in quote costanti in non oltre venti esercizi.

Relativamente al **disavanzo da riaccertamento straordinario**, nell'esercizio 2022 la quota dell'anno (euro 51.962.271,47) è risultata recuperata e la quota residua del disavanzo, pari ad euro 1.143.169.972,24, alla fine della gestione è risultata coerente con il piano di rientro.

La quota residua del **disavanzo da costituzione del fondo vincolato da anticipazioni di liquidità *ex* D.L. n. 35/2013** - quantificata in euro 3.420.102.062,74 - è risultata corretta e coerente con il piano di rientro entrato in vigore nell'esercizio 2022, coerentemente con le nuove modalità di recupero di cui all'art. 1, comma 699, della L. n. 208/2015.

Si è rilevata, pertanto, una contabilizzazione del disavanzo residuo al 31 dicembre 2022 corretta e coerente rispetto al piano di rientro, approvato dall'Ente con la Deliberazione del Consiglio regionale 18 febbraio 2021, n. 120-3140, e modificato a seguito della nuova normativa di cui all'art. 1, comma 603, della Legge n. 234/2021, in tema di chiusura della

gestione commissariale, con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 202-8317 del 20 aprile 2022,

Con la Decisione n. 74/2023, sopra citata, è stato parificato in tutte le sue componenti (conto del bilancio, dello stato patrimoniale e conto economico) il Rendiconto generale della Regione Piemonte per l'esercizio finanziario 2022.

Tuttavia, sono state evidenziate alcune criticità ed osservazioni, in merito alle quali si è richiesto di relazionare nuovamente anche in sede di istruttoria nell'ambito del giudizio di parificazione del rendiconto 2023, come di seguito riepilogate:

- In merito alla programmazione finanziaria, l'approvazione del bilancio 2022-2024, avvenuta con L.R. n. 6 del 29 aprile 2022, pubblicata sul B.U.R. del 29 aprile 2022, è intervenuta prima della scadenza dell'autorizzazione dell'esercizio provvisorio.

  Il Collegio aveva raccomandato alla Regione, per il futuro, una maggiore attenzione nell'attività di programmazione finanziaria, a cominciare dal ribadire, altresì, l'esigenza, ormai imprescindibile per le regole della contabilità armonizzata, di procedere all'approvazione del bilancio di previsione in termini maggiormente coerenti con una corretta programmazione finanziaria che, in primo luogo, considera l'anno ma con orizzonte temporale triennale; in tal senso, infatti, l'approvazione della Legge di bilancio di previsione finanziaria 2022-2024 avvenuta in data 29 aprile 2022, cioè dopo un terzo del primo esercizio preso in considerazione dal ciclo di bilancio 2022-2024, non è di ausilio ad una efficace programmazione finanziaria, né ad una efficace applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata, che, se correttamente applicato, "avvicina" la competenza alla cassa. Si era auspicato, quindi, che la Regione quanto prima, una volta superate anche le difficoltà legate alla pandemia che hanno caratterizzato gli ultimi esercizi finanziari, potesse mettere in campo tutti i necessari strumenti organizzativi per operare senza più ritardi e in termini maggiormente efficaci.

  In sede di udienza di contraddittorio orale in data 19/07/2023, sul tema, l'Assessore al Bilancio della Regione Piemonte confermava che i ritardi nell'approvazione dei documenti di programmazione finanziaria erano stati

prevalentemente conseguenza dei tempi del dibattito politico nell'ambito dell'*iter* legislativo; tuttavia, l'Assessore medesimo riconosceva l'importanza che l'Ente rispettasse le tempistiche disciplinate dalle norme e assicurava che, per il futuro, l'Amministrazione regionale si sarebbe impegnata affinché il bilancio di previsione venisse approvato entro il 31/12 dell'esercizio precedente o, quanto meno, senza l'utilizzo dell'intero periodo di gestione dell'esercizio provvisorio di bilancio.

In tal senso i Rappresentanti della Regione avevano proposto che l'eventuale legge regionale di autorizzazione all'esercizio provvisorio non considerasse fin da subito tutto il periodo massimo previsto dei quattro mesi, ma individuasse un periodo più breve, in modo da sollecitare così l'Organo Consiliare ad una approvazione del Bilancio di Previsione maggiormente tempestiva.

La Sezione raccomandava, pertanto, per il futuro di attenersi ai principi contabili di riferimento in materia di programmazione finanziaria.

- Con riguardo alla situazione dell'indebitamento al 31/12/2022 e in relazione allo stato patrimoniale e al conto economico il Collegio, a seguito di approfondimenti istruttori da cui emergeva la necessità di approvare apposito emendamento al D.D.L., raccomandava alla Regione **maggiore attenzione nella compilazione degli allegati al Rendiconto**, con specifico riferimento all'esigenza di riportare correttamente i dati iniziali in sede di predisposizione della situazione dell'indebitamento, dello stato patrimoniale e del conto economico anche al fine di agevolare i controlli della Corte.
- Per quanto concerne la questione della riclassificazione delle entrate/spese non ripetitive, la Sezione aveva osservato, dopo un approfondimento istruttorio, come l'ammontare di entrate e spese non ripetitive risultasse ancora decisamente elevato. In argomento, a seguito della verifica di un campione selezionato di capitoli di entrate e di spese classificate dalla Regione come "non ricorrenti", nell'ambito del Capitolo XII del Volume I della relazione di parifica annessa alla decisione ("Verifica di affidabilità delle scritture contabili e di legittimità e

regolarità delle relative operazioni"), emergevano diverse perplessità rispetto a tale classificazione per il campione selezionato.

Sul punto, pur dando atto che, rispetto agli esercizi precedenti, dette specifiche partite contabili erano state oggetto di revisione e di riduzione, **si raccomandava nuovamente alla Regione, in collaborazione con l'Organo di revisione, di continuare nell'attività di rivalutazione delle stesse al fine di renderle maggiormente rispondenti a quanto previsto sul tema dai principi contabili;** in tal senso, si invitava, altresì, il Collegio dei Revisori ad attenzionare tale partita finanziaria nelle prossime relazioni, con particolare riferimento a quella relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026, nonché a quella relativa al rendiconto dell'esercizio 2023, ed, eventualmente, anche, se del caso, procedendo attraverso uno specifico approfondimento della materia.

I Rappresentanti della Regione, in sede di contraddittorio orale, in data 19/07/2023, convenivano sulla necessità di portare a completamento il lavoro di riclassificazione delle voci di bilancio in parola quanto prima e si impegnavano in tal senso.

Il Collegio, quindi, ribadiva la raccomandazione di proseguire nell'attività di valutazione di tali partite contabili, anche sulla base di quanto emerso nell'approfondimento effettuato tramite la DAS, al fine di una più veritiera e conforme rappresentazione delle stesse a salvaguardia degli equilibri di bilancio.

- Per quanto concerne gli equilibri di bilancio, nel 2022 risultavano positivi il risultato di competenza, l'equilibrio di bilancio e il risultato complessivo.

  In merito si era osservato che l'Ente, se da un lato è tenuto a conseguire un risultato non negativo di competenza, per altro verso deve comunque tendere a perseguire un equilibrio di bilancio ed un equilibrio complessivo positivi, che rappresentano in linea generale rispettivamente il raccordo e la copertura degli accantonamenti e dei vincoli stanziati nel bilancio, nonché la copertura delle variazioni afferenti agli accantonamenti effettuati nel rendiconto.

La Sezione aveva preso positivamente atto del miglioramento rispetto all'esercizio 2021 (in cui l'equilibrio di bilancio e il risultato complessivo erano invece negativi) raccomandando alla Regione di continuare a monitorare questo aspetto, **prestando particolare attenzione all'esigenza che tutti gli equilibri di bilancio, come previsti nel nuovo prospetto, permanessero positivi, con particolare riferimento all'equilibrio di bilancio e all'equilibrio complessivo rappresentativi della effettiva copertura delle risorse accantonate e vincolate**, **nonché delle variazioni effettuate in sede di rendiconto**; e ciò anche in considerazione della particolare situazione dell'Ente regionale, che, come noto, si trova a dover ripianare ancora un significativo disavanzo di amministrazione.

- La gestione della cassa dell'esercizio 2022 aveva fatto registrare importi complessivi di riscossioni e di pagamenti decisamente superiori rispetto all'esercizio precedente.

  Si erano rilevate, tuttavia, riscossioni inferiori rispetto ai pagamenti, con un ammontare finale del fondo cassa 2022 di euro 95.472.607,10, in peggioramento rispetto alla consistenza finale del precedente esercizio (euro 229.498.262,51).

  In merito, è stato raccomandato alla Regione di monitorare attentamente questa partita contabile, anche in considerazione della situazione finanziaria in cui si trova l'Ente, al fine di prevenire eventuali ulteriori difficoltà, attuando politiche di gestione che consentano di affrontare in anticipo problematiche importanti, come peraltro suggerito dalla stessa giurisprudenza contabile.

  Sul tema, nell'udienza di contraddittorio orale, in data 19/07/2023, i Rappresentanti della Regione avevano dato conto della circostanza relativa ai ritardi nei trasferimenti erariali che, se reiterati, potevano, in effetti, rischiare di creare sofferenza di cassa, a fronte peraltro di ridotti margini di manovra sulla leva fiscale; tuttavia, è stata riconosciuta l'importanza della questione sollevata dal Collegio e la Regione si è impegnata al fine del recupero di maggiori margini di manovra in modo che, soprattutto in prospettiva, si riesca ad invertire il *trend* di decremento della cassa osservato finora nell'ultimo triennio.

Il Collegio, sul punto, ribadiva l'importanza del tema e la raccomandazione alla Regione a mettere in campo ogni azione in grado di migliorare la cassa.

- Relativamente alla gestione dei residui, con particolare riguardo alle cancellazioni di residui in corso d'anno, il Collegio ribadiva **la necessità che il ROR fosse corredato dagli opportuni prospetti di riconciliazione con le eventuali operazioni di cancellazione avvenute in corso d'anno**, nonché con i residui sanitari; veniva condivisa l'esigenza, espressa dal Collegio dei Revisori, che tali cancellazioni fossero, comunque, oggetto di puntuale controllo da parte dell'Organo di revisione in conformità a quanto previsto dall'art. 63, comma 11, del D.Lgs. n. 118/2023, in forza del quale: "*le variazioni dei residui attivi e passivi e la loro reimputazione ad altri esercizi in considerazione del principio generale della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/3, formano oggetto di apposito decreto del responsabile del procedimento, previa attestazione dell'inesigibilità dei crediti o il venir meno delle obbligazioni giuridicamente vincolanti posta in essere dalla struttura regionale competente in materia, sentito il collegio dei revisori dei conti, che in proposito manifesta il proprio parere. Dette variazioni trovano evidenza nel conto economico e nel risultato di amministrazione, tenuto conto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità*"; a tal fine era stata invitata la Regione, in collaborazione con lo stesso Organo di revisione, ad individuare il percorso organizzativo maggiormente efficace.

  In argomento, i Rappresentanti dell'Ente in sede di contraddittorio orale del 19/07/2023, avevano, in primo luogo, confermato l'impegno a corredare annualmente il ROR degli opportuni prospetti di riconciliazione con le eventuali operazioni di cancellazione avvenute in corso d'anno, nonché con i residui sanitari; in relazione alle cancellazioni avvenute in corso d'anno, gli stessi, poi, si erano, altresì, impegnati ad individuare, in collaborazione con l'Organo di revisione, il percorso organizzativo maggiormente efficace ai fini del controllo di tale Organo ai sensi dell'art. 63, comma 11, del D.Lgs. n. 118/2011 sopra richiamato, attraverso, ad esempio, l'invio di report mensili delle cancellazioni.

Il Collegio prendendo atto, sul punto, ribadiva l'invito alla Regione a procedere in coordinamento con l'Organo di revisione.

- In merito al Fondo crediti di dubbia esigibilità, quantificato alla fine dell'esercizio 2022 in euro 340.100.270,37, si ricordava il tema della partita dei crediti deteriorati di Finpiemonte S.p.A. approfondito in sede di parificazione del rendiconto 2021. In tale sede la Sezione aveva preso atto dell'accertamento di tali crediti nel bilancio regionale con parallelo stanziamento di FCDE, riservandosi di monitorare detta partita nei successivi esercizi con particolare attenzione all'andamento delle riscossioni. Si raccomandava, inoltre, per il futuro, di procedere ad una gestione maggiormente trasparente ed ossequiosa dei principi contabili delle partite trasferite a Finpiemonte s.p.a.

  Nell'esame del rendiconto 2022, la Sezione aveva rilevato, a seguito di approfondimenti istruttori, che al 01/01/2022 i crediti in parola ammontavano a complessivi 100.130.497,97, di cui venivano incassati complessivi euro 8.784.387,73 nel corso del 2022. Pertanto, al 31/12/2022 i crediti c.d. "deteriorati" risultavano pari ad euro 91.346.110,24 e su di essi la Regione aveva calcolato un FCDE pari all'84%; per completezza si rilevava che risultavano, inoltre, ulteriori residui da incassare, per euro 5.036.922,35 relativi a 77 posizioni non rientranti del perimetro di cessione e supportati da garanzie.

  Sul punto la Sezione ribadiva le raccomandazioni già rappresentate nella relazione di parifica dell'esercizio precedente, invitando la Regione ad un continuo ed attento monitoraggio, su questa partita finanziaria, dei crediti insoluti e degli incassi effettuati nell'esercizio 2023 da Finpiemonte S.p.A. valutando le azioni più appropriate nel caso di sofferenza dei crediti di che trattasi.

- Nella relazione sulla gestione della Giunta regionale veniva specificato che l'accantonamento per il Fondo perdite società partecipate era costituito dalla perdita riportata a nuovo risultante dall'approvazione del consuntivo 2021 (ultimo bilancio approvato) di C.A.A.T. S.c.p.A. per l'importo di euro 2.869,25, calcolato

quale perdita per la quota di partecipazione regionale pari allo 0,79% (perdita 363.196,00 * quota di partecipazione 0,79= accantonamento al fondo euro 2.869,25). In argomento, si era preso atto della circostanza che, per quanto riguardava la quantificazione dell'importo del Fondo in essere, la stessa risultava corrispondente alla situazione delle società ad oggi partecipate direttamente dalla Regione.

Tuttavia, anche alla luce delle osservazioni effettuate dal Collegio dei Revisori, si rappresentava l'esigenza che la Regione, nella quantificazione del fondo in esame ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016, estendesse la valutazione, secondo canoni di prudenza, anche agli effetti riflessi che eventuali perdite delle partecipate indirette producessero sul risultato di esercizio della società controllante partecipata direttamente dalla Regione, che avrebbe potuto realizzare i presupposti per l'adozione delle misure indicate nell'art. 21 cit., fermo restando l'attuazione della disciplina prevista dall'art. 14 del TUSP ed il divieto di soccorso finanziario ivi disposto. Dagli approfondimenti posti in essere nell'ambito del giudizio di parificazione dell'esercizio 2022, erano infatti emerse diverse situazioni in cui si registrava una perdita delle società partecipate indirette.

Sul punto, nell'udienza di contraddittorio orale, era stata ribadita dal Collegio l'esigenza sopra rappresentata rispetto alle partecipazioni indirette, anche in considerazione della circostanza che non sempre la società partecipata direttamente può assorbire le eventuali perdite delle partecipazioni indiretta.

In argomento la Regione confermava che era possibile che gli effetti sulla partecipazione indiretta potessero diventare "diretti", e in tal senso si impegnava nell'individuazione di una giusta mediazione sulla base dei principi espressi dal Collegio.

Il Collegio, sul tema, ribadiva la raccomandazione alla Regione di procedere nella valutazione sopra sollecitata.

- Con riguardo al Fondo contenzioso, quantificato per l'esercizio 2022 in euro 39.291.054,40 (a fronte dell'importo di euro 34.462.623,98 per l'esercizio 2021), è

stata fatta apposita istruttoria integrativa per acquisire la relazione redatta dal Settore Avvocatura, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento n. 9 di contabilità della Giunta regionale, afferente all'accantonamento, nel risultato di amministrazione al 31/12/ 2022, dell'importo relativo al Fondo in parola.

In particolare era emersa la problematica delle cause di valore indeterminato, relativamente alla quale i Rappresentanti della Regione avevano confermato il valore non rilevante delle stesse; si era raccomandato, in ogni caso, per il futuro, un maggiore sforzo interpretativo nella individuazione del valore da attribuire alla causa in corso al fine della classificazione del relativo rischio per il necessario accantonamento al Fondo contenzioso; e ciò sempre allo scopo di tutelare gli equilibri di bilancio ed evitare che l'Ente si trovi a dover finanziare eventuali soccombenze di cui non si era preventivamente individuato e classificato il rischio nell'ambito di tale fondo.

La Sezione invitava l'Ente ad un continuo ed attento monitoraggio delle cause in essere, quale oggetto di ricognizione da parte dell'Avvocatura dell'Ente, in relazione al loro evolversi e al loro eventuale riflettersi sulla esatta quantificazione del fondo contenzioso, nonché raccomandava, anche per il futuro, **una particolare prudenza rispetto alla qualificazione del contenzioso di volta in volta emergente ai fini dell'esatta quantificazione del relativo fondo**, nonché per quanto concerneva la copertura dello stesso, che doveva avvenire in conformità ai principi contabili di riferimento.

- **Relativamente allo stato di avanzamento dei controlli sui bonus Piemonte** era stato richiesto alla Regione di comunicare gli aggiornamenti più recenti.

  La Regione, in fase di riscontro al deferimento, inviava una nota di aggiornamento sullo stato di avanzamento dei controlli, contenente il cronoprogramma aggiornato da cui si evinceva che le attività finalizzate al completamento dei controlli in parola sarebbero proseguite ancora fino a tutto novembre 2023.

È opportuno ricordare che la Sezione aveva in più occasioni ribadito la necessità che la Regione si rendesse garante del corretto utilizzo a fini di investimento degli importi erogati.

In considerazione del numero irrisorio di controlli posti in essere, nonché della circostanza che il periodo di fruizione del bonus Piemonte fosse stato prorogato prima al 31/12/2021 e successivamente al 31/12/2022, la Sezione aveva ritenuto di sospendere il proprio giudizio su tale partita in sede di parificazione dei rendiconti 2020 e 2021.

Anche nell'esercizio 2022 la Sezione osservava di non essere ancora in grado di verificare se i fondi trasferiti a Finpiemonte S.p.A., e da questa erogati a titolo di bonus Piemonte ai vari beneficiari, avessero mantenuto il vincolo originario di destinazione a spese in conto capitale, in quanto i controlli dovevano ancora essere completati.

Pertanto, anche nell'esercizio 2022 la Sezione sospendeva il proprio giudizio rispetto al controllo contabile sul corretto utilizzo di tali fondi, riservandosi di ritornare sul tema in sede di giudizio di parifica 2023, anno entro il quale sarebbero state completate tutte le attività finalizzate al controllo in parola, secondo il più recente cronoprogramma pervenuto.

Si ricorda, infine, che l'originario importo vincolato nel risultato di amministrazione 2019 per euro 101.860.224,11 (relativo ad economie di spesa derivanti da rinegoziazioni di mutui Cassa DD.PP.) era stato impegnato per euro 89.463.800,00 nel 2020 e la differenza di euro 12.396.424,11 era stata correttamente vincolata nel risultato di amministrazione 2020. Successivamente il vincolo aveva subito evoluzioni attestandosi ad euro 16.666.295,31 nel 2021 e ad euro 19.267.795.31 nel 2022.

Relativamente al Consiglio regionale era stato effettuato un approfondimento istruttorio, anche in relazione ai rilievi sollevati dall'Organo di revisione, sull'importo di euro 9.900.000,00 derivanti da avanzo disponibile 2021 trasferito alla Regione.

La Regione Piemonte aveva precisato, in merito all'utilizzo di tale trasferimento, che: *"l'art. 17, comma 1, della L.R. n. 18/2022 (Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024) ha previsto l'iscrizione in entrata di euro 9.900.000,00, e al successivo comma 2 ne stabiliva l'iscrizione nella spesa per euro 6.696.000,00 nelle missioni e programmi riepilogati nell'Allegato C) alla L.R. 18/2022, con la finalità di sostenere gli elencati progetti di investimento e di finanziare, con risorse aggiuntive, gli indicati programmi di intervento in corso di attuazione; per euro 3.204.000,00 in un apposito capitolo del Fondo accordi di programma nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), Titolo 2 (Spese in conto capitale), al fine di consentire la stipula di ulteriori accordi di programma con le amministrazioni locali su tematiche specifiche di interesse territoriale".*

Sul punto la Sezione prendeva atto positivamente della circostanza, sopra rappresentata, che le somme, oggetto di avanzo di amministrazione libero, "restituite" dal Consiglio alla Giunta regionale avessero avuto la destinazione a spese di investimento; tuttavia, si raccomandava, per il futuro, al Consiglio regionale una più ponderata valutazione delle risorse necessarie al funzionamento dell'Organo legislativo per l'esercizio di riferimento da richiedere alla Giunta regionale, e ciò, ovviamente, a partire da una più attenta programmazione finanziaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione, in modo da evitare che, poi, in sede di rendiconto, si registrassero "avanzi" non proporzionati al fabbisogno del medesimo Organo, oggetto quindi di eventuali "ri-trasferimenti" alla Giunta regionale non del tutto in linea con quanto prescritto dall' art. 42, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011.

Sul punto, in sede di udienza di contraddittorio i Rappresentanti della Regione precisavano come le spese del Consiglio regionale risultassero prevalentemente spese di natura rigida (ad es., spese di personale), con riguardo alle quali non si poteva prescindere dalla copertura in bilancio; tuttavia, comprendevano l'esigenza di una programmazione finanziaria maggiormente rispondente alle reali esigenze di funzionamento dell'Organo, impegnandosi a procedere per il

futuro, in tal senso, anche attraverso il riallineamento delle risorse prima della fine dell'anno.

In argomento, il Collegio ribadiva la raccomandazione di una più attenta programmazione finanziaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

- In tema di rendiconto consolidato, nell'ambito del contraddittorio con la Regione, venivano trasmessi gli emendamenti presentati al disegno di legge relativo al progetto di rendiconto per l'esercizio in esame, tra cui l'emendamento relativo all'approvazione del rendiconto consolidato tra Giunta e Consiglio regionali, e ciò in conformità all'art. 11, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 118/2011, nonché in conformità all'art. 40, comma 7, del nuovo Regolamento di Contabilità, i quali prevedevano l'approvazione del rendiconto consolidato tra Regione, Consiglio regionale e organismi strumentali.

  In argomento si verificava che, come per i precedenti giudizi di parificazione, il rendiconto consolidato avesse riguardato esclusivamente i rendiconti della Giunta e del Consiglio regionale.

  In tema, si ribadiva **la necessità, già emersa, che l'Ente per il futuro provveda al consolidamento anche con gli organismi strumentali, previa l'eventuale integrazione sul punto del Regolamento di contabilità, in merito ai tempi e alle modalità di approvazione ed acquisizione dei rendiconti degli organismi medesimi.**

- **Altra criticità riguardava la conciliazione tra crediti dei Comuni e corrispondenti debiti della Regione;** sul punto, la Sezione ha condiviso le raccomandazioni del Collegio dei Revisori alla Regione in merito all'esigenza di procedere quanto prima alla circolarizzazione dei crediti/debiti con gli Enti locali del territorio, e ha invitato la Regione a completare quanto prima le operazioni di riconciliazione dei rapporti debito/credito con tali Enti, anche avvalendosi dell'apposito portale appositamente sviluppato, in modo da riuscire a smaltire

residui anche molto risalenti, come è emerso dall'approfondimento effettuato nel Capitolo V della Relazione di parifica.

Sul punto, nell'udienza di contraddittorio orale il Collegio ha ribadito tali raccomandazioni e i Rappresentati della Regione si sono impegnati in tal senso.

Anche sul tema della verifica debiti/crediti della Regione con i propri enti strumentali e società partecipate permanevano criticità, sia pur rilevandosi un miglioramento del processo di riconciliazione che aveva consentito di pervenire alla doppia asseverazione per la maggior parte degli enti. La Regione era stata quindi invitata a proseguire in tal senso.

***

La Regione, con nota prot. n. 252 del 09/05/2024, acquisita al prot. n. 4514 del 10/05/2024, in fase di risposta istruttoria sul rendiconto 2023, ha fornito una serie di riscontri che, come si vedrà nel corso della trattazione, non consentono di considerare, ad oggi, del tutto superate alcune delle criticità emerse in sede di parificazione del rendiconto 2022.

Sui singoli punti, nella nota sopra citata è stato precisato che:

"***Punto 2.1. – Programmazione finanziaria***

Sul punto occorre anzitutto premettere che il Consiglio regionale esercita le proprie prerogative in un ambito di indipendenza e autonomia funzionale e che i rapporti tra gli organi regionali afferiscono sempre alla sfera politica.

Nel ribadire che la Giunta regionale si è sempre fatta portatrice dell'esigenza di approvare il Bilancio di previsione entro la fine dell'anno precedente cui il bilancio si riferisce e posto che anche la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio rientra nelle sopra richiamate prerogative del Consiglio regionale, la Legge regionale 19 dicembre 2023, n. 35 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2024 e disposizioni finanziarie) ha autorizzato l'esercizio provvisorio "per un periodo non superiore a tre mesi" e che il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 è stato approvato con Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9.

Punto 2.3 poste di entrata e di spesa aventi carattere non ripetitivo

È proseguita nel 2023 l'attività di monitoraggio e di riclassificazione delle entrate e delle spese aventi carattere non ripetitivo, operando la classificazione sia in fase di classificazione dei capitoli di bilancio sia puntualmente in fase di assunzione di accertamenti ed impegni.

Punto 2.4 – equilibri di bilancio

Il prospetto degli equilibri evidenzia un risultato di competenza positivo per euro 117.779.207,80, un equilibrio di bilancio positivo per 10.082.456,27[1], mentre l'equilibrio complessivo è negativo per 15.450.251,97. Regione ha incrementato l'attività di monitoraggio della gestione sia dell'entrata che della spesa pervenendo al raggiungimento dei principali equilibri D1 e D2, tuttavia i maggiori accantonamenti disposti in sede di rendiconto legati all'accantonamento prudenziale per il rischio di restituzione dell'IRBA nonché l'incremento di accantonamento al FCDE legato ad una riduzione degli incassi degli incassi dei crediti residui, derivante dalla minor capacità di assolvere i debiti da parte dei privati hanno penalizzato l'equilibrio complessivo.

Punto 2.5 – la gestione della cassa

Nel corso del 2023 è stata operata la programmazione dei flussi di cassa attraverso il coinvolgimento delle direzioni responsabili dell'entrata e della spesa. Il costante confronto con le direzioni ha consentito di allineare i flussi di uscita alle diverse variabili condizionanti l'entrata. Si è tenuto conto della fonte di finanziamento europea o statale, della necessità di rendicontazione della spesa in funzione dei target di certificazione e di introito dei finanziamenti, delle peculiarità della spesa finanziata nell'ambito del PNRR, dei tempi di pagamento dei debiti commerciali oltre agli altri vincoli derivanti dalla spesa obbligatoria e dalla spesa di investimento. I flussi di entrata sono stati comunque fortemente condizionati dalle tempistiche di erogazione dello Stato in particolare in relazione al fondo trasporti ed agli anticipi PNRR richiesti relativamente alla misura M3c1 "Potenziamento delle linee regionali" per la quale ai fini del rispetto dei tempi di pagamento del debito commerciale Regione ha pagato con disponibilità proprie circa 36 milioni di euro attendendo per circa 4 mesi l'erogazione delle risorse richieste a titolo di anticipo.

---

[1] Tale importo, dopo emendamento presentato al disegno di Legge regionale n. 314/2024, risulta essere pari ad euro 15.372.503,68.

Punto. 2.6 la gestione dei residui

Si forniscono i prospetti di riconciliazione dei residui con le operazioni di cancellazione avvenute in corso d'anno, nonché con i residui sanitari trasmessi al collegio dei Revisori in fase di predisposizione del riaccertamento ordinario…omissis…

Punto 2.7.1 FCDE in relazione ai crediti deteriorati di Finpiemonte S.p.A.

Si trasmette l'allegato H crediti deteriorati che riporta la situazione dei crediti al 31/12/2023 con evidenza del calcolo del relativo FCDE a rendiconto per una percentuale pari all'88% della quota accantonata con un aumento di 4 punti percentuali rispetto al 2022.

Punto 2.7.2 – fondo perdite società partecipate

Si rimanda alla relazione sugli accantonamenti.

Punto 2.7.3 – fondo contenzioso

La costituzione del fondo contenzioso per l'anno 2023 sopra citata deriva dalla ricognizione della cause operata dal settore Avvocatura tenuto conto della necessità di esprimere in modo maggiormente chiaro e trasparente le valutazioni sullo stato delle cause sulla scorta dei suggerimenti forniti dal Collegio dei revisori. Si allega il prospetto di stratificazione delle cause…omissis…

Punto 2.8 parte vincolata del risultato di amministrazione 2022

In relazione alla quota vincolata al 31/12/2022 per euro 19.267.795,31 si evidenzia che nel corso del 2023 la somma applicata al bilancio era di euro 19.000.000,00 interamente impegnata confluendo conseguentemente in avanzo la differenza per euro 267.795,31.

Punto 2.10 rendiconto consolidato

Ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 47 del D.Lgs. 118/2011 recante Sistemi contabili degli organismi e degli enti strumentali della regione - spese degli enti locali, gli organismi strumentali della regione sono costituiti dalle sue articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica, escluso il consiglio regionale, al

quale si applica l'art. 67. Gli organismi strumentali della regione adottano il medesimo sistema contabile della regione e adeguano la propria gestione alle disposizioni del presente decreto.
Gli organismi strumentali delle regioni che svolgono la funzione di organismo pagatore dei fondi europei trasmettono il proprio bilancio di previsione, le variazioni di bilancio, il consuntivo ed i dati concernenti le operazioni gestionali alla banca dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e non sono compresi nel rendiconto consolidato di cui all'art. 11, commi 8 e 9.
Il consuntivo degli organismi pagatori dei fondi UE partecipa al bilancio consolidato di cui all'art. 11-bis.
Con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), è stato previsto all'art. 1 comma 792 che "per favorire la gestione finanziaria degli interventi finanziati dalle risorse europee, dal 1º gennaio 2016 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un proprio organismo strumentale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dotato di autonomia gestionale e contabile, denominato «organismo strumentale per gli interventi europei», avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei".
Vi sono diverse regioni come l'Emilia-Romagna che con l'art. 12 della legge regionale 29 luglio 2016, n. 13 ha istituito l'Organismo strumentale per gli interventi europei.
La Regione Lombardia ha disposto in tal senso con l'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 43, così come la Regione Abruzzo con l'art. 9 della legge regionale 19 gennaio 2016, n. 5.
Anche la Regione Piemonte ha approvato l'art. 18 (Organismo strumentale per gli interventi europei della Regione Piemonte) della legge regionale n. 6 del 06 aprile 2016 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018), rimandando tuttavia ad una deliberazione della Giunta regionale mai approvata.
Ai sensi del comma 5, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, avrebbe dovuto provvedere alla definizione dei criteri e delle modalità di funzionamento dell'organismo strumentale ed individuare le misure organizzative necessarie ad assicurarne l'attuazione.
La Regione Piemonte e le altre regioni che hanno legiferato in materia non hanno dato seguito alla facoltà di istituzione dell'organismo strumentale per gli interventi europei.
La Conferenza delle Regioni ha, infatti, suggerito degli emendamenti nella conversione del disegno

di legge 50/2017 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), ma tali proposte non sono state recepite.

Il testo coordinato dell'art. 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sarebbe stato così riformulato:

793. La legge regionale e provinciale che provvede all'istituzione dell'organismo strumentale per gli interventi europei disciplina i rapporti tra la regione e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'organismo strumentale nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dispone il trasferimento all'organismo, con riferimento alla data del 1° gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo:

a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);

b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);

d) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;

e) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;

f) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della Regione o della Provincia autonoma alla data del 1° gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della Regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i debiti e i crediti trasferiti al netto della quota del predetto fondo di cassa.

In sintesi, la Regione Piemonte non ha de facto istituito alcun organismo strumentale per gli interventi europei e, pertanto, non pare tenuta ad integrare il proprio bilancio consolidato".

In merito al Fondo contenzioso è stata prodotta una relazione sullo stato del contenzioso in essere al 31 dicembre 2023 redatta dal Settore Avvocatura; per quanto riguarda il Fondo perdite società partecipate quantificato per un totale di euro 1.980.194,65, è stato precisato che tiene conto di una quota prudenzialmente quantificata nella misura del 15% a copertura delle perdite delle partecipazioni indirette non coperte in base:

- alla percentuale di partecipazione detenuta da Finpiemonte Partecipazioni SPA e dell'incidenza della quota regionale in Finpiemonte Partecipazioni SPA;
- all'andamento delle partecipate indirette risultante dai bilanci di verifica 2023;
- alle comunicazioni delle partecipate dirette in ordine ai monitoraggi della gestione in corso d'anno.

In relazione al Riscontro debiti-crediti Regione/Enti, è stato altresì comunicato che:

"Nel corso del 2023 sono proseguite le attività intraprese nel corso dell'esercizio 2021, relativamente all'avvio di una prima fase di riconciliazione delle partite creditorie e debitorie con i Comuni capoluogo di provincia, al fine di verificare il rispetto del Principio contabile applicato della competenza finanziaria, di cui al punto 5.2 dell'Allegato 4/2, per il tramite del Portale delle rilevazioni contabili, che consente, in una prima fase, la comunicazione di dati contabili da parte di Regione Piemonte verso Enti o altri soggetti esterni. La Regione Piemonte utilizza questo strumento per comunicare agli Enti l'assunzione di Determine di Impegno, a partire dall'anno 2022, mettendo a disposizione l'elenco dei provvedimenti assunti, l'oggetto, l'importo e altre informazioni sintetiche. Gli elenchi vengono aggiornati periodicamente e gli Enti coinvolti ricevono una notifica via mail contenente l'avviso della pubblicazione di un aggiornamento dei dati. Ogni ente può visionare, consultare e scaricare in formato tabellare i dati di propria competenza, eventualmente prendendo poi visione dei dati di dettaglio del testo della Determina comunicata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Il sistema informativo sopra descritto permette quindi di allineare i dati di competenza della Regione con quelli dei principali Enti della Regione, al fine di evitare disallineamenti.

Il sistema è pubblicato sul portale https://servizi.regione.piemonte.it/ come «Portale delle rilevazioni degli enti locali». Hanno richiesto l'abilitazione al sistema le società partecipate, i Comuni Capoluogo di provincia, e progressivamente si sta estendendo l'abilitazione ai Comuni di ciascuna provincia.".

Infine, in fase istruttoria sul bilancio di previsione e sull'assestamento 2023, sono stati richiesti aggiornamenti relativamente all'utilizzo dei fondi legati al cd "Bonus Piemonte", nonché sullo stato di avanzamento dei controlli; sul punto l'Ente ha inviato una relazione.

Per maggiori approfondimenti sui vari aspetti richiamati e una valutazione su tutto quello che è stato effettivamente realizzato nel corso dell'esercizio 2023, a partire da quanto comunicato dalla Regione nell'ambito del primo riscontro istruttorio – come sopra ricordato – e considerando anche gli ulteriori approfondimenti istruttori, nonché quanto emergerà nell'ambito dell'udienza di contraddittorio, si rinvia ai successivi Capitoli della presente relazione (in questo Volume).

2. Il disavanzo al 31 dicembre 2022 - D.D.L. n. 249-2023

Nel prospetto di seguito evidenziato viene riportato il risultato finanziario dell'esercizio 2022, esposto nel rendiconto allegato al D.D.L. approvato dalla Giunta Regionale:

Allegato a) - Risultato di amministrazione

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2022				229.498.262,51
RISCOSSIONI	(+)	4.121.952.237,85	12.371.884.325,05	16.493.836.562,90
PAGAMENTI	(-)	4.642.756.875,20	11.985.105.343,11	16.627.862.218,31
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			95.472.607,10
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	(=)			95.472.607,10
RESIDUI ATTIVI	(+)	2.245.564.556,60	2.834.730.470,95	5.080.295.027,55
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	2.729.245.869,63	2.972.324.297,46	5.701.570.167,09
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			391.741.096,71
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			411.057.880,31
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 (A)			**(=)**	**-1.328.601.509,46**
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022				340.100.270,37

Accantonamento residui perenti al 31/12/2022 (solo per le regioni)	9.218.839,33
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	3.420.102.062,74
Fondo perdite società partecipate	2.869,25
Fondo contenzioso	39.291.054,40
Altri accantonamenti	52.845.253,23
Totale parte accantonata (B)	**3.861.560.349,32**
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	2.839.314,88
Vincoli derivanti da trasferimenti	127.065.861,38
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	1.683.660,58
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	19.267.795,31
Altri vincoli	-
Totale parte vincolata (C)	**150.856.632,15**
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	1.951.093,27
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**-5.342.969.584,20**
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

Fonte: Regione Piemonte - allegato a) D.lgs. n. 118/2011

In merito la Sezione aveva osservato che il totale della parte disponibile del risultato di amministrazione, pari ad euro -5.342.969.584,20, era coerente rispetto alla somma delle quote di disavanzo ordinario e straordinario, oltre al rimborso delle anticipazioni di liquidità (in 30 anni), calcolate alla fine dell'esercizio 2022 e ancora da recuperare.

L'importo previsto è desumibile dai piani di rientro riapprovati dall'Ente con la Deliberazione del Consiglio regionale 18 febbraio 2021, n. 120-3140 (inerente ai piani di rientro dal disavanzo finanziario al 31 dicembre 2014, dal maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 a seguito dell'attuazione del riaccertamento straordinario dei residui e dal disavanzo costituito dal Fondo vincolato da anticipazioni di liquidità *ex* D.L. n. 35/2013).

Come già evidenziato nel precedente paragrafo (v., *supra*, Par. n. 1), la Sezione ha rilevato una contabilizzazione del disavanzo residuo al 31 dicembre 2022 corretta e coerente rispetto al nuovo piano di rientro approvato dall'Ente:

-relativamente al disavanzo **ordinario** al 31/12/2014, ha rilevato il recupero completo della quota annuale nell'esercizio 2022 (euro 51.979.836,62) e un ammontare residuo del disavanzo pari ad euro 779.697.549,22;

-in merito al disavanzo da riaccertamento **straordinario,** nell'esercizio 2022 la quota dell'anno è risultata recuperata (euro 51.962.271,47) e la quota residua del disavanzo ammonta ad euro 1.143.169.972,24;

- in merito al disavanzo da costituzione del **fondo vincolato da anticipazioni di liquidità *ex* D.L. n. 35/2013** la quota dell'anno è risultata recuperata (euro 134.205.118,53) e la quota residua del disavanzo è stata correttamente quantificata in euro 3.420.102.062,74.

Gli importi di disavanzo ancora da recuperare al termine del 2022 sono stati pertanto riepilogati come segue:

Disavanzo 2022 da assorbire	**5.342.969.584,20**
di cui:	
Disavanzo ordinario (con ripiano decennale - dal 2018 ventennale)	779.697.549,22
Disavanzo da riaccertamento straordinario residui (ripiano trentennale)	1.143.169.972,24
Disavanzo da anticipazione di liquidità *ex* DL 35/2013 (ripiano trentennale)	3.420.102.062,74

Elaborazione Corte dei conti

Nel seguente grafico si evidenzia l'incidenza percentuale delle quote di disavanzo sul totale del medesimo:

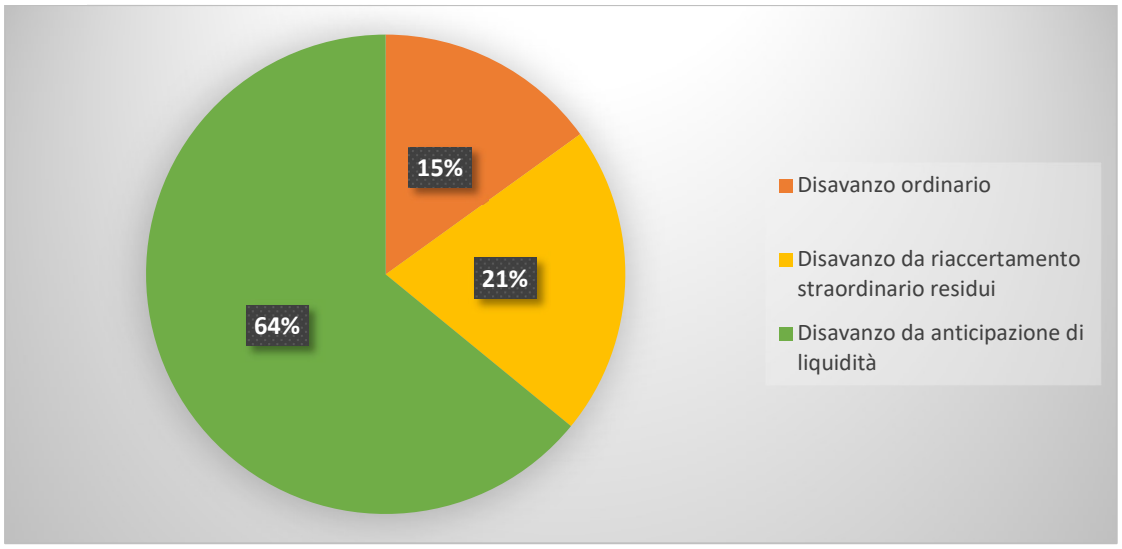

Elaborazione Corte dei conti

3. Piano di rientro dal disavanzo finanziario al 31 dicembre 2014 e dal maggior disavanzo al primo gennaio 2015

Giova ricordare che, con la Deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317-36198, era stata modificata la precedente Deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 2018, n. 260-10863, inerente ai piani di rientro dal disavanzo finanziario al 31 dicembre 2014 e dal maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 a seguito dell'attuazione del riaccertamento straordinario dei residui.

Con il sopra citato documento, la Regione aveva recepito le indicazioni fornite dalla Sezione in sede di parificazione del rendiconto 2017 inerenti alla rideterminazione delle quote di disavanzo da recuperare.

L'importo della quota residua del disavanzo ordinario al 31 dicembre 2014 - da recuperare negli esercizi successivi al 2017 con ripiano ventennale ai sensi dell'art. 1, comma 779, della Legge n. 205/2017 - è stato rideterminato in euro 1.100.014.868,82[2],

---

[2] Con riguardo all'art. 1, commi 779, 780 e 782, della L. n. 205/2017, risulta opportuno, in questa sede, ricordare la sentenza della Corte costituzionale n. 235 del 2021, con la quale il Giudice costituzionale ha dichiarato inammissibili per difetto di motivazione sulla rilevanza le questioni di legittimità costituzionale relative a tali disposizioni, sollevate dalla Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo in forza di un ritenuto rapporto genetico esistente fra le predette norme statali e le norme regionali, altresì, oggetto di giudizio costituzionale – l'art. 8, comma 1, lettera a), della legge reg. Abruzzo n. 7 del 2018 e l'art. 8, comma 1, lettere a) e c), della legge reg. Abruzzo n. 2 del 2019. La Corte costituzionale, nel dichiarare, al contrario, ammissibili le questioni di costituzionalità sollevate con riguardo alle citate norme regionali, le ha poi, nel merito, ritenute fondate sotto i profili della lesione dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, di copertura pluriennale della spesa, di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e di equità intergenerazionale. In particolare, il Giudice costituzionale ha condiviso l'assunto del giudice *a quo*, il quale ritiene costituzionalmente illegittima l'iscrizione, in parte spesa dei bilanci preventivi relativi agli esercizi 2018 e 2019, di disavanzi convenzionalmente predeterminati e gravemente sottostimati: "*l'introduzione di una tale regola legislativa urta il principio di prudenza nella redazione dei bilanci perché comporta, a lungo termine, modalità redazionali che non si sono basate su una previsione credibile, ragionevole e prudente delle risorse a disposizione e delle relative spese. Detti requisiti sono geneticamente collegati alla reale situazione dei conti nel momento in cui viene elaborato il bilancio di previsione sicché la predeterminazione normativamente convenzionale – richiamando assetti temporali lontani dal contesto operativo di riferimento – risulta intrinsecamente incompatibile con le regole costituzionali collegate alla natura dinamica del diritto di bilancio*". In argomento, poi, la Corte costituzionale ricorda che i meccanismi normativi e amministrativi introdotti dal legislatore in deroga alla regola del ripiano del disavanzo prevista dall'art. 42, comma 12, del D.Lgs. n. 118/2011, sono, comunque, subordinati alla intangibilità dei precetti costituzionali finalizzati al progressivo e coerente risanamento, alla trasparenza delle responsabilità di mandato assunte dagli amministratori in questo percorso, alla custodia dell'equità intragenerazionale e intergenerazionale in termini di proporzione tra debiti e accantonamenti pluriennali e correlati benefici (*ex plurimis*, sentenza n. 115 del 2020, punto 10 del Considerato in diritto e sentenza n. 18 del 2019, punto 6 del Considerato in diritto); con la conseguenza che gli interventi di estensione temporale del ripiano del disavanzo, in deroga alla regola contenuta nel citato art. 42, non possono ritenersi compatibili con una gestione di bilancio equilibrata laddove determinino il perpetuarsi di sanatorie e situazioni interlocutorie, in quanto potrebbero comportare una lesione a tempo indeterminato dei precetti finanziari della Costituzione, lesione che disincentiverebbe il buon andamento dei servizi e scoraggerebbe le buone pratiche di quelle amministrazioni che si ispirano a una oculata e proficua spendita delle risorse della collettività (sentenza n. 18 del 2019). Per la Corte costituzionale, pertanto, ai fini

mentre l'importo della quota residua del disavanzo da ricognizione straordinaria dei residui - da sottoporre a ripiano trentennale - è stato rideterminato in euro 1.402.981.329,59.

Con tale Deliberazione, pertanto, era stata ricalcolata la quota non ancora ammortizzata del disavanzo 2014, da ripianare in quote costanti annuali, per un periodo di venti esercizi con decorrenza dal 2018; era stato altresì rideterminato il ripiano della quota residua del disavanzo da ricognizione straordinaria in quote costanti annuali per il periodo residuo, come evidenziato nel prospetto riepilogativo di cui all'Allegato 1) alla Deliberazione in parola.

Nell'esercizio 2020 in considerazione del maggior recupero del disavanzo, avvenuto nel corso dell'esercizio 2019, pari ad euro 51.355.416,04, con la Legge di assestamento del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (L.R. n. 30/2020) la Regione aveva approvato l'allegato "S", avente ad oggetto: *"Composizione e modalità di copertura del disavanzo al 31.12.2019"*.

A seguito di approfondimenti istruttori, la Regione aveva trasmesso alla Sezione la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 120-3140 del 18 febbraio 2021, avente ad oggetto: *"Modifica della deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317-36198 (Modifica della deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 2018, n. 260-10863 inerente i piani di rientro dal disavanzo finanziario al 31 dicembre 2014 e dal maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 a seguito dell'attuazione del riaccertamento straordinario dei residui), ai sensi dell'articolo 111, comma 4 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sulla base delle risultanze di cui alla Legge regionale 21 ottobre 2020, n. 25*

---

del rispetto dei canoni di sana gestione finanziaria, di responsabilità di mandato e di equità intergenerazionale è fondamentale la credibilità, sostenibilità e progressività del rientro dal deficit; qualsiasi tecnicismo finanziario-contabile, non rispondente a tali indefettibili requisiti, risulta di per sé contrario ai precetti costituzionali precedentemente richiamati, e ciò in quanto il rispetto del principio di equità intergenerazionale comporta la necessità di non gravare in modo sproporzionato sulle opportunità di crescita delle generazioni future, garantendo loro risorse sufficienti per un equilibrato sviluppo: di fronte alle difficoltà di risanare strutturalmente l'ente in disavanzo, il recupero del deficit non può essere procrastinato in modo irragionevole, dovendosi necessariamente porre una cesura con il passato così da consentire ai nuovi amministratori di svolgere il loro mandato senza gravose "eredità".

(Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019)", con la quale aveva proceduto a riapprovare un nuovo piano di rientro che tenesse conto del maggior recupero avvenuto nell'esercizio 2019, come verificato nell'ambito del rendiconto di tale esercizio.

Nella tabella sottostante sono riportate le risultanze del suddetto piano, da cui si evince che, a parità di durata complessiva del rientro, a partire dal 2021 il recupero della rata annuale di disavanzo ordinario dovrà essere di euro 51.979.836,59, anziché di euro 55.000.743,44, come previsto nel piano di rientro precedente, e pertanto viene ridotta la quota annuale di rientro dal disavanzo complessivo da euro 325.272.399,91 ad euro 322.251.493,09, registrandosi così una differenza di euro 3.020.906,82, con conseguente riduzione di pari importo del margine di applicabilità delle quote che compongono il risultato di amministrazione nei bilanci degli esercizi successivi a partire dal 2021, secondo quanto previsto dalla L. n. 145/2018.

Allegato 1

PIANO DI RIENTRO PLURIENNALE DAL DISAVANZO AL 1.1.2020

ESERCIZIO FINANZIARIO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Disavanzo da assorbire negli esercizi successivi al 31.12.2019 (articolo 8, comma 4, L.R. 25/2020)	6.228.640.703,82												
DISAVANZO FINANZIARIO DA ASSORBIRE AL 31.12.2014 (EURO 1.371.993.286,16)	938.657.965,90	883.657.222,46	831.677.385,84	779.697.549,22	727.717.712,60	675.737.875,98	623.758.039,36	571.778.202,74	519.798.366,12	467.818.529,50	415.838.692,88	363.858.856,26	311.879.019,64
QUOTA ASSORBITA NELL'ESERCIZIO MEDIANTE RIDUZIONI DI SPESA (PIANO DI RIENTRO)	- 33.194.807,88	- 33.194.807,88	- 33.194.807,88	- 33.194.807,88	- 33.194.807,88	- 33.194.807,88	- 33.194.807,88	- 33.194.807,88	- 33.194.807,88	- 33.194.807,88	- 33.194.807,88	- 33.194.807,88	- 33.194.807,88
QUOTA ASSORBITA NELL'ESERCIZIO MEDIANTE INCREMENTO DI ENTRATE	- 21.805.935,56	- 18.785.028,74	- 18.785.028,74	- 18.785.028,74	- 18.785.028,74	- 18.785.028,74	- 18.785.028,74	- 18.785.028,74	- 18.785.028,74	- 18.785.028,74	- 18.785.028,74	- 18.785.028,74	- 18.785.028,74
DISAVANZO DA RENDICONTO 2014 DA ASSORBIRE NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI	**883.657.222,46**	**831.677.385,84**	**779.697.549,22**	**727.717.712,60**	**675.737.875,98**	**623.758.039,36**	**571.778.202,74**	**519.798.366,12**	**467.818.529,50**	**415.838.692,88**	**363.858.856,26**	**311.879.019,64**	**259.899.183,02**
ULTERIORE DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2015 DA ASSORBIRE (EURO 2.077.328.716,85)	1.299.056.786,65	1.247.094.515,18	1.195.132.243,71	1.143.169.972,24	1.091.207.700,77	1.039.245.429,30	987.283.157,83	935.320.886,36	883.358.614,89	831.396.343,42	779.434.071,95	727.471.800,48	675.509.529,01
QUOTA ASSORBITA NELL'ESERCIZIO MEDIANTE RIDUZIONI DI SPESA (PIANO DI RIENTRO)	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47
DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2015 DA ASSORBIRE NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI	**1.247.094.515,18**	**1.195.132.243,71**	**1.143.169.972,24**	**1.091.207.700,77**	**1.039.245.429,30**	**987.283.157,83**	**935.320.886,36**	**883.358.614,89**	**831.396.343,42**	**779.434.071,95**	**727.471.800,48**	**675.509.529,01**	**623.547.257,54**
DISAVANZO DA COSTITUZIONE DEL FONDO VINCOLATO DA ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ EX DL 35/2013 (ART. 1, COMMA 701, LEGGE 208/2015)	**3.990.925.951,27**	**3.772.616.566,27**	**3.554.307.181,27**	**3.335.997.796,27**	**3.117.688.411,27**	2.899.379.026,27	2.681.069.641,27	2.462.760.256,27	2.244.450.871,27	2.026.141.486,27	1.807.832.101,27	1.589.522.716,27	1.371.213.331,27
QUOTA ASSORBITA NELL'ESERCIZIO (ART. 1, COMMA 701, LEGGE 208/2015 e s.m.i)	- 218.309.385,00	- 218.309.385,00	- 218.309.385,00	- 218.309.385,00	- 218.309.385,00	- 218.309.385,00	- 218.309.385,00	- 218.309.385,00	- 218.309.385,00	- 218.309.385,00	- 218.309.385,00	- 218.309.385,00	- 218.309.385,00
DISAVANZO DA COSTITUZIONE DEL FONDO VINCOLATO DA ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ EX DL 35/2013 DA ASSORBIRE NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI	**3.772.616.566,27**	**3.554.307.181,27**	**3.335.997.796,27**	**3.117.688.411,27**	**2.899.379.026,27**	**2.681.069.641,27**	**2.462.760.256,27**	**2.244.450.871,27**	**2.026.141.486,27**	**1.807.832.101,27**	**1.589.522.716,27**	**1.371.213.331,27**	**1.152.903.946,27**
DISAVANZO DA ASSORBIRE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DERIVANTE DAL NUOVO PIANO DI RIENTRO	**5.903.368.303,91**	**5.581.116.810,82**	**5.258.865.317,73**	**4.936.613.824,64**	**4.614.362.331,55**	**4.292.110.838,46**	**3.969.859.345,37**	**3.647.607.852,28**	**3.325.356.359,19**	**3.003.104.866,10**	**2.680.853.373,01**	**2.358.601.879,92**	**2.036.350.386,83**
(QUOTA ANNUALE RIASSORBITA)	**325.272.399,91**	**322.251.493,09**	**322.251.493,09**	**322.251.493,09**	**322.251.493,09**	**322.251.493,09**	**322.251.493,09**	**322.251.493,09**	**322.251.493,09**	**322.251.493,09**	**322.251.493,09**	**322.251.493,09**	**322.251.493,09**
ESERCIZIO FINANZIARIO	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**

CORTE DEI CONTI

ESERCIZIO FINANZIARIO	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
Disavanzo da assorbire negli esercizi successivi al 31.12.2019 (articolo 8, comma 4, L.R. 25/2020)												
DISAVANZO FINANZIARIO DA ASSORBIRE AL 31.12.2014 (EURO 1.371.993.286,16)	259.899.183,02	207.919.346,40	155.939.509,78	103.959.673,16	51.979.836,54							
QUOTA ASSORBITA NELL'ESERCIZIO MEDIANTE RIDUZIONI DI SPESA (PIANO DI RIENTRO)	- 33.194.807,88	- 33.194.807,88	- 33.194.807,88	- 33.194.807,88	- 33.194.807,88							
QUOTA ASSORBITA NELL'ESERCIZIO MEDIANTE INCREMENTO DI ENTRATE	- 18.785.028,74	- 18.785.028,74	- 18.785.028,74	- 18.785.028,74	- 18.785.028,66							
DISAVANZO DA RENDICONTO 2014 DA ASSORBIRE NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI	**207.919.346,40**	**155.939.509,78**	**103.959.673,16**	**51.979.836,54**	**0,00**							
ULTERIORE DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2015 DA ASSORBIRE (EURO 2.077.328.716,85)	623.547.257,54	571.584.986,07	519.622.714,60	467.660.443,13	415.698.171,66	363.735.900,19	311.773.628,72	259.811.357,25	207.849.085,78	155.886.814,31	103.924.542,84	51.962.271,37
QUOTA ASSORBITA NELL'ESERCIZIO MEDIANTE RIDUZIONI DI SPESA (PIANO DI RIENTRO)	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,37
DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2015 DA ASSORBIRE NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI	**571.584.986,07**	**519.622.714,60**	**467.660.443,13**	**415.698.171,66**	**363.735.900,19**	**311.773.628,72**	**259.811.357,25**	**207.849.085,78**	**155.886.814,31**	**103.924.542,84**	**51.962.271,37**	**0,00**
DISAVANZO DA COSTITUZIONE DEL FONDO VINCOLATO DA ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ EX DL 35/2013 (ART. 1, COMMA 701, LEGGE 208/2015)	1.152.903.946,27	934.594.561,27	716.285.176,27	497.975.791,27	279.666.406,27	61.357.021,27						
QUOTA ASSORBITA NELL'ESERCIZIO (ART. 1, COMMA 701, LEGGE 208/2015 e s.m.i)	- 218.309.385,00	- 218.309.385,00	- 218.309.385,00	- 218.309.385,00	- 218.309.385,00	- 61.357.021,27						
DISAVANZO DA COSTITUZIONE DEL FONDO VINCOLATO DA ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ EX DL 35/2013 DA ASSORBIRE NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI	**934.594.561,27**	**716.285.176,27**	**497.975.791,27**	**279.666.406,27**	**61.357.021,27**	**0,00**						
DISAVANZO DA ASSORBIRE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DERIVANTE DAL NUOVO PIANO DI RIENTRO	**1.714.098.893,74**	**1.391.847.400,65**	**1.069.595.907,56**	**747.344.414,47**	**425.092.921,46**	**311.773.628,72**	**259.811.357,25**	**207.849.085,78**	**155.886.814,31**	**103.924.542,84**	**51.962.271,37**	**0,00**
(QUOTA ANNUALE RIASSORBITA)	**322.251.493,09**	**322.251.493,09**	**322.251.493,09**	**322.251.493,09**	**322.251.493,01**	**113.319.292,74**	**51.962.271,47**	**51.962.271,47**	**51.962.271,47**	**51.962.271,47**	**51.962.271,47**	**51.962.271,37**
ESERCIZIO FINANZIARIO	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**	**2042**	**2043**	**2044**

CORTE DEI CONTI

In argomento, peraltro, si ricorda quanto previsto, altresì, dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.M. 7 settembre 2020, che, al Paragrafo 9.2, relativo al risultato di amministrazione, ed in particolare al punto 9.2.30 in tema di disavanzo di amministrazione, dispone:

"*Il disavanzo di amministrazione ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel piano di rientro e dalla registrazione dei maggiori accertamenti o dei minori impegni previsti nel bilancio negli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi. Pertanto, gli enti che hanno approvato un piano di rientro che individua le attività da adottare annualmente e preveda i relativi maggiori accertamenti o minori impegni, alla fine di ciascun esercizio possono:*

a) quantificare il maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente rispetto a quello applicato in via definitiva al bilancio di previsione;

b) verificare se tale maggiore ripiano è determinato dall'anticipo delle attività previste nel piano di rientro per gli anni successivi;

c) ridurre il disavanzo da ripianare negli esercizi successivi per un importo pari al maggiore ripiano che rispetta la condizione di cui alla lettera b).

Nel caso in cui non sia possibile riferirlo ai piani di rientro, il maggiore ripiano del disavanzo è attribuito alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso, nei limiti delle quote previste nell'esercizio successivo e seguenti e restano ferme le modalità di ripiano previste nei piani di rientro, che termineranno prima del previsto".

La decisione dell'Ente di procedere alla modifica del piano di rientro nei termini sopra descritti è risultata, ad oggi, facoltizzata anche dai principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, come modificati sul punto dal D.M. 7 settembre 2020.

4. La chiusura della Gestione Commissariale e il nuovo piano di rientro del disavanzo

È necessario ricordare che la componente del disavanzo derivante dalla costituzione del fondo anticipazione di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013 è legata agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2015, in base alla quale sono stati rideterminati i risultati di amministrazione secondo le modalità individuate dalla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Piemonte. In relazione a tale disavanzo, generato dalla costituzione del fondo vincolato da anticipazioni di liquidità di cui al Decreto Legge n. 35/2013, l'articolo 1, comma 701, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)") prevedeva una specifica gestione correlata al ruolo svolto dalla gestione commissariale e veniva pertanto stabilito che la Regione Piemonte, "*a decorrere dal 2016, ripiana annualmente il conseguente maggiore disavanzo per un importo pari al contributo erogato nell'esercizio precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ... La regione Piemonte accantona nel proprio risultato di amministrazione anche un fondo di importo pari alle passività trasferite alla gestione commissariale, ai sensi dell'articolo 1, comma 454, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n 190 ...*".

L'articolo 1, comma 603, lettera a), della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"), ha disposto la modifica dell'articolo 1, comma 456, della L. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015 che ha istituito la gestione commissariale all'art 1, commi da 452 a 458, per il tempestivo pagamento dei debiti pregressi), sostituendo le parole "*fino all'esercizio 2045*" con "*fino alla chiusura della gestione commissariale di cui al comma 452*".

L'articolo 1, comma 603, lettera b), della Legge n. 234/2021 ha disposto la sostituzione dell'articolo 1, comma 458, della citata Legge n. 190/2014 prevedendo, con decorrenza 1° gennaio 2022, la chiusura della gestione commissariale e stabilendo altresì che: "*...alla chiusura della gestione commissariale la Regione Piemonte subentra nel rapporti passivi assunti dalla medesima gestione nei confronti dello Stato, provvedendo direttamente al pagamento dei*

debiti relativi alle anticipazioni di liquidità, da contabilizzare nel rispetto dell'articolo 1, commi 692 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208".

Il richiamato art. 1, comma 603, della Legge n. 234/2021, oltre a prevedere la chiusura della gestione commissariale e il subentro della Regione Piemonte nei rapporti passivi da questa assunti nei confronti dello Stato, rinvia alla modalità di contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013 secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi dal 692 e seguenti, della Legge n. 208/2015, in luogo dell'ormai superato articolo 1, comma 701, della Legge n. 208/2015, attinente alle modalità specificatamente previste per la Regione Piemonte in presenza della gestione commissariale.

In particolare, l'articolo 1, comma 699, della Legge n. 208/2015 prevede che il disavanzo di amministrazione derivante dalla costituzione del fondo vincolato da anticipazioni di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013 è ripianato annualmente "*per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio precedente*".

L'articolo 1, comma 700, lettera a), secondo periodo, prevede, inoltre, quale modalità di contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità, che "*dall'esercizio 2017, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio precedente*".

Con decorrenza 1° gennaio 2022, per effetto del citato articolo 1, comma 603, della Legge n. 234/2021, il disavanzo generato dalla costituzione del fondo anticipazione liquidità è assorbito secondo la richiamata modalità di cui all'articolo 1, comma 699, della L. n. 208/2015 e, in coerenza con tale previsione, l'utilizzo del fondo anticipazione liquidità accantonato nel risultato di amministrazione seguirà le prescrizioni di cui al richiamato l'articolo 1, comma 700, lettera a), secondo periodo, della medesima legge.

Di tale modifica legislativa la Regione ha inteso prendere atto nell'ambito del piano di rientro del disavanzo, modificato limitatamente alla componente generata dalla

costituzione del fondo anticipazione liquidità di cui al D.L. n. 35/2013 con decorrenza 1° gennaio 2022.

La nuova modalità di recupero del disavanzo di cui all'articolo 1, comma 699, della L. n. 208/2015 riguarda esclusivamente la quota residua derivante dalla costituzione del fondo vincolato da anticipazioni di liquidità di cui al Decreto-Legge n. 35/2013.

Il richiamato **articolo 1, comma 603, della Legge n. 234/2021** non coinvolge le altre componenti del disavanzo, per le quali le modalità di recupero restano, pertanto, invariate secondo quanto stabilito dalla richiamata D.C.R. 18 febbraio 2021, n. 120-3140.

Si rinvia, infine, al Capitolo II (Vol. I) della relazione annessa al giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2022 per la disamina approfondita della gestione commissariale, ormai chiusa dal primo gennaio 2022.

Nel seguente Allegato 1) sono riportate le modifiche al piano di rientro del disavanzo, approvato dalla Regione con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 202-8317 del 20 aprile 2022, a seguito della nuova normativa in vigore dal 1° gennaio 2022.

Le risultanze sono così rappresentate:

ALLEGATO 1

PIANO DI RIENTRO PLURIENNALE DEL DISAVANZO AL 1.1.2022

ESERCIZIO FINANZIARIO	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Disavanzo da assorbire negli esercizi successivi al 31.12.2021	5.581.116.810,82											
Disavanzo finanziario da assorbire al 31.12.2014 (Euro 1.371.993.286,16)	831.677.385,84	779.697.549,22	727.717.712,60	675.737.875,98	623.758.039,36	571.778.202,74	519.798.366,12	467.818.529,50	415.838.692,88	363.858.856,26	311.879.019,64	259.899.183,02
Quota assorbita nell'esercizio mediante riduzioni di spesa (piano di rientro)	- 33.194.807,88	- 33.194.807,88	- 33.194.807,88	- 33.194.807,88	- 33.194.807,88	- 33.194.807,88	- 33.194.807,88	- 33.194.807,88	- 33.194.807,88	- 33.194.807,88	- 33.194.807,88	- 33.194.807,88
Quota assorbita nell'esercizio mediante incremento di entrate	- 18.785.028,74	- 18.785.028,74	- 18.785.028,74	- 18.785.028,74	- 18.785.028,74	- 18.785.028,74	- 18.785.028,74	- 18.785.028,74	- 18.785.028,74	- 18.785.028,74	- 18.785.028,74	- 18.785.028,74
Disavanzo da rendiconto 2014 da assorbire negli esercizi successivi	**779.697.549,22**	**727.717.712,60**	**675.737.875,98**	**623.758.039,36**	**571.778.202,74**	**519.798.366,12**	**467.818.529,50**	**415.838.692,88**	**363.858.856,26**	**311.879.019,64**	**259.899.183,02**	**207.919.346,40**
Ulteriore disavanzo da riaccertamento straordinario 2015 da assorbire (Euro 2.077.328.716,85)	1.195.132.243,71	1.143.169.972,24	1.091.207.700,77	1.039.245.429,30	987.283.157,83	935.320.886,36	883.358.614,89	831.396.343,42	779.434.071,95	727.471.800,48	675.509.529,01	623.547.257,54
Quota assorbita nell'esercizio mediante riduzioni di spesa (piano di rientro)	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47
Disavanzo da riaccertamento straordinario 2015 da assorbire negli esercizi successivi	**1.143.169.972,24**	**1.091.207.700,77**	**1.039.245.429,30**	**987.283.157,83**	**935.320.886,36**	**883.358.614,89**	**831.396.343,42**	**779.434.071,95**	**727.471.800,48**	**675.509.529,01**	**623.547.257,54**	**571.584.986,07**
Disavanzo da costituzione del Fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (art. 1, co. 603, L. 234/2021)	**3.554.307.181,27**	**3.420.102.062,74**	**3.291.683.955,34**	**3.161.491.791,06**	**3.029.495.778,73**	**2.895.665.548,35**	**2.759.970.138,52**	**2.622.377.983,76**	**2.482.856.901,37**	**2.341.374.078,07**	**2.197.896.056,37**	**2.052.388.720,56**
Quota assorbita nell'esercizio (art. 1, co. 603, L. 234/2021)	- 134.205.118,53	- 128.418.107,40	- 130.192.164,28	- 131.996.012,33	- 133.830.230,38	- 135.695.409,83	- 137.592.154,76	- 139.521.082,39	- 141.482.823,30	- 143.478.021,70	- 145.507.335,81	- 147.571.438,24
Disavanzo da costituzione del Fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 da assorbire negli esercizi successivi	**3.420.102.062,74**	**3.291.683.955,34**	**3.161.491.791,06**	**3.029.495.778,73**	**2.895.665.548,35**	**2.759.970.138,52**	**2.622.377.983,76**	**2.482.856.901,37**	**2.341.374.078,07**	**2.197.896.056,37**	**2.052.388.720,56**	**1.904.817.282,32**
Disavanzo complessivo da assorbire negli esercizi successivi	**5.342.969.584,20**	**5.110.609.368,71**	**4.876.475.096,34**	**4.640.536.975,92**	**4.402.764.637,45**	**4.163.127.119,53**	**3.921.592.856,68**	**3.678.129.666,20**	**3.432.704.734,81**	**3.185.284.605,02**	**2.935.835.161,12**	**2.684.321.614,79**
(QUOTA ANNUALE RIASSORBITA)	**238.147.226,62**	**232.360.215,49**	**234.134.272,37**	**235.938.120,42**	**237.772.338,47**	**239.637.517,92**	**241.534.262,85**	**243.463.190,48**	**245.424.931,39**	**247.420.129,79**	**249.449.443,90**	**251.513.546,33**
ESERCIZIO FINANZIARIO	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**

ALLEGATO 1
PIANO DI RIENTRO PLURIENNALE DEL DISAVANZO AL 1.1.2022

ESERCIZIO FINANZIARIO	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Disavanzo da assorbire negli esercizi successivi al 31.12.2021												
Disavanzo finanziario da assorbire al 31.12.2014 (Euro 1.371.993.286,16)	207.919.346,40	155.939.509,78	103.959.673,16	51.979.836,54								
Quota assorbita nell'esercizio mediante riduzioni di spesa (piano di rientro)	- 33.194.807,88	- 33.194.807,88	- 33.194.807,88	- 33.194.807,88								
Quota assorbita nell'esercizio mediante incremento di entrate	- 18.785.028,74	- 18.785.028,74	- 18.785.028,74	- 18.785.028,66								
Disavanzo da rendiconto 2014 da assorbire negli esercizi successivi	**155.939.509,78**	**103.959.673,16**	**51.979.836,54**	-								
Ulteriore disavanzo da riaccertamento straordinario 2015 da assorbire (Euro 2.077.328.716,85)	571.584.986,07	519.622.714,60	467.660.443,13	415.698.171,66	363.735.900,19	311.773.628,72	259.811.357,25	207.849.085,78	155.886.814,31	103.924.542,84	51.962.271,37	
Quota assorbita nell'esercizio mediante riduzioni di spesa (piano di rientro)	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,47	- 51.962.271,37	
Disavanzo da riaccertamento straordinario 2015 da assorbire negli esercizi successivi	**519.622.714,60**	**467.660.443,13**	**415.698.171,66**	**363.735.900,19**	**311.773.628,72**	**259.811.357,25**	**207.849.085,78**	**155.886.814,31**	**103.924.542,84**	**51.962.271,37**	-	
Disavanzo da costituzione del Fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (art. 1, co. 603, L. 234/2021)	**1.904.817.282,32**	**1.755.146.266,14**	**1.603.339.494,31**	**1.449.360.071,53**	**1.293.170.369,24**	**1.134.732.009,52**	**974.005.848,63**	**810.951.960,26**	**645.529.618,19**	**477.697.278,68**	**307.412.562,45**	**134.632.236,23**
Quota assorbita nell'esercizio (art. 1, co. 603, L. 234/2021)	- 149.671.016,18	- 151.806.771,83	- 153.979.422,78	- 156.189.702,29	- 158.438.359,72	- 160.726.160,89	- 163.053.888,37	- 165.422.342,07	- 167.832.339,51	- 170.284.716,23	- 172.780.326,22	- 134.632.236,22
Disavanzo da costituzione del Fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 da assorbire negli esercizi successivi	**1.755.146.266,14**	**1.603.339.494,31**	**1.449.360.071,53**	**1.293.170.369,24**	**1.134.732.009,52**	**974.005.848,63**	**810.951.960,26**	**645.529.618,19**	**477.697.278,68**	**307.412.562,45**	**134.632.236,23**	-
Disavanzo complessivo da assorbire negli esercizi successivi	**2.430.708.490,52**	**2.174.959.610,60**	**1.917.038.079,73**	**1.656.906.269,43**	**1.446.505.638,24**	**1.233.817.205,88**	**1.018.801.046,04**	**801.416.432,50**	**581.621.821,52**	**359.374.833,82**	**134.632.236,23**	-
(QUOTA ANNUALE RIASSORBITA)	**253.613.124,27**	**255.748.879,92**	**257.921.530,87**	**260.131.810,30**	**210.400.631,19**	**212.688.432,36**	**215.016.159,84**	**217.384.613,54**	**219.794.610,98**	**222.246.987,70**	**224.742.597,59**	**134.632.236,23**
ESERCIZIO FINANZIARIO	**2034**	**2035**	**2036**	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**	**2042**	**2043**	**2044**	**2045**

5. Il disavanzo al 31 dicembre 2022 - L.R. n. 16/2023

Con la Legge regionale 8 agosto 2023, n. 16, recante "*Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022*", all'art. 7, a seguito del giudizio di parificazione della Sezione regionale di controllo, è stato accertato il risultato di amministrazione, formato dalle seguenti componenti:

- disavanzo di amministrazione di euro 1.328.601.509,46 (comma 1);
- fondi accantonati per euro 3.861.560.349,32 (comma 2);
- fondi vincolati per euro 150.856.632,15 (comma 3);
- parte destinata agli investimenti per euro 1.951.093,27 (comma 4).

La somma delle sopra riportate componenti accertate con la già menzionata Legge regionale porta ad un risultato disponibile negativo pari ad euro **-5.342.969.584,20** (art. 7, comma 5), congruente con l'importo di cui al D.D.L. n. 249-2023 del 27 aprile 2023, e successivi emendamenti presentati direttamente in Consiglio regionale, oggetto del giudizio di parificazione per l'esercizio 2022, come esposto nella sotto riportata tabella:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2022				229.498.262,51
RISCOSSIONI	(+)	4.121.952.237,85	12.371.884.325,05	16.493.836.562,90
PAGAMENTI	(-)	4.642.756.875,20	11.985.105.343,11	16.627.862.218,31
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			95.472.607,10
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	(=)			95.472.607,10
RESIDUI ATTIVI	(+)	2.245.564.556,60	2.834.730.470,95	5.080.295.027,55
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	2.729.245.869,63	2.972.324.297,46	5.701.570.167,09
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			391.741.096,71
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			411.057.880,31
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 (A)			**(=)**	**-1.328.601.509,46**
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022				340.100.270,37

Accantonamento residui perenti al 31/12/2022 (solo per le regioni)	9.218.839,33
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	3.420.102.062,74
Fondo perdite società partecipate	2.869,25
Fondo contenzioso	39.291.054,40
Altri accantonamenti	52.845.253,23
Totale parte accantonata (B)	**3.861.560.349,32**
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	2.839.314,88
Vincoli derivanti da trasferimenti	127.065.861,38
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	1.683.660,58
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	19.267.795,31
Altri vincoli	-
Totale parte vincolata (C)	**150.856.632,15**
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	1.951.093,27
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**-5.342.969.584,20**
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

Dati forniti dalla Regione Piemonte

Di seguito è effettuata un'analisi del dettaglio delle componenti del disavanzo in relazione a quanto emerso in sede di parificazione del rendiconto 2022.

- ***Disavanzo di amministrazione di euro 1.328.601.509,46 (art. 7, comma 1)***

È la risultante dei seguenti importi:

a) fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2022: euro 95.472.607,10;
b) ammontare dei residui attivi: euro 5.080.295.027,55;
c) ammontare dei residui passivi: euro 5.701.570.167,09;
d) fondo pluriennale vincolato per le spese correnti: euro 391.741.096,71;
e) fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale: euro 411.057.880,31.

- ***Fondi accantonati per euro 3.861.560.349,32 (art. 7, comma 2)***

Detti fondi risultano essere composti dalle seguenti partite contabili:

a) fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2022: euro 340.100.270,37;

b) accantonamento per residui perenti regionali al 31 dicembre 2021: euro 9.218.839,33;

c) fondo anticipazioni di liquidità ai sensi del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, e rifinanziamenti: euro 3.420.102.062,74;

d) fondo perdite società partecipate: euro 2.869,25;

e) fondo contenzioso: euro 39.291.054,40;

f) altri accantonamenti: complessivi euro 52.845.253,23, riguardanti il fondo garanzie fidejussorie rilasciate dalla Regione (euro 26.129.027,00) e altri fondi relativi a passività potenziali, fra cui l'importo di euro 12.328.449,45 destinato al Fondo per la regolazione finanziaria delle somme relative al fondo statale per l'emergenza Covid-19. Tale posta è stata restituita alla Regione Lombardia nel corso del 2023.

- ***Fondi vincolati per euro 150.856.632,15 (art. 7, comma 3)***

Sono la risultante dei seguenti importi:

a) vincoli derivanti da leggi e principi contabili per euro 2.839.314,88.

b) vincoli derivanti da trasferimenti per euro 127.065.861,38;

c) vincoli derivanti da contrazione di mutui per euro 1.683.660,58;

d) vincoli formalmente attribuiti dall'Ente pari ad euro 19.267.795,31 afferenti al Fondo riguardante le economie di spesa conseguenti alla rinegoziazione dei mutui Cassa DD.PP. (art. 26, comma 3-*bis*, della Legge Regionale n. 4/2018).

- ***Parte destinata agli investimenti per euro 1.951.093,27 (art. 7, comma 4)***

Tale importo è relativo alle economie di spesa su quote capitali per l'ammortamento dei mutui a pareggio del bilancio 2005.

Come già evidenziato, la Sezione ha rilevato che il totale della parte disponibile del risultato di amministrazione, pari ad **euro -5.342.969.584,20,** è pari alla somma delle quote di disavanzo ordinario e straordinario oltre al rimborso delle anticipazioni di liquidità (in 30 anni), calcolate alla fine dell'esercizio 2022 e ancora da recuperare, in applicazione delle vigenti normative.

6. Analisi riepilogativa delle modalità di recupero del disavanzo nel corso degli esercizi 2022 e seguenti

Analogamente a quanto effettuato nell'ambito dei precedenti giudizi di parificazione, ai fini della verifica del recupero del disavanzo da parte della Regione Piemonte, pare opportuno, per maggiore chiarezza espositiva, riepilogare le componenti che lo hanno determinato, nonché l'arco temporale di rientro.

L'Ente deve procedere alla copertura di un disavanzo che alla fine del 2022 ammonta ad euro **-5.342.969.584,20**, rappresentato da tre diverse tipologie:

- disavanzo ordinario al 31/12/2014 ammontante ad euro 1.371.993.286,16 da coprire originariamente in un arco decennale a partire dall'esercizio 2015. Ai sensi dell'art. 1, commi 779 e successivi, della Legge n. 205 del 27/12/2017, la Regione ha facoltà di rimodulare in non oltre 20 esercizi l'arco temporale di ripiano del disavanzo al 31/12/2014, a partire dall'esercizio 2018 (facoltà di cui la Regione si è avvalsa). Tale disavanzo ammonta, al termine del 2022, ad euro **779.697.549,22**;

- disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi pari ad euro 2.077.328.716,85 da ammortizzare in 30 anni con decorrenza 2015; al termine del 2022 tale disavanzo ammonta ad euro **1.143.169.972,24**;

- disavanzo da costituzione del fondo vincolato da anticipazioni di liquidità *ex* D.L. n. 35/2013 (art. 1, comma 701, Legge n. 208/2015) da assorbire in un lasso temporale di 30 anni a partire dall'esercizio 2016. Al termine del 2022 tale disavanzo ammonta ad euro **3.420.102.062,74**.

Per quanto riguarda il disavanzo ordinario, diversamente dalle altre due tipologie, l'Ente ha previsto un recupero a rata costante (inizialmente pari ad euro 137.199.328,61).

A partire dal 2018 con la rimodulazione del piano di rientro la quota rimaneva costante ed era pari ad euro 55.000.743,44, con un risparmio rispetto alle annualità precedenti di oltre 82,1 milioni di euro.

Come già evidenziato, nell'esercizio 2019 la Regione aveva tuttavia recuperato una maggiore quota di euro 106.356.159,48 con un miglioramento di euro 51.355.416,04, ed aveva conseguentemente provveduto a riaggiornare il piano di rientro.

Dall'esercizio 2021 e fino alla fine del piano di rientro (2037) la nuova quota risulta essere pari ad euro 51.979.836,62; il miglioramento riscontrato tra il disavanzo ordinario 2021 (euro 831.677.385,84) e quello del 2022 (euro 779.697.549,22) è risultato pari a tale quota.

Relativamente al recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario il controllo viene effettuato in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto MEF 2/4/2015, ovvero mediante il confronto tra il risultato disponibile di ogni esercizio rispetto a quello immediatamente precedente. A partire dal 2018 è stata prevista una rata costante di euro 51.962.271,47.

Per quanto concerne, infine, il disavanzo da costituzione del fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ex D.L. n. 35/2013 la procedura di rientro è stata disciplinata, fino alla fine dell'esercizio 2021, dall' art. 1, comma 701, della Legge n. 208/2015. A partire dal 2018 è stata prevista una rata costante di euro 218.309.385,00.

Con il piano di rientro approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 120–3140 del 18/02/2021 ed a seguito del venir meno della gestione commissariale la suddetta rata è definita dall'articolo 1, comma 603, della Legge n. 234/2021.

Nella sottostante tabella sono riepilogate le diverse componenti del disavanzo e la verifica del recupero effettuata per le annualità 2015-2022:

ESERCIZIO FINANZIARIO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DISAVANZO DA RENDICONTO 2014 DA ASSORBIRE	1.264.190.043,82	1.137.771.039,44	1.013.772.274,98	1.100.014.868,82**(*)**	1.045.014.125,38	938.657.965,90	883.657.222,46	831.677.385,84
Quota assorbita nell'esercizio mediante riduzioni di spesa (piano di rientro)	0,00	0,00	0,00	-33.194.807,88	-33.194.807,88	-33.194.807,88	-33.194.807,88	-33.194.807,88
Quota assorbita nell'esercizio mediante incremento di entrate	0,00	0,00	0,00	-21.805.935,36	-73.161.351,60	-21.805.935,36	-18.785.028,74	-18.785.028,74
Quota assorbita nell'esercizio con utilizzo dell'avanzo vincolato derivante dalla cessione di impegni residui al commissario straordinario per il pagamento dei debiti pregressi	-126.419.004,38	-123.998.764,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo da rendiconto 2014 da assorbire negli esercizi successivi	1.137.771.039,44	1.013.772.274,98	1.013.772.274,98(*)	1.045.014.125,38	938.657.965,90	883.657.222,46	831.677.385,84	779.697.549,22
COPERTURA	**Integralmente coperto**	**Non coperto importo di euro 2.420.239,92.**	**Non coperto importo di euro 128.829.244,30**	**Integralmente coperto**	**Integralmente coperto**	**Integralmente coperto**	**Integralmente coperto**	**Integralmente coperto**
ESERCIZIO FINANZIARIO	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
ULTERIORE DISAVANZO DA ASSORBIRE AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 5, DEL D.L. 78/2015 E DELL'ART. 5, COMMA 1, LETTERE B) ED E) DELLA LEGGE REGIONALE 1° DICEMBRE 2015, N. 25 (D.G.R. 6-3724 DEL 27 LUGLIO 2016)	107.803.242,34	97.022.918,07	86.242.593,84	======	======	======	======	======
Quota assorbita nell'esercizio mediante riduzioni di spesa (piano di rientro)	0,00	0,00	0,00	======	======	======	======	======
Quota assorbita nell'esercizio con utilizzo dell'avanzo vincolato derivante dalla cessione di impegni residui al commissario straordinario per il pagamento dei debiti pregressi	-10.780.324,27	-10.780.324,23	0,00	======	======	======	======	======
Ulteriore disavanzo da assorbire negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.L. n. 78/2015 e dell'art. 5, comma 1, lettere b) ed e) della legge regionale 1 dicembre 2015, n. 25 (D.G.R. 6-3724 del 27 luglio 2016)	97.022.918,07	86.242.593,84	86.242.593,84(*)	======	======	======	======	======
COPERTURA	**Integralmente coperto**	**Integralmente coperto**	**Non coperto importo di euro 10.780.324,23**	**Ricompresa nella copertura del disavanzo al 31/12/2014**	**======**	**======**	**======**	**======**
ESERCIZIO FINANZIARIO	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**

ULTERIORE DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DA ASSORBIRE	2.077.328.716,85	1.913.421.342,58	1.814.931.791,98	1.402.981.329,59	1.351.019.058,12	1.299.056.786,65	1.247.094.515,18	1.195.132.243,71
Eccedenza residui attivi re-imputati rispetto ai residui passivi destinati alla copertura del disavanzo (d.lgs. n. 118/2011, all. 4/2, par. 9.3)	-163.907.374,27	-98.489.550,60	-26.620.582,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota assorbita nell'esercizio mediante riduzioni di spesa (piano di rientro)	0	0	0	-51.962.271,47	-51.962.271,47	-51.962.271,47	-51.962.271,47	-51.962.271,47
Quota assorbita nell'esercizio con utilizzo dell'avanzo vincolato derivante dalla cessione di impegni residui al commissario straordinario per il pagamento dei debiti pregressi	0	0	-38.198.410,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulteriore recupero in corso d'anno			-347.131.469,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulteriore disavanzo da riaccertamento straordinario da assorbire negli esercizi successivi	1.913.421.342,58	1.814.931.791,98	1.402.981.329,59	1.351.019.058,12	1.299.056.786,65	1.247.094.515,18	1.195.132.243,71	1.143.169.972,24
COPERTURA	**Mancata copertura di euro 29.222.496,34**	**Integralmente coperta la quota 2016 e recupero di quota non coperta del 2015**	**Integralmente coperta con ulteriore recupero**	**Integralmente coperta**	**Integralmente coperta**	**Integralmente coperta**	**Integralmente coperta**	**Integralmente coperta**
ESERCIZIO FINANZIARIO	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
DISAVANZO DA COSTITUZIONE DEL FONDO VINCOLATO DA ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ EX DL 35/2013 (ART. 1, COMMA 701 LEGGE 208/2015) DA ASSORBIRE	4.801.044.721,27	4.801.044.721,27	4.650.044.721,27	4.427.544.721,27	4.209.235.236,27	3.990.925.951,27	3.772.616.566,27	3.554.307.181,27
Quota assorbita nell'esercizio (art. 1, comma 701, Legge n. 208/2015) dal 2022 (art. 1, c. 603 Legge n. 234/2021)	0	-151.000.000,00	-222.500.000,00	-218.309.385,00	-218.309.385,00	-218.309.385,00	-218.309.385,00	-134.205.118,53
Disavanzo da costituzione del fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ex dl 35/2013 (art. 1, comma 701, legge 208/2015) da assorbire negli esercizi successivi	4.801.044.721,27	4.650.044.721,27	4.427.544.721,27	4.209.235.236,27	3.990.925.951,27	3.772.616.566,27	3.554.307.181,27	3.420.102.062,74
COPERTURA	**Integralmente coperto**	**Integralmente coperto**	**Integralmente coperto**	**Integralmente coperto**	**Integralmente coperto**	**Integralmente coperto**	**Integralmente coperto**	**Integralmente coperto**
ESERCIZIO FINANZIARIO	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Disavanzo complessivo da assorbire a fine esercizio	**7.949.260.021,36**	**7.562.571.142,15**	**6.930.540.919,68**	**6.605.268.519,77**	**6.228.640.703,82**	**5.903.368.303,91**	**5.581.116.810,82**	**5.342.969.584,20**

(*) Partite da sommare per quantificazione disavanzo

Elaborazione Corte dei conti

Per chiarezza espositiva è opportuno ricordare come, nell'esercizio 2017, la procedura di rientro del disavanzo ordinario non fosse stata rispettata, con conseguente rideterminazione degli importi del disavanzo nelle sue componenti ordinarie e straordinarie da parte della Sezione in sede di parificazione del rendiconto 2017.

Con l'approvazione dei nuovi piani di rientro sono state recepite le indicazioni fornite dalla Sezione, ed è stata altresì nuovamente conteggiata la quota di disavanzo ordinario 2014 non ancora ammortizzata; la Regione si è avvalsa della facoltà di rimodulare il ripiano del disavanzo ordinario da decennale a ventennale a partire dal 2018, con conseguente ricalcolo delle relative quote che dovranno essere assorbite negli anni.

Nella tabella sottostante viene sintetizzata la nuova situazione del disavanzo complessivo della Regione, con specificazione del disavanzo ancora da recuperare al termine dell'esercizio 2022:

ESERCIZIO FINANZIARIO	2022
DISAVANZO FINANZIARIO ORIGINATOSI AL 31.12.2014 ANCORA DA RIPIANARE	**831.677.385,84**
QUOTA ASSORBITA NELL'ESERCIZIO MEDIANTE RIDUZIONI DI SPESA (PIANO DI RIENTRO)	-33.194.807,88
QUOTA ASSORBITA NELL'ESERCIZIO MEDIANTE INCREMENTO DI ENTRATE	-18.785.028,74
DISAVANZO DA RENDICONTO 2014 DA ASSORBIRE NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI	**779.697.549,22**
ULTERIORE DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2015 ANCORA DA RIPIANARE	**1.195.132.243,71**
QUOTA ASSORBITA NELL'ESERCIZIO MEDIANTE RIDUZIONI DI SPESA (PIANO DI RIENTRO)	-51.962.271,47
DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2015 DA ASSORBIRE NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI	**1.143.169.972,24**
DISAVANZO DA COSTITUZIONE DEL FONDO VINCOLATO DA ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ EX DL 35/2013 (ART. 1, COMMA 603, L. n. 234/2021)	**3.554.307.181,27**
QUOTA ASSORBITA NELL'ESERCIZIO (ART. 1, COMMA 603, L. n. 234/2021)	-134.205.118,53
DISAVANZO DA COSTITUZIONE DEL FONDO VINCOLATO DA ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ EX DL 35/2013 DA ASSORBIRE NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI	**3.420.102.062,74**
DISAVANZO DA ASSORBIRE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022 - DERIVANTE DAL NUOVO PIANO DI RIENTRO	**5.342.969.584,20**

La Sezione ha rilevato un miglioramento nel risultato disponibile 2022 (euro -5.342.969.584,20) di euro 238.147.226,62 rispetto al risultato disponibile 2021 (euro -5.581.116.810,82), pari al recupero della quota di disavanzo ordinario di euro 51.979.836,62, della quota di disavanzo da riaccertamento straordinario di euro

51.962.271,47, e della quota di disavanzo da restituzione FAL di euro 134.205.118,53, coerentemente con il piano di rientro.

In fase di analisi del rendiconto 2023 questa Sezione verificherà l'avvenuta copertura delle diverse quote del disavanzo, con le modalità previste dai principi contabili ed in ossequio alle modifiche normative introdotte dal Legislatore.

Conseguentemente, nel prosieguo della presente relazione si procederà alla verifica del ripiano del disavanzo per quanto concerne l'annualità 2023, tenendo conto del piano di rientro approvato dalla Regione con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 120–3140 del 18/02/2021 e modificato a seguito delle nuova normativa di cui all'art. 1, comma 603, della Legge n. 234/2021 con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 202-8317 del 20 aprile 2022, il cui prospetto è stato riportato nel precedente paragrafo 4, a cui si rinvia.

II. LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E IL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2023

1. La manovra di bilancio dell'esercizio 2023

Il comma 3 dell'art. 36 del D.Lgs. n. 118/2011 dispone che: "*le regioni ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel documento di economia e finanza regionale (DEFR), predisposto secondo le modalità previste dal principio contabile applicato della programmazione allegato al presente decreto. Il DEFR è approvato con una Delibera del Consiglio Regionale*".

Nell'allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, "*Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio*", al punto 4.1, vengono individuati i seguenti strumenti di programmazione regionale:

a) entro il 30 giugno di ciascun anno la Giunta regionale presenta al Consiglio il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) per le conseguenti deliberazioni;

b) la Nota di aggiornamento del DEFR, da presentare al Consiglio entro 30 giorni dalla presentazione della Nota di aggiornamento del DEF nazionale per le conseguenti deliberazioni e comunque non oltre la data di presentazione del disegno di Legge di bilancio dello Stato;

c) il disegno di Legge di stabilità regionale, da presentare al Consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione del disegno di Legge di bilancio dello Stato;

d) il disegno di Legge di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque non oltre 30 giorni dall'approvazione del disegno di Legge di stabilità dello Stato;

e) il piano degli indicatori di bilancio, approvato dalla Giunta entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e dall'approvazione del rendiconto e comunicato al Consiglio;

f) il disegno di Legge di assestamento del bilancio, presentato al Consiglio entro il 30 giugno di ogni anno;

g) gli eventuali disegni di Legge di variazione di bilancio;

j) gli eventuali disegni di Legge collegati alla manovra di bilancio, da presentare al Consiglio entro il mese di ottobre di ogni anno;

k) gli specifici strumenti di programmazione regionale formulati in attuazione di programmi statali, comunitari e regionali e definiti nelle specifiche normative regionali in materia di programmazione generale e settoriale.

Il rendiconto della gestione conclude il sistema di bilancio, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento da parte della Giunta, ed entro il 31 luglio da parte del Consiglio.

Pertanto, in base alle suddette previsioni legislative, la gestione finanziaria di ciascun esercizio deve avvenire nel seguente quadro normativo regionale: DEFR e relativa nota di aggiornamento, disegno di Legge di stabilità regionale, bilancio di previsione annuale (a valenza almeno triennale in cui il primo anno deve essere redatto in termini di competenza e cassa), piano degli indicatori di bilancio, variazioni di bilancio e assestamento del bilancio, rendiconto.

Nella tabella che segue sono riportati i documenti di programmazione e gestione finanziaria che rappresentano la manovra di bilancio dell'esercizio 2023.

Manovra di bilancio 2023	
D.E.F.R. anni 2023-2025	D.C.R. n. 255-25285 del 20 dicembre 2022
Nota di aggiornamento del D.E.F.R.	D.C.R. n. 256-25286 del 20 dicembre 2022
Legge di autorizzazione esercizio provvisorio 2023	L.R. n. 28 del 27 dicembre 2022
Disposizioni in materia di addizionale regionale IRPEF	L.R. n. 4 del 28 marzo 2022
Nuova disciplina sanzioni amministrative di competenza regionale	L.R. n. 17 del 8 agosto 2023
Legge di Stabilità 2023	L.R. n. 5 del 24 aprile 2023
Legge di Bilancio di previsione finanziario 2023-2025	L.R. n. 6 del 24 aprile 2023
Piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni immobili della Regione	D.G.R. n. 25-7789 del 27 novembre 2023
D.D.L. Rendiconto esercizio precedente (2022)	D.D.L. n. 249 approvato dalla Giunta il 27 aprile 2023 e presentato il 3 maggio 2023
Legge Rendiconto esercizio precedente (2022)	L.R. n. 16 del 8 agosto 2023
Bilancio consolidato del gruppo Regione Piemonte per l'anno 2022	D.C.R. n. 297-23156 del 24 ottobre 2023
Legge di Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2023-2025	L.R. n. 14 del 31 luglio 2023
Legge di autorizzazione esercizio provvisorio 2024	L.R. n. 35 del 19 dicembre 2023
Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2023	***Non legiferata per l'anno 2023***
Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 3 comma 4, del D.lgs. n. 118/2011	D.G.R. n. 21-8381 del 29 marzo 2024

Fonte: elaborazione Corte dei conti

In merito al primo documento inerente al ciclo di programmazione del bilancio, il DEFR regionale per il periodo 2023-2025 è stato approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 255-25285 del 20 dicembre 2022 nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 118/2011. La Sezione osserva che la precitata Deliberazione è correttamente riferita al triennio di programmazione 2023-2025, nel rispetto dei termini previsti dai principi contabili di riferimento per la programmazione finanziaria regionale, in quanto la relativa proposta della Giunta regionale è stata approvata entro il termine del 30 giugno (D.G.R. n. 8-5272 del 29/06/2022), sancito dalla lett. a) del punto 4.1 dell'Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011.

La Regione ha provveduto, con deliberazione del Consiglio regionale n. 256-25286, sempre in data 20 dicembre 2022, ad approvare la Nota di aggiornamento del DEFR regionale per il periodo 2023-2025.

Relativamente alla Legge di stabilità regionale per l'anno 2023, si richiama quanto disposto dal punto 7 dell'allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011:

"In connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, le regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione.

Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.

Essa provvede, per il medesimo periodo:

a) *alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1º gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;*
b) *al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative;*
c) *alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa;*

d) con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi;

e) alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione, altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;

f) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio;

g) le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione dei vincoli di finanza pubblica.

La Legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.

Con gli eventuali progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR e la relativa nota di aggiornamento.

In un'unica sessione sono approvati il progetto di legge di stabilità, il progetto di legge di bilancio e gli eventuali progetti di legge collegati".

La Regione ha approvato la Legge di stabilità regionale con la Legge n. 5 del 24 aprile 2023, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione 2023-2025; il provvedimento in parola prevede norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione. In particolare, la suddetta legge ha previsto disposizioni in materia di finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa, in materia di interventi a favore di Comuni e Consorzi di comuni per l'acquisto di scuolabus da adibire al trasporto degli alunni della scuola materna dell'obbligo, in materia di tasse automobilistiche, interventi legati al Programma Casa ed edilizia agevolata.

Da un punto di vista finanziario, la Legge Regionale di che trattasi non fa espressa menzione di oneri, maggiori o minori entrate.

Gli ulteriori articoli della suddetta legge riguardano rifinanziamenti, modifiche e rimodulazioni di leggi di spesa regionali, disposizioni in materia di tassa automobilistica, disposizioni di varia natura e modifiche di leggi.

In particolare, all'art. 12 si autorizza il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa per il triennio 2023-2025, prevendo di far fronte ai conseguenti oneri con le risorse di cui al bilancio di previsione 2023-2025; contestualmente vengono revocate le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti.

In argomento, nella relazione tecnico-finanziaria conclusiva, accompagnatoria della Legge Regionale in esame, con riguardo all'esame dei diversi articoli, viene dichiarata l'invarianza o l'assenza di oneri finanziari per ogni articolo, tranne che per l'art. 12, dove si fa riferimento alla "presenza di oneri".

Più precisamente, in relazione all'art. 1, in materia di finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa, nella relazione tecnico-finanziaria viene così dichiarato: "*Con questo articolo si modificano gli articoli 9 e 15 bis della legge regionale 28/1976 in materia di finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa. La disposizione prevede un intervento straordinario a sostegno delle cooperative edilizie attraverso l'esenzione limitatamente agli anni 2023 e 2024 del versamento della rivalutazione ISTAT. Tale misura può tradursi in un'agevolazione indiretta a favore degli assegnatari degli alloggi di edilizia agevolata attraverso la sterilizzazione della rivalutazione dovuta dalle cooperative calcolato sulla base dell'indice ISTAT in crescita per effetto dell'inflazione.* ***Il minore introito nel bilancio regionale nel biennio 2023/2024, rispetto all'attuale formulazione della norma, è compensato con la minore disponibilità di risorse finanziarie da reinvestire per le finalità della legge stessa (art. 4 ter)****. La sospensione del versamento della rivalutazione ISTAT nel biennio 2023 e 2024 non fa venir meno l'obbligo dei versamenti periodici alle date fisse del 30 aprile e del 31 ottobre di ciascun anno. Si ripropone pertanto per il solo esercizio 2023 l'agevolazione a sostegno delle cooperative edilizie già introdotto con la LR n. 13/2020 "Riparti Piemonte" che prevede la sospensione, su richiesta del singolo operatore, dalla rata di versamenti in scadenza al 30 aprile 2023, da corrispondersi unitamente alla seconda rata in scadenza al 31 ottobre 2023. La posticipazione della prima rata pertanto non ha alcun effetto ai fini dell'invarianza degli oneri finanziari dell'esercizio. La possibilità, su richiesta dell'operatore, di*

posticipazione della prima rata da aprile ad ottobre 2023 del versamento disciplinato dall'articolo 9 della lr 28/1976 non ha alcun effetto sul bilancio di esercizio" (enfasi aggiunta).

Sul punto, pertanto, sembrerebbe previsto, per gli oneri finanziari, un meccanismo di compensazione fra gli artt. 9 e 15 della L.R. n. 28/1976, come modificati dall'art. 1 in esame, e l'art. 4-*ter* della medesima legge, il quale dispone: "1. *A fronte delle agevolazioni finanziarie concesse ai sensi della presente legge, le cooperative edilizie a proprietà indivisa sono tenute ad effettuare versamenti periodici con le modalità di cui all'articolo 9*. 2. *Le risorse versate ai sensi del comma 1 sono utilizzate per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge e sono destinate per la concessione di nuove agevolazioni, compatibilmente alle disponibilità finanziarie della Regione, nonché per consentire canoni di locazione sostenibili rispetto al reddito degli assegnatari, con priorità a favore degli operatori che hanno versato le somme ai sensi degli articoli 3 e 9. L'utilizzo di tali risorse, nel rispetto degli equilibri finanziari, è programmato dalla Giunta regionale, previa consultazione delle associazioni regionali delle cooperative di abitazione aderenti alle organizzazioni delle cooperative giuridicamente riconosciute a livello nazionale, sentita la commissione consiliare competente. La programmazione regionale definisce altresì il livello di sostenibilità dei canoni*".

Tuttavia, nella relazione tecnico-finanziaria non si rinvengono ulteriori indicazioni sugli aspetti finanziari afferenti a tale partita, ad es. circa la quantificazione degli importi in questione, che, come si è visto, sono direttamente collegati con quanto previsto dall'art. 4-*ter* della L.R. n. 28/1976, che individua un *iter* di programmazione delle risorse in parola condiviso anche con le associazioni regionali delle cooperative di abitazione; sarebbe stato maggiormente conforme alla funzione attribuita alla relazione tecnico-finanziaria dalla normativa e dalla giurisprudenza di riferimento meglio precisare, almeno in quella sede, il meccanismo di compensazione che viene così introdotto, del quale, peraltro, non v'è traccia nella legge regionale in parola.

In merito, nell'ambito del contraddittorio finalizzato al giudizio di parificazione, si sono richiesti chiarimenti alla Regione; la medesima ha riscontrato richiamando quanto già rappresentato nella relazione tecnico-finanziaria e ha, poi, precisato che a rendiconto la previsione dello stanziamento 2023 in entrata pari ad euro 7.400.000,00 (cap. 38615), rivisto sulla base della norma in questione, ha trovato puntuale conferma negli

accertamenti iscritti per euro 7.641.514,54. Nell'udienza di contradditorio, inoltre, i Rappresentanti della Regione si sono impegnati, per il futuro, a specificare meglio nella relazione tecnico-finanziaria della legge i vari meccanismi di compensazione previsti e tutto ciò che può essere utile ad una migliore individuazione della copertura finanziaria, conformemente a quanto sul punto previsto dalla normativa e dalla giurisprudenza di riferimento.

Il Collegio prende atto e invita la Regione, per il futuro, a procedere in questo senso.

Anche per quanto concerne il sopra richiamato art. 12, in merito al rifinanziamento delle leggi regionali di spesa, sorge qualche perplessità rispetto alla corretta copertura finanziaria di tale partita; nella relazione tecnico-finanziaria si dichiara che "*l'articolo prevede il rifinanziamento delle leggi regionali e la rimodulazione delle autorizzazioni di spesa indicate nell'allegato 1 alla presente legge. Dalla disposizione derivano oneri finanziari a carico del bilancio regionale per gli esercizi 2023, 2024 e 2025, nei limiti indicati dalla rimodulazione delle autorizzazioni di spesa di cui all'allegato 1 alla presente legge*".

Sul punto occorre, innanzitutto, richiamare l'art. 38 del D.Lgs. n. 118/2011, il quale, al secondo comma, recita: "*Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa*".

Anche in questo caso, dal testo della relazione tecnico-finanziaria sembrerebbe evincersi un meccanismo di compensazioni fra nuove autorizzazioni di spesa e revoca/rimodulazioni di precedenti previsioni - come, peraltro, dispone lo stesso art. 38 del D.Lgs. n. 118/2011 sopra richiamato -, ma, nella relazione, si parla, comunque, di "*oneri finanziari a carico del bilancio regionale per gli esercizi 2023, 2024 e 2025*"; peraltro, la lettura dell'Allegato 1 della L.R. n. 5/2023, a cui la relazione fa rinvio, non giova alla ricostruzione della vicenda, in quanto nello stesso non si fornisce la dimostrazione della copertura di tali rifinanziamenti o l'evidenza delle eventuali compensazioni fra rifinanziamenti e revoche/rimodulazioni.

Anche in questo caso, si è, pertanto, richiesto alla Regione di fornire le rappresentazioni contabili da cui si evinca la copertura finanziaria di quanto previsto all'art. 12 in parola, eventualmente anche con il meccanismo di compensazione fra rifinanziamenti e revoche; peraltro, si prende atto della circostanza che nella relazione tecnico-finanziaria nulla viene detto circa i criteri di quantificazione di tali rifinanziamenti; anche su questo aspetto si sono richieste alla Regione delucidazioni.

La Regione, sul punto, ha precisato che le previsioni di cui alla disposizione in esame trovano puntuale riferimento negli stanziamenti di spesa del bilancio previsionale inseriti nei singoli capitoli collegati all'attuazione di ciascuna legge indicata; tuttavia, anche in questo caso, nell'udienza di contraddittorio, i Rappresentanti della Regione si sono impegnati, per il futuro, a specificare meglio nella relazione tecnico-finanziaria o, come nel caso di specie, tramite apposito allegato contabile della legge, i meccanismi di compensazione previsti, dando evidenza, in tali documenti, di quanto disposto dall'art. 38 del D.Lgs. n. 118/2011 in tema di rimodulazione delle autorizzazioni legislative.

Il Collegio prende atto e invita la Regione, per il futuro, a procedere in questo senso.

Infine, con riferimento alla predisposizione degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, questa Sezione ha rilevato che la Regione ha adottato, con atto della Giunta del 15 maggio 2023, n. 37-6894, il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2023-2025, ai sensi degli artt. 18-*bis* e 41 del D.Lgs. n. 118/2011.

Dall'esame della sequenza dell'attività legislativa in materia di finanza regionale emerge il permanere di ritardi nell'approvazione della Legge di bilancio di previsione finanziaria 2023-2025, avvenuta in data 24 aprile 2023.

La Sezione osserva, pertanto, che sussistono ancora profili di criticità nell'impostazione della programmazione regionale resa ancora più necessariamente puntuale sulla scorta dei nuovi principi contabili legati all'armonizzazione.

Il ciclo del bilancio riformulato dal D.Lgs. n. 118/2011, infatti, definisce la sequenza degli strumenti decisionali intestati al Legislatore regionale corrispondente ad un'ineludibile logica di programmazione, la cui attuazione da parte della Regione non può essere ulteriormente procrastinata.

Pertanto, ancora una volta, come nelle precedenti relazioni annesse al giudizio di parificazione, la Sezione evidenzia come l'approvazione tardiva dei documenti di programmazione comporti non solo la violazione dei principi di contabilità, ma si ripercuota negativamente anche sull'efficacia dell'attività programmatoria e sulla gestione operativa dell'Ente.

In argomento, tuttavia, per un ulteriore approfondimento, anche in relazione a quanto posto in essere dalla Regione in merito ad una più efficace programmazione finanziaria nel corso dell'esercizio 2024, a seguito di quanto raccomandato dalla Sezione in sede di giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2022, si rinvia al prosieguo della trattazione (v., *infra*, in questo Capitolo, Par. n. 5).

2. Il bilancio di previsione per gli anni 2023-2025

2.1 L'esercizio provvisorio 2023

L'esercizio provvisorio del bilancio 2023 è stato autorizzato per un periodo massimo di quattro mesi con la Legge Regionale n. 28 del 27 dicembre 2022.

L'approvazione del bilancio, avvenuta con L.R. n. 6 del 24 aprile 2023, pubblicata sul B.U.R. del 24 aprile 2023, è intervenuta prima della scadenza dell'autorizzazione dell'esercizio provvisorio.

Sul punto si ricorda quanto emerso in sede di contradditorio orale in data 19/07/2023 nel giudizio di parificazione del rendiconto 2022, ovvero l'impegno della Regione, per il futuro, ad approvare il bilancio entro il 31/12 dell'esercizio precedente, o quanto meno senza l'utilizzo dell'intero periodo di gestione dell'esercizio provvisorio, valutando anche la possibilità che la legge di autorizzazione dell'esercizio provvisorio non consideri fin da subito l'intero periodo di quattro mesi, ma individui un periodo più breve, così da sollecitare l'Organo consiliare ad una approvazione del bilancio di previsione maggiormente tempestiva.

La Sezione, in argomento, ricorda che la norma di cui all'art 81 della Costituzione in tema di esercizio provvisorio ha carattere di eccezionalità e non può essere utilizzata in maniera ordinaria e ripetuta nel tempo, con violazione dei principi di programmazione previsti dalle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011; in tal senso si raccomanda per il futuro

una maggiore attenzione al rispetto di tali principi (sul punto, per un ulteriore approfondimento, si rinvia al prosieguo della trattazione - v., *infra*, in questo Capitolo, Par. n. 5).

2.2 Il bilancio di previsione

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2023 ha previsto entrate e spese per complessivi euro 20.917.103.742,99 (al lordo delle entrate e spese per conto terzi e partite di giro per euro 3.456.203.329,65) in termini di competenza e per euro 25.339.558.752,23 in termini di cassa (valorizzando una cassa iniziale pari ad euro 95.472.607,10).

Per l'esercizio 2024 sono state previste, in termini di competenza, entrate e spese per complessivi euro 20.000.491.643,91, e per l'esercizio 2025 il bilancio pareggia alla cifra di euro 19.746.039.227,08.

Preliminarmente si osserva che, per l'analisi del bilancio di previsione 2023, la Sezione si è avvalsa anche del questionario che il Collegio dei Revisori della Regione ha compilato ed inviato a questa Sezione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174.

Il suddetto questionario è stato trasmesso alla Sezione e inserito nell'applicativo Con.Te in data 13 maggio 2024.

Sulle sopra evidenziate incombenze a carico dell'attuale Collegio dei Revisori è necessario procedere attraverso una breve precisazione in relazione al mancato caricamento in piattaforma di diversi questionari (sui bilanci di previsione, sui rendiconti e sui bilanci consolidati), anche di annualità non recenti, come, peraltro, già più volte rilevato nelle relazioni annesse ai giudizi di parificazione dei precedenti esercizi.

Sul punto, occorre richiamare la recente nota prot. 25660 del 22 aprile 2024 della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio della Regione Piemonte che, nell'ottica della piena e fattiva collaborazione, ha sollecitato il medesimo Collegio a procedere quanto prima al caricamento in piattaforma dei questionari ancora mancanti; a tale comunicazione l'Organo di revisione ha dato riscontro con nota del 6 maggio 2024, fornendo gli opportuni aggiornamenti e ribadendo le difficoltà tecniche rilevate in relazione alla compilazione dei questionari in parola, con particolare riguardo alla partita dei residui e della specificazione degli stessi in base all'anzianità per titoli, nonché al tema della doppia asseverazione degli organismi partecipati (tema, quest'ultimo, già più volte

approfondito nell'ambito delle relazioni annesse ai giudizi di parificazione dei precedenti esercizi, in considerazione dell'importanza di tale adempimento).

In argomento, si rileva, infatti, che già nelle precedenti relazioni si era segnalato come il Collegio dei Revisori non avesse ancora portato a termine diversi caricamenti in piattaforma relativamente ai questionari sui bilanci di previsione e sui rendiconti della Regione Piemonte; ad oggi, non risulterebbero ancora caricati i seguenti questionari: bilancio di previsione degli esercizi 2019-2021, 2020-2022, 2021-2023.

Sul punto la Sezione, in primo luogo, invita il Collegio dei Revisori a concludere quanto prima, e, in ogni caso, entro il giudizio di parificazione dell'esercizio in esame, il caricamento in piattaforma dei questionari ancora eventualmente mancanti, e, in generale, non può che ribadire la necessità che tutti gli adempimenti, finalizzati alle attività di controllo sui documenti contabili, vengano, in futuro, realizzati nei termini previsti e, in tal senso, invita il Collegio dei Revisori e la Regione Piemonte ad una più proficua collaborazione in modo che siano superate tutte le eventuali difficoltà riscontrate finora.

Dall'esame del bilancio, in termini di competenza, si rilevano le impostazioni contabili adottate dalla Regione di seguito descritte:

a) lo stanziamento del disavanzo di amministrazione nel bilancio di previsione 2023 ammonta a complessivi euro 232.360.215,49. Le componenti che determinano tale importo sono le seguenti:

- euro 51.979.836,62 quota disavanzo finanziario "ordinario";
- euro 51.962.271,47 disavanzo finanziario da "riaccertamento straordinario dei residui";
- euro 128.418.107,40 ripiano annuo disavanzo per iscrizione fondi vincolati da anticipazioni di liquidità *ex* D.L. n. 35/2013 (art. 1, comma 603, della L. n. 234/2021).

Si osserva che le prime due quote relative all'esercizio 2023 sono stabilite dal piano di rientro del disavanzo adottato con Deliberazione Consiglio regionale n. 120-3140 del 18 febbraio 2021, di aggiornamento della Deliberazione del Consiglio regionale n. 317-36198 del 2 ottobre 2018, modificativa della precedente Deliberazione del Consiglio regionale

n. 260-10863 del 13 marzo 2018. Tali quote sono anche conformi al nuovo Piano di rientro approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 202-8317 del 20 aprile 2022, in quanto le modalità di recupero restano invariate secondo quanto stabilito dalla richiamata D.C.R. 18 febbraio 2021, n. 120-3140.

Per quanto concerne la quota di euro 128.418.107,40 si rileva che l'importo risulta coerente con quanto disposto dall'art. 1, comma 603, lettera b), della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), che, come già riportato nel precedente Capitolo I (v., in particolare, il paragrafo 3.2 - La Gestione Commissariale e il nuovo piano di rientro del disavanzo), ha previsto la sostituzione dell'articolo 1, comma 458, della Legge n. 190/2014, sancendo, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, la chiusura della gestione commissariale di cui all'articolo 1, comma 452, della stessa Legge n. 190/2014 e stabilendo altresì che "...*alla chiusura della gestione commissariale la Regione Piemonte subentra nel rapporti passivi assunti dalla medesima gestione nei confronti dello Stato, provvedendo direttamente al pagamento dei debiti relativi alle anticipazioni di liquidità, da contabilizzare nel rispetto dell'articolo 1, commi 692 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*".

Il richiamato art. 1, comma 603, della Legge n. 234/2021, rinvia inoltre alla contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013 secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 692 e seguenti, della Legge n. 208/2015.

L'articolo 1, comma 699, della Legge n. 208/2015 prevede che il disavanzo di amministrazione derivante dalla costituzione del fondo vincolato da anticipazioni di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013 è ripianato annualmente "*per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio precedente*"; l'articolo 1, comma 700, lettera a), secondo periodo, prevede, quale modalità di contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità, che "*dall'esercizio 2017, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio precedente*".

Con decorrenza dal 1° gennaio 2022, per effetto del citato articolo 1, comma 603, della Legge n. 234/2021, pertanto, il disavanzo generato dalla costituzione del fondo anticipazione liquidità è assorbito secondo la richiamata modalità di cui all'articolo 1, comma 699, della L. n. 208/2015 e, in coerenza con tale previsione, l'utilizzo del fondo anticipazione liquidità accantonato nel risultato di amministrazione seguirà le prescrizioni di cui al richiamato l'articolo 1, comma 700, lettera a), secondo periodo, della medesima legge.

Si rileva, per l'esercizio 2023, che la Regione ha rispettato il meccanismo introdotto dal nuovo disposto normativo, sopra richiamato, stanziando nel disavanzo il corretto importo di euro 128.418.107,40 pari alla quota capitale restituita nel 2022.

In conclusione, nell'esercizio 2023 lo stanziamento del disavanzo di amministrazione ammonta a complessivi euro 232.360.215,49, nell'esercizio 2024 ad euro 234.134.272,37 e nell'esercizio 2025 ad euro 235.938.120,42, in coerenza con il nuovo Piano di rientro approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 202-8317 del 20 aprile 2022 a partire dall'esercizio 2022.

L'importo stanziato negli esercizi 2024 e 2025 presenta le stesse componenti sopra evidenziate per l'anno 2023, ed è pertanto coerente con quanto previsto dall'art. 1, comma 603, della Legge n. 234/2021.

Si osserva che l'applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione presunto 2022 ammonta complessivamente ad euro 3.420.102.062,74 e risulta congruente con il dato contabile, relativo alle parti accantonate, rappresentato nell'Allegato 7) al bilancio di previsione (Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto).

Verificando i vari documenti di bilancio, nella parte di entrata, sotto la voce "Utilizzo avanzo di amministrazione" risulta sempre e correttamente stanziato, per l'anno 2023, l'importo di euro 3.420.102.062,74.

Nello specifico, si rinvia all'allegato 5 della legge regionale di approvazione del bilancio 2023-2025, "Quadro generale riassuntivo", in cui il meccanismo sopra descritto trova rappresentazione: nelle entrate viene esposto lo stanziamento di euro 3.420.102.062,74, e nelle spese viene stanziato il fondo di euro 3.291.683.955,34 (nel Titolo IV, rimborso

prestiti) a cui si aggiunge la quota di disavanzo di euro 128.418.107,40 pari alla quota capitale restituita nel 2022.

La Sezione, in argomento, richiama inoltre la normativa vigente in merito all'applicazione del risultato di amministrazione, dettata dall'art. 1, commi 897 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), che consente, a decorrere dall'esercizio 2019, l'applicazione al bilancio di previsione di una quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione (comma 898).

In osservanza della succitata norma, l'Ente poteva applicare il risultato di amministrazione 2022 per un importo non superiore a euro 103.942.108,09, vale a dire pari alle quote di disavanzo ordinario e straordinario iscritte nell'esercizio 2023 (al netto del meccanismo di ripiano del D.L. n. 35/2013, sopra descritto).

Nella redazione del bilancio di previsione 2023-2025 la Regione ha applicato, alla voce "*Utilizzo avanzo di amministrazione presunto*", esclusivamente la quota relativa all'utilizzo del Fondo anticipazioni di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013.

Per chiarezza espositiva, si premette che la Regione ha provveduto con variazioni di bilancio e poi in fase di assestamento del bilancio 2023-2025 (Legge regionale 31 luglio 2023, n. 14) ad applicare l'importo corretto di euro 103.942.108,09 in ossequio all'art. 1, comma 897 e seguenti, della Legge n. 145/2018.

Nel prosieguo della trattazione del presente Capitolo verrà dettagliata con maggiore accuratezza la manovra adottata dalla Regione[3].

È stata altresì rilevata, dall'analisi della Legge di approvazione del Bilancio di previsione (L.R. n. 6/2023), la presenza di diversi fondi ed accantonamenti allocati nella Missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025; in particolare trattasi di:

a) Accordi di programma (art. 3);

[3] V., *infra*, in questo Capitolo, il Par. n. 3.

b) Altri fondi occorrenti per fare fronte a oneri che si manifestano nell'esercizio (art. 4) e nello specifico:

- fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali;
- fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo;
- fondo occorrente a fare fronte agli oneri derivanti da contenzioso potenziale di nuova manifestazione scaturente dalle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e tributaria o da transazioni giudiziarie.

Nella Nota integrativa al Bilancio di Previsione 2023/2025 (Allegato 11) viene data evidenza dei seguenti accantonamenti:

> Accantonamenti

- Accantonamento per la quota annuale di restituzione del fondo statale emergenza covid-19 (art. 11, comma 1, d.l. 34/2020 e art. 41, comma 2 quinquies, d.l. 104/2020) (cap. 196406/U).

La norma prevede la restituzione allo stato in dieci anni di parte delle risorse trasferite nel 2020, con un importo per ciascun esercizio finanziario a partire dal 2022 pari ad euro 4.113.605,26. Tuttavia per l' anno 2023 all'art. 11ter, comma 3, del d.l. 4/2022 prevede che la somma sia destinata ad erogazione contributi ad amministrazioni locali per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (art.1, comma 134, legge 145/2018).

- Fondo di riserva per le spese obbligatorie (cap. 196361/U)

Stanziamento annualità 2023 per euro 9.486.101,43, in termini di competenza e di cassa, euro 9.891.293,95 per annualità 2024 ed euro 9.825.508,61 per l'annualità 2025.

- Fondo di riserva per le spese impreviste (cap. 196706/U)

Stanziamento annualità 2023 per euro 1.000.000,00, in termini di competenza e di cassa.

- Fondo di riserva di cassa (cap. 197397/U)

Stanziamento iniziale annualità 2023 per euro 565.798.570,33

- Fondo per il finanziamento degli accordi di programma (cap. 297917/U e 297916/U 297920/U)

Stanziamento annualità 2023 per euro 12.890.000,00, in termini di competenza e di cassa, ed euro 2.490.000,00 per le annualità 2024 e 2025.

- Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso recanti spese correnti attinenenti alle funzioni normali (cap. 197746/U)

Stanziamento annualità 2023 per euro 940.000,00, in termini di competenza e di cassa, euro 390.000,00 per annualità 2024 e 2025.

- Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo (cap. 298057/U)

Stanziamento annualità 2023 per euro 134.000,00, in termini di competenza e di cassa, euro 134.000,00 per annualità 2024 e 2025

Si anticipa fin da ora che l'effettivo utilizzo di tali somme verrà verificato in sede di analisi del rendiconto 2023 nel successivo Capitolo IX della presente relazione di parificazione[4].

Nella stessa Legge n. 6/2023 la Regione prevede, all'articolo 7, il ricorso all'indebitamento:

Art. 7.

(Autorizzazione al ricorso all'indebitamento per spese d'investimento)

1. Per la progettazione di nuove strutture ospedaliere, la Giunta regionale è autorizzata alla contrazione di un mutuo per l'importo non superiore a euro 30.000.000,00 e per una durata massima di dieci anni ad uno spread non superiore a quello applicato per la medesima tipologia di contratti dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A..

2. Le risorse derivanti dalle operazioni di indebitamento di cui al comma 1, sono iscritte sull'esercizio 2023 del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 come segue:

a) in entrata, al titolo 6 (Accensione prestiti), tipologia 300 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine);

b) in spesa, nella missione 13 (Tutela della salute), programma 13.05 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari), titolo 2 (Spese in conto capitale).

3. Le entrate derivanti dalle operazioni di indebitamento di cui al comma 1 sono destinate alla progettazione di nuove strutture ospedaliere, da approvarsi mediante deliberazione della Giunta regionale, previo parere favorevole della commissione consiliare competente.

4. La copertura finanziaria delle rate di ammortamento per un importo massimo di euro 2.000.000,00 per l'anno 2023 e di euro 4.000.000,00 a partire dal 2024 e fino alla scadenza, trova capienza negli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2023-2025 relativi alla missione 50 (Debito pubblico), programmi 50.01 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) e 50.02 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari).

Nella "Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2023-2025" (Allegato 11 alla Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6) viene rappresentato quanto segue:

[4] V., sul punto, *infra*, Cap. IX, Par. n. 5.

Per la progettazione di nuove strutture ospedaliere, la Giunta è inoltre autorizzata alla contrazione di un mutuo per l'importo non superiore a 30.000.000,00 di euro e per una durata massima di dieci anni ad uno spread non superiore a quello applicato per la medesima tipologia di contratti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

All'interno del perimetro sanitario nei capitoli in spesa sono iscritti, con copertura 2023 a carico delle risorse regionali (quota derivante dalla manovra fiscale regionale destinata al finanziamento della sanità), circa 21 mln €, tra i quali lo stanziamento per euro 9 milioni (a carico della regione ma di competenza dello Stato) per i trasferimenti alle asl per l'erogazione di indennizzi a soggetti danneggiati da vaccinazioni e trasfusioni ai sensi della legge 210/92.

Anche per questa partita l'effettivo utilizzo di tali somme verrà verificato in sede di analisi del rendiconto 2023 nel successivo Capitolo IX della presente relazione di parificazione.

Si evidenzia, altresì, che dalla "Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2023-2025" (Allegato 11 alla Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6), è stato estrapolato l'importo delle entrate e spese non ricorrenti, così come argomentato e precisato dalla Regione:

"*Le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.*

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

a. donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;

b. condoni;

c. gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;

d. entrate per eventi calamitosi;

e. alienazione di immobilizzazioni;

f. le accensioni di prestiti;

g. i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

a. le consultazioni elettorali o referendarie locali;

b. i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale;

c. gli eventi calamitosi;

d. le sentenze esecutive ed atti equiparati;

e. gli investimenti diretti;

f. i contributi agli investimenti.

Tra le entrate non ricorrenti sono incluse quelle relative al gettito derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, quelle derivanti dalle alienazioni di immobilizzazioni e i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definiti "continuativi".

In merito alla programmazione comunitaria, le risorse e le relative spese sono state considerate tra quelle ricorrenti.

La copertura finanziaria delle spese non ricorrenti che eccedono le entrate non ricorrenti, è garantita con le risorse di carattere ricorrente.

Il riepilogo delle entrate e delle spese non ricorrenti (al netto delle voci non accertabili e impegnabili e delle partite di giro) nel bilancio 2023-2025 in euro è il seguente:

	2023	2024	2025
Entrate non ricorrenti	1.630.727.120,39	1.069.230.964,60	1.017.075.072,38
Spese non ricorrenti	1.849.081.915,59	1.241.964.857,12	1.216.995.540,94

Come nell'esercizio precedente la Regione ha dato evidenza delle entrate e spese non ricorrenti.

Dette partite, che incidono sugli equilibri di bilancio, saranno verificate anche in sede di analisi del rendiconto 2023 nel prosieguo della relazione (v., *infra*, il Capitolo IX), a cui si rinvia.

2.3 Gli equilibri di competenza del bilancio di previsione 2023

In riferimento all'osservanza del principio del pareggio, sono stati analizzati gli equilibri di competenza e le previsioni di cassa del bilancio di previsione 2023, predisposti dalla Regione (Allegato 6) in ossequio agli articoli 39 e 40 del D.Lgs. n. 118/2011.

In ottemperanza a quanto previsto dal punto 9.10 dell'allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011, il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare gli equilibri interni al bilancio di previsione per ciascuno degli esercizi in cui è articolato.

Infatti, il bilancio di previsione, oltre ad essere deliberato in pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e le spese, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di

amministrazione o del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, e a garantire un fondo di cassa finale non negativo, deve prevedere:

- **l'equilibrio di parte corrente** in termini di competenza finanziaria tra le spese correnti incrementate dalle spese per trasferimenti in c/capitale e dalle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, e le entrate correnti, costituite dai primi tre titoli dell'entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso dei prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente e dall'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente. All'equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili e l'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie. Al riguardo si segnala che l'equilibrio delle partite finanziarie, determinato dalle operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, a seguito dell'adozione del c.d. principio della competenza finanziaria potenziata, non è più automaticamente garantito. Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo deve essere finanziato da risorse correnti. Pertanto, il saldo negativo delle partite finanziarie concorre all'equilibrio di parte corrente. Invece, l'eventuale saldo positivo delle attività finanziarie è destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti, determinando, per la quota destinata agli investimenti, necessariamente un saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente. Considerato che le concessioni crediti degli enti locali sono costituite solo da anticipazioni di liquidità, che per loro natura sono chiuse entro l'anno, il problema dell'equilibrio delle partite finanziarie riguarda soprattutto le regioni che concedono crediti per finanziare investimenti, il cui prospetto degli equilibri dedica un'apposita sezione anche alle partite finanziarie. In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche il prospetto degli equilibri allegato al

bilancio di previsione, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti;

- **l'equilibrio in conto capitale** in termini di competenza finanziaria, tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili.

Di seguito si riportano i prospetti relativi a tali equilibri, da cui emergono previsioni di buoni equilibri di parte corrente nel triennio considerato:

Prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 6 – D.Lgs. n. 118/2011)

ALLEGATO N. 6 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023 - 2025

EQUILIBRI DI BILANCIO

(solo per le Regioni)*

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti **e al rimborso di prestiti (**)**	(+)	3.420.102.062,74	3.291.683.955,34	3.161.491.791,06
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente [1]	(-)	232.360.215,49	234.134.272,37	235.938.120,42
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	84.515.777,58	5.873.122,04	-
Entrate titoli 1-2-3	(+)	12.432.158.966,57	12.210.088.716,35	12.062.537.943,54
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche [2]	(+)	-	-	-
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	229.633.465,63	227.700.140,41	272.102.222,64
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti [3]	(+)	-	-	-
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	-	-	-
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-	-	-
Spese correnti	(-)	11.863.378.315,13	11.548.762.415,85	11.422.668.477,98
- di cui fondo pluriennale vincolato		5.873.122,04	-	-
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	181.329.814,10	127.990.249,17	188.457.624,94
Variazioni di attività finanziarie (se negativo) [4]	(-)	-	-	-
Rimborso prestiti	(-)	3.619.781.122,76	3.496.665.714,95	3.375.637.607,66
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		*3.291.683.955,34*	*3.161.491.791,06*	*3.029.495.778,73*
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
A) Equilibrio di parte corrente		**269.560.805,04**	**327.793.281,80**	**273.430.126,24**
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento **(**)**	(+)	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	40.461.965,90	4.065.000,00	-
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	793.479.317,06	609.709.386,43	642.938.028,73
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	-	-	-
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	285.959.000,00	-	-
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche [2]	(-)	-	-	-
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti [3]	(-)	-	-	-
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-	-
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	-	-	-
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	229.633.465,63	227.700.140,41	272.102.222,64
Spese in conto capitale	(-)	1.344.923.559,96	844.625.911,09	835.491.691,37
- di cui fondo pluriennale vincolato		4.065.000,00	-	-
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	181.329.814,10	127.990.249,17	188.457.624,94
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	357.200,00	-	-
Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) [7]	(-)	-	-	-
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	4.123.323,49	2.768.134,10	2.768.134,10
B) Equilibrio di parte capitale		**- 269.560.805,04**	**- 327.793.281,80**	**- 273.430.126,24**

CORTE DEI CONTI

Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie **(**)**	(+)	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	-	-	-
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	404.223.323,49	402.868.134,10	402.868.134,10
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	400.457.200,00	400.100.000,00	400.100.000,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	-	-	-
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	357.200,00	-	-
C) Variazioni attività finanziaria		4.123.323,49	2.768.134,10	2.768.134,10
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		- 0,00	-	-

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario[5]

A) Equilibrio di parte corrente		**269.560.805,04**	**327.793.281,80**	**273.430.126,24**
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità	(-)			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(-)	76.372.589,37	2.027.820,71	-
Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione	(-)	1.047.379.344,60	932.767.933,88	825.453.058,33
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	(-)	9.416.645.777,99	9.326.959.989,93	9.314.654.679,33
Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione	(+)	1.076.845.526,12	883.537.177,81	808.099.812,88
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(+)	2.027.820,71	-	-
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+)	9.413.765.777,99	9.318.479.989,93	9.296.074.679,33
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		**221.802.217,90**	**268.054.705,02**	**237.496.880,79**

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali[6]

A) Equilibrio di parte corrente				
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità	(-)			
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		-	-	-

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel coso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è approvato a seguito della verifica prevista dall'articolo 42, comma 9, prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. Comprende anche l'utilizzo del fondo del DL 35/2011

(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto. Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.

(4) Le spese correnti finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione comprendono quelle finanziate da entrate vincolate accertate nell'esercizio, da FPV d'entrata. Gli stanziamenti di spesa considerati nella voce comprendono il relativo FPV di spesa.

(5) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti, delle gestioni vincolati e delle risorse riguardanti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

(6) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni.

(7) Corrisponde alla seconda voce iscritta nel conto del bilancio spesa

CORTE DEI CONTI

La Sezione ha rilevato la corretta valorizzazione delle voci di bilancio rispetto ai dati del bilancio di previsione 2023-2025, rilevando che, come nell'esercizio precedente, viene correttamente valorizzata la voce "*di cui Fondo anticipazioni di liquidità (D.L. 35/2013 e s.m. e rifinanz.)*" riferita al rimborso dei prestiti sia per quanto concerne la competenza che per quanto riguarda la cassa.

Si rileva che il prospetto, così come approvato dalla Regione, risulta coerente rispetto all'equilibrio complessivo rappresentato che, per sua natura, deve riportare un equilibrio finale pari a zero.

La Sezione rileva che le previsioni di bilancio consentono il raggiungimento dell'equilibrio finale nel triennio.

I dati inseriti nel portale BDAP (Banca dati della Pubblica Amministrazione) se confrontati con quelli valorizzati nel prospetto sugli equilibri approvato nel documento di bilancio risultano coerenti.

Si è rilevato, altresì, dal portale BDAP che gli schemi di bilancio trasmessi relativamente al bilancio di previsione 2023 presentano 4 errori di coerenza.

Con riferimento ai primi tre errori, la situazione è analoga a quella già trattata nei precedenti giudizi di parificazione.

Relativamente al Bilancio di Previsione 2023-2025 è emerso, infatti, dai dati caricati dall'Ente sulla BDAP, che non vi sarebbe coerenza tra i totali di entrata del Titolo 1 (esercizi 2023-2025) rappresentati nei vari quadri contabili e quanto rappresentato nel prospetto dimostrativo afferente al rispetto del limite di indebitamento. Nella tabella delle entrate e nel quadro generale riassuntivo le previsioni di competenza del Titolo 1 - Entrate correnti di natura contributiva e perequativa - sono valorizzate rispettivamente per:

euro 10.274.223.304,64 anno 2023;

euro 10.317.630.304,64 anno 2024;

euro 10.317.630.304,64 anno 2025.

Nel prospetto dimostrativo riferito al rispetto del limite di indebitamento (Allegato 10) le previsioni di competenza delle entrate sopra indicate sono valorizzate invece rispettivamente per:

euro 10.774.223.305,00 anno 2023;

euro 10.817.630.305,00 anno 2024;

euro 10.817.630.305,00 anno 2025.

Tale discrasia si rileva anche negli allegati approvati con la L.R. n. 6/2022.

Giova tuttavia precisare che la Regione, nel prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento, rappresenta quanto segue:

ALLEGATO N. 10 AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025

All. 9 d. lgs 118/2011

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME					
ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE, art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011		**COMPETENZA ANNO 2023**	**COMPETENZA ANNO 2024**	**COMPETENZA ANNO 2025**	
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	10.774.223.305	10.817.630.305	10.817.630.305	(*)
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità (Titolo I)	(-)	8.656.284.171	8.651.884.171	8.661.984.171	
C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B) (*)		2.117.939.134	2.165.746.134	2.155.646.134	
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI					
D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)	(+)	423.587.826,72	433.149.226,72	431.129.226,72	
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/2022	(-)	552.765.577,84	539.787.690,61	540.991.377,60	(**)
F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00	
G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale	(-)	20.475.000,00	19.875.000,00	21.575.000,00	
H)Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame	(-)	2.300.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	
I) Contributi contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento	(+)	0,00	0,00	0,00	
L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	185.759.779,05	185.759.779,05	185.759.779,05	
M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L)		**33.807.027,93**	**54.646.315,16**	**49.722.628,17**	
TOTALE DEBITO					
Debito contratto al 31/12/*esercizio precedente*	(+)	5.018.681.172,73	5.159.326.770,23	5.012.814.969,66	(***)
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00	
Debito autorizzato dalla Legge in esame	(+)	36.000.000,00	0,00	0,00	
TOTALE DEBITO DELLA REGIONE		**5.054.681.172,73**	**5.159.326.770,23**	**5.012.814.969,66**	
DEBITO POTENZIALE					
Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		241.504.061,20	241.504.061,20	257.377.612,86	
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		26.129.027,00	26.129.027,00	26.129.027,00	
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		215.375.034,20	215.375.034,20	231.248.585,86	(****)

(*) Ai sensi dell'ART 62 C. 6 DEL D. LGS. N.118/2011 nel calcolo della voce A) sono ricomprese anche le risorse trasferite del fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico, già alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise, per un valore pari ad € 500.000.000,00 per anno

(**) nel 2023 all'ammontare della lettera E) sono aggiunte le quote per rimborso prestiti e interessi passivi per operazioni di di leasing finanziario relativi al palazzo uffici della Regione Piemonte in Torino, pari ad euro 15.950.470,16 per il 2023 ed euro 22.000.000,00 dal 2024 in poi

(***) Al debito contratto al 31/12/2023 è stato aggiunto il debito totale potenziale inerente il contratto di leasing per la realizzazione del Palazzo uffici della Regione Piemonte in Torino pari ad euro 249.959.000,00.

(****) A partire dal 2023, all'ammontare delle garanzie che concorrono al limite di indebitamento è stato aggiunto l'importo relativo alla garanzia che verrà rilasciata in favore di EDISU Piemonte per euro 2.451.846,20; a partire dal 2025 a tale ammontare si sommano ulteriori euro 15.873.551,66 relativi all'ulteriore garanzia che verrà rilasciata in favore del medesimo Ente nel corso del 2025. Tali garanzie sono previste dall'art. 4 della L.R. n. 5/2022.

Già nei precedenti esercizi, a seguito di richiesta di chiarimenti in fase istruttoria, la Regione, aveva così argomentato:

"Le segnalazioni BDAP attengono alle seguenti fattispecie:

- segnalazioni relative al prospetto "limiti di indebitamento"

La differenza riscontrata tra gli stanziamenti delle previsioni di competenza del Titolo 1 delle entrate e il relativo importo riportato nel "Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento" è legato al fatto che per tale finalità oltre agli stanziamenti di competenza di cui al Titolo 1 delle entrate sono considerati, ai sensi dell'articolo 62, comma 6, del D.Lgs. 118/2011 e dell'articolo 1, comma 528, della Legge n. 147/2013 gli importi derivanti dall'assegnazione di fondi dallo Stato per il finanziamento dei servizi di trasporto ferroviario regionale e locale e di servizi di trasporto pubblico locale e dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise".

La Sezione prende atto di quanto a suo tempo rappresentato dalla Regione e rileva che la differenza sul Titoli 1 dell'entrata ammonta ad euro 500.000.000,00 per ogni anno così come precisato dall'Ente nella valorizzazione del prospetto sull'indebitamento con apposito asterisco (*) di specifica.

Il quarto errore di coerenza viene evidenziato da BDAP così come di seguito riportato:

	Controllo applicato	Codice termine di riferimento	Descrizione termine di riferimento	Valore riscontrato
	Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (all'inizio dell'esercizio di riferimento del bilancio di previsione) >> 3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/N-1 previsto nel bilancio: >> Utilizzo quota accantonata (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL) = Elenco analitico risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto >> Totale risorse accantonate >> Totale Risorse accantonate presunte al 31/12/ N-1 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione (esercizio di riferimento 2023)			
		RISAMM-ACC_RisorseAccantonateRisultatoAmministrazione31DicPrimoEsePrevTotale	Elenco analitico risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto >> Totale risorse accantonate >> Totale Risorse accantonate presunte al 31/12/ N-1 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione (2023)	128.418.107,40
		RISAMM_UtilizzoQuotaAccantonata	Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (all'inizio dell'esercizio di riferimento del bilancio di previsione) >> 3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/N-1 previsto nel bilancio: >> Utilizzo quota accantonata (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL) (2023)	0,00

L'errore è dovuto al fatto che nella tabella *All. a1) Elenco risorse accantonate,* nella quale viene fornito il dettaglio delle componenti del Risultato presunto di amministrazione 2022 applicate al bilancio 2023/2025 l'Ente, a fronte di un'applicazione di complessivi euro 3.420.102.062,74 (meccanismo del F.A.L.), valorizza esclusivamente l'importo di euro 128.418.107,40 come sotto riportato:

Bilancio di previsione - Entrate

Excel | Excel (in migliaia di euro)

Titolo – Tipologia	Residui presunti al termine dell'esercizio 2022		Previsioni definitive dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti						
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale						
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie						
Utilizzo avanzo di Amministrazione						
		previsione di competenza	3.658.249.289,36	3.420.102.062,74	3.291.683.955,34	3.161.491.791,06
di cui avanzo utilizzato anticipatamente						
		previsione di competenza				
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità						
		previsione di competenza		3.420.102.062,74	3.291.683.955,34	3.161.491.791,06

All. a1) Elenco risorse accantonate

Analitico risorse accantonate	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2022 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2022 (c)	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto 2022 (con segno +/-) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022 (e) = (a) + (b) + (c) + (d)	Risorse accantonate presunte al 31/12/2022 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione (f)
Fondo anticipazioni liquidità								
	380257 - 380258 - 250	FONDO VINCOLATO DA ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' EX D.L. N.35/2013 - (GIA' ART. 1, CO. 701, L. 208/2015 - ORA ART.1, COMMA 603, LEGGE 234/2021)	3.554.307.181,27	-134.205.118,53	0,00	0,00	3.420.102.062,74	128.418.107,40
Totale Fondo anticipazioni liquidità			3.554.307.181,27	-134.205.118,53	0,00	0,00	**3.420.102.062,74**	**128.418.107,40**
Fondo perdite società partecipate								
	196372	FONDO PERDITE SOCIETARIE (ART.1, COMMI 550 E 552 DELLA LEGGE N.147/2013)	2.869,25	0,00	0,00	0,00	2.869,25	0,00
Totale Fondo perdite società partecipate			2.869,25	0,00	0,00	0,00	2.869,25	0,00
Fondo contezioso								
	196363	FONDO PER FAR FRONTE AD ONERI DERIVANTI DA POTENZIALI CONTENZIOSI	34.462.623,98	0,00	0,00	4.828.430,42	39.291.054,40	0,00
Totale Fondo contenzioso			34.462.623,98	0,00	0,00	4.828.430,42	39.291.054,40	0,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità								
	196466 196365	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	330.094.640,49	0,00	23.876.877,38	2.941.272,62	356.912.790,49	0,00
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità			330.094.640,49	0,00	23.876.877,38	2.941.272,62	356.912.790,49	0,00
Fondo garanzia debiti commerciali								
Totale Fondo di garanzia debiti commerciali								
Accantonamento residui perenti								
	197052	RESIDUI PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI RECLAMATI DAI CREDITORI, RELATIVAMENTE A SPESE DI NATURA CORRENTE (L.R. 7/2001)	9.221.621,01	0,00	0,00	0,00	9.221.621,01	0,00
Totale Accantonamento residui perenti			9.221.621,01	0,00	0,00	0,00	9.221.621,01	0,00
Altri accantonamenti								
	298069	Fondo rischi rimodulazione di accordi di programma in relazione a leggi statali	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00
	296968	ACCANTONAMENTO PER LA COPERTURA DELLE GARANZIE FIDEJUSSORIE RILASCIATE DALLA REGIONE PIEMONTE	26.930.043,00	0,00	0,00	0,00	26.930.043,00	0,00
Totale altri accantonamenti			31.130.043,00	0,00	0,00	0,00	31.130.043,00	0,00
Totale risorse accantonate			3.959.218.979,00	-134.205.118,53	23.876.877,38	7.769.703,04	3.856.660.440,89	**128.418.107,40**

Preso atto dell'errore di rilevazione segnalato dalla BDAP, la Sezione rileva comunque la corretta applicazione nel bilancio 2023 parte entrata e parte spesa del fondo anticipazione di liquidità, come già riepilogato nel precedente paragrafo: nel "Quadro generale riassuntivo" nelle entrate viene esposto lo stanziamento di euro 3.420.102.062,74 (accantonato nel risultato presunto) e nelle spese viene stanziato il fondo di euro

3.291.683.955,34 (nel titolo IV, rimborso prestiti) a cui si aggiunge la quota di disavanzo di euro 128.418.107,40 pari alla quota capitale restituita nel 2022.

Si rileva, inoltre, che l'analogo prospetto "elenco risorse accantonate" - allegato B - alla legge di assestamento riporta nella colonna f) l'importo di euro 3.420.102.062,74 e non di euro 128.418.107,40; si invita, in ogni caso, l'Ente per il futuro a tenere conto di tale segnalazione nella BDAP, al fine di evitare incongruenze nei dati.

In base al principio contabile 9.4 - Struttura del bilancio di previsione finanziario, di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 - il bilancio di previsione è elaborato in termini di competenza finanziaria e di cassa con riferimento al primo esercizio ed in soli termini di competenza finanziaria per gli esercizi successivi.

Il punto 9.10 – prospetto degli equilibri di bilancio – prevede che il bilancio di previsione, oltre ad essere deliberato in pareggio finanziario fra tutte le entrate e le spese, in termini di competenza, deve garantire un fondo di cassa finale non negativo. Limitatamente ai dati di cassa si riporta quanto previsto nell'Allegato 5):

Quadro generale riassuntivo delle entrate per titoli e delle spese per titoli

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	95.472.607,10		
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		Disavanzo di amministrazione	
Fondo pluriennale vincolato			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	13.956.081.065,05	Titolo 1 - Spese correnti	15.629.264.094,11
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.951.330.052,44	di cui fondo pluriennale vincolato	
Titolo 3 - Entrate extra-tributarie	1.192.429.466,55	Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.361.396.898,32
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.321.705.344,19	di cui fondo pluriennale vincolato	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	584.027.740,10	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	193.588.938,30
Totale entrate finali	**21.005.573.668,33**	**Totale spese finali**	**19.184.249.930,73**
Titolo 6 - Accensione prestiti	303.306.898,23	Titolo 4 - Rimborso Prestiti	375.742.638,20
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	3.935.205.578,57	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	5.779.566.183,30
Totale titoli	**25.244.086.145,13**	**Totale titoli**	**25.339.558.752,23**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**25.339.558.752,23**	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	**25.339.558.752,23**
Fondo di cassa finale presunto	**0,00**		

Fonte: Regione Piemonte

Dal prospetto sopra riportato si evince un iniziale fondo cassa presunto al 1° gennaio 2023 pari ad euro 95.472.607,10 a cui vengono sommate previsioni di incassi per euro 25.244.086.145,13, e sottratte previsioni di pagamenti per euro 25.339.558.752,23, giungendo ad un fondo cassa finale al 31 dicembre pari a zero.

Sulle problematiche connesse alla liquidità della Regione si rinvia a quanto sarà approfondito nel prosieguo della trattazione (v., *infra*, Cap. IX)

3. La Legge di assestamento del bilancio 2023

L'assestamento al bilancio di previsione finanziario 2023-2025 è stato approvato con L.R. 31 luglio 2023, n. 14, ed è antecedente all'approvazione del rendiconto generale per l'esercizio 2022, avvenuta con L.R. 8 agosto 2023, n. 16.

Si osserva che, come nell'esercizio 2022, la data di approvazione dell'assestamento consente all'Ente di adottare eventuali provvedimenti correttivi nella restante parte dell'esercizio finanziario.

L'art. 2 della Legge in esame rideterminа i residui attivi e passivi presunti riportati nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2023 in conformità ai corrispondenti dati del rendiconto generale per l'esercizio 2022.

A seguito dell'assestamento la Regione ha previsto, per l'esercizio 2023, entrate per l'importo complessivo di euro 22.385.936.775,86 (al lordo dei servizi conto terzi e partite di giro per euro 3.456.203.329,65) in termini di competenza, per euro 23.234.861.262,66 in termini di cassa e spese di pari importo.

Il totale generale delle entrate e le spese di competenza dell'esercizio 2023 ha avuto un incremento complessivo, in corso d'anno, comprensivo dell'assestamento, per euro 1.468.833.031,87 rispetto alle previsioni iniziali (euro 20.917.103.742,99).

Con l'articolo 4 della Legge di assestamento la Regione definisce il saldo finanziario dell'esercizio precedente rideterminato, nelle more della conclusione del giudizio di parificazione da parte della Corte dei conti, coerentemente con quanto previsto dall'art. 7 della Legge Regionale n. 16 dell'8 agosto 2023 di approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2022:

- Disavanzo di amministrazione euro 1.328.601.509,46;
- Recupero dell'importo di euro 5.342.969.584,20, quale somma degli importi che concorrono al recupero del disavanzo di amministrazione complessivo.

I saldi come sopra definiti sono stati analizzati nel Capitolo I della presente relazione, a cui si rinvia per le considerazioni svolte dalla Sezione.

In questa sede preme evidenziare, ad integrazione delle considerazioni già in precedenza effettuate, quanto di seguito riportato:

- con riferimento all'applicazione del disavanzo di amministrazione nella parte spesa del bilancio nel triennio 2023-2025, lo stesso è stato applicato per:

  - euro 232.360.215,49 nell'anno 2023;
  - euro 234.134.272,37 nell'anno 2024;
  - euro 235.938.120,42 nell'anno 2025.

Si rileva che lo stanziamento del disavanzo per quanto attiene gli esercizi 2023-2025 risulta corretto anche in considerazione dei piani di rientro del disavanzo, approvati dalla Regione con deliberazione del Consiglio regionale n. 317-36198 del 2 ottobre 2018, con deliberazione del Consiglio regionale n. 120-3140 del 18 febbraio 2021 ed infine con D.C.R. n. 202-8317 del 20 aprile 2022, a partire, come primo esercizio, dall'annualità 2022.

Per maggiore chiarezza si riportano i valori che trovano allocazione nel bilancio, sotto la voce "Disavanzo", nel triennio 2023-2025, nonché l'incidenza percentuale delle quote sul totale del disavanzo (con la precisazione sopra riportata):

APPLICAZIONE DISAVANZO

	2023	2024	2025
Quota ventennale derivante da disavanzo RESIDUALE 2014 (euro 1.100.014.868,82).	51.979.836,62	51.979.836,62	51.979.836,62
Quota trentennale del disavanzo RESIDUALE da riaccertamento straordinario dei residui (euro 1.402.981.329,59).	51.962.271,47	51.962.271,47	51.962.271,47
Quota trentennale del disavanzo RESIDUALE da costituzione fondo vincolato da anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013 (euro 4.427.544.721,27)	128.418.107,40	130.192.164,28	131.996.012,33
Totale	**232.360.215,49**	**234.134.272,37**	**235.938.120,42**

Elaborazione Corte dei conti

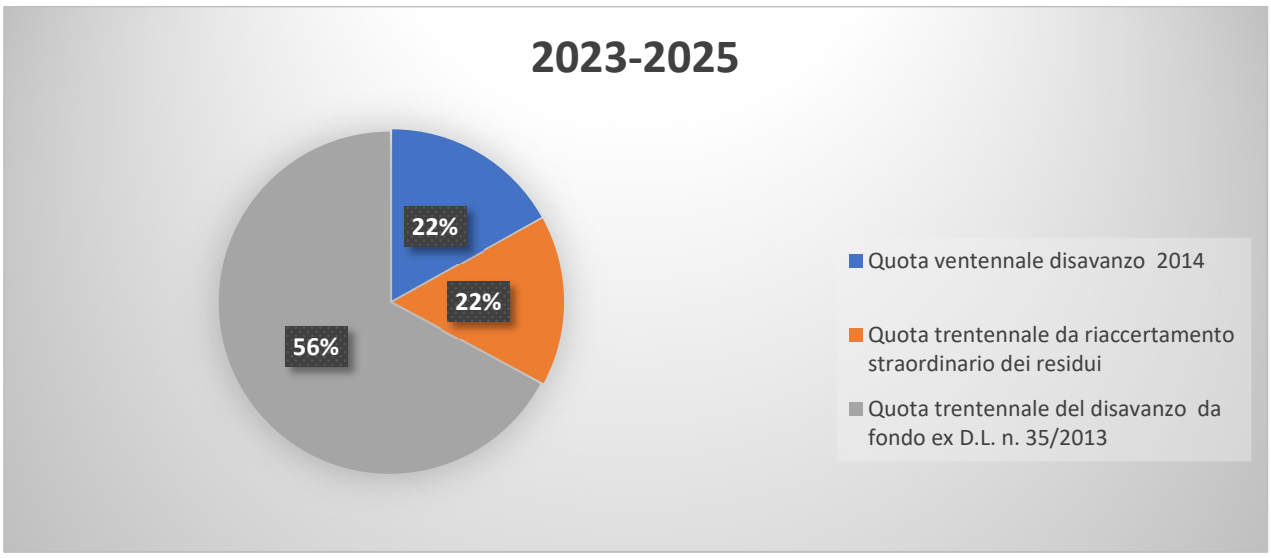

Elaborazione Corte dei conti

- con riferimento all'applicazione dell'avanzo nella parte entrata, si rileva, per l'esercizio 2023, uno stanziamento complessivo di euro **3.524.044.170,83** che rimane tale anche a fine esercizio 2023.

Tale importo, al netto dello stanziamento di euro **3.420.102.062,74** relativo al fondo vincolato per anticipazioni di liquidità accantonato nel disavanzo 2022, e riportato in entrata ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), si riduce ad euro **103.942.108,09.**

Si rileva quindi che la Regione ha provveduto ad applicare correttamente al bilancio 2023 la parte del risultato di amministrazione vincolata/accantonata 2022 in ossequio a quanto previsto dall'art. 1, commi 897 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), e in particolare:

a. euro 38.303.456,88 (parte accantonata);
b. euro 2.747.648,63 (vincoli derivanti da leggi e principi contabili);
c. euro 42.207.342,00 (per vincoli da trasferimenti);
d. euro 1.683.660,58 (per vincoli derivanti da finanziamenti);
e. euro 19.000.000,00 (per vincoli attribuiti dall'Ente);
f. euro 0,00 (parte investimenti),

così per un totale di euro 103.942.108,09, come espresso dall'art. 5, comma 1, della Legge regionale di assestamento.

Con particolare riferimento all'applicazione del vincolo di euro 1.683.660,58 si rinvia alle osservazioni effettuate nel successivo Cap. IX. (v. *infra*, cap. IX)
Più precisamente, l'Ente ha applicato l'importo di euro 86.821.162,54 con la legge di assestamento (come si evince dai prospetti allegati e dalla nota integrativa) e l'importo di euro 17.120.945,55 durante l'esercizio provvisorio. Nella nota integrativa alla legge di assestamento viene precisato che "*con due distinti provvedimenti si è provveduto ad anticipare in corso di gestione l'applicazione al bilancio provvisorio di quote parti delle somme confluite nella parte vincolata ed accantonata del risultato di amministrazione presunto per euro 17.120.945,55, al fine di consentire alla Regione Piemonte il tempestivo utilizzo delle risorse disponibili*".

In sede istruttoria con riguardo al bilancio di previsione e all'assestamento, l'Ente ha peraltro precisato che le applicazioni in esercizio provvisorio per euro 17.120.945,55 sono avvenute con i seguenti provvedimenti:

- deliberazione della G.R. 27/02/2023, n. 12-6553, "D.lgs.118/2011, articolo 42, comma 8 e principio contabile 8.11 dell'allegato 4/2. DGR 28-6472 del 30 gennaio 2023. Applicazione al bilancio provvisorio in corso di gestione di risorse vincolate riferite al fondo per la disabilità",
- deliberazione della G.R. 27/03/2023, n. 6-6680, "Applicazione al bilancio provvisorio in corso di gestione di risorse accantonate al Fondo contenzioso per esecuzione sentenza del Tribunale di Torino, ai sensi del D.Lgs.118/2011, articolo 42, comma 42, comma 8 e principio contabile 9.2.14".

Per maggiore chiarezza espositiva, si riporta la norma di particolare interesse per la Regione Piemonte, l'art. 1, comma 898, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede: "*Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione*".

Nel sotto riportato prospetto vengono indicati i capitoli di dettaglio di entrata ad esso riferito, indicati dall'Ente in sede istruttoria, e rielaborati dalla Sezione, nonché desumibili dai dati definitivi del progetto di rendiconto:

Cap.	Descrizione	Stanziamento definitivo
26	AVANZO ACCANTONATO	38.303.456,88
28	AVANZO VINCOLATO DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	38.267.065,33
32	AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI	2.747.648,63
33	AVANZO VINCOLATO DA VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE	19.000.000,00
38	AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA TRASFERIMENTI–SANITA'	5.623.937,25
	TOTALE	**103.942.108,09**

Elaborazione Corte dei conti

In merito alla natura e all'origine delle varie quote di avanzo applicato, comprensive del Fondo anticipazioni di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013, si riporta quanto previsto dall'art. 5 della Legge Regionale n. 14 del 31 luglio 2023:

Art. 5.

(Applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione 2022)

1. In attuazione dell'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), che consente, a decorrere dall'esercizio 2019, l'applicazione al bilancio di previsione di una quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione dell'anno precedente, per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione, è iscritta in entrata una quota di avanzo pari ad euro 103.942.108,09, applicata in spesa secondo la seguente ripartizione, dettagliatamente articolata nell'allegato B:

a) in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione 2022: euro 31.682.511,33;

b) in applicazione della parte vincolata del risultato di amministrazione 2022: euro 2.747.648,63 per vincoli derivanti da leggi e principi contabili, euro 33.391.002,58 per vincoli derivanti da trasferimenti, euro 19.000.000,00 per vincoli attribuiti dall'Ente;

c) sono confermati i fondi già iscritti nel risultato di amministrazione presunto 2022 per un importo pari ad euro 10.500.000,00, relativi alle risorse vincolate del fondo regionale per l'occupazione dei disabili ed applicati all'esercizio provvisorio 2023 ai sensi dell' articolo 42, comma 8, del decreto legislativo 118/2011 e del principio contabile di cui all'allegato 4/2, punto 8.11;

d) sono confermati i fondi già iscritti nel risultato di amministrazione presunto 2022 per un importo pari ad euro 6.620.945,55, relativi alle risorse accantonate al Fondo contenzioso ed applicati all'esercizio provvisorio 2023, ai sensi dell' articolo 42, comma 8, del decreto legislativo 118/2011 e del principio contabile di cui all'allegato 4/2, punto 9.2.14.

2. I fondi vincolati relativi alle quote annuali del Fondo anticipazioni liquidità, già iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2023-2025 ai sensi dell' articolo 1, comma 603 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) e secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi dal 692 al 700 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), sono confermati negli importi iscritti in entrata ed applicati in spesa negli allegati contabili all' articolo 2 della legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2023-2025).

Si rileva che tutti i fondi sopra richiamati, essendo stanziati correttamente e in applicazione di precise disposizioni normative, presentano contabilmente i requisiti per poter fornire adeguata copertura a voci di spesa ed eventualmente ai fondi pluriennali vincolati.

La Sezione rinvia le valutazioni legate all'utilizzo del risultato di amministrazione accantonato/vincolato per complessivi euro 103.942.108,09 al successivo Capitolo IX[5].

[5] V., *infra*, Cap. IX, Par. n. 9.

La Sezione ha rilevato che l'Organo di revisione, nell'Allegato 1) ("*Parere dell'Organo di revisione sulla proposta di legge di assestamento del bilancio di previsione finanziario 2023-2025*") al Verbale n. 18 del 30 giugno 2023 (antecedente al giudizio di parifica del rendiconto 2022, avvenuto in data 27 luglio 2023), aveva evidenziato alcune criticità e, in particolare:

- *"relativamente alla situazione degli accantonamenti a Fondo rischi per contenzioso il collegio riporta che la nota integrativa richiama la situazione della relazione predisposta dall'avvocatura sullo stato del contenzioso al 31 dicembre 2022 senza peraltro rilevare le modifiche apportate sugli assetti in conseguenza dell'applicazione della quota accantonata effettuata con DGR 6-6680; il collegio sottolinea la necessità che l'avvocatura effettui periodicamente, almeno a preventivo, assestamento, variazioni e rendiconto, un aggiornamento della posizione dei rischi di contenzioso;*
- *a tal fine il collegio ha richiesto agli uffici in data 26 giugno 2023 di avere un aggiornamento della situazione del contenzioso;*
- *rispetto a quanto inserito sul contenzioso al 31 dicembre 2022 il collegio richiama quanto già riportato nella relazione al DDL al rendiconto 2022 rilevando per brevità unicamente che "è necessario ribadire l'importanza del corretto calcolo dei fondi ma anche delle corrette valutazioni degli accantonamenti fondo rischi contenzioso e passività potenziali in quanto potrà ritenersi in avanzo solo un ente che abbia un risultato positivo dopo tutti gli accantonamenti e vincoli e destinazioni delle quote di avanzo e di conseguenza solo con la corretta valutazione di tali fondi sarà possibile evidenziare il corretto risultato del disavanzo" e che in generale sulla competenza questa "asserzione" è importantissima ai fini del mantenimento degli equilibri;*
- *si rileva infatti che l'ente non ha stanziato importi sulle annualità 2023-2025 per contenzioso, pertanto, si può unicamente ricondurre il discorso sugli accantonamenti già previsti in sede di DDL al rendiconto 2022 nel risultato di amministrazione. A tal fine è doveroso rilevare che nonostante quanto inserito dall'ente quale informativa dell'accantonamento, la situazione delle somme accantonate è cambiata ad oggi rispetto al DDL al rendiconto in quanto sul bilancio 2023-2025 annualità 2023 è stato applicato una parte di fondo accantonato a contenzioso, vedasi infatti i verbali del collegio in particolare il verbale 4/2023 e la DGR 6-6680 del 29 marzo 2023 di definitiva di applicazione;*

- *a tal proposito – e tenuto conto delle osservazioni inserite nella relazione al DDL al rendiconto 2022 - si riconferma una raccomandazione circa l'opportunità di addivenire alle modifiche regolamentari richieste;*
- *in merito alla richiesta di aggiornamento il collegio riporta che anche l'art. 20 comma 4 prevede che:*

  4. Il Dirigente dell'Avvocatura regionale ed i Dirigenti regionali competenti per materia procedono, con cadenza almeno semestrale ed ai fini della predisposizione dei documenti di bilancio, dell'assestamento e del rendiconto generale, all'invio al Dirigente di Bilancio e al Dirigente di Ragioneria di una ricognizione dele altre controversie in corso contenente la valutazione dei relativi oneri, in base alla data prevista di conclusione di ciascun procedimento e sulla base della graduazione di cui all'allegato A";
- *in seguito alla richiesta inviata in data 28 giugno 2023 propedeutica anche al contenuto dell'art. 20 del regolamento di contabilità che prevede al comma 8 che "Il Collegio dei revisori dei conti, nel corso dell'esame della proposta di legge di bilancio di previsione, di assestamento generale di bilancio e di rendiconto, verifica la congruità degli stanziamenti previsti nell'ambito del fondo rischi per le spese legate al contenzioso", non sono pervenuti dall'ufficio Avvocatura interna ulteriori aggiornamenti rispetto a quanto già comunicato in sede di rendiconto 2022 relativamente al Fondo rischi per contenzioso;*
- *in nota integrativa l'ente evidenzia che "Relativamente all'esercizio finanziario 2023 non sono stati notificati contenziosi di nuova formazione derivanti dalle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, tributaria, né sono pervenute segnalazioni da parte dei Settori che evidenziassero l'emergere di eventuali debiti fuori bilancio da nuovo contenzioso";*
- *raccomanda comunque un costante monitoraggio e ricognizione affinché si possano preservare gli equilibri di bilancio e la stabilità finanziaria in caso di un improvviso evento di soccombenza… (omissis) …*

Circa la valutazione complessiva sull'assestamento, il Collegio si esprimeva così come di seguito riportato:

"(…) - *atteso che, come comunicato dall'ente e agli atti del collegio, l'assestamento sostanzialmente viene assunto con finalità di aggiornare le scritture contabili sulla base del disegno di legge di rendiconto generale;*

- che le altre entrate per il comportamento concludente dell'ente non hanno subito variazioni nei trend e pertanto l'ente, ad eccezione dell'applicazione dell'avanzo come sopra meglio dettagliato, non ha effettuato variazioni per il permanere degli equilibri;

- nonostante ciò, è stato evidenziato dagli uffici di aver operato nella stessa modalità dell'assestamento anno 2023 demandando quindi nella sostanza a successiva legge di variazione di bilancio i necessari interventi di variazione alle entrate e spese, sulla base di una analisi approfondita, così discostandosi dall'assunto dell'articolo del D.Lgs. 118/2011 e dall'art. 23 del nuovo regolamento di contabilità.

Tenuto conto di quanto sopra, ed in tale prospettiva, il collegio non può attestare il permanere degli equilibri conseguenti alla variazione contestualmente proposta con l'assestamento riservandosi di esprimerlo allorquando, con successiva legge di variazione di bilancio, verranno effettuati i necessari interventi di variazione alle entrate e spese, sulla base dell'analisi approfondita sugli andamenti dell'esercizio 2023 in ottemperanza all'art. 23 del regolamento di contabilità.

In merito alle ulteriori variazioni - relative alle risultanze del disavanzo di amministrazione da rendiconto 2023 in corso di approvazione il collegio nulla osserva.

Per le ragioni di cui sopra, seppur si possa rilevare per quest'anno un trend complessivo coerente con le previsioni di bilancio da L.R. 6/2023, il parere deve ritenersi negativo non essendo state in particolare riportate disamine puntuali sulle singole entrate e spese *… (omissis)…*

In relazione ai punti sopra richiamati, la Sezione, fatte le debite verifiche e valutata la posizione dell'Ente, in relazione alla problematica relativa all'accantonamento del fondo contenzioso sollevata dal Collegio dei Revisori, rinvia gli opportuni approfondimenti al prosieguo della trattazione[6].

Quanto poi alla fase di assestamento del bilancio, in sede istruttoria è stato richiesto all'Organo di revisione e alla Regione di relazionare in merito alla mancata attestazione degli equilibri di bilancio, anche considerando che l'Ente ha adottato, con Legge Regionale n. 33 del 30 novembre 2023, ulteriori variazioni al bilancio di previsione 2023-2025.

---

[6] V., *infra*, Cap. IX, Par. n. 5.

Sul punto l'Organo di revisione, come sopra riportato, aveva rilevato che l'assestamento adottato ha una natura prettamente "tecnica", in quanto ha connotati prettamente aritmetici, non avendo l'Ente provveduto, ad eccezione dell'applicazione dell'avanzo negli importi massimi concessi dalla legge, ad effettuare la verifica sulle entrate e sul trend di accertamento, rinviando le verifiche alle manovre di variazione in corso d'anno. In tale sede il Collegio si riservava di esprimere parere dopo che con successiva legge di variazione di bilancio si fossero effettuati i necessari interventi di variazione delle entrate e delle spese, sulla base dell'analisi approfondita sugli andamenti dell'esercizio 2023.

La Regione, in fase di risposta istruttoria, ha così argomentato:
"In relazione a tale punto si richiama che già nei verbali 2022 dell'Organo di Revisione si ritrova la frase "(...) l'ente riteneva che per le entrate non fosse necessaria alcuna verifica, anche tenuto conto della recente predisposizione del bilancio di previsione (...)"; Regione ha già precisato di non ritenere tale affermazione corrispondente a quanto predisposto per la Legge di assestamento al bilancio di previsione 2023-2025 dagli uffici, né di avere reso affermazioni in tal senso.
Analogamente nell'allegato 1 al Verbale 18/2023 (pag. 25) del Collegio viene riportato "...che tutte le norme richiamate nella presente relazione richiamano l'ente alla necessaria verifica delle previsioni di entrata e di uscita e degli investimenti tramite il cronoprogramma...;(...) -, nonostante ciò, si deve rilevare che la manovra di assestamento adottata dall'ente non ha dato atto di aver effettuato tali valutazioni e in sostanza non effettua alcuna variazione nelle entrate (...)".
Si ribadisce di non ritrovarsi in tali asserzioni. Non appare sia stata adeguatamente considerata la portata di quanto affermato dall'Ente alla pagina 4 della nota integrativa alla L.R. 14/2023, "(...) Gli accertamenti di entrata nel corso del 2023 risultano allo stato attuale coerenti con le previsioni contenute nella legge regionale n. 6 del 24 aprile 2023 - Bilancio di previsione finanziario 2023¬2025, costantemente aggiornate durante l'iter legislativo fino all'approvazione finale dell'atto".
Infatti, la legge regionale di assestamento ha tenuto conto che, nell'arco temporale intercorrente tra l'approvazione della LR 6/2023, datata 24 aprile 2023 e la predisposizione della legge di assestamento non sono stati rilevati, nell'ambito delle entrate e della spesa, effetti tali da rendere necessari interventi negli stanziamenti del bilancio.

Le verifiche effettuate rappresentano un'analisi operata proprio nella prospettiva di attestare la permanenza degli equilibri, secondo quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, del D.Lgs. 118/2011, attestazione specificatamente riportata all'articolo 7, comma 1, lettera d) della L.R. 14/2023.

È pertanto necessario precisare che quanto affermato alla pagina 26 del richiamato allegato 1 al Verbale 18 del Collegio non descrive quanto operato dalla Regione in sede di predisposizione della Legge regionale di assestamento, nell'ambito della quale viceversa sono state effettuate le dovute verifiche nel rispetto del richiamato dettato normativo. Da questo punto di vista l'affermazione che l'ente "(...) non ha effettuato variazioni per il permanere degli equilibri (...)" deve intendersi che in base alle considerazioni effettuate, è stato valutato che non ricorresse il caso di "accertamento negativo" contemplato dal richiamato articolo 50, comma 2, del D.Lgs. 118/2011, e pertanto non sussistessero le condizioni previste per "assumere i necessari provvedimenti di riequilibrio".

Infatti, in tal senso, occorre distinguere il caso in cui ricorra un "accertamento negativo" degli equilibri, per il quale "occorre assumere i necessari provvedimenti di riequilibrio" (effettuare variazioni per il permanere degli equilibri), dal "dare atto del permanere degli equilibri" che, una volta appurato, non necessita di interventi di riequilibrio. Tale è la situazione rappresentata nella Legge regionale di assestamento.

Per quanto riguarda poi il periodo in cui è riportato "...ci è stato evidenziato dagli uffici di aver operato nella stessa modalità dell'assestamento anno 2023 demandando quindi nella sostanza a successiva legge di variazione di bilancio i necessari interventi di variazione alle entrate e spese, sulla base di una analisi approfondita, così discostandosi dall'assunto dell'articolo del D.Lgs. 118/2011 e dall'art. 23 del nuovo regolamento di contabilità...", occorre precisare che la L.R. 14/2023 deve attestare il permanere degli equilibri senza potere demandare tale compito ad altro ipotetico successivo provvedimento legislativo. A tal proposito, infatti, ritenere - da parte degli uffici - non necessaria alcuna verifica degli equilibri ovvero "rinviarla a provvedimenti successivi" oltre a non essere previsto dal dettato normativo, candiderebbe il provvedimento all'impugnativa da parte delle Presidenza del Consiglio dei Ministri.

È inoltre opportuno precisare che il Collegio ha richiesto il dato aggiornato dell'andamento delle entrate, e questo è stato regolarmente trasmesso via mail; dal che, se opportunamente utilizzato, si sarebbe potuto verificare quanto sopra evidenziato.

Ciò premesso, risulta pertanto incomprensibile la relazionata "... impossibilità di verificare gli equilibri di bilancio" (pagina 18 del verbale) da parte del Collegio tenuto conto che, non risultano pervenute ulteriori richieste di dati o documenti necessari per effettuare le verifiche di revisione.
Come già avvenuto in passato, occorre ribadire che la funzione "collaborativa" dei pareri, anche e a maggior ragione se negativi, dovrebbe consistere proprio nell'evidenziare puntualmente ed in modo circostanziato, e non in modo generico ed astratto, eventuali criticità riscontrate. Ciò consentirebbe all'Ente il doveroso riscontro e l'adozione ove necessario di correttivi, anche al fine di corredare il parere del Collegio con la necessaria motivazione (che non può basarsi su presunte "verifiche" non effettuate)".

Il Collegio dei Revisori, chiamato in fase istruttoria a chiarire, così come la Regione, i motivi di un parere negativo sugli equilibri di bilancio 2023, ha rappresentato quanto segue:
"La consuetudine dell'ente di interpretare la fase dell'assestamento di cui all'art. 50 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. solo quale adempimento "tecnico" finalizzato all'applicazione della quota massima di avanzo anziché anche ad una verifica puntuale degli andamenti delle entrate e delle spese finalizzati alla verifica degli equilibri di bilancio è da tempo evidenziata quale criticità da parte del collegio.
Nonostante le varie sollecitazioni del collegio in sede di assestamento, l'ente ha sempre ritenuto che per le entrate non fosse necessaria alcuna verifica, anche tenuto conto della concomitanza della predisposizione del bilancio di previsione.
In tali occasioni il collegio ha sempre ribadito le perplessità in merito all'approccio metodologico e contabile dell'ente, rilevando che in tale modo non sarebbe stato possibile al collegio verificare gli andamenti delle entrate e delle spese previste, non verificate in quella sede e di conseguenza attestare il mantenimento degli equilibri di bilancio.
Anche per il 2023 il collegio, nonostante la collaborazione manifestata, nel merito si vedeva costretto a rilevare ancora una volta che la consuetudine applicata dall'ente nella redazione del DDL all'assestamento, di fatto, aveva connotati prettamente aritmetici, non avendo l'ente provveduto - ad eccezione dell'applicazione dell'avanzo negli importi massimi concessi dalla legge per un ente in disavanzo - ad effettuare le verifiche sulle entrate e sui trend di accertamento, e conseguentemente delle spese, rinviando le verifiche in tal senso alla manovra di variazione di

novembre e ciò nonostante, nei prospetti richiesti degli andamenti delle entrate, vi fossero maggiori entrate già accertate che non trovavano corrispondenza nelle variazioni proposte.

Il collegio prendeva atto che tale comportamento induceva l'ente a rinviare tali obblighi a successiva legge di variazione di bilancio, da adottarsi sulla base di una analisi approfondita sugli andamenti dell'esercizio 2023.

Per le ragioni ivi riportate in breve, il collegio non ha potuto neppure quest'anno attestare il permanere degli equilibri conseguenti alla variazione contestualmente proposta con il DDL n. 259 all'assestamento ed esprimeva in modo inequivocabile parere non positivo inserendo che "...omissis...seppur si possa rilevare per quest'anno un trend complessivo coerente con le previsioni di bilancio da L.R. 6/2023, il parere deve ritenersi negativo non essendo state in particolare riportate disamine puntuali sulle singole entrate e spese" a quella poi divenuta la L.R. 14/2023, riservandosi la verifica allorquando fosse intervenuta la variazione di novembre.

Successivamente, infatti, in data 21 novembre 2023 il collegio, a seguito della richiesta pervenuta in data 31 ottobre 2023, rilasciava parere favorevole alla proposta di legge di variazione al bilancio 2023-2025 proposta con DDL 289 (cfr. allegato 2 al proprio verbale n. 26/2023 ed ai cui contenuti si rinvia) seppur, nell'intento di collaborazione e utilità del proprio parere, abbia dovuto considerare anche variazioni relative ad un emendamento della maggioranza all'epoca ancora in corso di approvazione, al fine di poter attestare il pareggio di bilancio.

In tale sede rilevava infatti che: ***"la presentazione di legittimi emendamenti in iter di legge ha quale conseguenza pratica, a causa anche della struttura del software, la trasmissione non sistematica ed organica dei documenti, che pervengono con riferimenti imprecisi e che non permettono sempre di poter interpretare in maniera intellegibile ed in senso compiuto i dati trasmessi in quanto spesso obbligano anche gli uffici a rielaborare dati, eliminando variazioni di emendamenti successivi già inseriti nel software e, d'altra parte, obbliga il collegio a interpretazioni e rielaborazioni manuali, in autonomia, dei dati ricevuti che comporta notevole lavoro aggiuntivo; e vista la problematica, ribadendo la propria posizione, auspica un intervento del legislatore che addivenga alla modifica sostanziale delle tempistiche di rilascio del parere da parte del collegio dei revisori al DDL del bilancio di previsione e alle variazioni (problematiche che per ovvie ragioni è indifferente per l'iter del DDL al rendiconto) ovvero suggerendo di inviare al collegio la documentazione una volta chiuso il documento con i vari emendamenti per***

lasciare le eventuali variazioni in sede di assemblea legislativa. Questo permetterebbe di rendere un parere utile sia alla struttura quale confronto, sia alla Giunta quale verifica e consegnando così al Consiglio un importante strumento di indicazione e valutazione".

In tale occasione, pertanto, il collegio avendo verificato gli accertamenti in merito al trend delle entrate e le variazioni sulle spese ha potuto esprimersi in merito agli equilibri previsti superando i rilievi mossi nel parere espresso sull'assestamento "tecnico".

Nonostante quanto sopra il collegio evidenzia come l'assestamento debba essere ritenuto un momento importante e obbligatorio per la verifica del mantenimento degli equilibri".

La Sezione prende atto di quanto tutto sopra rappresentato e, sul punto, ricorda la disposizione dell'art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011: "*La legge di assestamento del bilancio dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio*". Si tratta di un'operazione che deve verificare l'intero bilancio in tutte le sue voci di entrata e uscita, rivalutando ed, eventualmente, rimodulando il complesso delle previsioni dei flussi finanziari al fine di mantenere il pareggio finanziario in ottica di equilibrio sostanziale della gestione, sia di competenza che di cassa; l'assestamento del bilancio risulta, quindi, strettamente collegato al tema della salvaguardia degli equilibri, assicurando il pareggio finanziario della competenza e gli equilibri, di competenza e di cassa, della gestione in corso.

È necessario, pertanto, che, data l'importanza che assume la fase di assestamento del bilancio nella verifica degli equilibri (anche alla luce della particolare situazione finanziaria che caratterizza la Regione Piemonte – la quale si trova a dover ripianare ancora un considerevole disavanzo, laddove, peraltro, con riguardo all'esercizio 2023, il valore dell'equilibrio complessivo ("D3") risulta negativo, nonché – come si vedrà – si sono rilevate difficoltà di liquidità), per il futuro, non si ripetano più situazioni come quelle già verificatesi per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 – oggetto di osservazione da parte della Sezione -; si invita, quindi, la Regione ed il Collegio dei Revisori ad una maggiore, proficua e costruttiva collaborazione al fine di procedere in conformità alla normativa di riferimento rispetto all'assestamento di bilancio, che deve essere inteso in termini sostanziali e non come mero adempimento.

In ultimo, poi, deve darsi atto che, anche dall'esame del questionario al bilancio di previsione 2023 trasmesso dall'Organo di revisione tramite il sistema Con.Te, non emergono criticità ulteriori rispetto a quanto sopra rappresentato.

4. Le previsioni finali di bilancio

4.1 Un confronto d'insieme delle entrate e delle spese

Le tabelle che seguono evidenziano la gestione complessiva dell'esercizio 2023, riportando, sia per le entrate che per le spese, le previsioni iniziali, le variazioni risultanti dalla Legge di assestamento, lo stanziamento finale e gli importi degli accertamenti e degli impegni di competenza a fine esercizio.

In generale le previsioni finali, sia per le entrate che per le spese, sono in aumento rispetto a quelle iniziali.

Si premette che le considerazioni effettuate e i dati esposti nel precedente Paragrafo in merito al disavanzo applicato nella spesa e alle quote accantonate/vincolate del risultato di amministrazione 2022 applicate in entrata trovano conferma anche alla fine dell'esercizio, non registrandosi su queste poste variazioni rispetto agli importi stanziati nel bilancio assestato.

Dall'analisi dei dati comunicati a rendiconto si rileva che le previsioni finali dei Titoli delle ENTRATE e delle SPESE (ad eccezione del Titolo 3 delle spese "*Spese per incremento attività finanziarie*") presentano degli stanziamenti finali diversi rispetto ai corrispondenti importi assestati approvati con Legge Regionale n. 14 del 31 luglio 2023.

Si rileva, inoltre, che i Fondi Pluriennali Vincolati per spese correnti ed in conto capitale iscritti in entrata dopo l'assestamento di bilancio 2023 sono stati adeguati in maniera coerente agli importi dei Fondi Pluriennali Vincolati definiti in spesa ed approvati successivamente in sede di rendiconto 2022.

Per le entrate si rileva che, a fronte di previsioni finali sui titoli da 1 a 9, per un importo complessivo di euro 19.352.061.782,43, in aumento rispetto alle previsioni iniziali totali di euro 17.372.023.936,77, risultano accertamenti di competenza per euro 16.128.751.138,99.

Sul versante delle spese risultano previsioni finali, sui titoli da 1 a 7, di euro 23.446.544.714,79, anche in questo caso in aumento rispetto alle previsioni iniziali (euro

20.674.805.405,46 al netto del FPV), e risultano impegni per euro 15.999.753.853,52; il Fondo Pluriennale Vincolato di spesa risulta essere pari ad euro 814.017.054,69, per un totale complessivo di euro 16.813.770.908,21.

Si rileva che in entrata e in spesa vengono allocate le seguenti partite contabili che concorrono alla determinazione degli equilibri complessivi:

- Utilizzo Avanzo di Amministrazione euro 3.524.044.170,83;
- FPV entrata parte corrente euro 391.741.096,71;
- FPV entrata parte capitale euro 411.057.880,31;
- Disavanzo di Amministrazione euro 232.360.215,49.

Di seguito si rappresentano i dati riepilogativi del bilancio regionale nelle varie fasi dell'esercizio 2023:

ENTRATE

Titolo	Previsioni iniziali 2023	Assestato L.R. n. 14 del 31/07/2023	Previsioni finali 2023	Accertamenti di competenza 2023
Avanzo di amministrazione	3.420.102.062,74	3.524.044.170,83	3.524.044.170,83	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	84.515.777,58	391.741.096,71	391.741.096,71	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	40.461.965,90	411.057.880,31	411.057.880,31	
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10.274.223.304,64	10.274.223.304,64	10.583.540.138,45	10.439.286.770,46
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.612.821.115,97	1.939.609.092,43	2.198.053.631,62	1.623.678.146,90
TITOLO 3 - Entrate extra-tributarie	545.114.545,96	547.936.118,41	676.144.753,60	696.170.725,50
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	793.479.317,06	1.150.939.459,39	1.383.315.889,72	603.911.089,29
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	404.223.323,49	404.223.323,49	405.845.039,39	90.300.884,87
TITOLO 6 - Accensione dei prestiti	285.959.000,00	285.959.000,00	297.959.000,00	297.845.783,20
TITOLO 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	3.456.203.329,65	3.456.203.329,65	3.807.203.329,65	2.377.557.738,77
TOTALE TITOLI	**17.372.023.936,77**	**18.059.093.628,01**	**19.352.061.782,43**	**16.128.751.138,99**
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**20.917.103.742,99**	**22.385.936.775,86**	**23.678.904.930,28**	**16.128.751.138,99**

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte

ENTRATE - ANDAMENTO PER TITOLI

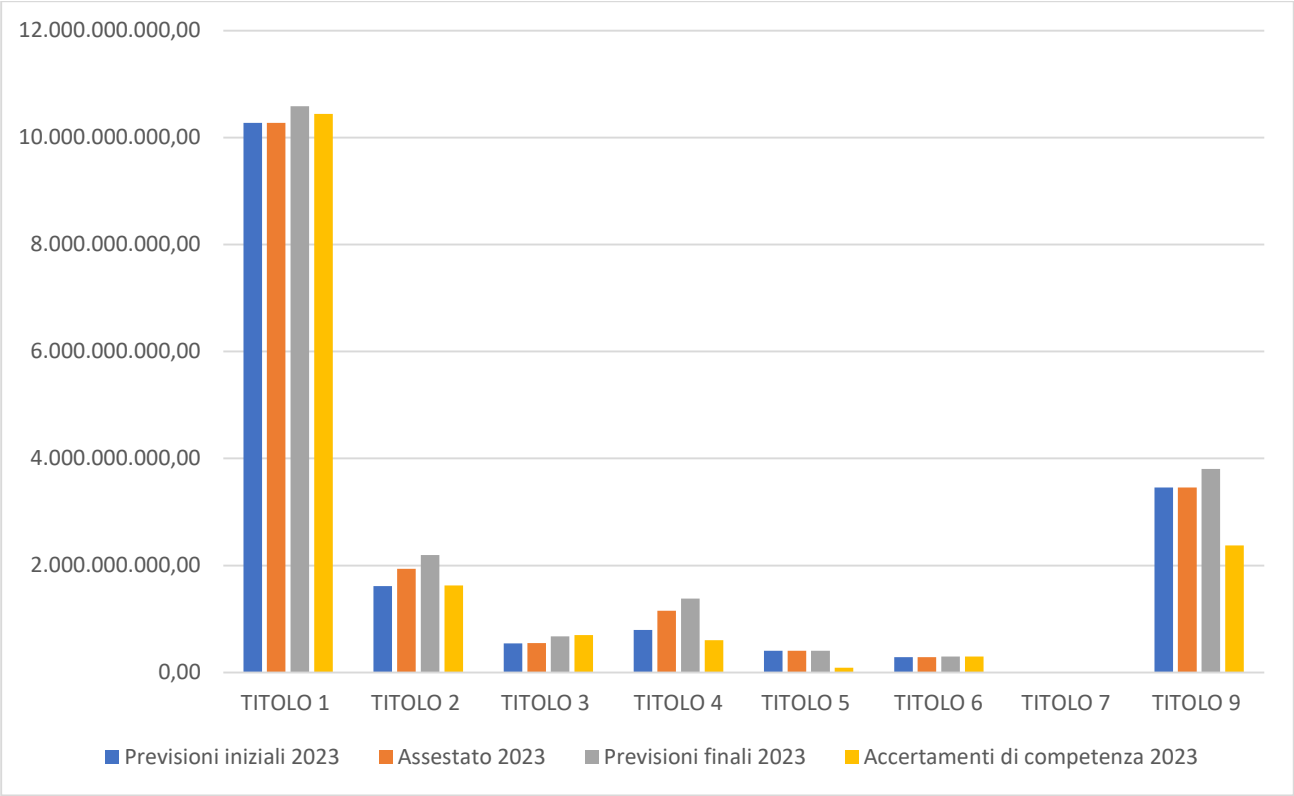

Elaborazione Corte dei conti – dati in euro

SPESE

Titolo	Previsioni iniziali 2023	Assestato L.R. n. 14 del 31/07/2023	Previsioni finali 2023	Impegni di competenza 2023+FPV
Disavanzo	232.360.215,49	232.360.215,49	232.360.215,49	
TITOLO 1 - Spese correnti	11.863.378.315,13	12.539.191.516,38	13.234.715.280,61	12.482.944.438,92
(di cui FPV)	*5.873.122,04*	*14.824.460,49*	*38.598.320,20*	*360.195.849,19*
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.344.923.559,96	2.137.943.391,58	2.383.787.781,77	1.541.114.431,67
(di cui FPV)	*4.065.000,00*	*19.065.199,71*	*39.248.437,11*	*453.821.205,50*
TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie	400.457.200,00	400.457.200,00	400.457.200,00	84.768.799,04
(di cui FPV)	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*
TITOLO 4 - Rimborso prestiti	3.619.781.122,76	3.619.781.122,76	3.620.381.122,76	327.385.499,81
(di cui F.A.L.)	*3.291.683.955,34*	*3.291.683.955,34*	*3.291.683.955,34*	
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.456.203.329,65	3.456.203.329,65	3.807.203.329,65	2.377.557.738,77
TOTALE TITOLI	**20.684.743.527,50**	**22.153.576.560,37**	**23.446.544.714,79**	**15.999.753.853,52**
(di cui TOTALI FPV)	***9.938.122,04***	***33.889.660,20***	***77.846.757,31***	
+ FPV				**814.017.054,69**
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**20.917.103.742,99**	**22.385.936.775,86**	**23.678.904.930,28**	**16.813.770.908,21**

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte

SPESE - ANDAMENTO PER TITOLI

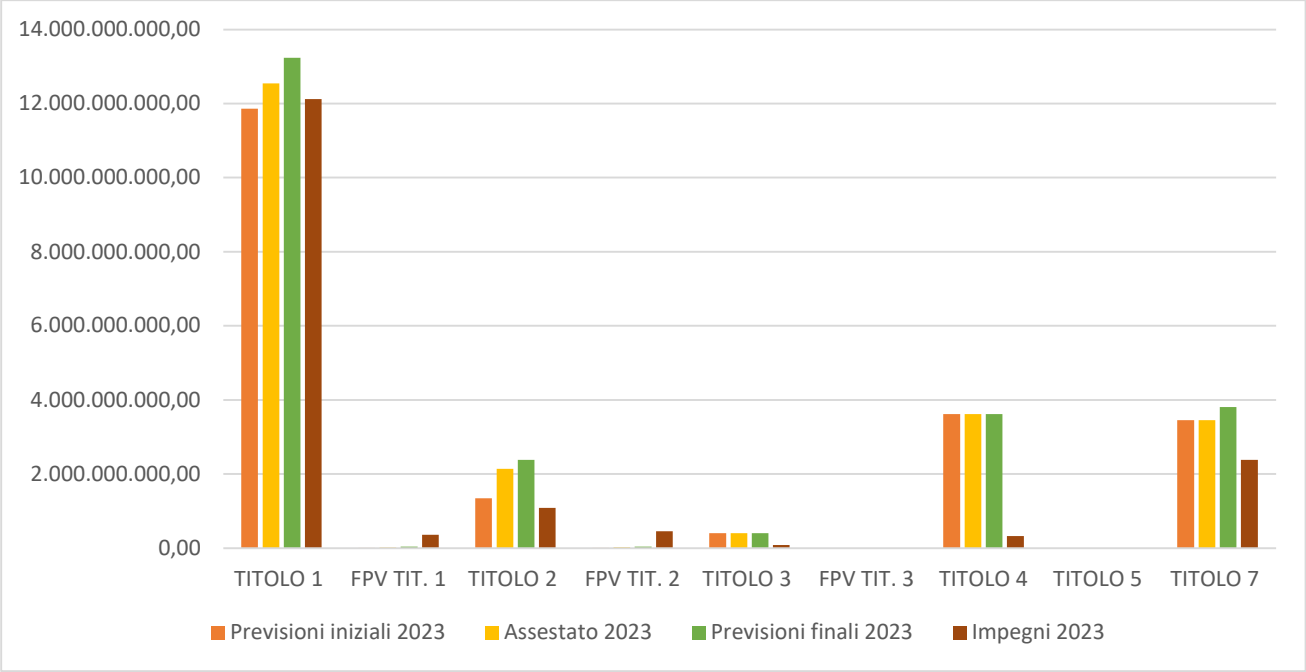

Elaborazione Corte dei conti – dati in euro

La gestione di competenza dell'esercizio 2023 ha generato una differenza tra entrate e spese di gestione (comprensive dei FPV ed al netto dell'Avanzo applicato) di **euro 117.779.207,80** che sarà meglio analizzata ed esplicitata nel capitolo relativo ai risultati finanziari dell'esercizio 2023 (v., *infra*, in questo Volume, Capitolo IX).

4.2 L'andamento delle entrate

La tabella che segue mostra le variazioni delle entrate suddivise per titoli, riportando in valori assoluti e percentuali gli scostamenti tra le previsioni iniziali e le previsioni finali, tra gli accertamenti e le previsioni iniziali ed infine tra gli accertamenti e le previsioni finali.

ENTRATE 2023				
Titolo	**Differenza previsioni finali-previsioni iniziali**	**Differenza accertamenti-previsioni finali**	**Scostamento previsioni finali/previsioni iniziali**	**Scostamento accertamenti/previsioni finali**
Titolo 1	309.316.833,81	-144.253.367,99	3,01%	-1,36%
Titolo 2	585.232.515,65	-574.375.484,72	36,29%	-26,13%
Titolo 3	131.030.207,64	20.025.971,90	24,04%	2,96%
Titolo 4	589.836.572,66	-779.404.800,43	74,34%	-56,34%

Titolo 5	1.621.715,90	-315.544.154,52	0,40%	-77,75%
Titolo 6	12.000.000,00	-113.216,80	4,20%	-0,04%
Titolo 7	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Titolo 9	351.000.000,00	-1.429.645.590,88	10,16%	-37,55%
Totale	**1.980.037.845,66**	**-3.223.310.643,44**	**11,40%**	**-16,66%**

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte

ANDAMENTO ENTRATE PER TITOLI

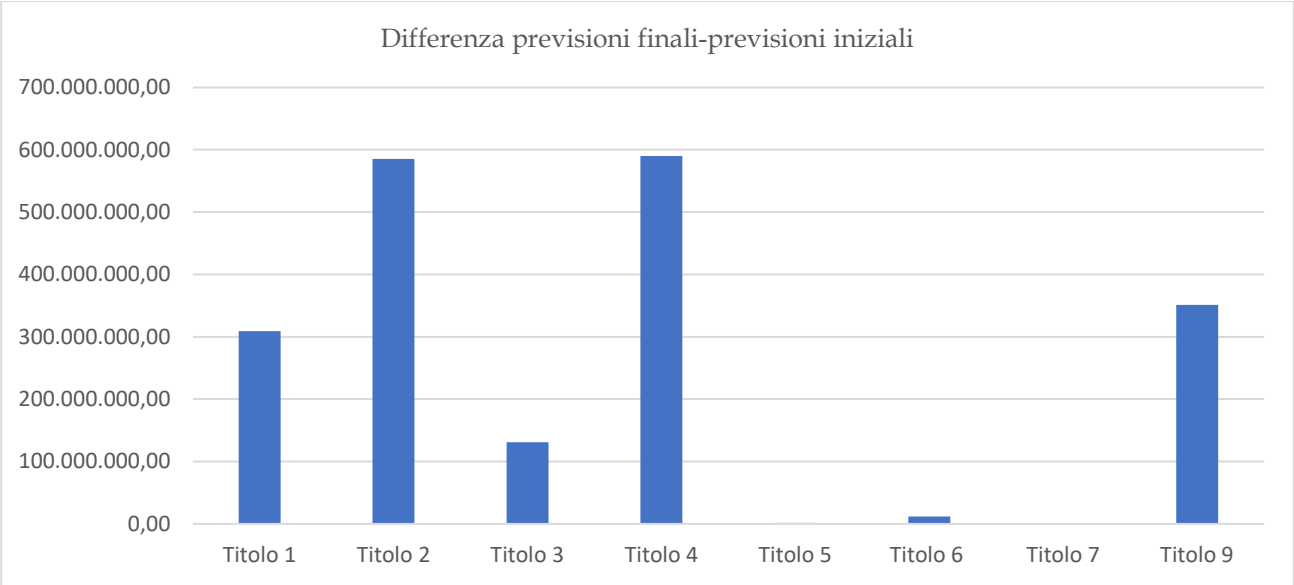

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte

Il confronto tra l'ammontare complessivo delle entrate accertate e le previsioni finali registra una variazione negativa sia in valore assoluto (- euro 3.223.310.643,44) sia in termini percentuali (-16,66%) ed è ascrivibile a variazioni negative di tutti i titoli ad eccezione del Titolo 3.

Gli scostamenti più significativi sono ascrivibili ai Titoli 4 "Entrate in conto capitale", 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie" e 9 "Entrate per servizi conto terzi e partite di giro" che registrano minori accertamenti rispetto alle previsioni finali, rispettivamente, per oltre il 56%, quasi il 78% e del 37,55%.

4.3 L'andamento delle spese

La tabella che segue mostra le variazioni delle spese suddivise per titoli riportando, in valori assoluti e percentuali, gli scostamenti tra le previsioni finali e le previsioni iniziali, tra gli impegni e le previsioni iniziali ed infine tra gli impegni e le previsioni finali.

SPESE 2023				
Titolo	**Differenza previsioni finali-previsioni iniziali**	**Differenza impegni-previsioni finali**	**Scostamento previsioni finali/previsioni iniziali**	**Scostamento impegni/previsioni finali**
Titolo 1	1.371.336.965,48	-1.111.966.690,88	11,56%	-8,40%
Titolo 2	1.038.864.221,81	-1.296.494.555,60	77,24%	-54,39%
Titolo 3	0,00	-315.688.400,96	0,00%	-78,83%
Titolo 4	600.000,00	-3.292.995.622,95	0,02%	-90,96%
Titolo 5	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Titolo 7	351.000.000,00	-1.429.645.590,88	10,16%	-37,55%
Totale	**2.761.801.187,29**	**-7.446.790.861,27**	**13,35%**	**-31,76%**

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte

ANDAMENTO SPESE PER TITOLI

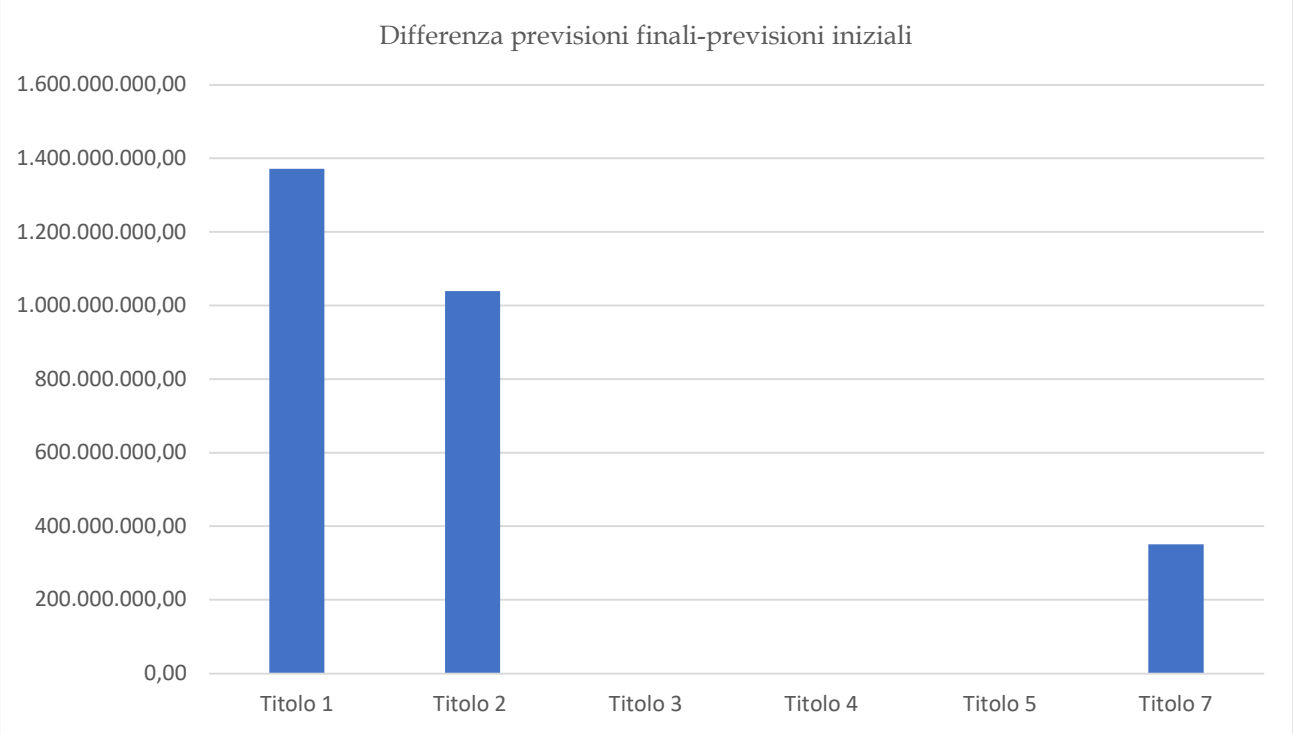

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte

L'ammontare della spesa registra uno scostamento negativo degli impegni rispetto alle previsioni finali di euro -7.446.790.861,27 corrispondente ad una variazione di -31,76%. Lo scostamento negativo dei servizi conto terzi degli impegni rispetto alle previsioni finali è di -1.429.645.590,88 euro, identico a quanto sopra rappresentato sulle entrate.

Lo scostamento più significativo è ascrivibile al Titolo 4 "Rimborso prestiti" che presenta impegni pari ad euro 327.385.499,81 rispetto a previsioni finali di euro 3.620.381.122,76, registrando in tal modo minori impegni per il 91,58% delle previsioni finali.

5. Confronto riscossioni/pagamenti con le previsioni finali di cassa

Nelle tabelle e nei grafici che seguono viene evidenziato lo scostamento tra le riscossioni ed i pagamenti effettivi rispetto alle relative previsioni finali di cassa in valore assoluto, evidenziando altresì in termini percentuali la realizzazione delle citate previsioni.

Riscossioni 2023

Titolo	Previsioni definitive di cassa	Somme riscosse	Scostamento riscossioni-previsioni definitive di cassa	Percentuale di realizzazione
Titolo 1	13.172.285.730,52	10.631.611.079,03	-2.540.674.651,49	80,71%
Titolo 2	3.183.171.003,27	1.726.181.600,74	-1.456.989.402,53	54,23%
Titolo 3	1.036.271.712,27	611.252.574,60	-425.019.137,67	58,99%
Titolo 4	2.460.685.486,25	256.181.475,59	-2.204.504.010,66	10,41%
Titolo 5	415.399.120,36	89.229.764,92	-326.169.355,44	21,48%
Titolo 6	315.306.898,23	255.845.783,20	-59.461.115,03	81,14%
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	--
Titolo 9	3.849.236.859,08	2.125.652.844,66	-1.723.584.014,42	55,22%
Totale	**24.432.356.809,98**	**15.695.955.122,74**	**-8.736.401.687,24**	**64,24%**

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte

RISCOSSIONI IN VALORE ASSOLUTO

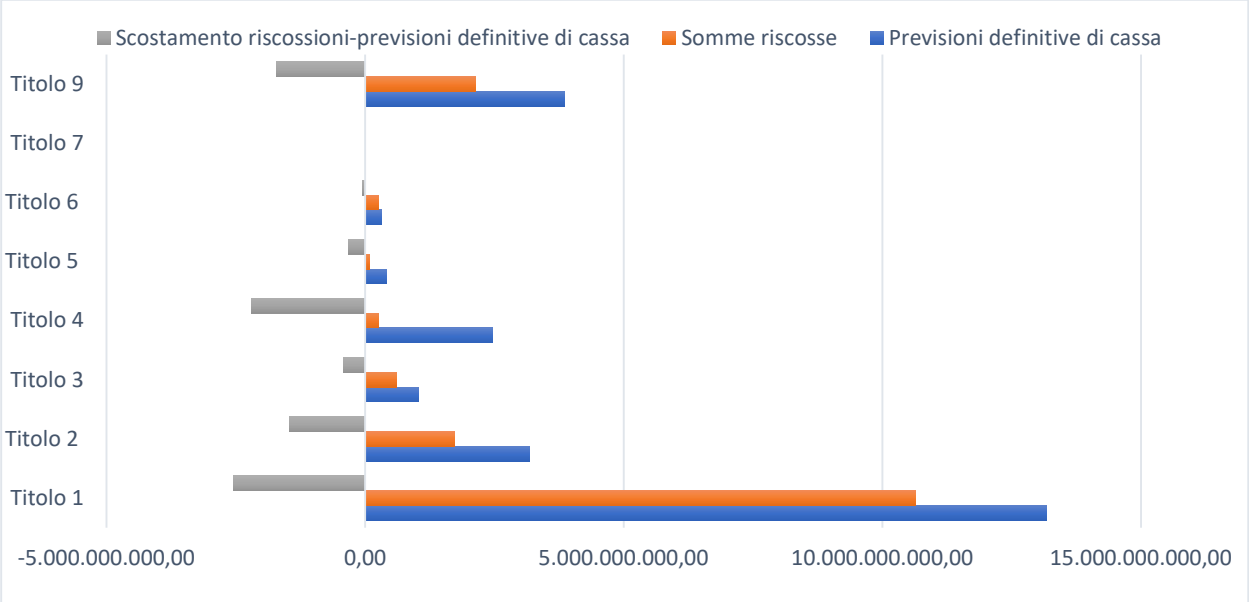

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte

Pagamenti 2023

Titolo	Previsioni definitive di cassa	Somme pagate	Scostamento pagamenti-previsioni definitive di cassa	Percentuale di realizzazione
Titolo 1	16.057.831.114,62	12.276.476.841,37	3.781.354.273,25	76,45%
Titolo 2	3.078.493.928,62	702.789.166,09	2.375.704.762,53	22,83%
Titolo 3	406.757.200,00	84.768.799,04	321.988.400,96	20,84%
Titolo 4	335.949.550,94	323.119.510,03	12.830.040,91	96,18%
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	--
Titolo 7	4.648.797.622,90	2.180.311.265,98	2.468.486.356,92	46,90%
Totale	**24.527.829.417,08**	**15.567.465.582,51**	**8.960.363.834,57**	**63,47%**

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte

PAGAMENTI IN VALORE ASSOLUTO

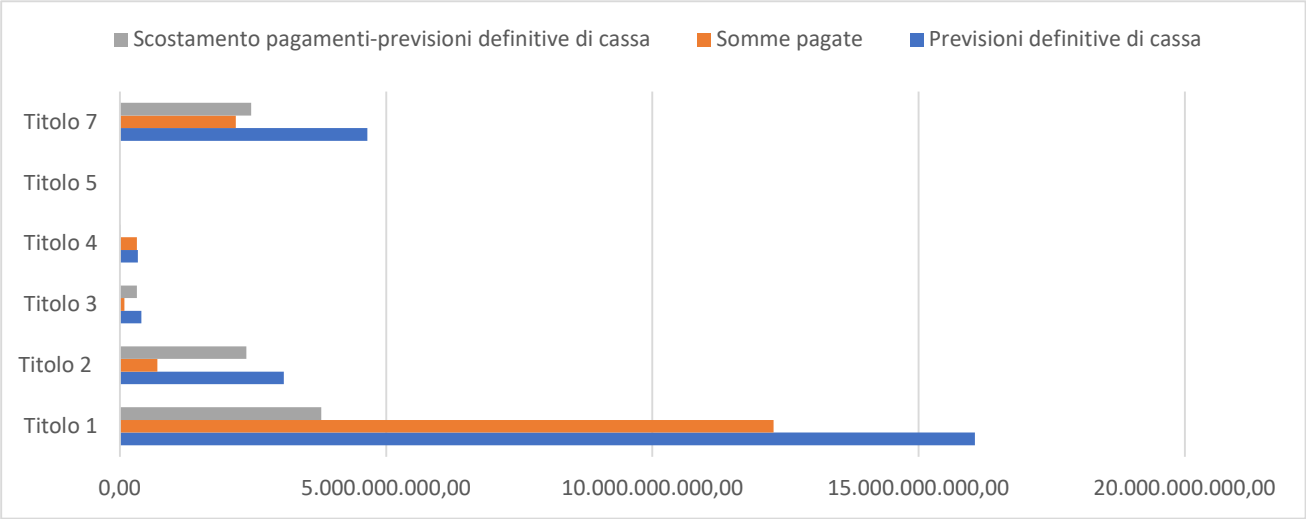

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte

Si rilevano percentuali di realizzazione, sia sulle entrate che sulle spese, in linea rispetto a quelle dell'esercizio 2022. In particolare, nel 2022 le entrate totali registravano una percentuale di realizzazione pari al 65,00%, mentre le spese totali una percentuale pari al 64,94%.

Si evidenzia, tuttavia, che la formazione e l'approvazione del bilancio di cassa autorizzatorio deve richiedere, da parte della Regione, prima di tutto un'attendibile programmazione e quindi una veritiera previsione dei flussi di cassa: le previsioni di cassa in entrata e spesa devono, cioè, essere caratterizzate da veridicità, attendibilità e coerenza.

La Regione Piemonte registra scostamenti tra previsioni definitive di cassa e i rispettivi dati su riscossioni/pagamenti; peraltro, in tal senso, occorre rilevare che l'esercizio 2023 non è stato più caratterizzato dagli effetti della pandemia da COVID-19, come invece avvenuto nelle precedenti annualità.

Si rileva in entrata una bassa percentuale di riscossioni, che si attestano a poco più del 10%, sul Titolo 4 "Entrate in conto capitale".

Dal lato della spesa si evidenziano percentuali di pagamenti inferiore al 23% sul Titolo 2 "Spese in conto capitale" e inferiori al 21% sul Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie".

La Sezione ribadisce quanto già più volte osservato nei precedenti giudizi di parificazione; in fase di programmazione tutte le partite contabili riguardanti la competenza e la cassa devono necessariamente soggiacere a valutazioni coerenti ed attendibili in conformità ai nuovi principi contabili e in applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata che avvicina le fasi dell'accertamento e dell'impegno con quelle delle rispettive esigibilità seguite dalle fasi di riscossione e pagamento.

Il Collegio, pertanto, in argomento, raccomanda ancora una volta alla Regione, per il futuro, una maggiore attenzione nell'attività di programmazione finanziaria, a cominciare dal ribadire, altresì, l'esigenza, ormai imprescindibile per le regole della contabilità armonizzata, come si è già avuto modo di evidenziare nel primo Paragrafo di questo Capitolo, di procedere nell'approvazione del bilancio di previsione in termini maggiormente coerenti con una corretta programmazione finanziaria che, in primo luogo, considera l'anno ma con orizzonte temporale triennale; in tal senso, infatti, l'approvazione della Legge di bilancio di previsione finanziaria 2023-2025, avvenuta in data 24 aprile 2023, cioè quasi a metà del primo esercizio preso in considerazione dal ciclo di bilancio 2023-2025, non è certo di ausilio ad una efficace programmazione finanziaria, né ad una efficace applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata, che, se correttamente applicato, come si è sopra ricordato, "avvicina" la competenza alla cassa; sul punto, si auspica, quindi, che la Regione, come da rassicurazioni a suo tempo fornite dagli organi di governo dell'Ente, possa mettere in campo tutti i necessari strumenti organizzativi per operare senza più ritardi e in termini maggiormente efficaci.

In argomento, infatti, si ritiene che i reiterati ritardi nella programmazione finanziaria, come sopra evidenziati ed emersi anche negli anni precedenti, al netto delle difficoltà connesse agli eventi pandemici da Covid-19, configurino una palese violazione delle regole delle contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. n. 118/2011, che costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica, con conseguente possibile lesione dei principi costituzionali tutelati dall'art. 81 della Costituzione in materia di bilanci delle pubbliche amministrazioni; violazione reiterata negli anni, che, pertanto, per il futuro, non dovrà più ripetersi.

Ciò posto, si ribadisce alla Regione, così come nelle precedenti relazioni annesse ai giudizi di parificazione, che i reiterati ritardi nella programmazione finanziaria non risultano rispettosi dei principi dell'armonizzazione contabile.

Peraltro, sul tema, occorre, comunque, dare atto in questa sede che, a seguito delle raccomandazioni fornite dalla Sezione nel senso di una più efficace programmazione finanziaria nell'ambito dello scorso giudizio di parificazione relativo al rendiconto dell'esercizio 2022, che si è tenuto nel luglio 2023, in relazione alla programmazione finanziaria del ciclo di bilancio 2024-2026 la Regione ha anticipato l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 al mese di marzo 2024 (laddove, come si è visto, negli ultimi anni tale approvazione avveniva sempre nel mese di aprile); in particolare, in argomento, nel riscontro istruttorio, la Regione ha dichiarato: "*Sul punto occorre anzitutto premettere che il Consiglio regionale esercita le proprie prerogative in un ambito di indipendenza ed autonomia funzionale e che i rapporti tra gli organi regionali afferiscono sempre alla sfera politica.*

Nel ribadire che la Giunta regionale si è sempre fatta portatrice dell'esigenza di approvare il Bilancio di previsione entro la fine dell'anno precedente cui il bilancio si riferisce e posto che anche la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio rientra nelle sopra richiamate prerogative del Consiglio regionale, la Legge regionale 19 dicembre 2023, n. 35 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2024 e disposizioni finanziarie) ha autorizzato l'esercizio provvisorio "per un periodo non superiore a tre mesi" e che il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 è stato approvato con Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9".

In merito la Sezione non può che valutare positivamente lo sforzo, anche organizzativo, posto in essere dalla Regione al fine dell'anticipazione dell'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 per una più efficace programmazione finanziaria; tuttavia, si ribadisce che questo non può che essere l'inizio di un percorso virtuoso che riconduca a conformità il ciclo di bilancio, riportando l'avvio di tale ciclo a quello che, fisiologicamente, deve considerarsi il momento maggiormente coerente alla normativa di riferimento, cioè entro la fine dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. In tal senso, pertanto, si auspica che la Regione possa già procedere in questi termini per il prossimo ciclo di bilancio 2025-2027.

In fase di udienza di contraddittorio finalizzata al giudizio di parificazione, si è invitata la Regione ad offrire ulteriori elementi di conoscenza.

L'Ente ha precisato che proseguirà nel processo di riduzione dei tempi di approvazione del bilancio di previsione; anche in sede di contraddittorio orale, i Rappresentanti della Regione hanno, in primo luogo, evidenziato che i ritardi in questione sono in parte dovuti anche all'*iter* di approvazione della legge di bilancio e ai tempi ad esso connessi; in questo senso sarebbe opportuno, per superare tali difficoltà, modificare l'attuale Regolamento d'Aula del Consiglio Regionale – modifica che si auspica possa avvenire entro l'esercizio 2025. In ogni caso, i Rappresentanti della Regione hanno, altresì, ribadito che, anche per l'esercizio in corso, si impegnano a continuare il processo di riduzione dei ritardi nella programmazione finanziaria, anticipando entro febbraio l'approvazione del prossimo bilancio di previsione, attraverso l'inserimento nella legge regionale relativa all'esercizio provvisorio come termine ultimo proprio tale mese.

La Sezione prende atto di quanto argomentato dai Rappresentanti dell'Ente, nonché della proposta rispetto alla durata dell'esercizio provvisorio nella legge di autorizzazione, che condivide proprio ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di una maggiore tempestività della programmazione finanziaria.

In questo senso il Collegio precisa, altresì, che la norma dell'art. 81 Cost., riferita alla possibilità di usufruire di un periodo di esercizio provvisorio, ha carattere eccezionale e non può essere utilizzata in maniera ordinaria e ripetuta nel tempo con violazione dei

principi di programmazione finanziaria previsti dalle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 quali norme di coordinamento della finanza pubblica.

Si raccomanda, pertanto, per il futuro di attenersi a tali principi in materia di programmazione finanziaria.

III. LE ENTRATE REGIONALI

Nella seguente tabella sono riportati i dati riferiti alle entrate accertate nel triennio 2021 - 2023, al netto delle partite di giro.

Totale generale delle Entrate al netto delle partite di giro*			
	2021	2022	2023
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	277.688.938,50	333.261.129,87	391.741.096,71
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	354.809.892,36	369.496.069,25	411.057.880,31
Stanziamento definitivo	13.871.768.686,02	15.023.561.737,76	15.544.858.452,78
Accertamenti competenza	12.734.331.290,87	13.456.448.789,35	13.751.193.400,22
Riscossioni competenza	10.882.576.542,82	10.662.056.501,27	11.886.019.741,25
Riscossioni residui	1.110.894.217,06	4.119.546.727,15	1.684.282.536,83
Riscossioni Totali	11.993.470.759,88	14.781.603.228,42	13.570.302.278,08

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte

* Tutte le voci indicate sono al netto delle partite di giro (le quali, nell'esercizio 2023, hanno avuto il seguente andamento: importo stanziato definitivo euro 3.807.203.329,65; importo accertato: euro 2.377.557.738,77; riscossioni in conto competenza: euro 2.085.575.053,39; riscossioni in conto residui: euro 40.077.791,27).

Dal confronto con gli esercizi precedenti, si rileva un andamento lineare per quanto riguarda gli accertamenti, per i quali si registra, nel complesso, un costante aumento nell'arco del triennio.

Per quanto concerne l'esercizio 2023 oggetto di esame, le riscossioni provenienti dalla gestione di competenza sono di euro 11.886.019.741,25 e quelle in conto residui sono pari a euro 1.684.282.536,83.

Le riscossioni derivanti dalle partite di giro sono pari ad euro 2.085.575.053,39 di competenza ed euro 40.077.791,27 a residuo.

Per quanto riguarda il Fondo Pluriennale Vincolato, si rileva che coincide con i dati indicati al 31/12/2022.

Il FPV è suddiviso in sette capitoli in parte corrente e sette in parte capitale.

In parte corrente si rinvengono i seguenti capitoli contabilizzati:

- Capitolo 40: "*Fondo Pluriennale Vincolato derivante da R.O.R. (Fondi regionali - titolo 1) - riaccertamento anni precedenti*" per euro 660.002,21;
- Capitolo 42: "*Fondo Pluriennale Vincolato derivante da trasferimenti. (Fondi statali ed europei - titolo 1) riaccertamento anno in corso*" pari ad euro 217.338.847,70;

- Capitolo 43: *"Fondo Pluriennale Vincolato derivante da R.O.R. (Fondi statali ed europei - titolo 1) - riaccertamento anno in corso"* per euro 91.026.826,31;
- Capitolo 45: *"Fondo Pluriennale Vincolato derivante da trasferimenti. (Fondi statali ed europei - titolo 1)"* pari ad euro 82.715.420,49.

In parte capitale:

- Capitolo 50: *"Fondo Pluriennale Vincolato derivante da R.O.R. (Fondi regionali - titolo 2) - riaccertamento anni precedenti"* per euro 201.065,00;
- Capitolo 52: *"Fondo Pluriennale Vincolato derivante da R.O.R. (Fondi regionali - titolo 2) - riaccertamento anno in corso"* di euro 222.433.314,45;
- Capitolo 53: *"Fondo Pluriennale Vincolato derivante da R.O.R. (Fondi statali ed europei - titolo 2) - riaccertamento anno in corso"* per euro 152.969.842,83;
- Capitolo 55: *"Fondo Pluriennale Vincolato derivante da trasferimenti. (Fondi statali ed europei - titolo 2)"* pari ad euro 35.453.658,03;
- il capitolo 51: *"Fondo Pluriennale Vincolato derivante da R.O.R. (Fondi Statali ed europei - titolo 1) - riaccertamento anni precedenti"*, il Capitolo 56: *"Fondo Pluriennale Vincolato derivante da R.O.R. (Fondi regionali - titolo 2) - riaccertamento anno 2019"* e il Capitolo 57: *"Fondo Pluriennale Vincolato derivante da R.O.R. (Fondi Statali ed europei - titolo 2) - riaccertamento anno 2019"* non risultano contabilizzati.

Il prospetto che segue riporta gli accertamenti e le riscossioni di competenza dell'esercizio 2023 suddivisi per titoli.

Entrate per titolo 2023			
Titolo		**Accertamenti di competenza**	**Riscossioni di competenza**
Titolo I	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	10.439.286.770,46	9.509.703.870,58
Titolo II	Trasferimenti correnti	1.623.678.146,90	1.296.607.459,45
Titolo III	Entrate extra-tributarie	696.170.725,50	573.695.681,01
Titolo IV	Entrate in conto capitale	603.911.089,29	163.883.093,59
Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie	90.300.884,87	86.283.853,42
Titolo VI	Accensione di prestiti	297.845.783,20	255.845.783,20
Titolo VII	Anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere	0,00	0,00
Titolo IX	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.377.557.738,77	2.085.575.053,39
Totale entrate		**16.128.751.138,99**	**13.971.594.794,64**

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte

Le entrate proprie, ovvero gli accertamenti dei titoli I e III (pari a euro 11.135.457.495,96), sono in leggero e costante aumento rispetto agli esercizi precedenti. Esse rappresentano l'81% delle entrate complessive, come di seguito illustrato:

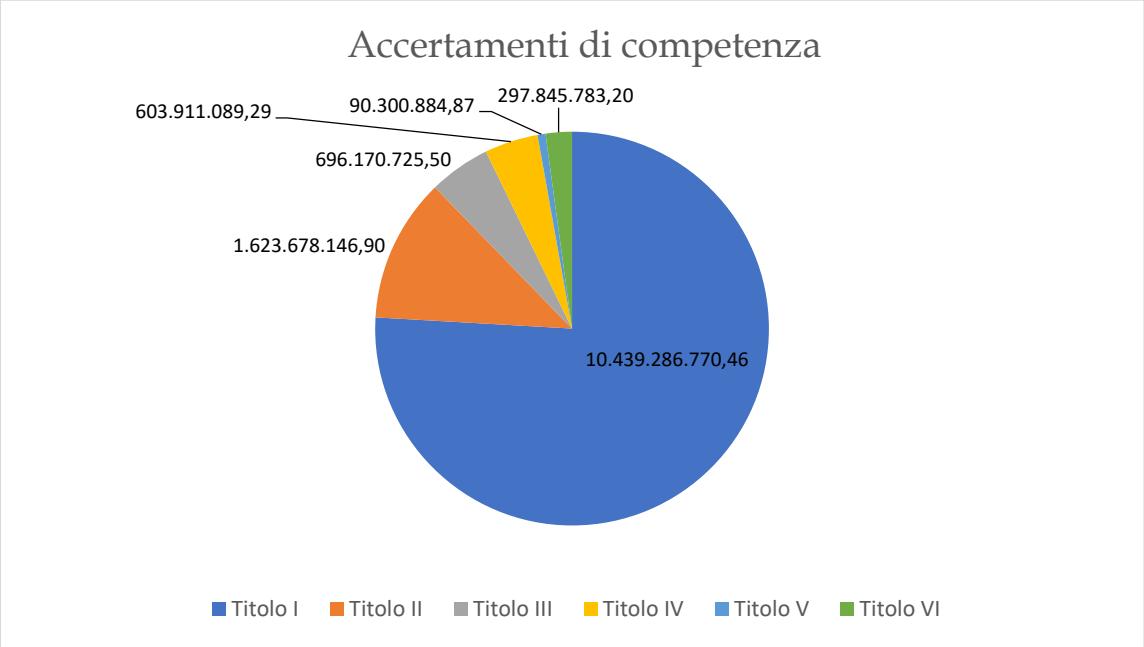

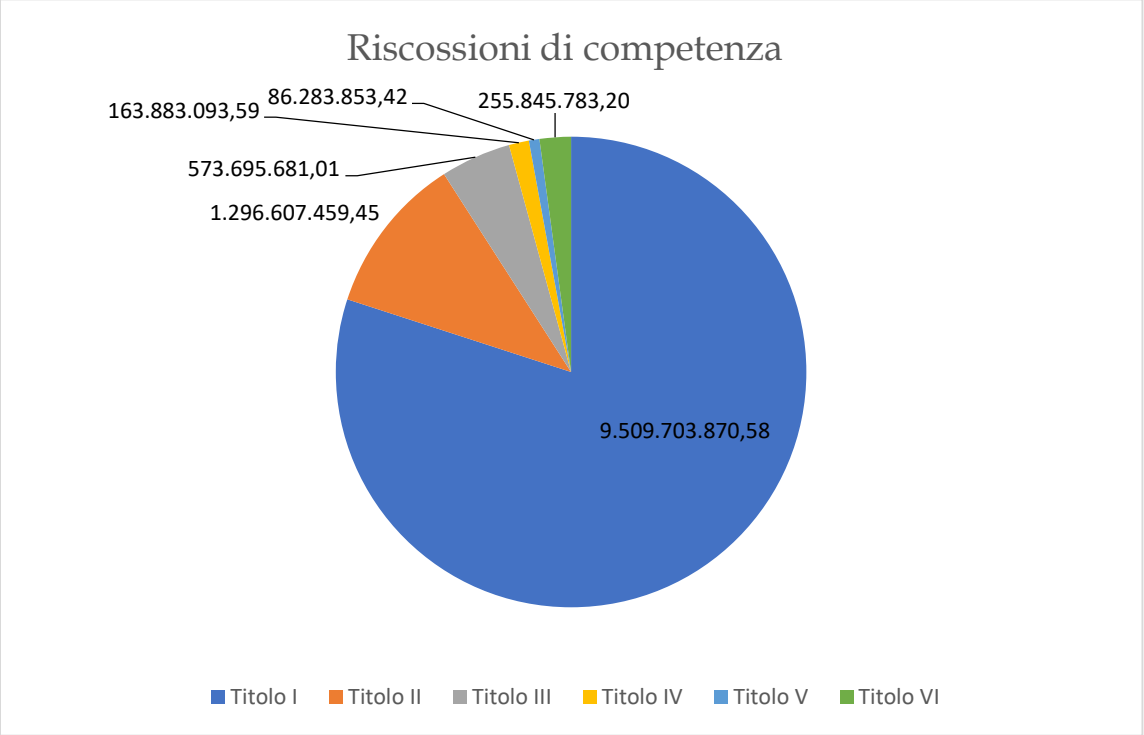

1. Le entrate tributarie

Di seguito si riporta un quadro sintetico delle entrate derivanti da tributi propri e dal gettito di tributi erariali di quote devolute alla Regione, al fine di verificare la loro incidenza sul totale delle entrate complessive regionali e, ove possibile, l'efficienza dell'azione regionale in relazione al loro accertamento e riscossione.

La tabella che segue fornisce il dettaglio dei principali tributi, indicandone anche l'incidenza in termini percentuali rispetto ai complessivi accertamenti del titolo I:

Entrate tributarie	Accertamenti	Incidenza percentuale sul titolo I
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sanità	1.321.651.987,89	12,66%
Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP – non sanità	182.140.573,87	1,74%
Addizionale regionale IRPEF non Sanità	548.452.526,57	5,25%
Addizionale IRPEF - sanità derivante da manovra fiscale regionale	113.192.655,00	1,08%
Addizionale IRPEF – sanità	1.140.691.606,11	10,93%
Compartecipazione regionale all'IVA - quota "non sanità"	42.044.885,00	0,40%
Compartecipazione IVA – sanità	6.473.310.410,85	62,01%
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	10.349.683,20	0,10%
Tassa regionale di circolazione sui veicoli a motore	554.761.081,39	5,31%
Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca	2.252.092,71	0,02%
Tasse sulle concessioni regionali	1.746.590,78	0,02%
Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale	48.692.677,09	0,47%
Totale entrate Titolo I	**10.439.286.770,46**	**100,00%**

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte

Nei paragrafi che seguono si riportano i dati concernenti gli stanziamenti definitivi di competenza, gli accertamenti e le riscossioni complessive (sia in conto competenza che in conto residui) delle diverse entrate tributarie con riferimento al periodo 2021-2023.

1.1 Imposta regionale sulle attività produttive

L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è stata istituita dal Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Essa costituisce una delle voci più significative nell'ambito delle entrate regionali; contribuisce a finanziare la sanità per l'intero importo dell'aliquota base nazionale, quindi non tenendo conto dei maggiori gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali eventualmente attivati dalle singole Regioni.

L'IRAP è un'imposta locale, in quanto applicabile alle attività produttive esercitate nel territorio di ciascuna regione, e ha carattere reale, in quanto prende in esame non il soggetto d'imposta, bensì le tipologie di attività esercitate dal medesimo.

Il presupposto d'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

Soggetti passivi sono coloro che svolgono abitualmente una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni nonché alla produzione di servizi nel territorio della regione.

Per l'applicazione del tributo è necessario che l'attività sia svolta mediante una organizzazione autonoma e vi sia la stabile organizzazione (intesa come base fissa o ufficio), anche ai fini della applicabilità all'IRAP dei soggetti non residenti che svolgono attività in Italia: costoro risultano assoggettabili all'imposta se svolgono la loro attività nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione per un periodo di tempo non inferiore ai 3 mesi.

Il tributo si riferisce anche ai soggetti in liquidazione volontaria o sottoposti in procedura fallimentare e all'attività svolta dalle Società e dagli enti commerciali e non commerciali, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato.

L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 3,9%.

Le Regioni hanno facoltà di variare l'aliquota, sino ad un massimo di 0,92%, anche differenziandola per settori di attività o categorie di contribuenti.

Le seguenti categorie di soggetti si vedono applicare aliquote differenti per i periodi d'imposta 2023:

- Banche ed altri enti e società finanziarie: 5,57%;
- Assicurazioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 446/97: 6,82%;
- Esercizi in cui sono presenti uno o più apparecchi da gioco: 4,82%;
- Imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori: 4,2%;
- Amministrazioni pubbliche: 8,5%;
- Cooperative sociali: 1,9%;
- Ipab: 4,25%;
- Aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP): aliquota azzerata;
- Onlus che si occupano esclusivamente di assistenza educativa sociale e sanitaria: aliquota azzerata;

- Altre Onlus: 2,9%;
- Cooperative sociali iscritte al RUNTS nella sezione di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 117/2017: 1,90%
- Centri di servizio del volontariato: 3%;
- Attività ricreative, artistiche e di intrattenimento: 3%;
- Attività di biblioteche, archivi e musei e altre attività culturali: 3%;
- Piccoli editori piemontesi: 2,98%;
- Altri soggetti: 3,9%.

Con D.G.R. n. 28-2117 del 16 ottobre 2020 "*Approvazione dei criteri attuativi delle agevolazioni IRAP*", si è data attuazione agli articoli 14 (*Riduzione aliquota IRAP a favore delle imprese di nuova costituzione e di quelle che trasferiscono l'insediamento produttivo nella Regione*) e 15 (*Agevolazioni IRAP per l'incremento e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro*) della Legge di stabilità regionale 2020 (L.R. n. 7/2020), le cui disposizioni decorrono dal periodo di imposta in corso dal 1° gennaio 2020.

L'aliquota IRAP è ridotta dello 0,92% per i soggetti in possesso di determinati requisiti ed è applicabile a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2020, per cinque periodi di imposta complessivi a decorrere da quello di costituzione o di trasferimento dell'insediamento produttivo nel territorio regionale.

I soggetti che possono beneficiare della riduzione dell'aliquota IRAP sono: "*le società e gli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR); le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del medesimo TUIR; le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni; gli enti privati di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR*".

Per il periodo d'imposta 2020 e per i quattro successivi, la deduzione dall'imponibile IRAP è concessa ai soggetti passivi che applicano l'aliquota ordinaria e che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento almeno pari a un'unità lavorativa.

Tale agevolazione è volta a favorire gli incrementi occupazionali di personale impiegato nel territorio regionale, assunto a tempo indeterminato o con contratto stagionale.

Infine, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2022, per effetto della legge di bilancio 2022, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d'impresa di cui all'articolo 55 del TUIR residenti nel territorio dello Stato e dalle persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del TUIR residenti nel territorio dello Stato.

Pertanto, tali soggetti, a partire dall'anno d'imposta in corso al 1° gennaio 2022, non sono tenuti ad effettuare il versamento dell'acconto e del saldo dell'IRAP, né a presentare la dichiarazione IRAP.

All'interno del bilancio regionale le entrate riconducibili all'IRAP sono suddivise in quota sanitaria e non sanitaria.

La quota non sanitaria è suddivisa in quattro capitoli: il 10013 (*Quota derivante dall'imposta regionale sulle attività produttive*), il 10014 (*Riparto del contributo di cui all'art. 8, comma 13 duodecies, del D.L. n. 78/2015 a compensazione degli effetti sulle manovre regionali IRAP della Legge n. 190/2015 a decorrere dall'anno 2018)*, il 10016 (*Entrate IRAP. Fondo perequativo istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della Legge n. 549/95*) e il 10020 (*Proventi a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) derivanti dal controllo fiscale - artt. 9 e 10 del D.Lgs. 6 maggio 2011 n. 68 e art. 12 della L.R. n. 5/2012*).

Per quanto riguarda la quota sanitaria, essa è compresa nel capitolo 10010 (*Quota derivante dall'imposta regionale sulle attività produttive – Quota per la sanità - art. 3, comma 143, della Legge n. 662/96 e art. 1 del D.Lgs. n. 446/97*).

Nel 2023 le entrate derivanti da tale imposta sono così composte:

IRAP	Quota per la sanità (cap.10010)	Quota non sanitaria	Totale
Stanziamento definitivo	1.321.651.987,89	178.971.685,71	1.500.623.673,60
Accertamenti competenza	1.321.651.987,89	182.140.573,87	1.503.792.561,76
Accertamenti residui	1.043.610.516,90	12.147.000,00	1.055.757.516,90
Riscossioni conto competenza	1.209.800.144,84	172.351.331,15	1.382.151.475,99
Riscossioni conto residui	475.981.558,75	12.147.000,00	488.128.558,75
Totale riscossioni	1.685.781.703,59	184.498.331,15	1.870.280.034,74

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte

Per quanto riguarda la quota sanitaria, sono stati stanziati e accertati euro 1.321.651.987,89 e riscossi euro 1.685.781.703,59 (di cui euro 1.209.800.144,84 in conto competenza ed euro 475.981.558,75 in conto residui).
La quota non sanitaria è suddivisa tra i quattro capitoli indicati in precedenza.

In particolare, il capitolo 10013 presenta uno stanziamento definitivo di euro 13.618.000,00, accertato per euro 10.767.000,00 di cui 2.315.430,00 euro riscossi.
Strettamente legato alla voce precedente, il capitolo 10014 vede uno stanziamento di euro 22.381.280,00, accertamenti per euro 22.586.545,55 interamente incassati in conto competenza. Tali importi sono identici agli esercizi 2021 e 2022.

Il capitolo 10016 presenta uno stanziamento definitivo di euro 108.972.405,71, interamente accertato e incassato nel corso dell'esercizio 2023; si evidenzia, peraltro, che l'importo risulta identico a quello degli esercizi precedenti.

Per quanto riguarda il capitolo 10020 (*Proventi a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Proventi derivanti dal controllo fiscale*), a fronte di uno stanziamento definitivo di euro 34.000.000,00, sono stati accertati euro 39.814.622,61 e riscossi in conto competenza euro 38.476.949,89.

La tabella che segue riepiloga le entrate complessive dell'IRAP nel triennio 2021 – 2023:

IRAP	2021	2022	2023
Stanziamento definitivo	1.469.716.326,71	1.698.244.262,95	1.500.623.673,60
Accertamenti	1.457.114.410,84	2.153.602.473,35	1.503.792.561,76
Riscossioni conto competenza	1.028.061.729,91	1.212.941.007,03	1.382.151.475,99
Riscossioni conto residui	230.477.820,83	1.585.973.515,20	488.128.558,75
Riscossioni totali	1.258.539.550,74	2.798.914.522,23	1.870.280.034,74

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte

Per quanto riguarda i dettagli della gestione dell'imposta in materia sanitaria, si rinvia al Volume II della presente Relazione.

1.2 Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

L'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche rappresenta un'altra entrata significativa dell'Ente.

Deve essere corrisposta alla Regione nel cui territorio il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il tributo.

Istituita con il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*", con la L.R. n. 22 del 24/12/2014 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e tributaria) sono state modificate le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF nel rispetto di quanto disposto a livello nazionale dal D.Lgs. n. 68/2011, che ha consentito alle Regioni di incrementare le aliquote rispetto all'aliquota base dell'1,23%.

L'importo del tributo è determinato applicando un'aliquota (fissata dalla Regione di residenza) al reddito complessivo su cui si calcola l'IRPEF, al netto degli oneri deducibili.

La legge statale n. 234/2021 ha introdotto a decorrere dall'anno d'imposta 2022 nuovi scaglioni e ridotto il numero degli stessi, portandoli da cinque a quattro.

Si è reso pertanto necessario adeguare la normativa regionale.

La Regione ha, dunque, pubblicato la Legge Regionale n. 4 del 28 marzo 2022 contenente le nuove disposizioni, in base alle quali, a decorrere dall'anno d'imposta 2022, l'addizionale regionale all'IRPEF è determinata per scaglioni di reddito, applicando le seguenti maggiorazioni all'aliquota base (pari all'1,23%):

- 0,39% per i redditi fino a euro 15.000,00;
- 0,90% per i redditi superiori a euro 15.000,00 e fino a euro 28.000,00;
- 1,52% per i redditi superiori a euro 28.000,00 e fino a euro 50.000,00;
- 2,10% per i redditi superiori a euro 50.000,00.

Gli scaglioni di reddito vengono così sintetizzati:

SCAGLIONI DI REDDITO		ALIQUOTA	IMPOSTA DOVUTA SUI REDDITI INTERMEDI COMPRESI NEGLI SCAGLIONI
Oltre a euro	Fino a euro		
	15.000	1,62%	1,62% sull'intero importo
15.000	28.000	2,13%	Euro 243,00 + 2,13% sulla parte eccedente euro 15.000
28.000	50.000	2,75%	Euro 519,90 + 2,75% sulla parte eccedente euro 28.000
50.000		3,33%	Euro 1.124,90 + 3,33% sulla parte eccedente euro 75.000

Fonte: Regione Piemonte

A partire dall'anno d'imposta 2022 le detrazioni previste sino al periodo d'imposta 2021 sono state sostituite con le seguenti, come misure a sostegno economico sociale:

- euro 250,00 per i contribuenti con figli a carico portatori di handicap, per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati.;
- euro 100,00 per i contribuenti con più di tre figli a carico, per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati.

Per determinare gli importi delle detrazioni effettivamente spettanti si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del TUIR.

Anche il gettito derivante dall'addizionale IRPEF è ripartito, nel bilancio della Regione Piemonte, su più capitoli:

Quota non sanitaria:

- Capitolo 10440: "*Maggior gettito derivante dalle variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art.1 della Legge regionale 22/2014, per il finanziamento degli oneri derivanti dalle anticipazioni di liquidità di cui agli artt.2 e 3 del D.L. n.35/2013*";
- Capitolo 10443: "*Quota del gettito dell'addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per il finanziamento degli oneri derivanti dalle anticipazioni di liquidità di cui agli artt.2 e 3 del D.L. n. 35/2013*";
- Capitolo 10445: "*Addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (art.3, comma 143 della Legge n.662/96 e art.50 del D.Lgs. n. 446/97)*";
- Capitolo 10447: "*Maggiore assegnazione per l'anno 2017 dell'addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche*";
- Capitolo 10450: "*Proventi a titolo di addizionale regionale IRPEF derivanti da controllo fiscale*".

Quota sanitaria:

- Capitolo 10446: "*Quota dell'addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata al finanziamento della sanità (D.Lgs. n. 118/2010 e D.Lgs. n. 446/97)*";
- Capitolo 10442: "*Addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone (art. 3, comma 143 della Legge n. 446/97) - quota derivante da manovra fiscale regionale destinata al finanziamento della sanità*".

Nel 2023 le entrate complessive derivanti dall'IRPEF sono così composte:

Addizionale regionale IRPEF	Quota per la sanità	Quota non sanitaria	Totale
Stanziamento definitivo	1.253.884.261,11	516.453.345,00	1.770.337.606,11
Accertamenti di competenza	1.253.884.261,11	548.452.526,57	1.802.336.787,68
Riscossioni conto competenza	1.140.691.606,11	13.014.181,57	1.153.705.787,68
Riscossioni residui	55.578.437,20	519.271.223,75	574.849.660,95
Riscossioni totali	1.196.270.043,31	532.285.405,32	1.728.555.448,63

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte

Di seguito si riporta il *trend* complessivo dell'imposta nel triennio 2021-2023.

Addizionale regionale IRPEF	2021	2022	2023
Stanziamento definitivo	1.622.395.000,00	1.567.641.759,92	1.770.337.606,11
Accertamenti di competenza	1.623.491.200,52	1.579.127.525,02	1.802.336.787,68
Riscossioni conto competenza	1.006.826.278,02	970.210.754,41	1.153.705.787,68
Riscossioni conto residui	536.865.919,00	677.214.043,71	574.849.660,95
Riscossioni totali	1.543.692.197,02	1.647.424.798,12	1.728.555.448,63

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte

La quota sanitaria dell'IRPEF 2023 è suddivisa nei due capitoli sopra indicati.

In particolare, il capitolo 10442 nell'esercizio 2023 è stanziato e accertato per l'importo di euro 113.192.655,00, ma nulla viene riscosso. Vengono riscossi residui per euro 40.234.366,25 (l'importo presente era di 190.037.161,12 euro).
Al capitolo 10446 si segnala lo stanziamento e l'accertamento complessivo per euro 1.140.691.606,11. Viene incassata in conto competenza l'intera somma.

L'accertamento del capitolo 10443 è pari ad euro 185.759.779,04 in conto competenza; viene riscosso soltanto l'importo di euro 128.180.524,50 presente in conto residui.
Il capitolo principale della categoria riguardante l'IRPEF è il numero 10445 (*Addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - art. 3, comma 143, della Legge n. 662/96 e art. 50 del D.Lgs. n. 446/97*). Esso presenta accertamenti di competenza per euro 332.112.565,96 non riscossi; in conto residui sono stanziati euro 616.559.448,26 e riscossi euro 318.401.688,13.
Il 10450 vede accertamenti per euro 13.714.181,57 di cui 13.014.181,57 euro incassati.
Per quanto riguarda il capitolo 10440, si rileva l'intera riscossione dell'importo residuo di euro 72.689.011,12.

Dal punto di vista generale si rileva, mediamente, una discreta capacità di riscossione in conto competenza dell'imposta in parola; tuttavia, in alcuni casi, si assiste a buone riscossioni dei residui, ma a scarsa capacità di riscossione di competenza.

Al riguardo, nell'ambito del contraddittorio ai fini del deferimento della presente relazione, sono stati richiesti ulteriori elementi di conoscenza.

In risposta la Regione ha così argomentato: "*In merito all'andamento della riscossione degli accertamenti relativi all'addizionale IRPEF si è operato con riferimento a quanto previsto dal principio contabile n. 3,7,5 di cui all'allegato A/2 al decreto legislativo 118/2011 tenendo conto della quantificazione del gettito della manovra fiscale regione sull'addizionale regionale all'IRPEF relativa all'ultimo anno consuntivabile e della stima dei gettiti relativi a ciascuno degli anni successivi all'anno di consuntivazione pervenuta con nota MEF – DF- prot. 44351 del 28/7/2023, nonché sulla base della successiva comunicazione Presidenza Consiglio dei Ministri del 1/12/2023 che, in relazione a quanto disposto dall'art. 77 quater, comma 6 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, trasmetteva i prospetti dell'aggiornamento della stima del gettito delle manovre IRAP e del gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF per il triennio 2022-2024.*

Gli accertamenti sono stati operati sulla base della stima definitiva pervenuta nel mese di dicembre e gli incassi sono stati regolarizzati sugli accertamenti 2023 e retro sulla base della consuntivazione pervenuta anche nell'ottica di smaltire i residui".

Nell'udienza di contraddittorio i Rappresentanti dell'Ente hanno ancora precisato che di questa partita finanziaria la Regione non ha il pieno controllo, in quanto i vari importi, come sopra indicato, vengono comunicati direttamente dai Dipartimenti dello Stato competenti.

Il Collegio prende atto e raccomanda un attento monitoraggio delle poste in parola.

1.3 Compartecipazione regionale all'IVA

La compartecipazione regionale al gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) è stata istituita dal Decreto Legislativo n. 56 del 2000 allo scopo di finanziare il Fondo perequativo per il finanziamento della sanità, e si tratta di una percentuale del gettito

complessivo dell'IVA realizzato nel penultimo anno precedente a quello in considerazione.

Il Fondo perequativo è utilizzato per coprire la parte del finanziamento della sanità che le altre imposte ad esso destinate (IRAP, addizionale regionale all'IRPEF, accisa sulla benzina) non arrivano a coprire.

La quota che compete a ciascuna regione viene determinata sulla base della media dei consumi finali delle famiglie rilevati dall'Istat a livello regionale negli ultimi tre anni; essa viene stabilita ogni anno entro il 30 settembre con D.P.C.M., sulla base di parametri riferiti alla popolazione residente, alla capacità fiscale, ai fabbisogni sanitari ed alla dimensione geografica di ciascuna regione.

Il gettito della compartecipazione all'IVA è attribuito a ciascuna Regione in base ai seguenti criteri:

- la percentuale di compartecipazione al gettito IVA varia annualmente in ragione del fabbisogno necessario a coprire la quota di spesa sanitaria corrente non coperta dal gettito di IRAP, Addizionale IRPEF, ticket sanitari;
- la territorializzazione del gettito IVA è determinata in proporzione all'ammontare dei consumi registrati dall'ISTAT per ciascuna Regione negli ultimi 3 anni;
- le Regioni la cui quota di IVA eccede la percentuale del 69,5% della propria spesa storica (tra cui la Regione Piemonte) cedono la parte eccedente al Fondo perequativo interregionale. Al bilancio di queste Regioni affluisce soltanto una quota-parte dell'IVA territorializzata come propria.

In sostanza ciascuna Regione riceve la quota di IVA necessaria a coprire il 69,5 % della propria spesa storica (e questa può essere maggiore o minore della quota di IVA calcolata nel proprio territorio) a cui si aggiunge la quota di fondo perequativo costituito da una quota del 30,5% calcolato secondo altri criteri.

Per le Regioni a statuto ordinario è prevista una compartecipazione all'IVA in misura pari al **25,7%** del gettito complessivo dell'Iva realizzato nel proprio territorio.

In argomento, nell'ambito dell'udienza di contraddittorio finalizzata al giudizio di parificazione dell'esercizio 2022, era stato richiesto alla Regione di fornire gli opportuni chiarimenti in merito ad una discrasia fra quanto indicato nel sito della Camera dei

Deputati in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e quanto indicato nel sito istituzionale dell'Ente regionale.

Con risposta del 17 luglio 2023 la Regione Piemonte aveva così argomentato: "*Con DPCM viene definita la quota di compartecipazione relativa a ciascuna regione utilizzando come indicatore di base imponibile la media dei consumi finali delle famiglie rilevati dall'ISTAT a livello regionale negli ultimi tre anni disponibili. Su questa base viene applicata l'aliquota precedentemente stabilita e vengono calcolate sia le quote di concorso alla solidarietà nazionale sia le quote da assegnare a titolo di fondo perequativo.*

In base all'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 56/2000 e s.m.i., la compartecipazione IVA è assegnata per una quota, ogni anno a scalare, in base alla percentuale regionale della spesa storica (passata dal 100 per cento del 2001 al 69,5 per cento per l'anno 2019) e per la restante quota in base a parametri che tengono conto della popolazione, della capacità fiscale, della dimensione geografica e del fabbisogno sanitario.

Ogni regione riceve la quota della compartecipazione a seguito delle operazioni di perequazione, in aumento o in diminuzione rispetto al conteggio iniziale.

In teoria, tuttavia, in attuazione delle norme, la ripartizione della compartecipazione regionale dell'IVA dovrà essere basata sul criterio di territorialità e sui costi standard (articoli 4 e 15 D.Lgs. 68/2011) anziché sul criterio, prevalente, della spesa storica. Di fatto, il gettito della compartecipazione all'IVA è attribuito a ciascuna regione in base a parametri che dipendono dalla disciplina del finanziamento della spesa sanitaria corrente delle regioni a statuto ordinario secondo i seguenti criteri:

a) percentuale di compartecipazione al gettito IVA varia annualmente in ragione del fabbisogno necessario a coprire la quota di spesa sanitaria corrente non coperta dal gettito di IRAP, Addizionale IRPEF, ticket sanitari; per il 2019 è stata fissata al 64,27 %, con DPCM 12 febbraio 2021;

b) *territorializzazione del gettito IVA è determinata in proporzione all'ammontare dei consumi registrati dall'ISTAT per ciascuna regione negli ultimi tre anni;*

c) regioni la cui quota di IVA eccede la percentuale del 69,5 % della propria spesa storica (Piemonte nel 2019) cedono la parte eccedente al Fondo perequativo interregionale. Al bilancio di queste regioni affluisce soltanto una quota-parte dell'IVA territorializzata come propria;

d) fondo perequativo è composto di due voci: quote regionali per quelle regioni la cui IVA non è sufficiente a coprire la propria spesa storica nella percentuale fissata e ripartizione del 30,5 % dell'IVA tra tutte le regioni secondo altri criteri, quali popolazione, capacità fiscale, dimensione geografica e fabbisogno sanitario.

Alla fine ogni Regione riceve la quota di IVA necessaria a coprire il 69,5 % della propria spesa storica a cui si aggiunge la quota di fondo perequativo costituito di una quota del 30,5 % calcolato secondo altri criteri. Nelle regioni eccedentarie le entrate da compartecipazione IVA sono riferite integralmente al proprio territorio, sebbene siano soltanto una quota parte della rispettiva IVA territorializzata. Nelle regioni deficitarie le entrate IVA riferite al proprio territorio sono costituite dall'intera quota territorializzata, a cui si aggiunge il trasferimento perequativo non riferibile ad uno specifico territorio.

Il dato della compartecipazione regionale al gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), reperito dal sito istituzionale della Regione, trattandosi di fatto di un trasferimento e non di un vero e proprio tributo, è in corso di aggiornamento. Trattasi di un dato, comunque, che non rileva per alcun contribuente, né persona fisica né persona giuridica".

Ad oggi il sito della Regione, sul punto, non risulta ancora aggiornato.

Sono stati richiesti chiarimenti in merito.

La Regione, con risposta del 9 luglio 2024, ha specificato che: "*Sul sito della Regione all'indirizzo: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/tributi/altri-tributi/altri-tributi, si è provveduto a pubblicare le informazioni circa l'ultimo DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 2021.*

Rideterminazione dell'aliquota della compartecipazione regionale all'IVA, relativa all'anno 2020. (GU n.17 del 22-1-2022).

Oltre al seguente testo illustrativo:

"Altra entrata importante è costituita dalla compartecipazione regionale al gettito dell'IVA, istituita dal decreto legislativo 56 del 2000 e determinata annualmente con DPCM (la misura è stabilita, da ultimo, in riferimento all'anno 2020 dal DPCM 10 dicembre 2021 nella misura del 70,14 per cento) che entra nel meccanismo di perequazione previsto dallo stesso decreto 56, ai fini del finanziamento del servizio sanitario nazionale. Ciascuna regione riceve la quota di compartecipazione all'IVA a seguito delle operazioni di perequazione, e quindi in aumento o in diminuzione rispetto al conteggio iniziale, effettuato peraltro sulla media triennale dei consumi

stimati dall'Istat del rispettivo territorio. La quota di compartecipazione relativa a ciascuna regione è stata determinata, da ultimo, in riferimento all'anno 2019 (DPCM 30 agosto 2021); per il medesimo anno la percentuale della compartecipazione regionale al gettito IVA è stata fissata nella misura del 64,27 per cento dal DPCM 12 febbraio 2021 (pubblicato nella Gazz. Uff. 26 maggio 2021, n. 124). Poiché alimenta il fondo perequativo per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, la compartecipazione all'IVA non può essere considerata propriamente una entrata tributaria, bensì un trasferimento dello Stato".

La Sezione prende atto e invita la Regione a mantenere sempre aggiornato il proprio sito istituzionale su tali temi al fine di una migliore comunicazione e trasparenza da garantire ai cittadini quali contribuenti.

Come già ricordato, la quota che compete a ciascuna Regione viene determinata sulla base della media dei consumi finali delle famiglie rilevati dall'Istat a livello regionale negli ultimi tre anni; essa viene stabilita ogni anno entro il 30 settembre con D.P.C.M., sulla base di parametri riferiti alla popolazione residente, alla capacità fiscale, ai fabbisogni sanitari ed alla dimensione geografica di ciascuna Regione.

Nel bilancio della Regione Piemonte, l'imposta si struttura su due capitoli:

- Capitolo 16575 "*Compartecipazione regionale all'IVA, destinato al finanziamento delle spese sanitarie*";
- Capitolo 16579 "*Compartecipazione regionale all'IVA - quota non sanità*".

L'importo complessivo della compartecipazione regionale all'IVA è descritto nella tabella che segue.

Compartecipazione regionale all'IVA	Quota per la sanità (cap. 16575)	Quota non sanitaria (cap. 16579)	Totale
Stanziamento definitivo	6.473.310.410,85	43.562.307,00	6.516.872.717,85
Accertamenti conto competenza	6.473.310.410,85	42.044.885,00	6.515.355.295,85
Accertamenti conto residui	166.914.527,00	0,00	166.914.527,00
Riscossioni conto competenza	6.388.814.064,00	42.044.885,00	6.430.858.949,00
Riscossioni conto residui	13.346.401,00	0,00	13.346.401,00
Riscossioni totali	6.402.160.465,00	42.044.885,00	6.444.205.350,00

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte

Di seguito si illustra l'andamento dell'ultimo triennio:

Compartecipazione Regionale all'IVA	2021	2022	2023
Stanziamento definitivo	6.181.221.054,59	6.178.923.885,00	6.516.872.717,85
Accertamenti conto competenza	6.159.434.242,00	6.136.168.990,33	6.515.355.295,85
Riscossioni conto competenza	6.083.766.751,00	6.044.921.954,33	6.430.858.949,00
Accertamenti conto residui	1.424.313.499,62	1.499.980.990,62	166.914.527,00
Riscossioni conto residui	0,00	1.424.313.499,62	13.346.401,00
Riscossioni Totali	6.083.766.751,00	7.469.235.453,95	6.444.205.350,00

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte

Il dato degli accertamenti risulta in linea rispetto agli esercizi precedenti; si osserva una quasi totale riscossione sia in conto competenza che in conto residui.

1.4 Imposta Regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA)

L'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) è applicata su ogni litro di benzina erogato nel territorio della Regione Piemonte.

A partire dal periodo di imposta 2021 l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) è soppressa, così come disposto dall'articolo 2 della Legge Regionale n. 31 del 23 dicembre 2020.

Attualmente al capitolo di riferimento (12185) è presente soltanto l'importo residuo di euro 1.794,80 non riscosso.

In riferimento a tale tipologia di entrata e all'accantonamento per la possibile restituzione, la Regione con nota del 31/05/2024 ha specificato che: "*E' stato stimato un rischio di restituzione dell'imposta pari ad euro 13.000.000. Per addivenire alla ponderazione del rischio ed alla relativa quantificazione si è proceduto ad analizzare il contesto di riferimento. Le controversie insorte sono tutte riferite ai presupposti generali della debenza dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione istituita dall'Erario con legge 158/1990. La norma nazionale nel tempo è stata oggetto di problematicità in relazione ai principi applicativi correlati al fatto di essere un'imposta indiretta gravante su un bene già sottoposto a accisa nazionale. in tale contesto la Corte di Giustizia Europea è intervenuta mettendo in mora l'Italia. I motivi del ricorso si fondavano principalmente quindi sull'assunto che l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione sarebbe un'altra imposta indiretta (quindi non armonizzata) gravante su un prodotto già colpito da accisa*

e conseguentemente dovrebbe essere applicato l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, che richiede come "conditio sine qua non" la finalità specifica.

Nei confronti dell'Italia la Commissione europea, a seguito dell'apertura della procedura di infrazione aveva inviato un parere motivato ex art. 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), invitando l'Italia a prendere le disposizioni necessarie per conformarsi al parere stesso (abolizione o finalità specifica).

Lo Stato italiano è poi intervenuto abrogando l'IRBA dall'anno finanziario 2021 legge 30/12/2020 n. 178 (art. 1 comma 628, 629, 630).

Fino al primo semestre 2023 la stragrande maggioranza dei ricorsi presentati registrava l'esito favorevole delle sentenze tributarie a favore della Regione Piemonte. La Suprema Corte di Cassazione con alcune sentenze del 2023 (tra le quali la n.6858/2023 e la n. 6687/2023) nell'esprimersi sulla prescrizione degli atti di accertamento oltre i 5 anni della Regione Campania, ha però esteso la sua motivazione adducendo anche l'incompatibilità dell'IRBA con l'ordinamento unionale e affermando al contempo il diritto a richiederne il rimborso anche per le annualità precedenti alla sua abrogazione da parte del Legislatore ovvero per gli anni d'imposta precedenti al 2021.

Trattasi di una trentina di controversie analoghe per oltre euro 20 mln.

Nel rendiconto 2023 (disegno di legge 314/2024- allegato 22 alla relazione sulla gestione 2023) sono stati prudenzialmente stanziati appositi fondi accantonati per garantire la copertura del rimborso in relazione all'iter non positivo dei successivi ricorsi. La somma corrisponde ad un accantonamento percentuale rispetto all'importo complessivo della controversia di oltre il 67% del rischio. Tutto questo tenendo debitamente conto della recente inversione di orientamento della Suprema Corte di Cassazione a fine 2023 in ordine al diritto al rimborso dell'imposta versata anche nelle annualità precedenti".

Sul punto, ai fini dell'approfondimento sulla congruità del fondo accantonato si rinvia al Capitolo IX del presente Volume.

1.5 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

La tassa automobilistica regionale è regolata dagli artt. 9 e 10 della L.R. 29 dicembre 1971, n. 1, e dalla L.R. 23 dicembre 1982, n. 41.

La legge regionale n. 23/2003 disciplina la tassa automobilistica, dettandone le disposizioni chiarite dalla successiva circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/BLI/2004.

La Regione Piemonte è competente territorialmente per la tassa automobilistica regionale e la tassa di circolazione regionale dovute dai residenti intestatari dei veicoli nella Regione. La tassa di circolazione regionale è dovuta in misura fissa per anno solare.

A decorrere dal 1° gennaio 2004 la tassa automobilistica regionale è corrisposta per 12 mesi a partire dal mese di immatricolazione del veicolo. L'assolvimento dell'obbligazione tributaria per tutti i veicoli avviene in un'unica soluzione con l'esclusione degli autocarri e dei complessi autotreni ed autoarticolati, per cui rimane in vigore la facoltà della periodicità quadrimestrale.

La tassa automobilistica regionale e quella di circolazione sono fissate in:

- 20,00 euro per i ciclomotori;
- 22,00 euro per i motocicli, a cui deve aggiungersi 1,00 euro per ogni Kw per motocicli di potenza superiore a 11 Kw;
- 25,00 euro per le roulottes e i rimorchi speciali;
- 1,00 euro a Kw o 0,75 euro per Cv per autocaravan.

Sono esentati: i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei Corpi armati civili e militari dello Stato e della Protezione civile, provvisti di speciali targhe di riconoscimento, e i veicoli esclusivamente destinati al servizio di estinzione incendi e di protezione civile; gli autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari; gli autobus adibiti a trasporto pubblico di linea; le autoambulanze; i veicoli atti al carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani; gli autoveicoli, i motoveicoli e ciclomotori elettrici e gli autoveicoli alimentati esclusivamente a gas metano e a gas di petrolio liquefatto (GPL) e, per cinque annualità a decorrere dalla data di immatricolazione, quelli a doppia alimentazione benzina/elettrica; i veicoli delle organizzazioni di volontariato.

Gli autoveicoli ed i motoveicoli che abbiano compiuto 30 anni dalla costruzione sono assoggettati alla tassa di circolazione nella misura fissa di euro 30,00 per le autovetture e di euro 20,00 per i motoveicoli.

Dal 1° gennaio 2023 il saggio di interesse legale è passato dall'1,25% al 5%; dal 1° gennaio 2024 il saggio di interesse legale passerà dall'attuale 5% al 2,5% in ragione d'anno per i pagamenti effettuati in ritardo rispetto al termine di scadenza.

La modifica è disposta dal decreto 29 novembre 2023 del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 dicembre 2023.

Il gettito di questa entrata è suddiviso in cinque capitoli:

Capitolo 13360 – "*Tassa regionale di circolazione sui veicoli ed autoscafi*";

Capitolo 13362 – "*Recupero dell'evasione della tassa automobilistica*";

Capitolo 13363 – "*Proventi derivanti dal controllo fiscale a seguito della partecipazione dei comuni all'accertamento dei tributi regionali*";

Capitolo 13365 – "*Quota parte del recupero dell'evasione tributaria da destinare alla dotazione del fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto all'evasione dei tributi regionali (art.11 della L.R. n. 18/2017)*";

Capitolo 13366 – "*Compensazioni regionali bollo auto 2009-2016*".

Nel 2023 le entrate complessive sulla partita in parola sono così composte:

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2023
Stanziamento definitivo	716.191.740,89
Accertamenti	554.761.081,39
Accertamenti residui	362.838.242,07
Riscossioni conto competenza	479.946.614,13
Riscossioni residui	45.582.587,75
Riscossioni totali	525.529.201,88

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte

La tabella sotto riportata evidenzia il *trend* negli ultimi tre anni.

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2021	2022	2023
Stanziamento definitivo	729.732.911,07	716.861.591,07	716.191.740,89
Accertamenti conto competenza	581.843.014,81	642.536.855,56	554.761.081,39
Riscossioni conto competenza	518.871.406,08	475.847.125,20	479.946.614,13
Riscossioni residui	23.728.481,02	43.407.354,63	45.582.587,75
Riscossioni totali	542.599.887,10	519.254.479,83	525.529.201,88

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte

Il capitolo principale è il 13360 che presenta uno stanziamento di euro 595.986.475,34 e un accertamento pari a euro 470.666.522,70, quasi interamente incassati (euro

461.449.959,26). Sul fronte dei residui vengono accertati euro 2.915.700,18 euro e riscossi euro 2.832.564,43.

Il capitolo 13362 viene stanziato per euro 120.000.000,00, accertato per un importo di euro 84.094.558,69 e incassato per soli euro 21.329.219,30.
Per quanto riguarda i residui della voce in oggetto, vengono riscossi soltanto euro 42.750.023,32 rispetto ai 362.838.242,07 di euro riaccertati.
Il capitolo 13366 è presente solo nella fase di stanziamento per euro 205.265,55 (come per gli esercizi precedenti).

I capitoli 13363 e 13365 non sono contabilizzati.

Con nota istruttoria sono stati richiesti chiarimenti su alcune tipologie di entrata.

Con riscontro del 31/05/2024, la Regione, in merito alla gestione della tassa automobilistica, ha ulteriormente specificato che: "*Il puntuale presidio del processo di riscossione volontaria della tassa automobilistica, mediante una politica di gestione attiva attraverso la puntuale comunicazione preventiva periodica della debenza, risulta essere un fattore centrale per la gestione in termini di cassa del tributo. Attualmente la maggior parte delle comunicazioni avviene attraverso il recapito postale degli avvisi di scadenza, ma va via via sempre più prendendo piede il sistema "memo bollo", attraverso il quale per i soggetti che aderiscono l'avviso di scadenza viene inviato con posta elettronica o sms. Per il futuro si sta sviluppando anche l'utilizzo delle comunicazioni via PEC, sia per i soggetti giuridici che devono possederla che per quelli fisici che ne fanno comunicazione all'Ente.*
Nel 2023 sono stati recapitati complessivamente 2.780.421 avvisi di scadenza. Il gettito derivante da riscossioni ordinarie ammontano, per l'anno in esame, a euro 461.749.018,31 (con un incasso pro capite di circa 166 euro). Il dato conferma sostanzialmente le previsioni effettuate, anche a seguito della gestione attiva e puntuale con le grandi utenze ed in particolare con le società di noleggio a lungo termine. Contestualmente alla succitata attività si è anche provveduto all'aggiornamento dei dati presenti nell'archivio regionale delle tasse automobilistiche, occorre infatti ricordare che l'archivio stesso è il punto di riferimento del calcolo della debenza tributaria; in tale contesto si sono operate 46.614 variazioni, in relazione alle sole istruttorie per il

riconoscimento delle esenzioni per le persone disabili. L'attività di accertamento del 2023 è stata così composta:

ACCERTAMENTI	***Anno 2022***	*Differenza*		***Anno 2023***
Avvisi di accertamento totali	***549.243***	*-73.132*	*-13,32%*	***476.111***
Soggetti passivi di imposta	***377.403***	*-20.974*	*-5,56%*	***356.429***

La notifica è stata curata dall'attuale concessionario della riscossione incaricato (SORIS S.p.A.), di questi, ad oggi 350.081, riguardanti 268.891 soggetti, risultano notificati, a prescindere dall'esito (consegna a mani proprie, compiuta giacenza); per gli altri occorrerà attivare le consuete procedure di ricerca del destinatario.

ACCERTAMENTI	***31/12/2022***	*Differenza*		***31/12/2023***
per importo	***34.744.644,09***	*-3.534.887*	*-10,17%*	***31.209.756,88***
per numero	***201.046***	*-51.324*	*-25,53%*	***149.722***

A partire dal mese di ottobre di quest'anno, SORIS S.p.A. ha provveduto alla distribuzione sul territorio regionale dei provvedimenti di ingiunzione per la riscossione coattiva delle somme derivanti da accertamenti non pagati e non efficacemente contestati per le tasse dovute nell'anno 2021, così come programmato; nel complesso, sono state notificate 201.243 ingiunzioni. Il valore economico dell'intera operazione è di euro 69.697.555,43. Per una più attenta valutazione dei risultati si rinvia ad una successiva rilevazione, tenuto conto che l'emissione è di ottobre e che la distribuzione degli atti sul territorio si è conclusa l'ultimo mese dell'anno. Sono stati incassati al 31 dicembre 2023 euro 4.592.676,84".

La Sezione prende atto di quanto comunicato e invita la Regione a continuare un attento monitoraggio della partita in parola, in relazione all'efficacia della riscossione; tale aspetto sarà oggetto di verifica nei successivi giudizi di parificazione.

1.6 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è costituito dal complesso delle attività, degli interventi e delle strutture tra loro interconnessi, che, articolati in ambiti territoriali ottimali e organizzati secondo criteri di massima tutela dell'ambiente, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, permettono di ottimizzare, in termini di minore impatto ambientale, le operazioni di raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.

La legge n. 549/1995 (art. 3, commi da 24 a 41) istituisce il tributo, la legge regionale n. 1/2018 (capo V) ne detta la disciplina, mentre il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 3/R/2019 (artt. 15, comma 3, e 16 della legge regionale n. 1/2018) ne regola gli adempimenti.

Dal 1° gennaio 2019 la gestione del tributo spetta alla Regione, che da tale data esercita direttamente le funzioni di riscossione, liquidazione, accertamento e restituzione.

Il tributo si applica ai rifiuti conferiti in discarica o in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione di incenerimento a terra e deve essere pagato dal gestore dell'attività di stoccaggio definitivo (con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto che effettua il conferimento) e dal gestore dell'impianto di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificato esclusivamente come impianto di smaltimento mediante l'operazione di incenerimento a terra.

Il tributo si applica anche ai rifiuti smaltiti in discarica abusiva, abbandonati o scaricati in depositi incontrollati.

Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023 si applicano gli importi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b, della legge regionale n. 1/2018:

- *0,009 euro per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti inerti;*
- *0,02582 euro per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi; tale importo è ridotto a 0,01291 euro per ogni chilogrammo di rifiuti urbani e per i rifiuti speciali derivanti esclusivamente dal trattamento dei rifiuti urbani ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi;*
- *0,019 euro per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi; tale importo è ridotto a 0,010 euro per ogni chilogrammo di rifiuti contenenti amianto ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi.*

Dal 1° gennaio 2024 si applicano gli importi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c, della legge regionale n. 1/2018:

- *0,01 euro per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti inerti;*
- *0,02582 euro per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi; tale importo è ridotto a 0,01291 euro per ogni chilogrammo di*

rifiuti urbani e per i rifiuti speciali derivanti esclusivamente dal trattamento dei rifiuti urbani ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi;

- *0,02582 euro per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi; tale importo è ridotto a 0,010 euro per ogni chilogrammo di rifiuti contenenti amianto ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi.*

Il capitolo di riferimento è il numero 11315 "*Gettito derivante dal tributo speciale per il deposito di discariche di rifiuti solidi (Legge 28 dicembre 1995 n. 549)*".

La tabella che segue indica il gettito che si è registrato nel periodo esaminato:

Gettito derivante dal tributo speciale per il deposito in discariche di rifiuti solidi	2021	2022	2023
Stanziamento definitivo	9.050.000,00	9.000.000,00	10.000.000,00
Accertamenti	10.594.141,64	10.272.715,10	10.349.683,20
Riscossioni conto competenza	10.594.141,64	10.272.715,10	10.349.683,20
Riscossioni conto residui	0,00	0,00	0,00
Riscossioni totali	10.594.141,64	10.272.715,10	10.349.683,20

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte

Si rileva che il passaggio, a decorrere dall'anno 2019, della gestione del tributo alla Regione ha portato alla totale riscossione delle somme accertate.

Riguardo a tale imposta la Regione ha specificato che: "*Il tributo è versato alla regione dal gestore della discarica. Entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito.*

- *Primo trimestre: versamento entro il 30 aprile;*
- *Secondo trimestre: versamento entro il 31 luglio;*
- *Terzo trimestre: versamento entro il 31 ottobre;*
- *Quarto trimestre: versamento entro il 31 gennaio dell'anno successivo (entro la stessa data va presentata una dichiarazione contenente l'indicazione delle quantità complessive dei rifiuti conferiti nell'anno nonché dei versamenti effettuati.*

Al 31 dicembre il gettito derivante dalla riscossione volontaria netta, relativa al 2023 è stato pari ad euro 10.196.500,56 (importo dato dalla somma del 4° trimestre 2022 e dei primi tre trimestri 2023)".

1.7 Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale

Il tributo è regolato dal Decreto Legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, recante "*Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla Legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e la previsione della facoltà delle Regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione*".

Ciascuna Regione a statuto ordinario può determinare, con propria legge, la misura dell'aliquota dell'addizionale, relativamente alle formalità eseguite nel proprio territorio, entro i limiti minimo del 20 per cento e massimo dell'80 per cento dell'ammontare dell'imposta erariale di trascrizione.

Nelle Regioni a statuto ordinario il consumo di gas naturale è assoggettato oltre che all'IVA, anche ad un'accisa e ad un'addizionale regionale.

Il tributo si paga sul "gas naturale" destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonché all'autotrazione, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio.

Le aliquote dell'addizionale all'accisa sul gas naturale per combustione per usi civili, riferite alle rispettive fasce di consumo, nella Regione Piemonte sono le seguenti:

- Consumi fino a 120 mc annui: € 0,022 per metro cubo
- Consumi superiori a 120 mc annui e fino a 480 mc annui: € 0,0258 per metro cubo
- Consumi superiori a 480 mc annui e fino a 1560 mc annui: € 0,0258 per metro cubo
- Consumi superiori a 1560 mc annui: € 0,0258 per metro cubo

Sono obbligati al pagamento dell'imposta e titolari di diritto di rivalsa sui consumatori finali: i soggetti che procedono alla fatturazione del gas naturale ai consumatori finali che forniscono il prodotto direttamente a consumatori finali nazionali; i soggetti che acquistano per uso proprio gas naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi, avvalendosi delle reti di gasdotti ovvero di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto; i soggetti che acquistano il gas naturale confezionato in bombole o in altro recipiente da altri Paesi comunitari o da Paesi terzi; i soggetti che estraggono per uso proprio gas naturale in territorio nazionale.

Il gettito di questa entrata è suddiviso in due capitoli:

Capitolo 10500 – "*Addizionale regionale sul gas naturale*";

Capitolo 10880 – "*Addizionale regionale sull'accisa del gas naturale*".

Sul capitolo 10500 viene stanziata una cifra pari a euro 65.000.000,00, accertata per euro 48.692.677,09 totalmente riscossa.

Il capitolo 10880 non è contabilizzato.

La tabella che segue indica l'andamento dello stanziamento, dell'accertamento e delle riscossioni nel triennio:

Addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas naturale	2021	2022	2023
Stanziamento definitivo	64.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
Accertamenti	57.421.607,15	66.333.966,72	48.692.677,09
Riscossioni conto competenza	57.288.157,86	66.333.966,72	48.692.677,09
Riscossioni conto residui	385.785,67	133.449,29	0,00
Riscossioni totali	57.673.943,53	66.467.416,01	48.692.677,09

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte

In tema è stato chiesto alla Regione di fornire elementi di conoscenza in relazione allo scostamento fra quanto previsto in stanziamento definitivo (euro 65.000.000,00) e quanto effettivamente accertato (48.692.677,09).

La Regione ha così argomentato: "*Occorre innanzitutto premettere che l'addizionale si configura come un tributo a gestione indiretta dell'Ente, con una base imponibile del tutto variabile nel tempo e correlata all'effettivo CONSUMO DI UN BENE (GAS), diversamente dalla tassa automobilistica regionale, dove il parco veicoli circolante è definito e conosciuto, o dalla TARI che basa la sua base imponibile sul possesso di un immobile sul territorio comunale.*

L'Addizionale Regionale all'Accisa sul Gas Naturale (capitolo Entrata 10500) viene determinata infatti come prodotto del consumo in metri cubi di gas per l'aliquota regionale applicata, in funzione della tipologia del consumo, industriale o civile.

La riduzione del gettito di addizionale registrata nel 2023 rispetto agli anni precedenti ad invarianza di aliquote regionali ha una valenza a natura nazionale, come emerge dalla registrazione del calo dei consumi (invariate le aliquote regionali) correlati ai bilanci mensili di gas naturale dell'Italia, pubblicati dal MISE – Dipartimento Energia – DGIS.

Preso atto di ciò, si può elencare una serie di fattori esogeni concatenati, conosciuti solo a posteriori, che determinano il calo anomalo del 2023 del consumo del gas:

a) temperature nel 2023 più miti che hanno determinato una domanda inferiore di gas, fattore che non si è ripetuto nel primo semestre 2024;

b) aumento del costo del gas, registrato in particolare fra fine 2021 e inizio 2022, correlato alla guerra in Ucraina, con evidenti ripercussioni anche nel corso del 2023. Tale costo ha determinato una fisiologica riduzione della domanda dei consumatori che hanno iniziato a valorizzare soluzioni di riscaldamento alternativo, per quanto possibile, all'utilizzo del gas;

c) minore produzione industriale nel 2023, correlata alla crisi economica a livello nazionale ed internazionale (derivante dalla guerra in Ucraina e da quella in Israele) con calo della domanda e contestuale aumento dei costi delle materie prime, della crisi del mercato dei microchip e delle riserve di magazzino al minimo con calo dell'offerta.

La previsione del 2023 sull'entrata per addizionale sul gas è stata effettuata invece a priori sulla base dell'andamento del gettito degli anni precedenti, caratterizzato da un costante aumento".

La Sezione prende atto di quanto rappresentato dalla Regione e invita la stessa a procedere in un attento monitoraggio di questa partita, anche al fine di poter meglio calibrare le previsioni iniziali allo scopo di una maggiore correttezza delle voci di entrata del bilancio regionale.

1.8 Tasse sulle concessioni regionali

La tassa sulle concessioni regionali si applica agli atti e provvedimenti adottati dalla Regione nell'esercizio delle proprie funzioni o dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate.

Soggetti tenuti al versamento del contributo sono coloro che richiedono il rilascio di un atto di autorizzazione, concessione o licenza di esercizio, tra i quali: concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie; autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di stabilimenti di produzione e di smercio di acque minerali, naturali od artificiali; autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico chirurgica o di assistenza ostetrica; autorizzazione per la produzione e confezione

a scopo di vendita di estratti di origine animale o vegetale o di prodotti affini destinati alla preparazione di brodi o condimenti; concessione di costituzione di azienda agri-turistico-venatoria, azienda faunistico-venatoria; licenza per la pesca nelle acque interne; abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi; permesso per la ricerca di sorgenti di acque minerali e termali; concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali; concessione per la coltivazione di cave e torbiere data dalla Regione a favore di terzi.

La gestione di questo tributo è interamente di pertinenza regionale. Essa si divide in due capitoli:

- Capitolo 14665: "*Tasse sulle concessioni regionali (articoli 6, 7 e 8 della Legge regionale 29 dicembre 1971, n.1 e Leggi regionali 6 marzo 1980, n 13 e 14 novembre 1983, n.20 e 27 agosto 1984, n.43)*";
- Capitolo 15835: "*Tassa di concessione regionale in materia di raccolta dei tartufi (Legge regionale 29 agosto 1986, n.37 e Legge regionale 9 agosto 1989, n.46)*".

La tabella sotto riportata evidenzia l'andamento degli accertamenti e delle corrispettive riscossioni nel triennio 2021-2023:

Tasse sulle concessioni regionali	2021	2022	2023
Stanziamento definitivo	2.163.496,25	2.047.037,31	1.894.400,00
Accertamenti	1.955.718,74	1.764.740,56	1.746.590,78
Riscossioni conto competenza	1.889.894,18	1.764.740,56	0,00
Riscossioni conto residui	28.664,76	65.824,56	1.746.590,78
Riscossioni totali	1.918.558,94	1.830.565,12	1.746.590,78

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte

La Regione con risposta del 31/05/2024 ha specificato che: "*Nel corso del 2023 è proseguita l'attività di gestione delle tasse sulle concessioni regionali, attraverso il periodico aggiornamento delle banche dati sulla base dei provvedimenti emessi dalle autorità delegate. Sono state concluse le attività finalizzate all'edificazione di un sistema telematico di comunicazione, sull'esempio di Bolloweb, per l'inoltro delle comunicazioni cui sono obbligate le autorità competenti al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni soggette al tributo, e delle segnalazioni dei soggetti passivi, delle istanze di rimborso, di autotutela e di discarico del coattivo, così come sono riprese, sempre con il CSI-Piemonte e con altre strutture regionali interessate ad altri segmenti del progetto, le attività finalizzate al superamento dell'attuale piattaforma gestionale della banca dati, obsoleta e malfunzionante, attraverso la messa a punto di una piattaforma nuova, più moderna e dinamica.*

Nel corso dell'anno 2023 sono stati inviati 2.264 avvisi di scadenza, di cui 1.633 destinati a farmacie, 758 a carico delle strutture igienico-sanitarie e 130 ad aziende venatorie, per un totale di euro 1.528.154,04. I pagamenti sono stati 2.264, per un totale di € 1.109.556,82.
Nel 2023 è ripresa l'attività di accertamento e di riscossione coattiva: si è proceduto all'accertamento del 2020. Sono stati notificati 569 avvisi per omesso e versamento, per un totale di euro 583.432,83.
Infine nel mese di dicembre, la concessionaria Soris Spa ha provveduto alla notifica di 67 ingiunzioni relative agli accertamenti dell'annualità 2019".

La Sezione prende atto e, anche su questa partita, invita la Regione a continuare un attento monitoraggio in relazione all'efficacia della riscossione; tale aspetto sarà oggetto di verifica nei successivi giudizi di parificazione.

1.9 Tasse sulla concessione per la caccia e per la pesca

L'imposta in questione è istituita dalla Legge n. 147 del 1992 (Legge sulla tutela della fauna e la regolamentazione della caccia), ed è regolata dalla Legge Regionale n. 58 del 4 settembre 1979, dalla Legge Regionale n. 20 del 14 novembre 1983, dalla Legge Regionale n. 43 del 27 agosto 1984 e dall'art. 40 della Legge Regionale 4 maggio 2012, n. 5.
Infine, è intervenuta a regolare la materia, la Legge Regionale 19 giugno 2018, n. 5. "*Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria*".
L'imposta in questione è composta da due capitoli:

- Capitolo 14230: "*Tassa di concessione regionale in materia di caccia*";
- Capitolo 14232: "*Soprattasse di concessione regionale per la pesca da riversare alle amministrazioni provinciali*".

La tabella che segue descrive l'andamento del 2023:

Tasse sulle concessioni regionali	2023
Stanziamento definitivo	2.620.000,00
Accertamenti	2.252.092,71
Riscossioni conto competenza	2.252.092,71
Riscossioni conto residui	0,00
Riscossioni totali	2.252.092,71

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte

Le somme sono totalmente riscosse in conto competenza.

2. Trasferimenti correnti

Le entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente accertate al titolo II rappresentano, come si rileva nella tabella che segue, una quota significativa delle entrate complessive regionali e derivano prevalentemente dallo Stato.

Entrate Titolo 2	2021	2022	2023
Stanziamento definitivo	2.040.768.334,41	2.527.556.840,22	2.198.053.631,62
Accertamenti	1.760.774.685,99	1.866.325.136,32	1.623.678.146,90
Riscossioni di competenza	1.416.256.728,72	1.146.497.215,25	1.296.607.459,45
Riscossioni residui	190.198.661,50	241.383.060,55	429.574.141,29
Riscossioni (competenza + residui)	1.606.455.390,22	1.387.880.275,80	1.726.181.600,74

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte

Gli stanziamenti totali ammontano ad euro 2.198.053.631,62 e i relativi accertamenti ammontano ad euro 1.623.678.146,90, in diminuzione rispetto agli esercizi precedenti.

Migliora decisamente la riscossione, sia in conto competenza che in conto residui.

La parte più consistente dei trasferimenti deriva da Amministrazioni pubbliche, in particolare dallo Stato: nella tabella che segue sono indicati i relativi importi riferiti al periodo 2021-2023 della tipologia 101:

Entrate Titolo 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali	2021	2022	2023
Stanziamento definitivo	1.673.901.236,31	1.922.325.568,31	1.829.819.159,12
Accertamenti	1.488.641.878,32	1.406.706.066,81	1.428.138.254,76
Riscossioni di competenza	1.195.034.473,49	903.726.795,44	1.142.367.044,31
Riscossioni residui	134.977.616,12	192.023.124,68	410.175.050,93
Riscossioni (competenza + residui)	1.330.012.089,61	1.095.749.920,12	1.552.542.095,24

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte

Gli accertamenti più rilevanti riguardano i seguenti capitoli:

- Capitolo 26160 "*Assegnazione di fondi dallo stato per il finanziamento dei servizi di Trasporto Ferroviario Regionale e locale e dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (art.20 D.Lgs. n. 422/97, art.16, comma 4, L.R. n. 1/2000)*": accertato per euro 500.000.000,00 e riscossi euro 447.776.594,77. Riscosso l'importo residuo di euro 96.740.733,83.
- Capitolo 20870 "*Assegnazione da parte dello Stato di risorse a titolo di contributo all'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e al perdurare degli effetti della pandemia (art. 40, comma 1, D.L. n. 50/2022 e art. 5, comma 3, D.L. n. 144/2022)*"; capitolo istituito nel corso del 2022. Viene riscosso l'importo di euro 110.308.344,00 presente a residuo.

- Capitolo 20590 "T*rasferimento di fondi dallo Stato per il finanziamento di fondi vincolati relativi alla sanità*". Tale capitolo è stato accertato per euro 113.479.060,17 e riscosso per euro 88.329.845,53.

  Vengono riaccertati residui per euro 132.377.348,63 e incassati euro 84.669.262,39.
- Capitolo 20260 "*Assegnazioni dallo stato di risorse a titolo di contributo di quanto dovuto dalle aziende fornitrici di dispositivi medici in attuazione dell'art. 9 ter, comma 9 bis, del Decreto Legge 78/2015, per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici*". Stanziato, accertato e riscosso per euro 104.422.832,00.
- Capitolo 22450 "*Trasferimento dallo stato delle risorse del fondo per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto di farmaci innovativi (art. 1, comma 401, L. 232/2016*)"; incassato interamente l'importo di euro 89.466.477,44.
- Capitolo 20534 "*Trasferimento dallo stato di quote del fondo sanitario nazionale a destinazione vincolata)"*; entrata riguardante il perimetro sanitario, accertata per euro 22.450.153,00 con riscossioni pari ad euro 5.477.113,00.

  Vengono riaccertati residui per euro 45.181.314,00 e riscossi euro 29.711.238,00.

- Capitolo 20890 "*Assegnazione di fondi per il finanziamento dell'istituto zooprofilattico sperimentale per il Piemonte, la Liguria e la Valle D'Aosta*"; accertato per euro 30.352.272,00, viene riscosso in conto competenza per complessivi 24.281.817,00 euro.
- Capitolo 24600 "*Assegnazione di fondi destinati alla realizzazione di prestazioni e servizi assistenziali a favore di persone non autosufficienti - art. 1, comma 1264, della Legge n.296/2006*"; stanziato per euro 138.052.000,00, viene accertato in conto competenza l'importo di euro 71.916.621,59 totalmente riscosso.
- Capitolo 21600 "*Assegnazione di fondi provenienti dallo stato per il finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 68, comma 1, lettere b) e c) e comma 3 della Legge n. 144/99. Interventi in materia di formazione professionale*"; accertato per euro 24.730.201,60, viene riscosso in conto competenza per complessivi 10.032.344,80 euro.

  Interamente incassato l'importo di euro 16.022.600,80 presente a residuo.

- Capitolo 24650 "*Assegnazione di fondi provenienti dallo stato per l'attuazione dell'intervento PNRR - missione m6, componente c1, investimento 1.2 "casa come primo*

luogo di cura e telemedicina", sub-investimento "casa come primo luogo di cura (adi)" (d.m. 23 gennaio 2023)"; capitolo di nuova istituzione, presenta lo stanziamento e l'accertamento di euro 42.493.314,00. Nulla viene riscosso.

- Capitolo 23017 "*Trasferimento di fondi da parte del ministero del lavoro e delle politiche sociali per la partecipazione agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego (art.15, comma 3, del D.L. n. 78/2015 e art.33 del D.Lgs. n. 150/2015)*"; il capitolo presenta uno stanziamento finale di euro 20.294.660,33 interamente accertato e riscosso in conto competenza (importo identico agli esercizi precedenti);
- Capitolo 26165 "*Assegnazione di fondi per il ristoro della perdita di gettito derivante dalla soppressione dell'imposta regionale sulla benzina - IRBA (art.1, comma 628, della Legge 30 dicembre 2020, n.178)*"; istituito dopo la soppressione della relativa imposta, è stanziata e interamente riscossa la somma di euro 18.290.000,00;
- Capitolo 21410 "*Assegnazione di fondi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (art.1, comma 134, Legge 145/2018)*"; stanziato per euro 54.742.789,07, è accertato per 32.855.444,52 e riscosso per euro 29.938.114,13;
- Capitolo 21638 "*Assegnazione di fondi da parte dello stato per il finanziamento dell'obiettivo "investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" (reg. Ue 1060/2021) por fse plus 2021-2027*"; a fronte della previsione finale di euro 133.157.312,22, viene accertato l'importo di 38.835.199,94 euro. Sono stati riscossi euro 23.578.152,71.
- Capitolo 21630 "*Trasferimento di fondi da parte dello Stato per il finanziamento dell'obiettivo "competitività regionale ed occupazione" (regolamento UE 1303/2013) - POR FSE 2014/2020*". Per quanto riguarda tale capitolo, vi è stato un accertato in sede di rendiconto di euro 9.682.322,40 e un residuo di euro 28.127.053,81. Nulla è stato incassato.
- Capitolo 26150 "*Assegnazione di fondi dallo stato per compensare i mancati ricavi delle aziende che operano nel settore del Trasporto Pubblico Locale, causati dal covid-19 (art.200 del D.L. 34/2020)*"; accertato e riscosso l'importo di euro 36.098.442,83;
- Capitolo 23019 "*Trasferimento di fondi da parte del ministero del lavoro e delle politiche sociali per il piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro*"; il capitolo in questione presenta una cospicua differenza tra

l'importo stanziato (euro 90.567.441,34) e l'importo accertato (euro 11.973.071,43). Viene comunque interamente riscosso in conto competenza.

- Capitolo 24475 "*Assegnazione di fondi provenienti dall'entrate degli enti della tabella b, di cui all'articolo 113 del DPR 616/1977 (Legge 21/10/1978, n. 641)*"; stanziato per euro 55.470.148,98, viene accertato e riscosso per euro 27.735.074,49.

Infine, il capitolo 28517 "*PSC - ex por FSE 2014/2020 - POC - assegnazione di fondi per il finanziamento dell'obiettivo "competitività regionale ed occupazione" (d. Cipe 41/2020) - fondi statali*" già segnalato nel corso delle precedenti relazioni poiché presente solo in fase di accertamento. Nessun importo risultava riscosso.

In sede di udienza di contraddittorio finalizzata al giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2022 era stato richiesto alla Regione di procedere ad un aggiornamento.

In riscontro l'Ente aveva specificato che, con riguardo al capitolo 28517, erano in corso i controlli del MEF per la parte che è stata oggetto di rendicontazione già presentata da Regione alla competente commissione europea tramite l'Autorità capofila nazionale; erano in corso le restanti rendicontazioni al fine di poter chiudere il residuo attivo nei termini stabiliti dalla programmazione.
La Sezione aveva preso atto riservandosi ulteriori aggiornamenti nell'ambito dei successivi giudizi di parificazione.
Nel corso del 2023 il capitolo in questione è stato accertato per euro 28.947.966,22 in competenza e 105.839.164,09 euro a residuo. Nulla è stato incassato.
In argomento, nell'ambito del contraddittorio finalizzato al giudizio di parificazione dell'esercizio 2023, è stato richiesto alla Regione di fornire i necessari aggiornamenti in relazione all'andamento della riscossione del Capitolo in parola.
La Regione ha specificato che: "*Con delibera CIPESS 10 del 21 marzo 2024 è stato adottato il Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 della Regione Piemonte.*
Nel corso dell'anno 2024 sono state presentate al MEF tre domande di pagamento per un ammontare complessivo di Euro 126.228.154,36.

Le suddette risorse sono state riscosse sul capitolo 28517 "PSC - ex por FSE 2014/2020 - POC - assegnazione di fondi per il finanziamento dell'obiettivo "competitività regionale ed occupazione" (d. Cipe 41/2020) – Fondi statali".

La Sezione prende atto di quanto comunicato.

La tipologia 102 "Trasferimenti correnti da famiglie" nel rendiconto 2023 è composta da tre capitoli:

- Capitolo 28163 "*Entrate derivanti da quote di compartecipazione versate dalle coppie aspiranti all'adozione internazionale (L.R. 7/2018, art. 12)*". A fronte di uno stanziamento finale di 150.000,00 euro, viene accertato l'importo di euro 150.445,39 e riscosso per euro 144.765,39;
- Il Capitolo 28168 "*Emergenza Coronavirus - donazioni e liberalità da famiglie*" e il capitolo 28170 "*Emergenza Ucraina - donazioni e liberalità da famiglie*" non sono contabilizzati.

Di seguito si illustra l'andamento della tipologia 103 "*Altri trasferimenti correnti da imprese*":

Entrate Titolo 2 - Trasferimenti correnti da imprese	2023
Stanziamento definitivo	185.092.529,21
Accertamenti competenza	132.124.640,25
Accertamenti residui	96.409.081,36
Riscossioni competenza	132.031.117,45
Riscossioni residui	9.986.923,92
Riscossioni (competenza + residui)	142.018.041,37

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte

Le entrate in questione sono principalmente contenute nei seguenti capitoli:

- Capitolo 29613 "*Introito delle somme dovute dalle aziende farmaceutiche a titolo di pay back, ai sensi della Legge n. 135/2012 e s.m.i. - superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera*"; viene accertato per un importo pari ad euro 120.888.044,98 e interamente riscosso in conto competenza;
- Capitolo 29612 "*Somme versate da enti privati da destinarsi al fondo regionale per l'occupazione dei disabili (art. 5 della Legge 12 marzo 1999, n. 68) – Trasf. da imprese*";

questo capitolo vede una previsione finale di euro 18.387.178,64 e un accertamento di euro 9.786.842,51 introitato in conto competenza.

Infine, per quanto riguarda il capitolo 29550 "*Introito delle somme dovute dalle aziende fornitrici di dispositivi medici a titolo di ripiano superamento tetto di spesa, ai sensi dell'art. 9 ter del D.L. 78/2015, conv. In L. 125/2015*" già oggetto di segnalazione nelle precedenti relazioni, non è presente in fase di accertamento nel corso del 2023.

Risultano riscossi euro 9.929.932,46 sui 96.331.760,70 presenti a residuo.

Rispetto ai capitoli in materia sanitaria sopra citati, si rinvia per approfondimenti al Volume III della presente relazione.

Le entrate relative alla tipologia 104 "*Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private*" hanno il seguente andamento:

Entrate Titolo 2 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2023
Stanziamento definitivo	100.000,00
Accertamenti competenza	111.345,28
Accertamenti residui	3.354.585,63
Riscossioni competenza	81.345,28
Riscossioni residui	538.536,73
Riscossioni (accertamenti + residui)	619.882,01

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte

Ultima tipologia che compone il titolo II delle entrate è la 105 "*Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal resto del mondo*". Di seguito si illustra l'andamento del 2023:

Entrate Titolo 2 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	2023
Stanziamento definitivo	182.891.943,29
Accertamenti competenza	63.153.461,22
Accertamenti residui	30.198.656,64
Riscossioni competenza	21.983.187,02
Riscossioni residui	8.873.449,71
Riscossioni (accertamenti + residui)	30.856.636,73

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte

Come già rilevato nelle precedenti relazioni, gli accertamenti di competenza risultano minori rispetto agli stanziamenti definitivi.

Da segnalare i seguenti capitoli di entrata:

- Capitolo 28507 "*Assegnazione di fondi dall'unione europea per il finanziamento dell'obiettivo - competitività regionale ed occupazione*" (Capitolo FSE); a fronte di uno stanziamento iniziale di euro 16.896.170,76, sono stati accertati euro 9.321.573,90. Nulla è stato riscosso;
- Capitolo 37246 "*Rimborsi da parte dell'organismo pagatore regionale in agricoltura degli oneri per l'assistenza tecnica al programma di sviluppo rurale PSR 2014-2020 (art. 51, comma 2 art. 66 del Reg.ue n. 1305/2013 e Reg.ue n. 808/2014)*"; il capitolo viene accertato per 3.827.648,56 euro in conto competenza e 8.272.882,28 in conto residui. Non risultano riscossioni;

Capitolo 28607 "*Assegnazione di fondi per il finanziamento del programma operativo nazionale per l'attuazione della iniziativa europea per l'occupazione dei giovani "pon-yei" - quota europea fondo sociale*" e capitolo 28476 "*Assegnazione di fondi per il finanziamento del programma operativo nazionale per l'attuazione della iniziativa europea per l'occupazione dei giovani "pon-yei" (Reg. UE n.1304/2013) - quota europea fondo sociale*":

I capitoli sopra indicati sono stati già oggetto di segnalazione nei precedenti giudizi di parificazione. In sede di udienza di contraddittorio la Regione aveva riscontrato che, in merito ai residui non ancora riscossi, erano in corso le operazioni per la chiusura delle rendicontazioni e le conseguenti certificazioni finalizzate alla riscossione del credito.

Nel 2023 viene incassato l'importo di euro 16.609.496,59 del capitolo 20607. Nessuna riscossione sul capitolo 28476.

In argomento, per ulteriori approfondimenti si rinvia al Capitolo avente ad oggetto l'esame dei fondi europei (v. Vol. II, Cap. I della presente Relazione).

3. Le entrate extra tributarie

Al titolo III del bilancio sono allocate le entrate proprie della Regione diverse da quelle tributarie, e sono suddivise in diverse tipologie: "V*endita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*", "P*roventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti*", "*Interessi attivi*", "*Altre entrate da redditi da capitale*" e "*Rimborsi ed altre entrate correnti*".

La tabella che segue mostra l'andamento nel triennio 2021-2023.

Entrate extra tributarie	2021	2022	2023
Stanziamento definitivo	603.463.116,39	480.218.672,23	676.144.753,60
Accertamenti competenza	565.717.234,57	509.183.772,28	696.170.725,50
Accertamenti residui	203.731.006,81	282.060.647,90	354.576.395,27
Riscossioni competenza	392.862.984,26	406.994.705,75	573.695.681,01
Riscossioni residui	33.810.138,67	24.122.755,76	37.556.893,59
Riscossioni (competenza + residui)	426.673.122,93	431.117.461,51	611.252.574,60

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte

Di seguito si descrive l'andamento delle entrate del titolo 3 suddivise per le tipologie indicate in precedenza:

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Entrate titolo 3 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni (tipologia 100)	2023
Stanziamento definitivo	424.138.952,01
Accertamenti competenza	462.679.944,73
Accertamenti residui	39.321.444,24
Riscossioni competenza	372.263.804,81
Riscossioni residui	2.711.363,64
Riscossioni (competenza + residui)	374.975.168,45

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte

L'andamento di tale tipologia di entrata è principalmente influenzato dai seguenti capitoli:

- Capitolo 16577 "*Fondi per la mobilità attiva programmati relativi al riparto per il S.S.N.- art. 20 del D.Lgs. n. 118/2011*"; vengono stanziati e accertati euro 265.903.127,00. Riscossi euro 261.042.934,00 in conto competenza.
- Capitolo 30600 "*Gettito derivante dalle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche*"; lo stanziamento iniziale è di euro 95.662.905,00 e l'accertamento è pari ad euro 95.863.013,00. Di questi ultimi sono stati incassati 51.525.276,53 euro;
- Capitolo 30615 "*Canoni per l'uso delle acque pubbliche ed oneri accessori*"; viene accertato per 26.513.266,76 euro. Di questi sono stati riscossi euro 24.906.871,79.
- Capitolo 30617 "*Monetizzazione dell'obbligo dei concessionari idroelettrici di fornitura gratuita alle Regioni (legge 12/2019)*"; accertato per euro 52.875.118,25. Le riscossioni ammontano ad euro 16.058.898,88.

  Riscossi 328.418,39 euro a residuo sui 22.450.768,90 euro presenti.

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti:

Entrate titolo 3 - proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti (tipologia 200)	2023
Stanziamento definitivo	58.663.644,26
Accertamenti competenza	72.241.040,54
Accertamenti residui	65.556.721,10
Riscossioni competenza	50.231.113,62
Riscossioni residui	9.991.091,97
Riscossioni conto residui	60.222.205,59

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte

La tipologia in esame comprende una serie di voci derivanti da entrate da amministrazioni pubbliche in relazione all'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti.

Principali capitoli di questa tipologia di entrata sono:

- Capitolo 30865 "*Proventi connessi alla violazione delle norme sui tributi propri della Regione - art. 16 della L.R. 29 dicembre 1971, n.1*", per il quale sono stati accertati euro 38.956.549,65 totalmente incassati.
- Capitolo 32066 "*Proventi connessi alle sanzioni amministrative per depenalizzazione dei reati punibili con la sola ammenda o multa (Legge 24 novembre 1981, n. 689) - a carico delle famiglie*", con stanziamenti definitivi per euro 28.297.729,45, accertamenti pari ad euro 26.095.962,89 e riscossioni in competenza pari ad euro 8.787.314,75. Incassati residui per euro 9.090.050,37 rispetto ai 54.493.352,66 presenti.

Interessi attivi

Entrate titolo 3 – interessi attivi (tipologia 300)	2023
Stanziamento definitivo	70.509.205,90
Accertamenti competenza	68.878.142,88
Accertamenti residui	15.429.917,07
Riscossioni competenza	65.790.913,51
Riscossioni residui	2.680.626,02
Riscossioni (competenza + residui)	68.471.539,53

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte

Da segnalare per questa tipologia di entrata la riscossione di euro 59.631.353,21 al capitolo 33581 "*Flussi periodici netti da derivati*".

Per maggiori dettagli sull'argomento, si rinvia al Capitolo VI del presente Volume.

Altre entrate da reddito capitale

La tipologia 400 "*Altre entrate da reddito capitale*" è composta dal solo capitolo contabilizzato n. 34100 "*Incasso dividendi corrisposti alla Regione Piemonte in qualità di socio da parte di società partecipate*", che vede l'intera riscossione dell'importo accertato di euro 850.000,00.

Rimborsi e altre entrate correnti

Entrate titolo 3 - Rimborsi e altre entrate correnti (tipologia 500)	2023
Stanziamento definitivo	121.982.951,43
Accertamenti competenza	91.521.597,35
Accertamenti residui	234.268.312,86
Riscossioni competenza	84.559.849,07
Riscossioni residui	22.173.811,96
Riscossioni (accertamenti + residui)	106.733.661,03

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte

Si tratta dell'ultima tipologia di entrata del titolo III, nella quale vengono inserite le entrate derivanti da "*rimborsi e altre entrate correnti*".

Capitoli da segnalare:

- Capitolo 36240 "*Restituzioni di fondi da Finpiemonte S.p.A.*"; stanziato per euro 44.158.000,00, presenta un accertamento in conto competenza di euro 32.318.784,34 e riscossioni per euro 32.182.286,77.
- Capitolo 36256 "*Crediti deteriorati giacenti presso Finpiemonte S.p.A. - Direzione A19 competitività del sistema regionale*" non prevede stanziamenti di competenza.

  Vengono incassati soltanto 5.636.180,80 euro sul totale di euro 51.729.739,68 presenti a residuo.
- Capitolo 36258 "*Crediti deteriorati giacenti presso Finpiemonte S.p.A. - Direzione A20 cultura, turismo e commercio*"; presente solo in conto residui, è riscosso per euro 3.266.428,52 su 21.253.572,14 totali.
- Capitolo 39580 "*Entrate varie ed eventuali*"; presente uno stanziamento definitivo di 12.031.736,47 euro, accertamenti per euro 4.946.923,20 e l'incasso della somma di euro

3.077.418,43. Sul lato dei residui, a fronte di un accertamento di euro 10.712.656,41, ci sono riscossioni per soli euro 1.405.085,74.

Già oggetto di indagine nei precedenti giudizi di Parificazione il Capitolo 38497 "*Restituzione di debiti da SCR-Piemonte destinati al rimborso di spese effettuate da SCR-Piemonte con mandato senza rappresentanza*"; stanziato l'importo di euro 66.395.756,73 in conto residui. **Nulla viene riscosso**.

Con riguardo alla partita relativa ai c.d. "crediti deteriorati" di Finpiemonte S.p.A. si rinvia all'approfondimento di cui al Capitolo IX del presente Volume.

Quanto al Capitolo 38497, nei precedenti giudizi di parificazione la Regione, in merito al residuo attivo pari ad euro 66.395.756,73 inerente alla restituzione di debiti da SCR-Piemonte destinati al rimborso di spese effettuate dalla medesima con mandato senza rappresentanza, aveva precisato che tali risorse sarebbero state riscosse nell'ambito del più complessivo rapporto con la Società partecipata.

Sul punto, nell'ambito del contraddittorio finalizzato al giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2023, sono stati richiesti alla Regione ulteriori aggiornamenti.

Con la citata risposta del 9 luglio 2024, la Regione ha specificato che: "*Con riferimento al residuo attivo del cap. 38497 di euro 66.395.756,73 si comunica che il credito vantato da Regione rientra nell'ambito del più complesso rapporto con la Società che al 31/12/2023 espone debiti verso la propria controllante per complessivi euro 93.148.666,00 di cui 34.440.890 quale quota scadenze nell'esercizio e euro 58.707.773,00 quale quota scadente oltre l'esercizio. In particolare i debiti verso Regione per interventi pari a euro 85.892.990,00 ricomprendono come indicato nella nota integrativa 2023 della Società il valore degli interventi per i quali la Società opera con mandato senza rappresentanza.*

Debiti e crediti sono riconciliati al 31/12/2023 tra Regione e la propria controllata".

In argomento, la Sezione prende atto, ma poiché risulterebbe che, con riguardo alla Società SCR, non vi sia ancora stata la doppia asseverazione ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. j), del D.Lgs. n. 118/2011, sul punto si rinvia al Volume II della presente relazione che esamina proprio tale problematica (v. Vol. II, Cap. II, par. n. 5).

4. Entrate in conto capitale

Le entrate facenti parte del titolo 4 si suddividono in quattro tipologie:

- Contributi agli investimenti
- Altri trasferimenti in conto capitale
- Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
- Altre entrate in conto capitale

Di seguito si riportano i totali complessivi delle entrate al titolo IV dell'esercizio 2023:

TOTALE entrate titolo 4	2021	2022	2023
Stanziamento definitivo	739.034.278,46	1.368.792.401,03	1.383.315.889,72
Accertamenti competenza	304.469.317,94	770.847.452,54	603.911.089,29
Accertamenti residui	508.397.825,54	580.761.503,64	918.652.694,17
Riscossioni competenza	160.501.535,81	156.789.219,99	163.883.093,59
Riscossioni residui	71.133.578,92	117.450.139,66	92.298.382,00
Riscossioni (competenza + residui)	231.635.114,73	274.239.359,65	256.181.475,59

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte

Come già segnalato negli esercizi precedenti, si rileva una cospicua differenza tra le somme stanziate (1.383.315.889,72 euro) e gli accertamenti (603.911.089,29).

Bassa la capacità di riscossione in conto competenza, anche se in miglioramento rispetto agli esercizi precedenti (circa il 27,13% nel 2023).

Si descrive l'andamento delle entrate del titolo IV suddivise per le diverse tipologie indicate:

Contributi agli investimenti

Entrate titolo 4 – Contributi agli investimenti (Tipologia 200)	2023
Stanziamento definitivo	1.031.191.009,99
Accertamenti competenza	470.336.292,75
Accertamenti residui	806.500.819,58
Riscossioni competenza	94.532.262,17
Riscossioni residui	75.750.711,65
Riscossioni (competenza + residui)	170.282.973,82

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte

I capitoli più rilevanti sono:

- Capitolo 42280 "*Assegnazione di fondi provenienti dallo stato relativi al piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC) - Missione 6 – Salute*"; capitolo istituito nel 2022, vede accertamenti per euro 6.690.006,21 non riscossi in conto competenza.

In conto residui su 512.312.266,66 euro presenti, viene riscossa la somma di euro 23.811.050,20.

- Capitolo 20750 "*Assegnazione di fondi provenienti dallo Stato per il finanziamento di interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica - seconda fase*". A fronte di uno stanziamento finale di euro 50.000.000,00 (identico agli esercizi precedenti), sono stati accertati euro 2.578.348,30 totalmente incassati.
- Capitolo 23868 "*Fondo complementare al PNRR di riqualificazione alloggi ERP - programma di riqualificazione di edilizia residenziale pubblica (Legge n. 101/2021)*": viene accertato in conto competenza per euro 189.519.300,00, ma nulla è stato riscosso.

Da segnalare le seguenti mancate riscossioni:

Capitolo	Descrizione	Stanziato competenza	Stanziato residuo	Accertato di competenza	Accertato residuo	Riscossioni competenza	Riscossioni residuo
20386	Assegnazione di fondi statali per la realizzazione dell'intervento denominato 'Città della Salute e della Scienza di Novara' (Art. 20 l. n. 67/88)	189.519.300,00	95.375.350,00	189.519.300,0	0,00	0,00	0,00
23867	PSC - EX POR FESR 2014/2020 - assegnazione di fondi statali (d.cipe 41/2020) - entrate in conto capitale	91.048.254,24	20.837.153,19	15.829.431,07	20.837.153,19	0,00	0,00
23863	Assegnazione di fondi provenienti dallo stato nell'ambito del piano operativo del fondo sviluppo e coesione infrastrutture 2014-2020 - asse tematico f - piano nazionale per il rinnovo di autobus (d. CIPE 54/2016)	5.590.761,19	23.573.238,81	0,00	23.573.238,81	0,00	0,00
23867	PSC - Ex POR FESR 2014/2020 - assegnazione di fondi statali (d. CIPE 41/2020) - entrate in conto capitale	91.048.254,24	20.837.153,19	15.829.431,07	20.837.153,19	0,00	0,00
23941	FONDI FSC 2021-2027 - anticipazione (delibera CIPESS 79/2021)	54.712.104,08	19.821.151,06	24.202.842,78	19.821.151,06	493.255,80	7.223.451,2
23867	PSC - EX POR FESR 2014/2020 - Assegnazione di fondi statali (d. CIPE 41/2020) - entrate in conto capitale	91.048.254,24	20.837.153,19	15.829.431,07	20.837.153,19	0,00	0,00

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte

L'andamento di tali tipologie di entrata è stata oggetto di indagine nei precedenti giudizi di parificazione (a partire dal rendiconto 2019).

In sede di rendiconto 2022 la Regione aveva così argomentato: "*L'effettiva portata delle dinamiche di certificazione al 100% nell'ambito dei periodi contabili si potranno pienamente registrare solo nel momento in cui confluiranno nel Programma Operativo Complementare le risorse statali e regionali non più necessarie e che si sarebbero dovute garantire se non ci fosse stata la possibilità di applicare il tasso di cofinanziamento UE al 100%*.

La dotazione complessiva del Programma verrà nei fatti ridotta in modo significativo per un importo pari alla spesa certificata al 100%. A tale nuova dotazione dovranno essere rapportate le grandezze finanziarie conseguite. Tale dinamica consente di saturare sostanzialmente la dotazione del Programma (quota UE), mettendo quindi in sicurezza il pieno utilizzo delle risorse e scongiurando ogni rischio di disimpegno futuro, poiché la regola dell'N+3 si applica alla quota UE. L'effettiva portata delle dinamiche di certificazione al 100% nell'ambito dei periodi contabili sopra indicati si potranno pienamente registrare solo nel momento in cui confluiranno nel Programma Operativo Complementare le risorse statali e regionali non più necessarie e che si sarebbero dovute garantire se non ci fosse stata la possibilità di applicare il tasso di cofinanziamento UE al 100%. La dotazione complessiva del Programma verrà nei fatti ridotta in modo significativo per un importo pari alla spesa certificata al 100%. A tale nuova dotazione dovranno essere rapportate le grandezze finanziarie conseguite".

Sul tema, per gli ulteriori approfondimenti, si rinvia al Capitolo I del Volume II della presente Relazione, inerente all'esame della gestione dei fondi europei.

In sede di contraddittorio finalizzato al giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2023, sono stati richiesti aggiornamenti in relazione al capitoli di entrata, sopra richiamati, 20750, 20386, 23868.

La Regione ha fornito i seguenti aggiornamenti: "*La Regione provvede all'acquisto di autobus per il TPL attraverso l'assegnazione di risorse ad AMP Agenzia Mobilità Piemontese che gestisce i piani di investimento, e provvede alle verifiche propedeutiche all'immissione in servizio dei nuovi mezzi, a liquidare i contributi alle aziende beneficiarie e alla rendicontabilità delle spese in relazione alle regole specifiche per ogni fonte di finanziamento. La Regione presenta poi al MIT le rendicontazioni sugli investimenti al fine di ottenere il benestare all'erogazione delle risorse e procedere quindi alla riscossione di ciascuno dei finanziamenti.*
Le mancate riscossioni sul capitolo di Entrata 23863 sono relative ai fondi FSC 2014-2020 di cui alla delibera CIPE 54/2016 che ha approvato Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014–2020 (adottato, ai sensi della legge n. 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 2016, su proposta del Ministero MIMS) nell'ambito dell'Asse di Intervento F, alla Linea di Azione "Rinnovo del materiale rotabile", e in particolare sono stati così accertati:

- euro 5.164.000,00 (assegnati alla Regione con Delibera CIPE 54/2016) con D.D. 4368 del 19/12/219 - Programma 2017-2019;

- euro 24.000.000,00 (assegnati alla Regione con Delibera CIPE 98/2017 e Delibera CIPESS 3/2021) con D.D. 2797 del 12/09/2022 - Programma 2019-2023.

Gli investimenti di cui agli accertamenti in oggetto sono in corso di attuazione ovvero sono in corso di perfezionamento le rendicontazioni degli investimenti da presentare al MIT e in particolare:

- nel caso di cui alla delibera CIPE/2016, attualmente si è in fase avanzata di raccolta della documentazione di rendicontazione da parte delle aziende beneficiarie GTT e ATAP per la trasmissione al MIT dell'intera rendicontazione a saldo, e alla contestuale richiesta di erogazione dell'intero importo;

- nel caso di cui alla delibera CIPE 98/2017 Cipess 3/2021 si tratta di investimenti programmati nel Piano 2021/2023 ancora in corso di attuazione e si è attualmente in fase di raccolta dei giustificativi di rendicontazione.

Non avendo completato la raccolta della documentazione di cui sopra non si è pertanto ancora provveduto alla trasmissione al MIT dell'intera rendicontazione a saldo, e alla contestuale richiesta di erogazione dell'intero importo per gli investimenti di cui alla Delibera Cipe 54/52016, oltre che degli investimenti Delibera Cipe 98/2017 e Cipess 3/2021, onde conseguire il benestare all'erogazione delle risorse in un'unica tranche per ciascuno dei finanziamenti e poter procedere alla conseguente riscossione.

In merito ai capitoli di entrata verificati si forniscono i seguenti elementi informativi:

cap 20750 ASSEGNAZIONE DI FONDI PROVENIENTI DALLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA - SECONDA FASE (ARTICOLO 20 DELLA LEGGE 67/88).

Gli stanziamenti sul capitolo 20750 sono collegati ai capitoli di spesa 247465 e 249200. L'accertamento ed il contestuale impegno avvengono in base alle erogazioni ministeriali relative ad interventi più datati non accertati ed impegnati nella loro totalità ma sulla base dello stato di avanzamento lavori variabile nelle diverse annualità.

20386 ASSEGNAZIONE DI FONDI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "CITTÀ" DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI NOVARA (ART. 20, L. 67/1988)

Con riferimento al capitolo 20386 si segnala che l'iscrizione a bilancio ed il relativo accertamento sono avvenuti in coerenza con quanto previsto dal titolo II del D.Lgs. n. 118/2011.

"Per la parte in conto capitale riferita all'edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le regioni accertano e impegnano nel corso dell'esercizio l'importo corrispondente a quello indicato nel decreto di ammissione al finanziamento. L'incasso di tale accertamento avverrà in base allo stato di avanzamento lavori ed alle relative erogazioni ministeriali.

23867 PSC - EX POR FESR 2014/2020 - ASSEGNAZIONE DI FONDI STATALI (D.CIPE 41/2020) - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

In merito al Capitolo 23867 la Direzione A21 ripropone l'argomentazione fornita in sede di rendiconto 2022, in quanto la situazione non ha subito alcuna variazione:

l'andamento di tali tipologie di entrata è stata oggetto di indagine nei precedenti giudizi di parificazione (a partire dal rendiconto 2019). L'effettiva portata delle dinamiche di certificazione al 100% nell'ambito dei periodi contabili si potranno pienamente registrare solo nel momento in cui confluiranno nel Programma Operativo Complementare le risorse statali e regionali non più necessarie e che si sarebbero dovute garantire se non ci fosse stata la possibilità di applicare il tasso di cofinanziamento UE al 100%.

La dotazione complessiva del Programma verrà nei fatti ridotta in modo significativo per un importo pari alla spesa certificata al 100%. A tale nuova dotazione dovranno essere rapportate le grandezze finanziarie conseguite. Tale dinamica consente di saturare sostanzialmente la dotazione del Programma (quota UE), mettendo quindi in sicurezza il pieno utilizzo delle risorse e scongiurando ogni rischio di disimpegno futuro, poiché la regola dell'N+3 si applica alla quota UE. L'effettiva portata delle dinamiche di certificazione al 100% nell'ambito dei periodi contabili sopra indicati si potranno pienamente registrare solo nel momento in cui confluiranno nel Programma Operativo Complementare le risorse statali e regionali non più necessarie e che si sarebbero dovute garantire se non ci fosse stata la possibilità di applicare il tasso di cofinanziamento UE al 100%. La dotazione complessiva del Programma verrà nei fatti ridotta in modo significativo per un importo pari alla spesa certificata al 100%. A tale nuova dotazione dovranno essere rapportate le grandezze finanziarie conseguite".

Pertanto l'unico aggiornamento riguarda l'approvazione del Programma Operativo Complementare (POC) della Regione Piemonte la Delibera CIPESS n. 10 del 21 marzo 2024 (pubblicata il 14/06/2024), su cui saranno forniti aggiornamenti in sede di rendiconto 2024.
Per quanto riguarda il capitolo 23941 il trasferimento delle risorse già incassate, per un totale di € 7.716.706,99, corrisponde all'erogazione della prima quota a titolo di anticipazione sul Piano stralcio FSC 2021- 2027, pari al 10% dell'importo dei progetti inseriti all'interno del sistema di monitoraggio e validati nella banca dati unitaria presso il MEF-IGRUE. Le successive richieste di trasferimento avverranno a seguito di rendicontazione, validazione e successiva certificazione delle spese riferite agli interventi di cui a Piano stralcio FSC 2021- 2027, declinati nell'allegato A2 dell'Accordo per Coesione sottoscritto tra il Governo e la Regione Piemonte".
La Sezione prende atto e invita la Regione ad un attento monitoraggio delle partite finanziarie sopra approfondite, riservandosi ulteriori verifiche nell'ambito dell'esame dei prossimi documenti di bilancio.

Altri trasferimenti in conto capitale

Entrate titolo 4 – Altri trasferimenti in conto capitale (Tipologia 300)	2023
Stanziamento definitivo	300.975.767,23
Accertamenti competenza	88.692.547,79
Accertamenti residui	110.488.813,25
Riscossioni competenza	25.025.881,90
Riscossioni residui	15.777.271,07
Riscossioni (competenza + residui)	40.803.152,97

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte

La tipologia di entrate in questione comprende "*Altri trasferimenti in conto capitale*".

I capitoli più rilevanti sono i seguenti:

- Capitolo 28881 "*Assegnazione di fondi l'attuazione del por fesr 2021/2027 (reg. Ue 1060/2021) - quota comunitaria - titolo 4*"; viene stanziato un importo di euro 62.266.666,67 e accertato per euro 30.385.421,81. Vengono riscossi euro 5.978.062,36 in conto competenza.
- Capitolo 21646 "*Assegnazione di fondi per l'attuazione del POR FESR 2014/2020 - obiettivo investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – Quota statale titolo 4*"

prevede accertamento in conto competenza di euro 12.767.861,96 e in conto residui di euro 74.933.415,71. **Nulla viene riscosso**.

Le mancate riscossioni di competenza sono state oggetto di istruttoria anche nelle precedenti relazioni; veniva giustificato il mancato incasso a causa dei ritardi dei versamenti da parte dell'Unione Europea dovuti ai ritardi nelle rendicontazioni; sul punto si rinvia al Capitolo dedicato all'esame dei fondi europei (v., *infra*, Vol. II, Cap. I).

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Entrate titolo 4 – entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (Tipologia 400)	2023
Stanziamento definitivo	22.700.000,00
Accertamenti competenza	22.706.000,00
Accertamenti residui	6.726,03
Riscossioni competenza	22.706.000,00
Riscossioni residui	0,00
Riscossioni (competenza + residui)	22.706.000,00

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte

Altre entrate

Entrate titolo IV – Altre entrate in conto capitale (Tipologia 500)	2023
Stanziamento definitivo	28.449.112,50
Accertamenti competenza	22.176.248,75
Accertamenti residui	1.656.335,31
Riscossioni competenza	21.618.949,52
Riscossioni residui	770.399,28
Riscossioni (competenza + residui)	22.389.348,80

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte

Si tratta dell'ultima tipologia di entrate che compone il titolo IV, ed è formata da entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso.

Capitolo principale è il capitolo 49981 "*Restituzione da parte di SCR-Piemonte S.p.A. dell'anticipazione per la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Ceres con il passante ferroviario a stazione Rebaudengo*", che prevede uno stanziamento finale e un accertamento di 15.000.000,00 di euro in conto competenza.

Tutto l'importo viene riscosso.

Il Capitolo era già stato oggetto di indagine nelle precedenti parifiche.

In tema, in fase di riscontro al deferimento la Regione aveva trasmesso lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione con SCR per la realizzazione dell'opera in parola, segnalando la previsione dell'articolo 7 *bis*, nella quale è disposto che la Regione provvederà ad erogare ad SCR, che opera per l'intervento in questione come mandataria senza rappresentanza, una quota parte di finanziamento a proprio carico fino ad un massimo di euro 155.000.000,00 (Iva inclusa), a seguito dell'emissione da parte della medesima SCR di fatture riepilogative mensili relative al ribaltamento di quelle ricevute e contabilizzate nei registri Iva in qualità di mandataria.

Sul punto sono stati richiesti ulteriori aggiornamenti.

La Regione ha specificato che: "*Il capitolo di entrata 49981 si riferisce all'anticipazione di cassa di 15 milioni annui prevista dall'art. 7 bis comma 5 della convenzione Rep. 234/2017 e che viene restituita ogni anno. In effetti la Conv. Rep. 324/2014 prevede l'erogazione da parte di Regione di 155 milioni (di cui 18 milioni regionali L.R 18/2012 e 137 milioni FSC 2007-2014) rispetto al Quadro Economico di 175 milioni per la realizzazione della linea ferroviaria Torino - Ceres con il passante ferroviario a stazione Rebaudengo. Per completezza, l'Atto aggiuntivo Rep. 150/2021 ha aggiornato il Quadro Economico a 179.379.306,00 €, e un ulteriore Atto aggiuntivo sottoscritto il 04.11.2023 ha portato il Q.E. della spesa a complessivi 232.318.123,06 di cui 229.781.906,60 erogati da Regione e 2.536.225,46 per incremento materiali erogati direttamente dal MIT. Il nuovo Q.E. comprende tutte le fonti di finanziamento (FSC 2007-2013 e 2014-2020, regionali L.R. 18/2012, europei bando CEF, Conv. Bridge50, D.M. 182/2020, e PNRR D.M. 439/2021.*
Ad oggi la situazione dell'avanzamento progetto è rappresentata nel prospetto sottostante:

Interconnessione Torino Ceres Quadro economico

Rep. 234/2017 Atto aggiuntivo alla Conv. Rep 340/2013			
Quadro economico	175.000.000,00		
Piano finanziario	*budget*	*di cui Regione*	*liquidazioni a SCR tutto il 2023*
FSC 2007-2013 Delibera CIPE 22 del 23/03/2012	137.000.000,00	137.000.000,00	137.000.000,00
l.r. 18/2012	18.000.000,00	18.000.000,00	14.257.584,87
Cipe 22/2012 – Direttamente dal Ministero a SCR	*20.000.000,00*		
Totale	175.000.000,00	155.000.000,00	151.257.584,87

II Atto aggiuntivo Rep. 150/2021			
Quadro economico	179.379.306,00		
Piano finanziario	*budget*	*di cui Regione*	*liquidazioni a SCR tutto il 2023*
FSC 2007-2013 Delibera CIPE 22 del 23/03/2012	137.000.000,00	137.000.000,00	137.000.000,00
FSC 2014-2020 Delibera CIPE n. 28 del 20/05/2019	6.000.000,00	6.000.000,00	2.594.756,50
Fondi regionali L.R. 18 del 28/12/2012	18.000.000,00	18.000.000,00	14.257.584,87
Cipe 22/2012 -Direttamente dal Ministero a SCR	18.319.306,00		
Studio di ricerca Bridge 50	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale	179.379.306,00	161.060.000,00	153.912.341,37

III Atto aggiuntivo alla Conv. Rep 340/2013 sottoscritto il 04/11/2023			
Quadro economico			
da erogarsi da parte di Regione	229.781.906,60		
da erogarsi da parte di MIT per incremento materiali	2.536.225,46		
Totale Quadro economico	232.318.132,06		
Piano finanziario	*budget*	*liquidazioni a SCR tutto il 2023*	*liquidazioni a GTT a tutto il 2023*
FSC 2007-2013 Delibera CIPE 22 del 23/03/2012	137.000.000,00	137.000.000,00	
FSC 2014-2020 Delibera CIPE n. 28 del 20/05/2019	6.000.000,00	2.594.756,50	
l.r. 18/2012	18.000.000,00	14.257.584,87	
Cipe 22/2012 -Direttamente dal Ministero a SCR	*18.370.058,00*		
Bridge 50	60.000,00	60.000,00	
Convenzione GTT trave Venaria e cab deposito Rep. 337/2021	384.066,60		384.066,60
CEF TRANSPORT	14.647.782,00	4.127.522,22	
D.M. 182/2020	15.000.000,00	86.000,14	
PNRR D.M. 439/2021	20.000.000,00	168.800,49	
Incremento fondi Bridge 50	40.000,00	20.000,00	
Incremento sostituzione cavi Rep. 145/2022	280.000,00		112.000,00
Totale	229.781.906,60	158.314.664,22	496.066,60

La Sezione prende atto e raccomanda alla Regione di monitorare attentamente tale partita; per quanto riguarda la riconciliazione dei rapporti debitori/creditori fra Regione e Società SCR si rinvia al Volume II della presente relazione (v. Vol. II, Cap. II, par. n. 5).

5. Entrate da riduzione di attività finanziarie

Le entrate si dividono in "*Alienazione di attività finanziarie*", "*Riscossioni crediti di medio-lungo termine*" e "*Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica*".

Totale entrate titolo 5	2023
Stanziamento definitivo	405.845.039,39
Accertamenti	90.300.884,87
Accertamenti residui	9.554.080,95
Riscossioni competenza	86.283.853,42
Riscossioni residui	2.945.911,50
Riscossioni (competenza + residui)	89.229.764,92

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte

L'andamento del titolo 5 è fortemente influenzato dal capitolo 59900 "*Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla tesoreria unica*" già oggetto di rilievo istruttorio nelle precedenti relazioni. Tale voce prevede uno stanziamento finale di euro 400.000.000,00 e accertamenti di euro 84.709.011,04 totalmente riscossi in conto competenza.

La Regione Piemonte, in riscontro a specifica richiesta istruttoria, aveva specificato che: "*Ad integrazione delle precisazioni già fornite lo scorso anno alle medesime perplessità, nuovamente manifestate dalla Sezione in relazione alla gestione del capitolo di entrata 59900 e del correlato capitolo di spesa 399680, si rappresenta che la contabilizzazione dei giro-fondi UE in entrata all'interno del titolo 5 deriva da apposita previsione all'interno del piano finanziario delle Regioni che riporta: E (IV LIVELLO) Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica E.5.04.06.01.000; E (V LIVELLO) Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica.*

Allo stesso modo in spesa, all'interno del titolo 3 si trova quanto segue: U (IV LIVELLO) Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica) U.3.04.06.01.000; U (V LIVELLO) Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica) U.3.04.06.01.001.

La Sezione aveva preso atto.

6. Accensione di prestiti

Totale entrate titolo 6	2022
Stanziamento definitivo	297.959.000,00
Accertamenti competenza	297.845.783,20
Accertamenti residui	17.347.898,23
Riscossioni competenza	255.845.783,20
Riscossioni residui	0,00
Riscossioni (competenza + residui)	255.845.783,20

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte

Nel corso dell'esercizio 2023 da segnalare l'accensione del prestito da leasing finanziario relativo a "*Locazione finanziaria inerente al palazzo uffici della Regione Piemonte in Torino (Principio contabile All. A/2 - 3.25 D.Lgs. 118/2011)*". L'importo di 249.959.000,00 viene internamente incassato.

Presente anche la relativa voce in spesa al capitolo 203000 "*Realizzazione del palazzo uffici della Regione Piemonte in Torino tramite locazione finanziaria (Principio contabile All. A/2 - 3.25 D.Lgs. 118/2011)*" del medesimo importo.

Da rilevare, inoltre, il capitolo 55641 "*Entrate derivanti da mutui per la progettazione di nuove strutture ospedaliere* (L.R. 21/2023)"; accertata la somma di 42.000.000,00 ma non riscossa in conto competenza (in argomento, v. il Capitolo VI del presente Volume).

Ancora presenti residui per un totale di euro 17.347.898,23 più volte oggetto di rilievo per l'eccessiva anzianità delle relative poste.

Anche nel 2023 non è stata effettuata nessuna riscossione.

Il capitolo 56685 "*Proventi da mutui con oneri a carico dello stato per il finanziamento di interventi urgenti per la lotta all'A.I.D.S. (Legge 5 giugno 1990, n. 135)*" di euro 3.592.880,05, risale all'esercizio 1997.

Il capitolo 57035 "*Proventi da mutui con oneri a carico dello stato per il finanziamento della quota del 95 per cento dei progetti relativi al programma nazionale straordinario di investimenti in sanità (articolo 20, comma 1 della legge 11 marzo 1988, n. 67)*" di euro 12.657.492,18 risale all'esercizio 2015.

Con riguardo a tali partite finanziarie, in sede di udienza di contraddittorio del 2023 finalizzata al giudizio di parificazione, la Regione ha precisato che i mutui indicati con C.D.P. sono a carico dello Stato e la richiesta di erogazione è ancora disponibile fino alla

scadenza del piano di ammortamento (anno 2035), precisando che, in ogni caso, sono stati verificati i requisiti contabili per il mantenimento in bilancio dei residui attivi in parola.

Sul tema sono stati richiesti alla Regione ulteriori aggiornamenti.

Con la risposta del 9 luglio 2024 sopra ricordata, è stato specificato che: "*Con riferimento al capitolo 57035 "Proventi da mutui con oneri a carico dello stato per il finanziamento della quota del 95 per cento dei progetti relativi al programma nazionale straordinario di investimenti in sanità (articolo 20, comma 1 della legge 11 marzo 1988, n. 67)" di euro 12.657.492,18 si comunica che è stata avviata nell'anno 2023 una attività di ricognizione degli interventi di edilizia sanitaria riconducibili a tale programma e già attuati tramite D.L. n. 35/2013.*
Dalla ricognizione effettuata sono stati individuati gli interventi che saranno oggetto di un'apposita attività di riconciliazione, dato atto che ai fini delle opportune verifiche da parte del Settore competente, è in corso l'acquisizione da parte delle ASR della documentazione necessaria tra cui, in particolare:

- *l'elenco delle spese sostenute;*
- *la certificazione del credito;*
- *il certificato di collaudo/regolare esecuzione.*
- *la relazione acclarante.*

In esito a tale ricognizione, verrà richiesta l'erogazione delle somme corrispondenti".
Successivamente, nell'udienza di contraddittorio orale ai fini del giudizio di parificazione, i Rappresentanti della Regione hanno precisato che, sui fondi in parola, non sono, ad oggi, previste richieste di erogazione; tuttavia, il residuo si potrebbe ancora mantenere, anche in considerazione di ulteriori e diverse valutazioni.
La Sezione prende atto e ribadisce l'invito alla Regione, già formulato nello scorso giudizio di parificazione, di procedere ad una valutazione complessiva di tali partite finanziarie, anche in considerazione della circostanza che le stesse risultano piuttosto risalenti nel tempo.

7. Anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere

Nessun importo è stato previsto nel 2023 per questa tipologia di entrata.

8. Entrate per conto terzi e partite di giro

Di seguito si illustra l'andamento delle entrate per conto terzi e partite di giro relative all'esercizio 2023:

Totale entrate titolo 9	2023
Stanziamento definitivo	3.807.203.329,65
Accertamenti competenza	2.377.557.738,77
Accertamenti residui	42.033.911,43
Riscossioni competenza	2.085.575.053,39
Riscossioni residui	40.077.791,27
Riscossioni (competenza + residui)	2.125.652.844,66

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte

Si rileva che l'andamento delle suddette poste in entrata è coerente con quanto indicato nella parte spesa (solo per quanto riguarda stanziamenti e impegni, non per quanto riguarda l'effettiva movimentazione di cassa).

Totale Spese titolo 7	2023
Stanziamento definitivo	3.807.203.329,65
Impegni di competenza	2.377.557.738,77
Impegni residui	841.594.293,25
Ordinativi Emessi competenza	1.962.120.356,75
Ordinativi Emessi residuo	218.190.909,23
Ordinativi Emessi totali	2.180.311.265,98

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte

Più volte segnalato nelle precedenti relazioni di parifica la gestione del capitolo 68250 "*Anticipazione mensile di tesoreria (art. 1, comma 796, lettera d) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296)*" in entrata e del capitolo 485232 "*Erogazione di fondi alle A.s.l. e A.s.o. (Decreto Legislativo 502/92)*" in spesa.

Entrambi vedono uno stanziamento di competenza di euro 2.000.000.000,00. L'accertamento e il rispettivo impegno di competenza sono pari a 1.380.023.662,82. L'importo è stato interamente riscosso in conto competenza, mentre il pagamento del suddetto capitolo è pari ad euro 1.268.171.820,77.

Nell'ambito dell'istruttoria ai fini del giudizio di parificazione dell'esercizio 2021, la Regione aveva così argomentato: "*Il capitolo 68250 è relativo all'anticipazione mensile di Tesoreria prevista dall'art. 1, comma 796, lett. d), della Legge n. 296/2006 che prevede quanto segue: "d) al fine di consentire in via anticipata l'erogazione del finanziamento a carico dello Stato: 1) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzato a*

concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate alla lettera a) del presente comma da accreditare sulle contabilità speciali di cui al comma 6 dell'articolo 66 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 97 per cento delle somme dovute alle regioni a statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni".

In materia si rinvia agli approfondimenti contenuti nella parte della presente Relazione dedicata alla Sanità (v. Vol. II).

IV. LA SPESA REGIONALE

Premessa

Il presente capitolo ha ad oggetto l'esame della spesa non sanitaria del bilancio regionale.

Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al Titolo I (artt. 1-18*bis*), fissa i principi contabili generali ed applicati per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, delle province autonome e degli enti locali.

All'art. 12 è previsto che il bilancio delle amministrazioni pubbliche come sopra individuate si articoli in missioni e programmi con evidenza delle finalità della spesa "[a[*llo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali, e al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio in coerenza con le classificazioni economiche e funzionali individuate dai regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite*".

Ai sensi del successivo articolo 13, le missioni vengono definite come le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, mentre i programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

La rappresentazione in titoli è invece funzionale a distinguere la natura economica della spesa delle politiche regionali a seconda che si tratti di spese di natura corrente, in conto capitale o necessarie per il rimborso di prestiti.

Ai fini della presente trattazione, che si propone di fornire una visione d'insieme della spesa regionale e di esaminare il *trend* registrato nell'ultimo triennio, i dati di bilancio sono stati rielaborati proprio partendo dall'articolazione stabilita dalla legge.

All'art. 16 del Decreto sopra richiamato viene, inoltre, stabilito che nel corso della gestione le amministrazioni pubbliche possano effettuare variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi "[a]*l fine di migliorare l'utilizzo delle risorse pubbliche, anche in termini di riqualificazione della spesa […]*".

Le variazioni di bilancio, infatti, costituiscono uno strumento essenziale per adeguare i valori iniziali iscritti in bilancio alle risultanze accertate nell'esercizio precedente (legge di assestamento) nonché alle esigenze gestionali emergenti in corso d'anno, determinate da circostanze imprevedibili e straordinarie o dall'attuazione di disposizioni legislative, sia nazionali che regionali, intervenute successivamente alla sua data di approvazione.

La tabella che segue mostra la sintesi dell'andamento registrato nel corso dell'ultimo triennio sul versante della spesa del bilancio regionale in seguito alle variazioni introdotte e alle operazioni di gestione condotte a partire dagli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione.

I dati ivi riportati (da cui rimane esclusa la quota di disavanzo applicata all'esercizio) evidenziano che nel 2023 i provvedimenti di variazione di bilancio hanno determinato un incremento di tutti i titoli della spesa del bilancio regionale rispetto alle previsioni iniziali per un valore complessivo di oltre 2,761 miliardi di euro, circa 147 milioni in meno rispetto allo scostamento registrato nel 2022.

Come per il biennio 2021-2022, anche nel corso 2023, le maggiori variazioni in termini assoluti si sono realizzate sulle spese correnti, interessate da un incremento di 1,371 miliardi di euro (+1,700 miliardi nel 2022 e +1,175 miliardi nel 2021).

In termini percentuali, invece, le spese in conto capitale presentano lo scarto maggiore, registrando un notevole aumento in sede di gestione del bilancio: nel 2021 lo stanziamento finale era cresciuto del 96 per cento circa rispetto a quello iniziale, nel 2022 lo stanziamento aumenta più del doppio rispetto al suo valore iniziale passando da 843 milioni a 2,053 miliardi, mentre nel 2023 lo stanziamento cresce di oltre i 3/4 assestandosi al valore finale di 2,383 miliardi.

Infine, si evidenzia che nel 2023 le previsioni iniziali delle partite di giro vengono incrementate in corso d'anno per un valore di oltre 351milioni di euro, determinando uno scostamento percentuale finale di oltre il 10%, a differenza dei due esercizi precedenti in cui il valore dello scostamento si era mantenuto al di sotto dello 0,50%.

Tab. 1

	Previsioni di competenza dell'anno 2021	Previsioni definitive di competenza dell'anno 2021	delta	variazioni %	Previsioni di competenza dell'anno 2022	Previsioni definitive di competenza dell'anno 2022	delta	variazioni %	Previsioni di competenza dell'anno 2023	Previsioni definitive di competenza dell'anno 2023	delta	variazioni %
Titolo 1: Spese correnti	11.323.175.251,32	12.498.688.068,18	1.175.512.816,86	10,38	11.258.315.366,63	12.958.468.222,02	1.700.152.855,39	15,10	11.863.378.315,13	13.234.715.280,61	1.371.336.965,48	11,56
Titolo 2: Spese in conto capitale	726.933.847,87	1.430.827.003,89	703.893.156,02	96,83	843.507.586,69	2.053.198.468,38	1.209.690.881,69	143,41	1.344.923.559,96	2.383.787.781,77	1.038.864.221,81	77,24
Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziarie	403.900.000,00	403.970.000,00	70.000,00	0,02	400.100.000,00	400.100.000,00	0,00	-	400.457.200,00	400.457.200,00	0,00	-
Titolo 4: Rimborso prestiti	3.737.660.112,32	3.737.660.112,32	0,00	-	3.739.522.570,71	3.734.654.309,22	-4.868.261,49	- 0,13	3.619.781.122,76	3.620.381.122,76	600.000,00	0,02
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	-
Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro	3.415.072.275,65	3.427.072.275,65	12.000.000,00	0,35	3.425.822.275,65	3.429.422.570,65	3.600.295,00	0,11	3.456.203.329,65	3.807.203.329,65	351.000.000,00	10,16
TOTALE TITOLI	**19.606.741.487,16**	**21.498.217.460,04**	**1.891.475.972,88**	**9,65**	**19.667.267.799,68**	**22.575.843.570,27**	**2.908.575.770,59**	**14,79**	**20.684.743.527,50**	**23.446.544.714,79**	**2.761.801.187,29**	**13,35**

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione

1. La spesa regionale

Per completezza espositiva, nelle tabelle che seguono si riportano i risultati complessivi del bilancio 2023, dando separata evidenza del totale al netto dei Servizi per conto terzi/Partite di giro e della quota di disavanzo di amministrazione.

Tab. 2

TITOLI	2023		
	STANZIATO (competenza)	IMPEGNI (competenza)	PAGATO (competenza)
Titolo1 - Spese correnti	13.234.715.280,61	12.122.748.589,73	10.468.252.900,51
Titolo2 - Spese d'investimento	2.383.787.781,77	1.087.293.226,17	469.541.495,98
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	400.457.200,00	84.768.799,04	84.768.799,04
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	3.620.381.122,76	327.385.499,81	315.867.126,51
TOTALE Aal netto di P/G e DISAVANZO	19.639.341.385,14	13.622.196.114,75	11.338.430.322,04
Titolo 7 - Spese per conto terzi e Partite di giro	3.807.203.329,65	2.377.557.738,77	1.962.120.356,75
TOTALE al netto del DISAVANZO	23.446.544.714,79	15.999.753.853,52	13.300.550.678,79
Componente passiva RA	232.360.215,49		
TOTALE COMPLESSIVO	23.678.904.930,28	15.999.753.853,52	13.300.550.678,79

I dati rappresentati coincidono con quanto riportato nel Conto reso dal Tesoriere per la parte in competenza.

Rispetto alle previsioni finali di competenza di euro 23.446.544.714,79 (dato al netto del Disavanzo pari a euro 232.360.215,49), nel 2023 gli impegni sono stati di euro 15.999.753.853,52 sui quali sono stati effettuati pagamenti per euro 13.300.550.678,79.

Inoltre, com'è possibile rilevare dalla tabella successiva (tab. 3), la quota di spesa rimandata agli esercizi successivi tramite il Fondo pluriennale vincolato ammonta ad euro 814.017.054,69.

Tab. 3

TITOLI	2023								
	STANZIATO (competenza)	IMPEGNI (competenza)	PAGATO (competenza)	FPV	ECONOMIE TOTALI (Stanz-Imp-FPV)	ECONOMIE (Missione 20 - Fondi e accantonamenti)	ECONOMIE (Altre missioni)	ECONOMIE Missione 20/ ECONOMIE TOTALI no P/G (%)	ECONOMIE Altre missioni/ ECONOMIE TOTALI no P/G (%)
Titolo1 - Spese correnti	13.234.715.280,61	12.122.748.589,73	10.468.252.900,51	360.195.849,19	751.770.841,69	33.868.855,60	717.901.986,09	0,65%	13,80%
Titolo2 - Spese d'investimento	2.383.787.781,77	1.087.293.226,17	469.541.495,98	453.821.205,50	842.673.350,10	1.635.715,90	841.037.634,20	0,03%	16,16%
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	400.457.200,00	84.768.799,04	84.768.799,04	0	315.688.400,96	100.000,00	315.588.400,96	0,00%	6,07%
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	3.620.381.122,76	327.385.499,81	315.867.126,51		3.292.995.622,95	3.291.683.955,34	1.311.667,61	63,26%	0,03%
TOTALE Aal netto di P/G e DISAVANZO	19.639.341.385,14	13.622.196.114,75	11.338.430.322,04	814.017.054,69	5.203.128.215,70	3.327.288.526,84	1.875.839.688,86	63,95%	36,05%
Titolo 7 - Spese per conto terzi e Partite di giro	3.807.203.329,65	2.377.557.738,77	1.962.120.356,75		1.429.645.590,88		1.429.645.590,88		
TOTALE al netto del DISAVANZO	23.446.544.714,79	15.999.753.853,52	13.300.550.678,79	814.017.054,69	6.632.773.806,58	3.327.288.526,84	3.305.485.279,74		
Componente passiva RA	232.360.215,49								
TOTALE COMPLESSIVO	23.678.904.930,28	15.999.753.853,52	13.300.550.678,79	814.017.054,69	6.632.773.806,58	3.327.288.526,84	3.305.485.279,74		

Le economie di competenza, date dalla differenza tra previsioni definitive di competenza e impegni totali (al netto del FPV), sono pari a 6,632 miliardi che, al netto delle partite di giro, scendono a 5,203 miliardi; di queste circa il 64 per cento (3,327 milioni) riguarda Fondi e accantonamenti che non sono, per loro natura, impegnabili.

Pertanto, solo 1,875 miliardi rappresentano economie pure allocate tutte nei primi 4 titoli di spesa, in particolare 717 milioni al Titolo 1, 841 milioni al Titolo 2, 315 milioni al titolo 3 e 1,311 milioni al Titolo 4.

Nel prospetto che segue il *focus* viene esteso alle risultanze finali del triennio 2021-2023 dando separata indicazione dei Servizi per conto terzi/Partite di giro e del Disavanzo.

Tab. 4

TITOLI	2021			2022			2023		
	STANZIATO (competenza)	IMPEGNI (competenza)	PAGATO (competenza)	STANZIATO (competenza)	IMPEGNI (competenza)	PAGATO (competenza)	STANZIATO (competenza)	IMPEGNI (competenza)	PAGATO (competenza)
Titolo1 - Spese correnti	12.498.688.068,18	11.599.611.127,34	10.196.841.107,02	12.958.468.222,02	11.794.892.126,73	9.768.728.244,95	13.234.715.280,61	12.122.748.589,73	10.468.252.900,51
Titolo2 - Spese d'investimento	1.430.827.003,89	535.343.757,79	286.804.942,07	2.053.198.468,38	932.415.799,13	211.653.164,66	2.383.787.781,77	1.087.293.226,17	469.541.495,98
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	403.970.000,00	203.868.125,39	200.088.125,39	400.100.000,00	165.403.471,50	165.403.471,50	400.457.200,00	84.768.799,04	84.768.799,04
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	3.737.660.112,32	181.401.837,36	181.401.837,36	3.734.654.309,22	314.552.236,56	307.299.853,04	3.620.381.122,76	327.385.499,81	315.867.126,51
TOTALE Aal netto di P/G e DISAVANZO	18.071.145.184,39	12.520.224.847,88	10.865.136.011,84	19.146.420.999,62	13.207.263.633,92	10.453.084.734,15	19.639.341.385,14	13.622.196.114,75	11.338.430.322,04
Titolo 7 - Spese per conto terzi e Partite di giro	3.427.072.275,65	1.794.578.305,47	816.419.845,41	3.429.422.570,65	1.750.166.006,65	1.532.020.608,96	3.807.203.329,65	2.377.557.738,77	1.962.120.356,75
TOTALE al netto del DISAVANZO	21.498.217.460,04	14.314.803.153,35	11.681.555.857,25	22.575.843.570,27	14.957.429.640,57	11.985.105.343,11	23.446.544.714,79	15.999.753.853,52	13.300.550.678,79
Componente passiva RA	322.251.493,09			238.147.226,62	-	-	232.360.215,49		
TOTALE COMPLESSIVO	21.820.468.953,13	14.314.803.153,35	11.681.555.857,25	22.813.990.796,89	14.957.429.640,57	11.985.105.343,11	23.678.904.930,28	15.999.753.853,52	13.300.550.678,79

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione

Riferendoci ai dati complessivi al netto delle risultanze del Titolo 7 e della quota di disavanzo di amministrazione, si rileva una costante crescita nel triennio delle previsioni di competenza che aumentano di circa l'8 per cento passando da 18,071 miliardi del 2021 a 19,639 miliardi del 2023; allo stesso modo gli impegni crescono progressivamente anch'essi dell'8 per cento passando da 12,520 miliardi nel 2021 a 13,622 miliardi nel 2023.

Il grafico seguente riporta gli impegni dell'esercizio 2023 suddivisi per titoli:

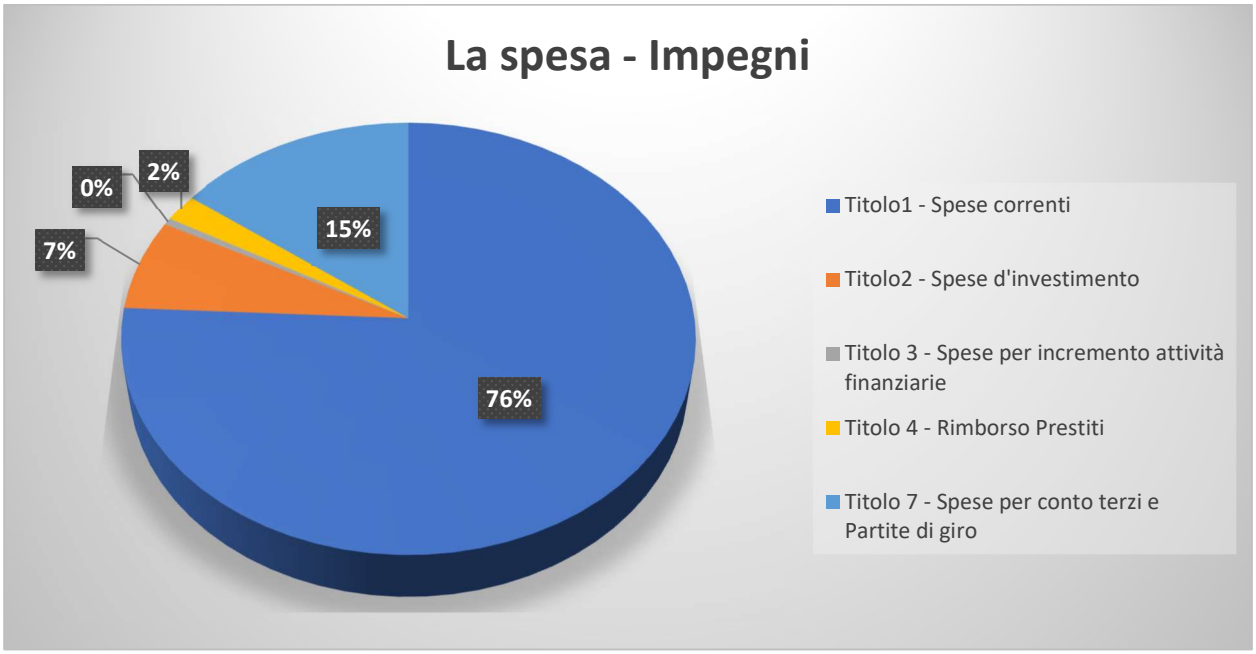

Le *Spese correnti* del titolo 1 riportano impegni per euro 12.122.748.589,73 che rappresentano quasi il 76 per cento degli impegni complessivi. Gli impegni relativi alle spese in conto capitale ammontano a euro 1.087.293.226,17 e rappresentano quasi il 7 per cento del totale, mentre i restanti titoli costituiscono il 2 per cento del totale complessivo; il restante 15 per cento è costituito dagli impegni registrati sulle partite di giro.

La tabella 4 più sopra riportata pone anche in evidenza il progressivo aumento (in termini assoluti) registrato dagli impegni dei primi 4 titoli il cui valore nel triennio è aumentato di oltre 1,1 miliardi passando da 12,520 miliardi nel 2021 a 13,622 miliardi nel 2023. Tale circostanza non trova diretta corrispondenza nell'indicatore della capacità di impegno, calcolato come rapporto tra l'impegnato e gli stanziamenti di competenza; difatti, come

è possibile constatare dalle tabelle che si riportano di seguito, la capacità di impegno dei primi 4 titoli della spesa (calcolata al netto della missione 20 *Fondi e Accantonamenti* in quanto trattasi di risorse non impegnabili), registra un andamento decrescente pur attestandosi su percentuali superiori all'80 per cento.

Tab. 5

	stanziato competenza 2021	impegnato competenza 2021	CAPACITA' DI IMPEGNO (%)
TOTALE Titoli 1,2,3,4 al netto della missione 20	14.389.477.042,52	12.520.224.847,88	87,01
missione 20	3.681.668.141,87	-	
TOTALE al netto di P/G e DISAVANZO	18.071.145.184,39	12.520.224.847,88	

	stanziato competenza 2022	impegnato competenza 2022	CAPACITA' DI IMPEGNO (%)
TOTALE Titoli 1,2,3,4 al netto della missione 20	15.689.402.191,86	13.207.263.633,92	84,18
missione 20	3.457.018.807,76		
TOTALE al netto di P/G e DISAVANZO	19.146.420.999,62	13.207.263.633,92	

	stanziato competenza 2023	impegnato competenza 2023	CAPACITA' DI IMPEGNO (%)
TOTALE Titoli 1,2,3,4 al netto della missione 20	16.312.052.858,30	13.622.196.114,75	83,51
missione 20	3.327.288.526,84		
TOTALE al netto di P/G e DISAVANZO	19.639.341.385,14	13.622.196.114,75	

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione

Si riportano infine i dati dei pagamenti emessi dall'Ente nel corso dell'ultimo triennio sui primi quattro titoli della spesa.

Tab. 6

PAGAMENTI	2021	2022	2023
C/COMPETENZA	10.865.136.011,84	10.453.084.734,15	11.338.430.322,04
C/RESIDUI	1.389.161.745,53	1.510.556.986,98	2.048.723.994,49
TOTALE	12.254.297.757,37	11.963.641.721,13	13.387.154.316,53

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione
Dati al netto delle voci relative ai Servizi per conto terzi/partite di giro

Dalla tabella si denota un netto incremento dei pagamenti nel 2023 rispetto all'anno precedente: l'anno in chiusura presenta infatti un totale pagato (escluse le partite di giro) di euro 13,387 miliardi, mentre il 2022 si era chiuso con pagamenti complessivi per euro 11,963 miliardi.

Il miglioramento riguarda sia i pagamenti in competenza (+ 885.345.587,89 rispetto al dato del 2022) che quelli in conto residui (+ 538.167.007,51 rispetto al dato del 2022) ed il dato è ancor più positivo se si rammenta che il 2022 aveva chiuso con un totale pagato in contrazione rispetto al triennio precedente.

Dalle tabelle 7 e 8 che si propongono di seguito si evidenzia che il *trend* rilevato sulle risultanze dei pagamenti nelle singole annualità si riflette anche sull'indicatore del tasso di velocità dei pagamenti (calcolato sulla competenza), il quale dopo un peggioramento di quasi 7 punti percentuali nel 2022, cresce nuovamente nel 2023 superando l'80 per cento.

Rispetto ai residui, invece, il tasso di smaltimento vede un lieve progressivo miglioramento dal 2021 al 2023 attestandosi su valori che oscillano tra il 41 e il 42 per cento.

Tab. 7

INDICATORE	2021	2022	2023
tasso velocità dei pagamenti =(pagato competenza/impegnato)	86,78%	79,15%	83,23%

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione
Dati al netto delle voci relative ai Servizi per conto terzi/partite di giro

Tab. 8

INDICATORE	2021	2022	2023
tasso di formazione dei residui = (impegnato-pagato di comp)/impegnato	13,22%	20,85%	16,77%
tasso di smaltimento= pagato residui/stanziato residuo	41,06%	41,47%	42,16%

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione
Dati al netto delle voci relative ai Servizi per conto terzi/partite di giro

La tabella 8 espone inoltre il tasso di formazione dei residui, che misura il livello di formazione dei residui passivi per effetto della gestione dell'esercizio considerato.
Quest'ultimo indicatore aumenta nel corso del 2022 per poi ridursi nuovamente nel 2023, ad indicare, in linea con quanto rilevato fino ad ora sul punto pagamenti, che nel corso dell'ultima gestione l'Ente ha complessivamente pagato di più rispetto all'anno 2022 generando un valore di residui da riportare al 2024 inferiore rispetto a quello prodotto nella gestione precedente.
Sebbene l'andamento registrato sui pagamenti complessivi non sia direttamente collegato all'Indicatore di Tempestività dei Pagamenti (I.T.P.) - in quanto lo stesso viene calcolato considerando oltre al dato del pagato anche altri parametri come l'importo della fattura e la data di pagamento rispetto a quella di scadenza prevista - anche il valore dell'I.T.P. migliora nel corso del 2023.

Dello stesso si dirà più avanti nel paragrafo dedicato.

****

Con riguardo alla gestione in conto residui, nel corso dei precedenti giudizi di parifica, la Sezione aveva provveduto ad effettuare un approfondimento sui residui passivi di importo maggiore e più datati.

Nella relazione sulla gestione 2023 - allegato 22) al Rendiconto generale 2023 approvato con D.D.L. 314 presentato il 02/05/2024 - al paragrafo 6 viene proposto un approfondimento sulle ragioni della persistenza dei residui più vetusti e di maggiore

consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n).

Rispetto alla parte in spesa del comparto non sanitario, i residui passivi con anzianità superiore ai 5 anni ammontano a euro 39.589.942,25; di questi, le posizioni di importo superiore a 500.000,00 euro rappresentano l'1% del totale.

Confrontando la tabella di dettaglio riportata nella relazione con l'elenco che l'Ente aveva trasmesso in occasione dell'approfondimento proposto nell'ambito del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2022, risulta che nel corso dell'esercizio 2023 non sono stati effettuati pagamenti sulle posizioni di debito risultanti alla data del 31/12/2022, se non in misura quasi irrilevante.

Nello scorso giudizio di parificazione, avendo rilevato che le posizioni residue più vetuste e consistenti riguardano la spesa in conto capitale per lavori conclusi non ancora rendicontati o per lavori non ancora terminati, l'Ente era stato invitato "*a sollecitare le rendicontazioni da parte dei soggetti destinatari dei relativi finanziamenti per evitare il procrastinare dell'erogazione di tali somme ed il mantenimento a bilancio di residui scaduti*".

Pertanto, alla luce degli aggiornamenti desunti dalla relazione allegata al rendiconto 2023, è stato chiesto all'Ente di riferire se sia stato dato corso alle attività di sollecito raccomandate e quali siano i fattori che impediscono la regolazione delle somme.

L'Ente ha riscontrato riportando la seguente tabella:

STRUTTURA COMPETENTE	Capitolo	Anno Impegno	Numero Impegno	Descrizione	Tipo Finanziamento	Residuo da conservare al 31/12/2023	Motivazione conservazione	ALG PAGATI ANNO 2024	DIFFERENZA A RESIDUO DA GIUSTIFICARE	INSERIRE SOLLECITI O RAGIONI CHE IMPEDISCANO LA REGOLAZIONE DELLE SOMME DOVUTE	NOTE
A1802B - INFRASTRUTTURE E PRONTO INTERVENTO	233982	2014	50	Eventi calamitosi marzo - novembre 2011. Annullamento dell'impegno di euro 11.000.000,00 (n. 404/2013) assunto sul capitolo 233982/2013 e impegno della somma di euro 20.250.000,00 sul capitolo 33982/2014.	R - FONDI REGIONALI	2.883.927,46	ALG/ 2024/ 92/ A1802B e altri 20 interventi su alluvione 2011 non conclusi	78.835,40	2.805.092,06	L'impegno residuo si riferisce a 18 diversi interventi, i cui soggetti, attuatori sono comuni e province. La liquidazione delle somme non sono state finora possibili per il mancato invio della documentazione contabile da parte dei soggetti attuatori	
A1811B - INVESTIMENTI TRASPORTI E INFRASTRUTTURE	218340	2016	444	Accordo di Programma, ex art. 34 D.Lvo 267/2000, tra la Regione Piemonte e la Provincia di Novara per la realizzazione del II lotto della variante nord-est di Romagnano e della variante all'abitato di Fara sulla ex S.S. 299. Impegno della somma di Euro 2.043.808,60 sul capitolo 218340/2011 a favore della Provincia di Novara.	R - FONDI REGIONALI	2.043.808,60	Sulla base del cronoprogramma di spesa		2.043.808,60	È già stato inviato un preavviso di revoca del contributo con nota prot. n° 51537 in data 05/12/2022, per mancato invio della documentazione contabile.	
A1811B - INVESTIMENTI TRASPORTI E INFRASTRUTTURE	218340	2016	445	Accordo di Programma, ex art. 34 D.Lvo 267/2000, tra la Regione Piemonte e la Provincia di Novara per la realizzazione del II lotto della variante nord-est di Romagnano e della variante all'abitato di Fara sulla ex S.S. 299. Impegno della somma di euro 1.021.904,29 sul capitolo 218340/2011 a favore della Provincia di Novara.	R - FONDI REGIONALI	1.021.904,29	Sulla base del cronoprogramma di spesa		1.021.904,29	Consegna lavori il 07/01/2022 con previsione di ultimazione al 19/09/2023. A seguito della perizia di variante i tempi sono al 22/04/2024. I lavori sono in corso ed hanno raggiunto il 75%. Resoconto trasmesso il 12.02.2024 dalla Provincia di Novara.	

A1603B - SERVIZI AMBIENTALI	220085	2016	449	Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino, ed il Comune di Beinasco per la realizzazione delle opere di compensazione ambientale dei territori interessa. al termovalorizzatore del Gerbido. Impegno di euro 1.800.000,00 a favore della Provincia di Torino e di Euro 600.000,00 a favore del Comune di Beinasco (cap. 220085/2011).	R - FONDI REGIONALI	1.510.752,11	Spesa per contributi in relazione ai quali la rendicontazione di spesa è stata trasmessa entro il 31/ 12/ 2023 dal beneficiario e validata e liquidata con a, formale n. ALG/2023/ 10619/ A1603B ALG/ 2023/ 13841/A1603B ALG/ 2023/ 14167/ A1603B.. Per la differenza obbligazione giuridicamente perfezionata	550.752,11	960.000,00	Gli interventi rientranti nell' "Accordo di programma per la progettazione delle opere di compensazione ambientale del termovalorizzatore del Gerbido" sottoscritto nel 21.11.2008, finanzia. con D.D. 406 del 30.11.2011, sono sta. oggetto di riprogrammazione con D.D.320 del 9 luglio 2020, a seguito di richiesta di revisione del suddetto "Accordo di programma" da parte dei soggetti, beneficiari coinvolti	
A1615A - SVILUPPO DELLA MONTAGNA	245020	2016	536	Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, la Comunità Montana "delle Alpi del Mare" ed il Comune di Valdieri per lo sviluppo del complesso turis.co termale di Valdieri - Impegno della somma di euro 2.100.000,00= sul Capitolo 245020 del Bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2010.	R - FONDI REGIONALI	2.100.000,00	Accordo di Programma tra R.P. Prov. Cuneo, Comunità Montana Alpi Mare (DD 2576/2010) per sviluppo complesso turis.co termale di Valdieri. Attività in corso. Accordo di Programma seguito dal settore A1606C Urbanis.ca Piemonte occidentale		2.100.000,00	proroga del termine di durata dell'Accordo di Programma fino al 10/12/2025, concessa con D.P.G.R n. 7/2024/XI del 1/03/2024.	ALLEGATO 2 DPGR_7_01032024
A1615A - SVILUPPO DELLA MONTAGNA	245020	2016	537	Accordo di programma tra la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, la Comunità Montana "delle Alpi del Mare" ed il Comune di Valdieri per lo sviluppo del complesso turis.co termale di Valdieri - Impegno della somma di Euro 900.000,00= sul Capitolo 245020 del Bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2010.	R - FONDI REGIONALI	900.000,00	Accordo Programma R.P. , Prov. Cuneo ,C. Montana Alpi del mare per sviluppo complesso turis.co termale di Valdieri.(DD 2576/ 2010).Attività in corso. Accordo di Programma seguito dal settore A1606C Urbanis.ca Piemonte Occidentale		900.000,00	proroga del termine di durata dell'Accordo di Programma fino al 10/12/2025, concessa con D.P.G.R n. 7/2024/XI del 1/03/2024.	ALLEGATO 2 DPGR_7_01032024
A1811B - INVESTIMENTI TRASPORTI E INFRASTRUTTURE	256780	2016	544	A.di P. tra R. P. e Ente di Ges.one delle Aree Protette del Ticino per la realizzazione "Conca di navigazione di Porto della Torre" sul F. Ticino. Imp. Euro 2.532.059,96 cap. 289274/2013 (ass. n. 100909).Pren. di 3,5mln cap. 289274/2014(ass.n. 100235) pren. di Euro 1,5mln cap. 289274/2015(ass.n. 100161).Imp. Euro 2,0mln cap 256780/2014(ass.n. 100236), imp. Euro 4,0mln cap. 256780 (ass. 100162).	R - FONDI REGIONALI	2.000.000,00	A seguito di approfondimenti procedurali e tecnico progettuali è emerso notevole aumento dei cos. di realizzazione. In corso verifiche circa le possibilità di reperimento delle risorse finanziarie		2.000.000,00	AdP scaduto e opere non realizzate. Con nota prot. 21522 del 19/05/2023 e nota prot. 47161 del 03/11/2023 è stato richiesto ai soggetti, attuatori la rendicontazione delle spese sostenute per la progettazione e le prestazioni effettuate. La quota rimanente è stata comunicata da AIPo con nota prot. 16076 del 28/03/2024. La quota dei residui, al netto delle somme sostenute, quando si formalizzerà la chiusura dell'accordo di programma, costruiranno economie di spesa	
A1811B - INVESTIMENTI TRASPORTI E INFRASTRUTTURE	288160	2016	569	Impegni di Euro 4.300.000 sul cap. n. 288160/2014 (A. n. 100239) e di Euro 5.000.000 sul cap 288160/2015 (A. n. 100164) a favore di R.F.I. S.p.A. in attuazione dell'Accordo di Programma "Sistema Ferroviario Metropolitano S.F.M. 5", di cui alla D.G.R. n. 46-6964 del 23/12/2013	R - FONDI REGIONALI	2.105.000,00	Sulla base dell'attuale cronoprogramma, per attuazione intervento SFM5 attiva. nel 2020		2.105.000,00	E' in corso la validazione della progettazione esecu.va. La consegna lavori è prevista entro fine 2024. Il prossimo SAL sarà emesso nel primo trimestre 2025. Il cronoprogramma è rispettato	
A1811B - INVESTIMENTI TRASPORTI E INFRASTRUTTURE	200104	2016	579	Realizzazione dell'interconnessione della linea ferroviaria Torino-Ceres con il passante ferroviario a Rebaudengo. Impegno della somma di euro 18.000.000 sul capitolo di spesa del Bilancio regionale n.288500 UPB 12022 (A. nn. 100891 - 100217 - 100146) a favore di SCR Piemonte S.p.A.	R - FONDI REGIONALI	1.782.966,39	Quota regionale Interconnessione Torino Ceres in fase di realizzazione. Sulla base dell'attuale cronoprogramma. Già liquidati euro 376.492 ,20 con ALG/ 2024/ 1525/A1811B	376.492,20	1.406.474,19	L'intervento di interconnessione della linea Torino-Ceres con il passante ferroviario è realizzato. A dicembre 2023 è stato sottoscritto l'Atto aggiuntivo alla convenzione rep 340/013 per regolare i compensi SCR fino al 2025 e chiudere le attività. I residui ancora a bilancio saranno liquida. con la chiusura dell'accordo bonario riferita alle riserve	
A1811B - INVESTIMENTI TRASPORTI E INFRASTRUTTURE	288502	2016	581	Deliberazioni del CIPE n. 29/2013 e n. 91/2013 per il finanziamento delle opere e misure compensa.ve della Nuova Linea ferroviaria Torino-Lione. Accertamento sul capitolo di entrata n. 24525/2014. Impegno di euro 4.030.000,00 a favore di SCR Piemonte ed impegno di euro 2.070.000,00 a favore della Provincia di Torino sul capitolo 288502/2014	S - FONDI STATALI	591.534,65	Sulla base dell'attuale cronoprogramma. Investimenti in fase di realizzazione già liquida. 363.689 ,00 con ALG/ 2024/ 414/A1811B ALG/ 2024/ 607/ A1811B ALG/2024/ 612/ A1811B	363.689,00	227.845,65	Trasmessa al MIT la rendicontazione con nota prot. 53754 del 13/12/2023. Si tratta di n. 8 interventi finanzia. Per complessivi euro 1.631.315,00 nell'ambito delle opere compensa.ve per la linea Torino-Lione da realizzarsi nel comune di Susa il cui soggetto attuatore è la Città Metropolitana di Torino. Attualmente sono conclusi n. 6 interventi, di cui 1 in fase di esecuzione ed 1 la cui progettazione è stata redatta nel 2022. Le somme residue sono necessarie per la chiusura dei 2 interventi ancora in corso	
A1811B - INVESTIMENTI TRASPORTI E INFRASTRUTTURE	289274	2016	585	A.di P. tra R. P. e Ente di Ges.one delle Aree Protette del Ticino per la realizzazione "Conca di navigazione di Porto della Torre" sul F. Ticino. Imp. Euro 2.532.059,96 cap. 289274/2013 (ass. n. 100909).Pren. di 3,5mln cap. 289274/2014(ass.n. 100235) pren. di Euro 1,5mln cap. 289274/2015(ass.n. 100161).Imp. Euro 2,0mln cap 256780/2014(ass.n. 100236), imp. Euro 4,0mln cap. 256780 (ass. 100162).	S - FONDI STATALI	3.500.000,00	A seguito di approfondimento procedurali e tecnico progettuali è emerso notevole aumento dei cos. di realizzazione. In corso verifiche circa le possibilità di reperimento delle risorse finanziarie		3.500.000,00	AdP scaduto e opere non realizzate. Con nota prot. 21522 del 19/05/2023 e nota prot. 47161 del 03/11/2023 è stato richiesto ai soggetti attuatori la rendicontazione delle spese sostenute per la progettazione e le prestazioni effettate. La quota rimanente è stata comunicata da AIPo con nota prot. 16076 del 28/03/2024. La quota dei residui, al netto delle somme sostenute, quando si formalizzerà la chiusura dell'accordo di programma, costituiranno economie di spesa	
A1809B - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TRASPORTI E INFRASTRUTTURE	148558	2016	2067	Impegno e riparto di Euro 5.725.092,19 sul cap. 148558/2014 (Ass. n. 100225) per le Province, di Euro 3.432.000,00 per i Comuni sul cap. 153708/2014 (Ass. n. 100205) nonché' Euro 3.000.000,00 sul cap. 171361/2014 (Ass. n. 100224) per l 'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale, per un importo complessivo pari ad Euro 12.157.092,19 a seguito	R - FONDI REGIONALI	762.092,19	Risorse per transazioni 2014 – trattativa incorso		762.092,19	E' in fase di conclusione l'atto transattivo con le parti interessate	

				dell'approvazione delle transazioni in materia di TPL							
A1809B - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TRASPORTI E INFRASTRUTTURE	153708	2016	2106	Impegno e riparto di Euro 5.725.092,19 sul cap. 148558/2014 (Ass. n. 100225) per le Province, di Euro 3.432.000,00 per i Comuni sul cap. 153708/2014 (Ass. n. 100205) nonché' Euro 3.000.000,00 sul cap. 171361/2014 (Ass. n. 100224) per l 'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale, per un importo complessivo pari ad Euro 12.157.092,19 a seguito dell'approvazione delle transazioni in materia di TPL	R - FONDI REGIONALI	1.150.000,00	Risorse per transazioni 2014 – trattativa incorso		1.150.000,00	È in fase di conclusione l'atto transattivo con le parti interessate	
A2201A - POLITICHE DI WELFARE ABITATIVO	227260	2016	2585	PAR-FSC 2007-2013. D.G.R. 29-4821 del 22 ottobre 2012. Asse IV Valorizzazione delle risorse umane, Linea di azione 3.4.1. Sviluppo e qualificazione dei servizi sociali, Ambito di intervento 2: Progetto Oversessantacinque e Social Housing. Individuazione interventi. Impegno sul bilancio 2012 e prenotazione d'impegno sul bilancio pluriennale 2012-2014.	R - FONDI REGIONALI	728.824,87	PROGRAMMA CASA: liquidazioni dopo rendicontazione avanzamento lavori da soggetti attuatori (ATC Comuni) su regole PAR FSC		728.824,87	Nei Programmi di edilizia sociale, la dilatazione delle tempistiche di chiusura tecnico-amm.va di alcuni interventi. Può derivare sia da fatti riguardanti l'appaltatore (fallimenti, contenziosi), sia da adempimenti specifici (es. l'assegnazione in uso di tu, gli alloggi realizza. , la composizione di terne di collaudo con partecipazione ministeriale), sia da ragioni organizza.ve del soggetto attuatore.	
A2201A - POLITICHE DI WELFARE ABITATIVO	256640	2016	2898	Programma straordinario di edilizia residenziale ex art. 21, D.L. 1.10.2007, n. 159, conver.to dalla legge 29.11.2007, n. 222. D.P.C.M. 16 luglio 2009, art. 1, comma 1, lett. f). Reimpegno di spesa di euro 4.906.016,72 sul capitolo 256640/2014 (ass. n. 100682). Liquidazione dell'importo di euro 4.047.578,15 sul capitolo 256640/2014.	S - FONDI STATALI	808.438,58	PNEA: liquidazioni dopo rendicontazione avanzamento lavori da soggetti attuatori (ATC Comuni operatori priva.) in base alla L. 133/2008 e al D.P.C.M. 16 LUGLIO 2009		808.438,58	Nei Programmi di edilizia sociale, la dilatazione delle tempistiche di chiusura tecnico-amm.va di alcuni interventi. Può derivare sia da fatti riguardanti l'appaltatore (fallimenti, contenziosi), sia da adempimenti. specifici (es. l'assegnazione in uso di tu, gli alloggi realizza. , la composizione di terne di collaudo con partecipazione ministeriale), sia da ragioni organizza.ve del soggetto attuatore. Il Piano Nazionale Edilizia Abita.va prevede un monitoraggio sia fisco, sia finanziario, degli interventi a cadenza semestrale che viene trasmesso regolarmente al competente Ministero delle Infrastrutture e dei Traspor. unitamente a una relazione descrittiva delle criticità rilevate (ul.ma con nota regionale prot. 3784 del 31.1.2024).	
A2201A - POLITICHE DI WELFARE ABITATIVO	256644	2016	2900	PAR FSC 2007-2013.Asse IV-Linea d'Azione IV.1-"Over Sessantacinque" e "Social Housing"-Reimpegno della somma di euro 1.966.157,55 sul cap. 256644/2014 a favore delle Agenzie Territoriali per la Casa della Provincia di As.-Alessandria-Novara-Torino per la realizzazione degli interventi. individua. con la determinazione n. 613 del 30 novembre 2012 e contestuale accertamento di euro 1.966.157,55 sul cap. 23840/2014.	S - FONDI STATALI	756.877,59	PROGRAMMA CASA: liquidazioni dopo rendicontazione avanzamento lavori da soggetti attuatori (ATC e Comuni) su regole PAR FSC		756.877,59	Nei Programmi di edilizia sociale, la dilatazione delle tempistiche di chiusura tecnico-amm.va di alcuni interventi. Può derivare sia da fa, riguardanti l'appaltatore (fallimenti, contenziosi), sia da adempimenti. specifici (es. l'assegnazione in uso di tu, gli alloggi realizza. , la composizione di terne di collaudo con partecipazione ministeriale), sia da ragioni organizza.ve del soggetto attuatore. Gli interventi di Programma Casa finanziati su PAR FSC 2007-2013 sono costantemente monitora. e i soggetti attuatori sollecita. alla chiusura.	
A1811B - INVESTIMENTI TRASPORTI E INFRASTRUTTURE	259460	2016	2908	Progetto Biglietto Integrato Piemonte (bip): impegno di euro 1.293.549,75 sul cap. 259460/11 (Assegnazione n. 100571) a favore delle Aziende che esercisco servizi di trasporto per gli EE.LL. del Piemonte quali ulteriori risorse per la realizzazione del progetto regionale	R - FONDI REGIONALI	1.061.586,70	Contribuzione in esito alla completa rendicontazione degli interventi		1.061.586,70	Rispetto al residuo a bilancio, in fase di verifica ai fini della quantificazione dell'economia di spesa e la conseguente formalizzazione con DD di riduzione di impegno	
A1811B - INVESTIMENTI TRASPORTI E INFRASTRUTTURE	273507	2016	3001	Impegno a favore di Trenitalia S.p.A. della somma di Euro 666,666,67 sul Cap. 273507/2014 (n. 100634), rela.va alle spese necessarie per l'acquisto di materiale rotabile di cui alla Legge 27 dicembre 2006 n. 296.	S - FONDI STATALI	666.666,67	Per interventi da completare		666.666,67	Trattasi di parte delle risorse assegnate alla Regione Piemonte con decreto del MIT n. 4223 del 3 dicembre 2007 e n. 413 del 18 maggio 2009, modificato ed integrato con Decreto MIT n. 1044 del 7 dicembre 2009, ed oggetto di anticipazione da parte dello stesso MIT, per finanziare programmi per il rinnovo del materiale rotabile destinato ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale. A seguito della procedura di pignoramento promossa dal sig. Longarini Edoardo, nel gennaio 2015, la Banca d'Italia aveva accantonate le risorse non ancora trasferite alla Regione con altre disponibilità pignorabili accreditate sui con. di tesoreria di pertinenza della Direzione Generale STIF e per il TPL del MIT. Gli impegni in oggetto erano sta. mantenuti in attesa della risoluzione della vicenda Longarini con conseguente possibilità di completamento dei previsti programmi di investimento. L'accantonamento perdurava sino al luglio 2022 quando, con nota prot. n. 5427. Nel seguito con note prot. n. 40467, in data 26.09.2022, e n. 5421, in data 07.12.2022, si era data comunicazione al MIT che, dato il tempo trascorso ed il maturare di condizioni diverse, i previsti programmi di investimento risultavano supera. e, contestualmente, si avviavano le interlocuzioni necessarie alla rimodulazione dei medesimi piani di investimento. La destinazione ipotizzata era la copertura delle spese di investimento per nuovo materiale rotabile ferroviario nell'ambito del Contratto di concessione del servizio ferroviario regionali veloci e regionali – SFR – periodo 1° luglio 2022 – 30 giugno 2032, sottoscritto, in data 8 settembre 2022. Le successive ulteriori disponibilità derivanti dalla programmazione del PNRR e del FSC 2021-2027 hanno dato copertura ai fabbisogni previsti dal succitato contratto determinando la necessità di una rivalutazione, tuttora in corso, circa la destinazione di dette risorse.	
A1811B - INVESTIMENTI TRASPORTI E INFRASTRUTTURE	200109	2016	3005	Accordo di Programma per la realizzazione della viabilità connessa agli insediamenti commerciali nei comuni di Nichelino e Vinovo. Impegno di Euro 900.000,00 sul cap. 278210/2015 (Assegnazione n. 100138) a favore di RFI S.p.A.	R - FONDI REGIONALI	900.000,00	Intervento Asse Rottalunga. Sulla base dell'attuale cronoprogramma. In corso attività per la proroga dell'AdP		900.000,00	Con Rep. 210 del 24/04/2024 è stato integrato l'AdP con l'incremento della somma di euro 892.729,75 necessari per la copertura finanziaria dell'Asse Rottalunga, a fronte di aumento prezzi generalizzato come riportato nei verbali dei collegi di vigilanza da parte del soggetto attuatore Società Campi di Vinovo	
A2201A - POLITICHE DI WELFARE ABITATIVO	278835	2016	3011	Legge 8 febbraio 2001, n 21. Programma sperimentale "Contra, di Quartiere II". Impegno complessivo di 8.499.465,26 sui capitoli 257121, 278835, 235313, 236645 del bilancio 2010 a favore di soggetti attuatori ammessi finanziamento con d.d. 76 del 28 febbraio 2008 e 544 del 17 dicembre 2008	S - FONDI STATALI	511.980,94	CONTRATTI DI QUARTIERE II: liquidazioni dopo rendicontazione avanzamento lavori da soggetti attuatori (ATC e Comuni) in base all'ADP Quadro L. 21/ 2001		511.980,94	Nei Programmi di edilizia sociale, la dilatazione delle tempistiche di chiusura tecnico-amm.va di alcuni interventi. Può derivare sia da fa, riguardanti l'appaltatore (fallimenti, contenziosi), sia da adempimenti specifici (es. l'assegnazione in uso di tu, gli alloggi realizza. , la composizione di terne di collaudo con partecipazione ministeriale), sia da ragioni organizza.ve del soggetto attuatore. Per i Contratti di Quartiere II con nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Traspor. prot. 3011	

										del 26.1.2024 è stata comunicata la ricostruzione del Comitato parite.co di cui all'art. 11, comma 1, dell'Accordo di Programma Quadro del 15 dicembre 2005, finalizzata alla chiusura del Programma.	
A1811B - INVESTIMENTI TRASPORTI E INFRASTRUTTURE	288160	2017	91	Impegni di Euro 4.300.000 sul cap. n. 288160/2014 (A. n. 100239) e di Euro 5.000.000 sul cap 288160/2015 (A. n. 100164) a favore di R.F.I. S.p.A. in attuazione dell'Accordo di Programma "Sistema Ferroviario Metropolitano S.F.M. 5", di cui alla D.G.R. n. 46-6964 del 23/12/2013.	R – FONDI REGIONALI	800.000,00	Sulla base dell'attuale cronoprogramma. SFM5 in fase di realizzazione		800.000,00	E' in corso la validazione della progettazione esecu.va. La consegna lavori è prevista entro fine 2024. Il prossimo SAL sarà emesso nel primo trimestre 2025. Il cronoprogramma è rispettato	
A1811B - INVESTIMENTI TRASPORTI E INFRASTRUTTURE	200104	2017	96	Realizzazione dell'interconnessione della linea ferroviaria Torino-Ceres con il passante ferroviario a Rebaudengo. Impegno della somma di euro 18.000.000 sul capitolo di spesa del Bilancio regionale n.288500 UPB 12022 (A. nn. 100891 - 100217 - 100146) a favore di SCR Piemonte S.p.A.	R – FONDI REGIONALI	2.225.092,20	Sulla base dell'attuale cronoprogramma. Quota regionale Interconnessione Torino Ceres in fase di realizzazione		2.225.092,20	L'intervento di interconnessione della linea Torino-Ceres con il passante ferroviario è realizzato. A dicembre 2023 è stato sottoscritto l'Atto aggiuntivo alla convenzione rep 340/013 per regolare i compensi SCR fino al 2025 e chiudere le attività. I residui ancora a bilancio saranno liquida. con la chiusura dell'accordo bonario riferito alle riserve	
A1811B - INVESTIMENTI TRASPORTI E INFRASTRUTTURE	273506	2017	235	Impegno a favore del Gruppo Torinese Traspor. S.p.A. della somma di Euro 1.752.417,12 sul Cap. 273506/2012 (Ass. n. 100525) ai fini dell 'erogazione delle risorse previste dall 'art. 63, comma 12, della legge 6 agosto 2008, n. 133 afferenti l 'acquisto di veicoli.	S - FONDI STATALI	1.752.417,12	Per completamento intervento		1.752.417,12	Trattasi di parte delle risorse assegnate alla Regione Piemonte con decreto del MIT n. 4223 del 3 dicembre 2007 e n. 413 del 18 maggio 2009, modificato ed integrato con Decreto MIT n. 1044 del 7 dicembre 2009, ed oggetto di anticipazione da parte dello stesso MIT, per finanziare programmi per il rinnovo del materiale rotabile destinato ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale. A seguito della procedura di pignoramento promossa dal sig. Longarini Edoardo, nel gennaio 2015, la Banca d'Italia aveva accantonate le risorse non ancora trasferite alla Regione con altre disponibilità pignorabili accreditate sui con. di tesoreria di pertinenza della Direzione Generale STIF e per il TPL del MIT. Gli impegni in oggetto erano stati mantenuti in attesa della risoluzione della vicenda Longarini con conseguente possibilità di completamento dei previsti programmi di investimento. L'accantonamento perdurava sino al luglio 2022 quando, con nota prot. n. 5427 del 25.07.2022, il MIT comunicava lo svincolo delle risorse e l'attivazione della procedura di loro riassegnazione nello stato di previsione dello MIT, principalmente per il completamento dei previsti programmi di investimento. Nel seguito con note prot. n. 40467, in data 26.09.2022, e n. 5421, in data 07.12.2022, si era data comunicazione al MIT che, dato il tempo trascorso ed il maturare di condizioni diverse, i previsti programmi di investimento risultavano supera. e, contestualmente, si avviavano le interlocuzioni necessarie alla rimodulazione dei medesimi piani di investimento. La destinazione ipotizzata era la copertura delle spese di investimento per nuovo materiale rotabile ferroviario nell'ambito del Contratto di concessione del servizio ferroviario regionali veloci e regionali – SFR – periodo 1° luglio 2022 – 30 giugno 2032, sottoscritto, in data 8 settembre 2022. Le successive ulteriori disponibilità derivanti dalla programmazione del PNRR e del FSC 2021-2027 hanno dato copertura ai fabbisogni previsti dal succitato contratto determinando la necessità di una rivalutazione, tuttora in corso, circa la destinazione di dette risorse.	
A1811B - INVESTIMENTI TRASPORTI E INFRASTRUTTURE	289274	2017	244	A.di P. tra R. P. e Ente di Ges.one delle Aree Protette del Ticino per la realizzazione "Conca di navigazione di Porto della Torre" sul F. Ticino. Imp. Euro 2.532.059,96 cap. 289274/2013 (ass. n. 100909).Pren. di 3,5mln cap. 289274/2014(ass.n. 100235) pren. di Euro 1,5mln cap. 289274/2015(ass.n. 100161).Imp. Euro 2,0mln cap 256780/2014(ass.n. 100236), imp. Euro 4,0mln cap. 256780 (ass. 100162).	S - FONDI STATALI	1.500.000,00	seguito di approfondimenti procedurali e tecnico progettuali è emerso notevole aumento dei cos. di realizzazione. In corso verifiche circa le possibilità di reperimento delle risorse finanziarie		1.500.000,00	AdP scaduto e opere non realizzate. Con nota prot. 21522 del 19/05/2023 denota prot. 47161 del 03/11/2023 è stato richiesta ai soggetti, attuatori la rendicontazione delle spese sostenute per la progettazione e le prestazioni effettate. La quota rimanente al netto delle spese sostenute è stata comunicata da AIPo con nota prot. 16076 del 28/03/2024. La quota dei reisidui al netto delle somme sostenute, quando si arriverà alla chiusura dell'accordo di programma, costituiranno economie di spesa	
A1805B - DIFESA DEL SUO	235108	2017	582	PAR-FSC 2007-2013 - Asse 2 - Linea d'azione II.2 "Sistema fluviale del Po e re. Idriche" - Linea d'intervento Difesa del Suolo - Presa d'atto transito dalla programmazione FSC 2000-2006 al PAR-FSC 2007-2013 del valore complessivo di Euro 11.091.000,00 - Accertamento d'entrata e impegno di spesa - Linee guida e criteri di tecnico-amministra.va	S - FONDI STATALI	1.688.823,66	Impegno a copertura interventi AIPO TO 1272 e VB E 31 in corso – COPERTO PER € 1.170.871 ,81 DALL'INCASSO DEL 14/ 07/ 2020 REV. 9482 – LA RESTANTE PARTE PARI AD € 517.951 ,85 DALL'ACC. 192/ 2017		1.688.823,66	I ritardi sulla rendicontazione degli interventi TO-1272 e VB-E-31, gestiti da AIPO, è da collegarsi al passaggio del PARFSC 2007-13 nel FSC 2000-2020 avvenuto a seguito della Deliberazione Cipess 25 del 29/04/2021, che ha comportato la dismissione a livello nazionale del Protocollo Unico di Colloquio (PUC), utilizzato per la programmazione 2007-2013 (PUC 2007-2013) e l'adeguamento del sistema di rendicontazione e monitoraggio della Regione Piemonte al nuovo standard nazionale (PUC 2014-2020). Solo a fine 2023 la procedura informa.ca di rendicontazione e monitoraggio è ripartita con non pochi problemi da parte dei beneficiari/stazioni appaltanti che hanno dovuto recuperare e ricaricare gli affidamenti e le spese già rendicontate e validate in precedenza. In data 08/05/2024 è stata presentata sul portale la dichiarazione di spesa finale n. 41415, integrata dalla dichiarazione n. 41539 del 29/05/2024 per il riconoscimento del saldo del contributo per l'intervento TO-1272. Si presume di poter liquidare il saldo del TO-1272 entro giugno c.a. al termine della fase istruttoria. Relativamente all'intervento VB E 31 è pervenuta in data 23/05/2024 l'email da parte del funzionario incaricato alla rendicontazione, con la quale comunicava l'avvio delle attività di rendicontazione anche del VB E 31	
XS1030 - GESTIONE DEL PROGETTO "PALAZZO DEGLI UFFICI DELLA REGIONE PIEMONTE - FASE DI GESTIONE E CONDUZIONE"	211004	2017	1902	REIMPUT. ROR 2017 2016/774 GRARA N.8/15 PROCEDURA RISTRETTA ACCELERATA PER LA FORNITURA DEGLI ARREDI E ALLESTIMENTI DEL PALAZZO GIUNTE E DEGLI UFFICI REGIONALI, VIA PASSO BUOLE	R – FONDI REGIONALI	686.891,78	arredi sede unica in fase di completamento		686.891,78	SONO SOMME CHE FANNO PARTE DEL QE DELL'APPALTO (ULTIMO AGGIORNAMENTO DD 1259/2023 – APPROVAZIONE PSV2) E COPRONO LE SEGUENTI VOCI PREVISTE FRA LE SOMME A DISPOSIZIONE: - FORNITURE, OPERE E SERVIZI IN ECONOMIA O.F.C. € 116.955,95 - ACCANTONAMENTO PER ACCORDI BONARI/CONTENZIOSI € 569.935,83 PER UN TOTALE DI € 686,891,78 - ATTUALMENTE STA PER ESSERE CONSEGNATO IL CONTO FINALE, UNITAMENTE AL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA FORNITURA, REDATTI DAL DEC. NELLA DD DI APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO TALI SOMME, SE NON UTILIZZATE, RISULTERANNO ECONOMIA DI SPESA.	
A1811B - INVESTIMENTI TRASPORTI E INFRASTRUTTURE	218311	2018	1888	L.R. 44/2000 - D.C.R. n. 271-37720 del 27/11/2002 - Trasferimento di fondi alle Province Piemontesi per spese investimento per la realizzazione di interventi sulla rete stradale di interesse regionale. Impegno e liquidazione di Euro 2.000.000,00 sul cap. 218311/2017. Impegno di euro 3.150.356,45 sul cap. 218311/2018 e di euro 1.150.356,45 sul cap. 218311/2019	R – FONDI REGIONALI	3.150.356,45	Per intervento variante di Romagnano sulla base del cronoprogramma di spesa		3.150.356,45	Consegna lavori il 07/01/2022 con previsione di ultimazione al 19/09/2023. A seguito della perizia di variante i tempi sono slitta. al 22/04/2024. I lavori sono in corso ed hanno raggiunto il 75%. Resoconto trasmesso il 12.02.2024 dalla Provincia di Novara.	
					39.589.942,25						

In argomento, nel precedente giudizio di parifica era stato ribadito quanto già raccomandato dal Collegio dei Revisori, circa l'esigenza che la Regione effettui la circolarizzazione dei crediti/debiti con tutti gli enti locali del territorio, anche avvalendosi dell'apposito portale in modo tale da smaltire residui anche molto risalenti.
In fase di contraddittorio ai fini del giudizio di parificazione dell'esercizio 2023 è stato, pertanto, chiesto di fornire aggiornamenti in merito all'attività di monitoraggio dei rapporti debitori/creditori con gli enti locali, come evidenziato al punto 2.11 della decisione n. 74/2023 di parificazione del rendiconto regionale 2022.
L'Ente ha riscontrato riferendo che "[n]*el corso del 2023 sono proseguite le attività intraprese nel corso dell'esercizio 2021, relativamente all'avvio di una prima fase di riconciliazione delle partite creditorie e debitorie con i Comuni capoluogo di provincia, al fine di verificare il rispetto del Principio contabile applicato della competenza finanziaria, di cui al punto 5.2 dell'Allegato 4/2, per il tramite del Portale delle rilevazioni contabili, che consente, in una prima fase, la comunicazione di dati contabili da parte di Regione Piemonte verso Enti o altri soggetti esterni. La Regione Piemonte utilizza questo strumento per comunicare agli Enti l'assunzione di Determine di Impegno, a partire dall'anno 2022, mettendo a disposizione l'elenco dei provvedimenti assunti, l'oggetto, l'importo e altre informazioni sintetiche. Gli elenchi vengono aggiornati periodicamente e gli Enti coinvolti ricevono una notifica via mail contenente l'avviso della pubblicazione di un aggiornamento dei dati. Ogni ente può visionare, consultare e scaricare in formato tabellare i dati di propria competenza, eventualmente prendendo poi visione dei dati di dettaglio del testo della Determina comunicata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.*
Il sistema informativo sopra descritto permette quindi di allineare i dati di competenza della Regione con quelli dei principali Enti della Regione, al fine di evitare disallineamenti.
Il sistema è pubblicato sul portale https://servizi.regione.piemonte.it/ come «Portale delle rilevazioni degli enti locali».
Hanno richiesto l'abilitazione al sistema le società partecipate, i Comuni Capoluogo di provincia, e progressivamente si sta estendendo l'abilitazione ai Comuni di ciascuna provincia.".
Sul punto, si ribadisce l'invito alla Regione di procedere celermente nel sollecito delle rendicontazioni da parte dei soggetti destinatari dei finanziamenti in parola per evitare il procrastinare dell'erogazione di tali somme ed il mantenimento a bilancio di residui

scaduti, anche con l'ausilio di un più massiccio utilizzo della piattaforma appositamente realizzata a questi fini. Tale aspetto sarà oggetto di ulteriore monitoraggio nell'ambito del prossimo giudizio di parificazione.

******

Delineata in maniera complessiva la spesa regionale, si ritiene opportuno procedere con un'analisi di maggior dettaglio.

Ai fini della presente disamina si è scelto di presentare i dati della spesa al netto di alcune partite tecniche riguardanti le missioni 20 *Fondi e accantonamenti*, 50 *Debito pubblico* e 60 *Anticipazioni finanziarie*, che non impattano in maniera significativa sui risultati finali.

Restano escluse anche la quota di disavanzo di amministrazione e le contabilità speciali. Per queste ultime, di cui si dirà sinteticamente in apposito paragrafo, l'equivalenza tra accertamenti e impegni, garantita dalla specifica deroga al principio di competenza finanziaria prevista al punto 7.2 Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, neutralizza l'incidenza di tale titolo sui risultati finali.

Al netto delle voci sopra indicate la spesa si presenta così articolata:

Tab.9

TITOLI	2023		
	STANZIATO (competenza)	IMPEGNI (competenza)	PAGATO (competenza)
Titolo1 - Spese correnti	12.918.976.340,09	11.849.033.139,16	10.203.731.588,49
Titolo2 - Spese d'investimento	2.382.152.065,87	1.087.293.226,17	469.541.495,98
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	400.357.200,00	84.768.799,04	84.768.799,04
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	-	-	-
	15.701.485.605,96	13.021.095.164,37	10.758.041.883,51

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione
Dati al netto delle Missioni 20, 50, 60

Il titolo 4 risulta valorizzato pari a zero in quanto accoglie esclusivamente la quota capitale dei mutui e dei prestiti iscritti alla Missione 50 *Debito pubblico* e gli

accantonamenti per il rimborso di mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine iscritti alla Missione 20 *Fondi e accantonamenti*.

1.1 I Macroaggregati

Il sistema di classificazione della spesa in macroaggregati propone un'articolazione dei programmi secondo la natura economica della spesa e costituisce il primo raccordo tra la classificazione funzionale del bilancio decisionale ed il piano dei conti integrato, in quanto, ai fini della gestione, i macroaggregati sono ripartiti in capitoli che si raccordano al quarto livello del piano dei conti integrato.

Appare utile soffermarsi sull'esame dei primi due titoli che, come risulta dalla tabella 9 sopra riportata, rappresentano oltre il 97 per cento dello stanziamento complessivo.

Nell'ambito della spesa corrente le risorse risultano così destinate:

Tab. 10

Macroaggregato	2023				
	Stanziato (competenza)	Impegnato (Competenza)	Pagato (competenza)	% incidenza stanziato complessivo	capacità di impegno %
Redditi da lavoro dipendente	253.064.229,33	184.296.798,39	178.201.995,02	1,96%	72,83%
Imposte e tasse a carico dell'ente	23.012.144,35	15.286.027,74	13.060.095,17	0,18%	66,43%
Acquisto di beni e servizi	592.053.987,32	459.051.183,69	400.901.694,77	4,58%	77,54%
Trasferimenti correnti	12.005.902.714,55	11.170.677.090,61	9.592.978.422,51	92,93%	93,04%
Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Interessi passivi	4.608.325,50	985.726,19	790,54	0,04%	21,39%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	13.411.800,81	12.443.228,22	12.355.110,81	0,10%	92,78%
Altre spese correnti	26.923.138,23	6.293.084,32	6.233.479,67	0,21%	23,37%
TOTALE COMPLESSIVO	**12.918.976.340,09**	**11.849.033.139,16**	**10.203.731.588,49**		

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione
Dati al netto delle Missioni 20, 50 e 60

La spesa corrente è quasi completamente assorbita dai *Trasferimenti correnti*, con una percentuale di oltre il 92 per cento rispetto al totale delle risorse destinate al titolo 1; di queste il 93 per cento risulta impegnato.
Il resto della spesa corrente riguarda per la maggior parte acquisti di beni e servizi, copertura di spese derivanti dal capitale umano, voci per le quali si riscontra anche una buona capacità di impegno che si attesta sopra il 70 per cento.

Una parte marginale, che interessa meno dell'1 per cento delle risorse, riguarda imposte e tasse, interessi passivi e altre spese correnti.

Soffermandosi sugli impegni, un riepilogo interessante riguarda il confronto dell'ultimo triennio riportato di seguito.

Tab. 11

TITOLO 1 - SPESA CORRENTE					
Macroaggregato	2021	2022	2023	variazione % 2021/2022	variazione % 2022/2023
	Impegnato (Competenza)	Impegnato (Competenza)	Impegnato (Competenza)		
Redditi da lavoro dipendente	168.072.913,54	162.966.502,33	184.296.798,39	-3,04%	13,09%
Imposte e tasse a carico dell'ente	13.288.883,45	13.121.273,68	15.286.027,74	-1,26%	16,50%
Acquisto di beni e servizi	414.705.385,77	402.675.950,40	459.051.183,69	-2,90%	14,00%
Trasferimenti correnti	10.607.351.964,47	10.988.060.329,79	11.170.677.090,61	3,59%	1,66%
Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Interessi passivi	21.287.626,87	3.643.235,48	985.726,19	-82,89%	-72,94%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	169.382,48	1.077.352,71	12.443.228,22	536,05%	1054,98%
Altre spese correnti	5.143.569,80	2.816.557,76	6.293.084,32	-45,24%	123,43%
TOTALE COMPLESSIVO	**11.230.019.726,38**	**11.574.361.202,15**	**11.849.033.139,16**	**3,07%**	**2,37%**

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione
Dati al netto delle Missioni 20, 50 e 60

La rielaborazione proposta evidenzia nel 2023 un aumento complessivo degli impegni nell'ambito della spesa corrente nell'arco del triennio passando da 11,230 miliardi del 2021 a 11,574 miliardi nel 2022, fino ad arrivare a 11,849 miliardi nel 2023.

In particolare, rispetto ai singoli macroaggregati, il 2023 vede crescere di oltre il 10 per cento gli impegni relativi ai redditi per il lavoro dipendente (+ 13,09% rispetto al 2022), alle imposte (+16,50% rispetto al 2022) e all'acquisto di beni e servizi (+14% rispetto al 2022), a differenza di quanto era avvenuto nel 2022, anno in cui si era registrata una contrazione rispetto all'anno precedente sulle medesime voci di spesa (spesa per il personale: – 3,04%, spesa per imposte e tasse: – 1,26%, spesa per acquisto di beni e servizi: – 2,90%.

Riguardo alle variazioni subite dalla spesa per il personale, dovute ad una consistente mole di assunzione di nuovo personale avvenuta a fine 2022 ma i cui effetti in termini di spesa si sono avuti solo a partire dall'esercizio 2023, si rinvia agli approfondimenti nel prosieguo della trattazione[7].

Confermano una tendenziale diminuzione le spese per interessi passivi che si riducono di un'ulteriore 73 per cento in aggiunta alla consistente contrazione del 2022 di oltre l'80%.

Tale voce, oltre a una minima quota di interessi passivi per ritardati pagamenti, continua a riguardare interessi su operazioni di leasing finanziario (oneri di pre-locazione per la realizzazione del palazzo Uffici della Regione).

I *Trasferimenti correnti* mantengono il *trend* di crescita già rilevato durante la pregressa gestione (+3,59 nel 2022 e +1,66 nel 2023).

Infine, si dà evidenza del consistente incremento del macroaggregato *Rimborsi e poste correttive delle entrate*, che aumenta di oltre 11 milioni di euro, a seguito della restituzione delle somme non dovute da parte delle Amministrazioni territoriali relative al fondo statale per l'emergenza Covid-19 di cui all'articolo 111, comma 1, del D.L. n. 34/2020

[7] V., *infra*, in questo Capitolo, Par. n. 5 e ss.

vincolate per le finalità cui sono state assegnate, nel biennio 2020-2021 (art. 1, comma 823, Legge n. 178/2020).

Segue la composizione della spesa in conto capitale riassunta nella tabella seguente.

Tab. 12

TITOLO 2 - SPESA CAPITALE					
Macroaggregato	2023				
	Stanziato (competenza)	Impegnato (Competenza)	Pagato (competenza)	% incidenza stanziato complessivo	capacità di impegno %
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	565.231.033,00	349.178.558,92	333.688.790,26	23,73%	61,78%
Contributi agli investimenti	1.559.584.777,51	627.681.746,17	93.177.451,53	65,47%	40,25%
Altri trasferimenti in conto capitale	252.919.841,09	109.091.850,76	41.334.183,87	10,62%	43,13%
Altre spese in conto capitale	4.416.414,27	1.341.070,32	1.341.070,32	0,19%	30,37%
TOTALE COMPLESSIVO	**2.382.152.065,87**	**1.087.293.226,17**	**469.541.495,98**		

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione
Dati al netto delle Missioni 20, 50 e 60

Appare evidente come i due terzi della spesa in conto capitale sia destinata ai *Contributi agli investimenti*, di cui solo il 40 per cento risulta impegnata. Gli *Investimenti fissi lordi* e gli *Altri trasferimenti* incidono per la restante percentuale.

Dal confronto rielaborato nella tabella sottostante si evince come anche nel 2023 le risorse destinate alle spese d'investimento siano complessivamente aumentate rispetto al 2022 (+16,61%), seppur in percentuale minore rispetto alla variazione registrata tra il 2021 ed il 2022 in cui il valore dell'impegnato era cresciuto di oltre i due terzi. Le voci che hanno maggiormente inciso sul risultato complessivo sono quelle degli *Investimenti fissi lordi* (che è passata da 81 milioni di euro nel 2022 a 349 milioni di euro nel 2023) e degli *Altri trasferimenti in conto capitale* (che è passata da 48 milioni di euro nel 2022 a 109 milioni di euro nel 2023) contrariamente a quanto avvenuto nel 2022 dove avevano subito una pesante riduzione. Variazioni di segno opposto al 2022 si rilevano anche per i *Contributi agli investimenti* che si contraggono di oltre 20 punti percentuali nel 2023 dopo essersi quasi triplicati nel 2022. Le *Altre spese in conto capitale* continuano a crescere, ma con una

percentuale più contenuta del 2022 (+7% nel 2023), e a incidere in maniera poco significativa sul totale del macroaggregato.

Tab. 13

TITOLO 2 - SPESA CAPITALE					
Macroaggregato	2021	2022	2023	variazione % 2021/2022	variazione % 2022/2023
	Impegnato (Competenza)	Impegnato (Competenza)	Impegnato (Competenza)		
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	128.564.766,78	81.282.323,68	349.178.558,92	-36,78%	329,59%
Contributi agli investimenti	316.610.120,03	801.674.794,62	627.681.746,17	153,21%	-21,70%
Altri trasferimenti in conto capitale	89.898.155,69	48.207.870,46	109.091.850,76	-46,38%	126,29%
Altre spese in conto capitale	270.715,29	1.250.810,37	1.341.070,32	362,04%	7,22%
TOTALE COMPLESSIVO	**535.343.757,79**	**932.415.799,13**	**1.087.293.226,17**	**74,17%**	**16,61%**

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione
Dati al netto delle Missioni 20, 50,60

Quanto appena esaminato porterebbe ad affermare che il biennio 2022-2023 si caratterizza per il superamento della fase di contrazione che negli anni della pandemia da Covid aveva interessato la spesa in conto capitale.

Per completezza informativa si riportano, inoltre, i dati del triennio riferiti agli impegni del titolo 3 ovvero le *Spese per incremento di attività finanziarie*.

Tab. 14

TITOLO 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			
Macroaggregato	2021	2022	2023
	Impegnato (Competenza)	Impegnato (Competenza)	Impegnato (Competenza)
Acquisizioni di attività finanziarie	780.000,00	0,00	59.788,00
Concessione crediti di medio-lungo termine	3.000.000,00	0,00	0,00
Altre spese per incremento di attività finanziarie	200.088.125,39	165.403.471,50	84.709.011,04
TOTALE COMPLESSIVO	**203.868.125,39**	**165.403.471,50**	**84.768.799,04**

La spesa complessivamente impegnata sul titolo 3 nel 2022 ricalca la tendenza in decremento già registrata nella gestione precedente seppur di proporzioni maggiori. Gli unici macroaggregati valorizzati riguardano le *Altre spese per incremento di attività finanziarie,* dove risultano allocati unicamente i versamenti ai conti di tesoreria statale da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica, e le *Acquisizioni di attività finanziarie,* dove risulta erogata la somma di 59 mila euro per la sottoscrizione di azioni o quote in società a partecipazione regionale (articolo 3 della L.R. n. 9/2004).

Il titolo 4, come già più sopra precisato, accogliendo esclusivamente la quota capitale dei mutui e dei prestiti iscritti alla Missione 50 *Debito pubblico* e gli accantonamenti per il rimborso di mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine iscritti alla Missione 20 *Fondi e accantonamenti*, ovvero 'partite tecniche', è stato escluso dalla presente indagine.

1.2 Le Missioni

Si propone, in ultimo, un esame della spesa del bilancio regionale in termini di Missioni. Le Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica e vengono individuate in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione.

Tale analisi permette un'immediata percezione della distribuzione delle risorse allocate a bilancio tra le varie competenze del sistema regionale.

Tab. 15

MISSIONE		2023			
		Stanziato (competenza)	Impegnato (Competenza)	Pagato (competenza)	% incidenza stanziato/TOT stanziato
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.208.087.237,16	674.313.142,31	573.819.192,11	7,69%
03	Ordine pubblico e sicurezza	1.768.000,00	8.850,00	8.850,00	0,01%
04	Istruzione e diritto allo studio	165.768.101,17	104.779.408,79	29.336.959,05	1,06%
05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	155.939.477,07	61.988.320,84	27.521.552,05	0,99%

06	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**	46.830.699,60	21.211.910,63	7.624.836,44	0,30%
07	**Turismo**	68.232.800,15	40.902.551,56	12.845.748,82	0,43%
08	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**	144.669.859,77	55.398.535,17	17.528.047,76	0,92%
09	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**	317.141.031,79	134.841.736,74	80.256.175,30	2,02%
10	**Trasporti e diritto alla mobilità**	1.163.860.362,41	706.678.066,66	433.094.143,10	7,41%
11	**Soccorso civile**	129.285.304,70	56.747.769,95	33.319.799,90	0,82%
12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	408.016.047,31	289.697.411,91	51.815.053,84	2,60%
13	**Tutela della salute**	10.375.743.991,37	10.246.099.064,74	9.203.232.139,64	66,08%
14	**Sviluppo economico e competitività**	352.302.315,92	133.508.491,40	56.927.703,36	2,24%
15	**Politiche per il lavoro e la formazione professionale**	838.243.137,95	317.233.028,50	169.403.708,26	5,34%
16	**Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**	116.186.186,68	99.775.815,01	31.050.819,00	0,74%
17	**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**	120.014.293,96	37.582.489,17	11.621.042,22	0,76%
18	**Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**	59.232.863,62	28.685.830,42	12.020.554,34	0,38%
19	**Relazioni internazionali**	30.163.895,33	11.642.740,57	6.615.558,32	0,19%
		15.701.485.605,96	**13.021.095.164,37**	**10.758.041.883,51**	

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione
Dati al netto delle Missioni 20, 50, 60, delle voci relative ai Servizi per conto terzi/partite di giro e del Disavanzo

La tabella espone la spesa sempre al netto delle partite tecniche e delle voci già richiamate. Nell'ultima colonna della tabella è stata calcolata l'incidenza percentuale delle missioni sul totale dello stanziamento ovvero è stato calcolato il peso che ogni singola missione ha rispetto allo stanziamento complessivo.

La risorse del bilancio regionale sono principalmente allocate nella Missione 13 *Tutela della salute,* che assorbe quasi il 66 per cento delle risorse totali. La stessa verrà trattata più dettagliatamente nella parte della presente Relazione appositamente dedicata alla materia sanitaria[8].

[8] Sul tema, si rinvia al Volume II della presente Relazione.

Le spese per l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute, nonché per gli interventi e le attività di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio assorbono oltre 10 miliardi di risorse regionali.
Fanno seguito la Missione 10 *Trasporti e diritto alla mobilità* e la Missione 1 *Servizi istituzionali, generali e di gestione,* entrambe con uno stanziamento che supera il miliardo e che riguardano, rispettivamente, le spese per l'amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti alla pianificazione, gestione ed erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio e quelle relative all'amministrazione ed al funzionamento dell'Ente regionale; la Missione 15 *Politiche per il lavoro e la formazione professionale* assorbe risorse per oltre 800 milioni di euro, mentre il resto delle altre missioni ha uno stanziamento inferiore ai 500 milioni di euro.

Sempre nell'ambito delle missioni, l'analisi è stata poi dettagliata per singoli titoli di spesa, così come è stato fatto nel sub paragrafo precedente per i macroaggregati.
Si è ritenuto opportuno, ai fini della presente relazione, condurre l'analisi proponendo un raffronto sul triennio che ponesse in evidenza le variazioni avvenute nel corso delle ultime gestioni in modo da poter meglio valutare l'andamento della distribuzione delle risorse.

Ci si è soffermati sulle spese correnti e su quelle d'investimento.

La tabella proposta nella pagina successiva permette di rilevare come si sia modificata la composizione della spesa del titolo 1 nell'ambito delle diverse missioni nel corso del 2023.
In termini assoluti lo stanziamento nel 2023 è cresciuto di ulteriori 213 milioni di euro rispetto al 2022, anno in cui l'aumento registrato rispetto al 2021 era stato di circa 706 milioni, e gli impegni sono aumentati di ulteriori 274 milioni rispetto all'aumento di quasi 344 milioni rilevato nel 2022.

Nel 2023 la quota ulteriore di risorse destinata alla spesa corrente ha alimentato principalmente le missioni relative ai servizi istituzionali, generali e di gestione (Missione 1), ai diritti sociali, politiche sociali e famiglia e alla sanità (Missione 12 e 13).

La Missione 13, che nel biennio precedente aveva avuto il peso maggiore nella ripartizione delle nuove risorse dell'esercizio, ha assorbito una percentuale via via minore di fonti finanziarie nel corso del triennio (nel 2021 pesava per il 78,70 per cento sul totale del titolo 1, nel 2022 per il 77,96% e nel 2023 per il 77,05%) e nel 2023 incide solo per il 23 per cento sull'aumento complessivamente registrato sul titolo 1 della spesa, che in termini assoluti corrisponde a circa 49 milioni di euro, mentre nel 2022 aveva assorbito il 65 per cento dell'incremento della spesa corrente con una variazione assoluta di 461 milioni di euro. Lo stanziamento della spesa corrente per sanità si assesta a 9 miliardi e 953 milioni di euro.

La Missione 1 ha assorbito la quota maggiore di risorse rispetto all'incremento che ha interessato la spesa corrente nel 2023 con un'incidenza percentuale della missione rispetto alla variazione dello stanziamento totale del 36 per cento, che in termini assoluti si quantifica in 77 milioni di euro. Ciò a differenza di quanto si era manifestato nel 2022 in cui lo stanziamento della missione non era stato incrementato, anzi aveva visto un decremento passando da 372 milioni a 339 milioni di euro. Nel 2023 lo stanziamento di competenza finale è pari ad euro 416 milioni.

In linea con quanto già rilevato nel 2022 vengono incrementate la Missione 12 *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* (+52 milioni di euro nel 2023), la Missione 10 *Trasporti e diritto alla mobilità* (+37 milioni di euro nel 2023), la Missione 09 *Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente* e 04 *Istruzione e diritto allo studio* (entrambe incrementate di oltre 30 milioni di euro).

Al contrario di quanto registrato nel 2022, subiscono un'importante riduzione le Missioni 15 *Politiche per il lavoro e la formazione professionale* (-30 milioni), 14 *Sviluppo economico e competitività* (-22 milioni) e 08 *Assetto del territorio ed edilizia abitativa* (-19 milioni).

Tab. 16

TITOLO 1 - SPESA CORRENTE																								
MISSIONE		2021					2022					2021/2022				2023					2022/2023			
		Stanziato (competenza)	Impegnato (Competenza)	Pagato (competenza)	% incidenza stanziato complessivo	capacità di impegno %	Stanziato (competenza)	Impegnato (Competenza)	Pagato (competenza)	% incidenza stanziato complessivo	capacità di impegno %	variazione assoluta stanziamento	variazione assoluta impegno	incidenza % della singola missione rispetto alla variazione dello stanziamento totale	incidenza % della singola missione rispetto alla variazione del totale impegnato	Stanziato (competenza)	Impegnato (Competenza)	Pagato (competenza)	% incidenza stanziato complessivo	capacità di impegno %	variazione assoluta stanziamento	variazione assoluta impegno	incidenza % della singola missione rispetto alla variazione dello stanziamento totale	incidenza % della singola missione rispetto alla variazione del totale impegnato
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	372.177.134,48	257.001.802,48	188.645.728,43	3,10%	69,05%	339.291.137,51	232.907.595,28	173.503.203,86	2,67%	68,65%	-32.885.996,97	-24.094.207,20	-4,66%	-7,00%	416.990.950,01	296.080.334,16	206.800.137,89	3,23%	71,00%	77.699.812,50	63.172.738,88	36,40%	23,00%
03	Ordine pubblico e sicurezza	1.466.141,57	1.222.730,64	16.069,64	0,01%	83,40%	118.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	42,37%	-1.348.141,57	-1.172.730,64	-0,19%	-0,34%	118.000,00	8.850,00	8.850,00	0,00%	7,50%	0,00	-41.150,00	0,00%	-0,01%
04	Istruzione e diritto allo studio	104.588.230,50	74.432.100,99	29.598.407,93	0,87%	71,17%	112.269.375,46	74.766.635,19	32.871.797,11	0,88%	66,60%	7.681.144,96	334.534,20	1,09%	0,10%	142.404.116,00	100.536.405,35	29.336.959,05	1,10%	70,60%	30.134.740,54	25.769.770,16	14,12%	9,38%
05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	55.522.735,24	45.468.511,33	14.238.694,64	0,46%	81,89%	56.872.838,16	44.815.901,65	13.426.702,38	0,45%	78,80%	1.350.102,92	-652.609,68	0,19%	-0,19%	59.985.023,34	50.785.519,36	19.332.878,64	0,46%	84,66%	3.112.185,18	5.969.617,71	1,46%	2,17%
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	19.496.089,94	11.154.943,76	6.946.459,54	0,16%	57,22%	26.281.831,99	17.793.430,07	6.400.176,46	0,21%	67,70%	6.785.742,05	6.638.486,31	0,96%	1,93%	26.500.738,60	15.366.722,23	4.764.220,08	0,21%	57,99%	218.906,61	-2.426.707,84	0,10%	-0,88%
07	Turismo	70.471.184,31	55.924.070,52	9.164.058,78	0,59%	79,36%	45.570.325,16	30.117.876,75	13.195.887,46	0,36%	66,09%	-24.900.859,15	-25.806.193,77	-3,53%	-7,49%	44.644.570,11	35.100.475,97	11.932.133,14	0,35%	78,62%	-925.755,05	4.982.599,22	-0,43%	1,81%
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	52.447.236,11	47.362.823,81	8.933.522,60	0,44%	90,31%	51.301.898,98	44.308.439,46	8.971.009,51	0,40%	86,37%	-1.145.337,13	-3.054.384,35	-0,16%	-0,89%	32.001.365,99	26.146.364,15	9.572.293,90	0,25%	81,70%	-19.300.532,99	-18.162.075,31	-9,04%	-6,61%
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	157.089.430,30	107.243.483,24	70.661.104,34	1,31%	68,27%	168.776.868,15	100.808.953,55	62.460.165,29	1,33%	59,73%	11.687.437,85	-6.434.529,69	1,66%	-1,87%	199.436.503,11	110.291.712,63	71.213.827,21	1,54%	55,30%	30.659.634,96	9.482.759,08	14,36%	3,45%
10	Trasporti e diritto alla mobilità	666.821.807,90	657.874.279,86	381.494.205,77	5,56%	98,66%	585.451.053,63	563.498.824,79	239.392.442,32	4,61%	96,25%	-81.370.754,27	-94.375.455,07	-11,53%	-27,41%	623.368.375,05	617.401.874,47	361.450.510,25	4,83%	99,04%	37.917.321,42	53.903.049,68	17,76%	19,62%
11	Soccorso civile	17.908.070,05	12.568.104,02	10.158.110,02	0,15%	70,18%	19.688.920,00	13.960.924,27	10.699.764,63	0,15%	70,91%	1.780.849,95	1.392.820,25	0,25%	0,40%	20.414.365,58	13.695.351,03	11.092.655,04	0,16%	67,09%	725.445,58	-265.573,24	0,34%	-0,10%
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	254.753.223,46	183.841.253,06	34.172.820,34	2,12%	72,16%	353.063.372,85	234.442.261,32	71.823.790,63	2,78%	66,40%	98.310.149,39	50.601.008,26	13,92%	14,70%	405.933.302,51	288.370.947,60	50.761.996,95	3,14%	71,04%	52.869.929,66	53.928.686,28	24,77%	19,63%
13	Tutela della salute	9.443.420.231,27	9.419.780.888,12	8.884.164.784,79	78,70%	99,75%	9.905.101.564,02	9.844.795.082,07	8.731.769.565,88	77,96%	99,39%	461.681.332,75	425.014.193,95	65,39%	123,43%	9.953.783.838,26	9.876.533.603,61	9.201.451.045,68	77,05%	99,22%	48.682.274,24	31.738.521,54	22,81%	11,56%
14	Sviluppo economico e competitività	67.418.897,43	20.607.991,05	17.406.007,48	0,56%	30,57%	63.049.786,69	40.421.905,28	19.829.271,70	0,50%	64,11%	-4.369.110,74	19.813.914,23	-0,62%	5,75%	40.147.940,28	17.027.275,69	9.161.627,32	0,31%	42,41%	-22.901.846,41	-23.394.629,59	-10,73%	-8,52%
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	601.671.781,30	253.268.001,88	126.126.787,20	5,01%	42,09%	866.396.379,25	249.184.967,07	116.698.219,27	6,82%	28,76%	264.724.597,95	-4.083.034,81	37,50%	-1,19%	835.719.518,38	314.874.127,29	169.400.086,31	6,47%	37,68%	-30.676.860,87	65.689.160,22	-14,37%	23,92%
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	59.007.619,33	45.228.855,92	28.921.494,71	0,49%	76,65%	62.601.405,60	48.501.756,60	29.973.669,74	0,49%	77,48%	3.593.786,27	3.272.900,68	0,51%	0,95%	62.850.895,96	51.067.937,88	30.905.800,20	0,49%	81,25%	249.490,36	2.566.181,28	0,12%	0,93%
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	3.149.635,04	1.730.298,03	1.370.249,70	0,03%	54,94%	3.505.207,89	1.818.987,01	1.581.349,43	0,03%	51,89%	355.572,85	88.688,98	0,05%	0,03%	5.254.123,79	2.041.734,71	1.367.372,13	0,04%	38,86%	1.748.915,90	222.747,70	0,82%	0,08%
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	35.114.642,56	28.797.061,40	11.251.043,61	0,29%	82,01%	27.622.766,13	21.093.067,12	8.705.442,93	0,22%	76,36%	-7.491.876,43	-7.703.994,28	-1,06%	-2,24%	29.871.541,21	22.269.257,66	8.758.562,00	0,23%	74,55%	2.248.775,08	1.176.190,54	1,05%	0,43%
19	Relazioni internazionali	16.965.811,50	6.512.526,27	3.980.156,54	0,14%	38,39%	18.551.234,68	11.074.594,67	7.197.354,56	0,15%	59,70%	1.585.423,18	4.562.068,40	0,22%	1,32%	19.551.171,91	11.434.645,37	6.420.632,70	0,15%	58,49%	999.937,23	360.050,70	0,47%	0,13%
		11.999.489.902,29	**11.230.019.726,38**	**9.827.249.706,06**			**12.705.513.966,15**	**11.574.361.202,15**	**9.548.499.813,16**			**706.024.063,86**	**344.341.475,77**	**100%**	**100%**	**12.918.976.340,09**	**11.849.033.139,16**	**10.203.731.588,49**			**213.462.373,94**	**274.671.937,01**	**100%**	**100%**

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione
Dati al netto delle Missioni 20, 50, 60, delle voci relative ai Servizi per conto terzi/partite di giro e del Disavanzo

CORTE DEI CONTI

Infine, la tabella 17 nella pagina successiva propone la rielaborazione dei dati rispetto alle spese del titolo 2.

Rispetto al 2021 anno in cui, per effetto dell'emergenza sanitaria in corso, si era assistito, da un lato, ad un'impennata della spesa corrente, dall'altro, ad una contrazione degli investimenti, che si sostanziava in una diminuzione della spesa del titolo secondo (di oltre 55 milioni) rispetto al 2020, il biennio 2022-2023 si caratterizza invece per una crescita notevole della spesa di parte capitale. L'incremento registrato nel 2023 di +334 milioni di euro risulta più contenuto rispetto a quello rilevato nel 2022 in cui la maggiore allocazione di risorse consisteva in 617 milioni di euro.

A differenza della spesa corrente, la parte capitale si caratterizza per una contrazione significativa delle risorse destinate alla Missione 13 *Tutela della salute*. Rispetto al 2022 in cui lo stanziamento era pari a 595 milioni di euro, nel 2023 sono state destinate risorse complessivamente per euro 421 milioni con un decremento in termini assoluti di oltre 173 milioni di euro.

Inoltre, hanno subito un decremento nel 2023 anche la Missione 16 *Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca* (-15 milioni di euro), la Missione 19 *Relazioni internazionali* (-2,374 milioni di euro) e la Missione 12 *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* (- 960 mila euro).

Il resto delle missioni è stato interessato da incrementi più o meno consistenti rispetto allo stanziamento dell'esercizio 2022.

Oltre agli investimenti legati all'ambito sanitario, che nonostante il taglio continuano a mantenere un peso importante sul titolo 2, le altre missioni che incidono in maniera significativa sono la Missione 10 *Trasporti e diritto alla mobilità* (che con 540 milioni di stanziamento ha assorbito oltre il 27 per cento delle risorse ulteriori destinate al titolo secondo nell'anno in esame), la Missione 01 *Servizi istituzionali, generali e di gestione* (con 243 milioni di risorse in più chiude l'anno con uno stanziamento di competenza pari a 390 milioni di euro, dopo aver subito nel 2022 un decremento di oltre 50 milioni di euro) e la Missione 14 *Sviluppo economico e competitività* (anch'essa in controtendenza rispetto al 2022, anno in cui si era ridotta di oltre 77 milioni assestandosi su un valore pari a 241 milioni di euro, chiude l'esercizio 2023 con uno stanziamento di euro 312 milioni).

Tab. 17

TITOLO 2 - SPESA CAPITALE																									
MISSIONE		2021					2022					2020/2021				2023					2020/2021				
		Stanziato (competenza)	Impegnato (Competenza)	Pagato (competenza)	% incidenza stanziato complessivo	capacità di impegno %	Stanziato (competenza)	Impegnato (Competenza)	Pagato (competenza)	% incidenza stanziato complessivo	capacità di impegno %	variazione assoluta stanziamento	variazione assoluta impegno	incidenza % della singola missione rispetto alla variazione dello stanziamento totale	incidenza % della singola missione rispetto alla variazione del totale impegnato	Stanziato (competenza)	Impegnato (Competenza)	Pagato (competenza)	% incidenza stanziato complessivo	capacità di impegno %	variazione assoluta stanziamento	variazione assoluta impegno	incidenza % della singola missione rispetto alla variazione dello stanziamento totale	incidenza % della singola missione rispetto alla variazione del totale impegnato
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	200.049.962,68	80.881.522,46	74.462.500,76	13,98%	40,43%	147.691.415,25	56.108.329,67	43.510.642,75	7,21%	37,99%	-52.358.547,43	-24.773.192,79	-8,49%	-6,24%	390.739.087,15	293.464.009,11	282.250.255,18	16,40%	75,10%	243.047.671,90	237.355.679,44	72,64%	153,25%
03	Ordine pubblico e sicurezza	90.000,00	0,00	0,00	0,01%	0,00%	150.000,00	0,00	0,00	0,01%	0,00%	60.000,00	0,00	0,01%	0,00%	1.650.000,00	0,00	0,00	0,07%	0,00%	1.500.000,00	0,00	0,45%	0,00%
04	Istruzione e diritto allo studio	10.823.247,65	2.472.066,94	1.450.311,22	0,76%	22,84%	17.171.744,41	2.794.617,12	754.321,90	0,84%	16,27%	6.348.496,76	322.550,18	1,03%	0,08%	23.363.985,17	4.243.003,44	0,00	0,98%	18,16%	6.192.240,76	1.448.386,32	1,85%	0,94%
05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	40.524.345,22	4.679.499,36	1.102.419,68	2,83%	11,55%	68.195.081,32	3.673.289,55	598.327,05	3,33%	5,39%	27.670.736,10	-1.006.209,81	4,48%	-0,25%	95.954.453,73	11.202.801,48	8.188.673,41	4,03%	11,68%	27.759.372,41	7.529.511,93	8,30%	4,86%
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	6.041.839,97	767.800,00	275.000,00	0,42%	12,71%	15.997.557,00	4.956.996,00	762.200,00	0,78%	30,99%	9.955.717,03	4.189.196,00	1,61%	1,06%	20.329.961,00	5.845.188,40	2.860.616,36	0,85%	28,75%	4.332.404,00	888.192,40	1,29%	0,57%
07	Turismo	34.935.232,98	21.710.286,31	4.014.217,81	2,44%	62,14%	21.853.860,91	7.920.756,41	70.100,01	1,07%	36,24%	-13.081.372,07	-13.789.529,90	-2,12%	-3,47%	23.588.230,04	5.802.075,59	913.615,68	0,99%	24,60%	1.734.369,13	-2.118.680,82	0,52%	-1,37%
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	77.747.562,50	16.785.625,58	3.069.316,92	5,43%	21,59%	94.093.573,53	23.903.608,50	16.825.886,65	4,60%	25,40%	16.346.011,03	7.117.982,92	2,65%	1,79%	112.668.493,78	29.252.171,02	7.955.753,86	4,73%	25,96%	18.574.920,25	5.348.562,52	5,55%	3,45%
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	149.883.738,77	66.719.847,41	20.531.053,89	10,48%	44,51%	123.191.862,35	54.695.519,35	25.030.826,49	6,02%	44,40%	-26.691.876,42	-12.024.328,06	-4,33%	-3,03%	117.704.528,68	24.550.024,11	9.042.348,09	4,94%	20,86%	-5.487.333,67	-30.145.495,24	-1,64%	-19,46%
10	Trasporti e diritto alla mobilità	344.289.707,25	101.698.524,89	64.997.834,70	24,07%	29,54%	448.145.956,59	95.444.070,72	42.828.479,27	21,89%	21,30%	103.856.249,34	-6.254.454,17	16,83%	-1,58%	540.491.987,36	89.276.192,19	71.643.632,85	22,69%	16,52%	92.346.030,77	-6.167.878,53	27,60%	-3,98%
11	Soccorso civile	71.838.640,31	47.310.299,52	9.270.965,21	5,02%	65,86%	78.157.563,70	28.888.458,37	11.866.232,47	3,82%	36,96%	6.318.923,39	-18.421.841,15	1,02%	-4,64%	108.870.939,12	43.052.418,92	22.227.144,86	4,57%	39,54%	30.713.375,42	14.163.960,55	9,18%	9,15%
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.513.932,64	2.737.797,54	1.732.746,56	0,32%	60,65%	3.042.808,44	1.861.802,48	1.279.702,39	0,15%	61,19%	-1.471.124,20	-875.995,06	-0,24%	-0,22%	2.082.744,80	1.326.464,31	1.053.056,89	0,09%	63,69%	-960.063,64	-535.338,17	-0,29%	-0,35%
13	Tutela della salute	51.650.505,95	10.945.654,22	9.069.668,33	3,61%	21,19%	595.194.422,69	524.085.107,83	3.221.831,23	29,07%	88,05%	543.543.916,74	513.139.453,61	88,09%	129,23%	421.960.153,11	369.565.461,13	1.781.093,96	17,71%	87,58%	-173.234.269,58	-154.519.646,70	-51,77%	-99,77%
14	Sviluppo economico e competitività	318.979.613,15	134.510.610,05	81.988.798,08	22,30%	42,17%	241.671.173,84	56.362.671,87	30.377.199,46	11,80%	23,32%	-77.308.439,31	-78.147.938,18	-12,53%	-19,68%	312.154.375,64	116.481.215,71	47.766.076,04	13,10%	37,32%	70.483.201,80	60.118.543,84	21,07%	38,82%
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3.836.524,39	3.619.510,49	517.104,02	0,27%	94,34%	2.228.009,34	2.014.794,76	54.689,48	0,11%	90,43%	-1.608.515,05	-1.604.715,73	-0,26%	-0,40%	2.523.619,57	2.358.901,21	3.621,95	0,11%	93,47%	295.610,23	344.106,45	0,09%	0,22%
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	51.253.988,70	35.016.088,20	13.466.177,72	3,58%	68,32%	68.343.165,52	59.149.793,42	29.384.857,38	3,34%	86,55%	17.089.176,82	24.133.705,22	2,77%	6,08%	53.335.290,72	48.707.877,13	145.018,80	2,24%	91,32%	-15.007.874,80	-10.441.916,29	-4,49%	-6,74%
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	53.372.371,53	4.648.228,19	680.326,53	3,73%	8,71%	102.335.805,33	6.688.288,54	4.926.117,85	5,00%	6,54%	48.963.433,80	2.040.060,35	7,94%	0,51%	114.760.170,17	35.540.754,46	10.253.670,09	4,82%	30,97%	12.424.364,84	28.852.465,92	3,71%	18,63%
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	934.910,45	663.895,99	0,00	0,07%	71,01%	7.107.348,18	0,00	0,00	0,35%	0,00%	6.172.437,73	-663.895,99	1,00%	-0,17%	29.361.322,41	6.416.572,76	3.261.992,34	1,23%	21,85%	22.253.974,23	6.416.572,76	6,65%	4,14%
19	Relazioni internazionali	9.776.879,75	176.500,64	176.500,64	0,68%	1,81%	12.987.376,51	3.867.694,54	161.750,28	0,63%	29,78%	3.210.496,76	3.691.193,90	0,52%	0,93%	10.612.723,42	208.095,20	194.925,62	0,45%	1,96%	-2.374.653,09	-3.659.599,34	-0,71%	-2,36%
		1.430.543.003,89	**535.343.757,79**	**286.804.942,07**			**2.047.558.724,91**	**932.415.799,13**	**211.653.164,66**			**617.015.721,02**	**397.072.041,34**	**100%**	**100%**	**2.382.152.065,87**	**1.087.293.226,17**	**469.541.495,98**			**334.593.340,96**	**154.877.427,04**	**100%**	**100%**

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione
Dati al netto delle Missioni 20, 50, 60, delle voci relative ai Servizi per conto terzi/partite di giro e del Disavanzo

CORTE DEI CONTI

2. I servizi per conto terzi e le partite di giro

I servizi per conto di terzi e le partite di giro riguardano le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, che, in questi casi, opera come mero esecutore contabile di transazioni già determinate (*rif.* punto 7.1 dell'All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011).

Tale aspetto viene, peraltro, confermato dalla mancanza di natura autorizzatoria degli stanziamenti di bilancio ad esse riferiti, a differenza di quanto avviene per gli stanziamenti di natura ordinaria. Sempre il punto 7.1 fornisce un'esatta definizione di autonomia decisionale, la quale sussiste "*quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa*".

Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

La stessa disposizione prevede specifiche ipotesi derogatorie alla classificazione citata, in quanto disciplina come riconducibili alle operazioni in conto terzi anche "*le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi*". Risulta evidente, pertanto, che l'elemento di discrimine per l'iscrizione di poste contabili in bilancio nell'ambito delle partite in conto terzi è rappresentato dall'assenza di autonomia decisionale e di discrezionalità da parte dell'ente territoriale.

Le previsioni e gli accertamenti d'entrata riguardanti i servizi per conto di terzi e le partite di giro conservano l'equivalenza con le corrispondenti previsioni e impegni di spesa, e viceversa. A tal fine, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo ad entrate e spese riguardanti tali operazioni sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata, in deroga al principio contabile generale.

La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e

spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, siano registrate ed imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile.

La corretta imputazione delle spese nelle partite di giro, oltre a garantire veridicità ed attendibilità del bilancio, rappresenta un aspetto rilevante anche al fine di verificare l'eventuale presenza di fattispecie elusive del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, come ripetutamente specificato dalla giurisprudenza della Corte dei conti.

L'equilibrio fra entrate e spese nei servizi in conto terzi nel bilancio della Regione Piemonte risulta garantito al termine dell'esercizio 2023, in quanto dall'esame del progetto di rendiconto elaborato emerge l'equivalenza tra accertamenti ed impegni di competenza.

In particolare, nel 2023, il totale degli accertamenti registrati sul titolo 9 delle entrate presenta una consistenza pari a 2.377.557.738,77 euro e coincide con il totale degli impegni registrati sul titolo 7 delle spese.

3. L' Indicatore di tempestività dei pagamenti

La Regione Piemonte ha dato attuazione alla disciplina prevista dall'art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in materia di tempestività dei pagamenti provvedendo alla pubblicazione sul proprio sito internet, nella sezione "Amministrazione trasparente", di:

- un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti";
- un indicatore trimestrale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti".

Ai sensi di quanto previsto nel D.P.C.M. 22 settembre 2014, all' art. 9, tale indicatore è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori

moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso. In questi casi, dal calcolo devono essere esclusi i periodi in cui la somma era inesigibile; la data di riferimento per il calcolo dell'indicatore (data di scadenza) per le fatture in questione deve essere ridefinita con decorrenza dal momento in cui le stesse diventano esigibili.

Per l'anno 2023 i valori registrati dall'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti sono i seguenti:

ANNO 2023 (dato rilevato da PCC)	Intero bilancio	Gestione Sanitaria	Componente non sanitaria
Numero fatture	5017	132	4885
Tempo medio di pagamento (n. gg.)	-4,40	2,52	-5,22

Il valore dell'indice per il 2023, calcolato escludendo le transazioni riferibili alla Gestione sanitaria, si attesta in campo negativo (-4,40), indice che i pagamenti sono effettuati, in media, prima dei termini di scadenza delle fatture o degli altri analoghi titoli di pagamento, e risulta in lieve miglioramento rispetto all'esercizio precedente (-4,32).

Per approfondimenti rispetto ai risultati della gestione sanitaria si rinvia alla parte della presente Relazione dedicata alla materia sanitaria[9].

4. Le azioni di contenimento della spesa derivanti da disposizioni di leggi nazionali

Con specifica nota istruttoria è stato richiesto alla Regione di riferire circa la riduzione dei costi degli apparati amministrativi dando riscontro dell'avvenuto rispetto dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010 con riferimento alle spese per indennità, compensi, gettoni, retribuzioni e altre utilità ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, Consigli di amministrazione e organi collegiali e di relazionare in modo dettagliato circa

[9] Sul tema, v. Vol. II della presente Relazione.

le azioni eventualmente intraprese volte alla razionalizzazione ed al contenimento delle spese inerenti "Studi e consulenze", "Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza", "Sponsorizzazioni", "Missioni", "Formazione", "Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture", "Mobili e arredi", pur in considerazione dell'abrogazione dei limiti di spesa da parte dell'art. 57, comma 2, del D.L. n. 124/2019.

La Regione ha riscontrato riferendo che:

- *"con riferimento alle spese inerenti alle "missioni" si rappresenta che con deliberazione n. 7676 del 13 novembre 2023 è stata approvata l'allegata nuova disciplina sul trattamento di missione da riconoscere al personale dirigente e non dirigente del ruolo della Giunta Regionale e agli Uffici di Comunicazione.*

  La nuova Disciplina mette in evidenza e pone particolare attenzione sulla responsabilità del dirigente, tenuto ad adottare i provvedimenti autorizzativi della trasferta, dell'erogazione dell'anticipo e del rimborso spese, nel rispetto del principio fondamentale di economicità ed in generale di massimo contenimento della spesa. In particolare, con riferimento alle spese di viaggio:

  - *l'utilizzo del mezzo proprio del dipendente è previsto nei casi di indisponibilità del mezzo di servizio regionale e, di norma, solo per le trasferte ispettive, di verifica e controllo per raggiungere località non servite da mezzi pubblici, ovvero nel caso in cui il mancato utilizzo risulti pregiudizievole alla missione o quando l'uso del mezzo proprio risulti economicamente più vantaggioso;*
  - *per i voli extracontinentali di durata superiore alle cinque ore, il viaggio in classe business è previsto eccezionalmente in presenza di particolari esigenze;*
  - *l'utilizzo del taxi e dei mezzi a noleggio è rimesso all'autorizzazione del dirigente che valuta la legittimità dell'uso; il dipendente è tenuto a presentare idonea e dettagliata documentazione a supporto (fattura o ricevuta/documentazione circostanziata).*

Si evidenzia inoltre che, nonostante l'abrogazione dei limiti di spesa (art. 6, comma 3, del D.L n. 78/2010) da parte dell'art. 57, comma 2 del D.L. n. 124/2019, l'Ente ha comunque continuato a rispettare nell'esercizio 2023 i suddetti limiti;

- *con riferimento alle azioni intraprese alla razionalizzazione delle spese sostenute per la "formazione" del personale regionale nel corso del 2023, si evidenzia che, pur non aumentando significativamente i livelli di spesa rispetto alle annualità precedenti, è stato possibile au-*

mentare il volume delle iniziative formative grazie all'attivazione di collaborazioni interistituzionali; a titolo di esempio, sono stati realizzati progetti formativi con la Scuola Nazionale di Amministrazione (SNA), il Formez e il Dipartimento della Funzione Pubblica, senza l'utilizzo di fondi regionali.

Infine, è stato completato il piano formativo di 'Rafforzamento delle capacità amministrative", finanziato mediante il Fondo Sociale Europeo (FSE);

- *circa le azioni intraprese volte alla razionalizzazione ed al contenimento della spesa relativa a "Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture", si precisa quanto segue.*

  Il parco auto regionale, come negli anni precedenti, è costituito da vetture oggetto di contratto di noleggio senza conducente, sottoscritto in adesione agli strumenti di aggregazione messi a disposizione da Consip Spa.

  Più nel dettaglio, al 31/12/2023 il parco gestito dal Settore Servizi generali operativi, sistema di gestione documentale e conservazione risulta composto da un totale di 103 vetture, dislocate sul territorio regionale, secondo le esigenze di decentramento, di cui 12 destinate a funzioni di rappresentanza.

  Con riferimento all'esercizio 2023, non si registrano variazioni particolarmente significative in ordine alla spesa sostenuta a titolo di canoni di noleggio. In corso d'anno, si è provveduto alla sostituzione di una porzione ridotta del parco con veicoli ad alimentazione ibrida, mentre la maggior parte dei contratti già in essere ha mantenuto la sua vigenza.

  La mancata sostituzione di una vettura di rappresentanza, restituita in corso d'anno per fine contratto, ha consentito di ottenere una lieve contrazione dei costi complessivi, pur a fronte dell'applicazione, ai canoni, delle clausole di aggiornamento dei prezzi all'inflazione.

  Anche la spesa legata all'acquisto di carburante ha conosciuto una riduzione, dovuta alla concomitanza di fattori organizzativi interni, quali ad esempio l'introduzione di alcune vetture ad alimentazione ibrida, ed esterni, quali la riduzione del costo medio del gasolio rispetto all'anno precedente. Al fine di garantire il contenimento dei costi, l'approvvigionamento, come negli esercizi precedenti, avviene essenzialmente attraverso l'acquisto di buoni carburante tramite adesione a strumento di aggregazione messo a disposizione da Consip Spa.

  Le ulteriori spese connesse all'utilizzo dei veicoli (quali pedaggi autostradali, autolavaggio) risultano sostanzialmente in linea con quelle dell'anno precedente".

La Sezione prende atto di quanto comunicato dalla Regione in tema di azioni di monitoraggio e controllo della spesa e raccomanda alla stessa di implementare le attività intraprese al fine di un'efficace azione di razionalizzazione della spesa regionale, che, anche in considerazione del significativo disavanzo di amministrazione che caratterizza l'Ente, appare azione assolutamente necessitata.

5. La spesa per il personale

La spesa per il personale rappresenta una delle principali componenti della spesa corrente delle pubbliche amministrazioni. La sua rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica, e quindi del mantenimento degli equilibri di bilancio e della sostenibilità del debito pubblico (art. 81 Cost.), è confermata dal numero e dalla portata dei vincoli che la normativa pone a carico degli enti pubblici con riferimento a tale componente della spesa.

Per gli enti territoriali, al dovere di assicurare l'equilibrio del proprio bilancio e di concorrere alla sostenibilità del debito pubblico – che grava su tutte le pubbliche amministrazioni (art. 97 Cost.) – si aggiunge quello di concorrere, a livello di comparto, al controllo della spesa, al fine di assicurare un equo contributo dei diversi livelli di governo agli obiettivi di finanza pubblica.

Le Regioni a statuto ordinario come la Regione Piemonte devono assicurare il rispetto di numerosi limiti alla spesa per il personale, la cui concreta applicazione non risulta sempre agevole, a causa della difficoltà di coordinare i vincoli posti, con interventi successivi, dal legislatore statale, e per la necessità di calare le relative norme in un contesto caratterizzato dall'autonomia legislativa delle Regioni in materia di organizzazione.

La Regione Piemonte prevede ruoli separati e distinti per il personale della Giunta e del Consiglio regionale e da ciò deriva la scelta dell'Amministrazione di verificare il rispetto dei limiti di spesa con riferimento ai due plessi organizzativi, pur nell'ambito di una unitaria definizione – a monte – della capacità assunzionale dell'Ente, che viene ripartita tra Giunta e Consiglio.

Tale scelta, condivisibile alla luce dell'assetto organizzativo esistente, non esime tuttavia dal verificare che anche a livello aggregato i diversi limiti alla spesa siano concretamente rispettati. In questo senso si è quindi sviluppata l'attività istruttoria della Sezione.

Nel 2023, il personale della Regione Piemonte ammontava[10] complessivamente a **n. 3070 unità**, delle quali **n. 2.731** nel ruolo della **Giunta regionale** e **n. 247** nel ruolo del Consiglio (al quale vanno aggiunte **n. 92** unità di personale dei Gruppi consiliari).

L'evoluzione della compagine del personale della Regione nel quinquennio 2019-2023 ha evidenziato il seguente andamento.

Personale della Giunta regionale

Personale totale	**Esercizio**				
Tipologia	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Direttori e Dirigenti I e II fascia	97	96	94	123	129
Personale di categoria a tempo indeterminato e a tempo determinato	2839	2.651	2.575	2.636	2.602
Totale	**2.936**	**2.747**	**2.669**	**2.759**	**2.731**

Personale a tempo indeterminato					
Tipologia	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Dirigenti I fascia (1)	5	9	9	9	10
Dirigenti II fascia (2)	84	72	73	105	111
Categoria D	1.517	1.390	1.403	1.541	1.555
Categorie C	941	889	773	786	765
Categorie B	374	358	291	273	255
Categorie A	7	7	7	4	4
Totale	**2.928**	**2.725**	**2.556**	**2.718**	**2.700**
Personale a tempo determinato					
Tipologia	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Dirigenti/Direttori (3)	8	15	12	9	8
Categorie A+B+C+D	0	7	101	32	23
Collaborazioni	39	0	0	0	0
Totale	**47**	**22**	**113**	**41**	**31**

Fonte: Regione Piemonte; rielaborazione Corte dei conti

[10] Dati forniti dall'Amministrazione. Cfr. note prot. Corte dei conti n. 3481 del 14.04.2024 per la Giunta regionale e n. 3295 del 10.04.2024 per il Consiglio regionale.

Come si vede, nel quinquennio in esame il **personale della Giunta** si è ridotto (dalle 2.936 unità nel 2019 alle attuali 2731). Il personale a tempo indeterminato ha raggiunto la consistenza minima nel 2021 (n. 2.556 unità), per poi subire un significativo incremento nel 2022 (anno nel quale, come si illustrerà, è stato effettuato un notevole numero di assunzioni). Nel 2023 il *trend* è stato nuovamente in calo.

Il personale a tempo determinato (la Giunta non utilizza più collaborazioni autonome dal 2020) è variato tra un minimo di 22 unità nel 2020 e un massimo di 113 nel 2021 (n. 31 unità nel 2023).

Personale del Consiglio regionale

DOTAZIONE ORGANICA	
Personale	**Dotazione organica teorica 2023**
Dirigenza	14
Personale categorie A	0
Personale categorie B	50
Personale categorie C	107
Personale categorie D	146
Totale	317

PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE					
Tipologia	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Dirigenti	9	9	11	12	12*
non dirigenti (cat. Di ruolo+coll.)	**333**	325	309	316	327**
Totale	**342**	**334**	**320**	**328**	**339**

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO					
Tipologia	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Dirigenti	7	7	8	9	9
Dirigenti (Direttori)	2	2	2	2	2
Categoria D	135	132	127	121	118
Categoria C	93	88	86	81	80
Categoria B	43	38	36	38	37
Categoria A	0	0	0	0	0
Totale	**280**	**267**	**259**	**251**	**246**

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO					
Tipologia	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Dirigenti TD (Direttori)	0	0	0	0	
Dirigenti T.D.	0	0	1	1	1
Categorie A+B+C+D	0	0	0	0	
TD GRUPPI E UFF. COMUNICAZIONE	62	67	60	76	92
COLLABORATORI GRUPPI E UF.	38	21	29	43	56
Totale	**100**	**88**	**90**	**120**	149

** di cui uno a tempo determinato*

*** nei 327 sono ricompresi i 92 T.D. Gruppi*

Il conteggio delle unità di personale è il medesimo del conto annuale quindi i presenti al 31 dicembre di ciascun anno. Non sono conteggiati i dipendenti con ultimo giorno lavorativo 31 dicembre a meno che non abbiano stipulato un altro contratto senza soluzione di continuità.

Sono conteggiati i dipendenti in comando, mandato amministrativo e aspettativa CCNL. Non sono conteggiati i dipendenti in aspettativa per incarico esterno. Se l'incarico esterno è presso un gruppo consiliare figurano nel prospetto del personale a tempo determinato (criterio del Conto annuale).

Fonte: Regione Piemonte; rielaborazione Corte dei conti

Il **personale del Consiglio regionale** ha avuto un andamento calante fino al 2021 (con un minimo di 320 unità) ed è ora in crescita (n. 339 unità nel 2023). Il ricorso al lavoro flessibile è quasi interamente concentrato nel comparto del **personale dei Gruppi consiliari**, sul quale si rinvia alle osservazioni e ai dati esposti al Cap. VIII, parr. 3 ss.

La seguente tabella mostra l'andamento della spesa complessiva per il personale regionale nel periodo 2019-2023.

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO					
Voci di spesa	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Retribuzioni lorde dirigenti a tempo indeterminato	4.066.323,97	3.411.075,73	3.503.566,93	4.821.190,20	5.466.689,46
Retribuzioni lorde personale con contratto a tempo indeterminato (Cat. A+B+C+D)	78.473.589,65	74.923.464,24	69.423.627,55	66.056.377,71	77.960.686,09
Oneri derivanti dal trattamento economico accessorio del personale dirigente	7.380.647,70	6.382.360,71	7.858.903,68	9 .120.172,67	11.207.640,82
Oneri derivanti dal trattamento economico accessorio del personale appartenente alle Cat. A+B+C+D	41.592.482,11	36.243.069,07	35.388.377,94	32.869.233,46	35.545.395,17
Oneri a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	34.368.753,28	33.161.927,98	32.202.691,76	31.427.592,43	35.813.032,49
IRAP	11.561.889,74	10.906.838,26	10.561.514,97	10.378.971,26	11.769.734,82
Totale	**177.443.686,45**	**165.028.735,99**	**158.938.682,83**	**154.673.537,73**	**177.763.178,85**

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO					
Voci di spesa	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Retribuzioni lorde dirigenti a tempo determinato (Direttori)	2.484.713,17	2.816.952,08	2.925.806,79	1.465.670,40	1.214.470,33
Retribuzioni lorde personale con contratto a tempo determinato (Cat. A+B+C+D)	0,00	250.048,55	1.841.064,32	1.953.796,08	1.360.713,14
Trattamento economico collaborazioni uffici di comunicazione	1.939.342,13	1.734.413,08	2.105.671,94	2.288.135,51	2.415.563,63
CO.CO.CO. (altre strutture)	265.457,68	-	-	-	
Oneri a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori per CO.CO.CO (altre strutture)	126.593,20	-	-	-	
IRAP	335.680,52	339.784,57	489.198,39	4 03.090,35	451.218,19
Totale	**5.151.786,70**	**5.141.198,28**	**7.361.741,44**	**6.110.692,34**	**5.441.965,29**

Esercizio	2019	2020	2021	2022	2023
Personale a tempo indeterminato	177.443.686,45	165.028.735,99	158.938.682,83	154.673.537,73	177.763.178,85
Personale a tempo determinato	5.151.786,70	5.141.198,28	7.361.741,44	6.110.692,34	5.441.965,29
Totale Impegnato	182.595.473,15	170.169.934,27	166.300.424,27	160.784.230,07	183.205.144,14

Fonte: Regione Piemonte; rielaborazione Corte dei conti

Come illustrato in sede istruttoria dall'Amministrazione, il notevole numero di assunzioni effettuate alla fine del 2022 ha invertito l'andamento calante della spesa complessiva per il personale, a partire dall'esercizio 2023.

Ai fini del giudizio di parificazione del rendiconto 2022, data l'impossibilità di applicare i nuovi limiti introdotti dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 per la mancanza di una completa asseverazione da parte dell'Organo di revisione, la Sezione aveva verificato il rispetto dei limiti sussidiari della capacità assunzionale (*turn over* al 100%), oltre al rispetto dei limiti lineari basati sulla spesa storica. La costante diminuzione della spesa complessiva per il personale negli ultimi esercizi (2019 – 2022) ha agevolato la verifica del rispetto di tali parametri.

Nel nuovo quadro (spesa per il personale in aumento) assume ancor maggiore rilevanza la sussistenza di tutti i presupposti legali per l'applicazione del valore soglia della capacità assunzionale introdotto dal D.L. n. 34/2019: in particolare, come si illustrerà, la coerenza con gli strumenti di programmazione e la presenza di una valida asseverazione da parte dell'Organo di revisione sul mantenimento degli equilibri di bilancio in prospettiva pluriennale.

5.1 La disciplina vincolistica e la sua evoluzione

La spesa per il personale dei singoli enti territoriali è soggetta a limiti volti a contenere, a livello aggregato, la crescita e il valore complessivo della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni.

Come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale, la relativa disciplina attiene ai principi di coordinamento della finanza pubblica (Corte Cost., n. 171/2021) ed è pertanto riservata alla legislazione dello Stato ai sensi dell'art. 117 Cost. Attraverso il rispetto dei

limiti alla spesa, le autonomie territoriali concorrono al rispetto degli obiettivi generali di finanza pubblica.

Nel rispetto dell'autonomia loro costituzionalmente riconosciuta, e della potestà legislativa loro attribuita dall'art. 117 Cost., le regioni possono tuttavia adottare le soluzioni organizzative e scegliere gli interventi necessari ad assicurare il rispetto dei limiti alla spesa per il personale, comprimendo le voci di spesa che ritengono più opportune (cfr. Sez. Autonomie, delib. n. 16/2016/QMIG, nonché SS.RR. in sede di controllo, delib. n. 27/2011).

Nell'evoluzione della disciplina dei vincoli alla spesa per il personale, si è progressivamente affermata la **centralità della programmazione**, in una duplice prospettiva.

La programmazione del *fabbisogno di personale* supera, per un verso, il tradizionale strumento della pianta organica, di carattere statico e (almeno formalmente) svincolato dalle possibilità dell'ente di sostenere, nel tempo, le relative spese. Per altro verso, il nuovo legame tra programmazione e capacità di spesa introduce il concetto di *sostenibilità* della spesa per il personale (in particolare, di quello a tempo indeterminato). Nella nuova prospettiva, la dotazione organica dell'ente risulta quindi subordinata al mantenimento dell'equilibrio del bilancio in prospettiva pluriennale.

Con le innovazioni introdotte dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, la programmazione del fabbisogno di personale degli enti, realizzata attraverso il **piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP)**, si è progressivamente svincolato dalla dotazione organica, che non rappresenta più il limite teorico alle assunzioni.

Nell'aggiornare e modulare le previsioni del PTFP alle proprie esigenze funzionali ed organizzative, l'Amministrazione è tenuta al rispetto di una specifica disciplina vincolistica in tema di determinazione della **capacità assunzionale** che "*costituisce il contenuto legale tipico della facoltà di procedere ad assunzioni, potenzialmente correlata alle cessazioni dal servizio, costitutiva di uno spazio finanziario di spesa nei limiti dei vincoli di finanza pubblica*" (cfr. Sez. Autonomie, delib. n. 25/2017/QMIG).

Il PTFP è ora confluito nel **Piano Integrato di Attività e Organizzazione** (PIAO), di cui costituisce una componente obbligatoria ed essenziale.

I nuovi limiti alla spesa, fondati sulla nozione di capacità assunzionale, sono stati inizialmente disciplinati dall'art. 3, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, successivamente modificato dall' art. 14-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (ad oggi formalmente non abrogato).

In forza di detta disciplina, a decorrere dall'anno 2018, le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità potevano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente (c.d. criterio del *turn over*).

Tale disciplina è stata fortemente innovata, tuttavia, dall'art. 33 del D.L. n. 34/2019, come modificato dall'articolo 1, comma 853, lett. a), b), e c), D.L. 27 dicembre 2019 n. 160 – e, successivamente, dall'art. 17, comma 1-ter, D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020 n. 8.

L'art. 33 prevede, infatti, che le regioni a statuto ordinario possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, **in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore ad un valore soglia** definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

In altri termini, le nuove norme prevedono che le assunzioni di personale **a tempo indeterminato** siano subordinate:

- alla previa adozione dei piani triennali dei fabbisogni di personale (oggi confluiti nel PIAO);
- alla coerenza delle assunzioni con la programmazione contenuta nel PIAO;
- al rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, espressamente asseverato dall'Organo di revisione;

- al rispetto di un valore soglia (limite quantitativo) calcolato sulla base delle entrate correnti.

È evidente la scelta del legislatore di legare l'evoluzione della spesa per il personale alla capacità dell'ente di finanziarla con entrate "libere", non soggette a vincoli di destinazione, tenendo conto della effettiva capacità di riscossione delle medesime (si v. Sez. reg. controllo Lombardia, delib. nn. 74/PAR, 93/PAR, 98/PAR e 109/PAR del 2020).
Il limite così individuato ha quindi un carattere dinamico, non solo perché variabile nel corso del tempo, ma perché collegato a fattori variabili quali il rispetto degli equilibri di bilancio, la capacità di riscossione, le entrate proprie e da trasferimenti.
Nel caso di superamento del valore soglia, le regioni sono tenute a adottare un percorso di graduale riduzione annuale del rapporto indicato: non vi sono quindi immediati effetti preclusivi delle assunzioni, in coerenza con la natura dinamica del limite, che è teso ad assicurare la sostenibilità della spesa nel lungo periodo.
In attuazione delle norme illustrate è stato emanato il Decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione del 3 settembre 2019, concernente "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali del personale a tempo indeterminato delle Regioni*", pubblicato il 4/11/2019 sulla G.U. Serie Generale n. 268.
Il Decreto, dopo aver suddiviso le Regioni a statuto ordinario per fasce demografiche ed individuato il valore soglia del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti, ha autorizzato le Regioni che si collocano *al di sotto* del valore soglia (limite inderogabile), ad *incrementare* la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato per assunzioni di personale a tempo indeterminato. Ciò sino ad una spesa del personale complessiva rapportata alle entrate correnti inferiore, appunto, al valore soglia.
In fase di prima applicazione del decreto e fino al 31/12/2024, l'art. 5 del Decreto prevede tuttavia una *percentuale massima di incremento* (limite incrementale).
L'introduzione dei nuovi limiti, fondati sul concetto di capacità assunzionale e, pertanto, sulla programmazione (finanziariamente sostenibile) delle assunzioni, non ha tuttavia cancellato le previsioni, di diversa natura, che fissano **soglie massime** alla spesa per il personale sulla base della **spesa storica.**

In virtù dell'**art. 1, commi 557 e ss., L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007)**, a decorrere dall'anno 2014, le regioni e gli enti locali, ai fini del concorso al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, sono assoggettate al rispetto di un tetto alla spesa da applicare già in sede di programmazione triennale (e di cui assicurare il rispetto in sede di rendiconto). Esso riguarda l'intero aggregato della spesa per il personale, qualunque sia il relativo inquadramento (a tempo indeterminato, a tempo determinato, in collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro e per il personale ex art. 110 D.Lgs. n. 267/2000, etc.), inclusi tutti gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e l'IRAP.

Ai fini della determinazione e del rispetto di tale limite, vanno considerati tutti gli oneri connessi o comunque riconducibili all'utilizzo da parte dell'ente di attività lavorativa, ad eccezione delle spese espressamente escluse ad opera di una disposizione di legge (Sez. reg. contr. Campania, n. 208/2021/PAR, nonché Sez. reg. contr. Lombardia, n. 164/2020/PAR), fra le quali assumono particolare rilievo gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.

Il dato di spesa storica assunto come riferimento è, ai sensi del comma **557-quater** (introdotto dal D.L. n. 90/2014), il **valore medio della spesa** nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione, vale a dire **del triennio 2011-2012-2013**.

Va quindi osservato che il limite, di carattere lineare e statico, assume come riferimento un livello progressivamente sempre più lontano nel tempo (dieci anni, nel 2023), ma tiene conto – attraverso l'esclusione degli oneri per i rinnovi contrattuali – del naturale andamento crescente del valore nominale delle retribuzioni.

Come chiarito dalla giurisprudenza contabile, il dato della spesa va inteso come ammontare degli impegni (cfr. Sez. Autonomie, delib. n. 16/2016/QMIG).

I due limiti – lineare e di capacità assunzionale – coesistono e operano su piani parzialmente diversi (cfr., Sez. contr. Campania, n. 208/2021/PAR, nonché Sez. contr. Lombardia, n. 164/2020/PAR).

Il primo attiene infatti all'intero aggregato della spesa per il personale. Il secondo, per la sua diversa prospettiva (di sostenibilità, nel tempo, della spesa), riguarda solo la spesa per il personale a tempo indeterminato.

Sono state dettate, in proposito, alcune norme di coordinamento.

L'art. 6, c. 1 del Decreto Ministeriale ha disposto che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante dall'applicazione dei nuovi limiti (che facoltizzano gli enti ad aumentare la spesa fino al valore soglia) non rileva ai fini del rispetto del tetto alla spesa previsto dall'art. 1, c. 557-quater L. n. 296/2006.

Nell'ambito dei nuovi limiti, fondati sulla capacità assunzionale, si pone l'ulteriore problema del coordinamento tra le disposizioni che prendono a riferimento il *turn over* al 100%, mai abrogate, e le più recenti disposizioni dell'art. 33 D.Lgs. n. 34/2019, che invece sono fondate sulla sostenibilità della spesa.

Come già chiarito nell'ambito della Relazione 2022, ove manchino i presupposti per l'applicazione del nuovo limite fondato sul valore soglia (ad es. l'asseverazione dei Revisori sulla sostenibilità della spesa), trovano applicazione, in via sussidiaria, le norme relative al *turn over* (si v. SS. RR. in s.c., sent. n. 7/2022).

I limiti alla spesa per il personale non si esauriscono in quelli generali – lineare e dinamico – già illustrati: ad essi si affiancano, infatti, limiti specifici relativi a *singole componenti* della spesa. Nello specifico: i limiti alla spesa per il ricorso a **forme di lavoro flessibile**; quelli relativi al **salario accessorio dei dipendenti**; quelli relativi alla **spesa per il personale dei Gruppi consiliari**.

I vincoli relativi alla spesa per il personale assunto con contratti a tempo determinato o di collaborazione autonoma (per brevità: **lavoro flessibile**) sono di natura lineare e fondati sulla spesa storica.

L'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, dispone che le amministrazioni pubbliche, a decorrere dall'anno 2011, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Ancora la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

Detti limiti non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione Europea.

L'art. 1, comma 545 della Legge n. 160/2019 innovando il comma precedente stabilisce che le limitazioni previste non si applicano alle regioni, parimenti agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta comunque fermo che la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

I limiti relativi al **salario accessorio** hanno una struttura analoga.

Il principale vincolo posto in materia di salario accessorio del personale è quello di cui all'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75. Ad esso si è affiancata la disciplina posta dalla normativa sui vincoli derivanti dalla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, di cui all'art. 33, c. 1, ultimo periodo, D.L. n. 34/2019.

L'art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

L'art. 33, c. 1, ultimo periodo, D.L.34/2019 introduce una modifica a detta disciplina, prevedendo che detto limite "*è adeguato, in aumento o in diminuzione,* ***per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite****, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018*".

La disposizione è riferita a tutto il personale, compreso quello di qualifica dirigenziale, e non è prevista alcuna deroga per il Fondo per la contrattazione decentrata dei dirigenti.

Come chiarito dalla giurisprudenza, coordinando le due disposizioni si ottiene il superamento del limite del trattamento accessorio del 2016 e la costruzione di un nuovo tetto, a partire dal 2018, con la finalità di garantire a ciascun dipendente, in caso di aumento del personale, un valore medio tale che, all'*aumento* del numero dei dipendenti,

le risorse destinate al trattamento accessorio *crescano in misura proporzionale*. Qualora, invece, il numero dei dipendenti dovesse *diminuire*, al personale in servizio dovrà essere, comunque, *assicurato il trattamento accessorio del 2016*. Pertanto, la norma prevista dall'art. 23, c. 2, "*rimanendo in vigore, non deve più essere considerata come valore assoluto da prendere come riferimento, bensì come il limite minimo inderogabile, al di sotto del quale non è possibile riconoscere il trattamento accessorio, e ciò anche in considerazione del fatto che, trattandosi di un trattamento accessorio ormai maturato, esso rappresenta un diritto acquisito che non può essere negato, in caso di diminuzione di dipendenti*" (Sez. reg. contr. Marche, n. 22/2022/PAR, ma v. anche Sez. contr. Lombardia, n. 95/2020/PAR, Sez. contr. Veneto, n. 104/2020/PAR, e Sez. contr. Campania, n. 97/2020/PAR).

Vanno infine menzionati gli specifici vincoli alla spesa per il **personale dei Gruppi consiliari**, che sono trattati, per la peculiarità del tema e la scarsa rilevanza finanziaria sul bilancio regionale, nel Capitolo dedicato al rendiconto del Consiglio (v. Cap. VIII, parr. 3 ss.).

5.2 Il rispetto del vincolo relativo alla sostenibilità finanziaria

Come già illustrato, i nuovi limiti alla spesa per il personale (D.L. n. 34/2019), fondati sul concetto di capacità assunzionale dell'ente e volti a garantirne la sostenibilità nel tempo, prevedono la determinazione di un **valore soglia** basato sulla dinamica delle entrate dell'ente e il suo rispetto in coerenza con la **programmazione** e compatibilmente con il mantenimento degli **equilibri di bilancio** (quest'ultimo, oggetto di specifica asseverazione da parte dell'Organo di revisione).

Ai sensi della L.R. 19 ottobre 2021, n. 25, la Regione determina la complessiva capacità assunzionale dell'Ente, nel rispetto dei vincoli posti dal D.L. n. 34/2019 e dal D.M. 3 settembre 2019 (v. par. 5.1), per poi ripartirla proporzionalmente tra Giunta e Consiglio sulla base della spesa storica registrata nell'esercizio 2018. (La stessa normativa di fonte statale, come si è visto, prende a riferimento la spesa dell'esercizio 2018 per determinare i vincoli in sede di prima applicazione).

In sede istruttoria, l'Amministrazione ha innanzitutto illustrato le modalità con cui è stato determinato il limite alla spesa per l'esercizio 2023.

La Regione Piemonte appartiene alla fascia demografica per la quale il valore soglia (rapporto fra la spesa per il personale e alcune categorie di entrate) è stabilito nella misura 9,5% (art. 4, D.M. 3 settembre 2019). Esso rappresenta la **soglia massima** assoluta per la spesa.

Tale valore soglia, per il 2023, è pari a **euro 296.886.719,00**, in aumento rispetto all'esercizio precedente per effetto dell'aumento della media delle entrate rilevanti:

Periodo di riferimento	Media entrate ultimo triennio	Spesa di personale	Valore soglia	Tetto di spesa assoluto con valore soglia previsto del 9,5% relativo alla fascia demografica c) di riferimento
Rendiconto 2021	2.920.399.070,53	186.381.274,61	6,38%	277.437.912,00

Periodo di riferimento	Media entrate ultimo triennio	Spesa di personale	Valore soglia	Tetto di spesa assoluto con valore soglia previsto del 9,5% relativo alla fascia demografica c) di riferimento
Rendiconto 2022	3.125.123.365,42	181.299.936,53	5,8%	296.886.719,00

Fonte: Regione Piemonte

Fino al 31/12/2024, tuttavia, la normativa prevede, come sopra anticipato, il rispetto di un ulteriore vincolo. Oltre al rispetto del valore soglia così come sopra determinato[11], ai sensi dell'art. 5 del D.M. 3 settembre 2019, la spesa dell'esercizio 2023 non può infatti eccedere quella registrata nel 2018, incrementata del 20%.

L'Amministrazione ha così illustrato il calcolo svolto per determinare tale ulteriore limite alla spesa (c.d. limite "incrementale"):

[11] Art. 5 D.M. 3 settembre 2019. "In fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024 le regioni di cui all'art. 4, comma 2, nel limite del valore soglia definito dall'art. 4, comma 1, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al 10% nel 2020, al 15% nel 2021, al 18% nel 2022, al 20% nel 2023 e al 25% nel 2024, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

RIPARTIZIONE CAPACITA' ASSUNZIONALE COMPLESSIVA D.L. n. 34/2019

GIUNTA					
Anno	**Spesa di Personale 2018**	**Percentuale di incremento rispetto al 2018 (art. 5 DM 3 settembre 2019)**	**Limite spesa incrementale rispetto al rendiconto 2018**	**Incremento in valore assoluto**	**Tetto di spesa ai sensi DM3 settembre 2019**
Previsione 2023	164.621.877,64	20,00%	197.546.253,17	32.924.375,53	296.886.719,00

CONSIGLIO					
Anno	**Spesa di Personale 2018**	**Percentuale di incremento rispetto al 2018 (art. 5 DM 3 settembre 2019)**	**Limite spesa incrementale rispetto al rendiconto 2018**	**Incremento in valore assoluto**	**Tetto di spesa ai sensi DM3 settembre 2019**
Previsione 2023	18.155.094,00	20,00%	21.786.112,80	3.631.018,80	296.886.719,00

TOTALE					
Anno	**Spesa di Personale 2018**	**Percentuale di incremento rispetto al 2018 (art. 5 DM 3 settembre 2019)**	**Limite spesa incrementale rispetto al rendiconto 2018**	**Incremento in valore assoluto**	**Tetto di spesa ai sensi DM3 settembre 2019**
Previsione 2023	182.776.971,64	20,00%	**219.332.365,97**	36.555.394,33	**296.886.719,00**

Fonte: Regione Piemonte; elaborazione Corte dei conti

Risulta pertanto un limite incrementale alla spesa di **euro 219.332.265,97**, inferiore al limite assoluto, calcolato in applicazione del coefficiente del 9,5%.

Secondo la ripartizione prevista dalla L.R. n. 25/2021, si applicano quindi, per i due ruoli del personale regionale, le seguenti soglie: **euro 197.546.253,17** per la Giunta ed **euro 21.786.112,80** per il Consiglio.

Così determinate le soglie, l'Amministrazione ha fornito i seguenti dati sulla **spesa effettiva** nell'anno 2023:

MACROAGGREGATO	CODICE SPESA	IMPORTO GIUNTA	IMPORTO CONSIGLIO	IMPORTO TOTALE
SPESA SOSTENUTA MACRO 101		184.296.798,39	18.809.968,85	203.106.767,24
SPESA SOSTENUTA MACRO 103	1.03.02.12.001	0,00	0,00	0,00
SPESA SOSTENUTA MACRO 103	1.03.02.12.002	0,00	0,00	0,00
SPESA SOSTENUTA MACRO 103	1.03.02.12.003	0,00	0,00	0,00
SPESA SOSTENUTA MACRO 103	1.03.02.12.999	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA		**184.296.798,39**	**18.809.968,85**	**203.106.767,24**

Fonte: Regione Piemonte

Come si può evincere, i limiti alla spesa risultano rispettati sia a livello dei singoli ruoli (Giunta e Consiglio) che complessivamente.

L'Amministrazione ha fornito i dettagli relativi alle voci di spesa considerate ai fini del calcolo della spesa effettiva e i prospetti di riconciliazione fra i dati contabili e i valori rilevanti ai fini del rispetto del valore soglia[12]:

Riconciliazione calcolo indicatore valore soglia

Raggruppamento capitoli / numero capitolo	Motivi esclusione voci di spesa	Spesa Personale					
		PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	IMPEGNI	IMPEGNI	IMPEGNI	IMPEGNI	IMPEGNI
		Voci di spesa	2019	2020	2021	2022	2023
1		Retribuzioni lorde dirigenti a tempo indeterminato	4.066.323,97	3.411.075,73	3.503.566,93	4.821.190,20	5.466.689,46
2		Retribuzioni lorde personale con contratto a tempo indeterminato (Cat. A+B+C+D)	78.473.589,65	74.923.464,24	69.423.627,55	66.056.377,71	77.960.686,09
1		Oneri derivanti dal trattamento economico accessorio del personale dirigente	7.380.647,70	6.382.360,71	7.858.903,68	9.120.172,67	11.207.640,82
2		Oneri derivanti dal trattamento economico accessorio del personale appartenente alle Cat. A+B+C+D	41.592.482,11	36.243.069,07	35.388.377,94	32.869.233,46	35.545.395,17
3		Oneri a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	34.368.753,28	33.161.927,98	32.202.691,76	31.427.592,43	35.813.032,49
4		IRAP	11.561.889,74	10.906.838,26	10.561.514,97	10.378.971,26	11.769.734,82
		Totale	**177.443.686,45**	**165.028.735,99**	**158.938.682,83**	**154.673.537,73**	**177.763.178,85**
		PERSONALE A TEMPO	IMPEGNI	IMPEGNI	IMPEGNI	IMPEGNI	IMPEGNI
		Voci di spesa	2019	2020	2021	2022	2023
5		Retribuzioni lorde dirigenti a TD (direttori)	2.484.713,17	2.816.952,08	2.925.806,79	1.465.670,40	1.214.470,33
6		Retribuzioni lorde personale con contratto a tempo determinato Cat. A+B+C+D	0,00	250.048,55	1.841.064,32	1.953.796,08	1.360.713,14
7		Trattamento economico collaborazioni uffici di comunicazione	1.939.342,13	1.734.413,08	2.105.671,94	2.288.135,51	2.415.563,63
8		CO.CO.CO. (altre strutture)	265.457,68	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Oneri a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori per Co.CO. CO. (altre strutture)	126.593,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4		IRAP	335.680,52	339.784,57	489.198,39	403.090,35	451.218,19
		Totale	**5.151.786,70**	**5.141.198,28**	**7.361.741,44**	**6.110.692,34**	**5.441.965,29**

[12] Nota prot. Corte dei conti n. 3481 del 12 aprile 2024 e, in particolare: allegati 1, 1-bis, 1ter, 2 e 3.

		Totale personale in dotazione organica	182.595.473,15	170.169.934,27	166.300.424,27	160.784.230,07	183.205.144,14
100966+101922+102319+104051+104446+104841	Spesa relativa al personale forestale, non compreso nella dotazione organica	Totale personale fuori dotazione organica (forestali)	11.466.971,98	9.943.146,34	11.045.501,50	10.674.491,74	10.607.009,22
104391+104786+105856+105911+106941+109248+133930	Spesa (mensa e coperture assicurative ecc...) compresa nel macro aggregato 101 ma non riconducibile alle voci retributive	Altri importi macro aggregato 101 (esclusa IRAP)	6.234.383,13	1.615.459,50	1.811.302,20	2.378.905,46	2.741.126,87
103996	Spesa per prestazioni di lavoro autonomo	Altri importi macro aggregato 101 (esclusa IRAP)	0,00	11.644,65		14.539,37	6.209,58
raggruppamento 4	Rettifica effettuata in applicazione del D.M. 3/9/2019	IRAP	-11.897.570,26	-11.246.622,83	-11.050.713,36	-10.782.061,61	-12.220.953,01
103228	Rettifica per errore effettuato nel conteggio della spesa CO.CO.CO (altre strutture)	Altri importi macro aggregato 103	5.916,66	0,00	0,00	0,00	0,00
116376	Voce esclusa in quanto non riconducibile alla spesa di personale	Altri importi macro aggregato 103	0,00	2.500,00	72.500,00	75.000,00	0,00
145331+145333+170010+170014	Voci escluse in quanto rimborsi di personale a tempo determinato. Da non conteggiare in applicazione del D.M. 3/9/2019. Importo inserito per quadratura	Altri importi macro aggregato 109	20.962,96	2.590,00	0,00	0,00	0,00
145331+145333+170010+170014	Rettifica dell'importo precedente	Altri importi macro aggregato 109	-20.962,96	-2.590,00	0,00	0,00	0,00
102375+108798/ raggruppamento 7	Spesa inserita nel tota personale in dotazior organica, da non conteggia in applicazione del D.M 3/9/2019 in quant riconducibile al macr aggregato 109 - 7	Personale comandato di cui macro aggregato 109	-327.715,10	-193.023,74	-33.601,07	-103.602,70	- 41.738,41
		Totale voci spesa	**188.077.459,56**	**170.303.038,19**	**168.145.413,54**	**163.041.502,33**	**184.296.798,39**
		Importo indicato per il calcolo dell'indicatore	**188.077.459,56**	**170.303.038,19**	**168.145.413,54**	**163.041.502,33**	**184.296.798,39**

In proposito, va ribadito quanto già osservato in sede di giudizio di parificazione del rendiconto 2022. I dati contabili di riferimento sono difficilmente confrontabili con le voci di spesa rilevanti ai sensi della normativa e richiedono una complessa operazione di riconciliazione. Ciò a causa dell'**eccessivo numero e dalla scarsa omogeneità dei capitoli di spesa che l'attuale struttura del bilancio regionale fa confluire nei macroaggregati della spesa per il personale**.

A titolo di esempio, si osserva che la riconciliazione effettuata dall'Amministrazione prevede di sottrare al Macroaggregato 101 – fra le altre voci – la somma di **euro 2.741.126,87**, relativa a 7 capitoli del tutto disomogenei e non riconducibili in alcun modo alle retribuzioni e agli altri oneri diretti della spesa per il personale (cfr. la riga evidenziata in verde nella precedente tabella; di seguito, i dettagli forniti dall'Amministrazione sui 7 capitoli di spesa interessati):

Capitolo	Titolo	Descrizione Titolo	Miss.	Descrizione Missione	Progr.	Descrizione Programma	Macroaggregato	Desc Macroaggregato	Desc Pdc Finanziario	Impegnato di Competenza	Descrizione Capitolo
104391	1	Spese correnti	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	0110	Risorse umane	1010000	Redditi da lavoro dipendente	Contributi sociali	0,00	SPESE PER LA OMOGENEIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE REGIONALE (LEGGE REGIONALE 27 MAGGIO 1980, N.64)
104786	1	Spese correnti	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	0110	Risorse umane	1010000	Redditi da lavoro dipendente	Contributi sociali	0,00	REIMPOSTAZIONE DI FONDI RELATIVI AL TRATTAMENTO ACCESSORIO, ANNI PRECEDENTI, AL FINE DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER IL PERSONALE DI CATEGORIA DIRIGENZIALE (ART.17 DEL CCNL 23/12/1999)
105856	1	Spese correnti	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	0110	Risorse umane	1010000	Redditi da lavoro dipendente	Altre spese per il personale	12.000,00	INTERVENTI PER L'ASSISTENZA AL PERSONALE COMPRESE LE ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E RICREATIVE (D.LGS 165/2001)
105911	1	Spese correnti	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	0110	Risorse umane	1010000	Redditi da lavoro dipendente	Altre spese per il personale	294.560,00	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE DEL CIRCOLO DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE - LEGGE 537/93 ART. 9.
106941	1	Spese correnti	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	0110	Risorse umane	1010000	Redditi da lavoro dipendente	Altre spese per il personale	2.267.066,87	SPESE CONNESSE AI SERVIZI DI MENSA PER IL PERSONALE REGIONALE (C.C.N.L. VIGENTI). CAPITOLO RILEVANTE AI FINI I.V.A.
109248	1	Spese correnti	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	0110	Risorse umane	1010000	Redditi da lavoro dipendente	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	167.500,00	COPERTURE ASSICURATIVE CONTRATTUALI A FAVORE DEL PERSONALE (ART. 24 DELD. LGS. 50/2016)
133930	1	Spese correnti	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	0110	Risorse umane	1010000	Redditi da lavoro dipendente	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	VERSAMENTO PREMIO ASSICURATIVO ART.5 D.LEG.38/2000

Come illustrato in premessa, la normativa prevede che i descritti limiti alla spesa (art. 33 del D.L. n. 34/2019) possano trovare applicazione solo in presenza di due requisiti: la **coerenza con la programmazione** e **l'asseverazione del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio** da parte dell'Organo di revisione.

Nell'esercizio 2022, l'assenza dell'asseverazione richiesta aveva condotto la Sezione a verificare il rispetto dei limiti sussidiari di cui al D.L. n. 90/2014 (*turn over* al 100% rispetto alle cessazioni dell'esercizio precedente).

Per il 2023, l'Organo di revisione ha invece reso, in data 19.11.2023, la prescritta asseverazione, relativa al complesso delle assunzioni previste dagli strumenti di programmazione nell'esercizio di riferimento (n. 252).

I Revisori hanno peraltro evidenziato la non completa coerenza delle assunzioni previste e realizzate nel corso dell'esercizio con gli strumenti di programmazione della Giunta regionale (il PIAO 2023) e raccomandato l'aggiornamento di questi ultimi. Non sono stati invece formulati rilievi particolari con riferimento alla programmazione del Consiglio.

Sulla base dei rilievi formulati nel parere contenente l'asseverazione, sono state formulate specifiche richieste istruttorie, che hanno consentito di chiarire quanto segue[13].

Il PIAO 2023 della Giunta regionale indica un "fabbisogno teorico" di 637 unità, rilevato a seguito di una ricognizione presso le singole Direzioni e ritenuto non immediatamente rilevante ai fini della programmazione. Il dato è superiore alle scoperture risultanti dalla dotazione organica (n. 477 unità), che l'Amministrazione ritiene costituire tuttora un limite implicito, nonostante l'evoluzione della normativa vincolistica sopra illustrata (par. 5.1).

Nonostante la rilevazione effettuata del fabbisogno teorico degli uffici, il PIAO 2023 conferma espressamente la dotazione organica della Giunta in n. 3076 unità, come per l'anno precedente. (Il più recente PIAO 2024 l'ha, invece, rideterminata in n. 3064, con n. 466 posti vacanti al 31/12/2023).

I "fabbisogni effettivi" per il 2023, sono invece pari a n. 252 unità e tale era il numero di assunzioni previste nel 2023, secondo lo stesso PIAO della Giunta regionale.

Nel 2023 sono state effettuate solo n. 156 assunzioni, a causa dello slittamento di alcune delle procedure concorsuali bandite (n. 99 assunzioni rinviate al 2024, anno nel quale sono previste, in totale, n. 325 assunzioni, come illustrato dal PIAO 2024).

L'Amministrazione ritiene di aver accolto la raccomandazione dei Revisori di aggiornare la programmazione delle assunzioni contenuta nel PIAO 2023 con l'approvazione del PIAO 2024. In data 16 febbraio 2024, l'Organo di revisione ha rilasciato una nuova asseverazione del rispetto degli equilibri di bilancio con riferimento alla programmazione contenuta nel nuovo PIAO. L'Amministrazione ha specificato che i

[13] Nota prot. Corte dei conti n. 5094 del 29 maggio 2024. I dati esposti trovano conferma nella relazione alla proposta di rendiconto 2023 dell'Organo di revisione, all. 1 al verbale n. 18/2024.

Revisori sono stati coinvolti nella predisposizione del PIAO 2024 (a differenza di quanto emerge dal parere reso per il 2023).

Alla luce dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione e dei riscontri effettuati sui PIAO 2023 e 2024, la Sezione osserva quanto segue.

L'**asseverazione resa dall'Organo di revisione** in data 19 novembre 2023 con riferimento al rispetto degli **equilibri di bilancio** può ritenersi idonea ai fini dell'applicazione dei limiti alla spesa previsti dal D.L. n. 24/2019, per due concorrenti ragioni:

- essa non è espressamente *condizionata* alla modifica degli strumenti di programmazione (in merito è stata formulata una semplice raccomandazione);
- essa prende in considerazione (pag. 13 del parere), ai fini delle valutazioni di sostenibilità finanziaria, il numero di 252 assunzioni, corrispondente ai "fabbisogni effettivi" indicati dal PIAO 2023.

Va inoltre considerato che il numero di assunzioni effettivamente realizzate nel 2023 (n. 156) è stato inferiore a 252 e che il rinvio di n. 99 assunzioni al 2024, contemplato nel nuovo PIAO, è stato oggetto di nuova asseverazione.

Anche il requisito della **coerenza con gli strumenti di programmazione** per il personale della Giunta (PIAO 2023) può ritenersi sussistente, a giudizio della Sezione, in considerazione del fatto che il piano indica un "fabbisogno effettivo" corrispondente alle assunzioni previste nell'anno (n. 252) e che proprio sulla base di tale dato sono state formulate le previsioni di spesa prese in considerazione dall'Organo di revisione ai fini dell'asseverazione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

Va però osservato che la struttura logica del PIAO 2023 della Giunta regionale, per la parte relativa ai fabbisogni di personale, appare contraddittoria.

Infatti, lo strumento di programmazione: (1) muove da un fabbisogno "teorico" di n. 637 unità, calcolato sulla base di una specifica rilevazione effettuata presso le Direzioni[14]; (2) conferma, nonostante tale dato e senza particolari motivazioni, la dotazione organica

[14] Va evidenziato che la rilevazione è stata ripetuta ai fini del PIAO 2024 della Giunta, nel quale si legge, tuttavia, che "*si ritiene di non pubblicarne i risultati*" (sic) in quanto eccedente i posti liberi sulla base della dotazione organica appena rideterminata, in diminuzione rispetto al 2023: cfr. pag. 101 del PIAO 2024 della Giunta regionale.

fissata negli esercizi precedenti, dalla quale emerge la scopertura di n. 477 posti (inferiore quindi al fabbisogno teorico); (3) individua un fabbisogno "effettivo" di n. 252 assunzioni, sulla base – presumibilmente – delle risorse disponibili per sostenere i relativi oneri.

Da ciò si evince che l'Amministrazione effettua prima una rilevazione del fabbisogno reale delle strutture, poi determina la dotazione organica in modo del tutto indipendente da tale fabbisogno e infine, nella definizione delle strategie per la copertura del fabbisogno di personale, individua il numero di unità da assumere, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, qualificando tale ultimo dato come fabbisogno "effettivo". Ciò è stato sostanzialmente confermato in sede di contraddittorio.

L'Amministrazione, infatti, ha chiarito che il fabbisogno teorico è quello rilevato presso le singole strutture e che il fabbisogno effettivo corrisponde al programma assunzioni che determinano oneri sostenibili. Il PIAO non esplicita, tuttavia, i criteri in base ai quali la strategia di copertura del fabbisogno (cioè le assunzioni programmate che costituiscono il "fabbisogno effettivo") tiene conto delle esigenze manifestate dalle strutture (fabbisogno teorico).

Maggiormente rispettosa delle previsioni normative pare la programmazione del Consiglio regionale, che ha aggiornato nel corso del 2023 il proprio PIAO con successive deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza.

5.3 Il rispetto del vincolo lineare (art. 1 comma 557-quater L. n. 296/2006)

Al fine di dimostrare il rispetto, a livello aggregato e di singolo ruolo (Giunta e Consiglio regionale), dei limiti di spesa previsti dalla L. n. 296/2006 (limite lineare, basato sulla spesa storica), l'Amministrazione ha fornito i seguenti dati di consuntivo:

Aggregato di spesa personale Giunta e Consiglio	Impegni Giunta	Impegni Consiglio	Totale impegni Giunta Consiglio	Impegni Giunta	Impegni Consiglio	Totale impegni Giunta Consiglio
	2011 - 2013	2011 - 2013	2011-2013	2023	2023	2023
Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato (inclusi comandati in entrata)	163.810.082,07	24.426.523,64	188.236.605,71	196.553.280,23	19.723.334,29	216.276.614,52
Spese per collaborazioni coordinate e continuative	1.070.729,33	0,00	1.070.729,33	0,00	0,00	0,00
Spese per incarichi a dirigenti esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somministrazione di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese per personale utilizzato, senza estinzione dal rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla Regione.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**164.880.811,40**	**24.426.523,64**	**189.307.335,04**	**196.553.280,23**	**19.723.334,29**	**216.276.614,52**
Spese escluse						
Arretrati contrattuali anni precedenti	0,00	0,00	0,00	-	0,00	- 6.696.740,35
Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato ex L.R. 23/2015	0,00	0,00	0,00	- 23.463.580,82	0,00	- 23.463.580,82
Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato ex L.R. 7/2018	0,00	0,00	0,00	- 6.305.526,59	0,00	- 6.305.526,59
Maggiore spesa 2023 per assunzione di personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	- 2.532.861,45	0,00	- 2.532.861,45
Totale spese escluse	0,00	0,00	0,00	**- 38.998.709,21**	0,00	**- 38.998.709,21**
TOTALE GENERALE	**164.880.811,40**	**24.426.523,64**	**189.307.335,04**	**157.554.571,02**	**19.723.334,29**	**177.277.905,31**

Nota: i dati relativi agli "impegni 2011-2013" rappresentano la media degli impegni di spesa nei tre esercizi (v. par. 5.1).
Fonte: Regione Piemonte

I dati relativi alla media degli impegni nel triennio 2011-2013 corrispondono a quelli comunicati negli esercizi precedenti, all'esito dell'interlocuzione istruttoria e del contraddittorio con la Sezione.

Come si può evincere, il rispetto del limite è assicurato dall'esclusione delle spese relative al personale assorbito ai sensi delle L.R. n. 23/2015 e 7/2018, sulla cui correttezza la Sezione si è già espressa in passato.

5.4 Il rispetto dei vincoli relativi al lavoro flessibile

I limiti alla spesa per il **lavoro flessibile** (personale a tempo determinato, collaborazioni autonome) assumono come riferimento il valore storico della spesa nell'esercizio 2009.

In sede istruttoria, l'Amministrazione è stata invitata a dimostrare il rispetto del limite fornendo i dati relativi alla spesa per il personale a tempo determinato dei ruoli della Giunta e del Consiglio regionale.

Sono state prodotte, in proposito, le seguenti tabelle, che pongono a confronto gli impegni dell'esercizio 2009 con quelli dell'esercizio 2023.

Personale della Giunta regionale

Aggregato voci	Impegni 2009	Impegni 2022	Impegni 2023
Retribuzioni lorde dirigenti a tempo determinato (Direttori)	3.536.762,00	1.465.670,40	1.214.470,33
Retribuzioni lorde personale con contratto a tempo determinato cat. A+B+C+D	3.861.110,00	1.953.796,08	1.360.713,14
Trattamento economico collaborazioni uffici di comunicazione	5.024.465,00	2.288.135,51	2.415.563,63
Trattamento economico collaboratori uffici di comunicazione		133.725,63	
Collaborazioni coordinate e continuative (altre strutture)	2.307.017,29	-	
Oneri a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori per CO.CO.CO (ALTRE STRUTTURE)	438.816,43	-	
IRAP	1.020.315,00	403.909,35	51.218,19
Contratti formazione lavoro			
Altri rapporti formativi			
Somministrazione lavoro			
Lavoro accessorio art. 70 co. 1 lett. d) D.Lgs. n. 276/2003			
Totale	**16.188.485,72**	**6.244.417,97**	**5.441.965,29**

Personale del Consiglio regionale

Aggregati di voci	Impegni 2009	Impegni 2023
Retribuzioni lorde dirigenti a tempo determinato*	1.100.000,00	138.109,05
Retribuzioni lorde personale con contratto a tempo determinato categorie	300.000,00	0,00
Retribuzioni lorde personale T.D. uffici di comunicazione	861.000,00	362.826,22
Collaborazioni Uffici di Comunicazione	0,00	208.985,80
Retribuzioni lorde personale a tempo determinato Gruppi consiliari	6.367.688,67	1.698.983,87
Collaborazioni Gruppi Consiliari	0,00	586.420,61
Retribuzioni lorde personale a tempo determinato Incarichi fiduciari	80.000,00	42.262,66
Collaborazioni Incarichi fiduciari	0,00	70.714,32
Oneri a carico datore lavoro per contributi obbligatori - Personale ENTE	0,00	
Oneri a carico datore lavoro per contributi obbligatori - Uff. Comunicazione	0,00	126.118,25
Oneri a carico datore lavoro per contributi obbligatori - Gruppi consiliari	0,00	541.074,07
Oneri a carico datore lavoro per contributi obbligatori - Incarichi fiduciari	0,00	12.079,12
IRAP - ENTE	0,00	
IRAP - Uff. comunicazione	0,00	42.573,04
IRAP - Gruppi consiliari	0,00	172.516,51
IRAP -Incarichi fiduciari	0,00	3.592,33
Collaborazioni – altre strutture	0,00	0,00
Oneri carico datore lavoro per Collaborazioni – altre strutture	0,00	0,00
Contratti di formazione lavoro	0,00	0,00
Altri rapporti formativi	0,00	0,00
Somministrazioni di lavoro	0,00	0,00
Lavoro accessorio	0,00	0,00
Totale	**8.708.688,67**	**4.006.255,85**

Fonte: Regione Piemonte

Come si può osservare, la spesa dell'esercizio 2023 è ampiamente al di sotto del limite posto dalla legge, sia a livello aggregato che di ciascuna delle due articolazioni (Giunta e Consiglio regionale).

5.5 Il rispetto dei vincoli relativi al salario accessorio

Con riferimento al rispetto dei **limiti alla spesa per il salario accessorio**, l'Amministrazione ha preliminarmente chiarito che la contrattazione integrativa è condotta unitariamente per i ruoli di Giunta e Consiglio regionale. Il Fondo risorse decentrate è unico per il personale di entrambi i ruoli ed è approvato annualmente, con distinte deliberazioni della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Per il 2023, l'ammontare del Fondo era di **euro 48.242.595,00** (D.G.R. n. 4-7249 del 17-07.2023 e D.U.P. n. 236/2023 del 19.07.2023), inferiore al limite imposto dalle già illustrate norme del D.Lgs. n. 75/2017, che l'Amministrazione ha calcolato in **euro 48.775.742,00**.

Determinazione del limite alla spesa per il salario accessorio

TETTO LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO		
RISORSE STABILI		
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c.2 CCNL 02/05)	21.389.488,00	
Incrementi CCNL 02-05 (art. 32 cc1-2 c.7)	966.955,00	
Incrementi CCNL 04-05 (art.4 cc1,4,5 parte fissa)	385.995,00	
Incrementi CCNL 06-09 (art.8 cc 2,5,6,7 parte fissa)	520.679,00	
Ridet. per increm. stip (dich.cong. 14 CCNL 02/05 e 1 CCNL 08/09)	716.038,00	
Increm. per rid. stab. straord (art. 14c. 3 CCNL 98/01)	23.687,00	
Increm. dotaz. org. e relat. copert. (art. 15 c. 5 p. fissa CCNL 98/01)	250.920,00	**FONDO 2016**
RIA e ass.ad personam pers. cessato (art. 4 c.2 CCNL 00/01)	679.961,00	
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	132.769,00	
Decurtazione permanente ex art. 1 c. 456 L. 147/2013	- 1.475.481,00	
Dec. fondo/parte fissa rid. prop. pers. (art. 1 c. 236 l.208/15)	- 2.237.309,00	
TOTALE RISORSE STABILI	**21.353.702,00**	
RISORSE VARIABILI		
Specifiche disp. di legge (art. 15 c.1 l.K CCNL 98/01)	410.390,00	
Risp. da straord accert. a consunt. (art. 14 c. 1 CCNL 98/01)	138.294,00	
Nuovi servizi o riorg. (art. 15 c. 5 - p.variab. CCNL 98/01	13.957.237,00	
Integrazione 1,2% (art.15 c.2 CCNL 98/01)	665.372,00	
Altre risorse variabili	2.600,00	

TOTALE RISORSE VARIABILI	**15.173.893,00**	
	36.527.595,00	
Art. 67 c. 2 lett. e) fondo ex art. 1, comma 96 lett. a) L.56/2014 (personale trasferito ex L.R. 23/2015)	4.366.916,00	
Art. 67 comma 2 lett. e): personale A.R.A.I.	159.948,00	
Art. 67 comma 2 lett. e): personale C.P.I.	3.461.974,00	
Art. 67 c. 2 lett. e) art. 1 comma 800 L. 205/2017	4.259.309,00	
	12.248.147,00	
LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO (art. 23 comma 2 D.Lgs. 25 maggio 2017 n.75)	**48.775.742,00**	

Fonte: Regione Piemonte

L'Amministrazione ha illustrato[15] le modalità di calcolo del limite, a partire dall'importo del Fondo dell'esercizio 2016, chiarendo che ad esso sono state aggiunte le poste relative al personale trasferito nei ruoli della Regione, nonché gli oneri relativi al progressivo adeguamento del relativo trattamento economico a quello del resto del personale, e che non si è provveduto a variazioni in aumento ai sensi dall'art. 33 del D.L. n. 24/2019[16].

In proposito, va osservato che la definizione unitaria delle risorse e la conduzione unitaria della contrattazione relativa ai due plessi organizzativi non deve far dimenticare che, come illustrato al par. 5.1, la più recente definizione dei vincoli al salario accessorio (D.L. n. 34/2019) è finalizzata a garantire l'invarianza del valore medio *pro capite* del Fondo. Va quindi prestata particolare attenzione all'ipotesi in cui il numero di dipendenti della Giunta regionale e del Consiglio assuma, come si registra nel 2023, un andamento divergente.

L'Amministrazione ha inoltre fornito il seguente dettaglio delle risorse soggette al limite di spesa e di quelle non soggette al limite, chiarendo che la somma di euro 980.000,00 derivante dall'esercizio precedente (risorse non utilizzate) proviene dalla componente stabile, e non variabile, del Fondo 2022:

[15] Nota prot. Corte dei conti n. 5094 del 29 maggio 2024.

[16] Si v. il par. 5.1 per il meccanismo di calcolo del limite. Il personale in servizio al 31.12.2018 era pari a n. 3094 unità nel ruolo della Giunta e n. 328 unità nel ruolo del Consiglio: nel 2023, la compagine è quindi inferiore a quella della data di riferimento in entrambi i ruoli.

Risorse destinate al salario accessorio nel 2023

Risorse soggette al limite	
Art. 67 c.1 CCNL 2016-2018: Unico importo consolidato anno 2017	21.454.093,00
Art. 67 c.2 lett. c) CCNL 2016-2018: R.I.A. cessati anni precedenti	662.907,00
Art. 67 c. 2 lett. e) CCNL 2016-2018: fondo ex art. 1 c. 96 lett. a) L.56/2014 (personale trasferito ex L.R. 23/2015)	4.366.916,00
Art. 67 c. 2 lett. e) CCNL 2016-2018: art. 1 comma 800 L.205/2017	4.259.309,00
Art. 67 c. 2 lett. e) CCNL 2016-2018: personale CPI	3.461.974,00
Art. 67 c. 2 lett. e) CCNL 2016-2018: personale A.R.A.I.	159.948,00
Art. 67 c. 3 lett. d) CCNL 2016-2018: R.I.A. in corso d'anno	12.076,00
Art. 67 c. 4 CCNL 2016-2018: integrazione 1,2% monte salari 1997 (ex art. 15 c. 2 CCNL 1998-2001)	665.372,00
Art. 67 c. 5 lett. b) CCNL 2016-2018: conseguimento obiettivi dell'ente, anche di mantenimento (ex art. 15 c. 5 CCNL 1998-2001)	13.200.000,00
Totale	**48.242.595,00**

Risorse non soggette al limite	
Art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 2016-2018: incremento di € 83,20 per il personale in servizio al 31.12.2015	207.501,00
Art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2016-2018: adeguamento PEO nuovi stipendi	300.705,00
Art. 79, c. 1 lett. b) CCNL 2019-2021: incremento di € 84,50 per il personale in servizio al 31.12.2018	277.245,00
Art. 79, c. 1 lett. d) CCNL 2019-2021: differenziali progressioni economiche	547.300,00
Art. 79, c. 1bis CCNL 2019-2021: differenziali D3 e b3 alla data del 1° aprile 2023	1.402.321,00
Somme non utilizzate anno 2022	980.000,00
Art. 79 c. 2 lett. d) CCNL 2019-2021: economie fondo ore straordinario anno 2022	125.445,00
Art. 79, c. 3 CCNL 2019-2021: 0,22 monte salari	106.457,00
Incentivi funzioni tecniche (art. 113 d.lgs. 50/2016)	515.000,00
Compensi professionali legali per sentenze favorevoli (art. 9 L. 114/2014)	513.000,00
Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione, compensi ISTAT (art. 43 L. 449/1997)	24.230,00

Fonte: Regione Piemonte; elaborazione Corte dei conti

L'Organo di revisione ha attestato, con atto del 18 dicembre 2023, la compatibilità con i vincoli di bilancio degli oneri derivanti dalla pre-intesa con le controparti sindacali ai sensi dell'art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001.

Dalla lettura del parere si evince che **i Revisori non sono stati coinvolti nella fase di costituzione del Fondo, ma solo successivamente, a seguito della pre-intesa**. Ciò trova conferma nel successivo parere dell'Organo di revisione sulla proposta di rendiconto[17].

In proposito, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno puntualizzare[18] che l'Organo di revisione esprime il parere sul bilancio di previsione, nel quale sono stanziate le "*risorse complessive nel rispetto delle quali, seppur con un limitato margine di modifica*" sarà successivamente costituito il Fondo risorse decentrate. I Revisori, che comunque "*dispongono del dettaglio degli stanziamenti nel bilancio gestionale (macroaggregato 101)*", esprimono quindi il loro parere sulla pre-intesa, a monte della sottoscrizione del contratto integrativo.

In proposito, la Sezione non può che rimarcare quanto già chiaramente affermato nella Relazione sul rendiconto 2022.

L'Organo di revisione deve essere coinvolto sin dalla fase di costituzione del Fondo risorse decentrate, per poter valutare puntualmente la compatibilità degli stanziamenti destinati al salario accessorio con le previsioni del contratto collettivo nazionale e con le norme di legge che disciplinano presupposti e limiti nella corresponsione del relativo trattamento economico.

Il controllo intestato ai Revisori si estende infatti, nei limiti così delineati, *al merito delle scelte contrattuali dell'Amministrazione*: per tale ragione, esso non può svolgersi esclusivamente a valle della pre-intesa con la controparte sindacale, in cui tali scelte hanno già trovato espressione. È inoltre evidente che il parere reso sulle risorse complessivamente stanziate nel bilancio di previsione non consente alcuna valutazione in ordine al rispetto dei vincoli sopra richiamati.

Nello stesso parere dei Revisori è contenuta la richiesta di una "*migliore declinazione*" delle attestazioni motivate fornite dagli uffici regionali circa il rispetto dei vincoli normativi sul salario accessorio: ciò evidenzia che il loro mancato coinvolgimento nelle fasi precedenti alla pre-intesa ha reso difficoltose le valutazioni di competenza.

---

[17] Pagg. 147 ss., all. 1 al verbale n. 18/2024 dell'Organo di revisione.
[18] Cfr. ancora nota prot. Corte dei conti n. 5094 del 29 maggio 2024.

In mancanza di un attivo coinvolgimento dell'Organo di revisione nella fase di costituzione del Fondo risorse decentrate, anche il controllo della Corte dei conti, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto, è limitato al rispetto dei limiti alla spesa e alla verifica della correttezza dei saldi di bilancio.

La Sezione **richiama quindi la Regione Piemonte e l'Organo di revisione al puntuale rispetto delle norme in materia di risorse destinate alla contrattazione integrativa**, e riserva ad altre sedi e forme di controllo una più analitica verifica del rispetto dei vincoli posti dalla legge.

V. IL PAREGGIO DI BILANCIO

1. Premessa

Come è noto, l'articolo 1, commi da 819 a 830, della Legge di bilancio per il 2019 (Legge 31 dicembre 2018, n. 145) ha introdotto per gli enti territoriali nuove disposizioni in tema di equilibrio di bilancio prevendendo che gli stessi, a decorrere dal 2019, soddisfano tale condizione laddove risulti verificato un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri.

Sulla possibilità che un tale strumento normativo abbia potuto comportare o meno il superamento del principio di pareggio di bilancio basato sull'articolo 9 della Legge n. 243/2012, si rinvia al prosieguo della trattazione[19].

---

[19] Con riguardo al complesso tema in questione, si rinvia al successivo Paragrafo n. 3.
È necessario preliminarmente segnalare che, in argomento, risulta tuttora aperto un delicato dibattito; in tal senso, si richiama in primo luogo la deliberazione della Corte dei conti - Sezioni Riunite in sede di controllo n. 20/SSRRCO/QMIG del 17 dicembre 2019, la quale ha affermato che gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, Legge n. 243 del 2012), da interpretare secondo i principi di diritto enucleati dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 247/2017, n. 252/2017 e n. 101/2018, che hanno consentito l'integrale rilevanza del risultato di amministrazione applicato e del Fondo pluriennale vincolato, nonché la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 5 del 9 marzo 2020 - avente ad oggetto "*Circolare contenente chiarimenti in materia di pareggio di bilancio per il triennio 2018-2020 per gli enti territoriali di cui all'articolo 1, commi da 465 a 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), come modificata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018)*" -, secondo la quale l'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), in coerenza con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, deve essere rispettato dall'intero comparto a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito.
Nello stesso senso, v., altresì, la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 8 del 15 marzo 2021 – avente ad oggetto "*Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali: verifiche del rispetto degli equilibri di bilancio ex ante ed ex post ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243*" -, che ribadisce il principio in base al quale "*il rispetto dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito, come prescritto dall'articolo 1 della medesima legge, è verificato* ex ante, *a livello di comparto, da questa Amministrazione, per ogni "esercizio di riferimento" e per tutto il triennio, sulla base delle informazioni dei bilanci di previsione, trasmesse dagli enti territoriali alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP)*". Cfr. anche la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 15 del 15 marzo 2022 – avente ad oggetto "*Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali: verifiche del rispetto degli equilibri di bilancio ex ante ed ex post ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243*" -, che, sul punto, sostanzialmente conferma quanto già richiamato con le precedenti indicazioni, ed afferma che: "*tenendo conto del rispetto per gli anni 2022 e 2023, in base ai dati dei bilanci di previsione 2021-2023, a livello di comparto, dell'equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma 1-bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), si ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall'articolo 10 della richiamata legge n. 243 del 2012, per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel richiamato biennio 2022-2023*". Da ultimo, poi, v., la Circolare n. 5 del 27 gennaio 2023 della Ragioneria Generale dello Stato, avente ad oggetto "*Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali: verifiche del rispetto degli equilibri di bilancio ex ante ed ex post ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, biennio 2023-2024*" (v., *infra*, il Par. n. 1.1).

La nuova regola si applica agli enti locali dal 2019, mentre per le regioni a statuto ordinario la Legge di bilancio 2019 ne prevede l'applicazione solo a decorrere dall'anno 2021 (art. 1, comma 824, della Legge n. 145/2018); tuttavia, la Legge di bilancio per il 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 541) ha previsto, per le regioni a statuto ordinario, l'anticipazione, a partire dall'anno 2020, dell'applicazione della regola di cui all'art. 1, comma 820, della Legge n. 145/2018 - già applicabile alle regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle città metropolitane, alle province e ai comuni a decorrere dall'anno 2019 -, in relazione alla quale anche le regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 2020, possono utilizzare in modo pieno il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell'equilibrio di bilancio nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118[20].

In argomento, si segnala, inoltre, la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 58/2021/PAR del 12 aprile 2021, la quale riafferma il principio di diritto formulato dalle Sezioni riunite nella deliberazione n. 20/2019, sopra richiamata, secondo cui: "*Alle disposizioni introdotte dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, tese a garantire, fra l'altro, che gli enti territoriali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo, strutturati secondo le regole valevoli in quella sede, si affiancano le norme aventi fonte nell'ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, tese a garantire il complessivo equilibrio, di tipo finanziario, di questi ultimi. Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012). I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d.lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento*".
Nel senso, invece, del superamento del c.d. "doppio binario" pareggio-equilibri, si è espressa la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, per la quale "*Nello specifico è stato sancito il superamento delle norme in materia di rispetto del principio di pareggio di bilancio basate sull'articolo 9 della Legge n. 243/2012, a favore di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione*" (v., in tal senso, la Deliberazione della Corte dei conti - Sezione delle Autonomie n. 08/SEZAUT/2020/INPR del 19 maggio 2020).
Sul tema, v., *funditus*, Paragrafo n. 3.

[20] Si tratta, in particolare, dell'art. 1, comma 820, della L. n. 145/2018, ai sensi del quale "*a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*"; l'art. 1, comma 541, della L. n. 160/2019, ha previsto, poi, che "*le disposizioni dell'*articolo 1, comma 820, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, *si applicano, a decorrere dall'anno 2020, anche alle regioni a statuto ordinario*", e, conseguentemente, è stato modificato, dall'art. 1, comma 542, della Legge n. 160/2019, l'art. 1, comma 824, della Legge n. 145/2018, che risulta così riformulato: "*Le disposizioni dei commi 819 e da 821 a 823 si applicano anche alle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2021.* (…)".
L'art. 1, comma 543, della medesima Legge n. 160/2019, inoltre, specifica che "*per l'anno 2020, ai fini del monitoraggio e della certificazione di cui all'articolo 1, commi 469 e 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le regioni a statuto ordinario indicano tra le entrate valide ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica esclusivamente la quota di avanzo di amministrazione applicata a copertura di impegni esigibili e del fondo pluriennale vincolato*".

Si evidenzia, pertanto, che l'esercizio 2019 è stato l'ultimo per il quale continuavano a trovare piena applicazione tutte le disposizioni riguardanti la definizione del saldo finale di competenza e la presentazione di documenti collegati al saldo di finanza pubblica, nonché gli adempimenti ad esso connessi (quali il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, monitoraggio e certificazione), che, per completezza di esposizione, vengono di seguito brevemente richiamate.

A partire dall'esercizio 2020, infatti, trova applicazione, anche in relazione alle regioni a statuto ordinario, la nuova regola sull'utilizzo del risultato di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell'equilibrio di bilancio, come sopra richiamato, e, soltanto a decorrere dall'esercizio 2021, la nuova regola per la quale è necessario, ai fini dell'equilibrio di bilancio, che sia verificato un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, in quanto gli enti, come espressamente disposto dall'art. 1, comma 821, della Legge n. 145/2018, si considerano "*in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo*", desunto "*dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto*".

Tutto ciò premesso, per completezza di esposizione, si richiama brevemente nel prosieguo della trattazione la disciplina dell'obiettivo di finanza pubblica degli enti territoriali, che è stata, come noto, negli anni oggetto di articolate modifiche, fino ad arrivare al più recente assetto normativo sopra richiamato.

L'articolo 1, comma 710, della Legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) ha introdotto, a partire dal 2016, il conseguimento del pareggio di bilancio per gli enti locali e le regioni, inteso come saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali; le disposizioni di tale articolo hanno comportato la cessazione delle norme inerenti alla precedente disciplina del c.d. "Patto di Stabilità Interno"[21].

[21] Il comma 707 ha determinato la cessazione, a partire dal 2016, di tutte le norme concernenti la disciplina del Patto interno di Stabilità degli enti locali, nonché dei commi 461, 463, 464, 468, 469 e dei commi da 474 a 483 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014.

L'art. 1, commi da 463 a 484, della Legge n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017) ha parzialmente modificato la normativa afferente al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui alla Legge n. 208/2015, fermo restando il principio del conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali[22].

Ai sensi del comma 463, a decorrere dall'anno 2017, cessano di avere applicazione i commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell'articolo 1 della Legge n. 208/2015, restando fermi gli adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo conseguito alla fine dell'esercizio, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo medesimo. Vengono inoltre fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione nell'anno 2016 dei patti di solidarietà (commi da 728 a 732 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Dall'anno 2017, i commi 466 e 467 dell'articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), precisano la definizione delle entrate e spese finali[23].

---

[22] Le disposizioni di cui ai sopra citati commi costituivano – almeno ancora per il rispetto del saldo di finanza pubblica da parte delle Regioni a statuto ordinario fino all'esercizio 2020 - principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

[23] 466. "A decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al comma 465 del presente articolo devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della Legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente".
467. "Le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2015 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 purché riguardanti opere per le quali l'ente disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2017 non sono assunti i relativi impegni di spesa".

Relativamente alla verifica del conseguimento del saldo di finanza pubblica i commi da 473 a 478 della Legge n. 232/2016 disciplinano i termini di trasmissione della certificazione e le sanzioni in caso di mancato conseguimento[24].

---

[24] 473. "I dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 466, trasmessi con la certificazione dei risultati di cui al comma 470, devono corrispondere alle risultanze del rendiconto di gestione. A tal fine, qualora la certificazione trasmessa entro il termine perentorio di cui al comma 470 sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il 30 giugno del medesimo anno per gli enti locali e il 30 settembre per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".
474. "Decorsi i termini previsti dal comma 473, sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo gli enti che rilevano, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 466".
475. "Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della Legge 24 dicembre 2012, n. 243, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 del presente articolo:
a (…omissis)
b) nel triennio successivo la regione o la provincia autonoma è tenuta ad effettuare un versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di importo corrispondente a un terzo dello scostamento registrato, che assicura il recupero di cui all'articolo 9, comma 2, della Legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il versamento è effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno del triennio successivo a quello di inadempienza. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale;
c) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente ridotti dell'1 per cento. La sanzione si applica con riferimento agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi gli esercizi. A tal fine, l'importo degli impegni correnti dell'anno precedente e quello dell'anno in cui si applica la sanzione sono determinati al netto di quelli connessi a funzioni non esercitate in entrambi gli esercizi, nonché al netto degli impegni relativi ai versamenti al bilancio dello Stato effettuati come contributo alla finanza pubblica;
d) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restano esclusi i mutui già autorizzati e non ancora contratti (…);
e) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Le regioni, le città metropolitane e i comuni possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'articolo 9 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
f) nell'anno successivo a quello di inadempienza, il presidente, il sindaco e i componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione sono tenuti a versare al bilancio dell'ente il 30 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione".
476. "Nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 risulti inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza la sanzione di cui al comma 475, lettera c), è applicata imponendo agli impegni di parte corrente, per le regioni al netto della sanità, un limite pari all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente; la sanzione di cui al comma 475, lettera e), è applicata solo per assunzioni di personale a tempo indeterminato; la sanzione di cui al comma 475, lettera f), è applicata dal presidente, dal sindaco e dai componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione versando al bilancio dell'ente il 10 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione. Resta ferma l'applicazione delle restanti sanzioni di cui al comma 475".

Con la medesima Legge di bilancio per il 2017 sono state definite nuove forme di flessibilità nell'attuazione del pareggio di bilancio, i cosiddetti patti di solidarietà nazionale "verticale" che hanno interessato sia gli enti locali (art. 1, comma 485-494) che le regioni (art. 1, commi da 495[25]-501) al fine di favorire le spese di investimento da realizzare attraverso l'uso dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, che rientrano negli ambiti di attuazione della Legge n. 243/2012. Il carattere verticale è da ricondurre alla circostanza che gli spazi di disavanzo concessi agli enti richiedenti - che nei patti orizzontali sono compensati da corrispondenti spazi di avanzo degli enti che cedono spazi - sono coperti da risorse a carico dal bilancio dello Stato[26].

Gli spazi finanziari sono assegnati al fine di favorire le spese di investimento da realizzare attraverso l'uso dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso al debito. Gli spazi in questione non possono essere richiesti qualora le operazioni di investimento da parte di ciascuna regione e di ciascun ente locale, realizzate mediante il ricorso all'indebitamento e all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo di pareggio, di cui al comma 1, dell'articolo 9, della medesima Legge n. 243 del 2012[27].

---

477. "Agli enti per i quali il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 sia accertato dalla Corte dei conti successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di cui al comma 475 si applicano nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del saldo, di cui al comma 478".
478. "Gli enti di cui al comma 477 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione mediante l'invio di una nuova certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato".

[25] Comma 495 "Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati alle regioni spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della Legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui".

[26] A tal fine, sono stati assegnati alle regioni spazi finanziari, per il triennio 2017-2019, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della Legge n. 243/2012; agli enti locali nel limite complessivo di 700 milioni (di cui 300 milioni di euro destinati ad interventi di edilizia scolastica).

[27] La procedura per la richiesta e l'attribuzione alle regioni degli spazi finanziari è dettata ai commi 496-500 dell'art. 1 della Legge n. 232/2016. Si prevede, entro prefissati termini, la comunicazione alla Ragioneria generale dello Stato degli spazi finanziari di cui le regioni necessitano, completa delle informazioni relative al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente e all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia

A seguito poi dell'entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) sono state introdotte alcune importanti innovazioni[28].

I commi 833 e 834 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio per il 2019, già sopra citata), disciplinano il rilancio e l'accelerazione degli investimenti pubblici delle regioni a statuto ordinario attribuendo, per l'anno 2019, un contributo pari a 2.496,2 milioni di euro per l'intero comparto, con possibilità di rimodulazione degli importi spettanti alle singole regioni – indicati nella tabella 4 allegata alla predetta Legge n. 145/2018 - con accordo da sancire in sede di Conferenza permanente fra lo Stato, le

---

esigibilità. Indi con decreto del Ministero dell'economia vengono attribuiti gli spazi finanziari agli enti interessati, secondo criteri di priorità riportati dalla norma.

La ripartizione tra le regioni a statuto ordinario degli spazi finanziari per favorire gli investimenti per complessivi 500 milioni di euro, già stanziati dal comma 495, è stata disposta dall'articolo 33 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, che ha introdotto il comma 495 *bis* nella Legge di bilancio 2017[27].

Con il D.L. n. 91/2018, convertito dalla Legge n. 108/2018, è stato aggiunto dopo il comma 495-*bis* il comma 495-*ter*, con il quale sono stati ripartiti gli spazi finanziari utilizzabili dalle regioni per effettuare nuovi investimenti; per gli anni 2018 e 2019 la Regione Piemonte è risultata assegnataria di spazi finanziari per euro 41.515.000,00.

[28] In particolare, si ricorda: 1) Fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016: gli enti territoriali possono non rilevare in economia le risorse accantonate nel Fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, ancorché non ancora impegnate, e conservarle nel Fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017, purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018 non sono assunti i relativi impegni di spesa (articolo 1, comma 880); 2) Flessibilità in corso di gestione: all'articolo 1, comma 468, della Legge n. 232 del 2016, dopo le parole "il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti" sono eliminate le parole "non finanziati dall'avanzo di amministrazione". Conseguentemente, il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo non negativo di cui all'articolo 1, comma 466, della Legge n. 232 del 2016, da allegare al bilancio di previsione degli enti territoriali, non deve più considerare gli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei Fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Inoltre, è eliminato l'obbligo di allegare, nel corso dell'esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo, il prospetto dimostrativo alle variazioni di bilancio (articolo 1, comma 785). In tal modo, l'ente deve rispettare il saldo non negativo esclusivamente in sede di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Tale modifica normativa va tenuta in debito conto da parte del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziario nell'espressione dei pareri da rendere sugli atti di variazione di bilancio; 3) Chiusura contabilità speciali protezione civile: le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali degli enti territoriali di cui all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, per effetto della scadenza del termine di durata dello stato di emergenza, sono vincolate alla realizzazione degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter dell'articolo 5 della medesima Legge n. 225 del 1992, durante lo stato di emergenza. In particolare, le risorse che residuano alla chiusura della contabilità speciale, e le relative spese, non rilevano ai fini dei vincoli di finanza pubblica a cui sono soggetti gli enti territoriali. Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle predette contabilità speciali secondo le procedure ordinarie di spesa, è disciplinata apposita procedura nell'ambito del patto di solidarietà nazionale di cui all'articolo 10, comma 4, della Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (articolo 1, commi da 787 a 791); 4) Patti di solidarietà nazionale enti locali: sono apportate modifiche alla disciplina di concessione degli spazi finanziari agli enti locali per spese d'investimento da realizzare attraverso l'utilizzo degli avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito (articolo 1, comma 874).

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo altresì la destinazione di un importo di almeno 800 milioni di euro per il 2019 e 565,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a nuovi investimenti, sia diretti che indiretti.

Ai sensi del comma 839 dell'articolo 1 della citata Legge 145 del 2018, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, le regioni certificano l'avvenuto impegno di tali investimenti mediante comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il comma 841 dell'articolo 1 della citata Legge n. 145 del 2018 determina che, fermo restando l'obbligo delle regioni a statuto ordinario di effettuare gli investimenti di cui ai commi 834 e 836, il concorso alla finanza pubblica delle medesime regioni, per il settore non sanitario, per un importo complessivamente pari a 2.496,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.746,2 milioni di euro per l'anno 2020, è realizzato nell'esercizio 2019 attraverso il mancato trasferimento da parte dello Stato del contributo di cui al comma 833, con effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per un importo pari a 2.496,2 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per un importo pari a 800 milioni di euro e per il restante importo, pari a 1.696,2 milioni di euro, mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi indicati nella tabella 6 allegata alla citata Legge.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la Circolare n. 3 del 14 febbraio 2019 avente ad oggetto *"Circolare contenente chiarimenti in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall'anno 2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 819 a 830, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019)"*, ha evidenziato che le regioni a statuto ordinario applicheranno le disposizioni in materia di equilibrio di bilancio, di cui al Decreto Legislativo n. 118 del 2011, a decorrere dall'anno 2021, ai sensi del comma 824 dell'articolo 1 della Legge n. 145 del 2018. Il rinvio al 2021 del pieno utilizzo dell'avanzo di amministrazione è frutto dell'intesa sancita dalle stesse regioni con lo Stato di cui al punto n. 5) del dispositivo dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 ottobre 2018.

La medesima circolare sottolineava che, per gli anni 2019 e 2020, le regioni a statuto ordinario restavano assoggettate a tutti gli adempimenti di cui ai commi 466 e seguenti

dell'articolo 1 della Legge n. 232 del 2016, ossia, in particolare, al rispetto del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, al monitoraggio e alla certificazione nonché alle sanzioni previste in caso di mancato rispetto del predetto saldo e di ritardato o mancato invio della certificazione, mentre le nuove regole sull'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolate, di cui al comma 820 dell'articolo 1 della Legge n. 145 del 2018, e sull'equilibrio di bilancio di cui al comma 821 della medesima Legge, decorrevano dall'anno 2021.

Tuttavia, sul punto, si richiama quanto già sopra ricordato in relazione alle modifiche apportate dalla Legge di bilancio per l'anno 2020 (Legge n. 160/2019 citata) in relazione all'anticipazione dell'applicazione alle regioni a statuto ordinario delle nuove regole sull'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato, di cui al comma 820 dell'articolo 1 della Legge n. 145 del 2018, a decorrere dall'esercizio 2020 (v., *supra*, nota n. 2).

1.1 Normativa di riferimento relativa all'equilibrio dei bilanci delle Regioni

In tema di equilibrio dei bilanci delle Regioni occorre far riferimento al Capo IV (intitolato "*Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico*") della Legge n. 243 del 24 dicembre 2012; in particolare, l'art. 9, rubricato "***Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali*"**, così dispone:

"1. *I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano* ***si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali****, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10.* 1-bis. *Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.*

2. *Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il predetto ente adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti. Per le finalità di cui al comma 5 la legge dello Stato può prevedere differenti modalità di recupero.*
*[*3. *Eventuali saldi positivi sono destinati all'estinzione del debito maturato dall'ente. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dell'equilibrio dei bilanci, i saldi positivi di cui al primo periodo possono essere destinati anche al finanziamento di spese di investimento con le modalità previste dall'articolo 10.]*
4. *Con legge dello Stato sono definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La legge di cui al periodo precedente si attiene ai seguenti princìpi: a) proporzionalità fra premi e sanzioni; b) proporzionalità fra sanzioni e violazioni; c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi.*
5. *Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la legge dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di virtuosità, può prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche.*
6. *Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione*" (enfasi aggiunta)[29].

---

[29]Sempre nell'ambito del Capo IV della L. n. 243/2012, si rinvengono le seguenti ulteriori disposizioni sul tema dell'indebitamento e della sostenibilità del debito pubblico: **Art. 10 - Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali** "1. *Il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalità e nei limiti previsti dal presente articolo e dalla legge dello Stato.* 2. *In attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.* 3. *Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione.* 4. *Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le*

Occorre poi richiamare, altresì, i successivi interventi normativi apportati dal legislatore e, nello specifico, i commi da 819 a 826 dell'art. 1 della Legge 31 dicembre 2018, n. 145, che, come già sopra ricordato, dispongono:

"819. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

---

operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali. Resta fermo il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali. 5. *Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione del presente articolo, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato*"; **Art. 11 - Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali "**1. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, e dall'articolo 12, comma 1, lo Stato, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, secondo modalità definite con leggi dello Stato, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla presente legge.* [2. *Qualora le Camere autorizzino scostamenti temporanei del saldo strutturale rispetto all'obiettivo programmatico ai sensi dell'articolo 6, l'ammontare del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo è determinato anche tenendo conto delle conseguenze degli eventi di cui al medesimo articolo 6 sulla finanza degli enti di cui all'articolo 10, comma 1.*] [3. *Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra gli enti di cui all'articolo 10, comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, tenendo conto della quota di entrate proprie di ciascun ente influenzata dall'andamento del ciclo economico e degli effetti degli eventi di cui al comma 2 del presente articolo sulla finanza dei singoli enti. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.*]"; **Art. 12 - Concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico** "1. *Le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono ad assicurare la sostenibilità del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche, secondo modalità definite con legge dello Stato, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla presente legge.* 2. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, gli enti di cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento del ciclo economico, concorrono alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato secondo modalità definite con legge dello Stato, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla presente legge.* [3. *Il contributo di cui al comma 2 è ripartito tra gli enti di cui al comma 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, tenendo conto della quota di entrate proprie di ciascun ente influenzata dall'andamento del ciclo economico. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.*].

820. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

821. Gli enti di cui al comma 819 ***si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo****. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*

822. Qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa degli enti di cui al comma 819 non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, si applica il comma 13 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

823. A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

824. Le disposizioni dei commi 819 e da 821 a 823 ***si applicano anche alle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2021.*** *L'efficacia del presente comma è subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal comma 98. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni del presente comma acquistano comunque efficacia.*

825. L'articolo 43-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è abrogato. Con riferimento al saldo non negativo degli anni 2017 e 2018, restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di certificazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 43-bis.

826. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi da 819 a 825 del presente articolo, il fondo di cui al comma 122 è ridotto di 404 milioni di euro per l'anno 2020, di 711 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.334 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.528 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.931 milioni di euro per l'anno 2024, di 2.050 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.891 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.678 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2028" (enfasi aggiunta).

Già nel **Documento di Economia e Finanza (D.E.F.) 2021** veniva fatto ampio cenno all'applicazione della precitata normativa ed in particolare veniva rappresentato che:

"Il Capo IV della legge n. 243/2012 non disciplina solo l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali ed il ricorso all'indebitamento da parte di questi enti, ma anche il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali. In merito a quest'ultimo aspetto, la normativa prevede che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, e dall'articolo 12, comma 1, lo Stato, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, secondo modalità definite con leggi dello Stato, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla presente legge".

In attuazione di quest'ultimo dettato normativo, nel 2020 al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, lo Stato è intervenuto attraverso diverse misure straordinarie a favore degli enti territoriali, tra le quali vanno annoverati:

- *il Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali istituito presso il Ministero dell'Interno, pari a 5.170 milioni per il 2020;*
- *il Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome istituito presso il MEF, pari a 4.300 milioni per il 2020, di cui 1.700 milioni a favore delle regioni a statuto ordinario e 2.600 milioni a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, finalizzati al ristoro della perdita di gettito connessa alla situazione*

emergenziale, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle conseguenti minori entrate e maggiori spese.

In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica, la normativa recente ha rifinanziato per il 2021 il Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali per un ammontare complessivo pari a 1.500 milioni, di cui 1.350 milioni in favore dei comuni e 150 milioni in favore delle città metropolitane e delle province, e il Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome per un ammontare complessivo di 360 milioni in favore delle Autonomie speciali.

Contestualmente alle misure volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono state rafforzate ulteriormente le misure previste dalle ultime Leggi di Bilancio per la ripresa degli investimenti sul territorio. In particolare, si segnala:

- *l'incremento delle risorse per la progettazione degli enti locali: 300 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, finalizzati allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per il 2020;*
- *l'incremento delle risorse per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio: 900 milioni per il 2021 e 1.750 milioni per il 2022, finalizzati allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per il 2021.*

Il percorso di riforma, oramai concluso, del quadro normativo di riferimento degli enti territoriali, con riferimento in particolare al superamento del cd. doppio binario e alle nuove regole in tema di appalti, insieme al rafforzamento dei contributi diretti volti a rilanciare gli investimenti sul territorio stanno iniziando a produrre i risultati sperati. Da un lato, infatti, il contributo alla crescita reale degli investimenti della PA delle amministrazioni locali, sistematicamente negativo negli anni successivi alla crisi finanziaria del 2009 ad eccezione del 2015, è tornato ad essere positivo (+8,4 per cento nel 2019). Dall'altro, il settore istituzionale delle amministrazioni locali continua a presentare, nel suo complesso, una situazione di sostanziale pareggio di bilancio e un rapporto debito/PIL contenuto, se pur in lieve ascesa al 5,1 per cento nel 2020".

Nel successivo **Documento di Economia e Finanza (D.E.F.) 2022** veniva rappresentato che:

"La normativa vigente, assicurando la piena attuazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione e in conformità con l'interpretazione della Corte costituzionale, stabilisce l'obbligo del rispetto dei

seguenti equilibri di bilancio per tutti gli enti territoriali a decorrere dal 2019 (dal 2021 per le regioni a statuto ordinario):

• saldo non negativo tra il complesso delle entrate e delle spese finali a livello di comparto;

• saldo non negativo tra il complesso delle entrate e il complesso delle spese, ivi inclusi avanzi di amministrazione, debito e Fondo pluriennale vincolato a livello di singolo ente.

In un'ottica di sostenibilità di medio-lungo periodo e di finalizzazione del ricorso al debito, vigono i seguenti principi generali: il ricorso all'indebitamento da parte degli enti territoriali è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento, nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, e nei limiti previsti dalla legge dello Stato, e le operazioni di indebitamento devono essere accompagnate da piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate le obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.

Per quanto attiene, poi, nello specifico, all'indebitamento degli enti territoriali, l'articolo 119 della Costituzione prevede che gli enti "possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio". In particolare, la norma attuativa prevede, tra l'altro, che le operazioni di indebitamento - effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale o sulla base dei patti di solidarietà nazionale - garantiscono, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di bilancio per il complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione, o per il complesso degli enti territoriali dell'intero territorio nazionale".

… omissis …

L'attenzione del Legislatore agli equilibri di parte corrente è stata accompagnata da ulteriori misure, oltre a quelle già previste nel PNRR, volte a rafforzare ulteriormente le misure previste dalle ultime Leggi di Bilancio per la ripresa degli investimenti sul territorio. In particolare, si segnala:

• l'incremento delle risorse per la progettazione degli enti locali: 150 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

• l'incremento delle risorse per la rigenerazione urbana: 300 milioni per il 2022, finalizzati ad estendere gli interventi anche ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;

- *risorse per le infrastrutture stradali sostenibili delle regioni, delle province e delle città metropolitane: 3.350 milioni nel periodo 2022-2036, finalizzati a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso;*
- *risorse per le strade comunali: 200 milioni nel 2022 e 100 milioni nel 2023, finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano;*
- *l'incremento delle risorse per la messa in sicurezza di ponti e viadotti: 1.400 milioni nel periodo 2024-2029.*
- *l'incremento delle risorse per la messa in sicurezza delle scuole di province e città metropolitane: 2.805 milioni nel periodo 2024-2036.*

Il rafforzamento dei contributi volti a rilanciare gli investimenti sul territorio ha mitigato l'impatto negativo derivante dalla pandemia e dalle misure di lockdown introdotte. Nel 2020, gli investimenti delle amministrazioni locali sono cresciuti dell'1,3 per cento su base annua, e sono rimasti sostanzialmente stabili sia in termini reali (a prezzi 2015), sia in rapporto al PIL. Il contributo alla crescita reale degli investimenti della PA si mantiene quindi positivo, a differenza di quanto osservato nel triennio 2016-2018. Ciò è avvenuto, nonostante gli enti territoriali abbiano dedicato le energie prioritariamente a gestire l'emergenza sanitaria sul territorio, con un rallentamento delle altre attività.

Nei prossimi anni, è ipotizzabile un ritorno a tassi di crescita degli investimenti del comparto più sostenuti grazie, in particolare, all'attuazione dei programmi di spesa previsti dal PNRR.

Nel 2020, annualità interessato dalla pandemia e dalla conseguente recessione economica, il deficit e il debito delle amministrazioni locali in rapporto al PIL non hanno subìto particolari disallineamenti, per effetto del sopracitato concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali, previsto nelle fasi avverse del ciclo economico dalla legge n. 243/2019.

Nel 2021, il settore istituzionale delle amministrazioni locali continua a presentare, nel suo complesso, una situazione di sostanziale pareggio di bilancio e un rapporto debito/PIL contenuto. Il debito consolidato delle amministrazioni locali è aumentato in valore assoluto di 2,6 miliardi su base annua, a seguito della sostituzione di mutui erogati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nuovi prestiti concessi da intermediari finanziari. Il debito in percentuale di PIL scende, tuttavia, al 4,9 per cento dal 5,1 per cento del 2020, per effetto della crescita economica.

Nell'ultimo **Documento di Economia e Finanza (D.E.F.) 2023** viene ribadito quanto segue:

"La normativa vigente, assicurando la piena attuazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione e in conformità con l'interpretazione della Corte costituzionale, stabilisce l'obbligo del rispetto dei seguenti equilibri di bilancio per tutti gli enti territoriali a decorrere dal 2019 (dal 2021 per le regioni a statuto ordinario):

- *saldo non negativo tra il complesso delle entrate e delle spese finali a livello di comparto;*
- *saldo non negativo tra il complesso delle entrate e il complesso delle spese, ivi inclusi avanzi di amministrazione, debito e Fondo pluriennale vincolato a livello di singolo ente.*

In un'ottica di sostenibilità di medio-lungo periodo e di finalizzazione del ricorso al debito, vigono i seguenti principi generali: il ricorso all'indebitamento da parte degli enti territoriali è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento, nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, e nei limiti previsti dalla legge dello Stato, e le operazioni di indebitamento devono essere accompagnate da piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate le obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.

Per quanto attiene, poi, nello specifico, all'indebitamento degli enti territoriali, l'articolo 119 della Costituzione prevede che gli enti "possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio". In particolare, la norma attuativa prevede, tra l'altro, che le operazioni di indebitamento - effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale o sulla base dei patti di solidarietà nazionale - garantiscono, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di bilancio per il complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione, o per il complesso degli enti territoriali dell'intero territorio nazionale.

… omissis…

L'attenzione del Legislatore agli equilibri di parte corrente è stata accompagnata da ulteriori misure per gli investimenti, volte in particolare a fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici e di accelerare la spesa per investimenti. Nel 2022 è stato istituito il Fondo per l'avvio delle opere indifferibili che copre prioritariamente il

fabbisogno finanziario determinato dall'aggiornamento dei prezzari per il periodo 2022-2026 delle opere finanziate con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC), con una dotazione complessiva di 8.800 milioni. Con la legge di bilancio 2023-2025, il Fondo è stato ulteriormente rifinanziato per complessivi 10.000 milioni21. Con decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 52 del 2023 sono state definitivamente assegnate le risorse a valere sul 2022 alle opere avviate nel periodo 18/05/2022-31/12/2022, per un importo complessivo di 5.976 milioni, di cui circa 1.800 milioni a favore degli enti territoriali.

Il Ministero delle Finanze, con la Circolare n. 5 del 27 gennaio 2023 della Ragioneria Generale dello Stato, ad oggetto "*Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali: verifiche del rispetto degli equilibri di bilancio ex ante ed ex post ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, biennio 2023-2024*", ha stabilito quanto segue:

"*Con la Circolare n. 5 del 9 marzo 2020, la Ragioneria generale dello Stato ha fornito chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. La Circolare n. 8 del 15 marzo 2021, ha precisato, poi, che, a livello di comparto regionale e nazionale, deve essere conseguito il saldo non negativo di cui all'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 anche ai fini della legittima contrazione del debito, mentre, a livello di singoli enti, devono essere rispettati esclusivamente gli equilibri di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come previsto dall'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, Fondo pluriennale vincolato e debito). L'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo n. 118 del 2011.*

Per quanto attiene, poi, all'indebitamento degli enti territoriali, la richiamata Circolare n. 8/2021 ricorda che l'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, prevede, altresì, che le operazioni di indebitamento - effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale o sulla base dei patti di solidarietà nazionale - garantiscono, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima legge n. 243 del 2012, per il complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione o per il complesso degli enti territoriali dell'intero territorio nazionale.

Ciò premesso, la Ragioneria Generale dello Stato, al fine di verificare ex ante, a livello di comparto, quale presupposto per la legittima contrazione di debito ai sensi dell' articolo 10 della legge n. 243 del 2012, il rispetto degli equilibri di cui all'articolo 9 della medesima legge, così come declinato al primo periodo del comma 1-bis (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali) e, di conseguenza, il rispetto della sostenibilità del debito (in caso di accensione prestiti da parte del singolo ente) a livello regionale e nazionale, ha provveduto a consolidare i dati di previsione riferiti agli anni 2022-2024 degli enti territoriali per regione e a livello nazionale trasmessi alla BDAP (Banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni), riscontrando, negli anni 2023-2024, il rispetto, a livello di comparto, dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, così come declinato al primo periodo del comma 1-bis (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali).

Inoltre, al fine di verificare ex post, a livello di comparto, il rispetto dei richiamati equilibri, la Ragioneria Generale dello Stato ha esaminato i dati dei rendiconti 2021 degli enti territoriali trasmessi alla BDAP (Banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni)4 riscontrando il rispetto, a livello di comparto, del saldo di cui al citato articolo 9.

Pertanto, tenendo conto del rispetto per gli anni 2023 e 2024, in base ai dati dei bilanci di previsione 2022-2024, a livello di comparto, dell'equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma 1-bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), si ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall'articolo 10 della richiamata legge n. 243 del 2012, per la legittima contra-zione di operazioni di indebitamento nel richiamato biennio 2023-2024.

Restano, comunque, ferme, per ciascun ente, le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento, nonché l'obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000 (anche a consuntivo, come prescritto dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018).

In argomento, per un ulteriore approfondimento, si rinvia al prosieguo della trattazione[30].

---

[30] V., *infra*, in questo Capitolo, il Par. n. 3.

2. Verifica degli equilibri di bilancio 2023

La Regione ha inviato, insieme alla documentazione finanziaria che costituisce il progetto di rendiconto dell'esercizio 2023, l'Allegato 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dando rappresentazione degli equilibri di bilancio alla fine di tale esercizio.

La Sezione, fatte le dovute verifiche, ha rappresentato alla Regione, nell'ambito dell'interlocuzione ai fini dell'espletamento dell'attività istruttoria, la non corretta valorizzazione dell'evoluzione del FCDE nel prospetto Allegato a1) – Risultato di Amministrazione – quote accantonate - che incide anche sul Prospetto degli equilibri di bilancio e sul Quadro generale riassuntivo.

La Regione ha pertanto presentato al Consiglio regionale apposito emendamento, il n. 6 del 15/05/2024, al Disegno di Legge regionale n. 314, riformulando correttamente il prospetto riferito all'allegato 22) a1 e la relazione della Giunta come di seguito emarginati.

Si evidenzia che la modifica dell'Allegato a1) – Risultato di Amministrazione – quote accantonate – viene riportato nel Capitolo IX della presente relazione di parifica, a cui si rinvia.

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti e al rimborso di prestiti	(+)	3.372.239.182,14
Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	232.360.215,49
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	391.741.096,71
Fondo pluriennale vincolato per trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	65.469.433,03
Entrate titoli 1-2-3	(+)	12.759.135.642,86
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	88.692.547,79
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
Spese correnti	(-)	12.122.748.589,73
- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione		27.466.998,10
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	360.195.849,19
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	109.091.850,76
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	50.563.301,38
Variazioni di attività finanziarie - saldo di competenza (se negativo)	(-)	0,00
Rimborso prestiti	(-)	327.385.499,81
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	3.291.683.955,34
A/1)Risultato di competenza di parte corrente		**183.248.640,83**
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)	20.265.733,42
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	58.261.829,90
A/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente		**104.721.077,51**
Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto	(-)	35.612.204,65
A/3) Equilibrio complessivo di parte corrente		**69.108.872,86**
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	151.804.988,69
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	411.057.880,31
Fondo pluriennale vincolato per trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	65.469.433,03
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale Iscritto in entrata	(+)	0,00
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	603.911.089,29
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	0,00
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	297.845.783,20
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	88.692.547,79
Spese in conto capitale	(-)	1.087.293.226,17

EQUILIBRI DI BILANCIO

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	453.821.205,50
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	59.788,00
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa)	(-)	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	109.091.850,76
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	50.563.301,38
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti	(-)	0,00
Variazioni di attività finanziarie - saldo di competenza (se positivo)	(+)	5.591.873,83
B1) Risultato di competenza in c/capitale		**-65.469.433,03**
- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)	0,00
- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio	(-)	23.879.140,80
B/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale		**-89.348.573,83**
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto	(-)	-4.789.449,00
B/3) Equilibrio complessivo in c/capitale		**-84.559.124,83**
Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale Iscritto in entrata	(-)	0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	90.300.884,87
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	84.768.799,04
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	59.788,00
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa)	(+)	0,00
C/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza		**5.591.873,83**
- Risorse accantonate - attività finanziarie stanziate nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)	0,00
- Risorse vincolate - attività finanziarie nel bilancio	(-)	0,00
C/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio		**5.591.873,83**
- Variazione accantonamenti - attività finanziarie effettuata in sede di rendiconto	(-)	0,00
C/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo		**5.591.873,83**
D/1) RISULTATO DI COMPETENZA (D/1 = A/1 + B/1)		**117.779.207,80**
D/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (D/2 = A/2 + B/2)		**15.372.503,68**
D/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (D/3 = A/3 + B/3)		**-15.450.251,97**
di cui Disavanzo D/3 da DANC che non peggiora il disavanzo di amm.		0,00
di cui Disavanzo D/3 da DANC che peggiora il disavanzo di amm.		0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario		
A/1)Risultato di competenza di parte corrente		**183.248.640,83**
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	53.088.228,70
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	104.715.161,89
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(-)	90.461.997,69
- Risorse accantonate di parte corrente non sanitarie stanziate nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)	20.265.733,42
- Variazione accantonamenti di parte corrente non sanitarie effettuata in sede di rendiconto	(-)	

		35.612.204,65
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio non sanitarie	(-)	58.167.776,59
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	(-)	9.880.955.180,13
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+)	9.866.291.053,24
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		**-193.726.589,00**

BILR052

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		95.472.607,10			
Utilizzo avanzo di amministrazione	3.524.044.170,83		Disavanzo di amministrazione	232.360.215,49	
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	3.420.102.062,74				
			Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	391.741.096,71				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	411.057.880,31				
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	10.439.286.770,46	10.631.611.079,03	Titolo 1 Spese correnti	12.122.748.589,73	12.276.476.841,37
Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	1.623.678.146,90	1.726.181.600,74	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	360.195.849,19	
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	696.170.725,50	611.252.574,60			
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	603.911.089,29	256.181.475,59	Titolo 2 Spese in conto capitale	1.087.293.226,17	702.789.166,09
Titolo 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	90.300.884,87	89.229.764,92	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	453.821.205,50	
Totale entrate finali	13.453.347.617,02	13.314.456.494,88	*di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito*	0,00	
			Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	84.768.799,04	84.768.799,04
			Fondo pluriennale vincolato per incremento attività finanziarie	0,00	
			Totale spese finali	14.108.827.669,63	13.064.034.806,50

BILR052 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Titolo 6 ACCENSIONE PRESTITI	297.845.783,20	255.845.783,20	Titolo 4 Rimborso Prestiti	327.385.499,81	323.119.510,03
			Fondo anticipazioni di liquidità	3.291.683.955,34	
Titolo 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/ CASSIERE	0,00	0,00	Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/ cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2.377.557.738,77	2.125.652.844,66	Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	2.377.557.738,77	2.180.311.265,98
Totale entrate dell'esercizio	16.128.751.138,99	15.695.955.122,74	Totale spese dell'esercizio	20.105.454.863,55	15.567.465.582,51
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	20.455.594.286,84	15.791.427.729,84	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	20.337.815.079,04	15.567.465.582,51
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	117.779.207,80	223.962.147,33
di cui Disavanzo di competenza da debito autorizzato e non contratto (DANC)	0,00				
TOTALE A PAREGGIO	20.455.594.286,84	15.791.427.729,84	TOTALE A PAREGGIO	20.455.594.286,84	15.791.427.729,84
			GESTIONE DEL BILANCIO		
			a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	117.779.207,80	
			b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2023 (+)	20.265.733,42	
			c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	82.140.970,70	
			d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	15.372.503,68	
			di cui Equilibrio di bilancio negativo determinato da debito autorizzato e non contratto (DANC)	0,00	
			GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO		

BILR052 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
			d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	15.372.503,68	
			e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	30.822.755,65	
			f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	-15.450.251,97	
			di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che non peggiora il disavanzo di amm.	0,00	
			di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che peggiora il disavanzo di amm.	0,00	

In data 8 novembre 2023 è stato firmato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze concernente la certificazione degli investimenti realizzati dalle Regioni a statuto ordinario e dalla regione Siciliana nel 2023 (art. 1, comma 495-*ter*, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 e art. 1, commi da 833 a 836 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

I prospetti informativi degli investimenti effettuati (Allegato A – Modelli INV 23 – Sezioni 1 e 2) dovevano essere trasmessi - utilizzando il sistema web appositamente previsto per il pareggio di bilancio - entro il 15 marzo 2024.
La certificazione (Allegato B – Modello CERT 23) doveva essere inviata entro il 31 marzo 2023.

La Regione, in merito, ha fornito la seguente documentazione:

RGS

Monitoraggio del Pareggio di Bilancio

Resoconto dell'operazione di ACQUISIZIONE sul modello

Tipologia Ente: Regione

Ente: REGIONE PIEMONTE

Esercizio: 2023

Periodicità: Annuale

Periodo: Anno

Modello: Certificazione Regione - Modello 2C/23

Data Operazione: 18/03/2024 22:39

Stato corrente del modello: Acquisito

Allegato A - Modello INV 23 Sez.1

INVESTIMENTI 2023
(Art.1, comma 495 ter, L. 11 dicembre 2016, n.232 e art.1, commi 833 e 834, L. 30 dicembre 2018, n.145)
REGIONE PIEMONTE

(importi in migliaia di euro)

ANALISI DEGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI AI SENSI DELL'ART.1, comma 495-ter, L. 11 DICEMBRE 2016, n. 232, e dell'art. 1, comma 835, L. 28 DICEMBRE 2018, n. 145	Dati gestionali COMPETENZA a tutto il 31 dicembre 2023 (stanziamenti FPV/ impegni)
1) Verifica, per l'esercizio 2023, dell'utilizzo spazi acquisiti nel 2019 con il patto di solidarietà nazionale verticale per nuovi investimenti (comma 495-ter, L. 232/2016 - tab.2)	
1a) impegni per nuovi investimenti diretti esigibili nel 2023, concernenti opere pubbliche, a valere degli spazi acquisiti nel 2019 ai sensi del comma 495-ter L. 232/2016, oggetto del monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011.	
1b) impegni per altri nuovi investimenti diretti esigibili nel 2023 a valere degli spazi acquisiti nel 2019 ai sensi del comma 495-ter L. 232/2016 (non riguardanti opere pubbliche e NON oggetto del monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011)	
1c) impegni per nuovi investimenti indiretti esigibili nel 2023, concernenti contributi per la realizzazione di opere pubbliche, a valere degli spazi acquisiti nel 2019 ai sensi del comma 495-ter L. 232/2016, i cui beneficiari sono tenuti al monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011.	
1d) impegni per altri nuovi investimenti indiretti esigibili nel 2023 a valere degli spazi acquisiti nel 2019 ai sensi del comma 495-ter L. 232/2016 (non concernenti contributi per la realizzazione di opere pubbliche e/o i cui beneficiari NON sono tenuti al monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011)	
1e) Spazi acquisiti nel 2019 con il patto di solidarietà nazionale verticale per investimenti nuovi (comma 495-ter, L. 232/2016) non utilizzati per investimenti esigibili nel 2023	
2) Verifica, per l'esercizio 2023, dell'utilizzo del contributo 2020 per nuovi investimenti diretti e indiretti di cui ai all'art. 1, commi 835 e 836 della L. n. 145 del 2018 (comma 839 Tabella 5).	
2a) impegni per investimenti diretti nuovi esigibili nel 2023 concernenti opere pubbliche di cui ai commi 835 e 836 della L.145/2018, oggetto del monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011 .	
2b) Impegni per altri investimenti diretti nuovi esigibili nel 2023 di cui ai commi 835 e 836 della L.145/2018, non riguardanti opere pubbliche, NON oggetto del monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011	
2c) Impegni per investimenti indiretti nuovi esigibili nel 2023, concernenti contributi per la realizzazione di opere pubbliche, di cui ai commi 835 e 836 della L.145/2018, i cui beneficiari sono tenuti al monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011.	38.479
2d) impegni per altri investimenti indiretti nuovi esigibili nel 2023 di cui ai commi 835 e 836 della L.145/2018, non concernenti contributi per la realizzazione di opere pubbliche e/o i cui beneficiari NON sono tenuti al monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011	
2e) Investimenti esigibili nel 2023 non realizzati rispetto all'importo previsto per il 2022 dalla tabella 5 allegata alla legge n. 145/2018	

Allegato A - Modello INV 23 Sez.2

Tabella dimostrativa della realizzazione dell'incremento dei pagamenti per investimenti nel 2023 rispetto al 2017 da parte delle regioni , ai sensi dell'art. 1, comma 780, Legge 27 dicembre 2017, n. 205
REGIONE PIEMONTE

(importi in migliaia di euro)

1) Determinazione dell'obiettivo di spesa per l'anno 2023		.
(+)	Pagamenti per Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - anno 2017 (anno base - dati da rendiconto) - Macroaggregato U.2.02	51.830
(+)	Pagamenti per Contributi agli investimenti diretti e indiretti - Macroaggregato U.2.03	313.109
(-)	Investimenti aggiuntivi di cui all'art. 1, comma 140-bis, legge 232/2016 - anno 2017	0
(-)	Investimenti aggiuntivi di cui all'art. 1, comma 495-bis, legge 232/2016 - anno 2017	24.081
(=)	**Totale pagamenti 2017 rilevanti ai fini dell'art. 1, comma 780, Legge n. 205/2017**	340.858
+	Incremento del 4 % calcolato sul Totale pagamenti dell'anno base 2017 (1)	13.634
=	**Obiettivo di spesa per l'anno 2023**	354.492

2) Investimenti realizzati nell'anno 2023		.
(+)	Pagamenti per Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - anno 2023 (dati da rendiconto/preconsuntivo) - Macroaggregato U.2.02	125.583
(+)	Pagamenti per Contributi agli investimenti diretti e indiretti - Macroaggregato U.2.03	263.410
(=)	**Totale pagamenti anno 2023 rilevanti ai fini dell'art. 1, comma 780, Legge n. 205/2017**	388.993
(=)	**Maggiori/minori pagamenti anno 2023 rispetto all'obiettivo**	34.501

(1) Solo per le Regioni che hanno scelto di ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2014

Allegato B - Modello CERT/23

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE della REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI anno 2023

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2024

REGIONE PIEMONTE

VISTE le informazioni relative agli investimenti effettuati nel 2023 trasmesse da questo Ente all'apposito sito web

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in migliaia di euro

RISULTATI 2023

X	gli impegni esigibili nel 2023 per nuovi investimenti effettuati a valere degli spazi di cui all'art. 1, comma 495-ter, L 232/2016 acquisiti nel 2019 sono stati registrati
X	gli impegni esigibili nel 2023 per gli investimenti nuovi di cui all'art. 1, comma 835-836, L 145/2018 sono stati registrati (altrimenti si applicano le sanzioni di cui al comma 840)
X	l'incremento dei pagamenti complessivi per investimenti effettuati nel 2023 non è inferiore al 4 per cento rispetto ai pagamenti complessivi del 2017 (art. 1, comma 780, L 205/2017 - solo per le Regioni che hanno scelto di ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2014)

DATA 18/03/2024

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Organo Revisione (1)

Organo Revisione (2)

Organo Revisione (3)

La Sezione prende atto delle risultanze certificate dalla Regione Piemonte nei termini e nei modi prescritti dal Decreto MEF dell'8 novembre 2023 e rileva il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa in materia.

In sede istruttoria è stato richiesto alla Regione di provvedere con breve relazione ad indicare le azioni realizzate per assicurare l'osservanza dei parametri di legge, anche in considerazione della circostanza che il valore D3 (Equilibrio complessivo) degli equilibri di bilancio dal progetto di rendiconto dell'esercizio 2023 è risultato negativo (pari ad euro -15.450.251,97).

Sul punto la Regione, nel riscontro alla prima richiesta istruttoria della Sezione, ha in primo luogo argomentato che:

"*Il prospetto degli equilibri evidenzia un risultato di competenza positivo per euro 117.779.207,80, un equilibrio di bilancio positivo per 10.082.456,27* (poi modificato con l'emendamento sopra citato), *mentre l'equilibrio complessivo è negativo per 15.450.251,97. Regione ha incrementato*

l'attività di monitoraggio della gestione sia dell'entrata che della spesa pervenendo al raggiungimento dei principali equilibri D1 e D2, tuttavia i maggiori accantonamenti disposti in sede di rendiconto legati all'accantonamento prudenziale per il rischio di restituzione dell'IRBA nonché l'incremento di accantonamento al FCDE legato ad una riduzione degli incassi degli incassi dei crediti residui, derivante dalla minor capacità di assolvere i debiti da parte dei privati hanno penalizzato l'equilibrio complessivo".

Anche nel successivo riscontro alla seconda richiesta istruttoria, la Regione, sulla problematica in parola, dopo una breve ricostruzione della normativa sul punto, ha così affermato: "*Ad integrazione della risposta all'istruttoria 1451 di cui al punto 9.2.4 equilibrio bilancio si specifica che in sede di approvazione del bilancio 2023-2025, del successivo assestamento così come in sede approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 sono stati rispettati i parametri di cui alla legge 145/2018, art. 1, commi 821 e seguenti. Per quanto riguarda il rendiconto, in considerazione della recente inversione di orientamento della giurisprudenza in materia di IRBA, come noto a seguito della soppressione del tributo da parte dello Stato dall'anno finanziario 2021 (legge 30/12/2020, n. 178), è sopravvenuta l'esigenza di accantonare prudenzialmente una quota a copertura del rischio di possibile restituzione di somme incassate negli esercizi precedenti. Parimenti è stata incrementata la quota di accantonamento al FCDE per effetto delle minori riscossioni dei crediti residui. Tali accantonamenti salvaguardano comunque il recupero del disavanzo, senza i quali si sarebbe registrato un maggior recupero di disavanzo*".

La Sezione prende atto; tuttavia, non può che richiamare l'attenzione della Regione sulla necessità che, ad oggi, dopo già diversi anni dalla prima applicazione del nuovo assetto della disciplina degli equilibri di bilancio, come introdotta dalla Legge n. 145/2018 e dalla modifica dei prospetti contabili di rappresentazione, non sia più possibile parlare, come per i primi esercizi di applicazione (per gli enti locali il 2019 – per le Regioni a statuto ordinario il 2021), di "tendenziale" rispetto degli equilibri relativi al valore "Equilibrio di bilancio" (D2) e al valore "Equilibrio complessivo" (D3), ma, come per il valore relativo al "Risultato di competenza" (D1), che deve, in ogni caso, essere rispettato, anche gli altri due valori devono risultare rispettati ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio, in quanto gli stessi rappresentano, rispettivamente, l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano

del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio (D2), nonché gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione (D3).

Conseguentemente, pur prendendo atto delle difficoltà rappresentante dall'Ente regionale nei riscontri istruttori, connesse all'esigenza di maggiori accantonamenti in materia di IRBA e di FCDE, si invita la Regione a porre in essere tutte le azioni necessarie al fine di riportare a conformità anche il valore dell'Equilibrio complessivo (D3).

In tal senso, si è riproposta, in fase di udienza di contraddittorio ai fini del giudizio di parificazione, la richiesta istruttoria, precedentemente inevasa, relativa all'indicazione delle azioni realizzate e/o programmate finora per assicurare l'osservanza dei parametri di legge in tema di rispetto degli equilibri di bilancio.

L'Ente ha precisato che: *"In sintesi, le azioni programmate per assicurare l'osservanza dei parametri di legge in tema di rispetto degli equilibri di bilancio (EQUILIBRIO COMPLESSIVO) consistono nel cercare di anticipare e prevedere per tempo le eventuali variazioni (positive o negative) che possono registrare gli accantonamenti dal momento della chiusura dell'esercizio a quello dell'approvazione del rendiconto ("equilibrio complessivo").*

In sede di contraddittorio orale tenutosi nell'ambito del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2023, i Rappresentanti della Regione hanno altresì precisato che presteranno maggiore attenzione ai c.d. "fenomeni esogeni", che possono intervenire in corso d'anno (ad esempio l'accantonamento effettuato in materia di IRBA non era prevedibile), anche attraverso lo sforzo di elaborare nella sua stesura iniziale un bilancio di previsione maggiormente in linea per ottenere tutti i parametri positivi anche a seguito di eventuali variazioni.

Anche nell'adunanza pubblica finalizzata al giudizio di parificazione tenutasi in data 18 luglio 2024, il Presidente della Giunta Regionale ha precisato che dovranno essere oggetto di una più attenta valutazione tutti quei fenomeni "esterni" al bilancio dell'Ente, che possono mettere in difficoltà il valore dell'equilibrio complessivo in corso di gestione (come per i contenziosi in materia di IRBA durante l'esercizio in esame).

La Sezione prende atto e invita l'Ente a porre in essere tutte le azioni necessarie al fine di riportare e mantenere a conformità tutti gli equilibri di bilancio, raccomandando un

continuo monitoraggio dell'andamento degli stessi anche attraverso tutti gli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento contabile per la salvaguardia degli equilibri.
Per ulteriori valutazioni sugli equilibri e sul pareggio di bilancio si rinvia al Paragrafo 1.2 del Capitolo IX della presente Relazione.

3. Il "pareggio di bilancio" sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della Legge n. 243 del 2012

Le Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede di controllo, con pronuncia n. 20/SSRRCO/QMIG/2019, hanno deliberato che:
"Alle disposizioni introdotte dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, tese a garantire, fra l'altro, che gli enti territoriali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo, strutturati secondo le regole valevoli in quella sede, si affiancano le norme aventi fonte nell'ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, tese a garantire il complessivo equilibrio, di tipo finanziario, di questi ultimi. Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012). I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d.lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento".
Le Sezioni Riunite in sede di controllo sono intervenute, quindi, con una pronuncia di orientamento generale in materia di conseguimento degli equilibri e pareggio di bilancio degli enti territoriali ed effetti sulle condizioni per il ricorso all'indebitamento.
L'art. 9, commi 1 e 1-*bis*, della Legge rinforzata n. 243/2012, recante le disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione prevede che i bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo

non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali (Titoli 1-2-3-4-5 degli schemi di bilancio del D.Lgs. n. 118/2011) e le spese finali (Titoli 1-2-3 del medesimo schema di bilancio).

Tale normativa, caratterizzata dall'ispirazione economica del sistema europeo dei conti, esclude la rilevanza, tra l'altro, delle entrate da contrazione di debito (Titolo 6) che, in quanto poste puramente finanziarie, non transitano in un conto economico, imponendo, di conseguenza, all'ente territoriale che ne fa ricorso, di "coprire" altrimenti, ai fini del conseguimento dell'equilibrio in esame, le spese di investimento (che, invece, nel sistema di contabilità finanziaria trovano legittima copertura nelle entrate da indebitamento) e costituendo, pertanto, il rispetto del pareggio di bilancio anche il presupposto per la legittima contrazione di indebitamento ai sensi dell'art. 10 della L. n. 243.

Tuttavia, le norme della citata Legge rinforzata n. 243 non esauriscono il quadro delle regole contabili di finanza pubblica tese a garantire gli equilibri di bilancio degli enti territoriali, permanendo, accanto a quelle funzionali al conseguimento degli obiettivi posti in sede europea anche quelle strumentali, e necessarie, al mantenimento degli equilibri finanziari, di competenza e di cassa, del singolo ente.

È in tale contesto normativo che si inseriscono sia l'art. 1, comma 820 e ss. della Legge n. 145/2018 che, in conformità alle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, consente agli enti territoriali l'utilizzo del risultato di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 sia il comma 821, per effetto del quale, a decorrere dall'anno 2019, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo così attribuendosi valore giuridico, pur in assenza di specifiche sanzioni, al conseguimento di un "equilibrio finanziario complessivo di competenza" anche in sede di consuntivo, in modo simmetrico e speculare a quello da rispettare in sede di approvazione del bilancio di previsione e da mantenere nel corso dell'esercizio.

Ne consegue la sussistenza di un complesso quadro normativo che affianca alle disposizioni in tema di "pareggio di bilancio" funzionali all'osservanza degli obiettivi

posti in sede europea, le norme in materia di equilibrio finanziario degli enti territoriali dettate dal D.Lgs. n. 118/2011 nonché dal sopra richiamato comma 821 della Legge n. 145/2018 che, in virtù dei limiti posti al legislatore ordinario dall'art. 81, sesto comma, della Costituzione, non può determinare il superamento della disciplina sul pareggio di bilancio di cui all'art. 9 della Legge rinforzata n. 243/2012.

Sulla scorta di tutto quanto sopra emarginato la Sezione ha elaborato uno schema contabile, con i dati del D.D.L. di rendiconto 2023, che dia evidenza del rispetto della normativa sopra richiamata con riferimento all'art. 9, commi 1 e 1-*bis*, della Legge n. 243/2012:

Titolo Entrate	**Accertato di competenza**
1	10.439.286.770,46
2	1.623.678.146,90
3	696.170.725,50
4	603.911.089,29
5	90.300.884,87
Totale	**13.453.347.617,02**
Titolo Spese	**Impegnato di Competenza**
1	12.122.748.589,73
2	1.087.293.226,17
3	84.768.799,04
Totale	**13.294.810.614,94**
Differenza tra entrate e spese finali	**158.537.002,08**

Titolo Entrate	**Accertato di competenza**
1	10.439.286.770,46
2	1.623.678.146,90
3	696.170.725,50
4	603.911.089,29
5	90.300.884,87
FPV entrata di parte corrente (+)	391.741.096,71
FPV entrata di parte capitale (+)	411.057.880,31
Totale	**14.256.146.594,04**
Titolo Spese	**Impegnato di Competenza**
1	12.122.748.589,73
2	1.087.293.226,17
3	84.768.799,04
FPV spesa di parte corrente (-)	360.195.849,19
FPV spesa di parte capitale (-)	453.821.205,50
Totale	**14.108.827.669,63**
Differenza tra entrate e spese finali	**147.318.924,41**

Fonte: Corte dei conti

In base a quanto rappresentato ed effettuate le opportune verifiche, la Sezione prende atto del rispetto dell'art. 9, commi 1 e 1-*bis*, della Legge n. 243/2012 da parte dell'Amministrazione regionale, rinviando per una valutazione complessiva sugli equilibri di bilancio della Regione Piemonte al paragrafo 1.2 del Capitolo IX

della presente Relazione.

In argomento, la Sezione non può fare a meno di evidenziare, in conformità alla giurisprudenza contabile sopra richiamata, l'esistenza di un complesso quadro normativo che affianca alle disposizioni in tema di "pareggio di bilancio", funzionali all'osservanza degli obiettivi posti in sede europea, le norme in materia di equilibrio finanziario degli enti territoriali dettate dal D.Lgs. n. 118/2011 nonché dal comma 821 della Legge n. 145/2018, il quale, in virtù dei limiti posti al legislatore ordinario dall'art. 81, sesto comma, della Costituzione, non può determinare il superamento della disciplina sul pareggio di bilancio di cui all'art. 9 della Legge rinforzata n. 243/2012.

VI. LA SITUAZIONE DELL'INDEBITAMENTO

1. L'andamento dell'indebitamento nell'esercizio 2023

Il ricorso all'indebitamento è sottoposto a determinati limiti, anche di carattere quantitativo, ai fini del rispetto dei principi costituzionali e di coordinamento della finanza pubblica; primo fra tutti quello previsto dall'art. 119, comma settimo, della Costituzione, attraverso il quale si è proceduto a costituzionalizzare la c.d. *regola aurea*, prevedendo che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni possano ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento[31].

In particolare, poi, per quanto concerne le Regioni, l'art. 62, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 regolamenta i presupposti ed i limiti per il ricorso al debito da parte di tali enti, prevedendo che i medesimi possono autorizzare nuovo debito solo se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non superi il 20% dell'ammontare complessivo delle entrate del Titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" al netto di quelle della tipologia "Tributi destinati al finanziamento della sanità" e a condizione che gli oneri futuri di

[31] Come è noto, la vigente formulazione dell'art. 119, sesto comma, della Costituzione è frutto dell'ulteriore riforma apportata dall'art. 4, comma 1, lett. b), della Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, recante "*Introduzione del principio di pareggio di bilancio nella Carta costituzionale*", ai sensi della quale il ricorso all'indebitamento, per finanziare spese di investimento, può avvenire solo «*con la contestuale definizione dei piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio*». In attuazione della predetta Legge costituzionale n. 1 del 2012 (art. 5, comma 2, lettera b), è stata poi emanata, la Legge 24 dicembre 2012 n. 243, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione*", che ha disciplinato, al Capo IV, l'applicazione del principio dell'equilibrio complessivo tra entrate e spese nei confronti delle Regioni e degli enti locali (artt. da 9 a 12), nonché precisato (art. 9, comma 1) che la regola contabile dell'equilibrio di bilancio si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, così come (art. 10, comma 1) le condizioni di ricorso all'indebitamento. In tema, peraltro, si richiama, la pronuncia della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 13/SEZAUT/2023/FRG del 4 agosto 2023, che ha approvato la "*RELAZIONE SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELLE REGIONI/PROVINCE AUTONOME - ESERCIZI 2019-2022*", pagg. 311 ss.

ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di previsione della Regione stessa[32].

Nella tabella che segue, allegata alla risposta istruttoria ed alla relazione sulla gestione della Giunta regionale, viene indicato il calcolo del rispetto del vincolo in relazione all'esercizio 2023 in ottemperanza all'art. 62, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 citato:

[32] Nell'ambito dell'evoluzione del sistema normativo sul tema in parola, si ricorda che l'art. 8, comma 2, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, rinnovando l'art. 10, comma 2, della Legge 16 maggio 1970, n. 281, aveva introdotto limiti quantitativi più rigorosi alla possibilità di contrarre nuovo indebitamento da parte delle Regioni; a decorrere dal 2012, infatti, la percentuale tra l'importo complessivo delle annualità per capitale ed interessi e l'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate, che rappresenta la misura di riferimento per la contrazione di nuovo indebitamento, è stata ridotta al 20%. Tale limite è stato poi ripreso e confermato dal sopra richiamato art. 62, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011, che, come si è visto, ad oggi costituisce la disposizione di riferimento in relazione al limite quantitativo all'indebitamento delle Regioni. Si rammenta, inoltre, che la lettera a) del comma 1 dell'art. 77 del D.Lgs. n. 118/2011 (aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera *aa*, del D.Lgs. n. 126/2014) ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la previgente disciplina prevista dall'art. 10, comma 2, della L. n. 281/1970, come modificato dall'art. 8, comma 2, della L. n. 183/2011, sopra citati.

Limiti di indebitamento Regioni

(valori in euro)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DELLE REGIONI Dati da stanziamento bilancio *(esercizio finanziario 2023)*		
ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE *(esercizio finanziario)*, art. 62, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011		
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	*€ 10.939.286.770,46*	(*)
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità	*€ 9.048.846.659,85*	
C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)	***€ 1.890.440.110,61***	
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI		
D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)	*€ 378.088.022,12*	
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/2023	*€ 542.454.532,82*	
F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso	*€ 0,00*	
G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale	*€ 21.256.347,58*	
H) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame	*€ 0,00*	
I) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento	*€ 0,00*	
L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	*€ 185.759.779,04*	
M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L)	*€ 136.920,76*	
TOTALE DEBITO		
Debito contratto al 31/12/2023	*€ 5.126.813.407,48*	
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	*€ 47.886.783,20*	
TOTALE DEBITO DELLA REGIONE	***€ 5.174.700.190,68***	
DEBITO POTENZIALE		
Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	***€ 237.991.183,34***	
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	*€ 25.539.578,00*	
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	*€ 212.451.605,34*	

(*) Ai sensi dell'art. 62, c. 6, del D. Lgs. n. 118/2011 nel calcolo delle entrate del Titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" al netto di quelle della tipologia "Tributi destinati al finanziamento della sanità" sono ricomprese anche le risorse del fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise.

In relazione a quanto indicato dalla Regione in nota (*), per chiarezza espositiva si rappresenta che le voci A) *"Titolo I – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"* e B) *"Tributi destinati al finanziamento della sanità"* risultano essere così composti:

ENTRATE

		Accertato 2023
TITOLO I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10.439.286.770,46
26160	Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise	500.000.000,00
	TOTALE A)	**10.939.286.770,46**

10010	QUOTA DERIVANTE DALL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QUOTA PER LA SANITA' (ART.3, COMMA 143 DELLA LEGGE 662/96 E ART.1 DEL D.LGS 446/97)	1.321.651.987,89
10442	ADDIZIONALE REGIONALE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE (ART. 3, COMMA 143 DELLA LEGGE 446/97) - QUOTA DERIVANTE DA MANOVRA FISCALE REGIONALE DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'	113.192.655,00
10446	QUOTA DELL'ADDIZIONALE REGIONALE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' (D.LGS. N.118/2010 E D.LGS N.446/97)	1.140.691.606,11
16575	COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA (ART. 2 DEL D.LGS 18 FEBBRAIO 2000, N. 56).	6.473.310.410,85
	TOTALE B)	**9.048.846.659,85**

Fonte: Regione Piemonte

Sul punto, pertanto, si rileva che la Regione (come riportato nella Relazione sulla gestione della Giunta regionale) ha fatto applicazione di quanto previsto dallo stesso art. 62, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011, sopra citato, nella parte in cui prevede che "*nelle entrate di cui al periodo precedente, sono comprese le risorse del fondo di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise*", cioè il fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale (in argomento, v., *supra*, Cap. II, Par. n. 2.3).

Si rileva, inoltre, che il dato relativo al debito contratto al 31/12/2023, pari ad euro 5.174.700.190,68, comprende la contabilizzazione del debito relativo all'emissione BOR 2006, al lordo delle quote già accantonate (si veda in merito la Relazione sulla gestione della Giunta regionale). La Regione Piemonte nel corso del 2023 ha contratto nuovo indebitamento per euro 47.886.783,20 di cui euro 5.886.783,20 con l'Istituto per il Credito Sportivo ed euro 42.000.000,00 con Cassa Depositi e Prestiti.

Si evidenzia che l'ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (punto M) del sopra riportato prospetto, pari ad euro 136.920,76, risulta in deciso peggioramento rispetto a quello dell'esercizio precedente (euro 36.118.244,82), tanto da non consentire alla Regione di contrarre nuovi mutui. La condizione complessiva di indebitamento dell'Ente, nonché la situazione finanziaria relativa al disavanzo ancora consistente che

caratterizza l'Amministrazione, deve indurre ad una attenta ponderazione circa la propria esposizione debitoria.

La Sezione, pertanto, raccomanda di effettuare una attenta verifica del margine disponibile per le nuove rate di ammortamento prima di effettuare i c.d. "tiraggi" riferiti al nuovo debito autorizzato nel corso dell'esercizio 2023. L'andamento dell'indebitamento sarà oggetto di puntuali riscontri in sede di analisi dell'esercizio 2024.

La Sezione rileva, inoltre, che l'importo di euro 185.759.779,04 valorizzato al punto L) della sopra riportata tabella risulta corretto, in quanto corrispondente alle quote rimborsate alla fine del 2023 di euro 55.567.614,75 per interessi ed euro 130.192.164,29 per la quota capitale in relazione alla restituzione dell'anticipazione di liquidità *ex* D.L. n. 35/2013 (v., *infra*, in questo Capitolo, Par. n. 3).

La rata complessiva di rimborso di mutui e prestiti per l'anno 2023 è corrispondente al **19,9928**% (542.454.532,82 + 21.256.347,58 - 185.759.779,04: 1.890.440.110,61 x 100) delle entrate tributarie libere.

La Sezione, sulla base dei dati forniti dall'Ente, rileva che l'importo di euro 350,17 mln. è determinato come segue:

- Totale Interessi euro 157,24 mln.;
- Totale Capitale euro 192,93 mln.

La Sezione evidenzia che, dalla tabella sul limite di indebitamento della Regione, risulta pari ad euro 47.886.783,20 la voce "Debito autorizzato nell'esercizio in corso".

In riferimento al "*Debito Potenziale*", le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti ammontano complessivamente ad euro 237.991.183,34.

Su tali garanzie la Regione ha provveduto a costituire accantonamenti per euro 25.539.578,00 (così come riportato nella parte accantonata del risultato di amministrazione sotto la voce "*Altri accantonamenti*").

Nella Relazione della Giunta sulla gestione dell'esercizio finanziario 2023, come anche evidenziato nel Capitolo IX[33], vengono così dettagliati gli accantonamenti:

SOGGETTO	IMPORTO GARANZIA AL 31/12/2023 (importi in euro)
S.A.A.P.A S.P.A.	25.269.000,00
TNS Scarl	141.586,00
Judo Gimnastic Club Valenza	32.935,00
Comune di Acqui Terme	96.057,00
Totale	**25.539.578,00**

Fonte: Regione Piemonte

In relazione all'importo di euro **212.451.605,34** (come desunto dalla Relazione della Giunta), afferente alle garanzie che concorrono al limite di indebitamento, nella relazione della Giunta viene precisato che la somma riguarda le seguenti garanzie concesse a favore di:

- **S.C.R. SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE** per euro **198.274.859,00**
  Relativamente ai mutui contratti dalla Società e garantiti dall'Ente, ai sensi dell'art. 8, c. 3 bis della L. R. 6 agosto 2007, n. 19, è prevista la corresponsione di un contributo in conto rata sui mutui stessi: l'ammontare di tale contributo viene imputato alla rata di ammortamento ai fini della capacità di indebitamento dell'Ente;
- **FONDAZIONE STADIO FILADELFIA** per euro **1.831.685,00**
  Relativamente al mutuo contratto dalla Fondazione e garantiti dall'Ente, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 18/2012 e s.m.i., è prevista la corresponsione di un contributo in conto rata sui mutui stessi: l'ammontare di tale contributo viene imputato alla rata di ammortamento ai fini della capacità di indebitamento dell'Ente;
- **EDISU PIEMONTE** per euro **2.451.846,20**
  Relativamente ai mutui contratti dall'Ente regionale per il diritto allo studio universitario garantiti dall'Ente, ai sensi dell'art. 4, della L. R. 5/2022 e dell'art. 6

[33] V., *infra*, Cap. IX, Par. n. 5.

della L.R. 6/2023, è prevista la corresponsione di un contributo in conto rata sui mutui stessi: l'ammontare di tale contributo viene imputato alla rata di ammortamento ai fini della capacità di indebitamento dell'Ente;

- **EDISU PIEMONTE** per euro **9.893.215,00**

  Relativamente ai mutui contratti dall'Ente regionale per il diritto allo studio universitario garantiti dall'Ente, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6/2023, è prevista la corresponsione di un contributo in conto rata sui mutui stessi: l'ammontare di tale contributo viene imputato alla rata di ammortamento ai fini della capacità di indebitamento dell'Ente.

La sommatoria finale dei dati sopra riportati (**euro 212.451.605,20**) espunto dalla relazione della Giunta presenta uno scostamento di euro 0,14 rispetto al prospetto dell'indebitamento precedentemente riportato.

L'Ente ha presentato l'emendamento n. 3 del 15/05/2024 al Disegno di Legge regionale n. 314 (rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023) presentato dalla Giunta regionale in data 29 aprile 2024:

ALLEGATO 2

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE N. 314 (RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023) PRESENTATO DALLA GIUNTA REGIONALE IN DATA 29 APRILE 2024.

EMENDAMENTO
Testo emendamento **- Modifiche dell'allegato 22 (Relazione sulla gestione 2023) del DDL 314:** All'allegato 22 (Relazione sulla gestione 2023), sono apportate le seguenti modifiche: - a pagina 9 nella parte "Gestione del bilancio": lettera b) "Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2023" è pari ad euro 20.265.733,42; lettera d) Equilibrio di bilancio è pari ad € 15.372.503,68 - a pagina 9 nella parte "Gestione degli accantonamenti in sede di rendiconto" - lettera e) "Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto" è pari ad euro 30.822.755,65; - a pagina 61 rettifica dell'importo della garanzia per la Fondazione Stadio Filadelfia per euro 1.831.685,34; - a pag. 96 rettifica dell'importo totale delle garanzie indicate nel prospetto dell'indebitamento di cui all'allegato al presente emendamento.
Relazione Con il presente emendamento effettuando la correzione al "refuso" dell'allegato alla relazione all 22) a1 accantonate vengono conseguentemente modificati gli importi richiesti dall'allegato 9) BILR052 quadro gen riassuntivo nella parte "Gestione del bilancio" lettera b) e nella parte della "Gestione degli accantonamenti in sede di rendiconto " lettera e). Inoltre si pone correzione al refuso relativo all'arrotondamento dell'importo della garanzia rilasciata a favore della Fondazione Stadio Filadelfia per euro 1.831.685,34 ed al totale delle garanzie indicate nel prospetto dell'indebitamento. Il presente emendamento non apporta modifiche alle risultanze del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023.
Assenza di Oneri: il provvedimento non ha impatto finanziario

La Sezione prende atto che l'Ente ha corretto il suddetto scostamento riformulando come segue:

"***FONDAZIONE STADIO FILADELFIA*** *per euro 1.831.685,34 Relativamente al mutuo contratto dalla Fondazione e garantiti dall'Ente, ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 18/2012 e s.m.i.., è prevista la corresponsione di un contributo in conto rata sui mutui stessi: l'ammontare di tale contributo viene imputato alla rata di ammortamento ai fini della capacità di indebitamento dell'Ente".*

Alla luce del suddetto emendamento, la Regione ha modificato la parte finale del prospetto di calcolo del rispetto del vincolo sull'indebitamento 2023 in ottemperanza all'art. 62, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011, così come segue:

DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti				**€ 237.991.183,54**
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento				€ 25.539.578,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento				€ 212.451.605,54

(*) Ai sensi dell'ART 62 C. 6 DEL D. LGS. N.118/2011 nel calcolo delle entrate del Titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" al netto di quelle della tipologia "Tributi destinati al finanziamento della sanità" sono ricomprese anche le risorse del fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise.

L'ammontare del debito alla fine dell'esercizio 2023, comunicato dalla Regione, risulta essere il seguente:

SITUAZIONE DEBITORIA AL 31/12/2023	
Debiti di finanziamento al 31/12/2023	**5.174.700.190,68**
Mutui a carico dello Stato (-)	0,00
Debiti di finanziamento verso altri (-)	0,00
Debito effettivo al 31/12/2023	**5.174.700.190,68**
Accantonamenti BOR 2006 (-)	395.082.354,09
Nuovi prestiti (+)	0,00
Debito al 31/12/2023	**4.779.617.836,59**

Fonte: Regione Piemonte

SITUAZIONE DEBITORIA AL 31/12/2023	
Debiti al 31/12/2022	**4.674.699.399,13**
Nuovi prestiti (+)	47.886.783,20
Leasing finanziario (+)	249.959.000,00
Quota capitale rimborsata nel 2023 (-)	192.927.345,74
Debito al 31/12/2023	**4.779.617.836,59**

Fonte: Regione Piemonte

La quota capitale rimborsata nel 2023 di complessivi euro **192.927.345,74** trova corrispondenza nello stato patrimoniale, come dettagliato nell'Allegato 7) della nota integrativa.

L'evoluzione del debito corrisponde quindi alle risultanze delle passività dello Stato Patrimoniale definite al 31 dicembre 2023.

L'importo di euro **192.927.345,74** trova corrispondenza negli impegni di competenza effettuati sui capitoli del Titolo 4 della spesa, così come definiti nel progetto di rendiconto, e verificati dalla Sezione.

Si rileva che l'importo di euro **192.927.345,74** (relativo ai mutui, obbligazioni e derivati a carico della Regione, al netto delle quote afferenti alle anticipazioni di liquidità ed agli oneri per rimborso prestiti da leasing finanziario) corrisponde ai capitoli del progetto di rendiconto relativi alla voce di macroaggregato afferente ai rimborsi di mutui e di prestiti obbligazionari.

Di seguito è riportato l'andamento della quota annuale che l'Ente deve destinare al pagamento delle rate di mutuo per quota capitale e interessi in relazione a ciascuna tipologia di finanziamento comunicati dall'Ente:

Importi in milioni di euro

Rata debito per mutui			
	2021	**2022**	**2023**
Quota annua interessi	88,34	88,08	93,12
Quota annua capitale	124,85	125,17	127,31
Totale	**213,19**	**213,35**	**220,43**

Dati forniti dalla Regione Piemonte

Importi in milioni di euro

Rata debito per prestiti obbligazionari			
	2021	**2022**	**2023**
Quota annua interessi	62,95	59,14	64,12*
Quota annua capitale	56,55	60,86	65,61
Totale	**119,50**	**120,00**	**129,73**

Dati forniti dalla Regione Piemonte

*Ai sensi dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, limitatamente alle differenze rilevate sull'esposizione della quota interessi (cap. n. 193277), gli importi dei flussi finanziari in entrata e in uscita con le 3 banche collegate al contratto derivato rappresentano i movimenti nettizzati con il cap. 33581 al fine di rappresentare la rata debito effettiva al 31/12/2023.

Occorre sottolineare che il totale della quota interessi desunta dalla Sezione relativamente ai capitoli del progetto di rendiconto inerenti alla voce di macroaggregato "interessi

passivi" risulta in linea con quella indicata nei prospetti riepilogativi sull'indebitamento che l'Ente ha fatto pervenire nella fase istruttoria.

Inoltre, il totale complessivo della quota interessi corrisponde alla voce di costo rilevata nel conto economico pari a 274,7 milioni ed è coerente con i dati del bilancio gestionale.

Si rileva che nelle sopra riportate tabelle regionali:

- non sono stati considerati gli interessi passivi per ritardati pagamenti (capitolo 192111) ricompresi nel macroaggregato di riferimento, impegnati per euro 790,54 e pagati per lo stesso importo;
- non sono stati considerati gli interessi passivi su operazioni di leasing finanziario (oneri di pre-locazione per la realizzazione del palazzo Uffici della Regione) pari ad euro 7.020.486,12, impegnati sui capitoli 133680 e 193281 e non pagati, che trovano tuttavia rappresentazione nei costi del conto economico;
- non è stata considerata la quota interesse afferente all'anticipazione di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013, pari ad euro 55.567.614,75 impegnata sul capitolo 144700 e pagata per il medesimo importo;
- non è stato considerato l'ammontare di euro 54.872.465,23 sul capitolo 193277 inerente ad "*Oneri rimodulazione e/o trasformazione debito. Interest rate swap. Emissione obbligazionaria ISIN: XS0276060083*", contabilizzato nel macroaggregato "interessi passivi", e inerente ai flussi finanziari collegati al relativo contratto derivato.

Su questa ultima partita è necessario specificare che i flussi finanziari in entrata relativi alla rimodulazione e/o trasformazione del debito sono risultati pari ad euro 59.631.353,21 (Cap. 33581 delle entrate) e che detto importo è andato a compensare interamente i flussi finanziari in uscita (euro 54.872.465,23) generando, per differenza, un valore positivo pari ad euro 4.758.887,98.

Sul punto, viene effettuato un approfondimento nel successivo paragrafo 2, a seguito di chiarimenti istruttori.

L'indebitamento della Regione Piemonte presenta un *trend* in aumento degli interessi e della quota capitale rispetto all'esercizio 2022 e trova riscontro nei piani finanziari ammortamento dell'anno 2023.

SOTTOSCRIZIONE MUTUI E RINEGOZIAZIONE DEL DEBITO

Nella Legge Regionale n. 6/2023, agli articoli 7 (poi abrogato dal comma 6 dell'art. 1 della L.R. n. 21/2023) e 9, viene autorizzata la Giunta, nel corso dell'esercizio 2023, a contrarre mutui con la Cassa DD.PP. e con altri istituti di credito.

In fase istruttoria è stato chiesto alla Regione di precisare se sono stati effettivamente contratti mutui nel corso dell'esercizio 2023, fornendo quanto segue:

- numero, importo, soggetto finanziatore e tipologia dei mutui contratti;
- per ogni mutuo, specificare il periodo di ammortamento ed inviare il piano di rientro dettagliando le risorse destinate alla copertura delle spese di rimborso;
- prospetto riepilogativo di tutti i mutui in essere, aggiornato con le eventuali rinegoziazioni effettuate;
- breve relazione circa i risparmi di spesa ottenuti dalle eventuali rinegoziazioni ed estinzioni di mutui, nel corso dell'esercizio 2023 rappresentando al contempo gli effettivi spazi registrati sull'indebitamento dell'Ente;
- valutazione della convenienza economica.

Relativamente all'articolo 6 della precitata Legge Regionale n. 6/2023 la Regione risulterebbe soggetto fideiussore nei confronti di Edisu Piemonte, ed è stato chiesto di fornire ogni più ampia delucidazione in merito, specificando l'effettivo ammontare del prestito di scopo nonché le ricadute sull'indebitamento regionale a livello fideiussorio.

In relazione a quanto sopra emarginato la Regione ha fornito le seguenti risposte:

Edilizia Sanitaria

Il 19 dicembre 2023 è stato sottoscritto un prestito ad erogazione multipla di euro 42.000.000,00 con Cassa Depositi e Prestiti, posizione n. 4561693, per il finanziamento di spese di progettazione di edilizia sanitaria ai sensi della Legge regionale n. 21 del 29 settembre 2023 e della D.G.R. n. 45-7758 del 20 novembre 2023, con le seguenti caratteristiche:

- erogazione multipla, senza preammortamento, garantendo altresì la possibilità di richiedere, di volta in volta, ad ogni erogazione, un regime di interessi a tasso fisso oppure un regime di interessi a tasso variabile;

- termine massimo di utilizzo di norma compreso tra la data di stipula e il 31 dicembre del quinto anno successivo a tale data, con facoltà di ridurre il finanziamento nel periodo stesso, esclusivamente-te nei seguenti casi:

- *utilizzo, per gli investimenti da finanziare, di risorse proprie regionali;*
- *mancata realizzazione di uno o più investimenti da finanziare;*
- *utilizzo di risorse ridotte per la realizzazione degli investimenti da finanziare;*
- *non permangano le condizioni per il ricorso all'indebitamento ai sensi della normativa statale e regionale vigente.*

Il prestito è stato richiesto sulla base dei seguenti D.P.C.M.:

- *4 febbraio 2021 con oggetto "Iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, valutabili dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare" sono state individuate le iniziative, per ogni Regione, di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria aggiornando quanto già stabilito dal D.P.C.M del 24 dicembre 2018 e prevedendo la realizzazione di nuove strutture ospedaliere;*
- *14 settembre 2022 con oggetto "Programma di investimento per iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, valutabili dall'INAIL" sono state aggiornate le iniziative previste dal D.P.C.M. del 4 febbraio 2021 sopra citato e, inoltre, sono state individuate ulteriori nuove realizzazioni*

I D.P.C.M. sopracitati hanno previsto che:

- *l'Ente proponente dovrà presentare a INAIL un progetto appaltabile ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016, come sostituito dagli artt. 44 e 70 del D.Lgs. n. 36/2023;*
- *a seguito della validazione del progetto ed alla valutazione della compatibilità tecnica, economica e finanziaria dell'investimento approvata da INAIL, quest'ultima procederà al rimborso all'Ente proponente delle spese tecniche sostenute per la predisposizione della progettazione.*

Le spese ammissibili ai sensi della Legge regionale n. 29 settembre 2023, n. 21, sono riferite alle attività tecniche previste per la progettazione degli interventi finanziabili nell'ambito dei piani di investimento di cui al D.P.C.M. del 14 settembre 2022 e possono ricomprendere, ove richiesto dal procedimento:

- *il supporto all'attività del responsabile unico del progetto in fase di programmazione e progettazione;*
- *la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;*
- *la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;*
- *la redazione del progetto esecutivo;*
- *il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;*
- *la verifica del progetto ai fini della sua validazione;*
- *la predisposizione dei documenti di gara per la progettazione.*

Dall'istruttoria condotta dalla Direzione regionale Sanità è emerso che l'importo massimo finanzia-bile, con particolare riferimento ai limiti di indebitamento imposti dalla normativa vigente, è pari al 15% delle entrate proprie correnti delle Aziende Sanitarie Regionali (ASR), ad esclusione della quota di fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla Regione.
Stante la limitazione di cui sopra e al fine di dare completa copertura finanziaria alle spese per la re-dazione dei progetti si è reso necessario determinare per ogni singola azienda sanitaria regionale:

- *il fabbisogno complessivo di risorse necessarie alla redazione dei progetti dei nuovi ospedali;*
- *il limite massimo di anticipazione finanziabile per ogni singola ASR, con il Fondo rotativo della progettualità di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;*
- *le risorse regionali già disponibili per la progettazione degli interventi;*
- *la quota residua di risorse necessarie da finanziare da parte della Regione Piemonte, per l'attuazione dell'intero programma.*

Con D.G.R. n. 45-7758 del 20 novembre 2023 è stato approvato il quadro complessivo finanziario necessario a dare copertura alle spese finalizzate alle progettazioni dei nuovi ospedali che, sulla scorta dei dati forniti dalle Aziende sanitarie interessate, risulta essere il seguente:

DESCRIZIONE INTERVENTO	AZIENDA	SPESE PROGETTAZIONE				ATTI AMMINISTRATIVI IMPEGNO RISORSE REGIONALI
		SPESA TOTALE PFTE	IMPORTO RICHIESTO SU FONDO ROTATIVO CDP	RISORSE REGIONALI GIA' DISPONIBILI	IMPORTO DA FINANZIARE CON MUTUO	
Realizzazione di un nuovo presidio ospedaliero-DEA di I livello	ASL CN1	8.855.432	1.550.000	7.676.000	-	D.D. n. 1713/A1415D del 18 ottobre 2023
Realizzazione di un nuovo presidio ospedaliero-DEA di I livello Torino Nord	ASL TO	15.818.934	1.500.000	-	14.318.934	
Realizzazione di un nuovo presidio ospedaliero-DEA di I livello	ASL TO5	16.579.713	700.000	13.584.326	2.295.387	D.D. n. 901/A1411A del 27 dicembre 2017
Realizzazione di un nuovo presidio ospedaliero-DEA di I livello	ASL TO4	6.351.236	1.560.000	-	4.791.236	
Realizzazione di un nuovo presidio ospedaliero-DEA di II livello	AO AL	20.594.443	-	-	20.594.443	
TOTALE		68.199.758	5.310.000	21.260.326	42.000.000	

Come disposto dall'art. 1, comma 3, della Legge regionale 29 settembre 2023, n. 21, le entrate derivanti dalla contrazione del prestito sono destinate alla concessione di contributi agli investimenti delle aziende sanitarie regionali, finalizzati alla progettazione di nuove strutture ospedaliere, sulla base del quadro complessivo finanziario approvato con D.G.R. n. 45-7758, da approvarsi mediante deliberazione della Giunta regionale disposta dalla Direzione Sanità.

Ad oggi non è stata richiesta alcuna erogazione.

… omissis…

Interventi in ambito di impiantistica sportiva

L'articolo 15 della legge regionale 1° ottobre 2020, n. 23, autorizza la Giunta regionale a stipulare convenzioni con l'Istituto per il Credito Sportivo S.p.A. (ICS) tese a promuovere finanziamenti age-volati per l'impiantistica sportiva, attraverso la concessione di finanziamenti a fondo perduto o in conto interessi, e la Giunta regionale, ha sottoscritto in data 8 febbraio 2022, ai sensi della D.G.R. n. 5-4368 del 20 dicembre 2021, la convenzione con l'Istituto per il Credito Sportivo e con Finpiemonte S.p.A., con validità triennale, per la realizzazione degli obiettivi in materia di impiantistica sportiva tesa a disciplinare un utilizzo coordinato degli strumenti finanziari e agevolativi a sostegno delle infrastrutture sportive ubicate nel territorio della Regione Piemonte, anche attivando le possibili collaborazioni per favorire una più efficiente pianificazione nell'utilizzo di ulteriori finanziamenti regionali comunitari e statali, nonché affidando all'Istituto

per il credito sportivo le attività di erogazione dei contributi regionali in materia di impiantistica sportiva.

L'art. 9, comma 1, della Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Autorizzazione alla contrazione di un mutuo per il sostegno agli investimenti per l'impiantistica sportiva" stabilisce che "Al fine di sostenere gli interventi di miglioramento, ammodernamento e riqualificazione degli impianti sportivi pubblici ubicati sul territorio regionale nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 1° ottobre 2020, n. 23 (Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva), la Giunta regionale è autorizzata a stipulare un mutuo con l'Istituto di credito sportivo per un importo massimo di euro 6.000.000,00, ai sensi della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma), per la durata massima di quindici anni.".

Con D.G.R. 31 luglio 2023, n. 60-7358 è stato stabilito quanto segue:

- *approvazione, in coerenza con i contenuti del "Programma pluriennale per la promozione delle attività sportive fisico - motorie e per l'impiantistica sportiva, anni 2023-2025", di cui alla D.C.R. n. 282–15261 del 27 giugno 2023, i criteri e le modalità per il finanziamento, nell'anno 2023, di progetti per la realizzazione e riqualificazione di impianti sportivi pubblici del Piemonte che saranno destinatari di un contributo regionale a fondo perduto, ai sensi dell'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, concesso a seguito della sottoscrizione di singoli contratti di mutuo tra Regione Piemonte e Istituto per il Credito Sportivo, ai sensi dell'articolo 9 della Legge Regionale n. 6/2023 e nell'ambito del Bando "Sport Missione Comune" da quest'ultimo attivato;*
- *destinazione per l'Asse 1 "Interventi ordinari", euro 4.400.000,00 e per l'Asse 2 "Interventi strategici", euro 1.600.000,00.*

La D.D. n. 258/A2106B dell'11 agosto 2023, ha approvato, in attuazione della D.G.R. n. 60-7358 del 31 luglio 2023, l'avviso per la presentazione delle istanze di contributo per il finanziamento, nell'anno 2023, di progetti per la realizzazione e riqualificazione di impianti sportivi pubblici del Piemonte con contributo regionale a fondo perduto concesso nell'ambito del Bando "Sport Missione Comune" attivato dall'Istituto per il Credito Sportivo.

Sulla base delle richieste di contributo pervenute dai soggetti realizzatori degli interventi di che trattasi, in relazione alle Determinazioni Dirigenziali n. 326/A2106B del 16 ottobre 2023 e n. 410/A2106B del 22 novembre 2023, la Regione Piemonte ha chiesto all'Istituto per il Credito Sportivo, un mutuo per l'importo complessivo di euro 5.886.783,20 così suddiviso:

N.	N. Pratica	Importo	Destinatario contributo	Oggetto	CUP
1	5944800	€ 65.000,00	Comune di Novello	Rigenerazione di impianto sportivo polivalente	D47D22000070005
2	5944900	€ 84.800,00	Comune di Agliè	Efficientamento energetico per illuminazione campi da calcio a 11 e a 8	C94J23000410006
3	5945000	€ 230.536,00	Comune di Cafasse	Lavori di rifacimento, adeguamento e messa a norma delle recinzioni del campo di calcio sito in via Gianoglio	C95F21005060002
4	5945100	€ 176.000,00	Comune di Livorno Ferraris	Riqualificazione campo da tennis e realizzazione nuovo campo calcio a cinque	C93G20000590004
5	5945200	€ 250.000,00	Comune di Rosta	Lavori di miglioramento e manutenzione degli impianti sportivi esistenti	F22H23000350006
6	5945300	€ 192.000,00	Comune di San Giorgio Canavese	Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza impianti sportivi comunali	C99F23000070006
7	5945400	€ 118.047,20	Comune di Usseaux	Realizzazione area sportiva in località Pourrieres	J12B20000040001
8	5945500	€ 200.000,00	Comune di Viù	Completamento del centro polisportivo in frazione Mondrezza	B65B22000170006
9	5945700	€ 200.000,00	Comune di Ricaldone	Completamento e messa a norma impianto sportivo comunale	J85E20000640006
10	5945800	€ 246.400,00	Comune di Costigliole D'Asti	Lavori di rigenerazione e potenziamento centro sportivo Salerio	C35B22000200005
11	5946000	€ 248.000,00	Comune di Volvera	Realizzazione di un nuovo campo da gioco presso il centro sportivo comunale in sostituzione di quello esistente	B84H20002710009
12	5946100	€ 250.000,00	Comune di Magliano Alfieri	Riqualificazione del complesso sportivo comunale	C15B23000440006
13	5946200	€ 250.000,00	Comune di Ponderano	Palestra scolastica comunale. Ampliamento ed adeguamento strutturale ed impiantistico	J24E22000010004
14	5946300	€ 250.000,00	Cuneo Padel e Sport Ssd	Beach Volley presso Nuovo Cuneo	Da definire in caso di assegnazione di contributo
15	5946400	€ 80.000,00	Comune di Casalino	Nuova struttura coperta del campo da padel comunale in frazione Cameriano, con sistemazione spogliatoi e manto campo di calcio a 5	B75B23001142006
16	5946500	€ 80.000,00	Comune di Priero	Lavori di realizzazione ampliamento impianto sportivo ed intervento di recupero campo da calcio in località Braia	G94J23000640006
17	5946600	€ 160.000,00	Comune di Manta	Rigenerazione ed efficientamento energetico della palestra comunale compresa nel	E44J22000210005

				centro sportivo	
18	5946700	€ 160.000,00	Comune di Ceres	Lavori di miglioramento impianto sportivo comunale con realizzazione di locale spogliatoio accessibile	G85B23000190002
19	5947100	€ 164.000,00	Comune di None	Riqualificazione della Piastra sportiva 'Parco Pinna'	C57H21006400004
20	5947200	€ 184.000,00	Comune di Quincinetto	Lavori di potenziamento impianti sportivi di esercizio (palestra di arrampicata)	I28E23000070006
21	5947300	€ 248.000,00	Comune di Santa Vittoria D'Alba	Lavori di rigenerazione, adeguamento ed efficientamento energetico dell'impianto sportivo polifunzionale comunale primo lotto	E13I22000240005
22	5947400	€ 250.000,00	Comune di Cisterna d'Asti	Lavori di rigenerazione e potenziamento del centro sportivo comunale nonché di efficientamento energetico degli spogliatoi esistenti	B23I22000070005
23	5947700	€ 200.000,00	Comune di Capriata d'Orba	Installazione tribuna coperta presso centro sportivo comunale	I25B23000180002
24	5951800	€ 800.000,00	Comune di Venaria Reale	Interventi di ammodernamento ed efficientamento dell'impianto sportivo denominato "Don Mosso	J37H22000180007
25	5951900	€ 800.000,00	Comune di Cantalupa	Riqualificazione impianti sportivi della scuola dello sport Regione Piemonte	C72H23000760002
TOTALE		**€ 5.886.783,20**			

Il 27 dicembre 2023 sono stati sottoscritti n. 25 contratti di mutuo con l'Istituto per il Credito Sportivo per il sostegno agli investimenti per l'impiantistica sportiva, ai sensi della Legge regionale n. 6 del 24 aprile 2023 e della D.G.R. n. 60-7358 del 31 luglio 2023, alle seguenti caratteristiche previste dal Bando "Sport Missione Comune":

- *durata 15 anni, mediante 30 rate semestrali costanti posticipate;*
- *tasso annuo fisso al 4,190%, dato dalla somma tra il paramento IRS 10 anni e 1,75 punti percentuali;*
- *contributo negli interessi: in caso di mancata concessione del contributo richiesto la Regione avrà facoltà di richiedere, con comunicazione a mezzo PEC da inviarsi secondo il format allegato al contratto, entro e non oltre il 30/04/2024, la risoluzione del contratto di mutuo senza previsione di oneri a carico della stessa;*
- *garanzia: mandato irrevocabile di pagamento sottoscritto dal Tesoriere regionale;*
- *modalità di erogazione in un'unica soluzione entro il 31/12/2023;*
- *sottoscrizione contratto entro il termine del 31/12/2023;*

- *completamento progetto a cura dell'Ente Locale ai sensi dell'art. 1 del contratto di finanziamento;*
- *rimborso anticipato obbligatorio: la Regione è obbligata contrattualmente a rimborsare anticipatamente il capitale mutuato in caso di mancata assegnazione del contributo regionale ai sensi dell'articolo 9.5 dell'"Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi a sostegno degli interventi di impiantistica sportiva pubblica Anno 2023" della Regione, come regolato dall'art. 8.2 del contratto, con una penale del 3% sul capitale estinto anticipatamente;*
- *tasso di mora pari al tasso di interesse lordo annuo aumentato della metà;*
- *estinzione anticipata consentita solo dopo tre anni dall'inizio dell'ammortamento e mediante addebito di una penale del 3% sul capitale estinto anticipatamente.*

… omissis …

L'importo complessivo delle rate annuali, a partire dall'anno 2024, è pari ad € 531.016,38 di cui quota capitale pari ad € 286.891,68, che trova copertura sul capitolo di spesa n. 370260, e quota interessi pari ad € 244.125,00, che trova copertura sul capitolo di spesa n. 193280.

EDISU Piemonte rilascio garanzia fideiussoria € 2.451.846,20

In data 12 dicembre 2022, con nota prot. n. 78489/A11000 trasmessa tramite PEC, Edisu Piemonte ha comunicato alla Direzione regionale Risorse finanziarie e Patrimonio che, a seguito dell'autorizzazione all'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. previsto all'art. 4 della L.R. n. 5/2022, ed in considerazione del Decreto Ministeriale n. 1246 del 28/11/2022 con il quale il Ministero dell'Università e della Ricerca ha ammesso al finanziamento il progetto presentato da Edisu Piemonte finanziandolo per € 6.560.000,00, intendeva sottoscrivere un mutuo decennale chirografario a tasso fisso con Cassa depositi e prestiti S.p.A. dell'importo di € 1.977.360,00 al fine del cofinanziamento del progetto finanziato per la rifunzionalizzazione e l'efficientamento energetico dell'ex foresteria del Lingotto da destinarsi a residenza universitaria.

In data 28 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 29 aprile 2022, n. 5, Edisu Piemonte ha sottoscritto con Cassa depositi e prestiti S.p.A. un mutuo decennale chirografario, posizione n. 4561455, con le seguenti caratteristiche:

- *importo di € 1.977.360,00;*
- *decorrenza dell'ammortamento al 1° gennaio 2025;*

· *scadenza al 31 dicembre 2034;*

· *tasso di interesse annuo fisso al 4,284% risultante della somma della misura del Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE) pari al 2,984% nominale annuo aumentato della Maggiorazione del Prestito pari a 1,300 punti percentuali annui.*

L'art. 6, commi 4 e 5, della legge regionale 24 aprile 2023, n. 6, ha previsto che:

· *a garanzia del pieno e puntuale soddisfacimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla contrazione del finanziamento di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2022, n. 5, è concesso a Edisu Piemonte un contributo straordinario annuale finalizzato al regolare paga-mento delle rate di ammortamento, comprensive di capitale e interessi, per un importo annuale non superiore a euro 250.000,00 a partire dall'anno 2025;*

· *agli oneri derivanti da quanto disposto al comma precedente, si fa fronte con le risorse iscritte sull'annualità 2025 del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 nell'ambito della missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04 (Istruzione universitaria), titolo 2 (Spese in conto capitale).*

Con D.G.R. n. 33-6974 del 29 maggio 2023, la Giunta Regionale ha:

· *approvato, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 29 aprile 2022, n. 5, il rilascio della garanzia fideiussoria per un importo di euro 2.451.846,20, pari alla somma delle rate di ammortamento del prestito comprensive di interessi, relativa al contratto di mutuo chirografario tra Edisu Piemonte e la Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulato in data 28 di-cembre 2022;*

· *disposto la copertura finanziaria della garanzia fideiussoria, quantificata in complessivi euro 2.451.846,20 e avente durata fino al 31.12.2034, tramite la previsione, a partire dall'anno 2025, di un contributo straordinario di 250.000,00 euro annui, di cui all'art. 6, commi 4 e 5, della legge regionale 24 aprile 2023, n. 6, a garanzia del pieno e puntuale soddisfacimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla contrazione del finanziamento di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2022, n. 5.*

Con D.D. n. 488/A1110B del 30 maggio 2023 è stato approvato lo schema di garanzia fideiussoria e in data 31 maggio 2023, è stata rilasciata la garanzia fideiussoria per un importo di euro 2.451.846,20 ed inviata via PEC alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.

L'importo della rata annuale, a partire dall'anno 2025, è pari ad € 122.592,31 e trova copertura sul capitolo di spesa n. 252869.

Con nota ricevuta in data 30 novembre 2023 tramite PEC, prot. n. 40785/2023, Edisu Piemonte ha comunicato alla Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio di avvalersi della possibilità di diverso utilizzo prevista dall'art. 14 del Contratto di mutuo di € 1.977.360,00, sottoscritto in data 28 dicembre 2022 e assistito da garanzia fideiussoria della Regione Piemonte per € 2.451.846,20, e che tale mutuo verrà utilizzato per il cofinanziamento del "progetto di fattibilità tecnica ed economica e delle intese patrimoniali con l'Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino" per la ristrutturazione del complesso immobiliare di via Vanchiglia 4-6 in Torino da adibire a residenza universitaria ai fini della candidatura al V bando della Legge 338/2000 (CUP J12D22000060005)".

…omissis…

EDISU Piemonte rilascio garanzia fideiussoria € 9.893.215,00

Con Decreto Ministeriale n. 1483 del 02/11/2023, il Ministero dell'Università e della Ricerca ha ammesso al finanziamento i seguenti progetti presentati da Edisu Piemonte finanziandolo per complessivi € 47.086.148,00:

1. il progetto di fattibilità tecnica ed economica e delle intese patrimoniali con ASL TO3 per la realizzazione dei lavori di rifunzionalizzazione e restauro di parte del complesso sito in Grugliasco denominato "ex Istituto Provinciale per infermi di mente Vittorio Emanuele III" da adibire a residenza universitaria ai fini della candidatura al V bando della Legge n. 388/2000 (CUP J22D22000010005) finanziato per € 21.649.583,00 dal Ministero e per € 3.114.668,66 dal mutuo con Cassa depositi e prestiti;

2. il progetto di fattibilità tecnica ed economica e delle intese patrimoniali con la Città di Novara e la Provincia di Novara per la riqualificazione del complesso immobiliare denominato "ex Centro Sociale" di Novara da adibire a residenza universitaria ai fini della candidatura al V bando della Legge n. 338/2000 (CUP C14D2200006005) finanziato per € 9.799.000,00 dal Ministero e per € 1.037.476,14 dal mutuo con Cassa depositi e prestiti;

3. il progetto di fattibilità tecnica ed economica e delle intese patrimoniali con l'Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino" per la ristrutturazione del complesso immobiliare di Via Van-chiglia 4-6 in Torino da adibire a residenza universitaria ai fini della candidatura al V bando della Legge n. 338/2000 (CUP J12D22000060005) finanziato per € 15.637.295,00 dal Ministero e per € 4.067.749,39 dal mutuo con Cassa depositi e prestiti.

In data 1° dicembre 2023, con nota prot. n. 40784/A11000 trasmessa tramite PEC, Edisu Piemonte ha comunicato alla Direzione regionale Risorse finanziarie e Patrimonio che, a seguito dell'autorizzazione all'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. previsto all'art. 6 della Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6, ed in considerazione del Decreto Ministeriale n. 1483 del 02/11/2023, intende sottoscrivere n. 3 mutui decennali chirografari a tasso fisso con Cassa depositi e prestiti S.p.A. dell'importo complessivo di € 8.219.894,19 al fine del cofinanziamento dei progetti sopra citati.

In data 14 e 15 dicembre 2023, Edisu Piemonte ha sottoscritto con Cassa depositi e prestiti S.p.A. n. 3 mutui decennali chirografari con le seguenti caratteristiche:

- *importo complessivo di € 8.219.894,19;*
- *decorrenza dell'ammortamento al 1° gennaio 2025;*
- *scadenza al 31 dicembre 2034;*
- *tasso di interesse annuo fisso al 3,667% risultante della somma della misura del Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE) pari al 2,237% nominale annuo aumentato della Maggiorazione del Prestito pari a 1,430 punti percentuali annui.*

Con D.G.R. n. 78-7984 del 18 dicembre 2023, la Giunta Regionale ha;

- *approvato, ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6, il rilascio delle garanzie fideiussorie per un importo complessivo di euro 9.893.215,00, pari alla somma delle rate di ammortamento dei prestiti comprensive di interessi, relativi ai contratti di mutuo chirografario tra Edisu Piemonte e la Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulati in data 14 e 15 di-cembre 2023 e avente durata di 10 anni a partire dal 2025;*
- *disposto che, nel rispetto del principio della prudenza e del punto 5.5 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., a garanzia del pieno e puntuale soddisfacimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla contrazione del finanziamenti di cui al punto 1, è garantito a Edisu Piemonte un contributo straordinario annuale finalizzato al regolare pagamento delle rate di ammortamento, comprensive di capitale e interessi, per un importo pari ad euro 989.321,50 a partire dall'anno 2025 e fino alla scadenza di cui all'art. 6, della Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6.*

Con D.D. n. 1253/A1110B del 22 dicembre 2023 è stato approvato lo schema di garanzia fideiussoria e in data 29 dicembre 2023, sono state rilasciate le seguenti garanzie fideiussorie per

un importo complessivo di euro 9.893.215,00 ed inviati via PEC alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.:

1. euro 4.895.819,60 per il progetto di ristrutturazione del complesso immobiliare di via Vanchiglia a Torino (riferimento prestito n. 4561695);

2. euro 1.248.674,80 per il progetto di riqualificazione del complesso immobiliare denominato "ex centro sociale" a Novara (riferimento prestito n. 4561696);

3. euro 3.748.720,60 per il progetto di rifunzionalizzazione e restauro di parte dell'ex Ospedale psichiatrico di Grugliasco (riferimento prestito n. 4561697).

L'importo complessivo delle rate annuali, a partire dall'anno 2025, è pari ad € 989.321,50 e trova copertura sul capitolo di spesa n. 252869.

… omissis…

Tabella riepilogativa garanzie fideiussorie a favore di Edisu Piemonte:

Anno	Riferimenti di legge	Importo garanzia fideiussoria prevista da legge	Importo garanzia fideiussoria	Importo mutuo	Importo contributo previsto da legge	Importo contributo effettivo	n. posizioni mutuo
2023	Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6, art. 6	15.000.000,00	2.451.846,20	1.977.360,00	250.000,00	122.592,31	4561455
2023	Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6, art. 6		4.895.819,60	4.067.749,39	1.700.000,00	489.581,96	4561695
			1.248.674,80	1.037.476,14		124.867,48	4561696
			3.748.720,60	3.114.668,66		374.872,06	4561697
Totale		15.000.000,00	**12.345.061,20**	10.197.254,19	1.950.000,00	**1.111.913,81**	

In fase istruttoria è stato chiesto di specificare l'esercizio finanziario in relazione al quale dette garanzie verranno ricomprese nel limite di indebitamento o saranno oggetto di puntuale accantonamento nel risultato di amministrazione; in particolare, è stato invitato l'Ente ad inoltrare una tabella complessiva riepilogativa per gli anni 2023-2025, con il dettaglio sia delle previsioni di indebitamento di EDISU che le correlate garanzie fideiussorie prestate dalla Regione (per ogni singola annualità), al fine, appunto, della verifica della corretta contabilizzazione delle stesse a partire dall'esercizio di assunzione. La Regione ha provveduto ad inviare la seguente tabella riepilogativa:

EDISU - TABELLA COMPLESSIVA RIEPILOGATIVA
ANNI 2023-2025

EDISU – Riepilogo mutui contratti e non erogati (importo nominale)

Controparte	n. posizione	2023	2024	2025
CDP	4561455	0,00	0,00	1.977.360,00
CDP	4561695	0,00	0,00	4.067.749,39
CDP	4561696	0,00	0,00	1.037.476,14
CDP	4561697	0,00	0,00	3.114.668,66
Totale		**0,00**	**0,00**	**10.197.254,19**

REGIONE – Riepilogo attivazione garanzie fideiussorie in favore di Edisu (importo nominale e interessi)

Controparte	n. posizione	2023	2024	2025
CDP	4561455	0,00	0,00	2.451.846,20
CDP	4561695	0,00	0,00	4.895.819,60
CDP	4561696	0,00	0,00	1.248.674,80
CDP	4561697	0,00	0,00	3.748.720,60
Totale		**0,00**	**0,00**	**12.345.061,20**

REGIONE – Riepilogo attivazione contributo straordinario in favore di Edisu (quote capitali e interessi)

Controparte	n. posizione	2023	2024	2025
CDP	4561455	0,00	0,00	122.592,31
CDP	4561695	0,00	0,00	489.581,96
CDP	4561696	0,00	0,00	124.867,48
CDP	4561697	0,00	0,00	374.872,06
Totale		**0,00**	**0,00**	**1.111.913,81**

Le garanzie fideiussorie attivate in favore di Edisu per un importo complessivo di euro 12.345.061,20, a partire dall'annualità 2025, non sono accantonate nel risultato di amministrazione ma concorrono al limite di indebitamento in quanto è prevista la corresponsione di un contributo annuo in conto rata sui mutui stessi per un importo complessivo di euro 1.111.913,81 e trovano copertura sul capitolo di spesa n. 252869/2025.

La Sezione prende atto di quanto rappresentato dalla Regione.

In particolare, tuttavia, sul punto, per quanto concerne il prestito ad erogazione multipla di 42 milioni sopra indicato in relazione al contributo agli investimenti sanitari con specifico riguardo alla fase della progettazione, nell'ambito delle attività istruttorie propedeutiche al giudizio di parificazione è stato richiesto alla Regione di meglio dettagliare tale operazione evidenziando, al contempo, la natura di investimento delle finalità per le quali si è sottoscritto il finanziamento; e ciò allo scopo della verifica del rispetto dell'art. 119, comma 7, della Costituzione, quali limite "qualitativo" alla contrazione di mutui per gli enti territoriali.

Più precisamente, in argomento, nel primo riscontro istruttorio sopra riportato, la Regione fa riferimento alla propria Legge Regionale n. 21 del 29 settembre 2023 (Autorizzazione al finanziamento di spese di progettazione di edilizia sanitaria. Anno 2023), la quale, all'art. 1 prevede: "1. ***Ai sensi dell' articolo 3, comma 18, lettera g), della legge 24 dicembre 2003, n. 350*** *(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2004), la Giunta regionale è autorizzata alla contrazione di un*

mutuo, per un importo non superiore a euro 42.000.000,00 e per una durata massima di dieci anni ad uno spread non superiore a quello applicato per la medesima tipologia di contratti dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. 2. Le risorse derivanti dall'operazione di cui al comma 1 sono iscritte nell'esercizio 2023 del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 come segue: a) in entrata, al titolo 6 (Accensione prestiti), tipologia 300 (Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine); b) in spesa, nella missione 13 (Tutela della salute), programma 13.05 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari), titolo 2 (Spese in conto capitale). 3 ***Le entrate di cui al comma 1 sono destinate alla concessione di contributi agli investimenti delle aziende sanitarie regionali finalizzati alla progettazione di nuove strutture ospedaliere, da approvarsi mediante deliberazione della Giunta regionale****". 4. Le aziende sanitarie regionali beneficiarie dei contributi di cui al comma 3, erogati a valere sugli stanziamenti di cui al comma 2, a seguito del rimborso delle spese tecniche sostenute per la predisposizione della progettazione da parte dell'Ente che dà corso alla realizzazione del correlato investimento, sono tenute a versare alla Regione una somma pari all'importo ricevuto"* (enfasi aggiunta).

L'art. 3, comma 18, lettera g), della Legge n. 350/2003, richiamato dalla L.R. n. 21/2023 prevede che "*Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma* (rectius: oggi settimo comma)*, della Costituzione, costituiscono investimenti*: (…) g) ***i Contributi agli investimenti*** *e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni* (…)" (enfasi aggiunta).

Quindi, parrebbe che la Regione abbia qualificato le finalità per le quali si è proceduto alla sottoscrizione del prestito ad erogazione multipla per l'importo di 42 milioni di euro come contributo agli investimenti, e specificatamente come contributo alle ASL per gli investimenti sanitari in relazione alla realizzazione di nuove strutture ospedaliere tramite l'INAIL, quale soggetto realizzatore delle opere ai sensi dei DPCM sopra richiamati.

Tuttavia, questa ricostruzione crea qualche perplessità in relazione alla circostanza che tale contributo si sostanzia nella progettazione delle opere, come pure viene esplicitato nella stessa L.R. n. 21/2023, con la specificazione che le ASL dovranno procedere al rimborso del contributo medesimo quando il soggetto realizzatore, a sua volta,

rimborserà le spese di progettazione alle ASL, secondo quanto previsto dalla disciplina dell'operazione in parola.

In questo quadro, la criticità deriva dalla considerazione che, per quanto le spese di progettazione, di norma e a certe condizioni, rientrino nel quadro economico dell'opera pubblica, e quindi possano a tutti gli effetti assurgere al rango di spesa di investimento (v., in tema, quanto viene disciplinato dal punto 5.3.12 del principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), ciò vale, tuttavia, per lo stesso ente che realizza l'opera che, però, in questo particolare caso, non sono né la Regione né le ASL, ma INAIL medesimo.

Sul punto, pertanto, la Regione, nel successivo riscontro istruttorio, con nota del 17 giugno 2024, a firma congiunta dei Direttori delle Direzioni Sanità e Risorse Finanziarie e Patrimonio, con riguardo alle perplessità sopra evidenziate, ha comunicato quanto segue:

"… omissis … con deliberazione n. 45-7758 del 20/11/2023 la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi per la contrazione di un mutuo, su richiesta della Direzione regionale Sanità, per un importo complessivo non superiore ad euro 42.000.000,00 e durata massima sino a 10 anni, ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale n. 21/2023, finalizzato al finanziamento della progettazione dei nuovi presidi ospedalieri.

Occorre premettere che il provvedimento è stato assunto successivamente alla chiusura con esito favorevole dell'istruttoria condotta dal Governo in merito all'art. 1 della già citata Legge regionale n. 21/2023, a cui hanno fatto seguito dei chiarimenti sia con il MEF che con il Ministero della Salute.

Nello specifico il Governo aveva richiesto chiarimenti sulla dinamica del rimborso di dette spese da parte di INAIL e sulle modalità di accesso da parte delle Aziende sanitarie al Fondo rotativo per la progettualità, ai quali è stato dato riscontro in data 10/11/2023 ed in esito alla cui istruttoria il Governo ha ritenuto di non promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale in merito al menzionato articolo di legge.

La ragione del provvedimento si fonda sulla necessità di dare attuazione a quanto previsto nella nota INAIL del 13 febbraio 2023, indirizzata alla Regione Piemonte e alle ASR, i cui interventi sono stati dichiarati finanziabili nell'ambito dei propri piani di investimento ai sensi del D.P.C.M.

del 14 settembre 2022, in cui è stato delineato l'iter di realizzazione degli interventi proposti, precisando quanto segue:

a) l'ente proponente (ovvero le Aziende Sanitarie Regionali) deve presentare a INAIL un progetto appaltabile ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (ora artt. 44 e 70 del D.Lgs. n. 36/2023);

b) a seguito della validazione del progetto e della valutazione della compatibilità tecnica, economica e finanziaria dell'investimento approvata dagli Organi dell'Istituto, INAIL procede all'acquisto dell'area / dell'immobile oggetto dell'intervento di costruzione / riqualificazione ed al rimborso agli Enti proponenti (ovvero le aziende sanitarie regionali) delle spese tecniche sostenute per la predisposizione della progettazione.

Nei successivi incontri con INAIL e con il Ministero della Salute sono state ulteriormente dettagliate le modalità di realizzazione degli interventi, rendendosi necessario avviare le progettazioni per rispettare i tempi prospettati.

Allo stato attuale, sulla base della programmazione delle attività in corso e tenuto conto della ricognizione di ulteriori risorse regionali disponibili e assegnate alle ASR interessate, si è reso necessario procedere a dare copertura di spesa alla sola ASL Città di Torino per le spese necessarie alla progettazione del nuovo ospedale Torino Nord, per un importo complessivo di euro 7.054.589,29.

Si rappresenta tuttavia che, tenuto conto della situazione complessiva di cassa dell'ASL Città di Torino, i cui flussi finanziari sono attentamente monitorati, non si è reso necessario procedere al "tiraggio" del mutuo.

Nel contempo, alla luce degli ulteriori stanziamenti di bilancio destinati per l'edilizia sanitaria approvati con Legge regionale n. 33 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2023-2025", è emersa la concreta possibilità di utilizzare tali risorse al fine di dare copertura ai progetti degli ospedali, evitando il ricorso all'indebitamento, avendo appurato che le risorse effettive necessarie per tali coperture trovano capienza negli stanziamenti all'uopo destinati.

Con D.G.R. n. 5-7818 del 30 novembre 2023 Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 - Attuazione della Legge regionale 30 novembre 2023, n. 33 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2023-2025" - la Regione Piemonte ha deliberato di variare gli Allegati

alla D.G.R. n.1-6763 del 27 aprile 2023, secondo quanto indicato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione.

Con la succitata deliberazione al capitolo 247536/2023 annualità 2023 descrizione "Assegnazione alle aziende sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere del Piemonte delle somme per il finanziamento di interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (art.20 della legge 67/88) quota del 5% a carico della Regione" lo stanziamento iniziale di euro 2.700.000,00 è stato incrementato della somma pari ad euro 17.746.250,00 da cui deriva sul capitolo 247536 annualità 2023 un importo finale pari ad euro 20.446.250,00.

Per quanto sopra espresso, in attuazione della D.G.R. n. 5-7818 del 30 novembre 2023, è stata impegnata la quota di cofinanziamento regionale (5%) per l'importo complessivo di euro 17.746.250,00 sul capitolo 247536, annualità 2023, del bilancio finanziario gestionale 2023 – 2025 a favore delle AA.SS.RR. per il finanziamento di interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (art. 20 della legge 67/88).

Pertanto, la Regione può procedere con successivi provvedimenti al sub-impegno della somma di euro 17.746.250,00 a favore delle AA.SS.RR., anziché richiedere il "tiraggio" del mutuo.

In conclusione, la Direzione Sanità, di concerto con la Direzione Risorse finanziarie e patrimonio sta procedendo, a tal fine, alla predisposizione di un atto deliberativo da proporre alla Giunta Regionale che, nel recepire l'esito della ricognizione effettuata dalle due direzioni, individui nuove modalità di finanziamento della progettazione dei nuovi ospedali che escludano il ricorso all'indebitamento".

Sul punto anche l'Organo di Revisione, nel proprio parere al D.D.L. sul rendiconto 2023, evidenzia quanto segue:

"*…omissis…*

Con Legge regionale n. 29 settembre 2023, n. 21, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 18, lettera g), della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2004, è stata autorizzata alla contrazione di un mutuo, per un importo non superiore a euro 42.000.000,00 e per una durata massima di dieci anni ad uno spread non superiore a quello applicato per la medesima tipologia di contratti dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Da un breve excursus inerente la formazione del bilancio di previsione 2023-2025 il collegio ha potuto rilevare oggi che, in sede di predisposizione dello stesso con DDL 231/2023 successivamente

divenuto L.R. 6/2023 , nell'allegato 1 al proprio verbale n. 8/2023 riportava che "le previsioni di bilanci prevedono l'accensione di nuovo indebitamento e precisamente la contrazione di un nuovo di euro 36.000.000,00 di cui euro 6.000.000,00 sul capitolo 226188 "CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DESTINATI AI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELL'IMPIANTISTICA SPORTIVA FINANZIATI CON MUTUO CONTRATTO CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO" che non prevede a carico della Regione oneri per interessi passivi ma la sola restituzione della parte capitale; gli altri euro 30.000.000,00 iscritti nel capitolo 216841 "CONTRIBUTI PER LA PROGETTAZIONE DI NUOVE STRUTTURE OSPEDALIERE".

Successivamente nella Legge regionale n. 14 del 31 luglio 2023 (Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2023-2025) erano ancora presenti l'ammontare dei 36.000.000,00 di nuovo indebitamento previsto; infatti, nulla veniva variato in sede di assestamento (vedasi anche verb. del collegio n. 18/2023 allegato 1). Con Legge regionale n. 21 del 29 settembre 2023 (Autorizzazione al finanziamento di spese di progettazione di edilizia sanitaria. Anno 2023) l'ente, come sopra dettagliato, finanziava le spese citate autorizzando la Giunta alla contrattazione del mutuo per 42.000.000,00, senza che fosse richiesto parere al collegio per la variazione al bilancio, allegando alla legge – come dal sito ufficiale - unicamente il prospetto dimostrativo del limite di indebitamento. Con successivo DDL 289/2023, a cui faceva seguito la L.R. 33/2023, senza modifiche in tal senso inserito in iter di legge, (Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025) il collegio non ha ricevuto tra gli allegati documenti da cui poter rilevare che l'indebitamento era variato (quali, ad esempio, il prospetto dimostrativo dei vincoli di indebitamento), visto che le variazioni di bilancio hanno quali documentazione fornita al collegio unicamente le voci in variazione (rif. verb. 26/2023 – allegato 2).

In seguito, siamo venuti a conoscenza della DGR 45-7758 del 20 novembre 2023 di approvazione del quadro complessivo finanziario per le spese di progettazione.

La problematica della mancata richiesta di parere al collegio che comunque ha quale conseguenza una variazione di bilancio, aggiunta alla circostanza giuridica sostanziale dell'espressione del parere del collegio su un DDL e non sulla legge finale non mette in condizione il collegio di avere contezza complessiva di quello che risulta essere il bilancio variato e con tutte le manovre ad esso collegate. Quanto sopra ha quale conseguenza finale che, di alcune operazioni, il collegio viene a conoscenza solo in sede di rendiconto senza poter più intervenire.

Ritornando, nel merito, alla richiesta istruttoria circa la possibilità di considerare le spese progettuali di cui alla legge regionale 21/2023 quali contributo agli investimenti, alla questione affrontata che trattasi di spese non sostenute direttamente dalle Aziende sanitarie (e perciò non classificabili quali investimenti propri della regione), non risultano al collegio pervenuti dall'ente dettagli di tale operazione, anche alla luce dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, ex D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (che ha apportato rilevanti novità in tema di livelli di progettazione. Il collegio invita l'ente a non utilizzare le risorse de quo prima dell'inquadramento definitivo della questione ritenendo che qualora si addivenisse alla erogazione dei trasferimenti si potrebbe rilevare una grave irregolarità contabile".

La Sezione, preso atto della risposta della Regione nonché di quanto espresso dell'Organo di revisione nel proprio parere sul disegno di legge relativo al rendiconto per l'anno finanziario 2023, in fase di deferimento della presente Relazione, ha richiesto alla Regione ulteriori aggiornamenti sulla questione in parola.

L'Ente ha precisato che la Direzione Sanità e la Direzione Risorse finanziarie e patrimonio stanno procedendo alla predisposizione di un atto deliberativo da sottoporre alla Giunta Regionale che individui nuove modalità di finanziamento della progettazione dei nuovi ospedali che escludano il ricorso all'indebitamento.

In particolare, i Rappresentanti della Regione, in sede di contraddittorio orale, hanno confermato tale indicazione dichiarando di impegnarsi ad estinguere il prestito in questione; anche nell'adunanza pubblica finalizzata al giudizio di parificazione tenutasi in data 18 luglio 2024, il Presidente della Giunta Regionale ha dichiarato che, ad oggi, non ci sarà più necessità del "tiraggio" del prestito ad erogazione multipla in questione, in quanto tutti gli investimenti sanitari sono stati coperti da altri finanziamenti.

La Sezione si riserva fin da ora la verifica e il monitoraggio, in fase dei controlli finanziari dell'esercizio 2024, dell'evoluzione della situazione dell'indebitamento della Regione Piemonte.

In merito ad eventuali rinegoziazioni, ristrutturazioni ed estinzione dei mutui in essere, nel corso dell'esercizio 2023 la Regione ha rappresentato quanto segue: *"Non sono state effettuate rinegoziazioni ed estinzioni di mutui nel corso dell'anno 2023".*

Sul punto in sede istruttoria sul rendiconto è stato richiesto all'Ente di comunicare a consuntivo puntuale aggiornamento sulle eventuali operazioni di ristrutturazione e rinegoziazione del debito nonché di trasmettere apposita tabella, aggiornata al 31.12.2023, riguardante l'ammortamento delle diverse forme di indebitamento.

La Regione ha rappresentato quanto segue:

- *si conferma che l'Ente non ha posto in essere operazioni di ristrutturazione e rinegoziazione del debito;*
- *si conferma che l'ente non ha posto in essere sottoscrizioni di nuovi contratti di anticipazione di liquidità;*
- *si dichiara che alla fine dell'esercizio 2023 non sono state attivate le anticipazioni di liquidità previste ai sensi della Legge n. 145/2018, art. 1 cc 849-850 non vi sono aggiornamenti in ordine all'operazione di finanza derivata.*

Conclusivamente la Sezione rileva che nel corso dell'esercizio 2023 la Regione ha contratto due nuovi prestiti così rappresentati nell'entrata del bilancio dell'Ente:

- euro 5.886.783,20 (accertati ed incassati) sul cap. 55640 ad oggetto *"Autorizzazione a contrarre nuovi mutui con l'Istituto per il Credito Sportivo";*
- euro 42.000.000,00 (accertati e non incassati al 31/12/2023) sul cap. 55641 ad oggetto *"Entrate derivanti da mutui per la progettazione di nuove strutture ospedaliere (L.R. 21/2023)".*

L'importo totale di euro 47.886.783,20 è stato correttamente rappresentato dalla Regione nelle tabelle sull'indebitamento richieste dalla Sezione.

Ferme le perplessità sopra evidenziate in relazione al prestito ad erogazione pubblica di 42 milioni di euro, non ci si può esimere dal rilevare, nuovamente, che l'esposizione debitoria della Regione ha raggiunto sostanzialmente il limite massimo consentito dalla vigente normativa palesando potenziali criticità legate anche alla sostenibilità del debito alla luce dei piani di ammortamento che per alcuni anni non vedranno estinzioni debitorie.

2. La gestione dei contratti di finanza derivata ed indebitamento complessivo della Regione

Come già illustrato nell'ambito dei precedenti giudizi di parificazione, la Regione Piemonte ha in essere un'operazione di finanziamento che include una componente derivata di 1,8 miliardi di euro nella forma del prestito obbligazionario a trenta anni con decorrenza novembre 2006 e con ammortamento bullet, con swap di ammortamento ad un tasso a carico della Regione pari all'Euribor a sei mesi flat, contenuto in un floor del 3,75 ed in un cap del 6%. Con riferimento a tale operazione, la Regione ha stipulato 3 contratti derivati con Merrill Lynch, Dexia Crediop ed Intesa Sanpaolo (ex BIIS); nello specifico: un contratto sull'importo nozionale di euro 600.000.000,00 con Merrill Lynch, un contratto sull'importo nozionale di euro 600.000.000,00 con Dexia ed un contratto sull'importo nozionale di euro 600.000.000,00 con Intesa Sanpaolo (ex BIIS).

In sede istruttoria è stato chiesto alla Regione Piemonte di trasmettere una relazione esplicativa di eventuali aggiornamenti in ordine all'operazione di finanza derivata, riportando la situazione debitoria della Regione medesima ed evidenziando l'incidenza, sulla stessa, dell'utilizzo degli strumenti di finanza derivata, precisando l'importo del mark-to-market al 31/12/2023.

La Regione ha trasmesso in sintesi la tabella che segue, dove è evidenziata la seguente situazione debitoria:

Situazione debitoria Regione Piemonte								
	Debito complessivo	di cui Mutui	di cui Leasing Finanziario	di cui Obbligazioni	Prestiti obbligazionari	Strumenti di finanza derivata	Flussi in uscita	Flussi in entrata (importo definitivo)
	(A)=1+2+3	1	2	(3) = a+b	a	b		
2013	5.984.224.209	3.945.348.765		2.038.875.444	291.418.257	1.747.457.187	-67.145.790	10.993.540
2014	5.775.264.729	3.772.600.558		2.002.664.172	276.443.514	1.726.220.658	-66.241.226	9.514.250
2015	5.659.142.728	3.694.866.570		1.964.276.158	261.468.771	1.702.807.387	-65.413.443	4.963.600
2016	5.540.600.532	3.617.112.250		1.923.488.282	246.494.028	1.676.994.256	-64.854.253	1.230.150
2017	5.350.735.875	3.470.211.338		1.880.524.537	231.989.261	1.648.535.278	-63.322.844	485.333
2018	5.243.976.284	3.409.332.539		1.834.643.745	217.484.494	1.617.159.250	-63.797.466	279.999
2019	5.124.233.581	3.338.676.668		1.785.546.913	209.979.728	1.582.567.185	-62.311.321	597.465
2020	5.042.235.365	3.309.330.972		1.732.904.393	188.474.960	1.544.429.432	-61.181.002	817.244
2021	4.860.833.528	3.184.480.778		1.676.352.750	173.970.193	1.502.382.557	-62.944.623	913.687
2022	4.674.699.399	3.059.215.746		1.615.491.306	159.465.426	1.456.025.879	-59.698.917	1.778.834
2023	4.779.617.837	2.979.780.531	249.959.000	1.549.878.305	144.960.660	1.404.917.646	-54.872.465	59.631.353

Dati forniti dalla Regione Piemonte

Con riferimento all'anno 2023, l'importo di euro 4.779.617.836,59 relativo al debito complessivo coincide, sostanzialmente, con quanto rappresentato nei nuovi prospetti di cui al precedente paragrafo 1; come già evidenziato, l'importo di euro 1.404.917.646 è rappresentato al netto delle quote accantonate per restituzioni obbligazioni tipo Bullet-Bor 2006 (euro 395.082.3454,09).

Si rileva che sul capitolo 30020 (ad oggetto: *Retrocessione dalle banche delle passività derivanti dai tassi negativi su contratti swap*) i flussi di entrata (accertati e riscossi) sono nulli mentre sul capitolo 33581 (ad oggetto: *Flussi periodici netti da derivati)* i flussi di entrata (accertati e riscossi) ammontano ad euro 59.631.353,21.

Sul punto la Regione, in fase di risposta istruttoria ha specificato quanto segue:

"… omissis… con riferimento alla differenza positiva derivante dalla regolazione annuale di differenze dei flussi finanziari derivanti dai contratti derivati, nell'anno 2023 sono stati registrati flussi positivi per euro 4.758.887,98 (di cui euro 963.653,21 inerenti alla retrocessione degli interessi negativi pagati dalla Regione nell'anno 2022 sul contratto derivato sottoscritto con Dexia Crédit Local) con i quali, ai sensi di quanto previsto dall'allegato 4/2, punto 9.2, del D.Lgs. n. 118/2011, in osservanza del principio contabile 3.23, viene costituita quota vincolata del risultato di amministrazione, in sede di Rendiconto 2023, destinata a garantire i rischi futuri del contratto. Ai sensi dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, la rilevazione dei flussi finanziari, conseguenti all'esistenza di contratti derivati in relazione al sottostante indebitamento, avviene nel rispetto del principio dell'integrità del bilancio ossia che nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite. Ragion per cui, limitatamente alle differenze rilevate sull'esposizione della quota interessi (cap. n. 193277), gli importi dei flussi finanziari in entrata e in uscita con le 3 banche collegate al contratto derivato (Merrill Lynch, Dexia Crédit Local, Intesa Sanpaolo) presenti nell'allegato n. 5 sono iscritti al lordo mentre gli importi presenti nell'allegato n. 8 rappresentano i medesimi movimenti nettizzati al fine di rappresentare la situazione debitoria effettiva al 31/12/2023".

La Sezione prende atto di quanto specificato dalla Regione.

Infine, la Regione ha comunicato la situazione relativa ai tre contratti in essere, come meglio evidenziato nella tabella sottostante, il cui Mark-to-Market presenta un valore positivo di euro 224.894.148,00, in miglioramento rispetto all'esercizio precedente (euro 180.851.340,00):

Banca	Data	MtM
Dexia	31/12/2023	74.964.716,00
Intesa S. Paolo	31/12/2023	74.964.716,00
Merrill Lynch	31/12/2023	74.964.716,00
Totale		**224.894.148,00**

Dati forniti dalla Regione Piemonte

Si rileva quanto riferito dall'Ente, nelle precedenti relazioni di parifica, in merito alla contabilizzazione del differenziale tra flussi positivi e negativi : "*… omissis … i contratti derivati stipulati dalla Regione Piemonte non comportano la "regolazione annuale dei flussi che hanno natura di soli interessi" ma "prevedono l'ammortamento di un finanziamento" (derivati bullet/amortazing)" le cui operazioni finanziarie previste nel punto 3.23 dell'Allegato 4/2 sono state registrate nel rispetto dell'esempio riportato nel medesimo punto*".

Su richiesta della Sezione l'Ente ha inviato il prospetto riepilogativo della situazione debitoria al 31/12/2023, riferita a mutui, obbligazioni e derivati:

Allegato: Piano Ammortamento Finanziamenti.

BANCA	POS. FINANZIAMENTO	IMPORTO ORIGINARIO	DEBITO RESIDUO AL 31/12/2023	CAPITOLI Q. INTERESSI	CAPITOLI Q. CAPITALE	2023		TIPOLOGIA	SCADENZA MUTUO/P. O.
						q. capitale	q. interessi		
CDP	4560815/00	230.000.000,00	57.225.727,67	193276	370256	6.637.135,75	1.029.582,39	MUTUO	31/12/2031
CDP	4560816/00	166.958.380,00	41.540.499,07	193276	370256	4.817.936,66	747.380,04	MUTUO	31/12/2031
CDP	4482013/03	184.208.150,00	156.395.508,07	193276	370256	4.065.336,27	5.662.368,36	MUTUO	31/12/2048
CDP	4526044/10	307.692.307,66	266.274.936,18	193276	370256	7.118.920,15	9.071.392,03	MUTUO	31/12/2048
CDP	4526044/11	375.000.000,00	327.367.248,91	193276	370256	9.405.152,78	9.254.066,68	MUTUO	31/12/2048
CDP	4526044/12	129.661.016,96	113.140.803,83	193276	370256	3.260.122,11	3.171.054,26	MUTUO	31/12/2048
CDP	4534063/03	345.762.711,84	303.252.885,27	193276	370256	8.442.097,93	9.346.697,63	MUTUO	31/12/2048
CDP	4534064/03	345.762.711,84	303.252.885,27	193276	370256	8.442.097,93	9.346.697,63	MUTUO	31/12/2048
CDP	4546051/03	179.661.016,94	158.884.742,28	193276	370256	4.169.441,99	5.648.637,67	MUTUO	31/12/2048
CDP	4546161/06	172.881.355,92	152.967.197,23	193276	370256	3.999.196,44	5.483.637,98	MUTUO	31/12/2048
CDP	4546161/07	89.830.508,50	79.451.656,53	193276	370256	2.083.169,73	2.830.088,57	MUTUO	31/12/2048
CDP	4546162/04	199.566.351,19	176.508.821,46	193276	370256	4.627.944,25	6.287.289,96	MUTUO	31/12/2048
CDP	4553750/04	183.050.847,45	166.946.297,03	193276	370256	3.332.884,26	9.453.214,88	MUTUO	31/12/2048

CDP	4555430/04	91.525.423,75	83.473.148,54	193276	370256	1.666.442,13	4.726.607,42	MUTUO	31/12/2048
CDP	4410302/00 (30%)	151.014.900,00	-	192946	359256	7.550.745,00	0,00	MUTUO	31/12/2023 (*)
CDP	4559640/03	41.515.000,00	35.657.915,14	193276	370256	1.265.932,36	1.146.985,78	MUTUO	31/12/2043
CDP	4559640/04	41.515.000,00	36.222.374,21	193276	370256	1.415.968,53	848.637,41	MUTUO	31/12/2043
CDP	4561693	42.000.000,00	42.000.000,00	193279	370259	0,00	0,00	MUTUO	31/12/2038
DEXIA CREDIOP	444863001	155.833.333,42	140.380.340,12	193276	370256	5.975.402,09	782.360,77	MUTUO	30/06/2038
DEXIA CREDIOP	444863002	93.041.666,75	84.128.741,63	193276	370256	3.581.007,56	434.131,61	MUTUO	31/12/2038
DEXIA CREDIOP	444863003	3.130.610,19	2.707.554,84	193276	370256	169.222,16	98.649,37	MUTUO	31/12/2039
DEXIA CREDIOP	444713001	123.404.020,00	18.510.603,00	193276	370256	6.170.201,00	87.925,37	MUTUO	31/12/2026
DEXIA CREDIOP	444723001	170.000.000,00	25.500.000,00	193276	370256	8.500.000,00	121.125,00	MUTUO	31/12/2026
DEXIA CREDIOP	ISIN IT 0003611198	435.056.000,00	144.960.659,20	193221	331633	14.504.767,04	5.448.399,90	P. OBBLIG.	31/12/2033
INTESA SANPAOLO	2025670100	127.500.000,00	108.750.000,00	193276	370256	7.500.000,00	3.979.603,54	MUTUO	30/06/2038
INTESA SANPAOLO	2025670200	76.125.000,00	65.250.000,00	193276	370256	4.350.000,00	2.384.068,73	MUTUO	31/12/2038
INTESA SANPAOLO	2025670300	2.561.408,28	2.215.272,00	193276	370256	138.454,50	80.713,12	MUTUO	31/12/2039
ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	5944800	65.000,00	65.000,00	193280	370260	0,00	0,00	MUTUO	31/12/2038
ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	5944900	84.800,00	84.800,00	193280	370260	0,00	0,00	MUTUO	31/12/2038
ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	5945000	230.536,00	230.536,00	193280	370260	0,00	0,00	MUTUO	31/12/2038
ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	5945100	176.000,00	176.000,00	193280	370260	0,00	0,00	MUTUO	31/12/2038
ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	5945200	250.000,00	250.000,00	193280	370260	0,00	0,00	MUTUO	31/12/2038
ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	5945300	192.000,00	192.000,00	193280	370260	0,00	0,00	MUTUO	31/12/2038
ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	5945400	118.047,20	118.047,20	193280	370260	0,00	0,00	MUTUO	31/12/2038
ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	5945500	200.000,00	200.000,00	193280	370260	0,00	0,00	MUTUO	31/12/2038
ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	5945700	200.000,00	200.000,00	193280	370260	0,00	0,00	MUTUO	31/12/2038
ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	5945800	246.400,00	246.400,00	193280	370260	0,00	0,00	MUTUO	31/12/2038
ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	5946000	248.000,00	248.000,00	193280	370260	0,00	0,00	MUTUO	31/12/2038
ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	5946100	250.000,00	250.000,00	193280	370260	0,00	0,00	MUTUO	31/12/2038
ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	5946200	250.000,00	250.000,00	193280	370260	0,00	0,00	MUTUO	31/12/2038
ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	5946300	250.000,00	250.000,00	193280	370260	0,00	0,00	MUTUO	31/12/2038
ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	5946400	80.000,00	80.000,00	193280	370260	0,00	0,00	MUTUO	31/12/2038
ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	5946500	80.000,00	80.000,00	193280	370260	0,00	0,00	MUTUO	31/12/2038
ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	5946600	160.000,00	160.000,00	193280	370260	0,00	0,00	MUTUO	31/12/2038
ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	5946700	160.000,00	160.000,00	193280	370260	0,00	0,00	MUTUO	31/12/2038
ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	5947100	164.000,00	164.000,00	193280	370260	0,00	0,00	MUTUO	31/12/2038
ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	5947200	184.000,00	184.000,00	193280	370260	0,00	0,00	MUTUO	31/12/2038
ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	5947300	248.000,00	248.000,00	193280	370260	0,00	0,00	MUTUO	31/12/2038
ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	5947400	250.000,00	250.000,00	193280	370260	0,00	0,00	MUTUO	31/12/2038
ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	5947700	200.000,00	200.000,00	193280	370260	0,00	0,00	MUTUO	31/12/2038
ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	5951800	800.000,00	800.000,00	193280	370260	0,00	0,00	MUTUO	31/12/2038
ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	5951900	800.000,00	800.000,00	193280	370260	0,00	0,00	MUTUO	31/12/2038
MPS	Leasing finanziario	249.959.000,00	249.959.000,00	193281	379458	0,00	0,00	LEASING	30/06/2043
MPS	741305851/35	72.590.600,00	10.888.590,00	193276	370256	3.629.530,00	462.991,72	MUTUO	31/12/2026
MPS	741305852/36	100.000.000,00	15.000.000,00	193276	370256	5.000.000,00	637.812,22	MUTUO	31/12/2026
HSBC	XS0276060083	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	193278	338633	0,00	58.667.700,00	DERIVATI	27/11/2036
INTESA SANPAOLO	XS0276060083	600.000.000,00	- 131.694.118,05	193277	338633	17.036.079,06		DERIVATI	27/11/2036

MERRILL LYNCH	XS0276060083	600.000.000,00	- 131.694.118,05	193277	338633	17.036.079,00		DERIVATI	27/11/2036
DEXIA CREDIOP	XS0276060083	600.000.000,00	- 131.694.118,05	193277	338633	17.036.079,06		DERIVATI	27/11/2036
TOTALE			**4.779.617.836,59**			**192.927.345,74**	**157.239.820,04**		
TOTALE ANNUO Capitale + Interessi						**350.167.165,78**			

Quota capit. MUTUI	127.314.341,58	93.123.720,14	***Int. MUTUI***
Quota capit. OBBLIGAZ.	65.613.004,16	64.116.099,90	***Int. OBBLIGAZ.***
	192.927.345,74	***157.239.820,04***	

Nel corso dell'esercizio 2023 non sono state effettuate rinegoziazioni o ristrutturazioni del debito.

(*) Scadenza posticipata al 31/12/2023 a seguito della sospensione rate per Covid-19.

Ai sensi dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, limitatamente alle differenze rilevate sull'esposizione della quota interessi (cap. n. 193277), gli importi dei flussi finanziari in entrata e in uscita con le 3 banche collegate al contratto derivato presenti nell'allegato n. 8 rappresentano i movimenti nettizzati con il cap. 33581 al fine di rappresentare la situazione debitoria effettiva al 31/12/2023.

Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte

La Sezione ha infine verificato i pertinenti capitoli, nel progetto di rendiconto, sui quali sono state registrate le operazioni riferite all'indebitamento generale dell'Ente:

- Quota interesse capitolo 193221 per euro 5.448.399,98;
- Quota interesse capitolo 193276 per euro 93.123.720,14;
- Quota interesse capitolo 193277 per euro 54.872.465,23;
- Quota interesse capitolo 193278 per euro 58.667.700,00;
- Quota capitale capitolo 331633 per euro 14.504.767,04;
- Quota capitale capitolo 338633 per euro 51.108.237,12;
- Quota capitale capitolo 359256 per euro 7.550.745,00;
- Quota capitale capitolo 370256 per euro 119.763.596,58.

3. Anticipazioni di liquidità: ricognizione al 31 dicembre 2023

In sede istruttoria è stato richiesto alla Regione di fornire, con riferimento all'anticipazione di liquidità anni 2013, 2014 e 2015, i dati relativi all'ammontare della rata 2023 per la restituzione dell'anticipazione delle somme da destinare ai pagamenti ai sensi dell'art. 1, comma 10, D.L. n. 35/2013, specificando i relativi capitoli nonché, con

riferimento all'esercizio 2023, di precisare se sono state previste ulteriori assegnazioni *ex* D.L. n. 35/2013.

L'Ente ha provveduto a comunicare, nella risposta istruttoria, i dati richiesti così come rappresentati nella tabella sotto riportata, precisando che non sono state previste ulteriori assegnazioni di liquidità nel corso dell'esercizio 2023, indicando inoltre il capitolo 144700, avente ad oggetto *"Interessi passivi su anticipazioni di liquidità di cui al D.L. 35/2013 (articolo 1, commi 597, 601 e 603 della L. 234/2021)"* ed il capitolo 370300 ad oggetto "*Quota capitale anticipazioni di liquidità D.L. n. 35/2013 (articolo 1, commi 597, 601 e 603 della L. 234/2021)*, sui quali sono state impegnate e pagate le somme da rimborsare:

ALLEGATO 7

ANTICIPAZIONI D.L. n. 35/2013 - RICOGNIZIONE AL 31/12/2023										
ISTITUTO BANCARIO	Numero del mutuo/posizione	Anno concessione del mutuo	Totale importo originario	Tasso F/V	Data di decorrenza 1° rata	Data ultima rata da pagare	Totale importo rimborsato 2023		Debito residuo al 31/12/2023	CAPITOLO
							Interessi	Capitale		
MEF	Art. 2 (NON SANITA')	2013	447.693.392,78	F	30/06/2014	30/06/2051	5.985.108,70	9.685.518,29	348.061.564,89	144700 370300
MEF	Art. 2 (NON SANITA')	2013	660.206.607,23	F	01/02/2015	01/02/2044	14.049.717,23	18.106.391,77	513.073.843,85	
MEF	Art. 3 (SANITA')	2013	803.724.000,00	F	30/06/2014	30/06/2051	10.751.421,87	17.398.697,07	625.244.571,01	
MEF	Art. 3 (SANITA')	2013	642.979.200,00	F	01/02/2015	01/02/2051	8.791.336,19	14.226.750,38	511.256.584,45	
MEF	Art. 3 (SANITA')	2014	509.653.800,00	F	31/07/2015	31/07/2044	4.937.656,07	15.568.973,48	376.308.492,35	
MEF	Art. 2 (NON SANITA')	2015	488.564.992,32	F	31/03/2016	31/03/2045	3.446.385,75	15.190.018,02	370.743.436,61	
MEF	Art. 2 (NON SANITA')	2015	373.166.118,03	F	31/10/2016	31/10/2045	1.257.299,98	12.033.834,52	278.335.674,97	
MEF	Art. 3 (SANITA')	2014	900.000.000,00	F	31/03/2016	31/03/2045	6.348.688,96	27.981.980,76	682.957.432,88	
			4.825.988.110,36				55.567.614,75	130.192.164,29	3.705.981.601,01	

Nel corso dell'esercizio 2023 non sono state effettuate ulteriori sottoscrizioni di nuovi contratti di anticipazione di liquidità ai sensi del D.L. n. 35/2013 o della Legge n. 145/2018.

Dati forniti dalla Regione Piemonte

La Sezione rileva che le quote rimborsate alla fine del 2023 ammontano ad euro 55.567.614,75 per interessi e ad euro 130.192.164,29 per quanto riguarda la quota capitale determinando un onere annuo complessivo pari a euro 185.759.779,04.

Esaminando i dati contabili registrati sui capitoli di spesa 144700 e 370300 alla fine dell'esercizio 2023 si riscontrano impegni e pagamenti di competenza per il medesimo importo di euro 185.759.779,04.

VII. IL CONTO DEL PATRIMONIO 2023

Esame economico-finanziario

1. Le attività legate all'elaborazione dello Stato Patrimoniale a partire dall'esercizio finanziario 2016

A decorrere dal 2016 tutti gli enti territoriali, i loro organismi e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria sono tenuti ad adottare un sistema di contabilità economico patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale[34].

A tal fine è necessario applicare:

[34] Sul punto, tuttavia, si richiama il secondo comma dell'art. 232 del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267, recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" (c.d. TUEL), che, da ultimo, è stato modificato come segue: "*Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011*" (comma così modificato dall'art. 15-*quater*, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, e, successivamente, dall'art. 57, comma 2-*ter*, lett. a) e b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157). In attuazione di quanto disposto con la predetta disposizione, è stato poi emanato il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 10 novembre 2020, recante "*Modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale degli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale*", il quale, all'art. 1, prevede che: "*Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non tengono la contabilità economico-patrimoniale allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 con modalità semplificate definite dall'allegato A al presente decreto*". Successivamente, è stato poi adottato il Decreto Ministero dell'economia e delle finanze 12 ottobre 2021, recante "*Modalità semplificate di elaborazione della situazione patrimoniale da allegare al rendiconto degli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non tengono la contabilità economico patrimoniale*", il quale, con articolo unico, prevede che: "1. *Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non tengono la contabilità economico-patrimoniale allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 con modalità semplificate definite dall'allegato A al presente decreto. Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, del 10 novembre 2020 concernente «Modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale degli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale», ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*".

- il piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e all'Allegato n. 6 del medesimo Decreto;
- il principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all'Allegato n. 1 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all'Allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento al punto n. 9, concernente "*L'avvio della contabilità economico patrimoniale armonizzata*".

Al fine di garantire la corretta adozione del piano dei conti integrato e dei principi contabili generali e applicati è necessario adeguare il proprio sistema informativo contabile e verificarne la coerenza con il nuovo sistema contabile.
In particolare, occorre una adeguata applicazione del piano dei conti integrato, strutturato in modo da consentire:

- nel corso dell'esercizio la rilevazione dei fatti economici e patrimoniali, come "misurati" dalle operazioni finanziarie;
- a seguito delle operazioni di assestamento economico-patrimoniale, effettuate in autonomia rispetto alle registrazioni in contabilità finanziaria, di elaborare il conto economico e lo stato patrimoniale del rendiconto della gestione, aggregando le voci del piano dei conti secondo il raccordo riportato nell'allegato n. 6 al D.Lgs. n. 118/2011. Il rendiconto di tutti gli enti territoriali comprende pertanto il conto economico e lo stato patrimoniale[35].

L'allegato 4/3 del D.Lgs. n. 118/2011, ai punti 9.2 e 9.3, disciplina le corrette operazioni da attuare per l'avvio della contabilità economico-patrimoniale armonizzata delle Regioni.
In particolare, il punto 9.3 definisce i criteri di valutazione al fine di redigere lo stato patrimoniale, che vengono di seguito riportati:

---

[35] V., *supra*, quanto specificato nella nota n. 1.

ATTIVITÀ

a) *Patrimonio immobiliare e terreni di proprietà*: è iscritto al costo di acquisto, comprendente anche i costi accessori, ovvero, se non disponibile, al valore catastale. Successivamente occorre determinare il fondo ammortamento cumulato nel tempo, tenendo conto del momento iniziale in cui il cespite ha iniziato ad essere utilizzato dall'ente e della vita utile media per la specifica tipologia di bene. Gli enti che, all'entrata in vigore della contabilità economico patrimoniale armonizzata, applicavano altri coefficienti di ammortamento adottano i coefficienti armonizzati a decorrere da tale data.

Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare se il bene immobile risulta essere completamente ammortizzato il fondo di ammortamento sarà pari al valore dello stesso.

Se il bene non risulta interamente ammortizzato, e per il suo acquisto sono stati ricevuti contributi da terzi, va iscritta la residua quota di contributi nella voce "Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti", al fine di coprire nel tempo gli ammortamenti residui. Ai fini della valutazione del patrimonio immobiliare si richiama il principio applicato della contabilità economico patrimoniale n. 4.15, il quale prevede che "*ai fini dell'ammortamento i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente*", in quanto i terreni non sono oggetto di ammortamento. Nei casi in cui negli atti di provenienza degli edifici (rogiti o atti di trasferimento con indicazione del valore peritale) il valore dei terreni non risulti indicato in modo separato e distinto da quello dell'edificio soprastante, si applica il parametro forfettario del 20% al valore indiviso di acquisizione.

Nei casi in cui non è disponibile il costo storico, il valore catastale è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori di riferimento.

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio

dell'anno d'imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130.

In tema, tuttavia, si rinvia a quanto già precisato in sede di giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2020; in quella sede, infatti, è stato valorizzato quanto previsto, altresì, dal principio contabile 6.1.2 che fa riferimento al superamento del valore catastale in considerazione della circostanza che il punto 9.3 parla del "primo stato patrimoniale" per l'utilizzo del valore catastale, e per il resto raccomanda, in assenza dei costi storici, attività di stima del valore di mercato (e, in tal senso, in effetti, gli Uffici della Regione si stanno pian piano adeguando)[36].

b) *Immobili e terreni di terzi a disposizione*: sono iscritti al costo di acquisto, comprendente anche i costi accessori, ovvero, se non disponibile, al valore catastale. Il relativo valore

---

[36] In particolare, nel giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2020 si affermava: "*Sul punto è doveroso precisare che l'iscrizione dei beni al valore catastale, secondo il procedimento dettato dal punto 9.3 dell'allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2001, è prevista dal principio contabile applicato concernente la contabilità economica degli enti che adottano la contabilità finanziaria, per la formazione del "primo stato patrimoniale" delle regioni. È noto infatti che, al di là dell'indubitabile valenza censoria e tributaria dei valori delle rendite catastali, che risalgono spesso a epoche molto risalenti e richiedono l'applicazione di appositi coefficienti normativi di rivalutazione, l'equivalente monetario che può risultare dall'applicazione di tali parametri può non di rado condurre a valori assai diversi da quelli assunti nel tempo dai beni interessati da tale operazione di stima approssimata in base a parametri rigidi.*
Tanto ciò è vero che il criterio del valore catastale è previsto, dal principio contabile, solo in quanto non sia disponibile un "costo di acquisto", ed è funzionale a operare una prima quantificazione completa del patrimonio regionale, su cui l'ente dovrà iniziare a operare, anno per anno, le rettifiche conseguenti all'applicazione di ammortamenti, svalutazioni, incrementi o migliorie, nei limiti consentiti dalla normativa.
Allorché però la prima ricognizione patrimoniale risulti compiuta, subentrano i criteri generali dettati dal principio contabile, al punto 6.1.2, per la contabilizzazione delle immobilizzazioni materiali, che testualmente prevede: "Le immobilizzazioni sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisizione dei beni o di produzione, se realizzato in economia (inclusivo di eventuali oneri accessori d'acquisto, quali le spese notarili, le tasse di registrazione dell'atto, gli onorari per la progettazione, ecc.), al netto delle quote di ammortamento. Qualora, alla data di chiusura dell'esercizio, il valore sia durevolmente inferiore al costo iscritto, tale costo è rettificato, nell'ambito delle scritture di assestamento, mediante apposita svalutazione. Le rivalutazioni sono ammesse solo in presenza di specifiche normative che le prevedano e con le modalità ed i limiti in esse indicati.
Per quanto non previsto nei presenti principi contabili, i criteri relativi all'iscrizione nello stato patrimoniale, alla valutazione, all'ammortamento ed al calcolo di eventuali svalutazioni per perdite durevoli di valore si fa riferimento al documento OIC n. 16 "Le immobilizzazioni materiali"".
Orbene, nel caso di specie, e in presenza di un ingente patrimonio costituito da terreni e fabbricati di appartenenza "originaria" alla pubblica amministrazione, e trasmessi per "successione universale" prima dallo stato monarchico a quello repubblicano e poi, a titolo particolare, dallo Stato centrale alle singole regioni, il principio contabile, nel prosieguo del citato punto 6.1.2. prevede che "Per gli immobili acquisiti dall'ente a titolo gratuito, è necessario far ricorso a una relazione di stima a cura dell'Ufficio Tecnico dell'ente, salva la facoltà dell'ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'ente, su istanza del presidente/sindaco dell'ente medesimo".
Ne deriva che l'utilizzo del valore catastale, seppure testualmente previsto dal principio contabile, ha in realtà una valenza provvisoria, poiché legato all'avvio della contabilità economico-patrimoniale, ma è destinato ad essere sostituito da una quantificazione che trovi fondamento in una stima peritale apposita" (v., Relazione annessa alla Decisione n. 105/2021/SRCPIE/PARI del 29 luglio 2021, Vol. I, Cap. IX, pp. 293 e ss.).

va imputato nei conti d'ordine, salvo i casi in cui l'ente non abbia diritti reali perpetui su tali beni; in quest'ultimo caso anche il costo sostenuto per l'acquisizione del diritto reale su tali immobili va imputato tra le immobilizzazioni.

c) *Beni mobili e patrimonio librario*: è necessario procedere ad una ricognizione inventariale. Con riferimento ai beni mobili ammortizzabili occorre determinare il fondo ammortamento cumulato nel tempo, tenendo conto del momento iniziale in cui il cespite ha iniziato ad essere utilizzato nell'ente e della vita utile media per la specifica tipologia di bene. Se il bene non risulta interamente ammortizzato, e per il suo acquisto sono stati ricevuti contributi da terzi, va iscritta la residua quota di contributi nella voce "Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti", al fine di coprire nel tempo gli ammortamenti residui.

   In sede di determinazione del primo Stato Patrimoniale non devono essere ricompresi nella ricognizione i beni già interamente ammortizzati.

d) *Contributi in conto capitale*: eventuali contributi in conto capitale ricevuti per il finanziamento delle immobilizzazioni vanno inseriti nella voce "Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti" di stato patrimoniale (solo per la parte a copertura del residuo valore da ammortizzare del cespite).

e) *Immobilizzazioni finanziarie*:

   - sono iscritte al valore di acquisizione, corretto di eventuali perdite durevoli di valore. Le partecipazioni di controllo sono valutate con il metodo del patrimonio netto;
   - i crediti finanziari: al valore nominale;
   - i derivati da ammortamento sono iscritti al valore nominale delle risorse che l'ente ha il diritto di ricevere a seguito della sottoscrizione del derivato, al fine di estinguere, a scadenza, la passività sottostante, rettificato del debito residuo alla data del primo stato patrimoniale a carico dell'ente, generato dall'obbligo di effettuare versamenti periodici al fine di costituire le risorse che, a scadenza, saranno acquisite per l'estinzione della passività sottostante.

     I derivati in essere riguardanti flussi di solo interesse non sono iscritti nello stato patrimoniale iniziale.

f) *Disponibilità liquide*: importi giacenti sui conti bancari, di tesoreria statale e postali dell'ente, nonché assegni, denaro e valori bollati.

g) *Crediti:* preliminare è la verifica della loro effettiva sussistenza a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011. I crediti sono valutati al netto del fondo svalutazione crediti e corrispondono all'importo dei residui attivi e a quello degli eventuali crediti stralciati dalle scritture finanziarie e registrati solo nelle scritture patrimoniali.

PASSIVITÀ

h) *Debiti di funzionamento*: preliminare è la verifica della loro effettiva sussistenza a seguito del riaccertamento straordinario dei residui. I debiti corrispondono all'importo dei residui passivi, compresi quelli perenti (l'istituto della perenzione riguarda solo le regioni e, con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 118/2011, riguarda solo i residui perenti alla data del 31 dicembre 2014). La riassegnazione dei residui perenti nella contabilità finanziaria non è oggetto di rilevazione nella contabilità economico-patrimoniale.

i) *Debiti finanziari*: derivano da finanziamenti contratti e incassati non rimborsati. A regime sono rilevati sulla base degli impegni assunti per rimborso prestiti, compresi quelli imputati agli esercizi successivi o degli impegni automatici disposti a seguito di operazioni di finanziamento dell'ente (tale importo deve corrispondere alla differenza tra le entrate accertate per operazioni di finanziamento e l'importo non ancora rimborsato). All'avvio della contabilità economico patrimoniale è necessario effettuare una ricognizione dei debiti non ancora rimborsati. I debiti finanziari sono distinti in debiti a breve termine o a medio-lungo termine, secondo le modalità indicate nel glossario del piano dei conti integrato. I debiti finanziari, alla voce "Debiti verso banche e tesoriere", comprendono anche le anticipazioni di tesoreria in essere al primo gennaio dell'anno successivo, rinviate contabilmente all'esercizio successivo.

La ricognizione dei debiti comprende il valore dell'importo dell'*up front* ricevuto in passato a seguito della sottoscrizione di contratti derivati ancora in essere, al netto

dei rimborsi effettuati, anche se, in occasione del regolamento dei flussi attivi e passivi periodici, non è stata evidenziata la natura di rimborso prestiti.

j) *Fondo per il trattamento di quiescenza*: riguarda l'ammontare del trattamento di fine rapporto maturato nei confronti del personale per il quale l'ente è tenuto a provvedere direttamente al pagamento del trattamento di fine rapporto, alla data di riferimento dello stato patrimoniale di apertura. Nel caso in cui non sia possibile ricostruire tale importo alla data di avvio della contabilità economico-patrimoniale, l'onere riguardante il TFR erogato nel corso dell'esercizio è interamente considerato di competenza economica dell'esercizio.

k) *Altri debiti*: sono costituiti dai debiti tributari che derivano dai debiti tributari degli esercizi precedenti, comprensivi di quelli emersi dalle dichiarazioni fiscali dell'ente dell'esercizio precedente a quello di introduzione della contabilità economico patrimoniale, dai debiti di natura previdenziale e dai debiti rilevati sulla base degli impegni assunti per i Titoli 3 e 7 delle spese compresi quelli imputati agli esercizi successivi.

PATRIMONIO NETTO

È disciplinato dal punto 6.3 dell'allegato n. 4/3 dei principi contabili, come modificato, a partire dall'esercizio finanziario 2021, dal D.M. 1/9/2021.

Si rinvia al prosieguo della relazione per l'analisi di dettaglio delle modifiche effettuate dal D.M. in parola.

2. Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico della Regione Piemonte al 31 dicembre 2023

Il D.D.L. n. 314 del 02/05/2024 di approvazione del progetto di rendiconto dell'esercizio 2023, all'art. 8 - lettera z) (allegati al Rendiconto), evidenzia i prospetti dello Stato Patrimoniale Attivo e Passivo, del Conto Economico e della Nota Integrativa (Allegato n. 21), elaborati con i nuovi principi contabili ed approvati dalla Giunta regionale.

In tali documenti viene determinato **un valore per l'attivo ed il passivo dello stato patrimoniale pari ad euro 7.256.107.240,46** e **un risultato di esercizio positivo, risultante dal conto economico, per euro 436.835.476,74**.

Di seguito si espone lo schema relativo allo Stato Patrimoniale al 31/12/2023, come approvato dal D.D.L. 314 del 02/05/2024, art. 8, comma 1, lettera z).

			STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2023	Anno 2022	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
			A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
			TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	**0,00**	**0,00**		
			B) IMMOBILIZZAZIONI				
I			*Immobilizzazioni immateriali*			BI	BI
	1		Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
	2		Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
	3		Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.754.057,40	6.144.831,40	BI3	BI3
	4		Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
	5		Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6		Immobilizzazioni in corso ed acconti	20.147.861,38	20.147.861,38	BI6	BI6
	9		Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
			Totale immobilizzazioni immateriali	**21.901.918,78**	**26.292.692,78**		
			Immobilizzazioni materiali (3)				
II	1		Beni demaniali	137.895.268,74	108.792.938,29		
	1.1		Terreni	28.125.111,45	4.626.055,05		
	1.2		Fabbricati	75.897.667,55	69.915.491,03		
	1.3		Infrastrutture	63.201,20	0,00		
	1.9		Altri beni demaniali	33.809.288,54	34.251.392,21		
III	2		Altre immobilizzazioni materiali (3)	694.964.261,95	408.784.047,17		
	2.1		Terreni	91.004.647,20	36.245.305,50	BII1	BII1
		A	*di cui in leasing finanziario*	*0,00*	*0,00*		
	2.2		Fabbricati	559.109.897,98	334.526.974,44		
		A	*di cui in leasing finanziario*	*249.959.000,00*	*0,00*		
	2.3		Impianti e macchinari	1.159.816,57	987.578,10	BII2	BII2
		A	*di cui in leasing finanziario*	*0,00*	*0,00*		
	2.4		Attrezzature industriali e commerciali	1.778.720,41	1.548.271,55	BII3	BII3
	2.5		Mezzi di trasporto	15.233.262,05	20.619.854,54		
	2.6		Macchine per ufficio e hardware	248.420,27	491.134,54		
	2.7		Mobili e arredi	1.256.340,03	107.707,15		
	2.8		Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.99		Altri beni materiali	25.173.157,44	14.257.221,35		
	3		Immobilizzazioni in corso ed acconti	678.687.322,94	601.794.887,52	BII5	BII5
			Totale immobilizzazioni materiali	**1.511.546.853,63**	**1.119.371.872,98**		
IV			*Immobilizzazioni Finanziarie (1)*				
	1		Partecipazioni in	186.561.990,88	182.565.280,26	BIII1	BIII1
		a	*imprese controllate*	*186.561.990,88*	*182.565.280,26*	BIII1a	BIII1a
		b	*imprese partecipate*	*0,00*	*0,00*	BIII1b	BIII1b
		c	*altri soggetti*	*0,00*	*0,00*		
	2		Crediti verso	430.485.176,05	380.951.781,31	BIII2	BIII2
		a	*altre amministrazioni pubbliche*	*14.184.829,96*	*15.759.672,34*		
		b	*imprese controllate*	*21.217.992,00*	*21.217.992,00*	BIII2a	BIII2a
		c	*imprese partecipate*	*0,00*	*0,00*	BIII2b	BIII2b
		d	*altri soggetti*	*395.082.354,09*	*343.974.116,97*	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3		Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
			Totale immobilizzazioni finanziarie	**617.047.166,93**	**563.517.061,57**		

			TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**2.150.495.939,34**	**1.709.181.627,33**	**-**	**-**
			C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I			Rimanenze	0,00	1.734.360,22	CI	CI
			Totale rimanenze	**0,00**	**1.734.360,22**		
II			Crediti (2)				
	1		Crediti di natura tributaria	2.177.614.666,42	2.390.881.234,66		
		a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*	*1.158.124.611,27*	*1.393.560.128,77*		
		b	*Altri crediti da tributi*	*1.019.490.055,15*	*997.321.105,89*		
		c	*Crediti da Fondi perequativi*	*0,00*	*0,00*		
	2		Crediti per trasferimenti e contributi	2.040.540.675,86	2.060.642.316,82		
		a	*verso amministrazioni pubbliche*	*1.855.502.605,93*	*1.813.739.008,99*		
		b	*imprese controllate*	*39.894,81*	*0,00*	CII2	CII2
		c	*imprese partecipate*	*21.755,48*	*30.840,11*	CII3	CII3
		d	*verso altri soggetti*	*184.976.419,64*	*246.872.467,72*		
	3		Verso clienti ed utenti	190.394.104,06	93.443.106,17	CII1	CII1
	4		Altri Crediti	469.628.403,15	195.231.093,19	CII5	CII5
		a	*verso l'erario*	*0,00*	*0,00*		
		b	*per attività svolta per c/terzi*	*0,00*	*0,00*		
		c	*altri*	*469.628.403,15*	*195.231.093,19*		
			Totale crediti	**4.878.177.849,49**	**4.740.197.750,84**		
III			*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi*				
	1		Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2		Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
			Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	**0,00**	**0,00**		
IV			*Disponibilità liquide*				
	1		Conto di tesoreria	**223.962.147,33**	**95.472.607,10**		
		a	*Istituto tesoriere*	*223.962.147,33*	*95.472.607,10*		CIV1a
		b	*presso Banca d'Italia*	*0,00*	*0,00*		
	2		Altri depositi bancari e postali	2.682.665,68	3.296.270,07	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3		Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
			Totale disponibilità liquide	**226.644.813,01**	**98.768.877,17**		
			TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**5.104.822.662,50**	**4.840.700.988,23**		
			D) RATEI E RISCONTI				
	1		Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
	2		Risconti attivi	788.638,62	1.108.376,88	D	D
			TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	**788.638,62**	**1.108.376,88**		
			TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	**7.256.107.240,46**	**6.550.990.992,44**	-	**-**

		STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	Anno 2023	Anno 2022	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
I		**A) PATRIMONIO NETTO**				
II		Fondo di dotazione	0,00	0,00	AI	AI
		Riserve	476.209.409,91	442.087.178,39		
b		*da capitale*	*0,00*	*0,00*	AII, AIII	AII, AIII
c		*da permessi di costruire*	*0,00*	*0,00*		
d		*Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*	*471.994.360,76*	*442.087.178,39*		
e		*altre riserve indisponibili*	*0,00*	*0,00*		
f		*altre riserve disponibili*	*4.215.049,15*	*0,00*		
III		Risultato economico dell'esercizio	436.835.476,74	524.610.071,52	AIX	AIX
IV		Risultato economico di esercizi precedenti	-9.378.402.421,21	-9.903.012.492,73		
V		Riserve negative per beni indisponibili	-471.994.360,76	-442.087.178,39		
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**-8.937.351.895,32**	**-9.378.402.421,21**		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1		Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2		Per imposte	0,00	0,00	B2	B2

3		Altri	257.370.636,60	254.165.741,63	B3	B3
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**257.370.636,60**	**254.165.741,63**		
		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
		TOTALE T.F.R. (C)	**0,00**	**0,00**		
		D) DEBITI (1)				
1		Debiti da finanziamento	**8.880.681.791,69**	**8.857.520.516,41**		
	a	*prestiti obbligazionari*	*1.800.000.000,00*	*1.800.000.000,00*	D1e D2	D1
	B	*v/altre amministrazioni pubbliche*	*3.705.981.601,01*	*3.836.173.765,30*		
	C	*verso banche e tesoriere*	*0,00*	*0,00*	D4	D3 e D4
	D	*verso altri finanziatori*	*3.374.700.190,68*	*3.221.346.751,11*	D5	
2		Debiti verso fornitori	11.192.676,43	3.187.510,53	D7	D6
3		Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4		Debiti per trasferimenti e contributi	4.994.803.764,23	5.071.622.115,92		
	A	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*	*0,00*	*0,00*		
	B	*altre amministrazioni pubbliche*	*4.290.330.327,88*	*4.381.612.091,43*		
	C	*imprese controllate*	*434.684.646,15*	*423.358.325,77*	D9	D8
	D	*imprese partecipate*	*6.152.236,29*	*5.599.078,01*	D10	D9
	E	*altri soggetti*	*263.636.553,91*	*261.052.620,71*		
5		Altri debiti	1.047.024.102,51	849.481.275,76	D12, D13, D14	D11, D12, D13
	A	*tributari*	*28.349.525,21*	*14.344.432,81*		
	B	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	*19.932.094,36*	*8.854.365,06*		
	C	*per attività svolta per c/terzi (2)*	*0,00*	*0,00*		
	D	*altri*	*998.742.482,94*	*826.282.477,89*		
		TOTALE DEBITI (D)	**14.933.702.334,86**	**14.781.811.418,62**		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I		Ratei passivi	46.013.272,24	62.143.486,58	E	E
II		Risconti passivi	956.372.892,08	831.272.766,82	E	E
1		Contributi agli investimenti	461.022.837,20	428.230.078,56		
	A	*da altre amministrazioni pubbliche*	*407.628.814,68*	*374.914.042,24*		
	B	*da altri soggetti*	*53.394.022,52*	*53.316.036,32*		
2		Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3		Altri risconti passivi	495.350.054,88	403.042.688,26		
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**1.002.386.164,32**	**893.416.253,40**		
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	**7.256.107.240,46**	**6.550.990.992,44**	-	-
		CONTI D'ORDINE				
		1) Impegni su esercizi futuri	814.017.054,69	802.798.977,02		
		2) beni di terzi in uso	249.959.000,00	0,00		
		3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
		4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
		5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
		6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
		7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
		TOTALE CONTI D'ORDINE	**1.063.976.054,69**	**802.798.977,02**	-	-

Fonte: Regione Piemonte – Allegato 21) al DDL di rendiconto 2023

Dall'analisi della Nota Integrativa, comparata con lo schema di Stato Patrimoniale 2023 afferente alla parte attiva, si rileva quanto segue:

- ***Immobilizzazioni immateriali***: comprendono:
  - la voce *"Sviluppo software e manutenzione evolutiva"* di euro 152.922.112,58, che al netto degli ammortamenti di euro 151.168.055,18, ammonta ad euro 1.754.057,40;

- la voce *Immobilizzazioni in corso e acconti* per euro 20.147.861,38 è pari all'ammontare 2022.

Nella Nota Integrativa si rinvia per tale posta all'Allegato 1, specificando che riguarda la manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi, analogamente all'esercizio precedente (conto 1.2.1.07.01.01.001 "Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi").

In merito alla natura di tale voce si ricorda che, in sede di parificazione del rendiconto 2020, l'Ente aveva precisato che: "*La scelta del conto 1.2.1.07.01.01.001 Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi è motivata dal fatto che si tratta di infrastrutture stradali o infrastrutture demaniali non di proprietà regionale, sulle quali sono state effettuate delle opere da parte della Regione. In riferimento ai principi contabili applicati alla contabilità economico patrimoniale all.4/3 al Par. 6.1.1, fra le immobilizzazioni immateriali si prevedono anche le migliorie e le spese incrementative di beni di terzi*".

- ***Immobilizzazioni materiali***: comprendono terreni, fabbricati, beni mobili in genere ed altri beni materiali. Si rileva che il valore contabilizzato nel Conto del Patrimonio al 31/12/2023, al netto degli ammortamenti, ammonta a circa euro 1,511 milioni, in aumento rispetto al 2022 (euro 1,119 milioni di euro). Si precisa che l'incremento delle immobilizzazioni materiali è dovuto all'ingresso nel patrimonio del nuovo Palazzo della Regione, quale sede unica (in Torino, Piazza Piemonte 1), c.d. "Grattacielo" della Regione.

  I valori esposti in tale categoria (più la voce "immobilizzazioni in corso" di euro 678.687.322,94) corrispondono all'inventario allegato alla Nota Integrativa.

- ***Immobilizzazioni finanziarie***: comprendono il valore delle "*Partecipazioni in imprese controllate*".

  Al 31 dicembre 2023 è di euro 186.561.990,88, in aumento rispetto all'anno 2022 (euro 182.565.280,26).

In merito la Regione ha esposto nella Nota Integrativa allo Stato Patrimoniale e al Conto Economico (Allegato 4 "*analisi modifica valori partecipazioni consistenza iniziale e variazione*

2023") l'analisi della variazione della consistenza delle partecipazioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, con il quadro espositivo per ogni partecipazione.

In tale documento - che viene sotto riportato - vengono dettagliate le operazioni effettuate con riferimento alle singole partecipazioni:

Allegato 4: analisi modifica valori partecipazioni consistenza iniziale e variazione 2023

DAL MODELLO 22 – Consegnatario azioni Regolamento regionale recante "Servizio di cassa economale e compiti degli agenti contabili" (Decreto del Presidente della Giunta regionale 27 dicembre 2021, n. 15/R.)

SOCIETA'	Consistenza come da Rendiconto 2022	Variazione +	Variazione -	Consistenza come da Rendiconto 2021
FINPIEMONTE SPA	141.633.926,64	207.342,23	0,00	141.841.268,87
BANCA POPOLARE ETICA	81.576,33	0,00	-81.576,33	0,00
FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA	33.305.518,64	1.711.882,61	0,00	35.017.401,25
CENTRO AGRO-ALIMENTARE TORINO SCPA (SIGLABILE CAAT SCPA)	270.325,74	708,16	0,00	271.033,90
CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE SCPA (SIGLABILE CEIPIEMONTE SCPA)	129.231,87	3.948,80	0,00	133.180,67
ISTITUTO PER LE PIANTE DA LEGNO E PER L'AMBIENTE SPA (SIGLABILE I.P.L.A. SPA)	826.555,74	0,00	-1.329,35	825.226,39
PRACATINAT SCPA IN FALLIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE SCR SPA (SIGLABILE SCR-PIEMONTE SPA)	2.664.520,00	617.640,00	0,00	3.282.160,00
SOCIETA' RISCOSSIONI SPA (SIGLABILE SORIS SPA)	1.052.585,60	1.436.206,80	0,00	2.488.792,40
DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI SCRL	22.911,06	205.583,85	0,00	228.494,91
AZIENDA TURISTICA LOCALE BIELLA VALSESIA VERCELLI SCRL	145.346,16	0,00	-145.346,16	0,00
AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL CUNEESE – VALLI ALPINE E CITTA' D'ARTE SCRL	225.544,60	9.529,29	0,00	235.073,89
5T SRL	1.426.693,84	13.180,20	0,00	1.439.874,04
RSA SRL- SOCIETA' PER IL RISANAMENTO E LO SVILUPPO AMBIENTALE DELL'EX MINIERA DI AMIANTO DI BALANGERO E CORIO	92.543,20	2.773,20	0,00	95.316,40
DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION TURISMO PIEMONTE SCRL – "Visit Piemonte Scrl" (già DMO Piemonte S.c.r.l.)	253.912,24	5.610,04	0,00	259.522,28
ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO SCRL	23.564,44	0,00	0,00	23.564,44
ASTITURISMO – ATL SCRL in liquidazione	0,00	0,00	0,00	
TURISMO TORINO E PROVINCIA SCRL	268.139,60	643,97	0,00	268.783,57
ATL DELLA PROVINCIA DI NOVARA SCRL	49.082,57	0,00	-49.082,57	0,00
ALEXALA SCRL	93.301,99	0,00	-792,12	92.509,87
ATL TERRE DELL'ALTO PIEMONTE B IELLA NOVARA VALSESIA VERCELLI - S.C. A R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00
	182.565.280,26	4.215.049,15	-278.126,53	186.502.202,88

Nello Stato Patrimoniale Attivo alla voce BIV1a Partecipazioni in imprese controllate si è iscritto un valore di euro 186.561.990,88 che si discosta in incremento rispetto alla consistenza finale 31/12/2023, sancito dal Modello 22, per euro 59.788,00 corrispondente alla sottoscrizione anno 2023 aumento capitale con diritto di opzione ATL terre ALTO PIEMONTE, acquisite con relativo impegno finanziario anno 2023, vedi sezione sotostante delle movimentazioni rilevate

Fonte: Regione Piemonte

Si rileva un refuso nella colonna finale con il titolo "Consistenza come da Rendiconto 2021" al posto dell'anno 2023.

L'Ente precisa che all'importo di euro 186.502.202,88, di cui al sopra riportato Allegato 4), occorre aggiungere l'importo di euro 59.788,00 corrispondente all'aumento di capitale con diritto di opzione ATL Terre Alto Piemonte, sottoscritto ed impegnato nel 2023, al

fine di pervenire all'importo di euro 186.561.990,88 riportato nello Stato Patrimoniale alla voce "*Partecipazioni in imprese controllate*", come sopra ricordato.

In sintesi, la variazione della valorizzazione esposta nell'Allegato 4) è frutto delle seguenti operazioni:

Consistenza iniziale da rendiconto 2022		**182.565.280,26**
Variazione +	+	4.215.049,15
Variazione -	-	278.126,53
Aumento di capitale in ATL Terre Alto Piemonte	+	59.788,00
Consistenza al 31/12/2023		**186.561.990,88**

Fonte: Regione Piemonte

La Regione ha, inoltre, precisato, sempre nell'Allegato 4), che le sopra riportate operazioni trovano riscontro nel conto economico nella voce D23 "*svalutazioni*" per euro **278.126,53** e nel patrimonio netto - "*altre riserve indisponibili*"- per complessivi euro **4.215.049,15**, in quanto "*gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto sono iscritti in una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio, ed hanno come contropartita l'incremento della partecipazione*"; sul punto si rinvia all'analisi effettuata nel prosieguo della relazione in merito al patrimonio netto.
Per quanto riguarda l'aumento di capitale in ATL Terre Alto Piemonte, a fronte dell'impegno di euro 59.788,00, la partecipazione è stata iscritta al costo di acquisto.

Passando all'analisi dei principali crediti, compresi in parte nelle immobilizzazioni, ed in parte nell'attivo circolante, si rileva quanto di seguito riportato.
Analogamente a quanto rappresentato negli esercizi precedenti, i crediti verso altri soggetti nelle "immobilizzazioni finanziarie" corrispondono alla consistenza al 31 dicembre 2023 degli importi versati per la costituzione del fondo per la restituzione delle quote di capitali dei prestiti obbligazionari emessi (contratto derivato sottoscritto con Merrill Lynch, Intesa San Paolo, Dexia Crediop) e sono pari ad euro 395.082.354,09, come precisato nell'Allegato 7) alla Nota Integrativa.
Per quanto riguarda le rimanenze, le stesse corrispondono alle giacenze del magazzino economale valorizzate al 31 dicembre 2023 ed ammontano ad euro zero.

Per quanto concerne i crediti di natura prettamente finanziaria (verso altre AA.PP., verso altri soggetti in genere), la Regione ha dato dimostrazione nell'Allegato 6) della Nota Integrativa allo Stato Patrimoniale ed al Conto Economico della coerenza fra residui attivi (nel bilancio al 31/12/2023) e crediti, come sotto riportato:

ALLEGATO 6) Dimostrazione coerenza fra residui attivi e crediti

		DIMOSTRAZIONE COERENZA CREDITI CONSISTENZA LORDA CON RESIDUI ATTIVI 31 12 2023
	3.084.858.700,43	RESIDUI ATTIVI RIMASTI DA ACC RESIDUI DA RENDICONTO BILANCIO
	2.157.156.344,35	RESIDUI ATTIVI RIMASTI DA ACC COMPETENZA DA RENDICONTO BILANCIO
	-4.017.031,45	acccert - riscosso tit V tip 03 competenza (vedi allegato Conto del Bilancio Riepilogo generale Entrate) che non genara movimentiperchè solo al momento della riscossione deve essere chiuso i credito a tasso agevolato BIV2a
	5.237.998.013,33	res att 31 12 2023 che hanno generato crediti
BIV2a	14.184.829,96	Maggiori crediti extra finanziari da concessione crediti a medio lungo termine, in particolare 24.209.888,23 come da nota integrativa 2018, incrementi di 500.000,00 su imp U.3.03.03.01.001 e 1.215.865,00 su U.3.03.03.04.999 1.715.865; ridotti di 2.727.415,1 su acc E.5.03.01.02.003 e 10.617,65 su acc E.5.03.03.99.999 e nel 2020 incrementi per 149.807,82 su U.3.03.01.02.003 ridotti per 2.503.505,77 su acc E.5.03.01.02.003 e di 5.098,42 su acc E.5.03.03.99.999 e nel 2021 ridotti di 3.223.984,81 su acc E.5.03.03.99.999 e ridotto nel 2022 per 1.837.289,23 su E.5.03.01.02.003 e di 7.977,73 su acc E.5.03.03.99.999, ridotto di 1.574.842,38 a fronte delle riscossion i competenza anno 2023 su V livello E.5.03.01.02.003
BIV2b	21.217.992,00	Maggiori crediti non rappresentati da residui attivi per legge 7 del 2018 finpiemonte (partita al 01 01 2019 come 45.208.264,77 ed erosa su acc V livello E5.03.03.01.001 per 10.955.598,6) e nel 2020 incrementati su impegni 300.000 su U.3.03.03.01.001 e 3.000.000 su U.3.03.03.04.999 e ridotto di 8.764.125,80 su acc E5.03.03.01.001 e nel 2021 ridotto di 4.377.478,87 su acc E5.03.03.01.001 e nel 2022 ridotto di 3.193.069,5 acc E5.03.03.01.001.
	-2.455.553,71	minore dimensione creditoria dovuta alla determinazione anziché del credito, della dimensione dei nuovi depositi postali, accertati su accertamenti competenza 2023
	243.227,09	dal 2019 crediti stralciati 2019
	1.784.203,22	dal 2020 crediti stralciati 2020
	534.344,47	dal 2021 crediti stralciati 2021
	59.098.230,67	dal 2022 crediti stralciati 2022
	2.191.037,42	dal 2023 crediti stralciati 2023
	1.393,66	IVA A CREDITO 2023
	3.000.000,00	credito per ALIENAZIONE PIAZZA CASTELLO SU V LIVELLO E.4.04.01.08.999 Alienazione di altri beni immobili n.a.c. che incasseremo nel 2028 su ACC 2028/38
	5.337.797.718,11	Crediti lordi (voci CII, e BV2a e BV2b)
	-360.366.003,79	Fondo svalutazione crediti da fcde finanziario 2023
	-243.227,09	Fondo svalutazione su crediti stralciati 2019
	-1.784.203,22	Fondo svalutazione su crediti stralciati 2020
	-534.344,47	Fondo svalutazione su crediti stralciati 2021
	-59.098.230,67	Fondo svalutazione su crediti stralciati 2022
	-2.191.037,42	Fondo svalutazione su crediti stralciati 2023
	4.913.580.671,45	**crediti netti pari alla voce del SP att CII netta + voci BV2a + BV2b di Sp Attivo**

Fonte: Regione Piemonte -Allegato 6 (Dimostrazione coerenza fra residui attivi e crediti)

Nel sopra riportato prospetto, al fine di conciliare i residui attivi presenti nel progetto di rendiconto al 31/12/2023 ed i crediti riportati nello Stato Patrimoniale alla medesima

data, si rappresentano maggiori crediti extra finanziari per concessione di finanziamenti a medio e lungo termine non registrati fra i residui attivi del bilancio pari ad euro **14.184.829,96** (compresi nella voce BIV2a dell'attivo) ed euro **21.217.992,00** (compresi nella voce BIV2b dell'attivo).

Preso atto del prospetto sopra riportato, la Sezione ha ricalcolato la conciliazione tra residui attivi e crediti, al fine di controllare la coerenza complessiva dei medesimi.

Nel prospetto sotto riportato viene riepilogato quanto riscontrato a livello formale dalla Sezione in merito alla riconciliazione tra residui attivi e crediti patrimoniali:

VOCI	IMPORTI
Crediti netti da stato patrimoniale attivo - voce CII	4.878.177.849,49
- IVA a credito (non compresa nei residui attivi)	-1.393,66
+ FCDE corrispondente all'accantonamento nel rendiconto finanziario	360.366.003,79
-Credito per alienazione piazza Castello	-3.000.000,00
+Depositi postali su accertamenti competenza 2023	2.455.553,71
+Residuo che non genera credito Titolo 5 tip. 03	4.017.031,45
Totale crediti al lordo FCDE corrispondenti ai residui attivi da rendiconto finanziario	**5.242.015.044,78**

Fonte: Elaborazione della Sezione sulla base dello Stato Patrimoniale e della Nota Integrativa

Preso atto della corrispondenza complessiva tra crediti dello stato patrimoniale e residui attivi finanziari, si rileva che l'importo di euro 2.191.037,42 -Crediti stralciati 2023- di cui all'Allegato 6) è sostanzialmente coerente con l'importo dei crediti stralciati elencati nell'Allegato 26) "*Elenco dei crediti stralciati dal conto del bilancio*" al progetto di D.D.L. n. 314 del 02/05/2024, che sono pari ad euro 2.542.192,34.

In merito, si invita l'Ente a tenere conto, a partire dal prossimo esercizio, nel conteggio dei crediti stralciati che influiscono sulla determinazione del fondo svalutazione crediti di natura patrimoniale, dell'importo risultante dalla contabilità finanziaria che dovrà essere necessariamente coordinato con la contabilità economico-patrimoniale.

Disponibilità liquide: in merito si osserva che risultano essere costituite da importi depositati presso il Tesoriere Regionale, pari a euro 223.962.147,33, ripartiti in conto Sanità ed Ordinario e corrispondenti al saldo di cassa al 31 dicembre 2023; vengono inoltre evidenziati altri depositi postali pari ad euro 2.682.665,68.

***

Relativamente alla parte passiva dello Stato Patrimoniale si rileva quanto segue:

- ***Patrimonio Netto***

Con D.M. 01/09/2021 erano state apportate importanti modifiche all'Allegato 4/3 – Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021.

Con particolare riferimento al patrimonio netto, si riporta di seguito la normativa aggiornata al punto 6.3:

"6.3 Patrimonio netto

Per la definizione e la classificazione del capitale o fondo di dotazione dell'ente e delle riserve si applicano i criteri indicati nel documento OIC n. 28 "Il patrimonio netto", nei limiti in cui siano compatibili con i presenti principi.

Il patrimonio netto, pari alla differenza tra le attività e le passività dello stato patrimoniale, è articolato nelle seguenti poste:

a) fondo di dotazione;

b) riserve;

c) risultato economico dell'esercizio;

d) risultati economici di esercizi precedenti;

e) riserve negative per beni indisponibili.

Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente, e può assumere solo valore positivo o pari a 0.

Il fondo di dotazione può essere alimentato mediante conferimenti in denaro o natura, destinazione dei risultati economici positivi di esercizio e delle riserve disponibili sulla base di delibera del Consiglio.

Le riserve del patrimonio netto di cui alla lettera b) possono assumere solo valore positivo o pari a 0 e sono distinte in riserve disponibili e indisponibili.

Le riserve disponibili costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera del Consiglio.

Le riserve disponibili sono utilizzate anche per dare copertura alle voci negative del patrimonio netto, prioritariamente alle "riserve negative per beni indisponibili" di cui alla lettera e), salvo quanto previsto per le riserve da permessi di costruire.

Le riserve disponibili sono costituite da:

1) "riserve di capitale" formatesi a seguito della rivalutazione dei beni in occasione della predisposizione del primo stato patrimoniale "armonizzato" e nei casi previsti dalla legge;

2) "riserve da permessi di costruire", solo per i comuni, di importo pari alle entrate da permessi di costruire che non sono state destinate al finanziamento:

delle spese correnti;

di opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile.

Tali riserve, se non sono state utilizzate per la copertura di perdite o per la costituzione di riserve indisponibili, sono ridotte a seguito dell'iscrizione nell'attivo patrimoniale delle opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile finanziate dai permessi di costruire e della costituzione delle relative "riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali" (rinvio all'esempio n. 18).

La quota parte delle "riserve da permessi da costruire" da destinare al finanziamento di opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile può non essere utilizzata per la costituzione di riserve indisponibili o per la copertura della voce "riserve negative per beni indisponibili" e del valore della voce Risultati economici di esercizi precedenti se assume valore negativo.

3) "Altre riserve disponibili" previste dallo statuto e/o derivanti da decisioni di organi istituzionali dell'ente.

Le riserve indisponibili, istituite a decorrere dal 2017, rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci dell'attivo patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite, e sono costituite da:

1) "riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali", di importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell'attivo patrimoniale, variabile in conseguenza, ad esempio, dell'ammortamento e dell'acquisizione o dismissione di beni. I beni demaniali e patrimoniali indisponibili sono definiti dal Codice civile, all'art. 822 e ss. Sono indisponibili anche i beni, mobili ed immobili, qualificati come" beni culturali" ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio che, se di proprietà di

enti strumentali degli enti territoriali, non sono classificati tra i beni demaniali e i beni patrimoniali indisponibili.

Tali riserve sono utilizzate in caso di cessione dei beni, effettuate nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento. Per i beni demaniali e patrimoniali soggetti ad ammortamento, nell'ambito delle scritture di assestamento, la riserva indisponibile è ridotta annualmente per un valore pari all'ammortamento di competenza dell'esercizio, incrementando le riserve disponibili o la voce Risultati economici di esercizi precedenti, dopo avere dato copertura alle "riserve negative per beni indisponibili" e alle perdite di esercizio. Per le modalità di costituzione e utilizzo di tali riserve si rinvia all'esempio n. 14;

2) "altre riserve indisponibili", costituite:

a. a seguito dei conferimenti al fondo di dotazione di enti le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante. Tali riserve sono utilizzate in caso di liquidazione dell'ente controllato o partecipato. Per le modalità di costituzione e utilizzo di tali riserve si rinvia all'esempio n. 13;

b. dagli utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, in quanto riserve vincolate all'utilizzo previsto dall'applicazione di tale metodo.

Nella voce risultato economico dell'esercizio di cui alla lettera c), che può assumere valore positivo o negativo, si iscrive il risultato dell'esercizio che emerge dal conto economico. Il Consiglio destina il risultato economico positivo al fondo di dotazione o alle "altre riserve disponibili", dopo avere dato copertura, in primo luogo alle riserve negative per beni indisponibili e poi alla voce Risultati economici di esercizi precedenti, se negativa.

In caso di risultato economico negativo, l'amministrazione è chiamata a fornire un'adeguata informativa, nella relazione sulla gestione del Presidente/Sindaco dell'amministrazione:

sulle cause che hanno determinato la formazione della perdita;

sui casi in cui il risultato negativo sia stato determinato dall'erogazione di contributi agli investimenti finanziati da debito, erogati per favorire la realizzazione di infrastrutture nel territorio. Tale informativa può essere estesa ai risultati economici negativi di esercizi precedenti;

sulla copertura dei risultati economici negativi di esercizio.

In particolare, l'eventuale perdita risultante dal Conto economico deve trovare copertura all'interno del patrimonio netto, escluso il fondo di dotazione e le riserve indisponibili, riducendo

la voce Risultati economici di esercizi precedenti se positiva e, successivamente le riserve disponibili positive. Qualora il patrimonio netto (escluso il fondo di dotazione e le riserve indisponibili) non dovesse essere capiente rispetto alla perdita d'esercizio, la parte residuale è rinviata agli esercizi successivi (Risultati economici di esercizi precedenti con valore negativo) al fine di assicurarne la copertura.

Nella voce Risultati economici di esercizi precedenti di cui alla lettera d), che può assumere valore positivo o negativo, si iscrivono sia i risultati economici positivi degli esercizi precedenti che con delibera consiliare non sono stati accantonati nelle riserve o portati ad incremento del fondo di dotazione, sia le perdite degli esercizi precedenti non ripianate.

Alla copertura del valore negativo dei "Risultati economici di esercizi precedenti" si provvede, dopo aver dato copertura alle "riserve negative per beni indisponibili", utilizzando i risultati economici positivi e le riduzioni delle riserve indisponibili derivanti dalla diminuzione di attività patrimoniali riguardanti beni indisponibili (ad esempio per ammortamento o a seguito del passaggio del bene al patrimonio disponibile).

La voce "riserve negative per beni indisponibili" di cui alla lettera e), che può assumere solo valore negativo, è utilizzata quando la voce "risultati economici di esercizi precedenti" e le riserve disponibili non sono capienti per consentire la costituzione o l'incremento delle riserve indisponibili. Non può assumere un valore superiore, in valore assoluto, all'importo complessivo delle riserve indisponibili. (…)".

Le singole voci costitutive del patrimonio netto alla data del 31 dicembre 2023 risultano essere le seguenti, come dettagliate nella nota integrativa (Allegato 8) ed in applicazione del punto 6.3 del principio contabile 4/3.

- **Fondo di Dotazione**

Il Fondo di Dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto e può assumere solo valore positivo o nullo, ai sensi del nuovo punto 6.3 Patrimonio netto del Principio contabile della Contabilità economico patrimoniale Allegato 4/3, sopra richiamato.

Il fondo di dotazione al 31/12/2023 ha valore pari a zero, come nel 2022 e nel 2021 (nel 2020 era stato quantificato in euro -8.086.184.266,42).

- **Riserve**

Ammontano a complessivi euro 476.209.409,91, di cui:

- "*Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per beni culturali*" per l'importo di euro 471.994.360,76 (euro 442.087.178,39 nel 2022); nell'Allegato 9) della Nota Integrativa viene data evidenza della valorizzazione di tale voce;

- "riserve *disponibili*" per l'importo di euro 4.215.049,15, come indicato nell'Allegato 8) - analisi delle voci di patrimonio netto.

L'importo di euro 4.215.049,15 corrisponde all'incremento di valore delle partecipazioni in imprese controllate.

Sul punto si rileva come nell'Allegato 4) - Movimentazioni rilevate – sia stato indicato che tale importo è contabilizzato nella voce "*altre riserve indisponibili*"; per contro nel patrimonio netto dello stato patrimoniale lo stesso è invece rappresentato nella voce "*altre riserve disponibili*", come anche specificato sempre nella nota integrativa, nell'Allegato 8) di dettaglio delle voci del patrimonio netto.

Si ricorda che il principio contabile 6.3 precisa che: (…)

2) "altre riserve indisponibili", costituite (…)

b. dagli utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, in quanto riserve vincolate all'utilizzo previsto dall'applicazione di tale metodo".

Si invita pertanto l'Ente a prendere atto di tale incongruenza, recependo il rilievo nello stato patrimoniale riferito al prossimo esercizio, a fronte del valore del patrimonio netto complessivo nel 2023 di euro -8.937.351.895,32 e del valore delle riserve totali di euro 476.209.409,91, che rimangono inalterati.

- **Risultato economico dell'esercizio**

L'importo del risultato economico di esercizio, come risultante dallo stato patrimoniale - patrimonio netto e dal conto economico, risulta pari a euro **436.835.476,74**.

L'importo dei risultati economici di esercizi precedenti è valorizzato in euro **-9.378.402.421,21**, pari ad euro **-9.903.012.492,73** del 2022 più euro **524.610.071,52** corrispondente al risultato economico dell'anno precedente. Tale importo comprende il fondo anticipazione liquidità 2023 di euro 3.705.981.601,04 (quantificato al netto delle quote capitale già restituite).

Giova ricordare che, in sede di parificazione del rendiconto 2021, era stato analizzato il dettaglio delle componenti della voce "risultati economici di esercizi precedenti" (euro 10.187.880.327,19 nel 2021) riportato nell'Allegato 8), "*Applicazione modifica XIII correttivo*" della nota integrativa allo stato patrimoniale 2021; in tale allegato erano riportati i giroconti effettuati per allineare la vecchia struttura di stato patrimoniale passivo a quella nuova: tale posta è un saldo algebrico, in cui l'Ente aveva fatto confluire le voci del patrimonio netto 2020, tra cui le più significative erano il fondo di dotazione del 2020 (euro -8.086.184.266,42) e le anticipazioni *ex* D.L. n. 35/2013 al 31/12/2021 (calcolate al netto delle quote capitale rimborsate, come da piani di ammortamento già esaminati in sede di esercizi precedenti), pari ad euro -3.964.591.872,70.

Si rinvia, inoltre, alla relazione annessa al giudizio di parificazione dell'esercizio 2022 (cfr. pag. 304) per la ricostruzione di dettaglio tra la posta "*risultati economici di esercizi precedenti*" del 2021 e le voci del patrimonio netto 2020 a seguito del sopra citato riallineamento contabile, in applicazione nel nuovo punto 6.3.

- **Riserve negative per beni indisponibili**

Sono valorizzate in euro -471.994.360,76, e corrispondono al dimensionamento della voce "*Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per beni culturali*". Tale posta può assumere solo valore negativo e deve essere utilizzata quando la voce "Risultati economici di esercizi precedenti" e la voce "Riserve disponibili" non sono capienti per consentire la costituzione o l'incremento delle riserve indisponibili.

Il totale del Patrimonio netto al 31/12/2023 risulta essere pari ad euro -8.937.351.895,32 in miglioramento rispetto al patrimonio netto 2022 dell'importo di euro 441.050.525,89. Tale importo non corrisponde all'utile 2023, di euro 436.835.476,74; la differenza è pari ad euro 4.215.049,15, ed è riferita alla contabilizzazione dell'incremento di valore delle partecipazioni che non ha inciso sul conto economico, ma esclusivamente sullo Stato Patrimoniale. Infatti, l'aumento di valore delle partecipazioni registrato nell'attivo dello Stato Patrimoniale, in caso di patrimonio netto negativo, non può generare utili ma deve essere destinato a migliorare il Patrimonio netto dell'Ente.

Come già osservato, il sistema contabile consente ora di esporre un fondo di dotazione pari a zero, evidenziando distintamente l'importo da ricostituire in una riserva *ad hoc* caratterizzata esclusivamente da un segno negativo.

Il nuovo approccio contabile, inoltre, non è applicabile retroattivamente a fini comparativi, per cui era stato attribuito valore pari a zero a tutte le voci del 2020 del patrimonio netto, con eccezione della posta "totale patrimonio netto", che nel 2020 era di euro -6.223.288.454,49.

La nuova contabilizzazione delle poste del patrimonio netto aveva fatto emergere un notevole peggioramento complessivo nel passaggio tra 2020 e 2021, di oltre 3,6 miliardi di euro; tale variazione trovava spiegazione nella contabilizzazione nel patrimonio netto 2021 dell'anticipazione *ex* D.L. n. 35/2013 (3,9 miliardi), che era confluita all'interno della voce "Risultati economici di esercizi precedenti".

Relativamente alle ulteriori voci che compongono lo Stato Patrimoniale afferenti alla parte passiva, si evidenzia quanto segue:

- ***Fondi per rischi ed oneri***: relativamente a questa voce di importo complessivo di euro 257.370.636,60, nell'Allegato 10) della Nota Integrativa ne viene riportata la composizione di dettaglio:

FONDI PER RISCHI ED ONERI – ALTRI FONDI	31/12/2022	Aumento	Diminuzione	31/12/2023
Accantonamento residui perenti regionali al 31/12/2023	9.218.839,33			9.218.839,33
Fondo perdite società partecipate	2.869,25	1.977.325,40		1.980.194,65
Fondo contenzioso	39.291.054,40	20.634.879,25	-15.787.230,65	44.138.703,00
Altri accantonamenti	52.845.253,23		-14.305.675,23	38.539.578,00
Vincoli derivanti da legge e principi contabili	2.839.314,88	3.616.207,72		6.455.522,60
Accantonamenti per vincoli da trasferimenti	127.065.861,38	27.753.049,06		154.818.910,44
Vincoli derivanti da finanziamenti	1.683.660,58		-1.683.660,58	0,00
Vincoli attribuiti dall'Ente	19.267.795,31		-19.000.000,00	267.795,31
Risorse destinate agli investimenti	1.951.093,27			1.951.093,27
TOTALI	**254.165.741,63**	**53.981.461,43**	**-50.776.566,46**	**257.370.636,60**

N.B.: Il FCDE viene rappresentato a nettizzazione dei crediti lordi nello stato patrimoniale attivo.

Fonte: Regione Piemonte- Allegato 6a) Nota Integrativa

Si è rilevata la corrispondenza tra i fondi per rischi sopra evidenziati con gli accantonamenti ed i vincoli del risultato di amministrazione al 31/12/2023 esposti nel progetto di rendiconto nel Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2023 (Allegato 11) al D.D.L), con la seguente precisazione:

- F.C.D.E.: l'importo di euro 360.366.003,79 non è esposto nei fondi rischi dello SP passivo, ma viene rappresentato a nettizzazione dei crediti lordi dello SP attivo (cfr. tabella sopra riportata sulla conciliazione tra crediti e residui attivi);

- ***Debiti***: in merito a questa voce vengono analizzate alcune tipologie:

DEBITI DA FINANZIAMENTO: l'importo complessivo è di euro 8.880.681.791,69, come risultante dallo stato patrimoniale.

Con riferimento ai prestiti obbligazionari, il valore di euro 1.800.000.000,00 trova conferma nei dati rappresentati nello Stato Patrimoniale. L'importo progressivamente accantonato per la restituzione è iscritto fra i crediti verso altri soggetti (euro 395.082.354,09).

Alla voce "debiti verso altre amministrazioni pubbliche" il valore rappresentato per un importo di euro 3.705.981.601,04 (euro 3.836.173.765,30 nel 2022) è relativo all'anticipazione MEF D.L. n. 35/2013, come dettagliato nell'Allegato 7) della Nota Integrativa, quantificata al netto delle quote capitale già restituite (e riportata nel patrimonio netto in contropartita alla voce "risultato economico di esercizi precedenti" in cui è ricompresa).

Nell'Allegato 7) viene correttamente riportato il rimborso di quota capitale 2023 di euro 130.192.164,29.

Tale impostazione contabile è coerente con quanto riportato dal nuovo punto 6.4 Passivo, c) Debiti, c1) Debiti da finanziamento: "(…) *sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio dell'esercizio più le entrate derivanti dalle accensioni di prestiti riscosse nell'esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti. La voce: comprende l'esposizione debitoria derivante*

dalle anticipazioni di liquidità ricevute ai sensi del decreto-legge n. 35 del 2013, del decreto-legge n. 34 del 2020 e di altri provvedimenti legislativi;
non comprende il debito delle regioni per le somme anticipate dalla Tesoreria dello Stato per la sanità in attesa dell'adozione della regolazione contabile delle risorse spettanti alle regioni, da registrare alla voce D5 "Altri debiti", lettera d).".

La voce "debiti verso altri finanziatori" per complessivi euro 3.374.700.190,68 comprende i mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti (euro 2.500.562.646,42), i mutui verso altre banche (euro 624.178.544,26) e il leasing finanziario per il Palazzo della Regione di euro 249.959.000,00.

Nell'Allegato 7) della Nota Integrativa viene rappresentato un debito complessivo di euro 8.485.599.437,60, che al netto dell'anticipazione MEF afferente al D.L. n. 35/2013 (euro 3.705.981.601,04) risulta pari ad euro 4.779.617.836,59.

Tale importo è coerente con quanto già illustrato nel Capitolo VI sull'indebitamento.

La valorizzazione dei debiti finanziari ossia i residui passivi al 31/12/2023 (euro 5.853.148.910,40) viene riconciliata, nell'Allegato 11) della nota integrativa con i valori rappresentati nello Stato Patrimoniale così come segue:

14.933.702.334,86	Totale debiti Stato Patrimoniale
-1.800.000.000,00	Prestiti obbligazionari
-2.500.562.646,42	Debiti verso altre AA.PP (Cassa depositi e prestiti)
-624.178.544,26	Debiti verso Banche e Tesoriere
-3.705.981.601,01	Anticipazione MEF DL 35/2013 (modifica principi contabili all.6.3 XIII correttivo alla voce d1 – debiti da finanziamento. La voce comprende l'esposizione debitoria derivante da anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013
-249.959.000,00	Leasing finanziario Palazzo Regione Piemonte
-207.137.622,55	Debito verso SCR art. 8, c. 3-ter L.R. n. 19/2007 – residuo al 31/12/2023
+4.265.989,78	Residuo passivo di competenza –rimborso prestiti leasing finanziario. La riduzione debitoria si effettua in fase di pagamento e non di impegno
+3.000.000,00	Impegno a residuo 2021/1555 su U. 3.03.03.04.999, che non comporta registrazione nei debiti dell'ente.
5.853.148.910,40	**Totale residui passivi**

Fonte: Regione Piemonte-Allegato 11

Relativamente ai debiti verso SCR, giova ricordare che a seguito di apposita istruttoria effettuata nel corso del giudizio di parificazione per l'esercizio 2017, la Sezione prendeva atto della modalità di contabilizzazione del debito della Regione nei confronti della società partecipata SCR-Piemonte, come disciplinata dalla Legge Regionale n. 19/2007, articolo 8[37].

Sempre nell'Allegato 11) viene rappresentata l'evoluzione di tale debito (consistenza iniziale 01/01/2017 euro 307.500.829,00).

Con riferimento alla voce 5) "*altri debiti*", l'importo del 2023 è pari ad euro 1.047.024.102,51, in aumento rispetto al 2022 (euro 849.481.275,76); la sottovoce 5d "*altri*" è di euro 998.742.482,94 nel 2023, a fronte di euro 826.282.477,89 nel 2022, in aumento di circa 172 milioni. Come già chiarito in istruttorie nei precedenti giudizi di parifica (anni 2022 e 2021), tale voce comprende il debito delle regioni per le somme anticipate dalla Tesoreria dello Stato per la sanità in attesa dell'adozione della regolazione contabile delle risorse spettanti alle Regioni.

Ratei e risconti e contributi agli investimenti:

Sono valorizzati per complessivi euro 1.002.386.164,32.

CONTI D'ORDINE

Nella Nota Integrativa la Regione precisa che sotto detta voce sono stati valorizzati il Fondo Pluriennale Vincolato definito alla fine dell'esercizio 2023 pari ad euro 814.017.054,69 ed il leasing finanziario per beni di terzi in uso per euro 249.959.000,00.

***

Con riferimento al Conto Economico, viene di seguito esposto il modello contenuto nel progetto di rendiconto approvato con D.D.L. n. 314 del 02/05/2024:

[37] Cfr., sul tema, Relazione di parifica 2017 – pagg. 262 e segg.

		CONTO ECONOMICO	Anno 2023	Anno 2022	Riferimento art. 2425 cc	Riferimento D.M. 26/4/95
		A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1		Proventi da tributi	10.438.930.391,52	10.139.589.620,25		
2		Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3		Proventi da trasferimenti e contributi	1.981.843.452,30	2.451.064.189,54		
	a	*Proventi da trasferimenti correnti*	*1.544.299.918,19*	*1.831.535.388,94*		A5c
	b	*Quota annuale di contributi agli investimenti*	*0,00*	*0,00*		E20c
	c	*Contributi agli investimenti*	*437.543.534,11*	*619.528.800,60*		
4		Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	462.665.341,69	316.179.045,81	A1	A1a
	a	*Proventi derivanti dalla gestione dei beni*	*188.994.601,48*	*99.978.485,83*		
	b	*Ricavi della vendita di beni*	*94.106,15*	*142.356,82*		
	c	*Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi*	*273.576.634,06*	*216.058.203,16*		
5		Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6		Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7		Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8		Altri ricavi e proventi diversi	171.031.772,92	187.565.767,39	A5	A5 a e b
		TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	**13.054.470.958,43**	**13.094.398.622,99**		
		B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.516.364,82	1.505.203,95	B6	B6
10		Prestazioni di servizi	452.539.773,53	393.114.710,50	B7	B7
11		Utilizzo beni di terzi	5.100.665,33	8.041.605,57	B8	B8
12		Trasferimenti e contributi	11.777.091.599,40	11.774.555.102,37		
	a	*Trasferimenti correnti*	*11.149.059.581,42*	*10.971.706.147,08*		
	b	*Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche*	*571.494.569,61*	*722.682.950,40*		
	c	*Contributi agli investimenti ad altri soggetti*	*56.537.448,37*	*80.166.004,89*		
13		Personale	168.230.323,99	171.878.567,85	B9	B9
14		Ammortamenti e svalutazioni	75.019.584,33	167.516.552,22	B10	B10
	a	*Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali*	*4.390.774,00*	*10.834.096,33*	B10a	B10a
	b	*Ammortamenti di immobilizzazioni materiali*	*27.036.602,49*	*15.321.916,41*	B10b	B10b
	c	*Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*	*0,00*	*0,00*	B10c	B10c
	d	*Svalutazione dei crediti*	*43.592.207,84*	*141.360.539,48*	B10d	B10d
15		Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	1.734.360,22	-101.136,69	B11	B11
16		Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17		Altri accantonamenti	53.981.461,43	29.256.140,65	B13	B13
18		Oneri diversi di gestione	22.102.055,66	5.399.113,24	B14	B14
		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	**12.557.316.188,71**	**12.551.165.859,66**		
		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	**497.154.769,72**	**543.232.763,33**	**-**	**-**
		C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
		Proventi finanziari				
19		Proventi da partecipazioni	850.000,00	360.000,00	C15	C15
	a	*da società controllate*	*850.000,00*	*360.000,00*		
	b	*da società partecipate*	*0,00*	*0,00*		
	c	*da altri soggetti*	*0,00*	*0,00*		
20		Altri proventi finanziari	67.994.296,07	17.734.261,09	C16	C16
		Totale proventi finanziari	**68.844.296,07**	**18.094.261,09**		
		Oneri finanziari				
21		Interessi ed altri oneri finanziari	274.701.176,76	224.174.160,06	C17	C17
	a	*Interessi passivi*	*274.701.176,76*	*224.174.160,06*		
	b	*Altri oneri finanziari*	*0,00*	*0,00*		
		Totale oneri finanziari	***274.701.176,76***	***224.174.160,06***		
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	**-205.856.880,69**	**-206.079.898,97**	**-**	**-**

		D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22		Rivalutazioni	0,00	1.622.966,09	D18	D18
23		Svalutazioni	278.126,53	19.484,44	D19	D19
		TOTALE RETTIFICHE (D)	**-278.126,53**	**1.603.481,65**		
		E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24		Proventi straordinari	621.449.183,84	805.730.378,00	E20	E20
	a	*Proventi da permessi di costruire*	*0,00*	*0,00*		
	b	*Proventi da trasferimenti in conto capitale*	*86.145.675,79*	*66.712.366,59*		
	c	*Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo*	*530.009.863,38*	*738.957.011,41*		E20b
	d	*Plusvalenze patrimoniali*	*19.644,67*	*61.000,00*		E20c
	e	*Altri proventi straordinari*	*5.274.000,00*	*0,00*		
		Totale proventi straordinari	**621.449.183,84**	**805.730.378,00**		
25		Oneri straordinari	463.684.485,40	608.383.705,93	E21	E21
	a	*Trasferimenti in conto capitale*	*109.091.850,76*	*48.207.870,46*		
	b	*Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo*	*353.249.813,05*	*558.905.386,64*		E21b
	c	*Minusvalenze patrimoniali*	*0,00*	*17.383,21*		E21a
	d	*Altri oneri straordinari*	*1.342.821,59*	*1.253.065,62*		E21d
		Totale oneri straordinari	**463.684.485,40**	**608.383.705,93**		
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	**157.764.698,44**	**197.346.672,07**		
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**448.784.460,94**	**536.103.018,08**		
26		Imposte	11.948.984,20	11.492.946,56	E22	E22
27		**RISULTATO DELL'ESERCIZIO**	**436.835.476,74**	**524.610.071,52**	E23	E23

Fonte: Regione Piemonte – Allegato 21) al DDL di rendiconto 2023

Con riferimento ai componenti positivi e negativi della gestione, si osserva che:

- i **componenti positivi della gestione** corrispondono agli accertamenti finanziari di competenza relativi ai primi quattro Titoli dell'entrata, rettificati delle componenti non finanziarie.

Il totale accertamenti dei primi quattro Titoli delle entrate -pari ad euro **13.363.046.732,15**- (da considerarsi al netto della tipologia 400" *entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali*", come già chiarito nella parifica del rendiconto 2020), corrisponde ai ricavi da "*movimenti finanziari*" di euro 13.340.340.732,15. A seguito delle rettifiche relative alle componenti non finanziarie (quali ad esempio insussistenze del passivo per economie sui residui 2023, sopravvenienze attive) di complessivi euro 404.402.706,19, il totale dei ricavi ammonta ad euro 13.744.764.438,34;

- i **componenti negativi della gestione** corrispondono agli impegni finanziari di competenza relativi ai primi due Titoli della spesa, rettificati delle componenti non finanziarie. In merito si osserva che la somma degli impegni dei Titoli 1 (euro 12.122.748.589,73) e 2 (euro 1.087.293.226,17) è pari ad euro 13.210.041.815,90; tale importo

al netto di euro 349.178.558,92 di cui al Titolo 2, Macroaggregato 02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) - da portare in detrazione in quanto non genera costi, come già precisato in sede istruttoria del rendiconto 2020 - corrisponde all'importo di euro **12.860.863.256,98**, riportato nella nota integrativa dell'Ente, quali costi "*da movimenti finanziari* " (cfr. tabella dimostrativa – Allegato 13) in cui viene data dimostrazione della coerenza fra impegni di competenza e costi.

A seguito delle rettifiche relative alle componenti non finanziarie (ad esempio ammortamenti, accantonamenti al fondo svalutazione crediti) di complessivi euro 447.065.704,62, il totale dei costi ammonta ad euro 13.307.928.961,60, come evidenziato nel citato Allegato 13) della nota integrativa.

La differenza tra ricavi e costi complessivi corrisponde all'utile dell'esercizio 2023, come sotto riportato:

Ricavi totali	13.744.764.438,34
Costi totali	-13.307.928.961,60
Utile 2023	436.835.476,74

PROVENTI E ONERI FINANZIARI: il valore complessivo risulta essere pari ad euro **-205.856.880,69** derivante dalla differenza fra proventi per euro 68.844.296,07 e oneri per euro 274.701.176,76.

L'importo della voce "Oneri per interessi passivi" pari a complessivi euro 274.701.176,76, come precisato nella Nota Integrativa, ricomprende i seguenti costi di dettaglio:

Codice	Descrizione	Saldo costi finali
3.1.1.06.01.001	Interessi di mora a Amministrazioni centrali	767,48
3.1.1.07.01.001	Interessi di mora ad altri soggetti	23,06
3.1.1.99.02.001	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	7.020.486,12
3.1.1.02.02.001	Interessi passivi ad Amministrazioni centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	55.567.614,75
3.1.1.04.02.001	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	212.112.285,35

Fonte: Regione Piemonte- Nota Integrativa

Tali importi trovano corrispondenza con quanto rappresentato nel Capitolo VI sull'indebitamento per quanto riguarda gli interessi passivi sui mutui e altri

finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti, e nel bilancio "gestionale dell'Ente".

L'importo di euro 55.567.614,75 è stato impegnato sul cap. 144700 "interessi passivi su anticipazioni di liquidità di cui al D.L. 35/2013 (articolo 1, commi 597, 601 e 603 della L. 234/2021)", mentre l'importo di euro 212.112.285,35 corrisponde agli interessi passivi sui mutui (euro 93.123.720,14) e sui prestiti obbligazionari (euro 118.988.565,52) da rendiconto finanziario.

RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE: risultano valorizzate le voci D22) "Rivalutazioni" per euro zero e D23) "Svalutazioni" per l'importo di euro 278.126,53 determinando un totale rettifiche pari ad euro meno 278.126,53.
Nella Nota Integrativa viene precisato che si tratta svalutazioni di partecipazioni, e si rimanda all'Allegato 4) per gli elementi di dettaglio.

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI: la differenza fra proventi ed oneri straordinari risulta essere pari ad euro 157.764.698,44.
Sotto la voce "Proventi straordinari" sono comprese le sopravvenienze attive e le insussistenze del passivo pari a complessivi euro 530.009.863,38.
Le insussistenze del passivo di euro 361.628.155,87 comprendono "*minori residui passivi 2023*" di euro 280.709.527,70; tale importo corrisponde a quanto rappresentato nel rendiconto finanziario (economie sui residui passivi).
Le sopravvenienze attive di euro 168.381.707,51 comprendono maggiori residui attivi in conto residui di euro 292.685,63, importo sostanzialmente coerente con l'importo riportato nel bilancio gestionale (euro 123.354,62).
Sotto la voce "oneri straordinari" sono comprese le "*Sopravvenienze passive e le Insussistenze dell'attivo*" per complessivi euro 353.249.813,05, di cui:
- euro 269.175.227,69 insussistenze attive per minori residui attivi in conto residui, decurtati i crediti stralciati 2023 riportati nell'Allegato 6) sui residui attivi (euro 2.191.037,42) sostanzialmente corrispondente alle minori entrate in conto residui di euro 271.199.353,64, da rendiconto finanziario.

La voce “altri oneri straordinari” è valorizzata in euro 1.342.821,59.

Il risultato prima delle imposte risulta essere pari ad **euro 448.784.460,94** (sommatoria delle voci A-B+C+D+E).

Le imposte (che per l’Ente sono riferite all’IRAP) ammontano ad **euro 11.948.984,20.**

Il risultato di esercizio alla fine del 2023 indicato nel prospetto di Conto economico risulta, pertanto, pari **436.835.476,74**, e coincide con l’importo esposto nel Patrimonio Netto.

VIII. IL RENDICONTO DEL CONSIGLIO REGIONALE

Con l'entrata in vigore della riforma in materia di contabilità pubblica, che ha riguardato tutti gli enti territoriali e i loro organismi strumentali, anche il Consiglio regionale è stato interessato dalla riforma della contabilità prevista dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

L'art. 67 del D.Lgs. n. 118/2011 stabilisce che siano le Regioni, con espresse norme statutarie, ad assicurare l'Autonomia contabile dell'Assemblea legislativa regionale e che il Consiglio adotti il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione; in particolare tale articolo dispone che:

"*1. Le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai principi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi strumentali.*

2. Il Consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al presente decreto.

3. La presidenza del consiglio regionale sottopone all'assemblea consiliare, secondo le norme previste nel regolamento interno di questa, il rendiconto del Consiglio regionale. Le relative risultanze finali confluiscono nel rendiconto consolidato di cui all'art. 63, comma 3. Al fine di consentire il predetto consolidato, l'assemblea consiliare approva il proprio rendiconto entro il 30 giugno dell'anno successivo".

Per quanto concerne la Regione Piemonte, lo Statuto regionale, approvato con Legge regionale 4 marzo 2005, n. 1, e da ultimo modificato con Legge regionale 13 settembre 2023, n. 8, in particolare attraverso l'art. 29, ha assicurato l'autonomia funzionale, finanziaria, contabile, organizzativa, patrimoniale e negoziale del Consiglio regionale, e la Legge regionale dell'11 aprile 2001, n. 7, recante "*Ordinamento contabile della Regione Piemonte*" (e s.m.i.), in particolare all'art. 4, ha previsto che: "*mediante specifici "regolamenti di contabilità", di seguito denominati regolamenti, da predisporre entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed assunti rispettivamente dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale, con riferimento all'articolo 44, sono dettate le disposizioni sulle modalità di applicazione delle norme contenute nella presente legge*".

In tal senso, peraltro, con Deliberazione del Consiglio regionale del 26 marzo 2019, n. 368-7231/2019, è stato approvato un nuovo "*Regolamento per l'autonomia contabile del consiglio regionale del Piemonte*" in linea con le previsioni del D.Lgs. n. 118/2011 e i conseguenti principi generali ed applicati attualmente vigenti, che disciplina, ai sensi degli artt. 4, 41, 42, 43, 44 della L.R n. 7/2001, citata, nonché dell'art. 29 dello Statuto regionale, sopra richiamato, l'autonomia funzionale e contabile del Consiglio stesso e, in particolare, le modalità di amministrazione e di gestione del bilancio del Consiglio regionale.

Con specifico riguardo al rendiconto della gestione del Consiglio regionale, l'art. 20 di tale Regolamento prevede che:

"1. *I risultati finali della gestione del bilancio consiliare sono dimostrati nel rendiconto generale del Consiglio regionale.*

2. *La direzione competente in materia di amministrazione predispone la proposta di rendiconto secondo lo schema adottato dalla Regione composto dal conto del bilancio, relativo alla gestione finanziaria, e dai relativi riepiloghi, dal quadro generale riassuntivo, dalla verifica degli equilibri di bilancio, dallo stato patrimoniale e dal conto economico e la trasmette all'Ufficio di presidenza entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui l'esercizio si riferisce.*

3. *L'Ufficio di presidenza delibera la proposta di rendiconto di gestione e la trasmette al Collegio dei revisori dei conti per il parere di competenza che è espresso secondo i medesimi termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione.*

4. *L'Ufficio di presidenza trasmette la deliberazione di proposta di rendiconto di gestione, unitamente al parere del Collegio dei revisori, al Consiglio regionale che, previo parere della Commissione permanente programmazione e bilancio, lo approva entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce e comunque prima dell'approvazione del rendiconto generale della Regione.*

5. *Al rendiconto generale sono allegati i documenti previsti dalla normativa statale in materia nonché le note di rendicontazione dei gruppi consiliari.*

6. *Il presidente del Consiglio regionale trasmette la deliberazione consiliare di rendiconto generale del Consiglio regionale alla Giunta regionale, ai fini dell'inserimento delle risultanze finali nel rendiconto consolidato della Regione*".

1. Il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con la Deliberazione n. 66 in data 21 marzo 2024, avente ad oggetto: "*Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.*", ha provveduto ad adottare l'atto di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2023, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011.

Tale Deliberazione è stata adottata, altresì, in ossequio a quanto previsto dal Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio regionale, che all'art. 19 stabilisce: "*Prima dell'adozione del rendiconto, i responsabili apicali delle strutture organizzative in relazione ai procedimenti loro assegnati effettuano con cadenza annuale e comunque entro il 28 febbraio, le operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, adottando una specifica attestazione con la quale si motiva la puntuale ricognizione effettuata, le variazioni e le reimputazioni autorizzate sui residui attivi e passivi, comprendente in particolare la dichiarazione di inesigibilità dei crediti cancellati in tutto o in parte*".

Dall'esame della Deliberazione e dei relativi allegati risultano residui attivi:

- da mantenere pari ad euro 45.542.714,05 (Allegato A) -A1) alla Deliberazione);
- da cancellare in conto residui per euro 1.158,03.

I residui attivi eliminati ante 2023, pari a complessivi euro 1.158,03, sono afferenti al Titolo 3; quelli relativi alla gestione di competenza 2023 ammontano ad euro 5.767.641,25 (in gran parte ascritti ad entrate per servizi conto terzi e partite di giro e per trasferimenti correnti concernenti il capitolo: "*TRASFERIMENTO FONDI GIUNTA REGIONALE ANNO 2023 PER SPESE PER FUNZIONAMENTO*" per euro 2.000.000,00).

Per quanto riguarda i residui passivi si evidenzia che:

- quelli da mantenere sono pari ad euro 7.681.780,89 (Allegato B) -B1) alla deliberazione);
- le partite cancellate, in conto residui, ammontano ad euro 455.987,55;
- gli impegni di competenza dell'esercizio 2023 da reimputare negli esercizi previsti dal bilancio di previsione finanziario 2024-2026, di cui all'Allegato C), sono pari a complessivi euro 5.649.181,70 così suddivisi:
- di parte corrente per euro 77.267,26 (ad esercizio 2024);
- di parte capitale per euro 5.571.914,44 (ad esercizio 2024).

L'importo totale dei residui passivi eliminati è pari ad euro 6.979.199,34, di cui euro 455.987,55 provenienti dagli esercizi 2022 e precedenti, ed euro 6.523.211,79 derivanti da residui eliminati dalla gestione di competenza dell'esercizio 2023.

Contestualmente sono state apportare le variazioni di bilancio in conseguenza alla necessità di procedere alla reimputazione degli impegni derivanti dal Riaccertamento ordinario dei residui.

La Regione ha inoltre trasmesso il parere del Collegio dei Revisori alla Deliberazione sopra citata (Allegato F), che risulta "positivo" (Allegato 1 al verbale n. 9/2024 del 20/03/2024).

Dai prospetti illustrati nel parere precitato, relativi alla vetustà dei residui, risulta inoltre che, a fronte di residui attivi di euro 45.542.714,05, la maggior parte (euro 45.458.363,07) è di formazione recente e risale all'anno 2023:

	2018 e precedenti	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
Titolo 1	-	-	-	-			0,00
Titolo 2	-	-		13.570,55		44.328.529,76	44.342.100,31
Titolo 3	26.841,50	3.501,61	1.600,00		31.000,00	82.760,82	145.703,93
Titolo 4	-	-		-	-	-	0,00
Titolo 5	-	-		-	-	-	0,00
Titolo 6	-	-		-	-	-	0,00
Titolo 7	-	-	-	-	-	-	0,00
Titolo 9	-	88,50	-	-	7.748,82	1.047.072,49	1.054.909,81
Totale	**26.841,50**	**3.590,11**	**1.600,00**	**13.570,55**	**38.748,82**	**45.458.363,07**	**45.542.714,05**

Anche la maggior parte dei residui passivi è di nuova formazione (euro 7.202.625,29 risalgono al 2023, a fronte di un totale di euro 7.681.780,89):

	2018 e precedenti	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
Titolo 1	27.914,55	8.215,71	12.203,13	45.008,29	324.299,73	4.684.467,43	5.102.108,84
Titolo 2	-	-		2.110,93	23.900,55	1.390.763,26	1.416.774,74
Titolo 3	-	-	-	-	-	-	0,00
Titolo 4	-	-	-	-	-	-	0,00
Titolo 5	-	-	-	-	-	-	0,00
Titolo 7	472,00	998,50	2.944,90	-	31.087,31	1.127.394,60	1.162.897,31
Totale	**28.386,55**	**9.214,21**	**15.148,03**	**47.119,22**	**379.287,59**	**7.202.625,29**	**7.681.780,89**

In conclusione, l'Organo di revisione nel parere su menzionato, e, in particolare, al punto 11. -Osservazioni-, evidenzia che:

"***- in merito alle motivazioni***

**riscontrando che le motivazioni sono meglio dettagliate rispetto ad anni precedenti, si rileva che alcune restano ancora troppo poco legate ai principi contabili, si raccomanda pertanto che le motivazioni siano sempre più descrittive ricordando come la Corte dei conti ha richiamato l'attenzione alla necessaria indicazione di dettagliate motivazioni. Si rinnova pertanto per il futuro la raccomandazione ai responsabili di inserire nei Decreti dei Direttori motivazioni sempre più dettagliate per ogni operazione effettuata sui residui ai fini di un controllo non solo a campione ma anche al fine di una corretta riconducibilità delle responsabilità conseguenti ai singoli ruoli.*

- in merito alle procedure

** si ribadisce la necessità di provvedere alla stesura di procedure interne che permettano lo scambio di informazioni cadenzate nei vari momenti dell'anno propedeuticamente alle fasi di preventivo, assestamento, ROR, rendiconto e finalizzate alle riconciliazioni delle somme dei rispettivi bilanci, ritenendo che solo quelli possano essere i momenti di verifica delle somme in trasferimento necessarie;*

** dai controlli effettuati anche quest'anno si è riscontrata la presenza di residui passivi datati (anche 2017) in attesa di fatturazione. L'anno precedente si chiedeva di addivenire ad un controllo almeno per le annualità 2017-2021 relativamente alle posizioni con motivazione in attesa di fattura tenuto conto che, seppur tali debiti si prescrivano in 10 anni, quale ente pubblico, il collegio auspicava un controllo puntuale straordinario vista la numerosità delle società che sembravano non aver emesso fattura verificando l'emissione della stessa, soprattutto nei confronti di società di capitali che appare singolare che non abbiano emesso fattura per prestazioni concluse, nonché una verifica di eventuali comunicazioni. A tal proposito il collegio prende atto che molte posizioni sono state verificate anche in seguito alla presenza di un nuovo responsabile. Nonostante ciò, restano dubbi sulla puntuale applicazione dei principi contabili nei primi anni dell'applicazione del D.Lgs. 118/2011 che nonostante una verifica puntuale da parte del nuovo responsabile, ha quale conseguenza il trascinamento di alcune posizioni che nel 2024 è auspicabile che si chiudano. Si suggerisce di effettuare nel mese di giugno un nuovo invio di sollecito relazionando al collegio circa i risultati ottenuti. In relazione ai nuovi affidamenti si raccomanda di applicare ossequiosamente i principi contabili evidenziando che, ove le rendicontazioni, - ad esempio delle pubblicazioni effettuate - non fossero definitive, non potranno essere mantenute a residuo le rispettive somme, tenuto conto che uno degli elementi necessari per il mantenimento consiste, oltre che nell'individuazione del soggetto e che l'obbligazione giuridicamente sia scaduta e quindi il*

servizio reso entro l'anno, nella quantificazione puntuale del debito effettivo. Tenuto conto della particolarità della tipologia dei servizi di divulgazione e informazione nonché rassegna stampa delle attività del Consiglio si ritiene opportuno valutare la possibilità di inserire le modalità di rendicontazione di volta in volta negli atti di affidamento.

- in merito ai patrocini onerosi

** in merito ai patrocini onerosi e i contributi (residui passivi), il collegio chiedeva nel precedente ROR di effettuare nel 2024 una lettera di sollecito a tutti i beneficiari. Nonostante ciò, sono presenti numerose posizioni ancora tra i residui passivi che risultano datati e in attesa della chiusura degli iter documentali. Oltre a raccomandare agli uffici l'applicazione puntuale dei principi contabili in merito agli elementi essenziali per l'impegno della spesa, si ricorda che per quanto riguarda i contributi gli stessi principi risultano molto restrittivi. Si suggerisce, viste le criticità rilevate, di addivenire ad una nuova comunicazione a tutti i responsabili ove, oltre ad indicare gli elementi essenziali per l'individuazione dell'esigibilità delle somme e per il perfezionamento delle obbligazioni giuridiche, si specifichi in modo dettagliato quanto i Direttori ritengono necessario acquisire a livello documentale chiedendo inoltre di meglio motivare le ragioni del mantenimento. Inoltre, si suggerisce di azionare una verifica aggiuntiva in corso d'anno da condividersi con il collegio."*

Sui punti menzionati, la Sezione condivide le osservazioni espresse dal Collegio dei Revisori, e raccomanda di porre in essere tutte le azioni necessarie al fine dello smaltimento dei residui passivi ancora presenti nel bilancio del Consiglio Regionale.

Dopo l'approvazione del Rendiconto è stata rilevata dall'Organo di revisione una discrepanza, sia pur di modesto importo, tra i residui attivi totali da riportare risultanti dal rendiconto pari ad euro 45.542.714,07 e quelli risultanti dalla Deliberazione n. 66 del 21 marzo 2024, avente ad oggetto *"Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i."*, sopra esaminata, pari ad euro 45.542.714,05 (differenza pari a 0,02 euro derivante dalla gestione di competenza), nonché tra i residui passivi totali da riportare risultanti dal rendiconto pari ad euro 7.683.073,78 e quelli risultanti dalla predetta deliberazione n. 66/2024 pari ad euro 7.681.780,89 (differenza pari ad euro 1.292,89 derivante dalla gestione di competenza). L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con la

Deliberazione n. 100 in data 23 maggio 2024, avente ad oggetto: *"Nuova approvazione - Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i."*, ha provveduto a riapprovare il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2023, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, al fine di correggere tali anomalie.

Dall'esame della Deliberazione e dei relativi allegati risultano residui attivi:

- da mantenere pari ad euro 45.542.714,07 (Allegato A) -A1) alla Deliberazione);
- da cancellare in conto residui per euro 1.158,03.

Per quanto riguarda i residui passivi si evidenzia che:

- quelli da mantenere sono pari ad euro 7.683.073,78 (Allegato B) -B1) alla deliberazione);
- le partite cancellate, in conto residui, ammontano ad euro 455.987,55.

La Regione ha inoltre trasmesso il parere del Collegio dei Revisori alla Deliberazione sopra citata (Allegato F), che risulta "positivo" (Allegato 1 al verbale n. 15/2024 del 20/05/2024).

Dai prospetti illustrati nel parere precitato, risulta che i residui attivi sono pari ad euro 45.542.714,07:

	2018 e precedenti	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
Titolo 1	-	-	-	-			0,00
Titolo 2	-	-		13.570,55		44.328.529,76	44.342.100,31
Titolo 3	26.841,50	3.501,61	1.600,00		31.000,00	82.760,82	145.703,93
Titolo 4	-	-		-	-	-	0,00
Titolo 5	-	-		-	-	-	0,00
Titolo 6	-	-		-	-	-	0,00
Titolo 7	-	-	-	-	-	-	0,00
Titolo 9	-	88,50	-	-	7.748,82	1.047.072,51	1.054.909,83
Totale	**26.841,50**	**3.590,11**	**1.600,00**	**13.570,55**	**38.748,82**	**45.458.363,09**	**45.542.714,07**

I residui passivi sono pari ad euro 7.683.073,78:

	2018 e precedenti	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
Titolo 1	27.914,55	8.215,71	12.203,13	45.008,29	324.299,73	4.684.467,43	5.102.108,84
Titolo 2	-	-		2.110,93	23.900,55	1.390.763,26	1.416.774,74
Titolo 3	-	-	-	-	-	-	0,00
Titolo 4	-	-	-	-	-	-	0,00
Titolo 5	-	-	-	-	-	-	0,00
Titolo 7	472,00	998,50	2.944,90	-	31.087,31	1.128.687,49	1.164.190,20
Totale	**28.386,55**	**9.214,21**	**15.148,03**	**47.119,22**	**379.287,59**	**7.203.918,18**	**7.683.073,78**

In conclusione, l'Organo di revisione nel parere su menzionato, e, in particolare, al punto 11. -Osservazioni-, evidenzia quanto già ribadito nel precedente parere e sottolinea altresì che:

"*Inoltre il collegio ribadisce la necessità, visto l'accaduto, di chiedere senza indugio, come più volte sottolineato, l'integrazione della procedura informatica del gestionale ritenendolo non conforme alla complessità della regione e neppure funzionale alle poche operazioni del Consiglio. Si chiede inoltre di rivedere le procedure interne relative al trasferimento in procedura delle variazioni da DUP non ritenendo possibile il mancato riscontro dell'errore della procedura in sede di bozza di rendiconto*".

Anche su tale punto, la Sezione condivide l'osservazione espressa dal Collegio dei Revisori, e raccomanda di attuare tutte le azioni necessarie al fine di evitare in futuro errori procedurali di tale genere.

2. Esame della Proposta di Rendiconto 2023

In data 17 aprile 2024, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha approvato la deliberazione n. 91, avente ad oggetto *"Proposta al Consiglio Regionale del Piemonte del Rendiconto di gestione del Consiglio per l'esercizio finanziario 2023"*, comprensiva del conto del bilancio e relativi allegati, del conto economico e dello stato patrimoniale, nonché della relazione illustrativa sulla gestione esercizio 2023.

A seguito di specifica richiesta della Sezione, circa le tempistiche di approvazione del Rendiconto da parte del Consiglio Regionale della proposta sopra citata, formulata in sede di contraddittorio orale nell'ambito del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2023, con nota acquisita al protocollo n. 6132 del 15/07/2024 a firma congiunta del Direttore della Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi Informativi e Organismi di garanzia e del Direttore della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, è stato comunicato che a seguito del rinnovo del Consiglio Regionale per elezioni, la prima seduta del medesimo è convocata per il 22 luglio, ossia, come previsto dallo Statuto, il terzo lunedì successivo alla conclusione delle operazioni elettorali, e che soltanto successivamente a questa data sarà possibile calendarizzare una seduta per l'approvazione sia del rendiconto del Consiglio Regionale, sia del rendiconto

complessivo della Regione Piemonte, nonché dell'emendamento relativo al rendiconto consolidato, che verrà presentato in aula.

Conseguentemente si dà atto che l'attività istruttoria propedeutica al giudizio di parificazione con riguardo al Rendiconto del Consiglio regionale è stata svolta sulla base della proposta al Consiglio Regionale approvata dall'Ufficio di Presidenza in data 17 aprile 2024, sopra citata, e della relazione dell'Organo di Revisione su tale proposta, rilasciata in data 27/05/2024 (Allegata al verbale n. 16/2024), che attesta la corrispondenza del rendiconto dell'esercizio finanziario 2023 alle risultanze della gestione.

Sul punto, si rileva che l'Organo di revisione ha raccomandato:

*"**in merito ai residui:***

- si rinvia a quanto inserito nel parere ultimo di ROR ed in particolare auspica, come già inserito nell'anno 2022 - riscontrata la presenza di residui passivi datati (anche 2017) in attesa di fatturazione - che la struttura addivenga ad un controllo puntuale straordinario almeno relativamente alle posizioni con motivazione in attesa di fattura tenuto conto che, seppur tali debiti si prescrivano in 10 anni, quale ente pubblico, vista la numerosità delle società che sembravano non aver emesso fattura verificando l'emissione della stessa, soprattutto nei confronti di società di capitali che appare singolare che non abbiano emesso fattura per prestazioni concluse, nonché una verifica di eventuali comunicazioni. A tal proposito il collegio prende atto che molte posizioni sono state – come richiesto l'anno scorso - verificate anche in seguito alla presenza di un nuovo responsabile. Per i motivi comunicati anche alla struttura si suggerisce di effettuare nel mese di giugno un nuovo invio di sollecito relazionando al collegio circa i risultati ottenuti.

in merito ai documenti:

- di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 43 punto 3 e 4 del "Regolamento per l'autonomia contabile del consiglio regionale del Piemonte";

- tenuto conto delle rispettive interpretazioni, nonostante il chiaro contenuto qui richiamato dell'art. 29 dello Statuto della regione che assicura l'autonomia funzionale, finanziaria, contabile organizzativa, patrimoniale e negoziale del Consiglio regionale, principi richiamati anche dall'art. 1 punto 1 del "regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio regionale del Piemonte" nonché l'art. 7 punto 4 del medesimo regolamento, si invita a disciplinare il flusso informativo tra gli uffici contabili della Regione Piemonte e del Consiglio nei vari periodi, almeno in sede di

preventivo, assestamento, riaccertamento e consuntivo evitando così il riscontro da parte del collegio di incoerenze che non possono sussistere;

- ampliare per il futuro i contenuti della relazione sulla gestione riportando precisamente quanto dettato dal disposto normativo evidenziando, ove occorra, la non esistenza di alcune voci, in quanto anche queste informazioni ampliano l'informazione dovuta ed indicando in modo dettagliato la parte di spese in c/capitale; si chiede di modificare i refusi rilevati direttamente agli uffici;

- a norma dell'art. 20 del "Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio Regionale del Piemonte" l'invio da parte dell'Ufficio di presidenza della deliberazione di proposta di rendiconto di gestione - unitamente al presente parere del Collegio dei revisori - al Consiglio regionale che, previo parere della Commissione permanente programmazione e bilancio, deve approvarlo comunque prima dell'approvazione del DDL al rendiconto da parte della Regione; i tempi non hanno consentito neppure quest'anno di farne menzione in quanto ad oggi l'invio del DDL di rendiconto 2023 della Regione è già avvenuto; a tal proposito come evidenziato anche nei precedenti pareri, il collegio auspica per il futuro, che relativamente al bilancio dell'Assemblea consiliare, la struttura tecnica giunga alla sua redazione non solo a norma di legge (art. 67 comma 3) entro il 30 giugno ma anche e soprattutto in tempi utili per poter sottoporre al controllo della Corte dei conti prima della parifica – con il parere del collegio depositato - il bilancio e conseguentemente il consolidato;

- si ribadisce inoltre la necessità di implementare il programma gestionale da parte di CSI Piemonte in quanto le modalità manuali di inserimento comportano quali conseguenze notevoli rischi di errore così come l'impossibilità di acquisire stampe ritenute ordinarie complica notevolmente anche le attività di verifica del collegio che quest'anno si è visto notificare il ROR per tre volte; il collegio, evidenzia le più volte riscontrate criticità in merito al sistema di software contabile gestionale in quanto non risulta, a proprio giudizio, adeguato alla complessità della gestione regionale; si chiede inoltre che le stampe dello SP e CE e del risultato di amministrazione siano redatte in modo più leggibile;

- in merito alle modifiche alla L.R. 7/2001 e alla interpretazione sull'applicabilità della L.R. 7/2001 rispetto ai contenuti e termini del "Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio Regionale del Piemonte" il collegio chiede che vi sia coerenza applicativa rispetto agli adempimenti demandati al collegio dei revisori – si rinvia da apposito paragrafo e ai precedenti pareri;

- al termine dell'approvazione, di adempiere a quanto previsto dall'art. 43 punto 5 della L.R. 7/2001 e s.m.i.;

- si evidenzia che durante l'anno sono state adottate n. 2 delibere dell'Ufficio di Presidenza che, seppur relative a piccole somme, a giudizio del collegio avrebbero dovuto essere oggetto di parere, pur risultando essere mere variazioni in aumento e in diminuzione di pari importo in quanto trattasi di assegnazioni vincolate. Il collegio chiede alla struttura per il futuro di valutare attentamente tutte le ipotesi tassativamente previste dalla normativa di riferimento che escludono la richiesta di parere…".

Il Collegio condivide le raccomandazioni dell'Organo di revisione e auspica, per il futuro, un miglioramento del flusso procedurale e informativo nelle varie fasi del ciclo di bilancio.

Dall'analisi del conto del bilancio, dei relativi allegati, ed in particolare dalla tabella del "Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2023" risulta un valore del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 pari ad euro 10.796.425,47 (di cui parte disponibile euro 4.135.025,45), come meglio di seguito evidenziato:

		GESTIONE		
		RESIDUI	**COMPETENZA**	**TOTALE**
Fondo cassa al 1° gennaio				6.340.444,72
RISCOSSIONI	(+)	43.893.662,51	17.819.771,96	61.713.434,47
PAGAMENTI	(-)	6.020.108,56	55.655.246,22	61.675.354,78
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			6.378.524,41
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			6.378.524,41
RESIDUI ATTIVI	(+)	84.350,98	45.458.363,09	45.542.714,07
di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale				0,00
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	479.155,60	7.203.918,18	7.683.073,78
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			2.735.854,26
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			30.705.884,97
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	(=)			**10.796.425,47**
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023				0,00

Accantonamento residui perenti al 31/12/2023 (solo per le regioni)				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contezioso				529.539,61
Altri accantonamenti				6.131.307,08
	Totale parte accantonata (B)			**6.660.846,69**
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti				553,33
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli				0,00
	Totale parte vincolata (C)			**553,33**
Parte destinata agli investimenti				
	Totale parte destinata agli investimenti (D)			0,00
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)			**4.135.025,45**
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto			0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare				

Fonte: Regione Piemonte

Il fondo di cassa al primo gennaio 2023 risulta pari ad euro 6.340.444,72 ed il fondo di cassa al 31 dicembre 2023 è pari ad euro 6.378.524,41, così come risulta dalla riconciliazione effettuata tra il saldo risultante al Tesoriere Banca Unicredit S.p.A. e il saldo dell'Ente.

Si rileva, inoltre, che gli incassi ed i pagamenti rappresentati nel "Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2023" sono conformi a quelli registrati nel prospetto dei dati SIOPE al 31/12/2023 allegato al rendiconto approvato.

Si evidenzia un lieve decremento del Fondo pluriennale vincolato per spese correnti pari ad euro 2.735.854,26 (euro 2.858.542,99 anno 2022) ed un incremento del Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale pari ad euro 30.705.884,97 (euro 23.047.674,46 anno 2022).

Dall'analisi del prospetto si evidenzia che la **parte "accantonata"** è costituita da:

- euro 529.539,61 relativamente al Fondo contenzioso, in decremento rispetto all'esercizio 2022 (euro 1.886.000,61);
- altri accantonamenti per indennità di fine mandato dei Consiglieri (euro 1.454.660,72), rinnovi Contratto personale categorie 2019/2021 e rinnovi Contratto Dirigenza 2019/2021 per complessivi euro 1.214.447,23, contributo spese di

funzionamento, personale Gruppi Consiliari euro 1.163.961,00, contributo spese personale Uffici di Comunicazione Consiliari euro 192.500,00, prestazioni specialistiche CORECOM euro 68.399,76 ed accantonamenti per gli Organi ed incarichi istituzionali dell'Amministrazione - Restituzione contributi obbligatori versati per assegno vitalizio e reversibilità - euro 2.037.338,37.

Si precisa che il Consiglio ha ritenuto di non accantonare, come già fatto negli anni precedenti, alcuna somma al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Tale motivazione è attinente alla natura delle entrate (pag. 4 Allegato C) Relazione sulla Gestione) che sono costituite per oltre il 99% da trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni (Regione Piemonte).

In merito al mancato accantonamento del Fondo di Garanzia Debiti Commerciali si rileva che dall'Allegato C) Relazione sulla Gestione anno 2022 è stato dato atto che: "*… sulla base dello stock del debito scaduto e dell'indicatore di ritardo dei pagamenti registrati nel 2022 il Consiglio regionale del Piemonte NON è obbligato ad accantonare il fondo di garanzia dei debiti commerciali per l'esercizio 2023*"; tuttavia, in argomento, e precisamente in relazione all'eventuale obbligo di accantonamento di tale Fondo a rendiconto dell'esercizio 2023, nel parere del Collegio dei Revisori non si fa cenno, in quanto viene fatto riferimento alla sola circostanza che il Consiglio regionale non sia tenuto all'accantonamento del Fondo di Garanzia Debiti Commerciali nel bilancio 2024-2026, e specificatamente nel bilancio 2024.

Sul punto, pertanto, in fase di udienza di contraddittorio ai fini del giudizio di parificazione, è stato richiesto al Consiglio regionale di confermare che non sia tenuto ad accantonare tale Fondo a rendiconto 2023, specificandone le motivazioni.

L'Ente ha comunicato che, applicando i criteri e le modalità di calcolo dell'indicatore elaborato da RGS e secondo i criteri del D.P.C.M. del 22 settembre 2014, non è stato costituito alcun fondo di Garanzia per Debiti Commerciali, in quanto sono rispettati gli indicatori previsti dall'art. 1, comma 859, lettera a) e b), della L. n. 145/2018.

La Sezione prende atto e raccomanda al Consiglio regionale di continuare a monitorare con attenzione i tempi di pagamento delle fatture commerciali in modo da mantenere i relativi indicatori conformi alla normativa di riferimento.

Nella Relazione sulla Gestione (Allegato C), inoltre, viene precisato che il Fondo contenzioso è certificato in sede di rendiconto 2023 nella misura di euro 529.539,61, così come rappresentato nella specifica attestazione del Responsabile della direzione Amministrazione, personale, sistemi informativi e Organismi di garanzia.

Il fondo accantonamento fine mandato dei Consiglieri, complessivamente determinato in euro 1.454.660,72, è composto:

- dalla quota parte di risorse già provenienti dal rendiconto 2022 pari ad euro 1.177.985,72;
- a tale somma si aggiunge la quota accantonata nell'esercizio 2023, per euro 276.675,00 (per ciascuno esercizio si procede all'accantonamento della cifra che verrà maturata dai Consiglieri per quell'anno di mandato), ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 24/2001.

Per quanto riguarda le risorse già provenienti dall'esercizio 2022 per il rinnovo del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019/2021, del personale delle categorie e della Dirigenza, l'importo è pari ad euro 776.609,00, a cui si aggiungono gli importi accantonati per l'esercizio 2023 a titolo di "Fondo rinnovi contrattuali personale categorie", per l'importo di euro 356.995,95, ed a titolo di "Rinnovo contratto dirigenza" per l'importo di euro 80.842,28.

Il complessivo delle variazioni apportate in sede di consuntivo comprende, altresì, la contestuale istituzione di nuovi accantonamenti relativi ai contributi (resti) per le spese di personale dei Gruppi e degli Uffici di Comunicazione Consiliari, oltre che i contributi (resti) per le spese di funzionamento dei Gruppi Consiliari (D.C.R. n. 306-27040 del 12 dicembre 2023), nonché la nuova valorizzazione negli accantonamenti delle voci relative al CORECOM pari ad euro 68.399,76 e la restituzione dei contributi obbligatori pari ad euro 2.037.338,37 ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 1/2014 (tali ultime due voci nell'esercizio 2022 erano appostate fra la risorse vincolate nel risultato di amministrazione).

Per quanto riguarda la **parte vincolata**, trattasi di trasferimenti dello Stato/Agcom per funzioni delegate CORECOM euro 553,33.

Le **risorse destinate agli investimenti,** alla data dell'1/1/2023, erano pari ad euro 1.934.963,69, ed erano riferite a lavori di manutenzione straordinaria della sede istituzionale di Piazza Solferino. Nel corso dell'esercizio 2023, con Determinazione A0303B/42/2023 del 10/02/2023, si è proceduto ad impegnare la somma di euro 284.963,69 sull'annualità 2023, mentre per il restante importo di euro 1.650.000,00 si è provveduto a reimputare la spesa negli esercizi 2024-2025. Successivamente, con il ROR 2023, è stata reimputata nell'esercizio 2024 anche la quota di euro 284.963,69.

Si evidenzia, infine, che **la parte disponibile** dell'avanzo di amministrazione 2023 è pari ad euro 4.135.025,45.

Ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., i risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale il quale è composto "*dal conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria, (…), dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri (…)*", ed è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al citato Decreto.

Di seguito si riporta il prospetto degli equilibri redatto in conformità all'allegato richiamato.

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti e al rimborso di prestiti	(+)	5.967.505,71
Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	2.858.542,99
Fondo pluriennale vincolato per trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
Entrate titoli 1-2-3	(+)	48.594.738,73
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
Spese correnti	(-)	43.129.401,20
- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione		0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	2.735.854,26
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
Variazioni di attività finanziarie - saldo di competenza (se negativo)	(-)	0,00
Rimborso prestiti	(-)	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
A/1)Risultato di competenza di parte corrente		**11.555.531,97**
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)	4.555.108,56
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	553,33
A/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente		**6.999.870,08**
Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto	(-)	2.105.738,13
A/3) Equilibrio complessivo di parte corrente		**4.894.131,95**
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	11.490.641,37
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	23.047.674,46
Fondo pluriennale vincolato per trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale Iscritto in entrata	(+)	0,00
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	0,00
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
Spese in conto capitale	(-)	5.046.366,88

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	30.705.884,97
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa)	(-)	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti	(-)	0,00
Variazioni di attività finanziarie - saldo di competenza (se positivo)	(+)	0,00
B1) Risultato di competenza in c/capitale		**-1.213.936,02**
- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)	0,00
- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio	(-)	0,00
B/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale		**-1.213.936,02**
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto	(-)	0,00
B/3) Equilibrio complessivo in c/capitale		**-1.213.936,02**
Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale Iscritto in entrata	(-)	0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	0,00
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa)	(+)	0,00
C/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza		**0,00**
- Risorse accantonate - attività finanziarie stanziate nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)	0,00
- Risorse vincolate - attività finanziarie nel bilancio	(-)	0,00
C/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio		**0,00**
- Variazione accantonamenti - attività finanziarie effettuata in sede di rendiconto	(-)	0,00
C/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo		**0,00**
D/1) RISULTATO DI COMPETENZA (D/1 = A/1 + B/1)		**10.341.595,95**
D/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (D/2 = A/2 + B/2)		**5.785.934,06**
D/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (D/3 = A/3 + B/3)		**3.680.195,93**
di cui Disavanzo D/3 da DANC che non peggiora il disavanzo di amm.		0,00
di cui Disavanzo D/3 da DANC che peggiora il disavanzo di amm.		0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario		
A/1)Risultato di competenza di parte corrente		**11.555.531,97**
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	5.967.505,71
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(-)	2.858.542,99
- Risorse accantonate di parte corrente non sanitarie stanziate nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)	4.555.108,56
- Variazione accantonamenti di parte corrente non sanitarie effettuata in sede di rendiconto	(-)	

		2.105.738,13
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio non sanitarie	(-)	553,33
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	(-)	0,00
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		**-3.931.916,75**

Fonte: Regione Piemonte

Nel corso dell'esercizio 2023 è stato utilizzato avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e di investimento per un importo di euro 17.458.147,08, pari all'intera quota lettera (A) del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022; più nel dettaglio il Consiglio ha destinato a finanziamento delle spese correnti euro 5.967.505,71 ed ha destinato al finanziamento delle spese in conto capitale euro 11.490.641,37.

Dal prospetto sopra emarginato si evidenzia in generale un risultato/equilibrio di competenza negativo in conto capitale di euro 1.213.936,02. Tale risultato pare derivare essenzialmente da notevole incremento del FPV di spesa in conto capitale, pari ad euro 30.705.884,97 (di cui euro 25.133.970.53 ante ROR, ed euro 5.571.914,44 da ROR), come indicato nella relazione sulla gestione -Allegato C) alla deliberazione 91/2024 di proposta al Consiglio Regionale di rendiconto 2023 (cfr. pagg 13 e 27), che "*evidenzia lo sforzo dell'amministrazione di veicolare le proprie risorse verso finalità di investimento in particolare nel settore delle manutenzioni straordinarie di immobili*".

In merito, in sede di udienza di contraddittorio ai fini del giudizio di parificazione, si è richiesto di relazionare su tali finalità, evidenziando eventuali criticità riscontrate nelle fasi di gestione degli investimenti.

L'Ente ha precisato che le fasi progettuali e di gestione delle opere sono state affidate alla centrale di committenza regionale (SCR). L'importo complessivo del FPV risultante al 31/12/2023 rappresenta la somma di tutti gli investimenti programmati che si stanno realizzando, e presenta un importo massimo nel 2023, per poi ridursi già nel 2024 e nel 2025 con l'approssimarsi del termine di conclusione dei lavori.

Le criticità nelle fasi gestionali degli investimenti sono relative al fatto che trattasi di ristrutturazioni riferite ad immobili storici sottoposti a vincoli artistici; a ciò si deve aggiungere l'entrata in vigore, nel corso del 2023, del nuovo Codice dei contratti, che ha determinato su alcune opere rallentamenti correlati alla necessità di aggiornare la documentazione non più conforme alla normativa sopravvenuta.

La Sezione prende atto e raccomanda al Consiglio Regionale di continuare nel monitoraggio dell'andamento degli investimenti in parola al fine di garantire la loro realizzazione nei tempi previsti.

Di seguito si riporta il quadro generale riassuntivo redatto in conformità all'allegato di cui sopra richiamato.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		6.340.444,72			
Utilizzo avanzo di amministrazione	17.458.147,08		Disavanzo di amministrazione	0,00	
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00				
			Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	2.858.542,99				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	23.047.674,46				
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	0,00	0,00	Titolo 1 Spese correnti	43.129.401,20	42.100.722,59
Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	48.483.887,02	46.994.131,85	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	2.735.854,26	
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	110.851,71	69.892,02			
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	Titolo 2 Spese in conto capitale	5.046.366,88	4.846.626,27
Titolo 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00			
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	30.705.884,97	
Totale entrate finali	48.594.738,73	47.064.023,87	*di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito*	0,00	
			Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per incremento attività finanziarie	0,00	
			Totale spese finali	81.617.507,31	46.947.348,86

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Titolo 6 ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	0,00
			Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	
Titolo 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/ CASSIERE	0,00	0,00	Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/ cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	14.683.396,32	14.649.410,60	Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	14.683.396,32	14.728.005,92
Totale entrate dell'esercizio	63.278.135,05	61.713.434,47	Totale spese dell'esercizio	96.300.903,63	61.675.354,78
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	106.642.499,58	68.053.879,19	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	96.300.903,63	61.675.354,78
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	10.341.595,95	6.378.524,41
di cui Disavanzo di competenza da debito autorizzato e non contratto (DANC)	0,00				
TOTALE A PAREGGIO	106.642.499,58	68.053.879,19	TOTALE A PAREGGIO	106.642.499,58	68.053.879,19
			GESTIONE DEL BILANCIO		
			a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	10.341.595,95	
			b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2023 (+)	4.555.108,56	
			c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	553,33	
			d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	5.785.934,06	
			di cui Equilibrio di bilancio negativo determinato da debito autorizzato e non contratto (DANC)	0,00	
			GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO		

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
			d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	5.785.934,06	
			e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	2.105.738,13	
			f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	3.680.195,93	
			di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che non peggiora il disavanzo di amm.	0,00	
			di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che peggiora il disavanzo di amm.	0,00	

Fonte: Regione Piemonte.

Dall'esame del prospetto degli equilibri, sopra rappresentato, emerge un risultato di competenza complessivo di euro 10.341.595,95 (rigo D1), che, rettificato per euro -4.555.108,56 (risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio 2023) e per euro -553,33 (risorse vincolate di parte corrente), porta ad un equilibrio di bilancio (voce D2) di euro 5.785.934,06; l'equilibrio complessivo (voce D3) è pari ad euro 3.680.195,93, essendo valorizzate le variazioni di accantonamenti in sede di rendiconto per euro 2.105.738,13.

Si osserva che gli equilibri sono rispettati e i valori rappresentati sono coerenti con i quadri relativi agli accantonamenti e vincoli del risultato di amministrazione.

L'Ente, in data 02/05/2023, ha trasmesso sulla BDAP il rendiconto 2023 approvato dall'Ufficio di Presidenza ed il sistema non ha rilevato anomalie in relazione al caricamento dei dati.

Proseguendo nella verifica degli ulteriori allegati, nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo i criteri di competenza economica, come di seguito rappresentati:

Conto Economico Consiglio Regionale del Piemonte

CONTO ECONOMICO		2023	2022	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	0,00	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	40.950.452,24	45.335.079,48		
a	*Proventi da trasferimenti correnti*	40.950.452,24	45.335.079,48		A5c
b	*Quota annuale di contributi agli investimenti*	0,00	0,00		E20c
c	*Contributi agli investimenti*	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00	0,00	A1	A1a
a	*Proventi derivanti dalla gestione dei beni*	0,00	0,00		
b	*Ricavi della vendita di beni*	0,00	0,00		
c	*Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi*	0,00	0,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00		
8	Altri ricavi e proventi diversi	102.991,32	122.437,98		
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	**41.053.443,56**	**45.457.517,46**		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	146.303,02	179.135,04		
10	Prestazioni di servizi	18.865.752,65	17.987.648,90	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	416.703,17	249.802,78	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.701.275,37	11.540.686,20		
a	*Trasferimenti correnti*	2.701.275,37	11.540.686,20		
b	*Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.*	0,00	0,00		
c	*Contributi agli investimenti ad altri soggetti*	0,00	0,00		
13	Personale	18.812.532,85	18.039.136,20	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	758.105,10	953.855,88	B10	B10
a	*Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali*	581.241,28	767.761,01	B10a	B10a
b	*Ammortamenti di immobilizzazioni materiali*	176.863,82	186.094,87	B10b	B10b
c	*Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*	0,00	0,00	B10c	B10c
d	*Svalutazione dei crediti*	0,00	0,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	1.398,91	-771,15	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	2.820.151,36	67.329,23	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	132.442,16	125.817,39	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	**44.654.664,59**	**49.142.640,47**		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	**-3.601.221,03**	**-3.685.123,01**		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	*da società controllate*	0,00	0,00		

b	*da società partecipate*	0,00	0,00		
c	*da altri soggetti*	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	7.860,39	0,00	C16	C16
	Totale proventi finanziari	**7.860,39**	**0,00**		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	C17	C17
a	*Interessi passivi*	0,00	0,00		
b	*Altri oneri finanziari*	0,00	0,00		
	Totale oneri finanziari	**0,00**	**0,00**		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	**7.860,39**	**0,00**		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	**0,00**	**0,00**		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	411.915,24	438.282,42	E20	E20
a	*Proventi da permessi di costruire*	0,00	0,00		
b	*Proventi da trasferimenti in conto capitale*	0,00	0,00		
c	*Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo*	411.915,24	438.282,42		E20b
d	*Plusvalenze patrimoniali*	0,00	0,00		E20c
e	*Altri proventi straordinari*	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	**411.915,24**	**438.282,42**		
25	Oneri straordinari	3.283,94	283.818,15	E21	E21
a	*Trasferimenti in conto capitale*	0,00	0,00		
b	*Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo*	1.158,03	276.620,79		E21b
c	*Minusvalenze patrimoniali*	2.125,91	2.353,67		E21a
d	*Altri oneri straordinari*	0,00	4.843.69		E21d
	Totale oneri straordinari	**3.283,94**	**283.818,15**		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	**408.631,30**	**154.464,27**		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**-3.184.729,34**	**-3.530.658,74**		
26	Imposte (*)	2.056.478,98	1.989.995,29	E22	E22
27	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO**	**-5.241.208,32**	**-5.520.654,03**	E23	E23

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP

Fonte: Regione Piemonte

Le componenti positive della gestione sono pari ad euro 41.053.443,56, in diminuzione rispetto al precedente esercizio (euro 45.457.517,46).

Le componenti negative della gestione sono pari ad euro 44.654.664,59, in diminuzione rispetto al corrispondente valore dell'esercizio 2022 (euro 49.142.640,47), in particolare la voce "trasferimenti e contributi", pari a complessivi euro 2.701.275,37 (che corrisponde agli impegni effettuati nel Conto del Bilancio nel Macroaggregato 104 -Trasferimenti correnti), rispetto al valore del 2022 di euro 11.540.686,20.

La differenza tra il totale delle componenti positive e negative della gestione risulta essere pari ad euro -3.601.221,03 (A-B), in lieve diminuzione rispetto al precedente esercizio (euro -3.685.123,01).

La differenza tra i proventi e oneri finanziari (C) presenta un valore pari a 7.860,39; le rettifiche di valore attività finanziarie (D) non presentano voci valorizzate; i proventi e gli oneri straordinari (E) registrano un valore positivo di euro 408.631,30.

Il risultato prima delle imposte risulta essere pari ad euro -3.184.729,34; le imposte (riferite all'IRAP) ammontano ad euro 2.056.478,98. Il risultato di esercizio alla fine del 2023 risulta pertanto pari ad euro -5.241.208,32; presenta un valore negativo e trova corrispondenza all'interno di apposita voce del patrimonio netto.

Di seguito si espone lo schema relativo allo Stato Patrimoniale al 31/12/2023 del Consiglio, dove viene determinato un valore totale per l'attivo ed il passivo pari ad euro 78.955.075,74:

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2023	2022	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
		A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	**0,00**	**0,00**		
		B) IMMOBILIZZAZIONI				
I		*Immobilizzazioni immateriali*			BI	BI
1		Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2		Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3		Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.866.537,32	1.946.646,32	BI3	BI3
4		Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5		Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6		Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9		Altre	90.059,80	28.200,19	BI7	BI7
		Totale immobilizzazioni immateriali	**1.956.597,12**	**1.974.846,51**		
II		*Immobilizzazioni materiali (3)*				
1		Beni demaniali	13.561.260,43	13.561.260,43		
	1.1	Terreni	2.640.000,00	2.640.000,00		
	1.2	Fabbricati	10.560.000,00	10.560.000,00		
	1.3	Infrastrutture	0,00	0,00		
	1.9	Altri beni demaniali	361.260,43	361.260,43		
III						
2		Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.488.626,63	2.307.572,55		
	2.1	Terreni	0,00	0,00	BII1	BII1
	a	*di cui in leasing finanziario*	0,00	0,00		
	2.2	Fabbricati	0,00	0,00		

	a	*di cui in leasing finanziario*	0,00	0,00		
	2.3	Impianti e macchinari	71.846,16	65.462,70	BII2	BII2
	a	*di cui in leasing finanziario*	0,00	0,00		
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	65.564,43	70.039,45	BII3	BII3
	2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	673.633,67	498.226,36		
	2.7	Mobili e arredi	29.031,77	33.293,44		
	2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.99	Altri beni materiali	1.648.550,60	1.640.550,60		
3		Immobilizzazioni in corso ed acconti	8.994.800,30	4.915.541,43	BII5	BII5
		Totale immobilizzazioni materiali	**25.044.687,36**	**20.784.374,41**		
IV		*Immobilizzazioni Finanziarie (1)*				
1		Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1
	A	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	B	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
	C	altri soggetti	0,00	0,00		
2		Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
	A	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	B	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
	C	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
	D	altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3		Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	**0,00**	**0,00**		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**27.001.284,48**	**22.759.220,92**		
		C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I		*Rimanenze*	32.008,78	33.407,69	CI	CI
		Totale rimanenze	**32.008,78**	**33.407,69**		
II		*Crediti (2)*				
1		Crediti di natura tributaria	544,00	544,00		
	A	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
	B	Altri crediti da tributi	544,00	544,00		
	C	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2		Crediti per trasferimenti e contributi	44.342.100,31	42.852.345,14		
	A	verso amministrazioni pubbliche	44.342.100,31	42.837.345,14		
	B	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
	C	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
	D	verso altri soggetti	0,00	15.000,00		
3		Verso clienti ed utenti	4.900,00	4.900,00	CII1	CII1
4		Altri Crediti	1.195.713,76	1.121.926,38	CII5	CII5
	A	verso l'erario	0,00	0,00		
	B	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
	C	Altri	1.195.713,76	1.121.926,38		
		Totale crediti	**45.543.258,07**	**43.979.715,52**		
III		*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi*				
1		Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3

2		Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII6
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	**0,00**	**0,00**		
IV		*Disponibilità liquide*				
1		Conto di tesoreria	6.378.524,41	6.340.444,72		
	A	Istituto tesoriere	6.378.524,41	6.340.444,72		CIV1a
	B	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2		Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3		Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
		Totale disponibilità liquide	**6.378.524,41**	**6.340.444,72**		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**51.953.791,26**	**50.353.567,93**		
		D) RATEI E RISCONTI				
1		Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2		Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	**0,00**	**0,00**		
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	**78.955.075,74**	**73.112.788,85**		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Fonte: Regione Piemonte

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2023	2022	Riferimento Art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	9.177.257,09	9.177.257,09	AI	AI
II	Riserve	15.209.811,03	15.087.682,13		
B	*da capitale*	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
C	*da permessi di costruire*	0,00	0,00		
D	*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*	15.209.811,03	15.087.682,13		
E	*altre riserve indisponibili*	0,00	0,00		
F	*altre riserve disponibili*	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-5.241.208,32	-5.520.654,03	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	12.023.556,24	17.666.339,17		
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**31.169.416,04**	**36.410.624,36**		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	529.539,61	1.886.000,61	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**529.539,61**	**1.886.000,61**		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	6.131.307.08	1.954.694,72	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	**6.131.307,08**	**1.954.694,72**		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	0,00	0,00		
A	*prestiti obbligazionari*	0,00	0,00	D1 e D2	D1
B	*v/ altre amministrazioni pubbliche*	0,00	0,00		
C	*verso banche e tesoriere*	0,00	0,00	D4	D3 e D4
D	*verso altri finanziatori*	0,00	0,00	D5	

2	Debiti verso fornitori	2.871.914,71	2.153.190,63	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.108.275,72	1.415.094,89		
A	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*	0,00	0,00		
B	*altre amministrazioni pubbliche*	463.277,87	333.069,59		
C	*imprese controllate*	0,00	0,00	D9	D8
D	*imprese partecipate*	0,00	0,00	D10	D9
E	*altri soggetti*	1.644.997,85	1.082.025,30		
5	Altri debiti	2.702.883,35	3.386.966,19	D12, D13, D14	D11, D12, D13
A	*Tributari*	937.362,89	1.098.779,83		
B	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	854.089,00	1.230.428,45		
C	*per attività svolta per c/terzi (2)*	0,00	0,00		
D	*Altri*	911.431,46	1.057.757,91		
	TOTALE DEBITI (D)	**7.683.073,78**	**6.955.251,71**		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	2.658.587,00	2.656.500,00	E	E
II	Risconti passivi	30.783.152,23	23.249.717,45	E	E
1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
A	*da altre amministrazioni pubbliche*	0,00	0,00		
B	*da altri soggetti*	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	30.783.152,23	23.249.717,45		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**33.441.739,23**	**25.906.217,45**		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	**78.955.075,74**	**73.112.788,85**		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	33.441.739,23	25.906.217,45		
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
	TOTALE CONTI DI ORDINE	**33.441.739,23**	**25.906.217,45**		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b).

Fonte: Regione Piemonte

Dall'analisi della relazione illustrativa sulla gestione, comparata con lo schema di Stato Patrimoniale 2023 afferente alla parte attiva, si rileva quanto segue:

- ***Immobilizzazioni immateriali***: la voce *"Diritti di brevetto ed utilizzazione opere d'ingegno"* riguarda lo *"Sviluppo software e manutenzione evolutiva"*, e viene esposta al valore netto pari ad euro 1.866.537,32. La voce *"Altre"* corrisponde alla voce *"Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi"* pari ad euro 90.059,80.

- ***Immobilizzazioni materiali:*** comprendono terreni, fabbricati, beni mobili in genere ed altri beni materiali. Si rileva che il valore contabilizzato nel Conto del Patrimonio al 31/12/2023, al netto degli ammortamenti, ammonta ad euro 25.044.687,36, in aumento rispetto al 2022 (euro 20.784.374,41).
- ***Attivo circolante*:** per quanto riguarda le rimanenze, sono pari ad euro 32.008,78 e sono in lieve diminuzione rispetto al 2022. Relativamente ai crediti di natura prettamente finanziaria (verso altre AA.PP., verso altri soggetti in genere) la Regione ha spiegato la discordanza con i residui attivi (nel conto del bilancio al 31/12/2023) ed i crediti: l'ammontare complessivo dei crediti al 31/12/2023 è pari ad euro 45.542.714,07 e corrisponde a quello dei residui attivi alla medesima data rettificato in aumento del credito Iva pari ad euro 544,00 riscontrabile solo a livello fiscale; pertanto il valore dei crediti nello stato patrimoniale è pari ad euro 45.543.258,07.
- ***Disponibilità liquide:*** in merito si osserva che risultano essere costituite da importi depositati presso il Tesoriere Regionale, pari ad euro 6.378.524,41.

Relativamente alla parte passiva dello Stato Patrimoniale si rileva quanto segue:

- ***Patrimonio Netto:*** il valore del patrimonio netto al 31/12/2023, dopo aver applicato il risultato economico dell'esercizio 2023 di euro -5.241.208,32, ed aver determinato le cosiddette riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali pari ad euro 15.209.811,03, passa quindi da euro 36.410.624,36 ad euro 31.169.416,04.
- ***Fondi per rischi ed oneri (sezione B):*** gli accantonamenti effettuati nello stato patrimoniale si riferiscono alle quote accantonate pari ad euro 529.539,61 per il fondo rischi e contenzioso.

  Come nell'esercizio precedente non è stata conteggiata in tale voce la relativa "Parte vincolata" pari ad euro 553,33, mentre la "Parte destinata agli investimenti" quest'anno è pari a zero.
- ***Trattamento di fine rapporto (sezione C):*** l'importo complessivo di euro 6.131.307,08 è relativo al fondo trattamento fine mandato Consiglieri, contributo

spese funzionamento-personale Gruppi consiliari, fondi rinnovi contrattuali personale, prestazioni specialistiche CORECOM, restituzione contributi obbligatori versati per assegno vitalizio e reversibilità - Organi ed incarichi istituzionali dell'Amministrazione (importo presente negli "Altri accantonamenti" nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2023). Alcune voci appaiono non riconducibili al trattamento di fine rapporto ma sembrerebbero più inerenti alla sez. B) - Fondi per rischi ed oneri.

- ***Debiti*:** tale voce si concilia con i residui passivi (euro 7.683.073,78) rappresentati nel conto del bilancio al 31/12/2023.
- ***Ratei e risconti e contributi agli investimenti*:** l'importo complessivo di euro 33.441.739,23 corrisponde al Fondo Pluriennale Vincolato di spesa complessivo al 31/12/2023.

Per quanto riguarda il Conto economico, nella relazione illustrativa sulla gestione viene evidenziato che:

- il risultato economico dell'esercizio 2023 negativo per euro 5.241.208,32 è dimostrato nella tabella che segue:

Determinazione perdita d'esercizio	
-5.465.337,53	Delta maggiori impegni competenza rispetto agli accertamenti competenza
7.533.434,78	Minori ricavi per riallineamento FPV
3.583.868,28	Maggiori costi per operazioni extrafinanziarie e e riallineamento FPV
-403.915,24	Insussistenza passivo - minori residui passivi
-8.000,00	Altre sopravvenienze attive
1.158,03	Insussistenza attivo minori residui attivi
5.241.208,32	**Perdita di esercizio**

- L'importo di euro 5.465.337,53 viene definito come "delta maggiori impegni competenza rispetto agli accertamenti competenza". Tale importo è dato dalla differenza, valorizzata con segno negativo, tra gli accertamenti dei primi tre Titoli (complessivi euro 48.594.738,73) e gli impegni del Titolo 1 (euro 43.129.401,20).

In merito ai minori ricavi per euro 7.533.434,78 per riallineamento FPV, si procede alla giustificazione come conseguenza di due movimentazioni di risconto passivo il cui valore netto ha generato l'importo sopra indicato (il FPV di spesa in conto capitale passa da euro 23.249.717,45 al 31/12/2022 ad euro 30.783.152,23 al 31/12/2023);

- i maggiori costi per operazioni extra finanziarie per euro 3.583.868,28 sono giustificati nella tabella successiva come la sommatoria delle singole voci dei minori costi e dei maggiori costi;

Componenti extrafinanziarie ai fini della determinazione del risultato economico d'esercizio		
MINORI COSTI	1.398,91	2.5.1.01.01.001 - Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo
	-6.900,00	Rilevazione rateo passivo personale al 31.12.2023
	9.464,00	Rilevazione rateo passivo personale al 31.12.2023
	-477,00	Rilevazione rateo passivo personale al 31.12.2023
MAGGIORI COSTI	12.524,10	AMMORTAMENTI: beni mobili ufficio, beni mobili nac, attrezzature, macchine per ufficio
	1.625,22	5.1.4.01.03.999 Minusvalenza da alienazione di mobili e arredi n.a.c., Dismissione beni
	581.241,28	2.2.2.02.01.001 Ammortamento Software
	4.176.612,36	2.4.3.99.99.001 Altri accantonamenti n.a.c.
	-1.356.461,00	2.4.3.99.99.001 Altri accantonamenti n.a.c.
	4.293,44	2.2.1.04.02.001 Ammortamento impianti
	14.684,11	2.2.1.07.04.001 Ammortamento apparati di telecomunicazione
	145.362,17	2.2.1.07.99.999 Ammortamento di hardware n.a.c.
	500,69	5.1.4.01.07.999 Minusvalenza da Alienazione di hardware n.a.c.
Totale maggiori costi	**3.583.868,28**	**EFFETTI EXTRAFINANZIARI SUI COSTI**
Totale minori ricavi	**7.533.434,78**	**FPV (riallineamento) EFFETTO EXTRA FINANZIARIO SUI RICAVI**
Totale	**11.117.303,06**	

- le insussistenze del passivo pari ad euro 403.915,24 trovano corrispondenza nel Conto del Bilancio con le economie effettuate in conto residui sul Titolo 1 e 7 della spesa;
- le insussistenze dell'attivo trovano corrispondenza nel Conto del Bilancio con il totale delle insussistenze in conto residui pari ad euro 1.158,03.

- la quadratura tra ricavi e accertamenti di competenza si evince dal prospetto che segue:

Rateo per variazione FPV spesa c/capitale (2023-2022)	*Accertamenti entrate da trasferimenti Titolo 2*	*Proventi da trasferimenti e contributi – voce A 3 CE*
(-)7.533.434,78	**48.483.887,02**	40.950.452,24
	Accertamenti entrate titolo 3	Ricavi (voci A 4 e C 20)
	110.851,71	110.851,71
Totale Ricavi (A) e proventi finanziari (C)		***41.061.303,95***

La parte dei Ricavi/Proventi da trasferimenti correnti corrisponde agli Accertamenti del Titolo 2 del conto del bilancio al netto della variazione del differenziale delle risorse riportate ad esercizi futuri (FPV spesa in conto capitale) per euro 7.533.434,78. Trattasi di un effetto extra finanziario sui ricavi.

- l'ammontare complessivo dei costi/oneri indicati tra i componenti negativi della gestione del conto economico per euro 46.714.427,51 si concilia con l'ammontare complessivo degli impegni del Titolo 1 della spesa pari ad euro 43.129.401,20, come esposto nel prospetto che segue:

Tabella 36 – Conto economico – riconciliazione impegni tit.1 e costi

TOTALE COSTI (componenti negativi della gestione + oneri straordinari + imposte)	46.714.427,51	
2.5.1.01.01.001 - Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	*-1.398,91*	Voci per riconciliazione
AMMORTAMENTI: beni mobili ufficio, beni mobili nac, attrezzature, macchine per ufficio	*-12.524,10*	
2.2.2.02.01.001 Ammortamento Software	*-581.241,28*	
2.2.1.04.02.001 Ammortamento impianti	*-4.293,44*	
2.2.1.07.04.001 Ammortamento apparati di telecomunicazione	*-14.684,11*	
2.2.1.07.99.999 Ammortamento di hardware n.a.c.	*-145.362,17*	
Insussistenza attivo da minori crediti (minori residui attivi ROR)	*-1.158,03*	
2.4.3.99.99.001 Atri accantonamenti n.a.c. (fondo contenzioso)	*1.356.461,00*	
2.4.3.99.99.001 Atri accantonamenti n.a.c. (fondo per trattamento fine rapporto)	-4.176.612,36	
5.1.4.01.07.999 Minusvalenza da Alienazione di hardware n.a.c.	*-500,69*	
5.1.4.01.03.999 Minusvalenza da alienazione di mobili e arredi n.a.c., Dismissione beni	*-1.625,22*	A)
Delta fra rateo passivo iniziale e finale sul personale	*-2.087,00*	
COSTI DA CONFRONTARE CON IMPEGNI (totale costi in CE meno voci per riconciliazione)	43.129.401,20	
Impegni competenza titolo I	43.129.401,20	
Impegni che generano costi	43.129.401,20	B)

Dall'esame della Relazione sulla gestione, si prende, inoltre, atto che:

- non è stato contratto alcun mutuo o indebitamento;
- non è stata attivata alcuna forma di anticipazione di liquidità;
- non sono state prestate garanzie principali e sussidiarie a favore di enti ed altri soggetti;
- l'Ente non possiede partecipazioni di tipo societario;
- l'indicatore annuale dei tempi medi di pagamento risulta pari a (-) 10,35 giorni, con un miglioramento rispetto alla *performance* del 2022 pari a (-) 9,79 giorni.

Analogamente a quanto svolto in relazione allo scorso esercizio, è stato effettuato un confronto tra la proposta di rendiconto del Consiglio regionale trasmessa e il progetto di rendiconto della Regione.

Con riferimento alle voci di entrata del rendiconto del Consiglio che hanno una specifica correlazione con le voci di spesa del rendiconto regionale, dal confronto emerge che gli importi accertati nella proposta di rendiconto del Consiglio presentano una correlazione con quelli impegnati dalla Regione Piemonte, come meglio evidenziato nella tabella seguente:

Competenza 2023

Rendiconto Consiglio regionale del Piemonte			Rendiconto Regione Piemonte			Scostamento
Cap.	**Oggetto**	**Accertamenti**	**Cap.**	**Oggetto**	**Impegni**	
15	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE	48.235.977,94	170000	TRASFERIMENTI CORRENTI AL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE	48.235.977,94	0,00
61	TRASFERIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE A DESTINAZIONE VINCOLATA PER IL FINANZIAMENTO DELLE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVIE (ART. 4, COMMA 5 LEGGE 28/2000)	23.782,05	186596	SOMME DA TRASFERIRE AL CONSIGLIO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DELLE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE LOCALI CHE HANNO ACCETTATO DI TRASMETTERE MESSAGGI AUTOGESTITI A TITOLO GRATUITO DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI (ART. 4, COMMA 5 DELLA LEGGE 28/2000)	23.782,05	0,00
90	TRASFERIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE A RIMBORSO SPESE RELATIVE AD ASSESSORI ED EX ASSESSORI TRASFERIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE A RIMBORSO INDENNITA' DI CARICA E FUNZIONE, FINE MANDATO, ASSEGNI VITALIZI, RIMBORSI E ONERI FISCALI DIRETTI (IRAP)	1.034.895,80	100232	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DEL'INCARICO DI COMPONENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 1972, N.10) - PROGR 0101	1.034.895,80	0,00
91	TRASFERIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE PER RIMBORSO DI SPESE DI VIAGGIO/MISSIONI DI ASSESSORI REGIONALI	10.000,00	100397	RIMBORSO DELLE SPESE ED INDENNITA' SPETTANTI AI COMPONENTI DELLA GIUNTA CHE SI RECANO FUORI SEDE PER RAGIONI DEL LORO INCARICO (ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 1972, N.10) - PROGR 0101	10.000,00	0,00
TOTALE		**49.304.655,79**	**TOTALE**		**49.304.655,79**	**0,00**

Elaborazione della Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte

Confrontando i residui attivi di competenza del Consiglio ed i capitoli della Giunta regionale non si rileva alcun scostamento a fine esercizio, come rappresentato nel prospetto seguente:

Residui di competenza

Rendiconto Consiglio regionale del Piemonte			Rendiconto Regione Piemonte			Scostamento
Cap.	Oggetto	Residui	Cap.	Oggetto	Residui	
15	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE	44.235.977,94	170000	TRASFERIMENTI CORRENTI AL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE	44.235.977,94	0,00
61	TRASFERIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE A DESTINAZIONE VINCOLATA PER IL FINANZIAMENTO DELLE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVIE (ART. 4, COMMA 5 LEGGE 28/2000)	0,00	186596	SOMME DA TRASFERIRE AL CONSIGLIO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DELLE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE LOCALI CHE HANNO ACCETTATO DI TRASMETTERE MESSAGGI AUTOGESTITI A TITOLO GRATUITO DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI (ART. 4, COMMA 5 DELLA LEGGE 28/2000)	0,00	0,00
90	TRASFERIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE A RIMBORSO SPESE RELATIVE AD ASSESSORI ED EX ASSESSORI TRASFERIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE A RIMBORSO INDENNITA' DI CARICA E FUNZIONE, FINE MANDATO, ASSEGNI VITALIZI, RIMBORSI E ONERI FISCALI DIRETTI (IRAP)	1.034.895,80	100232	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DEL'INCARICO DI COMPONENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 1972, N.10) - PROGR 0101	1.034.895,80	0,00
91	TRASFERIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE PER RIMBORSO DI SPESE DI VIAGGIO/MISSIONI DI ASSESSORI REGIONALI	10.000,00	100397	RIMBORSO DELLE SPESE ED INDENNITA' SPETTANTI AI COMPONENTI DELLA GIUN TA CHE SI RECANO FUORI SEDE PER RAGIONI DEL LORO INCARICO (ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 1972, N.10) - PROGR 0101	10.000,00	0,00
TOTALE		**45.280.873,74**	**TOTALE**		**45.280.873,74**	**0,00**

Elaborazione della Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte

Dalla gestione dei residui in conto residui non emergono scostamenti, come rilevabile nel seguente prospetto:

Residui in conto residui

Rendiconto Consiglio regionale del Piemonte			Rendiconto Regione Piemonte			Scostamento
Cap.	Oggetto	Residui	Cap.	Oggetto	Residui	
15	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE	0,00	17000	TRASFERIMENTI CORRENTI AL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE	0,00	0,00
61	TRASFERIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE A DESTINAZIONE VINCOLATA PER IL FINANZIAMENTO DELLE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVIE (ART. 4, COMMA 5 LEGGE 28/2000)	0,00	186596	SOMME DA TRASFERIRE AL CONSIGLIO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DELLE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE LOCALI CHE HANNO ACCETTATO DI TRASMETTERE MESSAGGI AUTOGESTITI A TITOLO GRATUITO DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI (ART. 4, COMMA 5 DELLA LEGGE 28/2000)	0,00	0,00

90	TRASFERIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE A RIMBORSO SPESE RELATIVE AD ASSESSORI ED EX ASSESSORI TRASFERIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE A RIMBORSO INDENNITA' DI CARICA E FUNZIONE, FINE MANDATO, ASSEGNI VITALIZI, RIMBORSI E ONERI FISCALI DIRETTI (IRAP)	0,00	100232	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DEL'INCARICO DI COMPONENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 1972, N.10) - PROGR 0101	0,00	0,00
91	TRASFERIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE PER RIMBORSO DI SPESE DI VIAGGIO/MISSIONI DI ASSESSORI REGIONALI	0,00	100397	RIMBORSO DELLE SPESE ED INDENNITA' SPETTANTI AI COMPONENTI DELLA GIUNTA CHE SI RECANO FUORI SEDE PER RAGIONI DEL LORO INCARICO (ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 1972, N.10) - PROGR 0101	0,00	0,00
TOTALE		**0,00**	**TOTALE**		**0,00**	**0,00**

Elaborazione della Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte

Infine, proseguendo nel confronto tra i due rendiconti, si riscontra la coincidenza nelle operazioni di cassa relative alla gestione di competenza e dei residui:

Dati di cassa – Competenza

Rendiconto Consiglio regionale del Piemonte			**Rendiconto Regione Piemonte**			**Scostamento**
Cap.	**Oggetto**	**riscossioni totali**	**Cap.**	**Oggetto**	**pagamenti totali**	
15	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE	4.000.000,00	170000	TRASFERIMENTI CORRENTI AL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE	4.000.000,00	0,00
61	TRASFERIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE A DESTINAZIONE VINCOLATA PER IL FINANZIAMENTO DELLE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVIE (ART. 4, COMMA 5 LEGGE 28/2000)	23.782,05	186596	SOMME DA TRASFERIRE AL SOMME DA TRASFERIRE AL CONSIGLIO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DELLE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE LOCALI CHE HANNO ACCETTATO DI TRASMETTERE MESSAGGI AUTOGESTITI A TITOLO GRATUITO DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI (ART. 4, COMMA 5 DELLA LEGGE 28/2000)	23.782,05	0,00
90	TRASFERIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE A RIMBORSO SPESE RELATIVE AD ASSESSORI ED EX ASSESSORI TRASFERIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE A RIMBORSO INDENNITA' DI CARICA E FUNZIONE, FINE MANDATO, ASSEGNI VITALIZI, RIMBORSI E ONERI FISCALI DIRETTI (IRAP)	0,00	100232	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DEL'INCARICO DI COMPONENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 1972, N.10) - PROGR 0101	0,00	0,00
91	TRASFERIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE PER RIMBORSO DI SPESE DI VIAGGIO/MISSIONI DI ASSESSORI REGIONALI	0,00	100397	RIMBORSO DELLE SPESE ED INDENNITA' SPETTANTI AI COMPONENTI DELLA GIUN TA CHE SI RECANO FUORI SEDE PER RAGIONI DEL LORO INCARICO (ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 1972, N.10) - PROGR 0101	0,00	0,00
TOTALE		**4.023.782,05**	**TOTALE**		**4.023.782,05**	**0,00**

Elaborazione della Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte

Dati di cassa - Residui

Rendiconto Consiglio regionale del Piemonte			Rendiconto Regione Piemonte			Scostamento
Cap.	Oggetto	Riscossioni totali	Capitolo	Oggetto	Pagamenti totali	
15	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE	42.731.940,31	170000	TRASFERIMENTI CORRENTI AL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE	42.731.940,31	0,00
61	TRASFERIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE A DESTINAZIONE VINCOLATA PER IL FINANZIAMENTO DELLE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVIE (ART. 4, COMMA 5 LEGGE 28/2000)	0,00	186596	SOMME DA TRASFERIRE AL SOMME DA TRASFERIRE AL CONSIGLIO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DELLE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE LOCALI CHE HANNO ACCETTATO DI TRASMETTERE MESSAGGI AUTOGESTITI A TITOLO GRATUITO DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI (ART. 4, COMMA 5 DELLA LEGGE 28/2000)	0,00	0,00
90	TRASFERIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE A RIMBORSO SPESE RELATIVE AD ASSESSORI ED EX ASSESSORI TRASFERIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE A RIMBORSO INDENNITA' DI CARICA E FUNZIONE, FINE MANDATO, ASSEGNI VITALIZI, RIMBORSI E ONERI FISCALI DIRETTI (IRAP)	988.636,15	100232	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DEL'INCARICO DI COMPONENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 1972, N.10) - PROGR 0101	988.636,15	0,00
91	TRASFERIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE PER RIMBORSO DI SPESE DI VIAGGIO/MISSIONI DI ASSESSORI REGIONALI	7.724,52	100397	RIMBORSO DELLE SPESE ED INDENNITA' SPETTANTI AI COMPONENTI DELLA GIUNTA CHE SI RECANO FUORI SEDE PER RAGIONI DEL LORO INCARICO (ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 1972, N.10) - PROGR 0101	7.724,52	0,00
TOTALE		**43.728.300,98**	**TOTALE**		**43.728.300,98**	**0,00**

Elaborazione della Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte

Con riferimento alle spese sostenute dal Consiglio per l'attività dei Gruppi consiliari, si evidenzia che la situazione attuale scaturisce dall'approvazione della Legge regionale n. 4/2014, che ha abolito, a decorrere della X Legislatura, i contributi per le spese di funzionamento dei Gruppi consiliari. Tale disciplina ha trovato specificazione nella D.U.P. n. 73 del 18 luglio 2014, come modificata dalle D.U.P. n. 270/2017 e D.U.P. n. 126/2019.

In particolare, sono state distinte le dotazioni strumentali in due gruppi: quelle "minime" fornite direttamente dal Consiglio regionale, quelle "ulteriori" che i Gruppi possono chiedere all'Ente "in via sostitutiva del contributo soppresso" e che "sono erogate, dagli uffici competenti del Consiglio regionale, garantendo un costante monitoraggio".

La successiva Legge Regionale n. 16/2017, "*Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017*", peraltro, agli articoli 84 e 85, ha reintrodotto il contributo per le spese di funzionamento dei Gruppi consiliari prevedendo la corresponsione ai medesimi di un contributo annuo per spese di funzionamento per l'importo di euro 3.500,00 per

ciascun Consigliere appartenente al Gruppo stesso; tale norma prevede altresì che gli stessi possano rinunciare al contributo di cui sopra e, in relazione a tale rinuncia, continuare ad usufruire dei servizi di cui alla D.U.P. n. 73 del 18 luglio 2014. Queste spese sono monitorate direttamente dal Consiglio regionale.

Pertanto, ai Gruppi consiliari che hanno rinunciato alla corresponsione del contributo è stata applicata la deliberazione approvata dall'Ufficio di Presidenza n. 126/2019, come modificata dalla D.U.P. n. 195/2020, che ne ha integralmente sostituito l'allegato A.

Tale D.U.P. definisce nell'allegato A) parte prima quali sono le dotazioni di base che spettano ai Gruppi consiliari rinunciatari o meno del contributo per spese di funzionamento e parte seconda le dotazioni aggiuntive a richiesta che non potranno superare il tetto di spesa pari ad euro 3.500,00 annui a Consigliere, e che spettano ai Gruppi consiliari che hanno rinunciato al contributo. Gli acquisti per le dotazioni aggiuntive sono effettuati dai competenti uffici consiliari a seguito di espressa richiesta del Presidente del Gruppo e le spese sono oggetto di un monitoraggio da parte dell'ufficio competente in materia di bilancio sul rispetto dei limiti di budget.

Ai gruppi che hanno rinunciato alla corresponsione del contributo è stata altresì applicata la D.U.P. n. 126/2021, come successivamente aggiornata con la D.U.P. n. 161/2021, in relazione alla disciplina attinente ai criteri per l'assegnazione di telefonia mobile e di connessione in mobilità agli utenti del Consiglio regionale del Piemonte.

Per quanto riguarda le spese di personale assegnato, i Gruppi consiliari indicano nel rendiconto dei Gruppi medesimi, quale importo in entrata ed in uscita, la somma corrispondente sostenuta dal Consiglio regionale per il personale assegnato, comprensiva degli oneri, come comunicata ai Gruppi consiliari dai competenti uffici del Consiglio Regionale (D.U.P. n. 126/2021); la rendicontazione si limita, pertanto, alla mera trascrizione dei dati forniti dagli uffici del Consiglio regionale i quali, ferma l'autonomia del gruppo nella scelta del collaboratore e stipula del relativo contratto, assumono l'onere finanziario e gestionale del rapporto di collaborazione. Gli uffici del Consiglio regionale provvedono all'elaborazione dei cedolini stipendiali e alla presentazione, in qualità di sostituto d'imposta, delle denunce fiscali, nonché di quelle di assistenza previdenziale.

Con Deliberazione n. 69/2024/SRCPIE/FRG la Sezione ha proceduto all'esame delle note di rendicontazione riferite all'anno 2023 - XI Legislatura, con la relativa documentazione, presentate dai Gruppi consiliari per gli adempimenti di legge, ed è stato rilevato che tutti i Gruppi consiliari hanno rinunciato alla corresponsione del contributo; pertanto, la Sezione non ha proceduto all'esame dei rendiconti medesimi essendo formalmente assente l'autonoma e materiale gestione di risorse finanziarie in capo ai Gruppi medesimi e, conseguentemente, mancante qualunque analitica documentazione a supporto, dando atto che tale rinuncia alla corresponsione del contributo determina un'assunzione di responsabilità in capo al medesimo Consiglio in ordine alla legittimità e regolarità delle spese sostenute e al rispetto delle dotazioni finanziarie spettanti *ex lege* a ciascun Gruppo, con conseguente obbligo di inserimento di dette spese nel Rendiconto generale del Consiglio regionale.

Al fine di rendere trasparente la quantificazione della spesa sostenuta, il Consiglio regionale ha provveduto a effettuare il monitoraggio delle spese effettuate per i Gruppi, pubblicando sul sito del Consiglio regionale (Sezione "Amministrazione Trasparente" - Altri contenuti -dati ulteriori"), con cadenza trimestrale, l'elenco completo delle stesse.

Con la L.R. n. 25 del 23/12/2019, modificando l'art. 2 della L.R. n. 12/1972, è stato stabilito che la spesa annuale assegnata ai Gruppi consiliari e non utilizzata in ciascun esercizio è portata in aumento della disponibilità di spesa per l'anno successivo e comunque non oltre la fine della Legislatura; pertanto, a ciascun Gruppo consiliare, in aggiunta al budget assegnato per l'esercizio 2023, è stato assegnato il budget di spesa rimanente a fine 2022 (euro 492.415,94).

Le spese dei Gruppi consiliari sono state oggetto di monitoraggio da parte dei competenti Uffici del Consiglio Regionale, pubblicato sul sito del Consiglio regionale (Sezione "Amministrazione Trasparente" – Altri contenuti -dati ulteriori") attraverso un prospetto riepilogativo annuale al 31/12/2023, come di seguito rappresentato, dal quale si desume il rispetto del budget a disposizione degli stessi, nonché un lieve aumento della spesa totale sostenuta nell'anno 2023 pari ad euro 45.312,10 rispetto ad euro 45.044,90 dell'anno 2022:

Prospetto Riepilogativo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023

Gruppo	N° Consiglieri	Budget annuale 2023	Budget residuo anno 2022	Totale budget 2023	Soglia di allerta	Totale di Importo Spesa	Disponibiltà importo residuo	%
LEGA SALVINI PIEMONTE	22	77.000,00	232.360,21	309.360,21	206.239,84	21.211,86	288.148,35	6,86
PARTITO DEMOCRATICO	10	35.000,00	94.088,79	129.088,79	86.059,07	3.567,63	125.521,16	2,76
FORZA ITALIA	6	21.000,00	52.830,62	73.830,62	49.220,34	7.475,60	66.355,02	10,13
MOVIMENTO 5 STELLE	3	10.500,00	42.803,48	53.303,48	35.535,60	4.542,90	48.760,58	8,52
FRATELLI D'ITALIA	5	17.500,00	44.003,99	61.503,99	41.002,60	3.918,44	57.585,55	6,37
CHIAMPARINO PER IL PIEMONTE - MONVISO	1	3.500,00	11.605,46	15.105,46	10.070,29	215,78	14.889,68	1,43
MODERATI	1	3.500,00	2.295,87	5.795,87	3.863,90	2.672,11	3.123,76	46,10
LUV LIBERI UGUALI VERDI	1	3.500,00	692,12	4.192,12	2.794,74	1.445,71	2.746,41	34,49
GRUPPO MISTO - EUROPA VERDE	1	3.500,00	5.691,03	9.191,03	6.127,34	92,30	9.098,73	1,00
Gruppo Misto M4O Unione Popolare	1	3.500,00	6.044,37	9.544,37	6.362,90	169,77	9.374,60	1,78
Totali		178.500,00	492.415,94	670.915,94	447.276,62	45.312,10	625.603,84	6,75

* Nella seduta n. 9 del 22/02/2023 l'U.D.P. ha preso atto dei budget di spesa assegnati per l'anno 2023.

Si dà atto che tale prospetto presenta lievi incongruenze con i dati relativi al Budget residuo anno 2022 relativamente al "GRUPPO MISTO -EUROPA VERDE" e "GRUPPO MISTO M4O Unione Popolare" come di seguito riportato:

Prospetto Riepilogativo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022

Gruppo	N° Consiglieri	Budget annuale 2022	Budget residuo anno 2021	Totale budget 2022	Soglia di allerta	Totale di Importo Spesa	Disponibiltà importo residuo	%
LEGA SALVINI PIEMONTE	** 22	78.068,26	173.987,58	252.055,84	168.036,68	19.695,63	232.360,21	7,81
PARTITO DEMOCRATICO	10	35.000,00	66.847,72	101.847,72	67.898,37	7.758,93	94.088,79	7,62
FORZA ITALIA	** 6	19.931,74	38.180,28	58.112,02	38.741,28	5.281,40	52.830,62	9,09
MOVIMENTO 5 STELLE	3	10.500,00	33.163,90	43.663,90	29.109,73	860,42	42.803,48	1,97
FRATELLI D'ITALIA	5	17.500,00	31.898,83	49.398,83	32.932,50	5.394,84	44.003,99	10,92
CHIAMPARINO PER IL PIEMONTE - MONVISO	1	3.500,00	8.359,52	11.859,52	7.906,32	254,06	11.605,46	2,14
MODERATI	1	3.500,00	2.805,33	6.305,33	4.203,54	4.009,46	2.295,87	63,59
LUV LIBERI UGUALI VERDI - Marco GRIMALDI	*** 0	2.794,37	4.554,21	7.348,58	4.899,05	451,36	6.897,22	6,14
LUV LIBERI UGUALI VERDI - Silvana ACCOSSATO	*** 1	705,63	- -	705,63	470,42	13,51	692,12	1,91
GRUPPO MISTO - EUROPA VERDE	**** 1	3.500,00	2.757,78	6.257,78	4.171,84	213,41	6.044,37	3,41
Gruppo Misto M4O Unione Popolare	***** 1	3.500,00	3.302,91	6.802,91	4.535,26	1.111,88	5.691,03	16,34
Totali		178.500,00	365.858,06	544.358,06	362.904,99	45.044,90	499.313,16	8,27

Per tali ultimi due Gruppi, infatti, l'importo residuo proveniente dal 2022 è rispettivamente euro 6.044,37 ed euro 5.691,03; pur non incidendo sull'importo complessivo, i valori corretti sono:

PROSPETTO RIEPILOGATIVO SPESE GRUPPI CONSILIARI ANNO 2023

Gruppo	N° Consiglieri	Budget annuale 2023	Budget residuo anno 2022	Totale budget 2023	Soglia di allerta	Totale di Importo Spesa	Disponibilità importo residuo	%
LEGA SALVINI PIEMONTE	22	77.000,00	232.360,21	309.360,21	206.239,84	21.211,86	288.148,35	6,86
PARTITO DEMOCRATICO	10	35.000,00	94.088,79	129.088,79	86.059,07	3.567,63	125.521,16	2,76
FORZA ITALIA	6	21.000,00	52.830,62	73.830,62	49.220,34	7.475,60	66.355,02	10,13
MOVIMENTO 5 STELLE	3	10.500,00	42.803,48	53.303,48	35.535,60	4.542,90	48.760,58	8,52
FRATELLI D'ITALIA	5	17.500,00	44.003,99	61.503,99	41.002,60	3.918,44	57.585,55	6,37

CHIAMPARINO PER IL PIEMONTE - MONVISO	1	3.500,00	11.605,46	15.105,46	10.070,29	215,78	14.889,68	1,43
MODERATI	1	3.500,00	2.295,87	5.795,87	3.863,90	2.672,11	3.123,76	46,10
LUV LIBERI UGUALI VERDI	1	3.500,00	692,12	4.192,12	2.794,74	1.445,71	2.746,41	34,49
GRUPPO MISTO -EUROPA VERDE	1	3.500,00	6.044,37	9.544,37	6.127,34	92,30	9.452,07	0,97
GRUPPO MISTO M4O Unione Popolare	1	3.500,00	5.691,03	9.191,03	6.362,90	169,77	9.021,26	1,85
Totali		**178.500,00**	**492.415,94**	**670.915,94**	**447.276,62**	**45.312,10**	**625.603,84**	**6,75**

Elaborazione della Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte

Nell'Allegato C) -Relazione sulla Gestione, allegata alla proposta di rendiconto, viene invece solo riportato il riepilogo per tipologia di spesa dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023:

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Riepilogo per tipologia di spesa dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023

Gruppo	N° Consiglieri	Totale di Importo Spesa	Stampe dal centro Stampa o dalle stampanti multifunzione	Cancelleria e Toner	Telefonia Fissa	Spese Postali	Giornali, Libri e Riviste	Notiziari Quotidiani Nazionali e Regionali delle Agenzie di Stampa	Manutenzione Siti Internet	Dotazioni Informatiche	Attrezzatura d'ufficio a richiesta	Fax Server	Trasferte del personale a TD del Gruppo
LEGA SALVINI PIEMONTE	22	21.211,86	2.751,52	1.124,01	6,02	--	4.222,86	1.837,92	--	11.269,53	--	--	--
PARTITO DEMOCRATICO	10	3.567,63	1.315,28	236,50	29,36	3,23	1.129,94	853,32	--	--	--	--	--
FORZA ITALIA	6	7.475,60	507,23	240,03	18,58	--	4.576,66	459,48	--	1.673,62	--	--	--
MOVIMENTO 5 STELLE	3	4.542,90	410,59	22,76	3,02	--	485,99	328,20	--	3.292,34	--	--	--
FRATELLI D'ITALIA	5	3.918,44	799,53	410,02	12,95	--	2.499,02	196,92	--	--	--	--	--
CHIAMPARINO PER IL PIEMONTE - MONVISO	1	215,78	84,26	--	0,24	--	--	131,28	--	--	--	--	--
MODERATI	1	2.672,11	678,08	1.082,63	134,20	--	--	131,28	--	645,92	--	--	--
LUV LIBERI UGUALI VERDI	1	1.445,71	208,60	63,16	--	--	977,03	196,92	--	--	--	--	--
GRUPPO MISTO - EUROPA VERDE	1	92,30	22,14	--	4,52	--	--	65,64	--	--	--	--	--
Gruppo Misto M4O Unione Popolare	1	169,77	38,49	--	--	--	--	131,28	--	--	--	--	--
Totali		45.312,10	6.815,72	3.179,11	208,89	3,23	13.891,50	4.332,24		16.881,41			

* Nella seduta n. 9 del 22/02/2023 l'U.D.P. ha preso atto dei budget di spesa assegnati per l'anno 2023.

3. Il personale dei Gruppi consiliari

La gestione del personale dei Gruppi consiliari presenta tali peculiarità da richiedere una trattazione separata, sia per quanto attiene agli aspetti finanziari (il rispetto dei limiti alla spesa e il suo rapporto con le risorse finanziarie messe a disposizione dei Gruppi dal Consiglio regionale), che per il modello delineato dalle norme regionali in materia e dalla prassi, in cui i Gruppi e gli uffici del Consiglio assumono entrambi rilevanti responsabilità.

Si è scelto, pertanto, di trattare unitariamente, in questa sede, gli argomenti del rispetto degli specifici limiti di spesa, che per il resto del personale è trattato nel Capitolo IV, parr. 5 e ss., e quello della gestione amministrativa del personale dei Gruppi.

Come meglio si illustrerà, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina annualmente, in applicazione delle pertinenti norme statali e regionali, le risorse finanziarie destinate a coprire i costi del personale e le assegna formalmente ai Gruppi consiliari (e ai componenti del Gruppo Misto). Il personale viene quindi assunto dai Gruppi[38] con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratti di lavoro autonomo, per una durata comunque non superiore alla legislatura. I rapporti di lavoro, aventi natura fiduciaria, sono indissolubilmente legati alla durata del Gruppo, essendo prevista la risoluzione automatica in caso di scioglimento – per qualsiasi ragione – di quest'ultimo.

I presidenti dei Gruppi esercitano i poteri del privato datore di lavoro e sono responsabili della gestione dei collaboratori. Gli uffici del Consiglio regionale, tuttavia, forniscono loro assistenza sia nella fase della predisposizione e stipulazione dei contratti che nella successiva gestione del rapporto, e con rifermento sia agli aspetti amministrativi che a quelli più strettamente economici e contabili.

Il ruolo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e quello degli uffici amministrativi non è, come si vedrà, di semplice consulenza ai Gruppi consiliari – come potrebbe ritenersi

[38] Si osserva che gli schemi contrattuali in uso individuano la parte datoriale espressamente nel Gruppo consiliare.

nel caso in cui questi ultimi ricevessero materialmente i contributi e ne rendicontassero l'utilizzo al Consiglio – poiché la disciplina contrattuale dei rapporti di lavoro è dettata e la gestione delle risorse finanziarie è svolta dagli uffici del Consiglio, sia pure sotto la responsabilità dei presidenti dei Gruppi.

Proprio in conseguenza di ciò, il controllo della Corte dei conti sui rendiconti dei Gruppi consiliari non può essere svolto con riferimento alla spesa per il personale, per l'assenza di autonoma gestione delle risorse[39]. Le relative responsabilità sono ricondotte al Consiglio e pertanto oggetto di verifica nell'ambito del giudizio di parificazione del suo rendiconto.

3.1 Le risorse finanziarie e i vincoli alla spesa

La Legge regionale n. 20 del 8 giugno 1981 (art. 1, comma quattro), a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 16, prevede che le risorse destinate al personale dei Gruppi consiliari sia quantificata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza in misura pari, per ciascun consigliere appartenente al Gruppo, compreso il Gruppo Misto, al costo di un dipendente di categoria D, posizione economica D6, comprensivo di trattamento accessorio, nei limiti definiti dalla stessa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Tale parametro omogeneo è stato individuato, con deliberazione del 6 dicembre 2012, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Infatti, il Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (art. 2, comma 1, lettera h) ha previsto che l'ammontare delle spese per il personale dei Gruppi consiliari sia determinato secondo un parametro omogeneo, nell'ambito delle misure volte alla "*riduzione dei costi della politica nelle Regioni*".

---

[39] L'*assegnazione* delle risorse ai Gruppi, così come la successiva *rendicontazione* da questi prodotta in relazione a tali spese, costituisce quindi un adempimento meramente formale. Si v. in proposito la delib. n. 69/2024/SRCPIE/FRG, relativa ai rendiconti 2023 dei Gruppi consiliari.

L'Amministrazione ha comunicato che sono attualmente in corso iniziative per l'adeguamento del parametro al nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal CCNL del 16 novembre 2022 (che non contempla più le categorie, bensì quattro aree, fra le quali l'area "*dei funzionari e dell'elevata qualificazione*", nella quale sono destinate a confluire le categorie da D1 a D7).

Ai sensi dell'articolo 1, comma 4 bis, della Legge regionale n. 20/1981, modificato dal comma 2 dell'articolo 15 della Legge regionale n. 16/2012, a decorrere dalla X legislatura, la quota corrispondente ai consiglieri che rivestono la carica di Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, di vicepresidente del Consiglio regionale e di assessore regionale è ridotta del 50 per cento.

Tale decurtazione, non prevista dalla normativa statale e introdotta per autonoma iniziativa della Regione Piemonte, è finalizzata a finanziare istituti di tutela della maternità, a beneficio del personale dei Gruppi[40].

Infatti, il comma 1 dell'art. 1 della Legge regionale n. 11 del 15 maggio 2020 "Modifiche alla Legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi Consiliari), ha inserito all'art. 1 della L.R. n. 20/1981, il comma 4-quinquies, che consente di destinare le risorse risparmiate per effetto della decurtazione alla "*sostituzione delle dipendenti a tempo determinato dei gruppi consiliari nel periodo di congedo di maternità*". La sostituzione avviene mediante stipula di contratti a tempo determinato per il periodo del congedo di maternità. Oltre agli oneri derivanti dal personale sostitutivo, le norme specificano che anche gli eventuali oneri del trattamento di maternità a carico del datore di lavoro sono sostenuti mediante le stesse risorse.

Come si vedrà, nel corso dell'esercizio 2023 l'istituto ha trovato concreta attuazione.

Il comma 4-quater dello stesso art. 1 dispone, poi, che "*le risorse finanziarie* (…) *non utilizzate nel corso dell'anno sono portate in aumento delle disponibilità finanziarie del gruppo*

---

[40] La norma regionale richiama espressamente la finalità di tutela della maternità delle dipendenti e il principio di non discriminazione, accanto alla garanzia di continuità del funzionamento dei Gruppi. Essa consente, in effetti, di provvedere alla sostituzione della dipendente in congedo di maternità ricorrendo a risorse aggiuntive rispetto al budget assegnato al Gruppo, così contribuendo a ridurre il rischio di risoluzione del rapporto di lavoro o la mancata assunzione di dipendenti in stato di gravidanza. L'Ufficio di Presidenza, su richiesta del Gruppo, assegna le specifiche risorse aggiuntive (comma 4-octies).

per l'anno successivo e comunque non oltre la fine della legislatura". Tale disposizione è entrata in vigore a decorrere dalla XI legislatura.

Il meccanismo delineato dalla normativa prevede quindi che, nel rispetto dei generali limiti di spesa previsti dalla legislazione statale e dalla deliberazione della Conferenza permanente, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio assegni a ciascun Gruppo e ai componenti del Gruppo Misto un budget destinato alla copertura dei costi del personale da questi direttamente assunto, oltre alle eventuali risorse aggiuntive in caso di sostituzioni per maternità.

La possibilità di incrementare il budget annuale con le risorse non impiegate nell'esercizio precedente e quella di attribuire risorse aggiuntive per la sostituzione di dipendenti in maternità (pur nei limiti del risparmio di spesa conseguente alle decurtazioni introdotte con legge regionale), paiono rispettose dei vincoli generali posti dal D.L. n. 174/2012.

3.2 La gestione del personale: il ruolo dei Gruppi e quello del Consiglio regionale

La L.R. n. 20/1981 prevede, all'art. 3, che "*i presidenti*" dei Gruppi consiliari (e i singoli componenti del Gruppo Misto) possano stipulare, ai fini dell'assunzione di personale, "*contratti di diritto privato di natura fiduciaria di lavoro subordinato a tempo determinato o di lavoro autonomo*".

Sono quindi ammesse due tipologie di rapporto di lavoro: subordinato e autonomo.

La stessa legge pone, in merito, i seguenti vincoli (art. 3, comma 1):

- un *limite di spesa*, costituito dalle risorse assegnate al Gruppo dall'Ufficio di Presidenza, secondo i criteri già illustrati nel paragrafo precedente;
- un *limite di durata*: i rapporti di lavoro sono legati alla durata del Gruppo consiliare; non possono quindi eccedere la durata della legislatura e terminano di diritto in caso di scioglimento del Gruppo nel corso della legislatura; è inoltre previsto (art. 3, comma 5) che i contratti possano "*essere risolti in qualsiasi momento da entrambe le parti, oltre che per giustificato motivo, anche a causa del venir meno del rapporto fiduciario, sulla base di una adeguata motivazione*";

- un *vincolo di carattere formale e procedurale*: quello del rispetto delle "*modalità e delle procedure definite con apposita deliberazione dell'Ufficio di Presidenza*".

La Legge regionale n. 16/2017 ha abrogato le norme che prevedevano il limite minimo di ricorso al personale interno della Regione (40%) e il limite massimo di ricorso al personale esterno (60%).

Per quanto attiene alla retribuzione del personale assunto con contratto di lavoro subordinato, la legge regionale prevede che esso sia stabilito dal presidente del Gruppo (o dal componente del Gruppo Misto), "*tenendo conto dei trattamenti tabellari previsti dal vigente CCNL e dei valori minimi e massimi del trattamento accessorio stabilito dalla contrattazione collettiva per il personale regionale, in relazione alle prestazioni richieste*". Di conseguenza, nel limite delle risorse complessivamente assegnate al Gruppo e delle previsioni del contratto collettivo nazionale, i presidenti possono stabilire la retribuzione del singolo collaboratore. L'Ufficio di Presidenza, peraltro, ha dettato appositi parametri che i Gruppi sono tenuti a rispettare[41].

Per i contratti di collaborazione autonoma, l'art. 3-ter della L.R. n. 20/1981 prevede espressamente che trovi applicazione il divieto di cui all'articolo 7, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale (dal 1° gennaio 2019) "*le pubbliche amministrazioni non possono stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale*".

La norma (che ribadisce, nell'ambito del pubblico impiego, il generale divieto di collaborazione etero-organizzata) esprime lo sfavore per il ricorso a personale esterno all'Amministrazione per lo svolgimento di mansioni che potrebbero essere svolte dal personale interno (Sez. reg. controllo Emilia-Romagna, delib. n. 13/2024/VSG) e si inserisce nel più ampio quadro delle disposizioni volte ad evitare il ricorso abusivo alle

[41] D.U.P. n. 19/2020, All. B.

forme del lavoro autonomo per disciplinare rapporti di lavoro caratterizzati da sostanziale subordinazione (v., sul punto, Cass. Civ., sent. 24 gennaio 2020, n. 1663).

Le collaborazioni di carattere prevalentemente personale ed etero-organizzate sono infatti difficilmente distinguibili dal rapporto di lavoro subordinato, che nel nostro ordinamento rappresenta tuttora, non solo nell'ambito del pubblico impiego, la regola (art. 1, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81).

Per il personale dei Gruppi consiliari, il legislatore regionale ha individuato due tipologie di inquadramento: il lavoro subordinato (a tempo determinato, stante la necessità di collegare la durata del rapporto a quella del Gruppo consiliare) e la collaborazione autonoma.

Le due opzioni non si pongono, tuttavia, sullo stesso piano.

Alla luce del divieto generale posto dal D.Lgs. n. 165/2001 – la cui applicabilità al caso di specie non è in discussione – si deve ritenere che i contratti di collaborazione siano ammessi solo nelle ipotesi (dettagliate dal comma 6 dell'art. 7 D.Lgs. n. 165/2001) in cui le specifiche mansioni non possano essere svolte da personale dipendente (nel caso specifico: dal personale già in servizio presso i Gruppi).

L'avvenuta abrogazione delle norme che prevedevano un limite al ricorso a personale esterno alla Regione rende ancora più necessario il puntuale rispetto di tali condizioni.

Interpellata in fase istruttoria[42], l'Amministrazione ha descritto come segue i rispettivi ruoli dei presidenti dei Gruppi consiliari, dell'Ufficio di Presidenza e degli uffici amministrativi del Consiglio nella gestione del personale dei Gruppi.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale attribuisce a ciascun Gruppo consiliare le risorse destinate al personale e approva "*la disciplina e gli schemi contrattuali*" per la loro assunzione e gestione.

Gli uffici del Consiglio supportano i presidenti dei Gruppi nella gestione amministrativa ed economica dei rapporti di lavoro.

---

[42] Risposta a richiesta istruttoria integrativa, nota prot. Corte dei conti n. 5098 del 29.05.2024.

Prima dell'assunzione dei collaboratori, gli uffici verificano "*la regolarità della documentazione*", il rispetto dei requisiti posti dalla normativa regionale e la capienza del budget assegnato al Gruppo.

I contratti sono stipulati secondo schemi predisposti dall'Ufficio di Presidenza, "*da utilizzare obbligatoriamente*", come previsto dalle D.U.P. n. 77 del 29 marzo 2019 e n. 19 del 30 gennaio 2020, con le quali sono stati approvati *Indirizzi per la stipula dei contratti di diritto privato a tempo determinato e di collaborazione per il personale dei gruppi consiliari*.

In corso di rapporto, gli uffici elaborano i cedolini stipendiali, provvedono ai pagamenti e provvedono alla presentazione delle denunce fiscali e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, "*in qualità di sostituto d'imposta*"[43].

In proposito, va osservato che gli schemi contrattuali predisposti dall'Ufficio di Presidenza[44] individuano chiaramente nel Gruppo consiliare il soggetto giuridico con il quale il dipendente stipula il contratto di lavoro. Nonostante la legge regionale (art. 3, comma 3 L.R. n. 20/1981) faccia riferimento al presidente del Gruppo, il rapporto di lavoro si instaura quindi con il Gruppo consiliare[45], il cui presidente esercita i poteri di datore di lavoro in qualità di rappresentante legale.

I presidenti dei Gruppi gestiscono i collaboratori e sono responsabili – per quanto attiene alle collaborazioni autonome – del rispetto del divieto collaborazione etero-organizzata. Essi attestano periodicamente il raggiungimento degli obiettivi previsti per i collaboratori

---

[43] L'Amministrazione, in sede di contraddittorio, ha spiegato che la qualità di sostituto d'imposta deriverebbe dal materiale versamento dei compensi ai dipendenti, erogato dagli uffici del Consiglio regionale, come previsto dalla normativa regionale di rango legislativo e sub-legislativo (deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza).

[44] Cfr. all. C1 alla D.U.P. n. 77/2019.

[45] È noto che la natura giuridica dei Gruppi consiliari (anche regionali) è discussa. In giurisprudenza è stata avanzata la tesi (si v. Corte Cost., 6 marzo 2014, n. 39 e T.A.R. Lazio, Roma, sent. n. 16240/2004) secondo la quale essi costituirebbero la proiezione dei partiti politici (aventi la forma giuridica delle associazioni non riconosciute) in seno all'Assemblea, ma sarebbero altresì articolazioni interne del Consiglio. Il rapporto di lavoro con il personale sembra riconducibile al primo dei due ruoli, poiché il secondo è riservato alle funzioni che il Gruppo esercita in seno all'Assemblea (ad es. nella definizione dell'ordine dei lavori).

Nel caso della Regione Piemonte, la legge regionale fa espresso riferimento a rapporti di lavoro "di diritto privato": la qualificazione in questo senso da parte del legislatore regionale è stata valorizzata, in passato, dalla Suprema Corte di Cassazione al fine di escludere dal novero del pubblico impiego il personale dei Gruppi consiliari (SS.UU., sent. 1° settembre 1999, n. 609).

e le presenze in servizio dei dipendenti, anche ai fini del pagamento degli emolumenti. L'erogazione di ogni emolumento è quindi effettuata dagli uffici del Consiglio.

3.3 La spesa per il personale dei Gruppi consiliari nell'esercizio 2023 e il rispetto dei relativi limiti

In attuazione dell'art. 3 della Legge regionale 29 novembre 2021, n. 29, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 1 del 12 gennaio 2023 si è proceduto, con riferimento al rinnovo contrattuale relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021, alla definizione del nuovo valore del costo di un'unità di personale, categoria D, posizione economica D6, così come disposto dal comma 4 dell'articolo 1 della L.R. n. 20/1981, sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della Legge regionale n. 29/2021, pari ad **euro 62.288,00** e comprensivo della retribuzione tabellare, dell'indennità di comparto, della vacanza contrattuale, del compenso incentivante (produttività), dell'indennità di responsabilità e dei buoni pasto, in misura forfettaria di 20 mensilità:

COSTO ANNUO DI UNITA' DI PERSONALE POSIZIONE ECONOMICA D6 al CCNL 2019/2021 funzioni locali del 16/11/2022			aggiornato
COMPETENZE LORDE		ONERI A CARICO DEL CONSIGLIO REG.LE	SPESA AMMINISTRAZIONE ANNUALE
retribuzione tabellare con EP conglobato (per 13 m.)	33.399,38	11.871,81	45.271,19
Indennità vacanza contrattuale 2022/2024	167,00	59,36	226,36
indennita' di comparto	622,80	203,81	826,61
compenso incentivante - specifiche responsabilita'	9.457,60	3.095,00	12.552,60
Ore Lavoro straordinario (quota media per 60 h.)	1.409,48	461,25	1.870,74
buoni pasto	1.540,00		1.540,00
totali	46.596,26	15.691,23	62.287,50
VALORE RIFERIMENTO ANNUO			**62.288,00**

Fonte: Regione Piemonte

Per l'esercizio 2023, le risorse complessivamente disponibili per la spesa del personale dei Gruppi consiliari erano pari ad **euro 3.549.776,56**.

Infatti, sulla base della normativa esaminata al par. 3.2, il budget complessivo per il 2023 è stato individuato in euro 2.802.960,00 (D.U.P. n. 1 del 12 gennaio 2023, all. A), moltiplicando il costo annuale di un'unità di personale di categoria D6 (euro 62.288,00)

per il numero di componenti del Consiglio (51) e applicando le decurtazioni previste dalla normativa regionale[46]. Il budget è stato quindi incrementato, ai sensi della L.R. n. 20/1981 (art. 1, comma 4-quater) dell'ammontare delle risorse non utilizzate nel 2022, pari a euro 746.816,56 (D.U.P. n. 44 del 2 marzo 2023, all. A).

La spesa effettivamente sostenuta è stata pari ad **euro 3.008.144,94**, come illustrato nella seguente tabella:

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE SPESA GRUPPI 2023							
DENOMINAZIONE GRUPPI CONSILIARI	**BUDGET 2023**	**RESTI ANNO PRECEDENTE**	**TOTALE BUDGET**	**Spesa personale 01/01/2023 - 31/12/2023**	**Spesa sostituzione maternità**	**COLL**	**T.D.**
LEGA SALVINI PIEMONTE	1.183.472,00	301.938,28	1.485.410,28	1.236.755,48		20	32
FORZA ITALIA	280.296,00	110.086,87	390.382,87	319.215,41		3	7
FRATELLI D'ITALIA	249.152,00	57.984,79	307.136,79	294.503,71		15	5
PARTITO DEMOCRATICO	591.736,00	158.062,73	749.798,73	615.903,62		7	21
CHIAMPARINO PER IL PIEMONTE – MONVISO	62.288,00	6.521,10	68.809,10	58.221,67		0	1
LIBERI UGUALI VERDI	62.288,00	4.989,76	67.277,76	65.676,67		1	2
MODERATI ***	62.288,00	4.678,28	66.966,28	63.535,93		1	2
					8.157,02	0	1
MOVIMENTO 5 STELLE	186.864,00	54.830,33	241.694,33	215.771,70		5	5
GRUPPO MISTO - M4O - UNIONE POPOLARE	62.288,00	8.849,70	71.137,70	60.598,42		2	2
GRUPPO MISTO - EUROPA VERDE	62.288,00	38.874,72	101.162,72	69.805,31		1	1
TOTALI	**2.802.960,00**	**746.816,56**	**3.549.776,56**	**2.999.987,92**	**8.157,02**	**55**	**79**
TOTALE SPESA ANNO 2023				**3.008.144,94**			

Il gruppo consiliare 'Moderati' ha usufruito delle risorse spettanti per la sostituzione di personale in congedo obbligatorio di maternità (vedi Relazione sintetica). La spesa sostenuta nell'anno 2023 per tale sostituzione ammonta ad €. 8.157,02. La spesa totale nell'anno 2023 sostenuta dal gruppo risulta quindi pari ad €. 71.692,95 (€. 63.535.93 + €. 8.157,02)

Fonte: Regione Piemonte

[46] Il limite teorico, sulla base della sola disciplina di fonte statale, era di euro 3.176.688,00. Per differenza, ammontavano pertanto a euro 373.728,00 le risorse complessivamente assegnabili ai Gruppi dall'Ufficio di Presidenza per le finalità di cui all'art. 1, commi da 4-quinquies a 4-octies della L.R. n. 20/1981 (tutela della maternità).

Il limite di spesa risulta quindi rispettato, sia a livello aggregato sia di singolo Gruppo consiliare.

Le risorse (euro 8.157,02) destinate alla sostituzione di un'unità di personale in maternità rientrano ampiamente nel limite costituito dal risparmio di spesa conseguente alle decurtazioni (euro 373.728,00). La spesa totale del Gruppo interessato corrisponde, inoltre, a quella dichiarata nel rendiconto dello stesso Gruppo, trasmesso alla Sezione ai fini dei controlli previsti dal D.L. n. 174/2012[47].

Nel 2023 risultavano attivi n. 55 rapporti di collaborazione e n. 79 rapporti a tempo determinato. Il ricorso alla collaborazione autonoma è stato quindi diffuso e in crescita rispetto agli esercizi precedenti[48].

3.4 Osservazioni conclusive

Come sopra illustrato, la normativa regionale delinea un modello di gestione secondo il quale il personale instaura il rapporto di lavoro direttamente con i Gruppi consiliari[49] ma è gestito, sotto la responsabilità dei loro presidenti (datori di lavoro), dagli uffici del Consiglio regionale.

La normativa di attuazione, adottata sotto forma di deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza (come previsto dalla legge regionale) e la prassi osservata dall'Amministrazione prevedono, infatti, un ruolo attivo degli uffici, sia nella definizione degli aspetti normativi e retributivi dei contratti di lavoro, sia nella materiale gestione di tutti gli adempimenti gravanti sul datore (pagamento dei compensi, versamento degli oneri previdenziali e assistenziali, etc.).

---

[47] Come accertato nella delib. n. 69/2024/SRCPIE/FRG.

[48] Nel 2022 si registravano n. 48 collaborazioni e n. 76 dipendenti a tempo determinato; nel 2021, 35 collaborazioni e 69 dipendenti a tempo determinato (cfr. Relazione sul rendiconto 2022, Vol. II, pag. 235).

[49] In proposito, va evidenziata la possibile incoerenza tra il ruolo di datore di lavoro, che la legge regionale pare attribuire direttamente al presidente del Gruppo, e la prassi secondo la quale i contratti individuano il datore di lavoro nel Gruppo consiliare.

A fronte di tale ruolo attivo non risulta, tuttavia, che il Consiglio regionale svolga attività di controllo sul reale atteggiarsi dei rapporti di lavoro, né sulle scelte dei Gruppi sul ricorso alle due modalità di inquadramento previste dalla normativa (dipendenti a tempo determinato, collaboratori autonomi).

Ciò è stato confermato in sede di contraddittorio. L'Amministrazione ha precisato, infatti, che durante lo svolgimento del rapporto "*gli uffici verificano, per i dipendenti a tempo determinato, la corretta compilazione dei cartellini mensili delle presenze, offrono supporto alla stipulazione da parte del Presidente del gruppo di eventuali accordi di lavoro agile, provvedono all'elaborazione dei cedolini stipendiali ed alla presentazione, in qualità di sostituto d'imposta, delle denunce fiscali, nonché di quelle assistenziali e previdenziali*".

Con particolare riferimento al ricorso ai contratti di collaborazione, è stato chiarito che i controlli effettuati dagli uffici del Consiglio attengono, fra l'altro, "*al rispetto dei requisiti previsti dalla legge*", compresi quelli previsti dall'articolo 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, "*per quanto compatibili con le caratteristiche proprie dei gruppi consiliari*".

Fra questi, "*l'assenza di situazioni di incompatibilità, la corrispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite dall'ordinamento ai gruppi consiliari (…), che l'incarico non contempli lo svolgimento di funzioni ordinarie e che il collaboratore possieda il titolo di studio della laurea ovvero l'iscrizione in ordini o albi*".

La Sezione osserva che l'eventuale "*svolgimento di funzioni ordinarie*", correttamente ritenuto non compatibile con la forma contrattuale in questione, dovrebbe essere valutato anche alla luce della disponibilità, da parte del singolo Gruppo interessato, di personale dipendente a tempo determinato in grado di svolgere le mansioni oggetto del contratto di collaborazione.

Alla luce delle considerazioni già formulate circa la non equivalenza delle due tipologie contrattuali, e dei dati che mostrano un ampio ricorso alle collaborazioni autonome da parte dei Gruppi, **si invita pertanto l'Amministrazione a vigilare sul rispetto dei presupposti legali per il ricorso ai contratti di collaborazione.**